LE MASSIME

GIORNALE

DEL REGISTRO E DEL NOTARIATO

ANNO IX — 1871.

LE MASSIME

GIORNALE

DEL REGISTRO E DEL NOTARIATO

OSSIA

RACCOLTA

DELLE

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE E DECISIONI GIUDIZIARIE

CIRCA

LE TASSE DI REGISTRO, DI BOLLO,

SULLE RENDITE DELLE MANIMORTE, SULLE SOCIETÀ

E SULLE OPERAZIONI IPOTECARIE

E

DEI PROVVEDIMENTI E DELLE DECISIONI

CONCERNENTI IL NOTARIATO

PUBBLICAZIONE BIMENSILE

diretta

DAL CAV. PEROTTI

già Capo della Sezione delle Tasse di Registro nel Ministero delle Finanze

---

ANNO IX.

FIRENZE,

STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI

Via Panicale, 39.

1872.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

TASSE DI REGISTRO, BOLLO E SIMILI

libera seguirà a favore del migliore offerente in pronti contanti, implica il concetto della gara, ossia d'una vera asta volontaria ed è soggetto alla tassa di 50 centesimi. Qualora l'avviso stesso sia stato affisso munito di una marca da centesimi 5 è a ritenersi in contravvenzione alla legge sul bollo, p. 110.

Azioni di società – v. Tassa di circolazione e negoziazione.

Bastimenti. – *Vendita.* – Il benefizio della riduzione della tassa dall' 1 al 1/2 per cento non è applicabile alle vendite di navi fatte per scrittura privata nel 1868 e che si registrano posteriormente, p. 7. – La compra e vendita di navi è soggetta alla tassa di centesimi 50 ogni cento lire quando anche non abbia luogo tra commercianti, p. 30.

Benefizio d'inventario – v. Successioni.

Beneficio dei poveri. – *Atti di volontaria giurisdizione.* – Per la rettificazione degli atti dello stato civile nell'interesse di persone povere può aver luogo l'ammissione al beneficio della gratuita clientela e si può quindi far uso della carta libera, p. 149.

— *Divisioni giudiziarie.* – Il processo verbale che si redige dal notaio a termini dell'articolo 889 del codice di procedura civile per una divisione promossa da persona ammessa al gratuito patrocinio può scriversi in carta libera semprechè contenga la menzione del decreto di ammissione alla gratuita clientela, p. 53.

Benefizi e cappellanie. – *Assegnamento all'investito* – L'atto con cui il patrono che ha rivendicato i beni di un benefizio soppresso colla legge 15 agosto 1867, si obbliga al pagamento di una somma annua a favore dell'investito in corrispettivo e saldo dei diritti a lui competente va soggetto alla tassa graduale di divisione stabilita dall'art. 80 della tariffa e non a quella di costituzione di rendita, p.122.

— *Conferimenti.* – In massima è da ritenersi che anche per i passaggi d'usufrutto in dipendenza di prese di possesso di benefizi e cappellanie debbasi aggiungere al valore denunziato quello presuntivo della mobilia, p. 338. – Nelle prese di possesso di benefizi parrocchiali per cambio di parrocchia, la tassa è dovuta sull'intero importare dell'usufrutto. È tardiva e soggetta a penale la denunzia presentata oltre i quattro mesi dal giorno dell'immissione, comunque i testimoniali di stato fossero ultimati successivamente, p. 351.

— *Diritti di patronato; cessione.* – La cessione della facoltà di rivendicare i beni della dotazione di un benefizio soppresso colla legge del 15 agosto 1867, fatta anteriormente alla dichiarazione di rivendicazione richiesta da detta legge, è soggetta alla tassa di registro corrispondente alla natura dei beni sul corrispettivo promesso o corrisposto senza l'aggiunta del peso della tassa straordinaria del 30 per cento, p. 399. – La cessione di detta facoltà dopo la dichiarazione di rivendicazione è imponibile di tassa anche sull'ammontare dell'imposta straordinaria del 30 per cento e degli oneri, non ostante il pagamento di quest'imposta e l'adempimento degli oneri medesimi non siano ancora compiuti, p. 435.

— *Svincoli e rivendicazioni.* – Agli svincoli dei benefizi e cappellanie che si effettuano in ordine alla legge del 3 luglio 1870 applicabile l'esenzione tassa dalla di è registro accordata dall'articolo 5 della precedente legge del 15 agosto 1867, p. 56. – Gli atti che si stipulano tra i patroni dei benefizi soppressi e l'amministrazione del fondo per il culto agli effetti dell'art. 4 della legge 15 agosto 1867 sono soggetti alla tassa fissa di discarico di L. 2 stabilita dall'art. 63 della tariffa, p. 276 – v. anche Benefizi e cappellanie, diritti di patronato.

Beni ecclesiastici. – Gli atti coi quali in pagamento della tassa straordinaria del 30 per cento i rappresentanti degli enti morali ecclesiastici cedono al demanio censi, canoni, livelli ed altre simili prestazioni sono esenti dalla registrazione, p. 249 – v. Benefizi e cappellanie.

Beni enfiteutici. – *Affrancazioni di rendite.* – Nelle affrancazioni contro rendita nel debito pubblico la tassa deve applicarsi sul ventuplo del canone e non sull'ammontare della rendita medesima, p. 291.

— *Dominio utile, diritto alla rinno-*

vazione del contratto — v. Successioni, beni enfiteutici.

— *Obbligazione al pagamento in danaro di canoni arretrati dovuti in generi.* — È soggetta alla tassa del 1/2 per cento, p. 147.

— v. Ricognizione di rendite e rinnovazione di titoli.

Beni immobili per destinazione — v. Vendita d'immobili.

Biglietti all'ordine. — I biglietti all'ordine, quand'anche non abbiano luogo tra commercianti e siano emessi per un debito meramente civile, nei rapporti del bollo e registro soggiacciono allo stesso trattamento delle cambiali e degli altri effetti di commercio, p. 459 — v. Successioni, deduzione di passività.

Cambiali. — La vigente legge sul bollo, nel sottoporre le cambiali ad una tassa proporzionale alle somme nelle medesime scritte, presuppone necessariamente che le cambiali siano tali di fronte alle leggi civili e commerciali. Una lettera di cambio, non sottoscritta, ma crocesegnata dal debitore, non ha alcun valore, nemmeno come scrittura privata. Se nelle contestazioni insorte relativamente alla stessa cambiale, il magistrato non fonda su di essa la sua sentenza, ma sibbene sulla confessione del debitore, manca l'oggetto su cui constatare una contravvenzione alla legge sul bollo, quand'anche la cambiale sia redatta in carta bollata non corrispondente alla somma dalla medesima espressa, p. 207. — Le lettere di cambio tratte e firmate nello Stato devono essere bollate fino d'origine e prima della loro sottoscrizione, p. 465.

— *Annullamento delle marche.* — È in contravvenzione all'articolo 14 — della legge del 1866 la cambiale, comunque munita della congrua marca da bollo, se l'annullamento di questa, anzichè essere eseguito dal competente ricevitore del registro, risulta fatto dall'ufficio postale, p. 519.

— *Avalli e girate.* — Le girate e gli avalli apposti alle cambiali già bollate non sono passibili di una speciale tassa di bollo di centesimi 5, p. 223.

— *Uso simultaneo di carta bollata e di marche da bollo.* — L'uso simultaneo di carta bollata e delle marche da bollo per le cambiali superiori alle L. 10,000, quantunque non conforme alle disposizioni della legge, non dà luogo ad applicazione di penalità, p. 364.

— v. Successioni, deduzione di passività.

Cambiamento di fiere e mercati — v. Fiere e mercati.

Cambio di parrocchia — v. Benefizi e cappellanie, conferimenti.

Cancellazione d'iscrizioni ipotecarie — v. Ipoteche, riduzioni, restrizioni e cancellazioni.

Cancellieri di conciliazione. — *Loro obblighi verso gli uffizi di registro.* v. Conciliatori, verbali.

— v. Repertori per gli effetti della legge di registro.

Cancellieri giudiziari — v. Inventari. Ipoteche, iscrizioni, espropriazioni forzate.

Canoni enfiteutici — v. Beni enfiteutici.

Canoni spettanti a enti morali ecclesiastici. — *Cessione in pagamento della tassa straordinaria del* 30 *per cento* — v. Tassa straordinaria del 30 per cento.

Canoni per uso di acque — v. Rendite comunali, diritti per concessioni di acque.

Cappellanie — v. Benefizi e cappellanie.

Carta bollata. — La produzione in giudizio di un certificato medico scritto su foglio bollato, del quale sia stata tagliata una parte del secondo mezzo foglio per guisa da presentare alterazione anche nella filigrana, costituisce una contravvenzione all'art. 28, n. 2 della legge del 14 luglio 1866, p. 519.

Carte da giuoco. — Il pretore è competente a conoscere e giudicare delle contravvenzioni alla legge sul bollo non ostante il disposto dell'art. 42 della legge 19 luglio 1868, p. 61.

Cartelle del prestito nazionale — v. Successioni, denunzie negative.

Catasto — *Certificati per volture.* — I certificati di denunziata successione da prodursi agli uffizi catastali per le volture debbono redigersi in carta filogranata col bollo di centesimi 50. Non sono soggetti alla tassa di autenticazione. Per la loro spedizione competono ai ricevitori gli emolumenti di che agli articoli 35 e 47 dei RR. DD. 18 agosto 1866 e 4 maggio 1862, p. 274.

— *Copie degli atti traslativi.* — Le copie degli atti traslativi che debbono essere prodotte agli uffici catastali per ottenere le volture sono soggette a bollo, p. 274.

— *Istanze per volture* —. Sono soggette alla tassa di bollo di cent. 50, p. 274.

Cause — v. Iscrizione di cause al ruolo di spedizione.

Cause per contravvenzioni alla legge di bollo sulle carte da giuoco — v. Carte da giuoco.

Cause per tasse — v. Sentenze nei giudizi concernenti le imposte.

Cause per tasse di registro. — *Commessi gerenti.* — Il commesso gerente del ricevitore del registro, debitamente approvato all'esercizio delle funzioni e alla surrogazione del titolare, può legalmente rappresentare l'amministrazione, p. 519.

— *Domande di restituzione* — La prescrizione dell'azione per il rimborso di tasse stata interrotta con istanza giudiziale si compie con la decorrenza del termine di tre anni in cui l'istanza stessa si perime, p. 439.

— *Esecuzioni mobiliari e immobiliari.* — Per procedere all'espropriazione degli immobili ereditari onde ottenere il pagamento della tassa di successione è d'uopo incominciare dalla intimazione dal precetto, il quale è un atto ben diverso dalla ingiunzione. Al precetto può farsi opposizione senz'obbligo del pagamento della tassa. Non essendo impugnata la liquidazione racchiusa nella ingiunzione, ma sostenendosi essersi notificato il precetto a persone diverse da quelle cui doveva notificarsi, la quistione è tutta speciale nel precetto stesso, e se questo è vizioso, può ben dichiararsene la nullità sulla opposizione dei debitori, p. 113. — Nei giudizi d'esecuzione mobiliare il termine per appellare dalle sentenze che pronunziano sulle controversie di opposizione al precetto è di 15 giorni e non quello ordinario. La controversia sorta sul pagamento o rimborso delle spese del precetto spedito dalla amministrazione, mantiene la stessa natura di quella dell'opposizione e in ordine al rito è da regolarsi colle stesse norme, p. 487 — v. anche Tasse di registro, diritti dell'amministrazione per la riscossione.

— *Opposizioni a pagamento.* — Quando nella copia della ingiunzione manca il visto ed esecutorio del pretore, ma esiste nell'originale, il debitore è nel diritto di opporsi alla fattagli intimazione anche senza il pagamento preventivo delle tasse, p. 111. — Il principio del *solve et repete* non è applicabile all'opposizione contro ingiunzione a pagamento di tassa di registro per un atto che sia stato impugnato di falso, p. 157. — Sebbene non sia stata notificata la ingiunzione, ma sia stato fatto dal ricevitore un semplice avviso pel pagamento di una tassa di registro, l'autorità giudiziaria non può ammettere l'istanza del contribuente contro l'applicazione della tassa medesima se esso non giustifica di averla soddisfatta, p. 203. — Se non esiste il titolo della tassa, l'opposizione all'ingiunzione è ricevibile anche senza il preventivo pagamento, p. 205. — Registratosi un atto notarile col pagamento della relativa tassa, ed ingiuntosi poi il notaio pel pagamento della pena pecuniaria di ritardata registrazione dell'atto medesimo, non è ammissibile in giudizio l'opposizione del notaio se non è corredata della quietanza del pagamento di detta penale, p. 349. — L'opposizione all'atto ingiunzionale per il pagamento di una tassa principale è inammissibile in giudizio senza il corredo della quietanza, tanto nel caso in cui si disputi sulla quantità della tassa, quanto in quello nel quale si impugni la imponibilità dell'ente tassato, p. 512. — L'opposizione al precetto ingiunzionale per il pagamento di una tassa principale è inammissibile in giudizio senza il deposito della quietanza tanto nel caso in cui si disputi sulla quantità della tassa liquidata, quanto in quello nel quale s'impugni l'esistenza del contratto. Nè l'obbligo della produzione della quietanza vien meno per l'impossibilità di adempiere al deposito dell'atto. La improcedibilità derivata dalla omissione del pagamento non può essere ovviata per pagamenti posteriori e nemmeno per un atto di offerta reale e di deposito della tassa fatto dopo la sentenza di 1° grado che ha dichiarato l'opposizione inammissibile, p. 562 — v. anche Cause per

tasse di registro, esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

— *Spese di lite.* - La immunità dalle spese di lite concessa all'amministrazione dall'art. 10 della legge 19 luglio 1868, non può essere dalla medesima invocata, malgrado la mancanza del ricorso in via amministrativa, se la controversia fu dedotta dal contribuente, non in via d'istanza, ma in opposizione all'ingiunzione fattagli dall'amministrazione, p. 59. — L'assoluzione dalle spese di lite concessa dall'articolo 10 della legge può essere invocata dall'amministrazione quando essa sia convenuta in giudizio, non già quando è attrice. Se l'amministrazione è chiamata in giudizio per la restituzione di una tassa indebitamente pretesa ed esatta, non vi figura da convenuta ma da attrice. Dichiarata non dovuta la tassa riscossa, l'amministrazione dev'essere condannata nelle spese sebbene il contribuente non abbia fatta prima istanza in via amministrativa, p. 342 — v. Cause per tasse di registro, esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Cauzione. — *Restituzione della dote* — v. Dote, cauzione.

Cave — v. Concessione di terreni per escavazione di materie.

Censi bollari — v. Rendite e pensioni, affrancazione.

Censi spettanti a enti morali ecclesiastici. — *Cessione in pagamento della tassa straordinaria del* 30 *per cento* — v. Tassa straordinaria del 30 per cento.

Certificati — v. Autenticazione di firme.

Certificati dei medici. — La produzione in giudizio di un certificato medico scritto su foglio bollato, del quale sia stata tagliata una parte del secondo mezzo foglio per guisa da presentare alterazione anche nella filigrana, costituisce una contravvenzione all'articolo 28, n. 2 della legge 14 luglio 1866, p. 519.

Certificati per volture catastali — v. Catasto.

Cessione d'anticresi — v. Anticresi.

Cessione del diritto al pagamento di migliorie fatte sui beni dati in anticresi — v. Anticresi.

Cessione del diritto di rivendicazione di un benefizio — v. Benefizi e cappellanie, diritti di patronato.

Cessione di beni ecclesiastici in pagamento della tassa straordinaria del 30 per cento — v. Tassa straordinaria del 30 per cento.

Cessione di deliberamento provvisorio — v. Vendita d'immobili, asta.

Cessione di ragioni ereditarie — v. Eredità.

Cessione di rendite e pensioni — v. Rendite e pensioni.

Circolazione. — v. Tassa di circolazione e negoziazione.

Collicitanti. — v. Dichiarazione di comando o di mandato.

Collocazione nei giudizi di distribuzione di somme ereditarie sequestrate — v. Tasse di registro, diritti della amministrazione per la riscossione.

Collocazione nei giudizi di graduazione. — *Note* — v. Graduazione.

Comando — v. Dichiarazione di comando o di mandato.

Commercianti — v. Registri dei negozianti.

Commessi gerenti degli uffizi di registro — v. Cause per tasse di registro.

Compartecipazione dei ricevitori e di altri impiegati demaniali nelle penali di bollo e registro — v. Pene pecuniarie di bollo. Pene pecuniarie di registro.

Competenza nei giudizi per contravvenzioni alla legge di bollo sulle carte da giuoco — v. Carte da giuoco.

Competenza per il ricevimento delle denunzie di successioni — v. Successioni, denunzie

Comuni — v. Delegazioni emesse dai comuni per pagamento del debito di dazio consumo. Deliberazioni comunali. Rendite comunali. Usufrutto, valutazione. Utilità pubblica, espropriazioni.

Concessione d'acque — v. Rendite comunali.

Concessione di terreni per escavazione di materie. — Allorchè il proprietario di cave o miniere ne concede l'esercizio ad un terzo non può parlarsi di locazione, ma di trasmissione di un diritto reale immobiliare, e sul relativo contratto è dovuta la tassa stabilita nella prima parte dell'art. 1° della tariffa, p. 540.

Conciliatori — *Verbali.* — I verbali di conciliazione avanti i giudici conciliatori per merito eccedente le L. 30 sono soggetti a registrazione e per il suo adempimento, il quale fa carico

ogni somma che si riscuota a titolo di sopratassa, p. 257.

Decreti per istituzione e cambiamento di fiere e mercati — v. Fiere e mercati.

Deduzione di passività, oneri e pesi nelle successioni — v. Successioni.

Deduzione di passività, oneri e pesi per gli effetti della legge di tassa di manomorta. — Sono deducibili le vere e proprie passività che diminuiscono le sostanze patrimoniali. Non possono essere dedotti quei pesi che sono inerenti alla esitenza dei corpi morali, come le spese di culto, di manutenzione e d'amministrazione. È deducibile la tassa di ricchezza mobile, p. 102.

Delegazione di crediti. — La delegazione di pagamento sul prezzo fatta dal venditore in un atto di vendita senza l'intervento del creditore non può, nella generalità dei casi, essere nemmeno tassata come implicita ricognizione del debito per parte del delegante. Se v'ha modo di applicazione di una tassa egli è quando vi siano gli elementi della enunciazione, p. 76.

— *Pagamento di debiti accollati in conto di prezzo* — v. Quietanza.

Delegazioni emesse dai Comuni per pagamento del debito di dazio consumo. — Sono soggette a tassa graduale di bollo in ragione del loro valore nominale. Per l'applicazione della detta tassa devonsi osservare le disposizioni degli articoli 13 e 14 della legge, p. 222.

Deliberamento — v Appalto. Dichiarazione di comando o di mandato. Espropriazioni forzate. Fiere e mercati. Vendita d'immobili, asta; cessione.

Deliberazioni comunali. — I verbali delle deliberazioni comunali, soggetti a visto o ad approvazione dell'autorità superiore di che all'art. 20, n. 23 della legge sul bollo, possono farsi di seguito l'uno all'altro, e perciò un volume non bollato che comprende più di uno di tali verbali non presenta oggetto che di una sola contravvenzione, p. 207 — v. Fiere e mercati.

Denunzie dei conferimenti di usufrutto, di benefizi e cappellanie — v. Benefizi e cappellanie, conferimenti.

Denunzie dell'avveramento dei lucri dotali — v. Lucri dotali.

Denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà — v. Usufrutto.

Denunzie di successione — v. Successione.

Deposito di atti presso i notai — v. autenticazione di firme.

Deposito di somme e valori. — I verbali definitivi d'appalto non danno luogo ad una speciale tassa di discarico se fanno constare della restituzione dei depositi eseguiti dai concorrenti all'asta, p. 75 — v. Quietanza, depositi per ricorsi in cassazione ed altri.

Dichiarazione di comando o di mandato. — *Atto pubblico*. — Perchè la dichiarazione di comando soggiaccia a tassa fino non è mestieri che sia registrata nei tre giorni se è fatta per atto pubblico, p. 483.

— *Collicitanti*. — La dichiarazione o nomina della persona per cui vuolsi che s'intenda fatto un acquisto, allorchè è emessa a favore di persona che abbia già concorso all'asta, è soggetta alla tassa siccome un nuovo trasferimento, p. 414. — v. *contra* ivi. — La dichiarazione emessa a favore di persona che si presenti all'asta previa regolare deposito è da considerarsi fatta a favore di un collicitante quand'anche la persona medesima non abbia presentato alcuna offerta, p. 468.

— *Compartecipazione del dichiarante* — L'acquirente che abbia espresso riserva di comprare per conto proprio e per persone da nominare beni in un sol corpo e per un prezzo unico ed indiviso, può dichiarare di aver comprato parte per se e parte per determinate persone con attribuzione di prezzi ineguali per ogni singola quota senza che per la legge del 1862 l'atto relativo soggiaccia a tassa proporzionale, pag. 57. — Nelle aggiudicazioni a norma del codice di procedura civile la dichiarazione fatta dal procuratore esercente di avere acquistato i beni tanto a favore di se stesso, quanto di altri non è soggetta a tassa proporzionale, malgrado abbia avuto luogo la riserva, e sia stata espressa puramente per persona da nominare, p. 558.

— *Divisione dei beni*. — Fattasi una vendita di beni in un sol corpo e per un prezzo unico, se l'acqui-

rente che abbia espresso riserva di comprare per conto proprio e per persona da nominare, dichiara poi di avere comprato parte per sè e parte per determinate persone, con attribuzione di prezzi ineguali per ogni singola quota, l'atto di siffatta nomina non soggiace a tassa proporzionale, per la legge del 1862, p. 57. — Data una riserva generica, la dichiarazione o nomina che si faccia di più persone con assegnazione di quote disuguali e prezzi distinti è soggetta, non alla tassa graduale, ma a quella proporzionale di trasferimento e sull'intiero prezzo dei beni acquistati, non ostante la facoltà di nominare derivi al procuratore esercente dall'articolo 678 del codice di procedura civile, pag. 468. — La dichiarazione di comando fatta dal procuratore in cancelleria a norma dell'art. 678 del codice di procedura civile con reparto e divisione degli immobili acquistati tanto a favore di esso procuratore, che di altre persone è soggetta alla tassa graduale, p. 558.

— *Procuratori esercenti* — v. Dichiarazione di comando o di mandato, compartecipazione del dichiarante. Dichiarazione di comando o di mandato, divisione dei beni. Dichiarazione di comando o di mandato, successiva nomina per parte della persona nominata.

— *Riserva; formola generica « persona da nominarsi »*. La riserva di comperare per persona da nominare implica comunanza d'interessi fra coloro nelle cui nome si procede all'acquisto, p. 468.

— *Riserva; mancanza* — Nel caso di deliberamento di stabili d'un corpo morale, l'acquirente che non ha dichiarato di acquistare per persona da nominare, rimane personalmente obbligato se nel capitolato d'asta sia stabilito che in difetto di tale dichiarazione la delibera s'intende nell'esclusivo interesse dell'offerente. Nominando altri in sua vece la nomina è per la legge 1867 soggetta a tassa di trasferimento, p. 103.

— *Successiva nomina per parte della persona nominata.* — Non è una semplice dichiarazione di mandato soggetta a tassa fissa, secondo la legge del 1862, quella fatta a favore di un terzo dalla persona per cui conto il patrocinatore ha già dichiarato di aver offerto all'incanto p. 507.

— *Termine per emetterla.* — Malgrado si tratti di deliberamento provvisorio, la dichiarazione di comando, per soggiacere alla tassa fissa, dev'esser emessa entro i tre giorni dalla sua data, p. 54. — La condizione della approvazione superiore di un deliberamento non varia nè sospende per la legge del 1862 la decorranza dei termini per emettere la relativa dichiarazione di comando, p. 57 e 103.

Dichiarazione di competenza o di incompetenza — v. Sentenze contenenti dichiarazioni di competenza o di incompetenza.

Diritti ai ricevitori del bollo — v. Pene pecuniarie di bollo, compartecipazione.

Diritti ai ricevitori del registro. — Per la spedizione dei certificati di presentata denunzia di successione da prodursi per le volture catastali, spettano ai ricevitori gli emolumenti di che agli art. 85 e 47 dei reali decreti 18 agosto 1866 e 4 maggio 1862, p. 274 — v. Pene pecuniarie di registro, compartecipazione.

Diritti dell'amministrazione per la riscossione delle tasse di registro — Tasse di registro.

Diritti di patronato di benefizi e cappellanie — v. Benefizi e cappellanie, diritti di patronato.

Diritti di pedaggio — v. Rendite comunali.

Diritto al pagamento di migliorie — vedi Anticresi.

Diritto alla rinnovazione di un contratto enfiteutico — v. Successione, beni enfiteutici.

Diritto di rivendicazione di benefizi e cappellanie — v. Benefizi e cappellanie, diritti di patronato; cessione.

Discarico — v. Benefizi cappellanie, svincoli e rivendicazioni. Deposito di somme e valori.

Discendenti — v. Donazione. Successioni, minimo della tassa.

Distribuzione di somme sequestrate — v. Tasse di registro, diritti dell'amministrazione per la riscossione.

Divisione. — *Assegni agli investiti di benefizi soppressi* — v. Benefizi e cappellanie.

— *Beneficio dei poveri* — Il processo verbale che si redige dal notaio a termini dell' articolo 889 del codice di procedura civile per una divisione promossa da persona ammessa al gratuito patrocinio può scriversi in carta libera, semprechè contenga la menzione del decreto di ammissione alla gratuita clientela, p. 53.

— *Maggiori assegni* — Nella divisione di una eredità se uno degli eredi prende, oltre la sua quota, una porzione di beni del suo coerede coll'obbligo di pagare la porzione dei di lui debiti, questo maggior assegno è soggetto alla tassa proporzionale stabilita per i passaggi a titolo oneroso, p. 179 e 351. — Qualora a qualcuno dei condividenti oltre alla sua quota sia assegnata una quantità di beni in corrispettiva di accollo di debiti è dovuta la tassa proporzionale di registro a concorrenza del maggiore assegno, p. 535.

— *Passività* — v. Divisione maggiori assegni.

— v. Dichiarazione di comando o di mandato

Documenti per le surrogazioni militari e per gli scambi di numero e di categoria. — Vanno soggetti alle tasse di bollo secondo la ragion comune della legge siccome fatti nel' interesse delle parti contraenti, p. 177.

Documenti per le volture catastali — v. Catasto.

Domande per volture catastali — v. Catasto, istanze.

Domande relative ad imposte. — *Tasse di registro* — v. Cause per tasse di registro, istanze. Prescrizione, tasse di registro; istanze. Restituzione di tasse di registro, istanze.

Domicilio. — *Variazioni* — Il domicilio si presume sempre conservato. Questa presunzione non cessa se non quando all' elemento materiale, cioè al fatto della dimora in altro luogo, si congiunge l' elemento intenzionale. Il fatto materiale della mutata abitazione, e di una residenza anche la più lunga, di per se solo nulla prova e nel dubbio prevale la presunzione che non vi fu intenzione di cambiare domicilio. Criteri per stabilire quest' intenzione, p. 77. — Gli impiegati conservano il domicilio di origine malgrado la residenza in altro luogo, p. 217.

Dominio diretto — v. Beni enfiteutici.

Donazione. — *Adottante ed adottato* — All'effetto dell'esclusione del privilegio portato dall'art. 3 della legge 19 luglio 1868 sono da comprendersi nel novero dei discendenti anco i figli adottivi, p. 125.

— *Assegni a contemplazione di matrimonio.* — L'aumento del terzo della dote che lo sposo facesse alla moglie con effetto immediato dà tosto luogo alla percezione della tassa proporzionale, p. 244 — v. Donazione, adottante ed adottato. Donazione, condizione sospensiva. Donazione, convivenza.

— *Condizione sospensiva* — L' aumento del terzo della dote che lo sposo facesse alla moglie per il caso della di lei sopravvivenza, non ha il carattere di lucro dotale, se in pari tempo non si conviene un emolumento per lo sposo medesimo nel caso inverso che sia egli il sopravvivente, ed è soggetto per il momento a tener fisso, p. 244 — v. Donazione, convivenza.

— *Convivenza.* — La promessa che faccia il padre allo sposo di un assegno annuo e di un appartamento mobiliato per il caso che più non voglia secolui convivere, è subordinata ad una condizione meramente potestativa ed è soggetta immediatamente alla tassa proporzionale, p 293 — La obbligazione che assume il padre nel contratto di matrimonio di corrispondere al figlio un annuo assegno nel caso che essi non potessero più convivere in comune, è dipendente da una condizione mista e non meramente potestativa, nè può andar soggetta a tassa prima che la condizione si verifichi, p. 322.

— *Debiti e pesi.* — La donazione con pesi vuol essere tassata come vendita per la quota onerosa, quand' anche dovesse essere considerata come una anticipata successione nel rapporto tra i coeredi del donante, p. 425.

— *Simulazione.* — Nulla impedisce che l' amministrazione, dopo aver tassato l'atto come ricognizione di debito, richiegga in via supplementare la maggior tassa di donazione quando dopo più maturo esame dell'atto stesso vi ravvisi

fa eccezione quanto alla copia della nota che deve trasmettersi all' ufficio del registro giusta l'art. 1991 del codice civile, p. 151.

— *Iscrizioni; espropriazioni forzate.* In effetto dal disposto dell' art. 2089 del codice civile i cancellieri giudiziari debbono prendere a favore della massa dei creditori due iscrizioni, una in base alla sentenza di provvisoria aggiudicazione e l'altra in base alla sentenza di definitivo deliberamento. La tassa proporzionale per la seconda iscrizione deve commisurarsi soltanto sull' aumento di prezzo verificatosi nell'aggiudicazione definitiva, p. 152.

— *Iscrizioni; ripetizione per lo stesso credito e per lo stesso titolo.* — Ordinatosi dal tribunale al conservatore delle ipoteche di cancellare l' ipoteca legale iscritta per una dote sopra determinati fondi e di accenderla sopra altri fondi del marito la seconda iscrizione è soggetta a tassa fissa se deriva dal contratto primitivo, p. 505.

— *Iscrizioni; Stato.* — Le iscrizioni prese nell'interesse dello Stato devono assoggettarsi alla tassa ed agli emolumenti prescritti secondo le norme comuni della legge del 1862 e del 1867, coll'obbligo però ai conservatori delle ipoteche di annotare sul campione a debito le corrispondenti partite e di promuoverne il ricupero dai debitori inscritti, p. 153.

— *Riduzioni, restrizioni e cancellazioni; consensi.* — Il consenso dato dal locatore alla cancellazione di un' ipoteca prestata dall' affittuario a garanzia delle annualità decorrende dall' affitto dà luogo a sola tassa fissa, p. 101.

— *Rinnovazioni in adempimento delle disposizioni transitorie del codice civile.* — Le iscrizioni dotali prese sotto l'impero delle abolite leggi civili napoletane devono essere rinnovate nel decennio in corso al passaggio dalle leggi stesse al nuovo codice civile. La rinnovazione deve farsi da quelle stesse persone, a cui il nuovo codice ha imposto l' obbligo di prendere l' iscrizione dell' ipoteca legale delle mogli, ma non incombe al conservatore delle ipoteche. Se tuttavia il conservatore avesse rinnovata d'uffizio una di tali ipoteche, ha diritto di rivolgersi per le tasse relative contro la parte interessata, semprechè consti dell' utile gestione secondo l'art. 1144 del codice civile. Non può aver diritto al pagamento se la rinnovazione riesce inutile per essere stata presa la iscrizione primitiva in dipendenza di contratto nuziale rimasto senza effetto, p. 517.

— v. Trascrizione negli uffizi delle ipoteche.

Iscrizione di cause al ruolo di spedizione. — Le note dei procuratori per iscrizione delle cause al ruolo di spedizione non sono soggette a bollo, p. 9 e 222.

— v. Notificazioni.

Iscrizioni ipotecarie — v. Ipoteche.

Istanze per volture catastali — v. Catasto, istanze.

Istanze relative ad imposte. — *Tasse di registro* — v. Cause per tasse di registro. Prescrizione. Restituzione di tasse di registro.

Istituti di credito agrario — v. Atti delle Società e degli istituti di credito agrario.

Istituzione di fiere e mercati — v. Fiere e mercati.

Legalizzazione. di firme — v. Autenticazione di firme.

Legati. — *Corpi morali* — v. Usufrutto, valutazione.

— *Pagamento della tassa* — v. Tasse di registro, responsabilità e solidarietà per il pagamento.

— *Pensione ad un cameriere* — La disposizione colla quale il testatore costituisce a favore di un suo cameriere un'annua prestazione vitalizia da corrispondersi dall'erede proprietario nel modo in cui crederà migliore, e senz'obbligo al cameriere di stare a servizio dello stesso erede o di chiunque altro della famiglia, non è un peso personale, ma un legato soggetto alla tassa del 10 per cento, p. 352.

— *Ricognizioni di debiti equivalenti a legati* — v. Testamenti.

— *Usufrutto* — v. Usufrutto, valutazione.

Libri, (registri) — v. Registri.

Linee. — L'atto in parte stampato ed in parte manoscritto, agli effetti del computo delle linee, deve considerarsi come se fosse totalmente stampato, se la parte sampata è maggiore di quella

— *Tasse di registro; interruzione contro uno dei debitori* — Verificatasi la interruzione di prescrizione per la ripetizione di una tassa suppletiva contrattuale contro uno dei contraenti, la medesima è operativa anche a riguardo degli altri, p. 447.

— *Tasse di registro; istanze* — La produzione di un ricorso contro la richiesta delle tasse che venga fatta dalla parte alla competente autorità entro l'ultimo giorno del biennio, basta per interrompere la prescrizione in favore dell'amministrazione, essendo utile per essa tutto questo giorno e non potendosi ritenere nel termine il *dies a quo*, p. 103. — La prescrizione dell'azione per il rimborso di tasse di registro, stata interrotta con istanza giudiziale, non si compie col decorrimento di un nuovo biennio dalla detta istanza, ma con la decorrenza del termine di tre anni in cui l'istanza stessa si perime. p. 439.

— *Tasse di registro; litispendenza* — v. Prescrizione, tasse di registro; istanze.

— *Tasse di registro; sentenze registrate erroneamente nella forma speciale* — Il diritto dell'amministrazione a ripetere la vera tassa si prescrive entro 20 anni, p. 158.

— *Tasse e pene pecuniarie di registro; successioni* — Ove l'erede abbia omesso di dichiarare nella denunzia il diritto del suo autore ad essere preferito, quale ultimo chiamato, nella rinnovazione di un enfiteusi, ed abbia ottenuto una sentenza confermativa di questo diritto, l'azione del registro a ricuperare la tassa e sopratassa relative si prescrive entro tre anni decorrendi, non dalla presentazione della denunzia, ma dalla sentenza che tolse la contestazione sul diritto medesimo, p. 129.

Prestiti — v. Obbligazione di somma.

Prestiti a premi — v. Tassa di circolazione e negoziazione.

Prestiti dei comuni — v. Tassa di cirlazione e negoziazione.

Prestito nazionale. — *Cartelle* — vedi Successioni, denunzie negative.

Privilegi per la riscossione delle tasse di registro — v. Tasse di registro, diritti dell' amministrazione per la riscossione.

Prese di possesso di benefizii e cappellanie — v. Benefizi e cappellanie, conferimenti.

Procure speciali e alle liti. — Le procure alle liti con facoltà speciali per un determinato oggetto sono esenti da registrazione, p. 410.

Promessa di vendita — v. Vendita di mobili. Vendita d'immobili.

Proroga a riscatti — v. Riscatto.

Provincia di Roma — v. Scritture private anteriori al 1° aprile 1871.

Provvedimenti dei consigli di prefettura — v. Ordinanze dei consigli di prefettura. Sentenze dei consigli di prefettura.

Quietanza. — *Cancellazione d'ipoteche.* — Il consenso dato dal locatore alla cancellazione di un' ipoteca prestata dall'affittuario a garanzia delle annualità decorrende dell'affetto dà luogo a sola tassa fissa, p. 101.

— *Contribuzioni dirette.* — Volendosi far uso davanti un tribunale di una ricevuta per contribuzioni dirette stata rilasciata nell'intervallo dal 1° ottobre 1866 al 1° gennajo 1869 il bollo da applicarvisi è quello portato dalla legge del 1868, p. 265.

— *Depositi per ricorsi in cassazione ed altri prescritti dal codice di procedura civile.* — Le ricevute, che si rilasciano dai ricevitori del registro, di depositi per ricorsi in cassazione ed altri simili prescritti dal codice di procedura civile vanno classificate tra le quietanze ordinarie soggette alla tassa di centesimi 5, da esigersi coll'applicazione di marche da bollo, p. 153.

— *Pagamento dei debiti accollati in conto di prezzo di vendita.* — L'atto col quale l'acquirente di un immobile, in luogo di pagare il prezzo direttamente al venditore, dimette per costui delegazione un debito iscritto sul fondo acquistato, dà luogo alla tassa di quietanza, non ostante venga dal creditore surrogato nelle di lui ragioni, p. 220.

— *Ricevute ordinarie.* — L' atto unilaterale col quale taluno dichiara di aver ricevuto una data somma per abbuonamento d'appoggio di un muro di confine, soggiungendo che la misurazione e il prezzo di detto appoggio debbano constatarsi dall'ingegnere del proprietario che gode dell' appoggio

gior termine al pagamento della tassa di successione conceduto dall'art. 79 ultimo alinea della legge 14 luglio 1866 è d'uopo dimostrare di essere erede beneficiato. Se invece sono decorsi i termini fissati dagli art. 959 e 960 del codice civile senza che l'inventario già incominciato sia stato compiuto nè siasi data proroga per ultimarlo, l'erede non può invocare la qualità di beneficiato, quand'anche produca certificato della cancelleria pretoriale di aver fatta la dichiarazione prescritta dall'art. 955 del detto codice, p. 516 — v. Successioni, denunzie; termine.

— *Beni enfiteutici* — Stabilita un'enfiteusi a terza generazione con diritto nell'ultimo chiamato ad essere preferito nella rinnovazione dell'enfiteusi, questo diritto forma parte della sua eredità e deve essere compreso e sottoposto a tassa nella relativa denunzia di successione. Ove l'erede abbia omesso di dichiararlo nella denunzia presentata ed abbia ottenuto una sentenza confermativa del diritto a lui competente, l'azione a ricuperare la tassa e sopratassa relativa si prescrive entro 3 anni decorrendi, non dalla presentazione della denunzia, ma dalla sentenza che tolse la contestazione sul diritto stesso, p. 129.

— *Coniuge* — v. Usufrutto.

— *Crediti.* — Affinchè si possano ritenere fondate le eccezioni degli eredi sulla inesigibilità dei crediti denunziati è d'uopo che non si riducano a semplici asserzioni, ma vengano sorrette dalla presentazione dei relativi titoli giustificativi, p. 565.

— *Deduzione di passività; debiti dipendenti da cambiali o da biglietti all'ordine.* — Trattandosi di debiti dipendenti da cambiali o da biglietti all'ordine, ognorachè questi titoli opportunamente prodotti siano della natura di quelli dichiarati esenti da registro coll'art. 143, n° 17, deve esserne ammessa la deduzione dall'asse denunziato, comunque non siano registrati o enunciati in atti pubblici anteriormente all'apertura della successione nè siano presentati i libri di commercio. È illegittima, senza le condizioni volute dall'art. 53, la deduzione di debiti derivanti da biglietti all'ordine che, non portando espressa una causa commerciale o non essendo sottoscritti da commercianti, non possono ravvisarsi esenti da registro giusta il citato articolo 143, n. 17, p. 367. — I debiti dipendenti da biglietti all'ordine non sono deducibili se questi non hanno i requisiti di preventiva registrazione o enunciazione richiesti dall'art. 53 della legge, p. 419. — I debiti dipendenti da biglietti all'ordine non possono dedursi dall'asse ereditario per ciò solo che siano debitamente bollati, p. 542.

— *Deduzione di passività; debiti risultanti da inventari* — Le passività risultanti da inventari redatti per la successione non sono ammissibili in deduzione se non vengono giustificate a norma di legge, p. 224.

— *Deduzione di passività; debiti risultanti da scritture private.* — Un debito riconosciuto dal defunto con scrittura privata autenticata da notaio è deducibile, non ostante prima della apertura della successione non sia stata registrata nè altrimenti menzionata in atti compilati da pubblici ufiziali, pagina 889.

— *Deduzione di passività; debiti verso l'erede.* — I debiti verso l'erede sono deducibili al pari di quelli verso i terzi, p. 193.

— *Deduzione di passività; ricognizione di debito per testamento.* — La confessione del testatore, non impugnata di simulazione, nè di frode, di essere debitore del suo avvocato di compensi dovutigli per fatiche da lui sostenute è operativa di effetti legali e l'ammontare del debito dev'essere detratto dall'attivo della successione, comunque il debito sia stato liquidato dopo la morte, p. 250.

— *Deduzione di passività; spese funerarie e di ultima infermità.* — — Tali spese sono deducibili, p. 199.

— *Denunzie.* — La presentazione della denunzia costituisce atto d'erede, p. 490. — È inammissibile il giuramento deferito al ricevitore del registro per stabilire che una denunzia fu presentata in un giorno diverso da quello che l'atto attesta, p. 541.

— *Denunzie; certificati per volture catastali.* — v. Catasto.

— *Denunzie; copia del testamento.* — La copia del testamento da presentarsi a corredo della denunzia di suc-

NOTARIATO

SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEMANIALE

LE MASSIME

GIORNALE DEL REGISTRO E DEL NOTARIATO

Pubblicazione bimensile diretta dal Cavaliere Perotti

ANNO IX.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Beni demaniali — Prospetti degli affitti — Con circolare stampata del 24 dicembre 1870, n° 620, la direzione generale del demanio e delle tasse stabilisce le epoche in cui le intendenze di finanza devono rimettere periodicamente al Ministero i prospetti degli affitti dei beni demaniali, e fa altre prescrizioni in proposito.

Asse ecclesiastico — Liquidazioni — Con successiva circolare stampata 27 dicembre 1870, n° 621, la direzione generale predetta comunica alle Commissioni provinciali ed alle intendenze di finanza le istruzioni stabilite per l'approvazione delle liquidazioni della tassa del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico, e della rendita da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico.

Demanio ed asse ecclesiastico — Contribuzioni — Un'altra circolare del 27 dicembre 1870, n° 622, contiene le istruzioni necessarie per l'esecuzione del regio decreto 4 settembre 1870, n° 5876, il quale stabilisce che l'imposta fondiaria dovuta dal demanio e dagli enti da esso rappresentati deve essere pagata in ogni trimestre direttamente dal Ministero.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

Nº 2718. — *Registro.*

Inventari ricevuti dai cancellieri di pretura — Loro registrazione — Copia.

QUESITO. — *Se i cancellieri di pretura siano obbligati a produrre all'ufizio di registro una copia degli inventari che essi ricevono.*

(*Dal signor* P. C., *nº 1308.*)

RISPOSTA. — Che agli ufizi di registro potesse far comodo la produzione di una copia degli inventari a cui accenna il quesito, non vi è duopo dimostrarlo. E che questa copia potesse essere utile all'erario indipendentemente anche dagli elementi di controllo che essa darebbe per le denunzie di successione e per i vari contratti, si comprende col solo considerare che, dovendo essere redatta in carta bollata, sarebbe così sempre maggiore il prodotto che getterebbero le tasse di bollo. Ma non è astrattamente la utilità del sistema, è bensì l'applicazione della legge da osservarsi a cui è forza che noi ci appoggiamo per rispondere alla domanda che ci vien fatta.

E sotto questo aspetto crediamo di non andar errati dicendo che i cancellieri non possono essere obbligati alla produzione della copia.

O si tratta d'inventari di tutele, e, se fatti per atto pubblico, è il notaio e non il cancelliere che li riceve (articolo 282 del Codice civile); se non sono fatti a ministero di notaio, ma in forma privata dal tutore, ecc., noi abbiamo già dimostrato al

n° 2594 che la registrazione incombe al tutore, e per la registrazione di questi inventari privati è chiaro che non può farsi questione di produzione della copia, perchè l'articolo 14 della legge 19 luglio 1868 vuole la copia per le scritture private soltanto quando contengono contratti, obbligazioni o loro estinzioni.

Ritenuto invece che il quesito alluda agli inventari ricevuti dal cancelliere in ordine all'articolo 866 e seguenti del Codice di procedura civile, non ci pare dubbio che essi hanno allora il carattere di atti giudiziari, e la copia non può essere richiesta per la loro registrazione, avendo la legge succitata espressamente stabilita una eccezione a questo riguardo col primo capoverso del detto articolo 14. Sta bene che gli inventari della specie si ricevono dal cancelliere senza l'intervento del pretore, ma il cancelliere nell'esercizio delle sue attribuzioni non è forse un funzionario dell'ordine giudiziario, come lo definisce l'articolo 6 del decreto 6 dicembre 1865, n° 2626?

Del resto noi non abbiamo che a far riferimento all'autorità della risoluzione ministeriale inserita al n° 2360 di questo periodico. L'ultimo alinea della risoluzione medesima riconosce in modo così assoluto il carattere di atti giudiziali negli inventari di cui si tratta che li considera soggetti al bollo di 50 centesimi anche quando sono assunti da notai delegati.

N° 2719. — *Registro.*

Vendita della nuda proprietà — Consenso dell'usufruttuario — Tassa di consolidazione.

QUESITO. — *Tizio e Caio posseggono uno stabile, il primo in nuda proprietà e il secondo in usufrutto vitalizio, per successione ad un loro parente apertasi e denunziata nell'anno 1867. Tizio ora vende lo stabile a una terza persona per lire 20,000, e Caio intervenendo all'atto consente all'alienazione ed alla*

immissione dell'acquirente nel pieno godimento del fondo, a condizione che gli annui interessi del prezzo debbano essere direttamente corrisposti a lui consenziente per tutta la sua vita.

Si domanda se, a norma dell'articolo 17 della legge di registro e della circolare del Ministero delle finanze inserita al nº 2395 delle Massime, *debba essere pagata da Tizio la tassa prenotata a debito nella denunzia della successione, attesa la cessazione dell'usufrutto.*

(*Dal signor* R. O., *nº 1591.*)

Risposta. — Noi crediamo che la risoluzione non possa essere che negativa.

Nei trasferimenti divisi della proprietà, la legge vuole che il complemento della tassa dovuta dall'acquirente della nuda proprietà sia corrisposta al *cessare* dell'usufrutto. Ma, nel caso proposto, l'usufrutto, più che andare cessando, si commuta e cambia di oggetto. Le dichiarazioni della circolare citata nel quesito non valgono, a nostro avviso, per trarne argomento all'applicazione della tassa di consolidazione. Lo abbiamo già detto al nº 2634: il concetto dominante di quella circolare è il medesimo dell'articolo 17 della legge, la cessazione cioè che avviene quando l'usufrutto torna nel proprietario. Nel caso del quesito non v'ha manco l'ombra di siffatto ritorno. L'usufruttuario non cede a Tizio il suo diritto, perchè questi poi trasmetta la intiera proprietà alla terza persona che si fa acquirente dello stabile. L'atto nei suoi effetti contiene una vendita collettiva della nuda proprietà e dell'usufrutto, mediante un prezzo unico che rappresenta il valore intiero dei beni. L'usufruttuario non si spoglia del suo diritto a profitto del possessore della nuda proprietà, ma lo aliena a un terzo convertendo il suo usufrutto sopra lo stabile nell'usufrutto sopra il prezzo integrale della vendita. È quindi pienamente giusto e razionale che sull'atto si applichi la tassa di vendita a ragione dell'intiero prezzo di lire 20,000; ma la lettera e la

ragione della legge non giustifica che si percipa fin d'ora dal nudo proprietario la tassa che fu posta a suo debito per l'epoca della cessazione dell'usufrutto, mentre in fatto è certo che egli nulla consolida e, come prima era privo del godimento dello stabile, così ora continua a non godere del capitale in cui lo stabile fu convertito.

La legge per rapporto a siffatti casi conta troppo breve tempo di applicazione, perchè noi possiamo confortare il nostro parere con l'allegazione di qualche autorità. Ma se ci è permesso di trarre argomento da fatti di una certa analogia, diremo che anche questa questione, veduta sotto un aspetto appena diverso, non è nuova nell'amministrazione francese. Presso quella nazione le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà per atto di cessione e per un prezzo non superiore a quello su cui fu applicata la tassa all'epoca del trasferimento della nuda proprietà, sono sottoposte alla tassa fissa di tre franchi e a quella proporzionale di trascrizione sul valore dell'usufrutto. Or bene, nel caso di un atto di adesione dell'usufruttuario alla vendita della nuda proprietà, con cessione immediata del godimento al compratore e con riserva degli interessi del prezzo, come nella ipotesi del quesito, l'amministrazione francese ha dichiarato, con risoluzione del 30 giugno 1867, che è bensì dovuta la tassa di vendita sul prezzo, ma non quella fissa di tre franchi nè l'altra di trascrizione per la riunione dell'usufrutto.

Noi dunque non esitiamo ad affermare che nel caso accennato dal nostro corrispondente la tassa di riunione d'usufrutto sarà dovuta soltanto quando Caio venga a morte o rinunzi al godimento del prezzo della vendita.

N° 2720. — *Registro.*

Scoperta di contravvenzioni — Partecipazione del 10 per cento — Atti soggetti alla marca di registrazione.

Quesito. — *Se tra le contravvenzioni per la scoperta delle quali è accordata una partecipazione con l'articolo 2 dell'allegato* M *della legge 11 agosto 1870, n° 5784, siano comprese anche quelle riguardanti atti soggetti alla tassa mediante marca di registrazione.*

(*Dal signor* G., *Piacenza, n° 3457.*)

Risposta. — Quanto alla legge di registro l'allegato *M* contempla incontestabilmente tutte le contravvenzioni dipendenti da omessa registrazione di atti e contratti soggetti a tale formalità entro un termine fisso. Ora niun dubbio che di questa categoria sono la massima parte degli atti soggetti a registro mediante l'applicazione di marche speciali. Se si tratta infatti degli originali delle sentenze non definitive, come degli originali dei decreti, provvedimenti, processi verbali ed atti relativi alla istruzione delle cause, l'articolo 73 del decreto 14 luglio 1866, dichiara espressamente che la loro sottoposizione alla formalità mediante le marche di registrazione deve esser fatta entro 20 giorni dalla data di ciascun atto. Se si tratta invece di originali degli atti di usciere o di copie delle sentenze ed altri atti giudiziari per le quali è stata parimente istituita la registrazione mediante le marche con la legge di modificazione 19 luglio 1868, gli articoli 5 e 11, lettera *N*, della legge stessa dicono a chiare note che la loro registrazione con questa forma speciale deve essere adempiuta entro 20 giorni. Dunque le scoperte di contravvenzione relative a questi atti nulla hanno di diverso da quelle designate nel n° 2, articolo 2 della legge, allegato *M*.

Di altri atti registrabili con la marca non vi sono che le

autenticazioni di firme e le copie ed estratti di atti civili indicate all'articolo 11, lettera *G*, della citata legge modificativa. Ora è vero che, rispetto a questi atti, anzichè esservi un termine speciale per l'apposizione della marca, essa vi deve essere applicata nell'atto stesso della loro formazione. Ma, se consideriamo che nel sistema delle nostra legge di registro quando si parla di formalità prescritte entro termine fisso se ne parla solo come contrapposto di quella richiesta in caso d'uso, alla quale certamente non si può assimilare una formalità che, come quella delle autenticazioni, copie ed estratti, è obbligatoria fino dal momento della loro esistenza, ci pare che nella mente del legislatore anche le contravvenzioni dipendenti da queste autenticazioni, copie ed estratti, abbiano ad essere state comprese fra quelle di termine fisso a cui accennava col numero secondo del precitato articolo 2.

Perciò riteniamo che il quesito possa essere risolto intieramente in senso affermativo.

N° 2721. — *Registro.*

Vendita di navi fatta anteriormente alla legge 19 luglio 1868.

QUESITO. — *Se una scrittura privata fatta nel 1868 e registrata nel 1870, portante vendita di una nave fra commercianti debba scontare la tassa dell'1 o del mezzo per cento.*

(*Dal signore* A. R., *Siracusa n° 566.*)

RISPOSTA. — La legge dispone per l'avvenire, e, senza una disposizione esplicita, non ha effetto retroattivo. Il benefizio della riduzione della tassa al mezzo per cento, che la legge del 19 luglio 1868 ha introdotto per la vendita delle navi, e che giusta le considerazioni che facemmo al n° 2322, si deve intendere stabilito tanto per le vendite che seguono tra commercianti quanto fra quelle che hanno luogo tra ogni altra

sorta di persone, non può essere applicato che agli atti che ricadono sotto l'impero della legge medesima. La scrittura privata indicata nel quesito essendo fatta nell'anno 1868, era un atto che per la legge allora vigente si trovava soggetto a registro entro termine fisso, e perciò la tassa sul medesimo dovuta non può essere che quella portata dalla legge, sotto il cui impero la sottoposizione della scrittura alla formalità era divenuta obbligatoria. Niun dubbio dunque che la tassa esigibile per la scrittura stessa sia quella dell'1 per cento quale era voluta dalla legge del 14 luglio 1866, prima che venisse modificata.

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

N° 2722. — *Registro.*

Offerte d'incanto.

Questione. — *Se la disposizione dell'articolo 143, n° 12, della legge sul registro sia applicabile alle offerte di aumento o di diminusione di prezzo che vengono fatte dopo il deliberamento all'asta pubblica.*

Risoluzione. — Si risponde affermativamente. La legge, coll'accennata disposizione contemplando le *offerte fatte all'asta pubblica*, non può alludere alle offerte che avvengono nel momento dell'incanto, le quali fanno parte del deliberamento e s'immedesimano col verbale relativo.

Essa intende evidentemente accennare ad offerte per cui si rediga un atto distinto, e così alle offerte preparatorie degl'incanti, rispetto alle quali non vi sarebbe ragione, di fronte alla disposizione generica della legge, di considerare esenti quelle del primo esperimento e soggette alla tassa le altre di aumento o di diminuzione, essendo le une e le altre ugualmente preparatorie dell'asta.

(*Note della Direzione generale del demanio e delle tasse 27 aprile 1869 e 24 dicembre 1870, numeri 29-5061 e 129-26, alla Direzione demaniale di Genova e all'Intendenza di finanza di Novara.*)

Nota. — Questa risoluzione conferma ciò che noi abbiamo sostenuto fino dall'anno 1868 colle osservazioni che facemmo al numero 1984.

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2723. — *Bollo.*

Note di Procuratori per iscrizione di cause a ruolo.

La nota che, a norma dell'articolo 215 del regolamento generale giudiziario, deve presentare il Procuratore per ottenere la iscrizione della causa a ruolo non costituisce un atto di procuratore o di produzione fatta in giudizio, nè è quindi compresa fra gli atti soggetti a bollo.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO

Sentenza 1° *dicembre* 1870

in causa FINANZE DELLO STATO e OGGERO marchesa PAOLA.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Torino, cavaliere avvocato Carlo Pavarino, avendo ricusato di inscrivere sul ruolo generale di spedizione la causa vertente tra Paola Bertero moglie di Oggero, e l'Antonio Pecchio, a motivo che la nota prescritta dall'articolo 215 del reg. giud. 14 dicembre 1865 non fosse stesa sopra carta da bollo, la detta Bertero Oggero istituì lite avanti lo stesso tribunale, sia contro l'Amministrazione generale delle finanze, sia contro il medesimo cancelliere, chiedendo dichiararsi che la nota potesse scriversi su carta semplice, e che si mandasse al cancelliere di operare l'iscrizione della causa sulla presentazione della nota anzidetta.

Il tribunale con sentenza 14 marzo corrente anno respinse la domanda, la quale invece venne accolta dalla Corte d'appello di questa città colla sentenza del 23 successivo maggio.

Contro questa sentenza l'Amministrazione delle finanze propone il seguente mezzo:

Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 19, n° 19, e 43 della legge sul bollo 14 luglio 1866, 162, 173 e 177 del Cod. di proc. civ., e 215 del reg. giud. 14 dicembre 1865, per aver dichiarato potersi stendere su carta semplice la nota per richiesta di iscrizione della causa sul ruolo di spedizione, prescritta dall'articolo 215 del regolamento anzidetto.

Sebbene tutti gli atti e scritti da presentarsi alle Autorità amministrative e giudiziarie, e così anche alle cancellerie delle corti e tribunali, debbano essere distesi su carta da bollo, salvo il caso di speciale eccezione che non si riscontra per la nota;

Sebbene la richiesta di iscrizione non possa farsi verbalmente, ma debba

farsi per iscritto, mediante la indicata nota, la quale sola può giustificare il rifiuto, la negligenza o l'errore del cancelliere;

Sebbene la detta richiesta sia vero atto di procuratore attinente alla causa, quantunque non ne sia ordinata la sottoscrizione per parte del medesimo, e la sua unione agli atti del giudizio.

Risponde la Bertero Oggero difendendo la sentenza impugnata.

La Corte di cassazione

Attesochè l'atto di iscrizione della causa sul ruolo generale di spedizione consiste nell'annotazione della medesima sul registro della cancelleria a tal uopo destinato, colle indicazioni prescritte dall' articolo 214 del reg. giud. 14 dicembre 1865, e la prova della iscrizione si ha nel certificato, che il successivo articolo 215 dello stesso regolamento impone al cancelliere di rilasciare sugli atti della parte il cui procuratore fece la relativa istanza;

Attesochè circa il modo e la forma a tenersi nella domanda di tale iscrizione gli articoli 175 e 390 del Cod. di proc. civ. osservano il più rigoroso silenzio, ed il citato regolamento al detto articolo 215 non altro dispone, tranne che per ottenere la iscrizione il procuratore istante deve presentare al cancelliere insieme agli atti della causa una nota contenente le indicazioni ivi specificate;

Attesochè, sia che l'istanza voglia ritenersi fatta colla presentazione della nota, sia che la nota voglia considerarsi come una carta annessa alla domanda permessa farsi verbalmente, la nota non riveste i caratteri nè di atto di procuratore, per cui si sia stabilita una forma diversa da quella della comparsa, nè di produzione fatta in causa a senso degli articoli 165 e 166 del menzionato codice di procedura.

E in vero la nota, sebbene prescritta dal regolamento, non forma un atto necessario del giudizio, giacchè tutte le indicazioni che deve racchiudere si riscontrano negli atti della causa che si devono unire, e sostanzialmente non ha altro scopo che quello di agevolare al cancelliere il mezzo di operare la inscrizione, dispensandolo dall'obbligo della disamina che avrebbe dovuto fare degli atti medesimi.

Non essendo poi ordinato che la nota sia annessa agli atti, restituita al procuratore munita della ricevuta del cancelliere, e neppure che sia conservata nei registri della cancelleria, rimane palese che il suo effetto è meramente passeggero, e che la nota non può mai giovare come documento per giustificare l'istanza della iscrizione per stabilire la sua conformità colla nota, e per porre a carico del cancelliere gli errori che per avventura avesse commessi nel suo registro.

D'altronde incombendo al cancelliere l'obbligo di far risultare sugli atti dell'istante della seguita iscrizione, od il cancelliere spedisce il certificato e questo farà prova della iscrizione, ovvero omette di spedirlo, e la omissione sarà indizio della negligenza, del rifiuto del cancelliere, ed il procura-

tore instante potrà subito provvedersi avanti chi di ragione per richiamarlo all'osservanza del suo ufficio.

Così essendo le cose, debba o non la nota essere sottoscritta dal procuratore istante, la sottoscrizione non sarebbe mai sufficiente a far annoverare la nota fra gli atti di procuratore, e far considerare la nota come una produzione fatta nella causa, per assoggettarla alle formalità dei veri atti di procuratore, delle vere produzioni, e ciò dà ragione del motivo per cui nell'ora vigente regolamento non siasi più ripetuta la disposizione di quello precedente, che all'articolo 39 richiedeva che la nota fosse stesa sugli atti della causa, e firmata dal procuratore istante.

Attesochè esclusa nella nota in quistione la qualificazione di atto di procuratore e di produzione fatta in giudizio, non poteva la detta nota cadere sotto il disposto degli articoli 1 e 19, n° 19, della legge 14 luglio 1866, nella parte in cui i medesimi assoggettano al bollo le carte destinate per gli atti civili, comprese quelle che ne fossero dispensate prima, quando devono essere presentate in giudizio, e gli atti sottoscritti dai causidici a cominciare dall'atto di citazione fino al compimento della causa ed alla esecuzione della sentenza.

Riconosciutane poi la esenzione dal bollo, illegale doveva ravvisarsi il rifiuto del cancelliere di procedere alla iscrizione a ruolo della causa, perchè la nota fosse scritta su carta semplice; e diventava inapplicabile alla specie l'articolo 43, primo capoverso della stessa legge, nella parte che proibisce ai cancellieri di dar corso a carte o di devenire ad atti in dipendenza di esse, quando non siano munite del bollo prescritto.

Attesochè pertanto la Corte d'appello di Torino dichiarando non ostare alla validità ed efficacia della domanda di iscrizione a ruolo della causa, di cui si ragiona, l'essere la relativa nota prescritta dall'articolo 215 del reg. giud. scritta su carta semplice, e mandando al cancelliere di eseguire tale inscrizione a termini di legge, ben lungi di avere violati gli articoli di legge sopramentovati, li ebbe anzi ad esattamente interpretare ed applicare.

Per questi motivi rigetta, ecc.

Nota. — Colla presente pubblicazione compiamo la riserva presa al numero 2596.

PARTE TERZA

N° 2724.

Legge sulle volture catastali.

(*Allegato* G *della legge* 11 *agosto* 1870, *n°*. 5784.)

Art. 1.

È resa obbligatoria in tutto il Regno ai proprietari o possessori di beni

immobili la voltura in proprio nome di quei fondi che non si trovino ad essi regolarmente intestati nei rispettivi catasti, e la denunzia di ogni consecutiva mutazione di proprietà o possesso che offra materia a novella voltura.

I notai, i cancellieri e gli uscieri sono egualmente obbligati a denunziare i cambiamenti di proprietà o di possesso di beni immobili, compiuti in forza di atti nei quali siano intervenuti (1).

Art. 2.

Le tasse per la esecuzione delle volture e pel rilascio dei certificati, estratti o copie di documenti catastali, come pure le multe a carico dei contravventori, saranno regolate dall'annessa tariffa.

Art. 3.

È data facoltà al Governo di provvedere, mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, a quanto occorre per la regolarità delle denunzie da parte dei proprietari o possessori, non che dei notai, cancellieri ed uscieri, in ogni caso di mutamento di proprietà o possesso d'immobili; per la esecuzione delle volture; per la formazione del catasto dei fabbricati sulle risultanze della revisione delle rendite ordinata dall'articolo 20 della legge 26 gennaio 1865, n° 2136; per bene e regolarmente assicurare la tenuta e conservazione degli antichi catasti e dei nuovi relativi ai fabbricati, non che degli estimari e campioni d'impianto dei catasti stessi, degli elementi occorsi alla loro compilazione ed alle volture in essi eseguite, delle mappe, dei libri di voltura e di ogni altro atto che vi abbia attinenza.

Art. 4.

La presente legge andrà in attività il dì 1° gennaio 1871, alla quale epoca s'intendono abrogate tutte e singole le disposizioni contrarie.

A coloro che per la fine di aprile del 1871 avranno fatto regolare denunzia, a termini delle disposizioni regolamentari che il Governo emanerà in virtù delle facoltà attribuitegli dall'articolo 3, non sarà inflitta alcuna multa, incorsa sia per contravvenzione alla presente, che alle anteriori leggi relative alle volture catastali.

Visto: *Il ministro delle finanze*
QUINTINO SELLA.

(1) Coll'articolo 46 del regolamento per l'esecuzione di questa legge, approvato con regio decreto 24 dicembre 1870, n° 6151, fu stabilito che la denunzia dei cambiamenti di proprietà o di possesso imposta ai notai, ai cancellieri ed agli uscieri debba essere fatta entro sessanta giorni da quello dell'intervento di detti ufficiali negli atti relativi.

TARIFFA

dei diritti da applicarsi e riscuotersi dagli Uffici del catasto e delle imposte dirette, in ordine alla legge.

TITOLO	DIRITTI		
	Numero	Specie	Ammontare
I. Volture o multe relative	1	Per ogni voltura . . . . (*Diritto fisso*) L.	1. »
	2	Per ognuno dei primi venti numeri di mappa o catasto da volturarsi . . . . »	0. 20
	»	Per ognuno dei successivi trenta numeri . . »	0. 10
	»	Per ogni numero oltre i cinquanta. . . . . . »	0. 05
	3	Per le contravvenzioni all'obbligo delle volture sarà inflitta per ogni mese di mora una multa uguale al doppio montare dei diritti applicabili alla voltura da eseguirsi.	
	4	Per ogni mancata denunzia di atto traslativo di proprietà o possesso di beni immobili sarà inflitta una multa:	
		Al notaio di. . . . . »	10. »
		Al cancelliere di . . . . »	10. »
		All'usciere di . . . . »	5. »
II. Copie (escluse quelle di mappa), certificati o estratti	5	Per ogni copia, certificato od estratto (*Diritto fisso*) . . . . L.	1. »
	6	Per ogni numero o fondo, come all'articolo 2 della tariffa, da trascriversi sugli atti da emettersi, sia che riferiscasi alla partita estratta, certificata o copiata, o ai confinanti. . . . . »	0. 05
	7	Per ogni provenienza o passaggio, di cui si fa fede . . . . »	0. 20
	8	Per ogni pagina di scritturato in tutte le altre copie, certificati od estratti, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti coi precedenti articoli 6 e 7, e qualunque sia l'oggetto o ramo di servizio cui si riferiscano, ritenuta per intiera la pagina incominciata . . . . »	0. 20
	9	Per ogni Comune il cui catasto occorre riscontrare pel rilascio di certificati negativi . . . . »	0. 05

TITOLO	DIRITTI		
	Numero	Specie	Ammontare
III. Tipi o copie di mappa.	10	Per ogni copia od estratto di mappa (*Diritto fisso*) . . . . L.	1. »
	11	Per ogni numero della partita estratta, per ogni numero confinante richiesto e rilevato per intiero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo . . . . . »	0. 10
	12	Per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto . . . . »	0. 01
	13	Per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti, ragguagliando la rispettiva misura censuaria alla decimale metrica . . . . »	0. 20
	14	Pei tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti fissati collo articolo 11 della tariffa in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade e di altri corsi di acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato; e i diritti stabiliti coll'articolo 13 si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso.	
	15	Per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione o frazionamento eseguito da persone estranee all'Uffizio . . . . »	0. 05

Avvertenze.

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà percetto un sólo diritto fisso per ambidue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

Il prodotto dei diritti stabilito col titolo III della tariffa cade per una metà a favore del disegnatore negli Uffizi esecutivi non provvisti di personale tecnico stipendiato dallo Stato.

Visto: *Il Ministro delle finanze*

QUINTINO SELLA.

Per l'esecuzione della legge sulle *volture catastali* fu con regio decreto 24 dicembre 1870, n° 6151 approvato apposito regolamento composto di cento articoli.

Ci avrebbe assai piaciuto poter riportare nel nostro giornale cotesto regolamento, perchè le sue disposizioni sono molto interessanti per gran parte dei nostri associati, ma ci è impossibile soddisfare il nostro desiderio, perchè per la considerevole lunghezza di tale regolamento non basterebbe forse un intero nostro fascicolo a riprodurlo.

Ci siamo però posti in grado di procurarne il testo ufficiale, edito dalla Stamperia Reale, al solo prezzo di centesimi cinquanta, a quegli associati che ce ne faranno richiesta.

A risparmio di tempo e spese postali, non occorre che la richiesta del suddetto regolamento sia accompagnata dal relativo prezzo di cinquanta centesimi, purchè i richiedenti ce lo rimborsino poi al momento del pagamento del prezzo dell'associazione corrente.

N° 2725.

Legge sul corso forzoso dei biglietti di banca — Convenzione posteriore di pagamento in moneta metallica o con l'aggio corrente.

Anche dopo il decreto del 1° maggio 1866 è valido il patto che, mutuato un capitale in monete metalliche, il debitore debba restituirlo in monete simili, o, se in biglietti di banca, con l'aggio corrente nel giorno del pagamento.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Sentenza 3 *dicembre* 1870

in causa D'ONOFRIO contro GALASSO.

Attesochè il signor Francesco Galasso nel 20 dicembre 1866 ebbe dal **signor** Domenico d'Onofrio a causa di mutuo ducati duemila e seicento,

ossia lire undicimila quarantasette e centesimi diciotto « in monete effettive di argento e si obbligava restituire la somma medesima nella stessa « moneta sonante effettiva di argento; e piacendogli pagare in carta moneta, s'impose il dovere corrispondere al signor D'Onofrio l'aggio che « correrà in Napoli all'epoca del pagamento, per essersi così convenuto. »

Scaduto il termine, Galasso offriva al creditore simile valore in biglietti della Banca, senza aggio. Pel rifiuto di costui il tribunal civile annullava la offerta, la Corte di appello all'opposto dichiaravala valida, da che il patto di restituire monete di argento o pure corrispondere l'aggio sia nullo.

Generalmente i patti legalmente fermati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti (articolo 1123 del Codice civile); non hanno effetto sol quando la causa sia contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico (articolo 1122).

La Corte con la sentenza denunziata nel pronunziare la nullità del patto riferito applicava l'articolo 3 del decreto del 1° maggio 1866.

Ivi è prescritto che « i biglietti della Banca Nazionale saranno dati e « ricevuti come danaro contante pel loro valore nominale pei pagamenti « effettuabili nello Stato, tanto fra l'erario pubblico ed i privati, società e « corpi morali di ogni natura, per qualsivoglia titolo, anche in conto o « saldo de' tributi e prestiti, quanto tra privati, società e corpi morali tra « loro vicendevolmente, non ostante qualunque contraria disposizione di « legge o patto convenzionale. »

Pel supremo bisogno della finanza, sciolto l'obbligo del pagamento in contante nelle obbligazioni precedentemente fermate, quel decreto concesse ai biglietti della Banca il privilegio di far le veci della moneta: doversi accettare pel valore scrittovi in fronte; essere quindi nullo ogni patto che per l'avvenire induca la facoltà di ricusarli.

La carta-moneta non essendo nè potendo intrinsecamente essere moneta metallica, nelle sue evoluzioni economiche è valuta intermediaria che supplisce alla moneta mancante onde eseguirsi ogni specie di scambi e contratti.

Così il biglietto non cangia natura; avanti il corso forzoso era più comodo della moneta per la facilità del trasporto e celerità della numerazione; ed ora che la Banca è liberata dall'obbligo di convertirlo in moneta a vista, rappresenta tutti i valori circolanti dello Stato.

Atteso che la legge nel comandare che sia ricevuto nel suo valore nominale, non ha disposto nè potea disporre che le cose infinite che con la carta si scambiano abbiano valori fissi o tassabili, onde nei mercati dal maggio 1866 in ogni maniera di baratto si è verificato quel fatto già costante negli altri Stati costretti a ricorrere a cotesto espediente, che cioè le cose di ogni natura e qualità hanno due valori, l'uno se la compra si fa con moneta di oro o di argento, l'altro maggiore se il pagamento si esegue in carta-moneta. La differenza in più tende ad eguagliare il valore della carta nel rispetto con la moneta.

Pertanto è noto che la moneta ha due valori, l'intrinseco, ossia la quantità del metallo prezioso, ed il permutabile e legale, pur detto titolo, che consiste nel misurare il pregio delle cose che ci occorrono e delle relazioni proficue che intendiamo costituire a nostro pro.

Laonde la moneta è misura delle merci; assegna al possessore la parte corrispondente della ricchezza pubblica prontamente permutabile con qualunque cosa, e perciò denominata *merce universale*.

La carta-moneta, priva di ogni valore intrinseco, lo trae dal privilegio che gl'imprime la legge; quindi negli svariati scambi, come ogni altra merce, dalla domanda del venditore posta a riscontro con l'offerta del foglio da parte del compratore. E, per la inevitabile alternativa del minor prezzo della cosa rispetto al contante, il valore permutabile dei biglietti, come che artificiale, è variabile, quando che la buona moneta è immutabile e si accetta in tutto il mondo civile.

Colui che vende una merce per dieci se avrà oro o argento, o dodici se riscuote il prezzo in carta-moneta, non offende punto il decreto del 1° maggio 1866, che non volle, nè era possibile imporre la tariffa dei prezzi alle cose tutte; rammentando ogn'uomo le vicende enormemente disastrose prodotte in Francia allorchè la Convenzione Nazionale impose il *maximum* del prezzo delle derrate di uso comune.

Anche nel permutarsi la carta privilegiata con la moneta effettiva, quel cinque o dieci per cento che si soddisfa di più per averlo è proprio l'*aggio*, ossia la differenza tra il valore nominale e l'intrinseco permutabile.

Cotesto valore privilegiato circola liberamente in tutto il reame italiano, ma se taluno deve recarsi in Francia, via di terra, in che da Susa ascende le Alpi, con quei biglietti non potrà avere un sempliee ristoro, non essendo ivi ammessi; e per mare, se dalla Sicilia disbarca a Malta, similmente; onde col fatto si riferma la chiara verità sulla differenza tra la merce universale e la statuale e di circostanza.

Se dunque il decreto del 1° maggio 1866 non vieta i patti relativi alla doppia misura del prezzo, dichiara ben vero nullo quel solo per cui siasi convenuto nei pagamenti di qualunque specie escludersi assolutamente la carta, non s'interessa se per l'altalena dei mercati l'aggio sia minore o maggiore. Non prescrisse come un credito o oggetto qualunque si abbia da estimare; volle soltanto che nei pagamenti la carta-moneta si riceva come valore di scambio, quindi la regola sta nella osservanza del *modus solutiotionis*, ma il *modus æstimationis* di ogni cosa è rimesso all'arbitrio dei contraenti, lo che non giova nè nuoce agl'interessi generali dello Stato.

Atteso che la regola dell' articolo 1821 non è applicabile al patto in esame. Le parti non contrassero sulla moneta in maniera generica, contentandosi del solo valor nominale, ma Galasso e D'Onofrio convennero fermamente che il primo doveva restituire al secondo tanti pezzi in argento per quanti corrispondono alla surriferita cifra, onde quel patto non proibito si deve eseguire. Tanto più che l'articolo 1822 aggiunge: « La regola

« contenuta nel precedente articolo non ha luogo quando siansi somministrate
« strate monete di oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione
« nella medesima specie e qualità. Se viene alterato il valore intrinseco
« delle monete, o queste non si possono ritrovare, o sono messe fuori di
« corso, si rende l'equivalente al valore intrinseco che le monete avevano
« al tempo in cui furono mutuate. »

Laonde il patto fermato tra Galasso e D'Onofrio, non disdetto dal decreto, potentemente protetto dal riferito articolo 1822 del Codice civile si deve osservare; quindi nella sentenza denunziata la Corte di cassazione rilevava la violazione manifesta di cotesto articolo e dell'altro 1123, avvertendo che anche l'articolo 3 del decreto del 1° maggio 1866 è stato franteso.

Atteso che la Corte di appello non poteva ignorare che la suprema potestà governativa, massimamente premurosa della più severa esecuzione del decreto del 1° maggio 1866 sul quale è fondato l'attuale assetto finanziario, nel disaminare le condizioni del prestito progettato dal municipio di Firenze, le di cui azioni si dovevano pagare, come furono pagate in monete di oro; ed in simili monete si dovè fare il pagamento tanto del valsente, come degli interessi scadibili, lo approvava e rese esecutorio. E parimenti avvenne per l'imprestito dei sedici milioni contratto dal municipio napolitano, entrambi posteriori al maggio 1866.

Più e meglio nel medesimo tempo dei pieni poteri, malgrado il corso forzoso con novello decreto del 14 luglio 1866 si prescrisse che i dazi dovevansi soddisfare in oro o argento. Lo che aumentava la misura della imposta d'immissione nel rapporto della carta-moneta.

Valga da ultimo altra considerazione — Galasso tolse quel mutuo per soddisfare il prezzo del *molino* e *gualchiera* comprati dal Panunzio, col quale, se convenne pagarlo in moneta di argento, ebbe per fermo una diminuzione del prezzo ragguagliato al corrente valore artificiale; se poi poteva pagarlo in biglietti, ben è da supporre che scambiava quella massa di monete in biglietti, ne ottenne l'aggio del dieci più o meno per cento, lo imborsava a suo profitto, indi pretese assolvere il debito suo verso D'Onofrio con semplici biglietti senza aggio; lo che è flagrante ingiustizia, per la quale si autorizzerebbe l'illecito profitto del mutuatario, calpestando la fede del contratto; ed occorre rilevare che il mezzo più efficace per infrenare gli audaci litiganti e proteggere la buona fede dei contratti consiste nell'imporre severamente quel *pacta servabo* dell'antichissima sapienza romana.

Nota. — Nella *Gazzetta dei Tribunali* di Napoli, Anno XXIII, numero 2343, troviamo riportata altra sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16 aprile 1870, in causa Agnello contro Marigliano, dalle considerazioni della quale emergono

principii ancora più ampi di quelli ritenuti dal Supremo Collegio di Napoli. La Corte d'appello di Palermo ha deciso non essere valida l'offerta di pagamento in biglietti di banca fatta in soddisfazione di un mutuo in monete metalliche contratto dopo il decreto sul corso forzoso, la restituzione del quale era stato convenuto doversi fare in eguale moneta. Discorrendo della validità di questo patto di restituzione, la Corte osserva che l'articolo 7 del decreto 1 maggio 1866, che prescrive i biglietti di banca doversi ricevere come denaro contante, *non ostante qualunque legge o patto convenzionale,* non è diretto a proibire le contrarie convenzioni future, ma si riferisce solo al passato, onde dar forza retroattiva al decreto. Questa forza retroattiva, dopo la introduzione del nuovo tipo monetario cartaceo non conosciuto dalle leggi anteriori e non previsto nelle passate contrattazioni, si rendeva indispensabile onde si potessero legittimamente estinguere le antiche obbligazioni di pagamento con la nuova specie monetaria. Però pel future quelle parole *non ostante, ecc.* non possono avere significato di sorta.

Colla opportunità rammentiamo che la Corte d'appello di Milano, coll'altra sentenza di cui facemmo menzione al numero 2345, ammise che la derogazione del decreto sul corso forzoso alle contrarie *disposizioni di legge o di patti convenzionali* non investe nemmeno i diritti precedentemente acquistati in forza di *disposizioni testamentarie.*

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali 1 e 11 dicembre 1870 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Nisio Luigi, notaio a Molfetta, traslocato a Corato.
Massari Vincenzo Raffaele, id. a Corato, id. a Molfetta.
Calvano Luigi, id. a Vico di Pantano, id. a Lasciano (Ducenta).
Rosa cavaliere dottor Francesco, id. a Iseo, id. a Brescia.
Riboldi dottor Benedetto, id. a Bagolino, id. a Iseo.
Lombardi dottor Luigi, id. a Corteno, id. a Bagolino.
Filippi Stefano, id. a San Remo, id. ad Oneglia.
Giordano Antonio, id. a Bordighera, id. a Dolceacqua.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Cavatorti dottor Francesco, nominato notaio a Campegine (Reggio Emilia).
De Filippis Sebastiano Giuseppe, id. a Pianura.
Marcucci Carlo, id. a Monte San Quirico, con esercizio nella pretura] di Lucca (Campagna).
Centro Antonino, id. a Briatico.
Scavonetto Carmelo, id. a Sortino.
Condovelli Giacomo, id. a Misterbianco.
Maddalena Carlo, id. a Napoli.
Sestito Francesco, id. a Majda.
Molè Giuseppe, id. a Vittoria.
Siena Luigi, id. a Carlentini.

Disposizioni diverse.

Minissale Francesco, con regio decreto 28 novembre 1869 nominato notaio a Basicò, restituito in tempo entro il termine di tre mesi ad uniformarsi al prescritto dalla legge per immettersi nell'esercizio delle sue funzioni.

Gatti Gaetano, con regio decreto 31 luglio 1870 nominato notaio a Mioglia, id. entro il termine di due mesi.

Andres dottor Benedetto, notaio a Mazzo, con regio decreto 9 giugno 1870 traslocato a Tirano, id. entro il termine di un mese per immettersi nell'esercizio delle sue funzioni a Tirano.

Al dottore Pietro Benvenuti, notaio a Venezia, con regio decreto 11 settembre 1870 nominato notaio di rogito limitato al comune di Firenze, è conceduta una proroga a tutto aprile 1871 per uniformarsi al prescritto della legge, al fine di immettersi nell'esercizio delle sue funzioni in Firenze.

PARTE QUARTA

Nella tornata del 29 dicembre 1870 il ministro di grazia e giustizia di concerto con quello delle finanze ha presentato al Senato del regno un progetto di legge per la unificazione legislativa nelle provincie della Venezia e di Mantova, ossia per la estensione a quelle provincie del Codice civile, del Codice di procedura civile, del Codice di commercio, del Codice penale, del Codice di procedura penale, della legge sull'ordinamento giudiziario, ecc. ecc., nonchè delle leggi e dei decreti relativi alle tasse di registro, alle tasse di bollo, alle tasse sulle operazioni ipotecarie, ed alle disposizioni sugli uffizi delle ipoteche.

Secondo le proposte ministeriali la suddetta unificazione legislativa dovrebbe mandarsi ad effetto pel 1° luglio 1871.

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Per decreti reali e ministeriali del 9, 16, 18, 21, 23, 24, 29 e 30 dicembre 1870 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dell'amministrazione del demanio e delle tasse:

Gardini cav. Gustavo, ispettore superiore demaniale di seconda classe, nominato intendente di finanza di quarta classe a Sondrio.

Scriccioli Silvio, bollatore all'uffizio del bollo ordinario di Firenze in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Olmo Lodovico, ricevitore del registro a Bozzolo, nominato ricevitore del registro degli atti civili in Lucca.

D'Augier Albano, id. a Porto Maurizio, id. a Bozzolo.

Merlo Romualdo, id. a Dronero, id. a Porto Maurizio.

Villa Giovanni, id. a Borgo San Dalmazzo, id. a Dronero.

Canubi Carlo, id. a Demonte, id. a Borgo San Dalmazzo.

Sado Gabriele, id. a Minervino Murge, id. a Demonte.

Torina Giorgio, id. ad Augusta, id. a Ragusa.

Pandolfini Domenico, già ricevitore del registro a Melilli, id. ad Augusta.

Volpi dottore Giuseppe, ispettore demaniale a Venezia, nominato segretario di seconda classe presso l'intendenza di finanza in Venezia.

Tellera Gaetano, ricevitore dell'uffizio di commisurazione a Mantova, id. di terza classe id. a Bologna.

Fagiani Gaetano, già ricevitore del registro a Ponza, id. id. a Cosenza.

D'Arminio Manforte Girolamo, ricevitore del registro a Cava de' Tirreni, id. id. a Napoli.

Ascoli Napoleone, id. a Norcia, nominato vice-segretario di prima classe id. a Genova.

De Tommaso Gaetano, già ricevitore del registro a Pagani, id. di seconda classe id. a Benevento.

Bertarelli Agostino, ricevitore del registro a Bossolasco, id. di terza classe id. a Sondrio.

Picone Giuseppe, scrivano del bollo ordinario a Torino, nominato computista di seconda classe id. a Torino.

Casiraghi dottore Giuseppe, segretario di seconda classe reggente presso la direzione generale del demanio, nominato segretario di seconda classe effettivo presso la direzione generale del demanio.

Fantoni Pietro, id. id., id. id.

Milani dottore Faustino, id. id., id. id.

Ronchi Achille, ricevitore del registro a Stilo, nominato vice-segretario di terza classe alla intendenza di finanza a Bologna.

Ceccato Francesco, controllore all'uffizio di commisurazione a Treviso, revocata la destinazione controindicata, fatta con decreto ministeriale 21 novembre 1870, e confermato controllore all'uffizio di commisurazione in Portogruaro.

Naibo Benedetto, controllore all'ufficio di commisurazione in Portogruaro, revocata la nomina controindicata fatta con decreto ministeriale del 21 novembre 1870, e confermato assistente di commisurazione in Venezia.

Cleti Meni cavaliere Giovanni, ispettore superiore demaniale a disposizione del Ministero, promosso alla prima classe.

Vivaldi cavaliere Enrico, id. id., id. id.

Boezio Giovanni, volontario nell'amministrazione demaniale, cancellato dal ruolo per dimissione volontaria.

CORRISPONDENZA

1. Signor A. R., Siracusa, n° 566. — Non possiamo rispondere al vostro primo quesito se non ci indicate a quale oggetto fate quistione della data certa per l'atto stipulato avanti il Console.

2. Signor D. L. D. C., Piacenza, n° 3440. — La opinione che noi manifestammo al n° 2518 fu pienamente confermata dalla risoluzione che abbiamo poi pubblicata al n° 2588. Nulla ora potremmo aggiungere per dimostrare che anche nel vostro caso è dovuta una tassa soltanto, quella cioè di quietanza.

3. Signor G. D. A., Partinico, n° 2776. — La quietanza del pagamento del comune per atto notarile valendo per se stessa quale atto ricognitorio del diritto non crediamo, che oltre alla tassa di liberazione, possa far luogo alla percezione della tassa fissa di tre lire.

4. Signor V. I., Avellino, n° 2689. — L'articolo 14 della legge di registro non può essere applicabile al caso proposto nella vostra lettera del 31 dicembre ultimo scorso. La impostazione catastale *per diritto* non è piena prova della proprietà. È bensì una prova indiretta, o meglio una presunzione legale di passaggio per la legge di registro, ma a quest'effetto è necessario che la impostazione sia fatta al nome del *nuovo possessore*. Se nel vostro caso i beni sono intestati al catasto nel nome di Tizio, non può pretendersi all'appoggio del detto articolo che abbia avuto luogo una trasmissione da Tizio ai di lui eredi, se la impostazione non è portata al nome di questi. E poichè un atto autentico e anteriore all'apertura della successione prova che i beni come sopra impostati a Tizio spettano invece ad altri, pare chiara la conseguenza che i medesimi non possono formar parte della successione di lui.

5. Al suddetto. — Vi sono alcuni i quali opinano che se, mediante la transazione, le cose litigiose e di cui uno dei contendenti aveva il possesso, vengono da esso rilasciate all'altro, vi è passaggio e si deve applicare la tassa di mutazione. Anche noi opiniamo che questa regola sia fondata, ma non deve essere presa in modo troppo assoluto. Quando vi è di mezzo una sentenza che annulla il titolo di possesso e ordina la dismissione del fondo, l'atto con cui questa dismissione si effettua può più avere il carattere di un'accettazione della sentenza, che quello di una nuova trasmissione. Nel vostro caso perciò crediamo applicabile la tassa di quietanza sulla somma pagata in rimborso del prezzo.

6. Al suddetto. — Le cauzioni imposte della tassa graduale dall'articolo 51 della tariffa sono quelle prestate per una terza persona. Il marito che riscuote il prezzo del fondo dotale venduto e dà ipoteca sui suoi beni a favore della moglie, garantisce non una obbligazione altrui, ma la propria, quella cioè del prezzo ricavato dalla vendita, prezzo che è esso pure *dotale* (articolo 1406 del Codice civile). Dunque nel caso esposto non può essere dovuta tassa di cauzione; tutto al più sarà dovuta la tassa di 3 lire (art. 55 della tariffa), considerando l'ipoteca data in garanzia di una obbligazione *in qualche modo* dipendente dal contratto matrimoniale.

7. Al suddetto. — La risoluzione ministeriale inserita al n° 15 del nostro primo volume toglie ogni dubbio sull'ultimo vostro quesito. Il prezzo imponibile è di lire 800 e non di 1000.

8. Signor A. M., Poggiardo, n° 2884. — La sola adizione beneficiata dell'eredità non opera che i beni passino per 46,000 lire nella moglie in restituzione delle sue doti. Non possiamo quindi rispondere con precisione alla vostra domanda.

9. Signor notaio M. I. di S. Angelo G., n° 3483. — La legge di modificazione 19 luglio 1868 non ha indotto variazioni sulla tassa applicabile per gli atti di procura. Crediamo perciò che le procure per comparire avanti i giudici conciliatori possano tuttora esser fatte in carta di centesimi 10, anche se ricevute da notaio, come dimostrammo al n° 1517.

10. Al suddetto. — La tassa d'archivio è dovuta in ragione del ricevimento degli atti, e non in riguardo alla loro eseguibilità.

11. Signor dottor F. R., Dosolo, n° 1490. — Comprovato colle fedi autentiche che le consenzienti erano maggiori di età all'atto del prestato consenso, parrebbe rimossa la ragione del rifiuto alla cancellazione della ipoteca. Forse vi è un qualche equivoco che potrete schiarire a voce.

12. Signor notaio C. C. M., Vigevano, n° 277. — Trattandosi di procura non per un atto o contratto, ma per una serie di operazioni aventi tratto continuativo, crediamo che debba esser fatta in carta con bollo da una lira e venire sottoposta a registro entro 20 giorni.

13. Signor avvocato R. P. L. P., Geraci Siculo, n° 2031. — Il quesito che ci avete proposto non è in termini abbastanza definiti perchè noi possiamo svolgerlo con utilità pratica. Ciò che possiamo dire francamente si è che la donazione *causa mortis* dal nuovo Codice non è ammessa, ma bisogna ben distinguere il caso della donazione validissima pagabile alla morte del disponente.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Rinnovazione d'ufficio di ipoteche legali nelle provincie meridionali. — Con circolare litografata 13 gennaio 1871, n° 380, la Direzione generale del demanio e delle tasse premette che la Corte di cassazione di Napoli con sentenza 19 dicembre 1869 in causa Marucchi ha sanzionato le seguenti massime:

« Le inscrizioni delle ipoteche legali costituite nel vigore delle antiche « leggi debbono rinnovarsi sotto l'impero del nuovo Codice civile a norma « della legge transitoria.

« Il decreto degli 8 novembre 1835 che imponeva ai Conservatori l'obbligo « della rinnovazione delle ipoteche legali d'ufficio è rimasto abrogato dal « Codice medesimo. »

Ed in relazione a tali principii della giurisprudenza, la stessa Direzione generale ha stabilito che debbasi curare la riscossione delle tasse e degli emolumenti sulle rinnovazioni fatte d'ufficio dai Conservatori, *quando sieno state osservate le forme del nuovo Codice civile,* perchè, sussistendo così le inscrizioni rinnovate, le dette tasse ed emolumenti sono perciò ripetibili, e che debbansi invece annullare le partite di credito riguardanti rinnovazioni inefficaci per inosservanza delle forme volute dal nuovo Codice civile, oppure riferibili ad ipoteche che al momento delle rinnovazioni non avevano più ragione di sussistere.

Tasse sulle licenze di esercizio. — Con altra circolare litografata 24 gennaio 1871, n° 381, la Direzione generale predetta, chiamando l'attenzione dei dipendenti uffizi sull'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1870, n° 6137, per effetto del quale dal 1° gennaio 1871 cessa ogni ingerenza degli uffizi di registro per ciò che riguarda le tasse sulle licenze di esercizio, dispone affinchè i detti uffizi non ricevano le dette tasse dovute dal 1° gennaio in poi, quand'anche per errore ne fosse offerto loro il pagamento, ma ricevano invece il pagamento quando l'autorità di pubblica sicurezza crede di poter concedere la tardiva vidimazione relativa al dicembre 1870, perchè in tal caso le tasse sono dovute all'erario.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2726. — *Registro.*

Atti pubblici registrati — Loro enunciazione in altro atto notarile — Penalità.

QUESITO. — *Se il notaio che enuncia in un suo rogito, senza menzione della registrazione, altri atti pubblici già registrati e ricevuti da lui o da altro notaio incorra in alcuna responsabilità penale.*

(*Dal dottor* C. C., *San Gervasio d'Adda, n° 2271.*)

RISPOSTA. — Crediamo di non andare errati rispondendo negativamente.

Il voler addossare al notaio una responsabilità per argomenti *a contrario* da qualche decisione di massima intorno alle enunciazioni non avrebbe fondamento.

È vero che la risoluzione ministeriale inserita nel nostro giornale al n° 1623 ha dichiarato che i notai possono senza responsabilità enunciare nei loro atti altri atti pubblici *non ancora registrati*. È vero pure che la responsabilità a cui ivi si vuole accennare è quella del pagamento delle tasse tuttora dovute, e nel caso a noi proposto, trattandosi di atti per i quali la registrazione è stata di già adempiuta, non vi sarebbe nemmeno il pericolo degli inconvenienti che il Ministero intendeva evitare. Una volta che gli atti enunciati sono già stati sottoposti a registro, certamente non v'ha più pericolo, nel tenere responsabile il notaio che li enuncia, di sconvolgere le regole di competenza e di responsabilità fissate dalla legge.

Ma tutto ciò non può influire nella risoluzione della domanda che a noi vien fatta. Nel nostro caso non si tratta di pagamento delle tasse, ma se vi sia o no responsabilità penale per non esser riportate nella enunciazione le indicazioni del pagamento già fatto. Ora è manifesto che non si trova nella legge disposizione veruna che per ciò faccia carico al notaio di una pena pecuniaria. Gli obblighi e le relative conseguenze penali per le citazioni degli atti e per le menzioni di registrazione sono determinati nella legge dall'articolo 103 all'articolo 109; ma niuno dei casi in essi contemplati comprende l'obbligo del notaio di menzionare la registrazione degli atti pubblici. Anzi la stessa risoluzione ministeriale che poco fa abbiamo citato premette che la responsabilità che incontrano i notai per la enunciazione degli atti è limitata alle scritture private, agli atti esteri ed ai contratti verbali. La circolare poi che abbiamo integralmente riprodotta al n° 1832 spiega ancora meglio lo stesso concetto e ne adduce la ragione osservando, che per gli atti pubblici la enunciazione non aveva d'uopo di essere vincolata a particolari prescrizioni, ognorachè la legge ha già una garanzia della loro registrazione nella responsabilità data direttamente al notaio che li ha ricevuti.

Se le sanzioni penali non possono essere estese oltre i casi in essa espressi, non v'ha principio di ragione per applicare una penale nel caso che ci è stato proposto.

N° 2727. — *Registro.*

Sentenza di condanna — Credito verbale — Interessi scaduti.

QUESITO. — *Se la sentenza che condanna al pagamento dell'ammontare di un credito dipendente da contratto verbale di imprestito e degli interessi sul medesimo scaduti sia soggetta*

alla tassa di condanna e a quella di obbligazione sul cumulo del capitale e degli interessi.

(*Dal signor* L. C., *n° 980.*)

Risposta. — La quistione se la tassa di titolo sia applicabile all'importare degli interessi scaduti è stata decisa negativamente dall'Amministrazione del registro francese con una risoluzione del 27 settembre 1867 che qui traduciamo letteralmente:

« Gli interessi sono sempre l'accessorio del capitale. Se il capitale è stabilito da un titolo registrato anteriormente alla sentenza, non può dirsi che la condanna, per ciò che concerne gli interessi, *sia pronunziata sopra una domanda non appoggiata a titolo registrato*, perchè questi interessi hanno il loro titolo nello stesso atto relativo al capitale. Se il capitale resulta da una convenzione puramente verbale, la risoluzione è forza che sia la stessa riguardo agli interessi. In questo secondo caso, oltrechè, per una semplice differenza nell'epoca in cui il titolo del capitale ha scontato la tassa, non sarebbe facile giustificare una percezione diversa da quella adottata nel primo caso, si deve considerare che, a norma della disposizione finale dell'articolo 69, § 2, n° 9, della legge di frimaio, la tassa deve essere percetta come se *l'oggetto della domanda fosse stato convenuto per atto pubblico*. La percezione, nei due casi, deve dunque essere identica, e, nel caso di convenzione verbale, non può colpire che l'oggetto principale. Egli è essenziale distinguere la ricognizione d'interessi fatta in un atto notarile dalla condanna agli interessi pronunziata per sentenza. L'atto è regolato dal § 3, n° 3, dell'articolo 69; la sentenza è retta invece dal § 2, n° 9, e non riunisce le condizioni prevedute per la percezione cumulativa, sugli interessi, della tassa di titolo e di quella di condanna. »

Se così si è dovuto decidere in applicazione della legge francese, a maggiore ragione lo stesso criterio è a seguirsi in dipendenza della legge italiana. L'idea della natura accessoria degli interessi, che forma il prolegomeno della risoluzione della regia francese, nella legge italiana costituisce uno dei principii fondamentali per disposizione espressa del legislatore. L'articolo 20 del decreto 14 luglio 1866 dice infatti che la tassa proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti dei crediti a qualunque titolo, è applicata sull'ammontare delle obbligazioni e dei crediti, siano o non siano fruttiferi. E l'ali-

nea dello stesso articolo soggiunge che con la stessa norma sarà applicata la tassa alle attribuzioni dei crediti o delle obbligazioni di somme risultanti da sentenze soggette a tassa graduale.

Ben è vero che a quest'articolo v'ha chi ritiene doversi attribuire un concetto un po' più limitato. Con esso, si dice, la legge ha avuto riguardo ai frutti da decorrere, non a quelli già maturati. Prova ne siano le norme speciali dell'articolo 126 della tariffa, nelle quali è espressamente dichiarato che la tassa sulle sentenze si percipe sull'ammontare della condanna in capitale ed in interessi.

Ma questa obiezione, per quanto ingegnosa, non è sufficiente a convincerci. La disposizione ora ricordata dell'articolo 126 della tariffa riguarda l'applicazione della tassa graduale sulla condanna, non già la liquidazione della tassa di titolo sopra il contratto sul quale è appoggiata la domanda confermata dalla sentenza. Il confronto di dette norme speciali con l'alinea dell'articolo 20 del decreto servirà a dimostrare che la redazione lascia qualche cosa a desiderare nella esattezza, ma non può far persuasi che la tassa proporzionale sulla obbligazione sia dovuta sul capitale e sugl'interessi. Se si sottopone al registro un atto d'imprestito nel quale sia convenuta una decorrenza più o meno retroattiva degli interessi, a niun ricevitore crediamo che verrebbe in mente di applicare la tassa, oltrechè sul capitale dell'imprestito, sulla somma degli interessi computati dal giorno della fissata loro decorrenza al dì della stipulazione dell'atto. Se oggi si registra un atto privato di obbligazione fruttifera di sei mesi, di un anno o di più tempo addietro, vi verrà senza dubbio applicata la tassa sulla somma dell'obbligazione, e a ragione della stessa tassa la penale semplice o doppia a seconda del caso, ma niuno certamente anderà tanto oltre da pretendere la tassa anche sull'importare degli interessi già maturati e dei quali al momento della registrazione non si giustifichi il pagamento.

Se così è nelle obbligazioni dipendenti da contratto scritto, non può avvenire diversamente per quelle verbali su cui è emanata sentenza. L'articolo 63 del citato decreto toglie ogni motivo di dubitare al riguardo. Se la sentenza, esso dice, è emanata sopra una domanda la quale si appoggi a una convenzione non registrata, *la tassa a cui la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi se fosse stata precedentemente registrata*, sarà riscossa sulla sentenza indipendentemente dalla tassa su di essa dovuta. Il concetto è ancora più chiaro e assoluto di quello dell'articolo 69, § 2, nº 9, della legge francese. Se il contratto verbale d'imprestito a cui accenna il quesito fosse stato registrato prima della emanazione della sentenza, la tassa d'obbligazione non avrebbe potuto applicarsi che sul capitale imprestato.

Conchiudiamo dunque che la tassa di condanna deve bensì essere liquidata sul capitale e sugli interessi a norma della disposizione esplicita dell'articolo 126 della tariffa; ma la tassa contrattuale, o, come suol dirsi, di titolo, deve essere liquidata non sugli interessi, ma sul solo capitale. In questo concetto noi ci crediamo appoggiati non tanto dalle considerazioni ed autorità sopra riferite quanto dal criterio che fu seguito dalla risoluzione ministeriale riportata al nº 1999 relativamente alle sentenze di condanna a pagamento d'obbligazioni residuali, risoluzione d'altronde che ebbe già una conferma dalla Corte di appello di Genova colla sentenza pubblicata al nº 2637 del nostro giornale.

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

Nº 2728. — *Registro.*

QUESTIONE. — *Se, per applicare alla vendita delle navi la tassa ridotta dal capoverso dell'articolo 11, lettera* B, *della legge 19 luglio 1868, nº 4480, sia d'uopo che le parti contraenti abbiano la qualità di commercianti.*

Risoluzione. — Dalla discussione eseguita avanti la Camera elettiva risulta che la riduzione della tassa per la vendita delle navi fu adottata a contemplazione, non già della natura commerciale della contrattazione, come per la vendita delle merci, ma per riguardo alla natura della cosa, onde favorire la costruzione ed iscrizione marittima delle navi nel Regno. Perciò è a ritenersi che la tassa debba essere applicata nella misura del $^1/_2$ per cento, quand'anche la vendita delle navi abbia luogo tra non commercianti.

(Note della Direzione generale del Contenzioso finanziario e della Direzione generale del demanio e delle tasse 22 dicembre 1870, e 18 gennaio 1871, numeri 29-6242.)

Nota. — Vediamo con piacere che l'Amministrazione ed i suoi consulenti abbiano dato alla legge la interpretazione risultante dalla premessa risoluzione. È il principio che noi abbiamo sostenuto fino dal 1869 colle osservazioni che facemmo al numero 2322.

N° 2729. — *Bollo.*

Multiplo dell'imposta. — Trasferimento d'immobili a titolo oneroso.

Questione. — *Se nei trasferimenti d'immobili a titolo oneroso, quando il prezzo sia inferiore al multiplo dell'imposta fondiaria, possa il ricevitore nell'atto della registrazione esigere la tassa in base al multiplo, o debba invece limitare la riscossione in base al corrispettivo, e ricuperare poscia la maggior tassa in via di supplemento.*

Risoluzione. — Nei trasferimenti suindicati il ricevitore non può *a priori* liquidare la tassa sul multiplo, se non quando la parte vi acconsenta, onde liberarsi dalla minaccia del giudizio di stima.

Verificandosi questo consenso, sarà opportuno che il ricevitore ne faccia emettere alla parte apposita dichiarazione da essa sottoscritta.

Diversamente la tassa deve liquidarsi sul prezzo, e raccolti gli elementi deve essere riferito all'Intendenza giusta le norme richiamate nell'articolo 15 della circolare n° 517.

(Nota della Direzione generale del demanio e delle tasse 20 gennaio 1871, numeri 154-1, all'Ispettore superiore del 1° compartimento.)

N° 2730. — *Registro.*

Riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà.

QUESTIONE. — *Se per la consolidazione dell'usufrutto colla nuda proprietà che si verificano dopo l'attivazione della legge di modificazione del 19 luglio 1868, n° 4480, ma che dipendono da successioni apertesi anteriormente debba esigersi la tassa con gli aumenti recati dalla legge medesima.*

RISOLUZIONE. — Si risponde negativamente, imperocchè si tratta non di trasferimenti subordinati a condizione sospensiva ma di disposizioni a termine.

(*Nota della Direzione generale del demanio e delle tasse 20 gennaio 1871, numeri 154-1, all'Ispettore superiore del 1° compartimento.*)

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2731. — *Registro.*

Mobili considerati immobili per destinazione — Vendita dei medesimi anteriore a quella del fondo cui sono annessi.

Quando gli effetti mobili caduti in vendita sono di diritto immobili per destinazione e vengono venduti alla stessa persona cui poco appresso si vende l'immobile al quale sono annessi, il contratto è soggetto all'applicazione della tassa nella misura stabilita per la vendita degli immobili.

Non vale a sottrarre il contratto dalla detta misura di tassa la circostanza che le parti abbiano qualificato gli effetti venduti siccome mobili da trasportarsi, se è dato argomentare che vera loro intenzione fu di conservare ai mobili stessi la destinazione primitiva.

L'articolo 33 del decreto 14 luglio 1866, se contemplò il solo

caso della vendita dei mobili posteriore a quello dell'immobile cui sono annessi, non volle escludere il caso inverso nel quale la ragione e lo scopo della legge sono identici.

TRIBUNALE CIVILE DI PALLANZA

Sentenza 17 *settembre* 1870

in causa

FINANZE DELLO STATO e BOZZA, GABARDINI ed altri.

Ritenuto in linea di fatto quanto segue:

Con atto del 22 ottobre 1869, ore quattro pomeridiane, rogato Delorenzi, il cavaliere Franzosini vendeva alli Bozza, Gabardini ed altri soci tutti i meccanismi, utensili, attrezzi e mobili esistenti in locali e caseggiati inservienti a mangano, filatura di cotone, tessitura, tintoria, sega d'assi, ecc.; coll'obbligo negli acquisitori di trasportarli entro tutto novembre a loro diligenza e spese, escludendo da tale vendita gli effetti dei fittabili ivi nominati.

Tale atto veniva portato à registrare il 22 ottobre stesso, e veniva dal ricevitore tassato come vendita di mobili.

Con altro rogito Delorenzi dello stesso giorno 22, ore sette pomeridiane, il signor cavaliere Franzosini vendeva agli stessi acquisitori i locali e caseggiati stessi, con patto di rispettare gli affitti in corso, e coll'altro patto che il possesso materiale di detti stabili e relativo godimento incomincierebbe col 1° dicembre, e tale atto venne fatto registrare il 3 novembre successivo. Dietro tale seconda registrazione, il ricevitore, con ingiunzione del 14 giugno 1870, notificata il 16, mandava agli stessi acquisitori di pagare un supplemento di tassa per gli effetti caduti nel primo contratto, considerandoli come immobili per destinazione, e soggetti perciò alla tassa relativa agli immobili.

Fecero allora, con cedola del 25 luglio ultimo, gli acquisitori opposizione a detta ingiunzione, appoggiandosi a che il primo contratto essendo stato di compra-vendita di mobili, non potè cambiare natura per il fatto della seconda vendita dei caseggiati a cui quegli effetti erano annessi, ed invocando a sostegno della loro tesi il disposto dall'articolo 33 della legge 14 luglio 1866, relativo alle tasse di registro, formularono le sutenorizzate conclusioni.

Comparso in giudicio il Demanio, dicendo il contratto in questione una vera vendita di effetti immobili per destinazione, sostenne dovuto il supplemento di tassa domandato, invocando anche a sostegno della sua tesi l'articolo 6 della citata legge, non che lo spirito dello stesso articolo 33, e formulò le pure sutenorizzate conclusioni.

Che quindi tutto si riduce a vedere se l'atto di vendita degli effetti di cui si tratta, dichiarati dai contraenti come mobili da trasportarsi e considerati in vero dal ricevitore del registro come immobili per destinazione in seguito al secondo atto di vendita dei locali e caseggiati a cui si trovavano annessi, debba o no essere colpito dalla tassa stabilita per la vendita degli immobili.

Ritenuto che per risolvere tale questione devesi indagare:

1° Se gli effetti caduti in vendita erano in realtà immobili per destinazione;

2° In caso affermativo, se per essersi i medesimi considerati mobili nel contratto, e per essere seguita la vendita loro tre ore prima della vendita dei locali e caseggiati a cui erano annessi, debba considerarsi cessata nei medesimi la loro primitiva destinazione, e così la loro qualifica di immobili.

Ritenuto, in quanto al primo punto di indagine, che, risultando dallo stesso atto di vendita di detti effetti che essi si trovavano in locali e caseggiati per servizio del mangano, della filatura di cotone, in una parola, degli opifici nel contratto stesso nominati, non è dato porre in dubbio che gli stessi effetti erano, all'atto del contratto, immobili per destinazione, a senso dell'articolo 413 del Codice civile.

Che, ciò stante, resta solo a vedere se per la vendita loro, considerati come mobili dalle parti contraenti, sia in realtà cessata la loro primitiva destinazione.

Ritenuto al riguardo che, se ben si pesano le risultanze dell'atto di vendita di tali effetti, non è pure dato di dubitare che fu vera intenzione delle parti di conservare loro la primitiva loro destinazione, quantunque siasi voluto nel contratto dichiarare che era compra-vendita di mobili da trasportarsi.

Che infatti i contraenti, col dichiarare che gli effetti cadenti nella compravendita esistevano nei locali e caseggiati inservienti a mangano, filatura, ecc., dimostrarono di conoscere la prerimarcata destinazione degli effetti stessi, e di conseguenza di conoscere che il distacco, la separazione, il trasporto loro li avrebbe resi di poco o nessun valore; e siccome l'avvedutezza dei compratori non lascia tampoco supporre che li avrebbero comperati come mobili a trasportarsi, se non fossero stati certi ed anzi non avessero già inteso la compera dei locali e caseggiati coi quali formavano come una cosa sola, avvenuta infatti tale vendita tre ore dopo, così manifesto appare che l'intendimento loro era di conservare agli effetti stessi la primitiva loro destinazione.

Che di più, coll'avere eccettuati gli effetti di spettanza dei fittabili, dimostrarono di conoscere che vi erano persone per le quali gli effetti comprati erano necessari pel servizio degli opifici che si facevano valere, e di conseguenza dimostrarono di conoscere che la destinazione degli effetti comprati non poteva venire meno col loro contratto.

Che tali circostanze, unite a quella dell'acquisto dei locali e caseggiati,

fatto tre ore dopo il primo contratto, ed a quella del patto di rispettare gli affitti in corso, ben dimostrano che la vera intenzione dei compratori si fu di acquistare non già mobili, ma immobili per destinazione, e conseguentemente ne risulta che, se fu data la qualifica di mobili agli oggetti caduti nel contratto, non fu che puramente e semplicemente per eludere la legge sulla tassa di registro, al cui ufficio si praticò persino di portare prima la vendita degli stessi effetti e poscia quella dei caseggiati, il che sicuramente non era il caso di effettuare se non vi fosse stato il vero intendimento di sottrarre la vendita prima dagli effetti della tassa dovuta, giacchè era ben assai più comodo il portare alla registrazione ambedue gli atti contemporaneamente, mentre quasi contemporaneamente erano stati redatti.

Che, ciò stante, presentandosi manifesto che l'intenzione delle parti fu la prerimarcata, e di conseguenza manifesta, giusta l'aforismo *plus valet quod agitur quam quod simulate agitur*, l'intrinseca natura dell'atto in questione, secondo la quale, a senso dell'articolo 6 della legge, gli atti devono essere tassati, si presenta pure manifesto che gli effetti caduti nel contratto di cui si tratta devono considerarsi, sì e come lo erano e sono, immobili, cioè per destinazione, e che come tali devono conseguentemente venire tassati.

Che l'argomento dai compratori desunto dal disposto dell'alinea primo dell'articolo 33 avanti citato, il quale, dietro le premesse considerazioni, non potrebbe pur anco più esercitare alcuna influenza nella questione, è ben lungi dal favorire l'intento loro, ma tale disposto viene invece in soccorso della tesi del Demanio, giacchè dimostra che fu intendimento del legislatore di impedire le frodi che si potessero fare con vendite separate di immobili, resi tali dalla loro destinazione al servizio dei primi.

Che se contemplò il solo caso della vendita di questi ultimi posteriore a quella dell'immobile a cui stanno annessi, lo fece perchè contemplò il caso più facile a succedere od a presentarsi alla mente, ma con ciò non volle sicuramente escludere il caso inverso, sia perchè la ragione del disposto è l'identica, sia perchè non raggiungerebbe lo scopo di precludere la via alle frodi se si lasciasse il facile modo di invertire l'ordine delle vendite per esimersi dalla tassa stabilita, e di conseguenza tale disposto di legge diverrebbe una superfluità.

Per tali motivi,

Reietta ogni istanza ed eccezione in contrario,

Manda star fermi gli atti ingiuntivi contro gli attori opponenti, spiccati il 14 giugno 1870, e debitamente ai medesimi notificati per mezzo degli uscieri Borgerone e Ferrari li 12 e 16 luglio successivo e di cui si tratta.

Spese a carico degli opponenti, da liquidarsi avanti il giudice mensile.

Nota. — Abbiamo nella nostra raccolta molte decisioni relative alla vendita di mobili considerati immobili per destinazione. Esse sono riferite ai numeri 1015, 1148, 1356, 1814 e

2069. Tutte però si riferiscono alla legge 21 aprile 1862 e risolvono punti di quistioni assai diversi da quello ora deciso dal tribunale di Pallanza. Del resto, se è studiata la configurazione del contratto che ha formato soggetto della causa sostenuta dall'Amministrazione, non è meno ingegnosa l'argomentazione fatta dal tribunale per chiudere la via alla elusione della legge.

N° 2732. — *Registro.*

Somministrazioni per escavazione di marmi — Cessione in pagamento dei marmi da scavarsi.

Negli atti di recognizione di debito o di promessa di somministrazioni di danaro per escavazione tra proprietari ed escavatori di cave di marmi, se l'escavatore si obbliga di cedere in pagamento del suo debito i marmi da escavarsi, è dovuta la tassa di vendita di mobili, nonostante che la cessione dei marmi si vada operando a favore del proprietario della cava.

TRIBUNALE CIVILE DI MASSA

Sentenza 20 *dicembre* 1870

in causa

CORSI FRANCESCO e INTENDENZA di FINANZA di MASSA.

IN FATTO:

Ritenuto che per atto 3 maggio 1870 a notaro Luciani, Giulio Capè e Vitale Dell'Amico si dichiararono debitori di Francesco Corsi di lire 6830 53 per egual somma avuta in diverse volte, ossia alcun tempo prima, a titolo di somministrazioni per lavorazione ed escavazione di marmi, e promettevano di scontare questo debito *cedendo* al signor Corsi tutti quanti i marmi che avessero escavati da una cava di sua proprietà, posta alla *Querciola;* il signor Corsi prometteva che avrebbe continuato a loro somministrare, ogni settimana, le somme occorrenti per continuare l'escavazione, ed essi, anche per queste somme, obbligavansi di *cedergli* tutto il marmo come sopra, scontando in tal modo il debito antico e quello che avrebbero fatto in appresso.

Che, sottoposto questo contratto a registrazione, fu tassato come una compra e vendita di cose mobili, e quindi assoggettato al diritto di lire una e centesimi cinquanta per ogni cento lire, importante, compreso il decimo di guerra, lire centotredici e centesimi trenta.

Che il signor Corsi pretende che questa tassazione sia errata, perchè, risultando dall'atto che la cava apparteneva al signor Corsi, rimane con ciò escluso che i suoi debitori potessero o volessero dargli in pagamento i marmi che pure erano suoi per diritto di proprietà; adunque l'atto 3 maggio 1870 non contiene una vendita od una promessa di vendita, ma semplicemente una ricognizione di debito con promessa di pagarlo o scontarlo mediante compensazione col premio che il Corsi avrebbe dovuto corrispondere per la mano d'opera e le spese impiegate nell'escavazione dei marmi; quali stipulazioni, a termini degli articoli 28, 41 e 43 della tariffa annessa al regio decreto sulla tassa di registro, importerebbero la tassa di sole lire 38 50.

Che in conseguenza il Corsi dimanda che l'intendenza di finanza sia condannata a restituire le lire 74 80 che essa avrebbe percepite in più della tassa dovuta.

IN DIRITTO:

Attesochè le clausole dei contratti si devono intendere nel senso naturale delle parole usate dai contraenti, a meno che non risulti d'altronde che l'intenzione delle parti era diversa da quella che esprimerebbero le parole intese nel loro naturale significato.

Che la parola *cedere*, usata in rapporto ad una cosa, non avendo altro significato che quello di far trapassare in altri la proprietà della cosa ceduta, ne segue che quello dei contraenti che si obbliga di cedere quella tal cosa viene con ciò a significare che egli ha sulla stessa un diritto di proprietà, e che questo diritto intende di farlo passare nel suo cessionario.

Che in conseguenza devesi ritenere che tale e non altra fosse l'intenzione delle parti contraenti nell'atto 3 maggio 1870 allorchè pattuivano replicatamente che il Capè ed il Dell'Amico avrebbero ceduto al Corsi i marmi da essi scavati, in pagamento del danaro che questi aveva loro somministrato.

Che inutilmente si tenterebbe dall'attore di dimostrare che quelle parole non vanno intese nel loro naturale significato a motivo che, risultando dall'atto stesso che la cava è di sua proprietà, e dovendo quindi essere di sua proprietà anche i marmi, non era possibile che gli altri due contraenti intendessero di fargli cessione di quelli stessi marmi che già a lui per diritto di proprietà appartenevano.

Che di vero, accadendo molte volte che altri abbia un diritto di proprietà su' prodotti d'un fondo che a noi appartiene, non si saprebbe ravvisare una contraddizione tra due clausole dello stesso atto, delle quali una accennasse al diritto di proprietà che compete sul fondo ad uno dei contraenti,

e l'altra considerasse questo medesimo padrone del fondo come cessionario dei frutti che produce.

Che tale appunto deve ritenersi che fosse la posizione delle parti contraenti nell'atto 3 maggio 1870, perchè in caso diverso non si saprebbe più qual significato attribuire alla clausola che si riferisce alla cessione dei marmi; e che tale realmente fosse lo persuade la pratica che vige nel territorio di cave tra cavatori e proprietari di cave; quale pratica allegata dalla parte convenuta e non contraddetta dall'attore, consiste in ciò, che nelle locazioni delle cave i prodotti si dividono tra il locatore ed il proprietario, cioè, oltre la sua parte di marmi il proprietario si fa cedere dai conduttori anche la loro parte mediante un dato prezzo che viene sino a debita concorrenza compensato colle somministrazioni di danaro che fu dato agli stessi per la spesa di escavazione.

Che pertanto, se una clausola deve avere un significato piuttosto che non averne alcuno; se ciò che si pratica in un paese deve servire di guida nella interpretazione degli atti secondo le regole d'interpretazione stabilite negli articoli 1132 e 1134 del Codice civile, deve dirsi che le due clausole dell'atto 3 maggio 1870 (quella cioè per cui si obbligano a cedere i cavatori al Corsi tutti i marmi della cava, e l'altra per cui si dichiara che il Corsi è proprietario della cava stessa), intese nel loro senso naturale non sono punto fra loro in contraddizione; poichè, sebbene la cava sia riconosciuta di proprietà del Corsi, tuttavia hanno potuto i cavatori promettergli la cessione dei marmi escavati dalla stessa, spettandone ad essi una parte in virtù del diritto di locazione.

Che non si potrebbe ammettere la spiegazione di queste due clausole adottate dall'attore nell'intento di escludere che gli venisse fatta una vera cessione, quella cioè chè tra lui ed i cavatori fosse pattuita una semplice locazione di opere e che essi intendessero di soddisfare del suo credito compensandolo colle mercedi a loro dovute, poichè, adottando questa interpretazione, la clausola che si riferisce alla cessione dei marmi verrebbe ad avere il più strano significato o, per meglio dire, non ne avrebbe alcuno.

Che, in fine, l'essersi omesso di stabilire a qual prezzo verrebbero ceduti i marmi non importa che la cessione non sia stata pattuita e che perciò la finanza non sia in diritto di esigere la tassa di registro; essa non ha l'obbligo di rilevare la nullità di cui può essere viziato un atto, e se le parti intendono di averlo come obbligatorio, per quanto possa essere nullo, non possono esimersi dal pagare la tassa a termini di tariffa.

Pertanto

Il Tribunale di Massa

Rigetta l'instanza proposta dal Corsi e lo condanna nelle spese liquidate in lire ottantasei e centesimi settantacinque oltre quelle della presente e successive.

PARTE TERZA

N° 2733.

Permuta di stabili — Trascrizione — Ipoteca legale.

Quesito. — *Se il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere un atto di permuta, abbia obbligo d'iscrivere a favore dei permutanti la ipoteca legale per la garantia dell'evizione, che ciascuno di essi assuma verso l'altro.*

(*Dal cav.* T., *di Parma, N° 3252.*)

Risposta. — Non è molto tempo che su questo medesimo dubbio fummo consultati da altri di viva voce, ed ecco in sostanza il ragionamento che ci occorse di ascoltare.

« Per l'articolo 1985 del Codice civile, il conservatore, nel trascrivere un atto di alienazione, ha obbligo d'iscrivere, sotto pena dei danni, la ipoteca legale spettante all'alienante in forza del n° 1 dell'articolo 1969. Questo numero dice che hanno ipoteca sopra gli immobili alienati il venditore o altro alienante, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione. Niun dubbio che la permuta sia un'alienazione, e alienanti siano per conseguenza i permutanti ; niun dubbio che anche per la permuta siano applicabili tutte le regole del contratto di vendita, che si trovano richiamate dall'articolo 1555. Ora è disposto nell'articolo 1462 che nella vendita il venditore ha l'obbligazione di consegnare e quella di garantire la cosa che vende. Se anche questa regola si applica alla permuta, è chiaro che i permutanti sono tenuti reciprocamente a consegnarsi e garantirsi la cosa che si concambiano. Dunque tra gli obblighi che derivano dall'atto di permuta v'ha anche quello della garantìa reciproca dalla evi-

zione; ma l'articolo 1969, n° 1, dà ad ogni alienante la ipoteca legale per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione; dunque ogni permutante ha contro l'altro la ipoteca legale anco per la evizione, e perciò il conservatore è tenuto sotto pena dei danni ad iscrivere tale ipoteca nel fare la trascrizione dell'atto di permuta. »

Questo ragionamento però, per quanto sembrasse stringente, non ci persuase; e poichè, avuto riguardo al nostro interlocutore, la ricordanza del Codice Albertino ci rimaneva opportuna più d'ogni altra, lo richiamavamo a considerare che, secondo l'articolo 2158 del Codice stesso, il privilegio per il prezzo era bensì dato al venditore od altro alienante, ma, quanto alla permuta, esso non parlava che di privilegio per la rifatta. Il Codice Albertino ammetteva un privilegio anco pel caso di evizione, ma non l'accordava che ai coeredi, soci ed altri condividenti.

Quindi dicevamo sembrarci inverosimile che, nel Codice italiano, la ipoteca legale, la quale, come osserva la Commissione del Senato nella sua relazione sul progetto, è il presidio sostituito ai precedenti privilegi, dovesse trovarsi estesa alla difesa per la evizione dei permutanti. Era anzi importante l'osservare che, referibilmente alla evizione, il Codice stesso non accorda nemmeno la ipoteca legale ai coeredi, soci e condividenti. Al quale riguardo ricordavamo le seguenti parole del ministro Pisanelli nella sua relazione sul progetto:

Non si è creduto (egli dice rispetto all'ipoteca legale del condividente) di mantenerla anche per la garanzia reciproca delle quote in caso di evizione, essendo sembrato contrario ad un buon sistema ipotecario che per un'obbligazione puramente eventuale che nel maggior numero dei casi non produce effetti, la legge stessa conceda una cautela la quale potrebbe, in progresso di tempo, sottoporre presso che tutti gli immobili ad ipoteche generali gli uni verso gli altri. Quando vi esista realmente un pericolo di evizione, le parti possono provvedervi con un'ipoteca convenzionale od altrimenti.

Ma, sebbene queste considerazioni potessero presentarsi

abbastanza concludenti, non credemmo di doverci arrestare ad esse soltanto. Dicemmo allora e ripeteremo adesso che nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione, di cui è parola nell'articolo 1969, nº 1, del Codice attuale, si comprende senza dubbio il pagamento del rifacimento o conguaglio dovuto dal permutante, perchè questo rifacimento o conguaglio si assimila al prezzo di una vendita, ma non si può intendere che tra gli stessi obblighi sia compreso quello della garantìa dalla evizione. E un argomento in conferma si desume dallo stesso alinea dell'articolo 1985. Esso dispensa il conservatore dall'iscrizione d'ufficio quando risulti che gli obblighi furono adempiuti; dunque gli obblighi per l'adempimento dei quali è data la ipoteca da iscriversi d'ufficio, sono quelli per cui vi è possibilità che siano adempiuti anco prima della trascrizione: tale evidentemente non è la garantìa dalla evizione.

Del resto il criterio più saldo, la ragione più evidente e decisiva della quistione si ha dalle combinate disposizioni degli articoli 1552 e 1553 del Codice stesso. Il primo di tali articoli stabilisce che il permutante, che ha sofferto evizione della cosa ricevuta, può a sua scelta domandare il risarcimento dei danni o ripetere la cosa data. Con l'altro articolo si dichiara che anche nel caso in cui si risolva la permuta per la ripetizione di sopra accennata, rimangono salvi i diritti acquistati dai terzi prima della domanda di risoluzione. Se fosse stato nella mente del legislatore che al compermutante evitto competesse la ipoteca legale per indennizzarsi della cosa ricevuta, esso non avrebbe avuto duopo di riservargli un'azione speciale pel conseguimento dei danni, e molto meno avrebbe stabilito che, in confronto di tale azione, dovessero senz'eccezione rimaner salvi e prevalere i diritti acquistati dai terzi dopo il contratto di permuta.

La conclusione dunque si è che ai permutanti non compete ipoteca legale per la evizione, ma essi debbono all'occorrenza

assicurare la propria difesa stipulando una ipoteca convenzionale; e poichè questa ipoteca non potrebbe godere dei vantaggi della ipoteca legale, è d'uopo che a loro cura, e non già del conservatore, sia proceduto alla sua iscrizione senza ritardo.

Ad ogni modo, per confermare sempre più quanto diciamo, non ometteremo due altre considerazioni:

La prima si è che l'argomento che adducevamo risalendo alla disposizione dell'articolo 2158 del Codice Albertino, cresce d'importanza ponendo a confronto il Codice stesso con la legislazione immediatamente anteriore. E difatti, se, nell'ammettere il privilegio per la permuta, lo stesso Codice si limitava a parlare della sola rifatta, questa limitazione si presenta tanto più significativa, in quanto, prima di detto Codice, vigeva nelle antiche provincie l'editto ipotecario del 16 luglio 1822, il quale con l'articolo 6 accordava espressamente il privilegio al compermutante tanto per la rifatta quanto per la evizione.

L'altra considerazione consiste nel riflettere che anche il Codice francese (articolo 2103), stabilendo il privilegio a favore del venditore, non faceva menzione esplicita del compermutante. Ora noi vediamo che in applicazione del Codice stesso la Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 luglio 1813, in causa Tribaudino, Bruni ed altri (Sirey, anno 1814, vol. 2, pag. 13), ricusò il privilegio eventuale al compermutante per la evizione, ma nei motivi della sentenza riconobbe che un privilegio dovrebbe competergli, se si fosse trattato di una rifatta. E il Duranton (tom. 10, pag. 299, nº 155) approva la citata sentenza e osserva che non poteva essere accordato al compermutante un privilegio pel caso della evizione, dacchè, se questa abbia luogo, gli dà diritto di ripetere la cosa da lui consegnata.

Con queste osservazioni crediamo aver soddisfatta la richiesta del nostro interpellante, o quanto meno di avergli aperta la via a farci le obiezioni che crederà adattate.

N° 2734.

Enfiteusi — Affrancazione — Rendita iscritta — Aumento per la ricchezza mobile.

L'enfiteuta di un corpo morale che vuole affrancare il canone giusta la legge 24 gennaio 1864, non è tenuto ad aumentare la rendita iscritta, che cede al direttario, d'alcuna somma corrispondente alla ritenuta per la ricchezza mobile.

Principio applicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 25 marzo 1870 in causa Demanio e Casa degli Incurabili, riportata negli Annali di Giurisprudenza italiana, volume IV, parte 2ª, pagina 426.

N° 2735.

Successione — Coniuge superstite — Separazione personale.

La privazione del diritto di successione, stabilita per il coniuge superstite dall'articolo 757 del Codice civile, non comprende il caso della separazione personale omolojata dal tribunale giusta l'articolo 158 di detto Codice.

Principio ritenuto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 4 novembre 1870, in causa Caso e De Falco.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali e ministeriali 18 e 24 dicembre 1870, 2 e 5 gennaio 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dei notai.

Traslocazioni.

Cristino Stefano, notaio a Casacanditella, traslocato a Villamagna.
Covino Zaccaria, id. a Guardia Lombarda, id. a Morra Irpina.
Colucci Benedetto, id. a Morra Irpina, id. a Guardia Lombarda.
Spagnuolo Nicola, id, a Valle (Avellino), id. ad Avellino.
Germano Giovanni, id. a Candelo, id. a Mongrando.
Maggio Francesco, id. a Brusnengo, id. a Pollone.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Manardi Raffaele è nominato notaio ad Amandola.
Anitori Alessandro, id. a Loro Piceno.
Bergonzi dottore Aristide, id. nella pretura di Langhirano.
Viola dottore Guglielmo, id. id. di Busseto.
Barbieri dottore Silvestro, id. id. di Traversetolo.
Maglioni dottore Federico, id. a Sarsina.
Restivo Antonino, id. a Corleone.
Loscalzo Matteo, id. ad Accettura.
Baldo Donatantonio, id. a Pescopagano.
Cipolla Niccolò, id. a Marianopoli.
Giannuzzi Teodoro, id a Diso.
Sofia Luigi, id. a Pozzallo.
Monselise dottore Massimiliano, id. a Sassuolo.
Cantore Filippo, id. ad Anacapri.
Boveri Carlo, id. a Graglia.
Mecco Francesco, id. a Mosso Santa Maria.
Guelpa Camillo, id. a Ronco Biellese.

Disposizioni diverse.

Fragomeni, Vincenzo, con regio decreto 10 aprile 1870 nominato notaio a Gerace, restituito in tempo ad uniformarsi al prescritto della legge per assumere l'esercizio delle sue funzioni entro il termine di due mesi dal 18 dicembre 1870.

Marcucci Pietro, notaio di rogito limitato al comune di Casima, indi con regio decreto 28 febbraio 1869 nominato notaio di numero pel circondario

del tribunale di Pisa, id. per assumere le sue funzioni come notaio di numero pel circondario del tribunale di Pisa entro il termine di due mesi dal 18 dicembre 1870.

Todisco Tommaso, id. a Bisceglie, dispensato dall'uffizio di notaio dietro sua domanda.

Titone Antonino, con regio decreto 19 giugno 1870, nominato notaio a Marsala, restituito in tempo ad uniformarsi alle prescrizioni di legge per assumere l'esercizio delle sue funzioni a tutto il 24 febbraio 1871.

Cirincione Francesco, notaio a Isnello, con regio decreto 2 ottobre 1870 traslocato in Alimeno, dispensato dall'uffizio in seguito a sua domanda.

Monferrini dottor Gerolamo, notaio a Crema, id.

Lomanto Giuseppe, notaio a Maschito, id.

PARTE QUARTA

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1871 fu istituito presso la intendenza di Roma un magazzino succursale della nuova carta bollata.

È voce che siano in corso di approvazione i provvedimenti per l'attuazione, nella provincia di Roma, degli organici dell'amministrazione del demanio e delle tasse con l'instituzione dei circoli d'ispezione e colla circoscrizione degli uffizi di registro in correlazione colla circoscrizione giudiziaria.

In conseguenza di che l'amministrazione centrale dovrà provvedere per il conferimento di diversi posti vacanti di ispettori e di ricevitori del registro.

A conservatore delle ipoteche di Roma venne nominato i commendatore Fallocco, capo divisione di prima classe presso la direzione generale del demanio e delle tasse.

Due altre conservatorie delle ipoteche nella provincia di Roma sono pure vacanti: quella di Civitavecchia e quella di Frosinone.

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreti reali e ministeriali del 2, 5, 8, 13 e 15 gennaio 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dell'amministrazione del demanio e delle tasse:

Gambarotti Salmistrari Vincenzo, controllore di prima classe presso l'uffizio di commisurazione in Rovigo, collocato a riposo dietro sua domanda per anzianità di servizio.

Mila Raffaele, volontario nell'amministrazione demaniale, cancellato dal ruolo per dimissione volontaria.

Usoni dottore Domenico, applicato di terza classe presso la direzione del demanio, vice-segretario di prima classe all'intendenza di finanza in Treviso.

Jannelli Luigi, ricevitore del registro ad Accadia, sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

Amato Vincenzo, id. a Mazara del Vallo, id. id.

Cerbone Domenico, id. a Frigento, id. id.

Belluigi Fabiano, id. a Magliano Sabino, vice-segretario di seconda classe all'intendenza di Chieti.

Magliani Luigi, id. a Vitulano, id. di terza classe id. di Salerno.

Cossu Porqueddu Vincenzo, id. ad Ozieri, ricevitore del demanio a Sassari.

Pilo Pais Gavino, id. a Caltagirone, ricevitore del registro ad Ozieri.

Bologna Giovanni, id. a Gangi, id. a Caltagirone.

Somano Giovanni Battista, id. a Polizzi Generosa, id. a Gangi.

Franzini Antonio, id. a Sant'Agata Feltre, id. a Chiusa di Pesio.

Segagni Angelo, id. a Tolve, id. a Bossolasco.

Bonetti Enrico, id. a Noepoli, id. a Tolve.

Osella Mauro, id. a Bisenti, id. a Norcia.

Borgongini Francesco, id. a Nicosia, id. a Castellaneta.

Acanfora Giovanni Battista, id. a Prizzi, id. a Nicosia.

Galifi Carlo, id. a Piana de' Greci, id. a Prizzi.

Montefusco Indraccolo Arcangelo, id. a Campi Salentino, id. a Minervino Murge.

Tiseo Federico, id. a Mercogliano, id. a Campi Salentino.

Macedonio Enrico, id. a Marano, id. a Mercogliano.

Spuria Enrico, id. a Taormina, id. a Vizzini.
Serretta Antonino, id. a Melilli, id. a Taormina.
De Vita Alessandro, id. a Melito, id. a Cava de' Tirreni.
Brignani Paolo, id. a Biccari, id. a Montepeloso.
Tarugi Quirino, id. a Colle Sannita, id. a Frigento.
Fares Giuseppe, id. a Capracotta, id. a Marano.
Marino Giuseppe, id. a Riesi, id. a Mazara del Vallo.
Toscano Giovanni, id. a Cesarò, id. del demanio a Paternò.
La Porta Michele, id. a Sambuca Zabut, id. del registro a Cesarò.
Pagani Filippo, id. a Chiusa Sclafani, id. a Sambuca Zabut.
Brizi Ernesto, id. richiamato in servizio e destinato all'uffizio di Terni.
Rossi Cleto, id. a Terni, nominato ricevitore del registro a Reggio d'Emilia.

CORRISPONDENZA

---

14. Signor L. A., Castelbaronia, n° 1822. — Siamo sempre più persuasi della risposta che vi abbiamo data a pagina 575 del nostro volume VIII. I contratti vogliono essere considerati nel loro insieme, e non secondo l'apparenza delle diverse loro clausole o condizioni considerate isolatamente. Noi abbiamo ritenuto che il patto di consegnare al locatore una quantità di derrate dei fondi locati a diminuzione del prezzo d'affitto, non fosse una vendita, ma un modo di pagamento del prezzo, e non crediamo di esserci ingannati. A voi fa senso che il conduttore sia fin da principio obbligato a questa consegna. Ma la legge di registro (articolo 40) e quella civile (articolo 1619) non contemplano forse il prezzo d'affitto pagabile in natura? Vi fa senso che il prezzo sia fin da principio stabilito in somma determinata, e che le derrate da consegnarsi e scomputarsi dall'estaglio debbano essere valutate in base al prezzo corrente in piazza. Ma tutto ciò a noi pare che in massima non valga a risolvere la questione nel vostro concetto. La indicazione del correspettivo in una data somma, non è escluso che sia fatta appunto per determinare la quantità delle derrate da consegnarsi. Niuno certamente tasserebbe per una vendita un contratto di locazione, perchè il suo correspettivo fosse stabilito in tante derrate quante al prezzo corrente nella raccolta bastassero per comporre una data somma. Meno dunque il caso che i termini dell'atto resistano apertamente al concetto che ci siamo fatti del caso esposto, riteniamo che la stipulazione debba essere tassata unicamente siccome affitto.

15. Al suddetto. — Non possiamo formarci un concetto esatto della questione che ci riproponete sulle copie delle sentenze. Chi è che le rilascia?

16. Signor M. G., Castelvetrano, n° 2603. — L'atto che indicate pare che copra una donazione sotto l'aspetto di un contratto oneroso; ma se la

simulazione non può essere provata, è quanto meno appoggiata la tassa fissa di dieci lire, più quella proporzionale dell'articolo 32 della tariffa.

17. Signor G. C., Perugia, nº 957. — Il vostro dubbio è in massima parte risoluto dagli articoli 14 e 16 del regolamento sulle volture catastali. Difatti, mentre il primo di detti articoli prescrive in genere che a ciascuna domanda di voltura sia unito in originale, copia o estratto l'atto traslativo a cui la domanda si appoggia, l'altro articolo dichiara che, trattandosi di volture per successione, alla domanda deve essere unito il certificato della fatta denunzia all'uffizio di registro. L'articolo medesimo spiega quali indicazioni debbonsi contenere nel certificato, e fra queste essendo prescritta alla lettera *c* la citazione della data, rogito e apertura del testamento, è manifesto che non v'ha d'uopo di produrre anche la copia o l'estratto del testamento. Anzi, siccome questa disposizione dimostra che il certificato del ricevitore fa le veci del titolo giustificativo della voltura, ci sembra logica anche la conseguenza che per la spedizione di questo certificato, il ricevitore sia in diritto di esigere gli emolumenti di scritturato che per le disposizioni vigenti gli sono attribuiti per tutte le copie od estratti rilasciati nell'interesse delle parti.

18. Signor dott. F. R., Dosolo, nº 1490. — Non dubitiamo che la giustificazione dello stato nubile delle due donne che hanno consentito la cancellazione della iscrizione ipotecaria possa essere data, quanto a quella passata successivamente a matrimonio, col certificato dello stato civile da voi indicato, e, quanto all'altra tuttora nubile, con un atto di notorietà di persone del luogo. Il certificato del parroco non sarebbe sufficiente, potendo esso attestare della inesistenza di matrimonio in faccia alla Chiesa, ma non già della mancanza del matrimonio civile che agli effetti giuridici è quello che conclude.

19. Signor G. V., Tuglie, nº 2072. — Non ci è pervenuta la vostra precedente lettera. Riteniamo del resto che per le qualità dei testimoni negli atti notarili fra' vivi debbano esclusivamente essere osservate le disposizioni della legge locale sul notariato. Sebbene le disposizioni di questa legge possano essere più rigorose di quelle portate dal Codice civile rispetto ai testimoni nei testamenti, tuttavia non possono considerarsi derogate per quanto concernono gli atti tra' vivi. Anche ciò prova sempre più quanto sia a desiderarsi che una volta sia discussa e posta in attività una sola legge sul notariato.

20. Signor T. S., Santa Maria Capua Vetere, nº 808. — Non siamo del vostro avviso, ma opiniamo che la sentenza di sospensione del notaio per inosservanza delle leggi notarili, pronunziata sopra istanza del pubblico Ministero, debba essere considerata siccome una di quelle in materia disciplinare dichiarate esenti dall'articolo 143, nº 18, della legge di registro.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Asse ecclesiastico — Tassa del 30 °/ₒ. — Con circolare stampata 26 gennaio 1871, n° 623, la Direzione generale del demanio e delle tasse annunziò alle intendenze di Finanza che la Corte di cassazione di Firenze, con sentenza 9 dicembre 1870 in causa tra il demanio ed il seminario di Pescia, ha riconosciuto le seguenti massime, cui le stesse intendenze dovranno uniformarsi:

« 1. La tassa straordinaria del 30 per cento, imposta sul patrimonio ec-
« clesiastico dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, non colpisce gli
« immobili che sono dalla legge eccettuati dalla conversione in rendita
« pubblica;

« 2. Nell'applicazione della tassa straordinaria del 30 per cento, imposta
« sul patrimonio ecclesiastico, non può aversi riguardo, nè si possono de-
« durre dal patrimonio imponibile le passività chirografarie contratte dal-
« l'ente morale non soppresso prima della pubblicazione della legge 15
« agosto 1867. »

Tasse scolastiche. — Con circolare litografata 26 gennaio 1871, n° 382, la Direzione generale predetta dà istruzioni in ordine alla esazione delle tasse di diploma per l'insegnamento della calligrafia e computisteria nelle scuole tecniche normali e magistrali.

Atti d'affrancamento d'annualità dovute al demanio. — Con altra circolare litografata 26 gennaio 1871, n° 383, la stessa Direzione generale stabilisce le norme da seguirsi in ordine agli atti d'affrancamento d'annualità infra lire 400 di rendita dovute al demanio, in rapporto colle disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Aggio dei contabili demaniali per l'anno 1871. — Con successiva circolare litografata del 6 febbraio 1871, n° 384, la Direzione generale suddetta, osservando che pel disposto dell'ora vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, i contabili demaniali non possono più prelevare dalla cassa in via approssimativa la quota mensile dell'aggio che loro spetta, stabilisce che con buoni da emettersi dall'intendenza di finanza a favore dei contabili creditori, sia loro pagata la quota mensile approssimativa di tale aggio e segna le norme da seguirsi per tale riguardo.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2736. — *Registro.*

Rendite semplici — Loro affrancazione mediante rendita sul debito pubblico.

QUESITO. — *A quale tassa vada soggetto l'atto di affrancazione di un censo bollare o annua rendita sopra capitale redimibile* quandocumque, *se l'affrancazione sia fatta mediante equivalente rendita sul debito pubblico.*

(*Dal notaro* E. V., *Frosolone, n° 2473.*)

RISPOSTA. — L'affrancazione d'un censo mediante rendita sul debito pubblico può dipendere da due cause: o dalla legge 24 gennaio 1864, se si tratta di censo attivo a qualche Corpo morale (*Massime*, n° 2584); oppure da semplice patto, ove si tratti di censo tra privati, attesochè così si sia convenuto nell'atto costitutivo ovvero successivamente. Nell'uno però e nell'altro caso noi opiniamo che sia dovuta la tassa di 25 centesimi per ogni 100 lire, di che nell'articolo 56 della tariffa vigente.

Crediamo affatto superfluo prevenire l'obbietto dell'applicabilità d'una tassa di trasmissione d'immobili. Dal momento che il quesito accenna esclusivamente al caso della estinzione di una rendita semplice, è esclusa perciò solo, la opportunità di preoccuparsi della esistenza di qualunque retrocessione di diritto immobiliare. E nemmeno crediamo doverci soffermare sulla temporaria esenzione dalle tasse proporzionali, che già fu accordata per le affrancazioni delle rendite dei Corpi morali

(*Massime*, n° 1045); imperocchè dobbiamo supporre che la questione a noi proposta sia fatta unicamente per atti da tassarsi in relazione alle norme generali della legge attuale di registro.

Considerato dunque il quesito sotto quest'ultimo aspetto, abbiamo da una parte la liberazione e quietanza per il capitale del censo e la relativa prestazione, dall' altra il correspettivo della cessione di un titolo del debito pubblico. La tassa perciò vi deve essere applicata (articolo 7 del decreto 14 luglio 1866), prendendo norma dal criterio col quale esso riguarda l'uno e l'altro di questi movimenti di valori.

Ora, che la quietanza, il rimborso, l' affrancazione di una rendita siano di regola considerate dal decreto per l'applicazione della tassa di 25 centesimi, è una verità che rimane intuitiva guardando solo al testo dell'articolo 56 della tariffa. Non resta dunque che a vedere se l'applicabilità di questa tassa possa essere eliminata, nel caso concreto, per la coesistenza della cessione di un titolo del debito pubblico.

Sappiamo che alcuni ritengono l' affermativa: non già nel senso che non sia dovuta nemmeno la tassa di liberazione (imperciocchè è troppo evidente che l'esenzione, concessa dal n° 2 dell'articolo 143 ai trasferimenti dei titoli del debito pubblico, è limitata a quelli che si operano per semplice annotazione sui titoli stessi o sui registri dell'Amministrazione), ma bensì essi ritengono esclusa la tassa di quietanza nel senso che, in luogo suo, sia dovuta una tassa maggiore. Eglino in sostanza osservano che l'articolo 23 della tariffa si limita a sottoporre ad una tenue tassa graduale le alienazioni per atto notarile o privato delle rendite sul debito pubblico, quando il prezzo di esse è soddisfatto in *denaro contante* nell'atto stesso d'acquisto. D'onde argomentano che, ove il prezzo sia altrimenti pagato o compensato come nel caso concreto, il trasferimento dei titoli ritorni ad essere imponibile con la tassa maggiore stabilita nell'articolo 19 per le cessioni di rendite,

o quanto meno con quella, sempre superiore della tassa delle quietanze, che è fissata nell'articolo 20 per le cessioni dei crediti.

Noi non possiamo andarne persuasi. La disposizione dell'articolo 19 della tariffa, anco a giudicare dalle norme di liquidazione che vi sono richiamate, non comprende, a nostro avviso, le cessioni delle rendite sul debito pubblico. Qualche ragione di dubitare vi può essere rispetto all'articolo 20, almeno se si ha riguardo alla definizione che viene data dei crediti con l'articolo 21 del decreto. Ma ogni dubbio a noi sembra tolto per effetto del successivo articolo 144.

Esso dichiara che la esenzione stabilita per i trasferimenti dei titoli di debito pubblico non toglie l'obbligo del pagamento delle tasse per gli atti e contratti nei quali i detti titoli possono considerarsi come denaro o servono di correspettivo o di mezzo alle convenzioni in quelli contenute. Questa disposizione, completata dal suo capoverso che provvede per i trasferimenti delle stesse rendite a titolo gratuito, riassume e fa manifesto tutto il concetto del legislatore. Quando l'alienazione a titolo oneroso delle rendite del debito pubblico non si opera per un prezzo a danaro o promesso o pagato, la tassa non s'applica sull'alienazione della rendita ma sul contratto di cui essa costituisce il correspettivo od il modo di pagamento. Nel nostro caso questo contratto essendo l'affrancazione del censo, la tassa dovuta non può essere che quella di quietanza superiormente indicata. Si osservi inoltre che, trattandosi di affrancazioni di censi devoluti a corpi morali, la traslazione della rendita del debito pubblico essendo per disposizione di legge il modo naturale di pagamento, può ben giustamente sostenersi che la stessa parola *affrancazione*, contenuta nell'articolo 56 della tariffa, è necessariamente comprensiva del mezzo con cui l'affrancazione si effettua.

Per ogni riguardo dunque affermiamo dovuta di regola la tassa di 25 centesimi per ogni 100 lire, e la sola riserva che dobbiamo prendere per l'applicazione di una tassa maggiore,

è per il caso contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo 43 del decreto, vale a dire quando l'affrancazione del censo fosse fatta da terza persona, il pagamento producesse surrogazione a norma dell'articolo medesimo. Allora, avendosi in sostanza una cessione del censo, sarebbe dovuta la tassa stabilita dall'articolo 19 della tariffa.

N° 2737. — *Bollo.*

Divisione giudiziaria — Processi verbali relativi — Gratuito patrocinio.

Quesito. — *Se, pel processo verbale redatto dal notaio ai termini dell'articolo 889 del Codice di procedura civile, per una divisione promossa da persona ammessa al gratuito patrocinio, possa adoperarsi carta libera, quand'anche nelle operazioni intervengano coeredi o creditori che non godono di tale privilegio.*

(*Dal notaio* M. T., *di Laurino, n° 3025.*)

Risposta. — Secondo il nostro modo di vedere, non v'ha motivo di dubitarne. Il privilegio della carta libera che la legge sul bollo (articolo 24) accorda alle persone ammesse al gratuito patrocinio, è limitato, è vero, agli atti dei procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione; ma nelle divisioni giudiziali, per quanto i processi relativi siano ricevuti da notaio, non per ciò vien meno in essi il carattere di atti di un procedimento contenzioso. La divisione (articolo 882 del Codice di procedura civile) si propone in contraddittorio dei coeredi e dei creditori opponenti. Il notaio, come osserva saviamente il Pescatore (*Giornale delle leggi*, anno I, pag. 133), interviene nei giudizi di divisione, non già quale ufficiale civile che riceve le convenzioni delle parti, ma sì qual delegato dell'autorità giudiziaria per compiere le operazioni commessegli, le quali sono parte integrante del giudizio di divisione.

Sotto questo aspetto adunque, o si guardi all'oggetto del verbale, o si tenga conto della qualità dell'uffiziale che lo riceve, non v'ha ragione per ricusargli il privilegio concesso dalla legge.

Nè potrebbe essere diversamente, in quanto al verbale d'operazioni intervengano coeredi e creditori non ammessi al gratuito patrocinio. La legge concede l'uso della carta libera per gli atti delle cause e procedimenti *interessanti* il povero. E nel caso in specie è evidente che, malgrado l'intervento coattivo delle parti non povere, il verbale è sempre nell'interesse della persona beneficata che si è trovata nella necessità di promuoverlo.

Quando pertanto in siffatti verbali sia fatta la menzione esplicita del decreto di ammissione alla gratuita clientela, come è formalmente richiesto dall'ultimo capoverso dell'articolo 24 della legge sul bollo, noi non esitiamo a ritenere il notaio pienamente autorizzato a fare uso per i verbali della carta libera.

N° 2738. — *Registro.*

Dichiarazione di comando — Termine per la loro emissione in caso di deliberamento provvisorio.

Quesito. — *Se le dichiarazioni di comando per soggiacere alla tassa fissa debbano essere fatte entro i tre giorni successivi alla delibera provvisoria, oppure entro i tre giorni successivi a quello in cui la delibera sarà resa definitiva per mancanza di offerte.*

(*Dal dottore* G. P., *Sondrio, n° 2006*).

Risposta. — L'egregio associato che ci propone il quesito osserva che l'articolo 42 della legge di registro non fa al riguardo eccezione veruna. Con esso è prescritto puramente e semplicemente che la dichiarazione deve esser fatta entro tre giorni successivi all'atto che *contiene l'acquisto o il contratto.*

Ma se per interpretare la legge deve prendersi norma anche da ciò che dispongono gli articoli 678, 679 e 680 del codice di procedura civile, non parrebbe dubbio che le dichiarazioni in discorso dovrebbero andare immuni dalla tassa proporzionale, solamente quando fossero fatte entro i tre giorni da quello della delibera provvisoria.

Noi aggiungiamo che la nostra convinzione è perfettamente la stessa, e la sentenza di cui facciamo cenno in questo fascicolo al nº 2741 è un argomento di più per confermarci in tale avviso. È ben vero che quel giudicato si riferisce alla legge del 1862, nella quale l'articolo 95, nº 28 diceva « nei tre giorni successivi all'atto di *deliberamento* o *d'acquisto*, mentre l'articolo 42 della legge attuale usa le espressioni « atto che *contiene l'acquisto o il contratto.* » Ma questa considerazione a nostro credere è affatto irrilevante; perchè se le identiche espressioni della legge attuale non si riscontrano nell'articolo 95, nº 28, di quella cessata, il quale parla della tassa proporzionale, si hanno invece testualmente nell'articolo 94, nº 49, dove è disposto dell' applicazione della tassa fissa. Ad ogni modo la ragione della legge attuale conduce inevitabilmente a ritenere che la dichiarazione debba esser fatta nei tre giorni dall'aggiudicazione provvisoria, dappoichè è certo che la legge stessa si fonda ben più che quella del 1862 sulla presunzione del mandato; è certo che la brevità del termine prefinito per la dichiarazione è una guarentigia maggiore della realtà del mandato presunto; e al postutto non può mettersi in dubbio che un deliberamento per quanto provvisorio e risolubile in caso di maggiori offerte sia tuttavia un contratto perfetto. Oltredichè l'argomento che il nostro associato desume dal codice di procedura civile, è esso pure un'ottima ragione che concorre ad avvalorare una interpretazione restrittiva.

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

N° 2739. — *Registro.*

Atti di svincolo di benefizi e cappellanie.

QUESTIONE. — *Se per gli svincoli dei benefizi e delle cappellanie, che si effettuano in ordine alla legge del 3 luglio 1870, n° 5723, sia applicabile l'esenzione dalla tassa di registro, accordata dall'articolo 5 della precedente legge del 15 agosto 1867, n° 3848.*

RISOLUZIONE. — Si risponde affermativamente, attesa la connessità necessaria che hanno tra di loro le due leggi.

D'altra parte, se si pon mente alla ragione dell'esenzione, si vede chiaro che essa milita tanto per gli svincoli che si effettuano in ordine alla legge del 15 agosto 1867, quanto per quelli che hanno luogo in dipendenza della successiva del 3 luglio 1870.

(*Note 1 novembre 1870 e 23 gennaio 1871, n' 126-7, della Direzione generale del demanio e delle tasse alle Intendenze di finanza di Perugia e Macerata.*)

Nota. — Rammentiamo coll'opportunità la risoluzione inserita al numero 2365, secondo la quale non v'ha esenzione da bollo per gli atti a corredo delle domande di svincolo.

N° 2740. — *Registro.*

Penalità per la tardiva denunzia del conseguimento di lucri dotali.

QUESTIONE. — *In ordine all'articolo 3° della legge 19 luglio 1868, quando la denunzia del conseguimento di lucri dotali viene presentata oltre il termine legale, deve applicarsi la pena stabilita dall'articolo 94 della legge 14 luglio 1866, oppure quella comminata dal successivo articolo 95 per le successioni?*

RISOLUZIONE. — La denunzia del conseguimento di lucri dotali che, per l'articolo 9, n° 4 della circolare 25 novembre 1868, n° 517, può esser fatta anche cumulativamente alla denunzia di successione, mediante la esibizione del contratto da cui emerge la devoluzione dei lucri, ove sia presentata oltre il termine legale fa luogo all'applicazione della penalità com-

minata dall'articolo 95 della legge 14 luglio 1866, imperocchè l'articolo 8 della legge 19 luglio 1868, equiparando nei *termini* e nelle *forme* questi trasferimenti alle successioni, li assoggetta implicitamente amendue alle stesse conseguenze penali, e sarà perciò dovuta nei trasferimenti medesimi, come nelle successioni, anco la pena di tardivo pagamento, quando la tassa dovuta non sia soddisfatta nel termine dalla legge stabilito.

(*Nota ministeriale del 31 gennaio 1871, n° 8249[554, alla Intendenza di finanza in Alessandria.*)

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2741. — *Registro.*

Dichiarazione di mandato.

È massima ferma di giurisprudenza che, qualora la soluzione di una tesi sia alternativa, non possa attaccarsi di nullità la sentenza che definisce e risolve la quistione, limitandosi ad occuparsi di una soltanto delle proposizioni proposte.

Fattasi all'asta una vendita di beni in un sol corpo e per un prezzo unico e indiviso, se l'acquirente che abbia espresso riserva di comprare per conto proprio e per persone da nominarsi, *dichiara poi di aver comprato parte per sè e parte per determinate persone, con attribuzione di prezzi ineguali per ogni singola quota, l'atto di siffatta nomina non cessa per ciò solo di essere una dichiarazione pura e semplice nel senso della legge di registro 21 aprile 1862.*

Se però questa nomina non è fatta nei tre giorni dall'atto di deliberamento, si rende tuttavia applicabile su di essa la tassa proporzionale, nè vale opporre che il deliberamento fosse soggetto a superiore approvazione e la nomina sia stata fatta nei tre giorni dalla notifica dell'approvazione intervenuta, essendo

la delibera fin da principio obbligatoria per l'acquirente, e troppo concreta essendo la legge nel prescrivere che la dichiarazione debba esser fatta nei tre giorni dall'atto di deliberamento od acquisto.

(Sentenza della Corte di appello di Milano del 14 novembre 1870 in causa Rossi Luigi e Demanio.)

Con questo giudicato la Corte, se conferma quanto all'applicazione della tassa la sentenza pronunciata in primo grado dal tribunale di Varese, della quale facemmo cenno al n° 2547, non l'approva rispetto ai motivi, essendosi dal tribunale ritenuta dovuta la tassa proporzionale dacchè la dichiarazione di mandato non fosse pura e semplice. Trattandosi di dichiarazione regolata dalla legge del 1862, non può negarsi che il principio ritenuto dalla Corte di appello sia ben più fondato, siccome quello che si trova perfettamente conforme alle considerazioni ripetutamente fatte dalla Corte di cassazione di Torino e delle quali si ha traccia anche nella decisione che noi abbiamo inserita al n° 2132.

Quanto alla estemporaneità della dichiarazione, la Corte si è occupata anche di un argomento speciale che si deduceva dalla lettera dell'articolo 95, n° 28, della legge, e ha considerato che se l'articolo stesso « fa partire i tre giorni dall'atto di de-
« liberamento o d'*acquisto*, quest'ultima parola si riferisce alla
« seconda maniera in cui vi si suppone in altri trasfuso il pos-
« sesso dell'immobile licitato (cioè *per via di deliberamento o*
« *per contratto*), ma rimane pur sempre integro il fatto che chi
« per *deliberamento* acquista, debba entro tre giorni da questo
« atto fare la dichiarazione dall'articolo medesimo prevista,
« sotto pena di sottostare alla tassa proporzionale.

N° 2742. — *Registro.*

Controversia per tasse di registro — Condanna nelle spese.

La immunità dalle spese di lite, conceduta all'Amministrazione dall'articolo 10 della legge 19 luglio 1868 non può essere dalla medesima invocata, malgrado la mancanza del ricorso in via amministrativa, se la controversia fu dedotta dal contribuente innanzi l'autorità giudiziaria non in via d'istanza, ma in opposizione all'ingiunzione fattagli dall'Amministrazione.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Sentenza 23 *settembre* 1870

in causa FINANZE DELLO STATO e AMBROSINI.

La Corte,

Osserva, *sulla* 1ª *questione,* che l'intendente delle finanze con l'appello suo non impugnò la sentenza del tribunale, se non per rispetto alle spese, nel qual capo solamente domandò ch'ella fosse emendata, e nell'altro per contrario accettolla con parole assai chiare, riserbandosi di mandare ingiunzioni a chi daddovvero l'eredità di Ginistrelli rappresentasse. Onde procede la conclusione da lui data poscia all'udienza, in quanto i confini dell'appello trapassa, non potersi ascoltare, nè la sentenza de' primi giudici nel capo non impugnato esaminare.

Osserva, *sulla* 2ª *questione,* che, per l'articolo 10 della legge colla quale quella del registro modificossi, non è l'amministrazione renduta immune da spese di liti, se non verso coloro che contro lei muovono azione giudiciale, senza curarsi di fare innanzi tratto lor domande per via amministrativa, e aspettar che passino 40 giorni dappoi ch'esse son presentate;

Che, acciò che adunque sia questa immunità legittimamente invocata, convien ch'altri, avendo a conseguire alcuna cosa dall'amministrazione, le muova contro una lite la quale avrebbe potuto innanzi tentar di schivare; convien ch'altri facciasi impazientemente contro di lei ad esercitare in giudicio il *jus persequendi quod sibi debetur,* in che consiste l'azione, giusta la leg. *Nihil aliud,* 51, Dig., *De obligationibus et actionibus,* e, brevemente, dee altri contro di lei essere attore;

Che attore non può essere colui che non ha in sua balìa l'usare del diritto suo quando gli piaccia, giusta la regola di Paolo giureconsulto in leg.

Pure mihi 5, § 6 *in fin.*, Dig., *De doli mali et metus exceptione*, e di Gaio in leg. 42, *De regulis iuris*. E perciò mai non si può reputare attore quegli che è costretto da altrui con precetti o ingiunzioni, s'egli, a fin di schivarne gli effetti, vi si oppone. Per la medesima ragione tennesi già come cosa certa nel foro: « In judicio jactantiæ intentantem remedium leg. *Diffamari*, « naturaliter et vere dici reum; illum autem, contra quem intentatur, « actorem; »

Che, operando l'opponente anzi invito che no, cioè mal volentieri quando alle ingiunzioni si oppone, non può attore essere reputato, chè nol consente la leg. *unica*, Cod., *Ut nemo invitus*, nè la leg. 2, Cod., *De dilationibus*, nè la leg. 20, Cod., *De pignoribus*. Per contrario attrice è l'amministrazione quando ella manda ad altrui le ingiunzioni, siccome quella che in tal guisa esercita il *jus persequendi quod sibi debetur*, cioè l'azione;

Che il potersi per lei senza libello alcuno, e in via d'esecuzione, costrignere i debitori suoi, non è altro che modo privilegiato di recare ad effetto l'azione. Il qual modo non fa ch'ella cessi d'essere attrice, e azione il procedere suo, nè genera mutamento di veci, sì che divenga attore colui che resiste opponendosi all'ingiunzione, cioè difendendosi. La citazione propriamente detta è forma ordinaria, non qualità sostanziale dell'azione, e sovente il libello dà chi non è attore: di che sono da vedere la leg. *Actionis verbo* 34, e la leg. *Pecuniæ* 178, Dig., *De verborum significatione*, e la leg. 37, Dig., *De obligationibus et actionibus*;

Che questo esser vero non solamente le regole infino a qui ricordate dimostrano, ma la stessa legge del registro il fa veder manifesto chiamando nell'articolo 125 azione del fisco per lo conseguimento delle tasse quella facoltà di riscuotere la quale per l'articolo 131 non si reca ad effetto altrimenti che colle ingiunzioni. Onde apparisce assai chiaro l'articolo 10 della legge modificatrice, e per conseguente l'immunità dalle spese di lite esser male invocata contra chi s'oppone ad ingiunzioni, come fece, costretto, lo avvocato Ambrosini nel caso onde or si ragiona;

Che se coloro a'quali spedisconsi ingiusti ordini di pagamento dovessero, avanti d'impedirne gli effetti col rimedio delle opposizioni, aspettar 40 giorni i provvedimenti delle amministrazioni, essi potrebbero, per lo breve termine che d'altra parte l'articolo 32 della legge principale concede, essere di leggieri tratti in agguato, il che non si deve credere abbiano i legislatori voluto;

Osserva indi la Corte che il detto articolo 10 della legge modificatrice non perde punto di utilità pratica per ciò che agli opponenti si nega l'essere attori, e alle opposizioni essere azioni, veggendosi sovente muovere contro l'amministrazione del registro, non pure opposizioni a'suoi ordini di pagamento, ma veraci azioni. Onde nell'articolo 135 della ricordata legge principale si favella così d'opposizioni, come di reclami per restituzione di tasse, e dalle istanze distinguonsi gli atti d'opposizione;

Che l'intendere troppo largamente il potersi per l'amministrazione piatir

senza spese sarebbe cosa di tristissimo esempio: e però la sentenza dei primi giudici si deve, nel fatto presente, confermare senza guatar più avanti alle altre ragioni della parte appellata;

Attesochè le spese delle liti deve pagar chi è vinto, e vinta in questo giudizio d'appello è l'Intendenza delle finanze.

Per questi motivi rigetta l'appello, ecc.

Nota. — Questo principio è contrario a quello desunto dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli, di cui facemmo cenno al numero 2579, e contrasta anche con la qualificazione di attore data all'opponente al precetto ingiuntivo coll'altra sentenza del tribunale di Salerno, accennata al numero 2641.

N° 2743. — *Bollo.*

Carte da giuoco — Contravvenzione — Competenza.

Il pretore è competente a conoscere e giudicare delle contravvenzioni alla legge sul bollo delle carte da giuoco, non ostante il disposto dall'articolo 42 della legge 19 luglio 1868.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Sentenza 30 *maggio* 1870

SOPRA RICORSO ROSATI.

Attesochè il direttore compartimentale del demanio e tasse di Chieti, il 31 maggio 1869, trasmise al procuratore del Re un verbale de' RR. CC., nel quale era constatata la contravvenzione alla legge 21 settembre 1862, addebitata a Rosaria Rosati, per essere stati sorpresi in una sua bottega cinque mazzi di carte da giuoco sforniti del bollo richiesto da quella legge, de' quali vi si faceva uso.

Che il pretore di San Valentino, al quale erano stati trasmessi gli atti pel procedimento, si dichiarò incompetente e restituì gli atti al procuratore del Re.

Che il tribunale di Chieti si dichiarò incompetente anch'esso; ed ora gli atti sono inviati presso la Corte di cassazione perchè risolva in linea di conflitto la quistione di competenza.

Attesochè la competenza e la giurisdizione sono regolate, anche per le infrazioni prevedute da leggi speciali, dalle norme generali poste nella

legge sull'ordine giudiziario e nel Codice di procedura penale, a meno che le leggi speciali non contengano qualche formale eccezione.

Che a' pretori appartiene la cognizione de' delitti punibili colla pena del carcere, confino, ecc., non eccedente tre mesi, o con multa la quale non ecceda lire 300, e delle contravvenzioni punibili con pene di polizia (Art. 11 Cod. proc. pen.).

Che non vi è alcuna legge speciale la quale faccia eccezione a questa norma generale.

Che gli articoli 44 della legge sul bollo 14 luglio 1866 e 42 della legge 19 luglio 1868, invocati dal pretore in sostegno della sua sentenza, si riferiscono alle tasse di bollo degli atti, e non hanno alcuna attinenza col bollo delle carte da giuoco, materia regolata dalla legge 21 settembre 1862.

Che la contravvenzione onde la Rosati è imputata è punibile con pena pecuniaria da 25 a 100 lire, oltre l'importo della tassa di bollo in lire 1 50, e rientra perciò ne' confini della competenza del pretore.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Nota. — La competenza del pretore alla cognizione delle suddette contravvenzioni fu riconosciuta da altre due sentenze di cassazione, riportate ai numeri 2142 e 2180 del nostro giornale, l'ultima delle quali è della stessa Cassazione di Napoli. La decisione però che ora riportiamo esamina la questione anco dal punto di vista dell'analogia che la tassa sulle carte da giuoco può avere colle tasse di bollo propriamente dette, e stabilisce in modo formale che la competenza è del pretore, nonostante anche le disposizioni della legge 19 luglio 1868. Rimane così eliminato il dubbio di cui noi facemmo parola al n° 2142, dubbio che, a quanto pare, era pure diviso dalla magistratura ognorachè la Cassazione è stata chiamata a risolvere la questione di competenza in linea di conflitto.

N° 2744. — *Registro.*

Società ferroviarie — Esenzione dalla tassa di registro — Sentenze di condanna.

La esenzione dalle tasse proporzionali di registro, accordata ad una società ferroviaria « per tutti i contratti e atti qualun- « que che la medesima o chi per essa sia per stipulare relati-

« vamente ed esclusivamente alla costruzione della linea, » non può essere invocata per ritenere esenti da tassa graduale le sentenze di condanna al pagamento verso la società dell'importare di azioni sottoscritte da un municipio per la costruzione della ferrovia.

In questo senso ebbe a decidere il tribunale di Torino con sentenza del 14 settembre 1870, già passata in giudicato, in causa tra la intendenza di detta città e la società delle ferrovie del Monferrato.

Come è agevole l'intendere, il tribunale si è fondato primieramente sul significato naturale delle espressioni del privilegio, le quali, accennando ad atti *da stipulare,* escludono la sua applicabilità alle sentenze, non potendo il dispositivo di esse, che è la base della tassa di registro, essere qualificato per una stipulazione tra le parti che lo subiscono.

Secondariamente il tribunale ha dimostrato che la estensione del privilegio alle sentenze, non poteva nemmeno essere nello spirito della legge. È ragionevole infatti che, ove questa esenzione fosse stata concessa a riguardo della società, più che giovare all'impresa, avrebbe favorito lo spirito di litigio e della malafede; e d'altra parte, ove si fossero esentati dalla tassa i terzi che subiscono condanne verso la società, si sarebbe contrariato l'interesse della società stessa, porgendo alimento ai temerari litiganti.

N° 2745. — *Registro.*

Sentenze che autorizzano la vendita a norma dell'articolo 666 del Codice di procedura civile.

Ci affrettiamo a riparare una omissione incorsa nella nostra risposta inserita al numero 2682, aggiungendo che le considerazioni da noi esposte intorno alla natura preparatoria delle

sentenze che autorizzano la vendita nei giudizi di spropriazione sono pienamente confermate, in applicazione della legge di registro del 1866, dalla risoluzione ministeriale 27 giugno 1867, riportata al numero 1727 di questo periodico.

PARTE TERZA

Crediamo di sapere che il ministro di grazia e giustizia, se non ha presentato finora, presenterà fra breve al Parlamento il progetto di legge pel riordinamento del notariato.

Il progetto è quello stesso che già fu alla Camera dei deputati presentato nelle tornate del 13 marzo 1869 e 7 marzo 1870, del quale facemmo cenno a pagine 114, 159, 185, 208 e 256 del nostro giornale del 1869, ed a pagina 112 del nostro giornale del 1870, nè crediamo che abbia ad essere ora accompagnato da nuova relazione.

Annunciando la ripresentazione del progetto di legge in discorso nella seduta della Camera dei deputati del 7 marzo 1870, esprimemmo la lusinga che fosse per essere vicina l'epoca della sua discussione, e dicemmo che era tempo che l'unificazione legislativa venisse estesa anche al notariato, ma la nostra lusinga fu defraudata, nè osiamo ora sperare che il progetto pel riordinamento del notariato possa essere discusso ed approvato dai due rami del Parlamento prima che la sede del Governo sia trasferita a Roma.

Pur troppo il notariato, benchè sommamente interessi la generalità dei cittadini, è dal Governo e dai membri del Parlamento considerato come cosa di lieve importanza, senza che nè la stampa nè le petizioni allo stesso Parlamento, nè le private istanze presso i membri delle due Camere abbiano avuto

o possano aver effetto ed influenza per chiamare l'attenzione dei legislatori sopra questa importantissima parte del pubblico servizio.

N° 2746.

Cessione di credito — Intimazione — Notificazione.

La intimazione di un atto col quale alcuno asserisce di essere divenuto cessionario di un altro, senza giustificare in modo alcuno la sua assertiva, non vale come denunzia e notificazione della cessione.

(Sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 7 settembre 1870, in causa Calentano contro Bonanni, riportata nella *Gazzetta dei Tribunali* di detta città, anno XXIII, numero 2354.)

Sebbene la parte del giudicato che troviamo come sopra riferita non ci dia conoscenza precisa dei termini del fatto, non abbiamo creduto, attesa la importanza dell'argomento, di doverci astenere dal farne parola, riportando la massima che testualmente si desume dalle considerazioni espresse da quel Supremo Collegio.

Fra i dubbi che ci furono proposti da parecchi notari in ordine alla intimazione e notificazione delle cessioni, primo si è quello di determinarne la forma precisa.

E a questo riguardo si domanda anzitutto se sia necessario che al debitore venga data copia letterale e compiuta dell'atto relativo.

Le ricerche che abbiamo fatto ci dimostrano che generalmente si ritiene non necessaria la consegna di questa copia integrale, ma si reputa sufficiente che la intimazione o notificazione sia fatta in modo da assicurare della esistenza dell'atto di cessione. In questo senso si pronunziarono diversi commentatori del Codice francese; così è detto dal Cattaneo nelle sue

annotazioni agli articoli 1539 e 1540 del Codice italiano, e così pure ebbe a ritenere la Corte d'appello di Torino con sentenza del 28 marzo 1865, in causa Monari Tacconi (*Gazzetta dei Tribunali*, anno XVII, pag. 312).

Probabilmente è in questo medesimo senso che vuol essere accolta anco la sentenza della Cassazione di Napoli, imperocchè quanto meno essa non dice che la intimazione debba essere fatta assolutamente con la consegna di una copia integrale dell'atto, ma esclude solo che l'assertiva della cessione non sia giustificata in modo veruno.

Secondariamente, l'altro dubbio che comunemente si suole proporre quanto alla forma della denuncia della cessione, si è se, in mancanza di accettazione, debba sempre farsi uso del ministero dell'usciere.

Questo dubbio, motivato dal non porre tutta l'attenzione alla diversità di effetti per cui la denuncia delle cessioni è richiesta, si fa ancor più grave per chi, risalendo alle disposizioni di alcuna delle leggi anteriori, e segnatamente degli articoli 1690 e 1691 del Codice francese, non rilevi la diversità di locuzione usata in loro confronto dagli articoli 1539 e 1540 del Codice italiano.

La formalità della denunzia della cessione al debitore è richiesta dal Codice sotto due riguardi: 1° per i rapporti tra il cessionario ed i *terzi*; 2° per quelli tra il cessionario e il *debitore*. Nel primo caso la denunzia è richiesta all'effetto che il cessionario abbia diritto verso i terzi, affinchè, cioè, possa ai medesimi prevalere nei diritti che volessero esercitare sul credito ceduto. Nel secondo caso invece la denunzia è richiesta al solo effetto che il debitore rimanga vincolato verso il cessionario, e non possa per conseguenza essere validamente liberato pagando nelle mani del cedente.

Ora il Codice nostro richiede al primo effetto la *intimazione*, se il debitore non abbia accettato con atto autentico; e al secondo effetto si limita a richiedere la *notificazione*. Il Codice

francese invece non ha questa diversità di espressioni. In ambedue i casi esso richiede la denuncia (*signification*); e quindi la ragione di credere che, se nell'un caso questa denuncia deve essere autentica, tale eziandio debba aversi nell'altro caso.

Ma il Codice italiano, e, prima di esso, quello Albertino (Art. 1696 e 1697), a buona ragione supplirono al segnalato difetto.

La denuncia al debitore è indispensabile che sia constatata solennemente quando vuolsi che la medesima sia produttiva di effetti di fronte ai terzi. Se così non fosse, essi non avrebbero difesa dalle frodi le più ovvie. E quindi in tal caso, come l'accettazione deve indubbiamente esser fatta per atto autentico, così, in sua mancanza, la notificazione deve esser fatta per atto d'usciere.

Quando invece il cessionario reputa sufficiente che la cessione sia operativa nel solo rapporto tra lui ed il debitore, i pericoli delle frodi spariscono, e non vi è più ragione perchè la denuncia ed accettazione della cessione non possa tra loro essere constatata con qualunque più fiduciaria scrittura.

È appunto in questo senso un'annotazione che troviamo nell'ottimo giornale *La Giurisprudenza* (Anno VI, pag. 279), nella quale è inoltre avvertito che la Corte di cassazione di Torino, con sentenza 17 dicembre 1849, in una causa in cui si disputava della efficacia della cessione *rispetto al debitore*, pronunziò che la notificazione della cessione può farsi al medesimo non solo con atto d'usciere, ma anche con altri mezzi equipollenti bastevoli a renderlo informato della cessione.

La stampa del premesso articolo era già preparata quando abbiamo rinvenuto nel non abbastanza lodato *Giornale delle Leggi*, anno II, numero 4, un articolo che pienamente risponde alle idee di sopra accennate pella distinzione tra la intimazione e la notificazione delle cessioni.

N° 2747.

Copie di scritture private — Notaio.

Il notaio, secondo le vigenti leggi, può rilasciare copie degli atti che conserva, ma non di atti che' ha tenuto in mano per farne la copia e poi ha restituito all'esibente.

Presentata in giudizio una simile copia di scrittura privata, di cui la parte alla quale è opposta non ne abbia espressamente riconosciuta la esistenza ed il tenore, ma anzi l'abbia contraddetta, il magistrato può non tenerne conto, come eccedente i poteri del notaio, e disporre la presentazione dell'originale.

(Sentenza della Corte di cassazione di Napoli 7 settembre 1870, in causa Celentani contro Buonanno.)

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali del 15 gennaio 1871 furono fatte le seguenti disposizioni nel personale notarile:

Valtolina dottore Enrico, notaio a Lacchiarella, indi con regio decreto 9 giugno 1870 traslocato a Sovere, dispensato dall'uffizio di notaio in seguito a sua domanda.

Bertelli Giuseppe, notaio aspirante, nominato notaio di numero pel circondario del tribunale di Grosseto con residenza a Caldona, frazione del comune di Gavorrano.

Guastella Biagio, candidato notaio, nominato notaio a Vittoria.

Aiello Giuseppe, id. id. a Palizzi.

Orlandini avvocato Luigi Bonifacio, con regio decreto 14 aprile 1870 nominato notaio a Cannobbio, restituito in tempo ad uniformarsi al prescritto dalla legge per assumere l'esercizio delle sue funzioni entro il termine di tre mesi, decorrendi dal 14 dicembre 1870.

PARTE QUARTA

Nel nostro fascicolo 1° dell'anno corrente abbiamo fatto cenno della presentazione al Senato del Regno del progetto di legge per la unificazione legislativa nelle provincie della Venezia e di Mantova, ed ora aggiungiamo che dalla Commissione incaricata di esaminare e riferire sopra tale progetto fu presentata al Senato la propria relazione in data 4 febbraio 1871.

Nessuna innovazione fu in detta relazione proposta in ordine alla estensione alle provincie suaccennate delle leggi relative alle tasse sugli affari, ed è pure concorde la Commissione per mandare ad effetto la unificazione legislativa pel 1° luglio 1871.

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Per decreti reali e ministeriali del 13, 15, 20, 22 e 24 gennaio 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dell'amministrazione del demanio e delle tasse:

Fallocco Teodorico, capo divisione di prima classe presso la direzione generale del demanio, nominato conservatore delle ipoteche a Roma.

Pilla Giuseppe, ispettore demaniale al circolo di Terranova di Sicilia, trasferito al circolo di Caltagirone (Catania).

Taormina Giovanni, id. al circolo di Caltagirone (Catania), id. a Terranova di Sicilia (Caltanissetta).

Cassone Sisto, ricevitore del registro a Castellaneta, sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

Riccardi Teresio, id. ad Alessano, richiamato in servizio e destinato all'uffizio di registro di Lauro.

Pacini cavaliere Enrico, capo divisione di seconda classe, nominato capo divisione di seconda classe presso la direzione generale del demanio.
Corner dottor Vincenzo, commissario d'intendenza di seconda classe, dirigente l'uffizio di commisurazione in Venezia, promosso alla prima classe.
Pastorelli Giovanni, id. di terza classe, id. a Pordenone, id. di seconda.
De Luca Felice, controllore di seconda classe presso l'uffizio di commisurazione in Belluno, id. di prima id.
Marzocca Alessandro, assistente di seconda classe, id. in Este, nominato controllore di seconda classe presso l'uffizio di commisurazione in Rovigo.
Schiavetto Giuseppe, id. di seconda classe in Vicenza, id. id. a Treviso.
Fenolio cavaliere Giovanni Maria, ispettore demaniale al circolo di Casale, id. capo di sezione di seconda classe al Ministero delle finanze (uffizio del macinato).

ONORIFICENZE

Con regio decreto 8 gennaio 1871 furono nominati cavalieri della Corona d'Italia i signori:

Porta cavaliere Camillo, ispettore centrale di prima classe nella direzione generale del demanio e delle tasse.
Bozino cavaliere Achille, Cambiaggi cavaliere Giacinto, e Pazzini cavaliere Carlo, capi di sezione di prima classe col grado di capi di divisione di terza classe in detta direzione generale.
Germani cavalier Pietro, Rosmini cavalier Cesare e Morici Gerolamo, capi di sezione in detta direzione generale.
Martini Luigi e Muratori Carlo, segretari di prima classe, id.
Alliana Carlo, Sacchetti Annibale e Buffa Giuseppe, ispettori demaniali.

CORRISPONDENZA

21. Signor U. V., Nereto, n° 2383. — La quistione della tassa applicabile alle rinnovazioni di titoli è stata amplissimamente trattata nel nostro giornale fino dal 1869, è precisamente al n° 2167. Oltre di che sullo stesso argomento siamo tornati anche col 4° comma della corrispondenza a pagina 359 del volume VIII. Allo stato quindi delle cose mancherebbe affatto la opportunità di discorrerne nuovamente.

22. Signor notaro B. T., Castrogiovanni, n° 3404. — L'articolo 43 della legge sul bollo contempla distintamente il caso della enunciazione in inventari di atti in contravvenzione alla legge stessa ed esonera l'ufficiale

che riceve l'inventario da ogni responsabilità, penale purchè esso si limiti alla materiale descrizione dell'atto non bollato. Nei rapporti della legge di registro, non v'ha egualmente una disposizione esplicita, ma noi con le osservazioni che facemmo al n. 2029 del nostro giornale abbiamo tuttavia ritenuto che la enunciazione può esser fatta impunemente, perchè la descrizione degli atti è d'essenza dell'inventario medesimo. Tutto al più potrebbesi fare eccezione quando comparendo, nell'inventario anche le parti che hanno stipulato l'atto non registrato, venissero così a riconoscerne la esistenza.

23. Signor notaro P. M. G., Pennabilli, n° 938. — La comunione dei due fratelli nell'acquisto dei diversi beni fatto da Pietro, non risultando da alcun titolo legale ed essendo anzi dimostrato dai vari atti di acquisto che gli stabili e i crediti costituivano una proprietà esclusiva dello stesso fratello Pietro, crediamo ben fondata l'applicazione della tassa di trasferimento per la convenzione con cui detto Pietro ha chiamato il fratello Domenico a partecipare negli acquisti medesimi. Se così la legge non dovesse essere applicata, voi comprenderete che basterebbe ogni gratuita asserzione di comunanza di dominio per coprire sotto l'aspetto di un atto dichiarativo quello che realmente è diretto ad operare una trasmissione. Però se nel vostro caso tra i beni assegnati con l'atto di divisione ve ne sono anche alcuni provenienti dall'eredità paterna di detti fratelli, per questi la comunione essendo appieno giustificata, è dovuta la tassa graduale e non quella di trasferimento a concorrenza del valore delle giuste assegne. Di più è certo che i valori che nell'atto sono stati colpiti della tassa di trasferimento vogliono essere prelevati per l'applicazione della tassa graduale, essendo chiaro che altrimenti si avrebbe una duplicazione d'imposta.

24. Signor A. R., Siracusa, n° 566. — La vendita della nave fatta all'estero per scrittura privata, ancorchè vistata dal console, è un atto soggetto a registrazione in caso d'uso giusta il penultimo alinea dell'articolo 74 del decreto 14 luglio 1866, e per conseguenza la tassa sull'atto medesimo applicabile è quella portata dalla legge imperante quando l'uso vien fatto, niun riguardo avuto alla certezza della data dell'atto, perchè la data non è richiesta nè dal detto alinea nè dall'articolo 153 del citato decreto.

25. Signor F. F., Campobasso, n° 869. — La risposta ai vostri quesiti sul termine alla registrazione dei verbali di aggiudicazione provvisoria, e sulla esenzione degli atti di abbonamento per il dazio consumo si ha dalle risoluzioni inserite ai n[i] 2202, 1542 e 2701 del nostro giornale.

26. Signor notaro P., Cumiano, n° 3374. — Ci si chiede se per l'iscrizione della ipoteca sia indispensabile la produzione del titolo costitutivo. Il Codice la richiede, ma siccome disponendo della responsabilità dei conservatori, li dichiara a questo riguardo tenuti soltanto per i danni derivanti dagli errori incorsi nelle iscrizioni; così, quando il conservatore può credere di non incorrere in errori iscrivendo la ipoteca secondo le resultanze della nota, può anche dispensarsi dal richiedere la produzione del titolo. Ad ogni

modo il Codice fa espressamente eccezione alla produzione del titolo quando la ipoteca deriva da atto pubblico e questo non è ancora registrato. Dunque ognun vede, come osservammo al n° 2204, che per quanto precettiva volesse ritenersi la disposizione dell'articolo 1987 del Codice, sarebbe sempre agevolissimo il mezzo di eluderla impunemente. Queste sono le obbiezioni che si possono dedurre; in massima però vorremmo che la produzione dei titoli venisse eseguita.

27. Signor P. R., Montechiaro, n° 945. — Sulla non imponibilità delle rinuncie all'ipoteca legale emesse negli atti di vendita abbiamo già discorso al n° 2485, e del rilascio dei certificati per le volture catastali ne abbiamo pure fatto parola al n° 17 della corrispondenza del corrente anno.

28. Signor notaro P. S., Castel Raimondo, n° 2889. — Abbiamo nel nostro giornale molte decisioni sulla inefficacia dei crocesegni, ma quella menzionata al n° 2504 fa al vostro caso. Il notaio deve autenticare le sottoscrizioni e non i crocesegni.

29. Signor G. G., San Marco Argentano, n° 1207. — La limitazione fatta coll'ultimo alinea dell'articolo 753 del Codice civile si riferisce tanto alla prima che alla seconda parte dello stesso articolo. Ritenete poi che le espressioni *tale porzione di usufrutto*, contenute nel citato alinea, equivalgono a dire *tale porzione in usufrutto*. Per conseguenza, il *maximum* competente al coniuge, nei casi indicati da detto articolo, è la quarta parte della eredità in semplice usufrutto. Vedete ciò che abbiamo detto al numero 2486, e, se avrete da farci altre considerazioni, le esamineremo ben volentieri.

30. Signor L. A., Castelbaronia, n° 1822. — Dal momento che l'articolo 19, n° 18, della legge sul bollo assoggetta alla tassa di una lira le copie delle sentenze dei pretori, spedite o autenticate in qualunque forma, e dal momento che il n° 3 dello stesso articolo dichiara espressamente escluse le stesse copie dagli atti di procedimento soggetti al bollo di 50 centesimi, nè prima nè ora siamo riusciti a comprendere perchè dubitiate che alla tassa di una lira non vadano soggette anche le copie della copia esecutiva. Si ammetta pure che queste ulteriori copie siano atti del procedimento, giusta la procedura; ma, come copie, secondo la vostra lettera, spedite o autenticate dal cancelliere, saranno sempre atti di procedimento eccettuati dalla tassa di 50 centesimi, e colpiti invece da quella di una lira per le disposizioni esplicite che di sopra abbiamo ricordate. Un motivo di dubitare vi potrebbe essere se tra le copie semplici e quelle esecutive vi fosse diversità di tassa, come per le sentenze dei collegi; ma per i pretori, se tutte le copie di sentenze sono soggette a una lira e non si comprendono tra gli atti di procedimento, vi persuaderete che non si può comprendere nemmeno la ragione del dubbio sulla loro tassa.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Con decreto reale 5 febbraio 1871 si mandarono pubblicare ed attuare pel 1° aprile 1871, nella provincia di Roma, i decreti reali che sono in vigore nelle altre provincie d'Italia intorno all'ordinamento dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.

Con tale decreto il numero degli ispettori demaniali è aumentato di sette: uno di prima classe, uno di seconda, due di terza, uno di quarta, uno di quinta ed uno di sesta.

Con decreto reale 12 febbraio 1871 venne approvata la tabella concernente la circoscrizione territoriale degli uffizi d'esazione del demanio e delle tasse sugli affari nella provincia di Roma, da aver effetto col 1° aprile 1871. Gli uffizi sono trentatrè: cinque d'ipoteche, uno di bollo straordinario in Roma, e ventisette di registro, fra cui tre in Roma, cioè: Atti civili, pubblici e privati, successione e manomorta; atti giudiziari, demanio e concessioni governative.

Stato civile — Registro — Applicazione del doppio decimo — Con circolare litografata 12 febbraio 1871, n° 385, la Direzione generale del demanio e delle tasse, constatando che non tutti gli uffizi di registro dello stato civile hanno in tempo disposto per la bollazione dei registri del 1871, ha stabilito che debbasi far luogo all'applicazione del doppio decimo sovra i registri medesimi senza conseguenze penali, ed ha incaricato le intendenze di finanza di concertarsi cogli uffizi del procuratore generale delle Corti d'appello circa l'eseguimento della disposizione della legge col servizio dello stato civile.

Rinnovazioni d'affitti demaniali — Con altra circolare litografata 20 febbraio 1871, n° 386, si segnano alle intendenze di finanza speciali avvertenze intorno alla rinnovazione degli affitti dei beni demaniali.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2748. — *Registro.*

Scritture private — Duplicati — Solidarietà pel pagamento delle tasse e sopratasse.

Quesito. — *Se il pagamento delle tasse e pene pecuniarie per i duplicati delle scritture private non registrati in tempo debito, sia dovuto solidalmente da tutte le parti contraenti, oppure da quella soltanto che non ha curato di far registrare il proprio originale.*

(*Dal signor* S. G., *di Gallipoli, n° 2428.*)

Risposta. — Quanto alle tasse non v'ha motivo di dubitare. L'articolo 86 della legge 14 luglio 1866 dichiara espressamente che, per le tasse dovute sugli atti della natura di quelli specificamente designati nella prima parte della tariffa, sono tenute solidalmente al pagamento *tutte le parti contraenti.* I duplicati delle scritture private essendo indubbiamente designati nella tariffa, articolo 104, è chiaro che, in ordine alla solidarietà pel pagamento della loro tassa, non può farsi distinzione dell'essere essi destinati per l'una o per l'altra persona, ognorachè la legge parla indistintamente di tutte le parti contraenti.

Quanto alla penale può sembrare a prima giunta che il criterio sia diverso, dappoichè nel disporre della solidarietà la legge, capo 1° del titolo 3, si limita a parlare delle tasse; ma l'obbiezione è semplicemente apparente, imperocchè tutte le penali, delle quali è parola nel successivo capo dello stesso ti-

tolo, sono stabilite come aumento della tassa, e per conseguenza l'azione per ricuperarle non può essere regolata che con le norme tracciate pel conseguimento della tassa principale. La conferma di ciò sorge anche dal disposto dell'articolo 93; giacchè, volendosi ivi fare eccezione per gli atti la registrazione dei quali incombe ai notai od altri ufficiali, la legge ha dichiarato espressamente che la pena sarà dovuta *in proprio* dal notaio od altro funzionario obbligato alla denunzia.

Ritenuto dunque che la registrazione dei duplicati delle scritture private deve esser fatta entro termine fisso, siccome è dichiarato nell' articolo 37 della Istruzione Ministeriale 10 settembre 1866, crediamo che anche il pagamento delle tasse e penali relative sia dovuto solidalmente da tutte le parti contraenti.

N° 2749. — *Registro.*

Appalti — Restituzione di depositi — Discarico.

QUESITO. — *Negli appalti per incanto gli offerenti, per essere ammessi alla licitazione devono depositare nelle mani di chi presiede l'asta una somma determinata a guarentigia delle offerte e della esecuzione dei lavori.*

Compiuta l'asta, i depositi vengono restituiti agli aventi diritto, eccetto quello di pertinenza dell'aggiudicatario, che non si restituisce se non a lavori compiuti.

Si domanda se, nel registrarsi i verbali definitivi d'appalto, dai quali appare la effettuata restituzione, oltre della tassa cui dà luogo il contratto, debba esigersi anche quella di discarico per ogni deposito restituito.

(*Dal signor* G. S., *di Monopoli, n° 256.*)

RISPOSTA. — Non lo crediamo per doppia ragione: 1° perchè non possiamo supporre che al verbale di deliberamento definitivo si sottoscrivano anche gli offerenti che rimasero

vinti nella licitazione; ond'è che la menzione della restituzione del respettivo deposito non involve verun discarico per loro parte, ma è solo la descrizione che l'ufficiale redattore va facendo del procedimento dell'asta; 2° perchè, quando anche essi offerenti fossero sottoscritti nel verbale e si dovessero considerare come altrettante parti contraenti, non potrebbe tuttavia esservi elemento di distinta tassazione, essendo tanto il deposito precario come la sua restituzione una condizione essenziale e connessa del contratto principale.

N° 2750. — *Registro.*

Vendita — Delegazione di pagamento non accettata — Ricognizione di debito — Enunciazione.

Quesito. — *Se la delegazione di pagamento sul prezzo, fatta dal venditore in un atto di vendita senza l'intervento del creditore, possa essere tassata quanto meno come implicita ricognizione del debito per parte del delegante.*

(*Dal signor* P. R., *Montechiaro, n° 945.*)

Risposta. — Nella generalità dei casi, la percezione della tassa indicata dal quesito non potrebbe validamente sostenersi. La legge nostra non ha all'uopo la disposizione speciale che si riscontra nell'articolo 69, § 3, n° 3, della legge francese 22 frimaio, an. 7°. Le delegazioni di prezzo sono sottoposte in Francia alla tassa proporzionale sempre quando non è giustificato che i debiti a pagarsi dipendono da titoli già registrati. Per conseguenza, come lo insegnano tutti gli scrittori ed è dichiarato dalla stessa Regia, *Instruction* 1270, la tassa, propriamente parlando, non è percetta per la delegazione del prezzo, ma per il titolo di credito in pagamento del quale la delegazione vien fatta. La nostra legge invece (articolo 29 della tariffa) parla di delegazioni accettate, e quindi nel nostro caso,

mancando l'accettazione del creditore, la tassa a titolo di delegazione è indubitatamente inapplicabile quand'anche il debito a pagarsi dipenda da atto non registrato.

È ben vero che la nostra tariffa sottopone col precedente articolo 28 alla stessa misura di tassa delle delegazioni anche le ricognizioni di debito. Ma, oltrechè molti scrittori sostengono che anche la ricognizione di debito, perchè sia imponibile, ha d'uopo di essere accettata dal creditore, certo è che, all'effetto che la ricognizione propriamente esista, è indispensabile che la medesima sia fatta colla intenzione di fornire al creditore un titolo del suo credito. Ora la volontà determinata di obbligarsi o di fornire al creditore una prova della propria obbligazione crediamo che difficilmente si verifichi nei casi della specie, i quali, generalmente parlando, si risolvono in semplici indicazioni di pagamento.

In brevi parole, se v'ha modo di applicazione di una tassa distinta nei casi accennati dal quesito, egli è quando vi siano gli elementi della enunciazione, e a questo riguardo i lettori hanno tutte le spiegazioni necessarie nella circolare riportata al n° 1832 del nostro giornale.

N° 2751. — *Registro.*

Successioni — Luogo della loro apertura — Domicilio di origine — Sua conservazione presunta — Uffizio competente alla denunzia.

Il domicilio di origine si presume sempre conservato per quell'effetto che lega l'uomo al paese che lo vide nascere.

Questa presunzione non cessa se non quando all'elemento materiale, cioè al fatto del trasporto della dimora in altro luogo, si congiunge l'elemento intenzionale, cioè la volontà apertamente spiegata di volere abbandonare l'antico domicilio, e stabilirne uno nuovo nel luogo ove si fissò la dimora.

Il fatto materiale della mutata abitazione, e di una residenza anche la più lunga, di per sè solo nulla prova, e, nel dubbio, prevale la presunzione che non vi fu intenzione di cambiare domicilio.

Queste massime, che desumiamo letteralmente da una sentenza della Corte di cassazione di Torino del 29 dicembre 1870, riportata nel *Monitore dei Tribunali*, anno XII, p. 102, abbiamo creduto utile che fossero inserite nel nostro giornale, attesa la importanza che in molti casi possono avere per determinare il luogo dell'apertura della successione (articolo 923 del Codice civile) e per riconoscere in conseguenza quale sia l'uffizio del registro competente al ricevimento della denunzia, in conformità delle regole stabilite coll'articolo 83 del decreto 14 luglio 1866.

A questo proposito avendo da fare diverse osservazioni, le divideremo, a maggiore chiarezza, in altrettanti paragrafi :

§ 1. Più volte abbiamo sentito affermare che, ove il defunto avesse *più domicilii*, la denunzia della successione debba esser fatta all'uffizio nel cui distretto si trova la maggior parte dei beni. E la ragione per così ritenere si è creduto desumerla dal citato articolo 83, in quanto esso con l'ultima parte prende difatti la situazione dei beni a criterio della competenza alla denunzia, per le successioni delle persone che non hanno *domicilio fisso nello Stato.*

Tale apprezzamento, a nostro avviso, è erroneo. La legge coll'ultima parte dell'articolo 83 ha voluto provvedere al caso delle successioni degli stranieri, non già a quello della pluralità di domicilii nei cittadini. Certamente più domicili si potevano avere secondo il diritto romano : *viris prudentibus placuit duobus locis posse aliquem habere domicilium, si utrobique ita se instruxit, ut non ideo minus apud alteros se collocasse videatur* (leg. 6, § 2, ff. *Ad municip.*). E forse è anche da ciò che traeva argomento la disposizione emanata con l'arti-

colo 57 del decreto 4 maggio 1862, n° 595, colla quale era stabilito che, ove per le diverse leggi delle varie provincie sorgesse dubbio sul luogo d'apertura di una successione, la denunzia della eredità doveva esser fatta all'uffizio nel cui distretto esisteva la maggior parte dei beni. Ma questa disposizione non fu riprodotta con la riforma che si fece della legge di registro dopo che la legislazione civile si trovava unificata.

Comunque sia, è certo che, a norma del nuovo Codice, il luogo dell'apertura della successione è sempre quello dell'ultimo domicilio; ed è certo del pari che, a seconda del Codice stesso, *niun cittadino può essere senza un domicilio, nè alcuno può averne più ad un tempo*. Non abbiamo bisogno di dire che intendiamo parlare del *domicilio civile*, quale è definito coll'articolo 16 del Codice, e non già del *domicilio speciale o elettivo* per alcuni atti od affari, di che è parola nel successivo articolo 19.

Le disposizioni del nostro Codice in ordine al domicilio civile sono sostanzialmente conformi a quelle del Codice francese, e quindi noi non sapremmo come più splendidamente si possa dare la dimostrazione della tesi che abbiamo accennata, se non riferendo le seguenti parole del Marcadé :

Il est fort important de remarquer en quels termes s'exprime notre article ; ces termes nous prouvent une idée bien arrêtée chez le législateur, et qui ressort encore de plusieurs autres articles ; c'est qu'on ne peut, ni *avoir plusieurs domiciles*, ni *n'en avoir aucun*. En effet notre article ne parle pas (et aucun autre texte ne parle non plus) soit de l'*acquisition du domicile*, soit de la *perte du domicile;* il parle du changement de domicile, c'est-à-dire du remplacement d'un domicile par un domicile nouveau. Ceci nous indique que dans l'esprit du législateur il ne peut pas y avoir perte d'un premier domicile sans qu'il y ait en même temps acquisition d'un nouveau domicile, sans qu'il y ait perte de l'ancien.

En effet la raison nous dit déjà qu'un domicile est nécessaire à toute personne, parce que toute personne a des droits à exercer et qu'on peut avoir des droits à exercer contre elle ; mais elle nous dit aussi que, s'il est nécessaire d'en avoir un, un suffit.

Il n'y a pas, dans tout notre titre, une phrase, un mot qui puisse faire supçonner, chez le législateur, l'idée qu'une personne pourrait n'avoir pas

de domicile ou en avoir deux; tout, au contraire, conduit à faire admettre les deux propositions que nous avons avancées, et notre article vient compléter la démonstration.

En effet, comme nous l'avons dit déjà, notre article ne parle pas séparément de la perte et de l'acquisition de domicile, pour indiquer à chacune de causes différentes. Il les réunit l'une et l'autre dans une même phrase, dans un même mot, et leur assigne une cause identique. Dire que telle circonstance opère *changement de domicile,* c'est bien dire qu'elle anéantit le domicile ancien et en fait naître un nouveau. Mais puisque la cause qui fait perdre un domicile est précisément celle qui en crée un nouveau, il s'ensuit que toutes les fois qu'un domicile cessera d'exister, un autre sera créé et remplacera celui qui est perdu ; réciproquement, puisque la cause qui crée un domicile nouveau est celle qui détruit l'ancien, il s'ensuit qu'un domicile postérieur ne naîtra jamais sans que le précédent soit forcément enlevé. En deux mots : il n'y a jamais perte pure du domicile qu'on avait, il n'y a jamais acquisition pure d'un domicile nouveau; il y a nécessairement, tout à la fois, perte d'un domicile et acquisition d'un domicile différent ; en d'autres termes, il y a toujours *changement de domicile.*

Il reste donc établi : 1° que l'on ne peut jamais avoir deux domiciles ; et 2° qu'on ne peut pas n'en avoir aucun, puisque celui qui n'en aurait pas d'autre aurait toujours son *domicile originel.* Chaque enfant, en effet... se trouve avoir, dès le moment de sa naissance, un domicile qui... ne peut être perdu sans qu'il en soit acquis un nouveau.

(Marcadé, *Explication du Code Napoléon,* art. 104, n° 3.)

Non può negarsi però che nella pratica l'apprezzamento dei fatti che valgono a dimostrare la intenzione del cambiamento di domicilio è molte volte difficilissimo ; ma nel dubbio v'ha sempre la regola di decidersi per la conservazione del domicilio di origine; principio questo che fu riconosciuto anche dalla Corte di cassazione di Francia con sentenza 11 vendemmiaio, anno XIII, in causa Naso contro Destaing. « Attendu, essa dice, qu'en principe le domicile d'origine se « conserve tant que la volonté de le remplacer par un autre « n'est indiquée d'une manière expresse et positive. »

§ 2. È essenziale d'altra parte che, nell'apprezzare le considerazioni sopra riferite del supremo collegio di Torino, non se ne esageri la portata. Naturalmente la Corte non ha deciso se nella specie v'era o no cambiamento di domicilio. Il decidere

delle circostanze che lo determinano è una questione di fatto che sfugge alla censura della Corte di cassazione. Essa ha deciso soltanto che i principii da cui si era mossa la Corte d'appello non erano esatti. La Corte di Modena era chiamata a decidere un punto di competenza. Si trattava di determinare se per la divisione dell'eredità di Teresa Paraluppi il giudizio doveva istituirsi avanti il tribunale di Reggio nell'Emilia, stato adito dagli attori, oppure presso quello di Modena, come volevano i convenuti. Era pacifico negli atti che la Paraluppi nata in Guastalla, provincia di Reggio, stette in quel luogo sin dopo il 1837, dimorò alle Quattro Castella dal 1837 al 1845, e passò di poi colla famiglia Vischi in Modena, dove dimorò continuamente per oltre venti anni, e dove cessò di vivere il 5 febbraio 1866. I convenuti affermavano essere quest'ultima città il luogo dell'apertura della successione, siccome ultimo domicilio della defunta. Gli attori all'incontro, per dimostrare che non risultava della intenzione della defunta di abbandonare l'antico domicilio in Guastalla per stabilirne uno nuovo in Modena, deducevano a prova che la Paraluppi, sin da quando abbandonò Guastalla, si trovava in uno stato d'idiotismo tale per cui non era mai possibile lo spiegarsi nel suo animo una intenzione qualunque sulla conservazione o sull'abbandono del domicilio antico. Or bene, la Corte d'appello, ritenendo che il pronunziare sulla questione di capacità mentale influisse sulla decisione della validità di una scrittura di vitalizio che costituiva la questione di merito, si ricusò di esaminare le prove dedotte, e ritenne la sussistenza del cambiamento di domicilio, fondandosi sopra due fatti in cui, come dice la sentenza di cassazione, *era impossibile scorgere una manifestazione qualsiasi di volontà per parte della Paraluppi*, ed adducendo che ad ogni modo, « per determinarsi ad una mu-« tazione di domicilio, si richiegga un grado di capacità « minore di quello che si richiede per addivenire ad un con-« tratto. »

Con queste premesse naturalmente la sentenza ha dovuto essere cassata: 1° perchè, « se per decidere la questione di « competenza riesce indispensabile accertare un punto di « fatto, il giudice ha debito di accertarlo, quand'anche dal « medesimo punto di fatto possano in seguito trarsi conse« guenze pel merito; » 2° perchè « il cambiamento di domi« cilio traendo con sè, e per lo spostamento degli interessi « domestici, e per la mutazione del foro, e per altri riguardi, « gravi conseguenze che richieggono un serio e ponderato « esame, non è esatto il dire che per il cambiamento stesso si « richiegga un minor grado di capacità; » e 3° perchè, « mentre pel cambiamento di domicilio la legge richiede il « concorso di due elementi, uno di fatto, l'altro di volontà, la « Corte d'appello dalla comprovata esistenza del primo aveva « dedotto senz'altro che dovesse ritenersi stabilito anche il se« condo. »

Queste spiegazioni ci sono sembrate indispensabili onde non si dia una troppo estesa applicazione alla 3a delle massime a principio riferite, e si veda chiaramente coll'esempio quale è uno dei casi in cui la mutata abitazione e la residenza *anche la più lunga* può trovarsi disgiunta dalla intenzione di cambiamento del domicilio d'origine.

§ 3. I fatti valevoli a dimostrare la intenzione del cambiamento di domicilio essendo infinitamente varii a seconda delle diverse circostanze, non sono stati nè potevano essere designati dal Codice; laonde, come nelle contestazioni civili, è riservato il valutarli al prudente arbitrio dei tribunali, così è demandato al criterio degli esecutori della legge di registro lo apprezzarli per la regolare applicazione delle tasse, quando però niun altro elemento dimostri già quale è il luogo dell'apertura della successione. Questa riserva ci sembra pienamente giustificata, imperocchè i ricevitori debbono tassare gli atti secondo le loro apparenze di validità, e quindi, ogni qualvolta la successione si presenti come aperta in un dato luogo, sia

per gli atti dell'adizione beneficiata, sia per la pubblicazione del testamento o per qualunque altro incumbente deferito all'autorità giudiziaria dell'ultimo domicilio, è perfettamente logico che questi elementi fino a prova legale in contrario siano attesi dal ricevitore.

Se mancano anche questi elementi, e se d'altra parte le circostanze che hanno determinato o seguito il trasferimento della residenza lasciano tuttavia incerta la intenzione nel defunto di prendere un nuovo domicilio, è allora che, a nostro avviso, il ricevitore può attenersi alla presunzione che il domicilio di origine sia rimasto conservato.

È ovvio del resto che, quando si dice *domicilio di origine*, non deve intendersi inevitabilmente il *luogo di nascita*, ma devesi intendere quel primo luogo ove l'individuo ha avuto la sede principale dei propri affari ed interessi. Il luogo della nascita, oltrechè può essere una mera accidentalità, può anche non influire sul domicilio, perchè il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore (articolo 18 del Codice civile).

Si osservi ancora che il *domicilio civile* essendo generalmente la base di quello *politico*, il luogo dell'esercizio dei diritti politici può talvolta essere un criterio per argomentare la conservazione o il cambiamento del domicilio di origine. Però a questo riguardo è d'uopo non confondere l'elettorato per censo coll'elettorato per qualità della persona. Il primo può essere molteplice, ed esercitarsi in tutti i comuni dove si ha il censo determinato dalla legge indipendentemente dal proprio domicilio; il secondo è unico, e si esercita o nel domicilio di origine o nella residenza all'uopo designata con legale dichiarazione (Vedasi in proposito la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 24 novembre 1870, inserita nella *Gazzetta del Procuratore*, anno v, pag. 581).

È pure importante osservare che, quando al fatto del trasferimento della residenza si congiunge veramente la inten-

zione di fissare un nuovo domicilio, il cambiamento di quello d'origine è immediato, e non è d'uopo che decorra termine veruno (LOCRÉ, *Esprit du Code Napoléon*).

Accenneremo da ultimo che, quanto ai cittadini chiamati a pubblico impiego, sebbene nel nostro Codice non siano state riprodotte le peculiari disposizioni che si contenevano in alcuni dei Codici anteriori e che erano pure comprese nel progetto Pisanelli e in quello senatorio, sono tuttavia da applicarsi le regole generali, cioè che essi pure conservano il domicilio di origine ove non abbiano fatta la legale dichiarazione o non sia altrimenti dimostrata una diversa loro volontà. Ciò si desume chiaramente dai verbali della Commissione di coordinazione dei Codici; e, a conferma possiamo anche aggiungere la giurisprudenza della Corte di cassazione di Napoli, la quale con sentenza del 10 dicembre 1868, inserita nella *Gazzetta dei Tribunali* di Genova, anno XXI, pag. 209, ebbe a dichiarare che « qualunque funzione temporanea e rivocabile, non si « pone neppure a calcolo come indizio di cangiato domicilio; « è residenza *ad tempus*, non altro. Il domicilio non può con- « fondersi con la dimora e residenza; l'uno consiste nel « diritto, l'altra è il mero fatto. »

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2752. — *Registro.*

Disposizione testamentaria dichiarata nulla — Prescrizione per la domanda di restituzione della tassa pagata.

La tassa di successione, pagata per una disposizione testamentaria dichiarata nulla divenendo un indebito allora soltanto

che è pronunciata la sentenza di annullamento, se questa è emanata sotto l'impero della legge 14 luglio 1866, la domanda deve esser fatta nei sei stabiliti da detta legge e non nel termine più lungo fissato dalla legge antecedente.

Quando la decadenza dipende dal solo fatto della decorrenza di un termine non differisce nei suoi effetti dalla prescrizione.

Anche alle prescrizioni indotte da leggi speciali, quando queste nulla dispongono in contrario, è applicabile il principio fissato dall'articolo 47 della legge transitoria 30 novembre 1865, secondo il quale le prescrizioni portate da leggi anteriori che richiederebbero un tempo maggiore di quello fissato dal Codice si compiono col decorso del tempo fissato in esso, computabile dal giorno della sua attivazione.

Perciò, quand'anche il diritto alla restituzione della tassa potesse ritenersi nato sotto la legge del 1862 ed esplicato soltanto sotto quella del 1866, tuttavia il termine per farne la domanda di restituzione dovrebbe considerarsi abbreviato.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO

Sentenza 26 *gennaio* 1871

in causa Finanze contro Cerchiari.

Il 17 marzo 1865 moriva in Imola il cavaliere Giulio Cesare Cerchiari, previo testamento pubblicato il 19 stesso mese ed anno, col quale aveva istituito in erede universale una prelatura così detta di mantelletto.

La tassa di successione in ragione del 10 per cento, secondo la legge 21 aprile 1862, era liquidata e pagata in agosto 1865 nella somma di lire 87,512 20, compreso l'aumento del decimo.

In giudizio di cui facevano parte i controricorrenti, il tribunale civile di Bologna con sentenza del 21 maggio 1867, passata in giudicato, pronunziava nulla la istituzione in erede della prelatura, e dichiarava devoluta la eredità di detto cavaliere Giulio Cesare Cerchiari per stirpe ai figli maschi dei fratelli Cerchiari che sono gli stessi controricorrenti.

Pretendendo questi, ciò stante, che la tassa di successione si fosse ridotta al cinque per cento, prima in via amministrativa con ricorso 5 marzo 1868, e poscia in via giudiziaria con atto di citazione 14 aprile 1869, chiedevano la restituzione della metà della tassa pagata.

L'amministrazione delle finanze opponeva la decadenza dall'azione in ripetizione, osservando che dal giorno della sentenza, 21 maggio 1867, a quello della domanda erano decorsi più di sei mesi, e che, secondo l'articolo 11, n° 4, alinea, della legge 14 luglio 1866, unica applicabile alla specie; perchè la sentenza era emanata sotto il suo impero, ogni azione per restituzione della tassa o di parte di essa era prescritta.

Negavano i Cerchiari la incorsa decadenza, pretendendo che si dovesse applicare al caso la legge 21 aprile 1862, vigente al tempo della morte della persona della cui eredità si trattava e del pagamento della tassa, la qual legge all'articolo 78, n° 4, alinea, fissava per la prescrizione il termine di due anni dal giorno della sentenza pronunciante la nullità dell'istituzione.

Il tribunale di Bologna, applicando la legge del 1866, dichiarava decaduti i controricorrenti dalla loro domanda con sentenza 2 luglio 1869. Invece la Corte d'appello di detta città, facendo applicazione della legge antica, respingeva la eccezione di decadenza ed accordava la restituzione della metà della tassa con sentenza 14 dicembre 1869.

Di questa sentenza l'amministrazione generale delle finanze propone l'annullamento all'appoggio del seguente mezzo di cassazione.

Falsa applicazione dell'articolo 78, n° 2 ed alinea della legge 21 aprile 1862, e violazione dell'articolo 11, n° 2, ed alinea della legge 14 luglio 1866 e dell'articolo 47, alinea della legge transitoria 30 novembre 1865, per avere applicato all' azione in ripetizione di tassa di registro, regolarmente percetta in dipendenza di successione testamentaria, la prescrizione biennale indotta dalla legge 21 aprile 1862 vigente al tempo dell'aperta successione e del pagamento della tassa, e non la prescrizione semestrale indotta dalla legge 14 luglio 1866 vigente al tempo in cui intervenne la sentenza e che, annullando il testamento dichiarò deferita la eredità *ab intestato* a persone soggette a tassa minore di quella pagata, a motivo che il diritto a ripetere l'indebito fosse nato al momento del pagamento, e la sentenza non essendo attributiva, ma semplicemente dichiarativa di tale diritto, non abbia fatto altro che segnare il punto di partenza del termine entro cui tale diritto, secondo la legge anteriore, si dovesse esercitare; a motivo che l'articolo 47 della legge transitoria 30 novembre 1865 riguardante le prescrizioni in generale non potesse regolare le prescrizioni portate da legge speciale, come quella sul registro, sebbene in materia di tasse regolarmente percette sia principio che il diritto alla restituzione nasca da uno degli eventi ulteriori previsti dalla legge, e nella specie dalla sentenza che annullò il testamento, una quale sentenza cominciò appunto a far decorrere il termine stabilito per la prescrizione, sebbene l'articolo 47 della legge transitoria contenga una regola generale applicabile anche alle leggi speciali che non abbiano disposizione in proposito; e, sebbene nessun articolo della legge 14 luglio 1866 preveda il caso contemplato dall'articolo 47 di detta legge transitoria.

Per parte dei controricorrenti si risponde avere il pagamento della tassa

indebita fatto nascere rapporti giuridici fra i contribuenti e le finanze dello Stato; questi rapporti dover essere governati dalla legge imperante al tempo del pagamento; la sentenza non aver fatto altro che rendere attuabili i diritti nascenti da questi rapporti; quindi la sentenza doversi retrotrarre al momento in cui detti rapporti sono nati.

Aggiungono essere l'articolo 11 della legge 14 luglio 1866 posto sotto la rubrica delle disposizioni generali ed altre comuni per l'applicazione e liquidazione delle tasse; tale articolo non essere applicabile al caso presente, perchè non si tratta di applicare e liquidare alcuna tassa; non essere neppure applicabile, perchè per le questioni transitorie e per le restituzioni di tasse pagate anteriormente a detta legge provvedono gli articoli 154, 155, 156 e 157 della medesima.

Terminano col dire che i rapporti giuridici fra lo Stato ed i contribuenti, riguardo alle tasse, hanno un certo quale carattere contrattuale, in forza del quale non si possono le prescrizioni loro speciali regolare colle norme tracciate dalla legge transitoria intesa a stabilir norme unicamente per le prescrizioni indotte dal Codice civile.

La Corte di Cassazione,

Sentita in pubblica udienza la relazione fatta dal signor consigliere Cassiano, del ricorso, del controricorso, della sentenza impugnata e degli atti della causa; sentiti nelle loro osservazioni l'avvocato Lavagna, sostituito direttore del Contenzioso finanziario, per l'Amministrazione delle finanze, e l'avvocato Ceneri per i controricorrenti Cerchiari; e sentito pure il signor avvocato generale Bussolino nelle sue conclusioni favorevoli alla domanda;

Atteso che tanto la legge 21 aprile 1862 quanto il Regio Decreto 14 luglio 1866 negano la restituzione delle tasse di registro regolarmente percette, facendo solo eccezione la prima nell'articolo 78, ed il secondo nell'articolo 11 per i casi ivi specialmente designati, fra i quali al n° 2 quello di atti dichiarati nulli, con sentenza pronunciata in contraddittorio e passata in giudicato, per vizio radicale che, indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti, induca la nullità dell'atto sin dalla sua origine;

Atteso che ambidue i citati articoli, per la proposizione dell'azione in restituzione nel caso ora menzionato, fissano sotto pena di decadenza un termine a decorrere dalla data del provvedimento o della sentenza che pronuncia la nullità dell'atto, con questa differenza però che, mentre la legge 21 aprile estende il termine ad anni due, il decreto invece del 14 luglio lo riduce a soli sei mesi;

Atteso che il punto di partenza del termine essendo in entrambi gli articoli quello della data del provvedimento o della sentenza dichiarante la nullità dell'atto, resta evidente che per giudicare quale sia il termine applicabile, cioè se il più lungo od il più breve, devesi aver riguardo alla legge imperante al tempo in cui il termine cominciò a decorrere, ossia alla

legge imperante al tempo in cui emanò il provvedimento o la sentenza di cui sopra, e non alla legge che fosse in vigore al tempo del rogito dell'atto, o del pagamento della tassa, salvo a vedere poi se, in caso che avesse cominciato a decorrere sotto la legge che ammetteva un termine più lungo, questo termine non sia stato abbreviato dalla nuova legge e ridotto ad un termine eguale da questa stabilito, da decorrere però dal giorno della sua attuazione;

Atteso che, ciò stante, la Corte d'appello di Bologna, la quale, sebbene la sentenza che dichiarò nulla la istituzione della prelatura fatta col testamento del cavaliere Giulio Cesare Cerchiari fosse emanata il 21 marzo 1867, e così mentre già era in vigore il real decreto 14 luglio 1866, tuttavia per la restituzione di parte della tassa di successione pagata per tale istituzione, applicò il termine di due anni stabilito dalla legge 21 aprile 1862 per l'unico motivo che sotto di essa si fosse aperta la successione e pagata la tassa, fece falsa applicazione dell'articolo 78, ultimo alinea, della legge 21 aprile suddetto, e commise aperta violazione dell'articolo 11, alinea ultimo, del regio decreto sovramenzionato;

Atteso che a sorreggere la sentenza della Corte d'appello non giova l'osservazione che si trattasse di restituzione di indebito, che il diritto della restituzione fosse nato al momento stesso che si pagò la somma non dovuta; che la sentenza che dichiarò nulla la istituzione della prelatura non fosse attributiva, ma semplicemente dichiarativa di tale diritto; e che per conseguenza la legge da applicarsi fosse quella imperante quando il diritto alla restituzione ebbe vita, non quella imperante quando fu reso possibile il suo esercizio.

Bastando a rendere regolare la percezione della tassa la esistenza materiale ed estrinseca dell'atto; non essendo restituibili le tasse regolarmente percette, qualunque siano gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi dalla legge previsti, ed in questi casi essendo dichiarato che la domanda in restituzione debba farsi entro un termine a decorrere dalla data del provvedimento o della sentenza annullatrice dell'atto in dipendenza del quale venne percetta, ovvia deriva la conseguenza che allora soltanto diventò indebita la tassa pagata, allora soltanto sorse il diritto a chiederne la restituzione, quando la sentenza di annullamento venne pronunciata.

Nè a retrotrarre al giorno del pagamento della tassa il nascimento del diritto alla restituzione dell'indebito, sarebbe sufficiente la riserva che si allega fatta nella quitanza passata ai Cerchiari di lasciar loro salva ogni ragione al rimborso quando fosse del caso, giacchè questa riserva, che non accorda ragioni maggiori di quelle concesse dalla legge, non può produrre effetti più estesi di quelli dalla legge medesima previsti, e che si sono sopramenzionati.

Atteso che, quando pure fosse vero che nella specie il diritto alla restituzione della tassa fosse nato sotto la legge del 1862 ed esplicato soltanto sotto quella del 1866, tuttavia il termine per farne la domanda sarebbe stato

abbreviato in forza dell'articolo 47 della legge transitoria 30 novembre 1865, applicabile anche alle prescrizioni indotte da leggi speciali, quando queste nulla dispongano in contrario, secondo il quale le prescrizioni portate da leggi anteriori, le quali pel loro compimento richiederebbero un tempo maggiore di quello fissato dal Codice, si compiono col decorso del tempo fissato in esso, computabile dal giorno dell'attuazione del medesimo.

Vanamente poi si oppone che qui si tratti di semplice decadenza e non di prescrizione, e che l'articolo 11 che commina la decadenza sia posto nel capo riflettente le disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle tasse, non nel capo delle prescrizioni; poichè, quando la decadenza dipende dal solo fatto della decorrenza di un termine non differisce nei suoi effetti dalla prescrizione, e d'altronde se la collocazione di un articolo in un capo piuttosto che in un altro serve qualche volta di indizio per spiegarne il concetto quando sorge dubbio sulla sua interpretazione, non ha importanza alcuna quando ne è chiaro il suo contesto.

Vanamente del pari si ricorre all'articolo 157 del Regio decreto 14 luglio 1866, che dichiara applicabili le prescrizioni da esso fissate anche alle tasse dipendenti da leggi anteriori, per le quali non fossero stabilite prescrizioni verune, per dedurne che tale articolo riguarda soltanto le prescrizioni indotte dalla nuova legge non quelle indotte dalla legge precedente; imperocchè, ritenuto in diritto che l'articolo abbia potuto introdurre prescrizioni che prima non esistevano, a molto maggior ragione si deve dire che abbia potuto modificare *od* abbreviare quelle già prima esistenti.

Sotto quest'aspetto adunque la sentenza denunciata ha pure violato l'articolo 47 della legge transitoria anzidetta, e falsamente interpretato l'articolo 157 del real decreto.

Per questi motivi

E visti gli articoli 78, n° 2 ed alinea, della legge 21 aprile 1862; 11, n° 2 ed alinea, del Regio decreto 14 luglio 1866, 47 della legge transitoria 30 novembre 1865 e 157 del citato reale decreto,

Cassa, ecc.

Nota. — La sentenza della Corte di appello di Bologna ora cassata dal supremo collegio, e che ebbe già il plauso di qualche periodico giudiziario, fu da noi riportata al n° 2511. Come allora accennammo, l'Amministrazione ha ricorso anche da un'altra sentenza della Corte di appello di Palermo, e quando ci consti della decisione ci faremo premura di riferirne il tenore. Ad abbondante cautela ripeteremo qui pure il dubbio che forse si rannoda alla medesima quistione anche l'altra sentenza della Corte d'appello di Napoli che riportammo in parte al n° 2693.

PARTE TERZA

N° 2753.

Banco di Napoli — Firma del notaio per gli analfabeti.

Secondo gli antichi statuti del Banco di Napoli tuttora in legale osservanza, gli analfabeti possono procedere a tutte le operazioni cambiarie con che il notaio, assicurando che essi non sanno scrivere, firmi per essi le polizze loro intestate o girate.

(Sentenza della Corte di cassazione di Napoli 15 decembre 1870, in causa Bruno contro Monacella, inserita nella *Gazzetta dei Tribunali* di detta città, anno XXIII, n° 2355.)

Era quistione se una polizza di lire 799, girata dal signor Bruno a Salvatore Monacella e spesa al Banco di Napoli colla firma del notaio in luogo di quella del Monacella che dichiarò al notaio stesso e a due testimoni, tutti sottoscritti alla polizza, di non sapere scrivere, potesse far prova del pagamento della somma contro di esso Monacella. La Corte di appello aveva ritenuto l'affermativa e lo stesso ha detto il supremo collegio, fondandosi entrambi sul *jus singulare,* che è proprio di quell'antico istituto di credito, anzichè sulle regole del diritto comune. In ispecie la Corte suprema ha richiamato le due prammatiche: 1 *De negantibus mutuum, depositum, commodatum* e 5 *De nummulariis*, nelle quali prende legale radice il sistema del Banco di Napoli, e di cui l'ultima vieta di notarsi al Banco sotto la penale di duc. 1000, *polizza alcuna a compimento di maggior somma, se non fosse stata sottoscritta dal creditore, e, non sapendo quello scrivere, che si abbia a fare di mano di notaio pubblico colla sua soscrizione.*

Queste due prammatiche che, in sostanza, riconoscono il

sistema degli attestati notarili sulle polizze in luogo delle firme degli analfabeti, non ponno, aggiunge la Corte, dirsi abrogate, perciocchè l'ultimo decreto del 30 novembre 1860, che riordinò l'amministrazione del Banco, mantenne espressamente in vigore le prescrizioni della legge e dei regolamenti esistenti.

N° 2754.

Doni manuali — Atto pubblico — Legato.

Non vanno soggetti alle formalità dell'atto pubblico di donazione i doni manuali di denaro o cose mobili, fatti per regalo, rimunerazione o beneficenza, non eccedenti l'uso ordinario nè sproporzionati al patrimonio ed alle circostanze del donante ed a quelle che li motivarono, onde non possa temersi che siasi inteso di far frode allo scopo della legge per cui furono ordinate dette formalità.

La consegna di una somma, fatta da una persona malata al sacerdote suo confessore, coll'incarico da questi assunto di consegnarne, dopo la di lui morte, una determinata parte ad una donna di servizio della medesima a titolo di benemerenza, dalla quale siasi accettato tale beneficio pendente ancora la vita della donante, e nel resto di celebrarne o farne celebrare tanti suffragi all'anima di detta malata, riveste i caratteri di un contratto tra vivi, non di un lascito a causa di morte, semprechè non concorrano circostanze da presumerla fatta in frode degli eredi e dei fini della legge sulle disposizioni testamentarie.

(Sentenza della Corte d'appello di Genova 4 luglio 1870, in causa Beglia e Rubaudo.)

(Dalla *Gazzetta dei Tribunali* di Genova, anno XXIII, pag. 5.)

Consuona colla prima delle massime surriferite quella già accennata al n° 2697 del nostro giornale.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali del 27 gennaio e 5 febbraio 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Mancini Marco, notaio ad Ateleta, traslocato a Roccaraso.
Comollo Clodoveo, id. a Rivalta di Torino, id. a Pianezza.
Rayneri Giovan Antonio, id. a Villar S. Costanzo, id. a S. Damiano Macra.
Pettazzi Paolo, id. a Borgo San Dalmazzo, id. a Fossano.
Cossolo Antonio, id. a Carignano, id. a Carmagnola.
Bertoldo Gabriele, id. a Pessinetto, id. a Lanzo.
Bruno Guglielmo, id. a Forno di Rivara, id. a Rivara.
Vezzetti Pacifico, id. a Ozegna, id. a Forno di Rivara.
Vallero Francesco, id. a San Benigno, id. a Barbania.
Marchisio Domenico, id. a Carmagnola, id. a Lombardore.
Viale Michele, id. a Beinette, id. a Boves.
Demichèlis Carlo, id. a Valgrana, id. a Caraglio.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Iucci Benedetto, nominato notaio a Cassino.
Rubini Edoardo, id. a Castelnuovo ne' Monti.
Mila Raffaele, id. a Soveria.
Uberti Gioachino, id. a Monteu da Po.
Bergesio Luigi, id. a Corio.
Testa Antonino, id. a Lanzo.
Della Porta Carlo, id. a Sciolze.
Marini Edoardo, id. a Rivalta di Torino.
Frezza Antonio, id. a Tufara.
Giuliani Antonio, id. a Orta Nova (Carapelle).
Bucciante Luigi, id. a Fossacesia.
Meloni Pietro Vincenzo, id. a Padria.

Disposizioni diverse.

Garelli Vittorio, già notaio a Cavallermaggiore e riammesso con R. decreto 14 agosto 1870 all'esercizio del notariato a Camerana, restituito in tempo ad uniformarsi al prescritto dalla legge per assumere l'esercizio delle sue funzioni notarili a Camerana entro il termine di quattro mesi dal 27 gennaio 1871.

Pizzonia Giuseppe, notaio a Polia, indi con R. decreto 18 settembre 1870 traslocato a Filadelfia, id. a Filadelfia entro il termine di due mesi dal 27 gennaio 1871.

Mondaini Paride, notaio a Candelara, indi con R. decreto 18 settembre 1870 traslocato a Pesaro, id. a Pesaro entro il termine perentorio di due mesi dal 27 gennaio 1871.

Martinelli dottore Francesco, notaio a Trigolo, indi con R. decreto 4 settembre 1870 traslocato a Soncino, id. a Soncino entro il termine di tre mesi dal 27 gennaio 1871.

Ghirardini dottore Goffredo, con R. decreto 4 settembre 1870 nominato notaio a Trigolo, id. a Trigolo entro il termine di tre mesi dal 27 gennaio 1871.

Bianchi dottore Giovanni Battista, con R. decreto 15 giugno 1870 nominato notaio a Valle dei Signori, id. a Valle dei Signori col termine a tutto marzo 1871.

Felicetti Domenico con R. decreto 18 luglio 1870 nominato notaio a Catanzaro, id. a Catanzaro entro il termine di quattro mesi dal 27 gennaio 1871.

Tancredi Vincenzo con R. decreto 3 luglio 1870 nominato notaio a Pietrafitta, restituito in tempo ad uniformarsi al prescritto dalla legge per assumere l'esercizio delle sue funzioni notarili a Pietrafitta entro il termine di quattro mesi decorrendi dal 5 febbraio 1871.

PARTE QUARTA

Con regio decreto 12 febbraio 1871 fu stabilito che le circoscrizioni degli uffizi finanziari e loro modificazioni, le quali finora erano fatte per decreto ministeriale, abbiano d'ora in poi ad essere fatte per decreto reale.

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Per decreti reali e ministeriali 5 e 12 febbraio 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'amministrazione del demanio e delle tasse:

Giorgiutti Antonio, controllore presso l'uffizio di commisurazione a Vicenza, nominato computista di seconda classe presso l'intendenza di Verona.

Demaldé Augusto, commesso gerente presso l'uffizio degli atti giudiziari in Parma, nominato vice segretario presso l'intendenza di finanza in Bari.

Capelli Annibale, id. id. delle successioni a Bologna, id. id. a Lucca.

Campo nobile Nicolò, sospeso commissario d'intendenza di prima classe dirigente l'uffizio di commisurazione in Bassano, collocato a riposo di uffizio con decorrenza dal giorno 28 ottobre 1870.

Scaglione d'Anna Giovanni, già applicato di prima classe presso il soppresso dicastero dell'interno in Sicilia, nominato ricevitore del demanio in Caltagirone.

Milella Onofrio, volontario demaniale, nominato ricevitore del registro di Colle Sannita.

Ferraironi Pietro, id. id. a Procida.

Antinori Francesco, id. id. a Melilli.

Pepe avvocato Giuseppe, id. id. a Sepino.

Cannizzaro Giulio, id. id. a Chiusa Sclafani.

Rayna Giacomo, id. id. a Sant'Agata Feltria.

Coururagi Toullier Salvatore, id. id. a Caulonia.

Dagasso Giovanni Domenico, id. id. ad Orvinio.

Mare Emanuele, id. id. a Valguarnera.

Inglima Eustachio, id. id. a Mezzoiuso.

Croce Eugenio, id. id. a Bisenti.

Kimicata Antonio, id. id. a Gioiosa Jonica.

Airale Paolo, id. id. a Sant'Elia a Pianisi.

Gaudiani Carlo, id. id. a Savelli.

Martinelli Giovanni, id. id. a Biccari.

Sardiello Raffaele, id. id. ad Avigliano.

De Donato Giovanni, id. id. a Noepoli.

Potolicchio Giovanni, id. id. a Ponza.

Trapani Giuseppe, id. id. a Polizzi Generosa.

Bonica Pietro, id. id. a Riesi.

Sarno Enrico, id. id. a Pollica.

Debenedetti Francesco, commesso gerente, nominato ricevitore del registro in Lama di Mocogna.

Barbieri Giuseppe, id. id. a Boiano.

Meloni Efisio, id. id. a Melito.

De Leonardis Santo, id. id. a Stilo.

Remotti Alfonso, id. id. a Sant'Eufemia.

Bondi Giovanni Battista, id. id. a Viggiano.

Galligari Michele, id. id. a Carovilli.

De Vecchis Filippo, id. id. a Magliano Sabino.

Ferrero Giacomo di Giovanni, id. id. ad Accadia.

Ferrari Antonio, id. id. a Vitulano.

Perugi Antonio, id. id. a Vibonati.
Forti Giovanni Battista, id. id. a Piana dei Greci.
Braggio Luigi, ispettore demaniale al terzo circolo di Torino, nominato controllore all'uffizio del bollo ordinario a Torino.
Pazzini cavaliere Carlo, capo di sezione alla direzione generale del demanio, id. ispettore demaniale al terzo circolo di Torino.
Filiberti Luigi, ricevitore del demanio a Reggio Emilia, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.
Bianco Angelo, già ricevitore del registro a Radicena, nominato vice-segretario presso l'intendenza di finanza in Alessandria.
Cecchi Raffaele, ispettore demaniale al circolo di Campobasso, id. ricevitore del registro a Faenza.
Fazio Filomeno, id. id. ad Isernia, id. ispettore demaniale al circolo di Campobasso.
Cestari Enrico, ricevitore del registro a Sarno, id. id. ad Isernia.
De Dominicis Salvatore, id. id. a Caiazzo, id. ricevitore del registro a Sarno.
Giosuè Michele, id. id. a Morcone, id. id. a Caiazzo.
De Petris Raffaello, id. id. a Castellone, id. id. a Morcone.
Bossi Natale, id. id. a Borgomanero, id. id. a Carpi.
Signoris Giovanni Battista, ispettore demaniale al circolo di Jesi, id. ricevitore del registro a sua domanda, e destinato a Borgomanero.
Chiavazza Pier Leone, ricevitore del registro a Ripatransone, ispettore demaniale al circolo di Jesi.
Consigli Giuseppe, id. id. a Paternò, ricevitore del registro a Ripatransone.
Noferini Pietro, id. id. a Mazzarino, id. id. a Paternò.
Boeri Luigi, id. id. a San Cataldo, id. id. a Mazzarino.
Bonfanti Genna Antonio, id. id. a Montemaggiore Belsito, id. id. a San Cataldo.

DECESSI

Tirone Gavino, ricevitore del registro in Agnone.

CORRISPONDENZA

31. Signor notaio E. Z., Laurenzana, n° 2627. — Avete ragione. È d'uopo distinguere i passaggi seguiti dopo l'attivazione della legge 11 agosto 1870, n° 5784, da quelli avvenuti anteriormente. Per i primi non solo il nuovo proprietario o possessore ha obbligo di domandare la voltura, ma anche il notaio che ha ricevuto l'atto è tenuto a denunziare il cambiamento della proprietà (articoli 6 e 46 del regolamento 24 dicembre 1870, n° 6151.) Quanto ai secondi l'articolo 88 dello stesso regolamento dice chiaramente che gli obbligati alla denuncia e domanda di voltura sono i soli proprietari o possessori. Nel vostro caso dunque il notaio non può aver obbligo

di dare le indicazioni de' proprietari degli altri fondi ai quali non si riferisce l'atto da lui ricevuto.

32. Signor dottore T. P., Mineo, n° 819. — La risoluzione dei vostri quesiti sulla rinuncia all'ipoteca legale e sugli affitti a vita si trovano ai numeri 2485 e 2311 del nostro giornale. Le sentenze riportate ai n° 953 e 2376 vi potranno dar norma per la tassa sulla rendita costituita sul prezzo dell'immobile venduto.

33. Signor notaio G. L., Aieta, n° 3315. — Ritenuto che nel vostro caso il certificato rilasciato dal segretario comunale sia un unico atto, non crediamo che vi potrebbe essere contravvenzione alla legge sul bollo se comprende gli articoli di catasto intestati a diversi individui. La contravvenzione, a nostro avviso, esisterebbe se, rilasciato l'estratto di una partita, si aggiungesse poi al documento anche l'estratto di un'altra non riguardante la stessa persona o riguardante individui che non abbiano un interesse collettivo. In questo senso deve essere inteso ciò che scrivemmo al n° 1985. Però il vostro caso non vuole essere risoluto unicamente in rapporto alla legge sul bollo. Dovete avere riguardo anche alle disposizioni che regolano il servizio catastale e specialmente al disposto dell'articolo 44 del regolamento 24 dicembre 1870, n° 6151.

34. Signor F. F., Arcola, n° 1529. — Le facilitazioni postali accordate ai notai sono unicamente quelle della *franchigia*, giusta la circolare che abbiamo inserita al n° 1002.

35. Signor V. G., Polignano, n° 3005.=Non comprendiamo il dubbio che affacciate sul riscontro dell'agente delle tasse, da allegarsi all'atto traslativo. Quanto alle vendite con patto di riscatto, non può dubitarsi che si tratti di atti traslativi di dominio, e perciò anche per esse deve farsi la prescritta voltura. L'articolo 9 del regolamento si riferisce ai trasferimenti vincolati a condizione sospensiva. La vendita con riscatto è subordinata invece a una condizione risolutoria.

36. Signor G. B., Moncalvo, n° 2652. — Leggete le osservazioni fatte al n° 2485.

37. Signor notaio P., Cumiana, n° 3374. — Che il tribunale possa nominare il notaio presso cui deve procedersi alla vendita degli stabili dei minori, non vi può essere dubbio, essendo così espressamente disposto dall'articolo 825 del Codice di procedura civile. Che il tribunale poi nomini esclusivamente, per tutte le vendite che autorizza, uno stesso notaio, e segnatamente uno residente nel capoluogo di circondario, ci sembra cosa per ogni riguardo disdicevole, e non appoggiata punto alla legge. Quanto all'altro dubbio, se, nonostante la fatta delegazione, possa un altro notaio a cui le parti volontariamente si presentino, ricevere l'atto per il quale la delegazione ebbe luogo, gli schiarimenti tutti si trovano al n° 1958 del nostro giornale.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1871 fu approvata la tabella concernente la composizione dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse per la provincia di Roma, e l'assegno delle rispettive indennità di giro.

Asse ecclesiastico. — Con circolare stampata 24 febbraio 1871, nº 624, la Direzione generale del demanio e delle tasse ha dichiarato che per gli atti di svincolo delle Cappellanie soppresse stipulati anteriormente al 1º gennaio 1871, non è dovuto sulla doppia tassa di successione che l'aumento di un decimo, qualunque sia l'epoca in cui le diverse rate di tassa vengano a scadere; e che per quelli invece stipulati dal 1º gennaio 1871 in poi la doppia tassa di successione vuole essere aumentata del secondo decimo stabilito dall'allegato *M* della legge 11 agosto 1870.

Contabilità. — Con altra circolare stampata 3 marzo 1871, nº 625, la Direzione generale predetta diede istruzioni per la sistemazione dei conti giudiziali per gli esercizi 1869 e 1870 negli uffizi contabili da essa dipendenti.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

Nº 2755. — *Registro.*

Successioni legittime — Usufrutto al coniuge superstite — Riduzione al quarto.

Siamo richiesti con qualche insistenza da diversi associati di prendere in esame la questione se la *riduzione al quarto*

della quota devoluta in usufrutto al coniuge, nelle successioni legittime, debba aver luogo anche quando esso concorre soltanto con figli legittimi, e così quando la eredità è deferita al coniuge e a uno o due di essi figli.

Non abbiamo d'uopo di dichiarare che non abbiamo mai dubitato dell'affermativa. Tutte le volte che ci siamo occupati di dubbi relativi alla liquidazione e tassazione dell'usufrutto del coniuge superstite, le nostre osservazioni sono state sempre informate a questo concetto. Si veda più particolarmente ciò che scrivemmo al numero 2486. Se il nostro pensiero in ordine alla estensione dell'usufrutto fosse stato diverso, non avremmo potuto dare la risposta che allora facemmo al quesito propostoci. Più esplicite ancora furono le nostre dichiarazioni nella corrispondenza numero 29 del fascicolo precedente; ma, comunque sia di ciò, siccome nostro difetto non è mai stato d'essere ostinati nè dogmatici, così ci affrettiamo ad esporre senz'altro le considerazioni che rendono evidente la tesi da noi sostenuta.

I nostri interpellanti affermano che la riduzione al quarto non può aver luogo nelle successioni in cui il coniuge concorre soltanto con figli legittimi, perchè ritengono che l'ultimo alinea dell'articolo 753 del Codice civile non possa riferirsi che al solo caso del capoverso che immediatamente lo precede.

A maggiore chiarezza, riporteremo il testo dell'intiero articolo :

« 753. Quando al coniuge defunto siano superstiti figli le-
« gittimi, l'altro coniuge ha sull'eredità di lui l'usufrutto di
« una porzione ereditaria eguale a quella di ciascun figlio,
« compreso nel numero dei figli anche il coniuge.

« Concorrendo figli naturali con legittimi, l'usufrutto del
« coniuge è di una porzione eguale a quella che tocca a cia-
« scun figlio legittimo.

« Tale porzione di usufrutto non può mai esser maggiore

« del quarto della eredità, e può essere soddisfatta nel modo « stabilito dall'articolo 819. »

Gli oppositori, siccome quest'ultimo alinea dice *tale porzione*, cioè l'ultima accennata, così deducono che la limitazione al quarto, ivi prescritta, è voluta soltanto per le successioni in cui col coniuge concorrono figli naturali e legittimi. Se invece il coniuge succede soltanto con figli legittimi, la riduzione, secondo loro, non ha luogo; e per conseguenza, supposto che i figli legittimi concorrenti siano uno o due, siccome, divisa la eredità tra essi e il coniuge, si avrebbe per ciascuno una quota della metà o del terzo dei beni ereditari, così ritengono che l'usufrutto in tali casi debba calcolarsi prendendo di questa metà o di questo terzo la porzione che è fissata dalla legge di registro, a ragione dell'età dell'usufruttuario.

In conchiusione, la nuda lettera della legge è tutta l'argomentazione che si adduce a sostegno dell'avviso sopra espresso. Ma anche questa base per noi non si presenta fondata. L'ultimo alinea è in connessione manifesta con ambedue le disposizioni precedenti; e la regola d'interpretazione, insegnata dall'articolo 3 del titolo preliminare del Codice, dice che alla legge non deve attribuirsi che il senso fatto palese e dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, e dalla intenzione del legislatore. Ora quale è il soggetto di tutto l'articolo 753? Evidentemente quello di determinare la porzione devoluta al coniuge; e nella prima come nella seconda parte questa porzione è sempre ragguagliata a quella di ciascun figlio legittimo; dunque la disposizione finale, quando dice *tale porzione*, non può alludere che alla porzione designata in ambedue le disposizioni precedenti.

Ammesso anche che l'espressione non fosse pienamente precisa, ciò non basterebbe per dedurne un concetto restrittivo, essendo esso contraddetto dalla ragione della legge, la quale è identica in ambedue i casi. Ad ogni modo, gioverebbero sempre le espressioni successive dello stesso alinea; imperocchè,

soggiungendo che la porzione d'usufrutto può esser soddisfatta nel modo stabilito dall'articolo 819, che è d'applicazione generale, fa manifestissimo che la porzione contemplata è quella pertinente al coniuge in ogni caso di consuccessione.

Che se un dubbio potesse ancora rimanere, basterebbe a dileguarlo il risalire alle origini della disposizione.

L'attuale articolo 753 corrisponde all'articolo 715 del progetto Pisanelli e all'articolo 772 di quello della Commissione senatoria. Ora noi vediamo che nel progetto Pisanelli l'articolo si componeva appunto della prima e dell'ultima parte del testo presente. Non può dunque mettersi in dubbio che, secondo quella primitiva redazione, la limitazione dell'usufrutto al *maximum* del quarto era stabilita per le consuccessioni del coniuge con i figli legittimi. E il ministro infatti diceva nella sua relazione:

. . . . . Nel progetto il coniuge è chiamato alla successione dell'altro anche in concorso dei discendenti legittimi del defunto; ma la sua quota è soltanto d'usufrutto. Essa è eguale alla quota di successione che spetterebbe a ciascun figlio, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge; è una virile per determinare la quale si computano e coniuge e figli. *In nessun caso tale quota d'usufrutto può eccedere il quarto della eredità.*

La Commissione del Senato riformò l'articolo, aggiungendovi frammezzo l'alinea che riguarda il concorso dei figli naturali e legittimi. La sua relazione adduce a tal riguardo le osservazioni seguenti:

L'articolo 715 (del progetto ministeriale) determina la quota di usufrutto attribuita nella successione *ab intestato* al coniuge superstite che concorra coi figli legittimi; se non che l'articolo non contempla l'altra ipotesi della concorrenza dei figli naturali coi figli legittimi, nella quale ipotesi parve alla Commissione consentaneo alle medesime ragioni di equità il dichiarare che la quota virile attribuita al coniuge avesse a rimanere indiminuita. Indi l'aggiunta all'articolo 715 nei seguenti termini: *Concorrendo figli naturali con legittimi, l'usufrutto del coniuge sarà altresì di una porzione uguale a quella che tocca a ciascun figlio legittimo* (Art. 772 del progetto della Commissione).

Ma con tale aggiunta la Commissione fu tanto lontana dal volere alterare il concetto del progetto ministeriale, in ordine

alla limitazione dell'usufrutto al quarto in tutti i casi di consuccessione coi figli, che poco prima la Commissione stessa dice nella ricordata sua relazione:

Fra le discordi legislazioni d'Italia, quale più quale meno generosa nel determinare la entità del diritto successorio del coniuge, il progetto tenne un sistema che non pecca nè per eccesso nè per difetto. Esso difatti ammette il coniuge alla successione dell'altro anche in concorso dei ***discendenti legittimi*** del defunto, riducendo però a semplice usufrutto la quota successoria, che è la virile, computando il numero dei figli, ***nè mai trascorrente la misura del quarto dell'asse ereditario.***

Resta dimostrato pertanto che la riduzione al quarto deve incontestabilmente esser fatta anche nelle successioni in concorso soltanto con figli legittimi.

N° 2756. — *Registro.*

Locazione — Ipoteca pel pagamento delle annualità — Sua cancellazione.

Quesito. — *Con atto registrato, Tizio assumendo in affitto i beni di Caio ha garantito il pagamento delle annualità con ipoteca per una data somma. Terminato il contratto senza che dal medesimo sia risultata alcuna contabilità a carico dell'affittuario, il locatore si presta a consentire la cancellazione della ipoteca.*

Si domanda se l'atto di questo consenso debba esser sottoposto a tassa fissa o se su di esso debba piuttosto applicarsi la tassa di quietanza per l'ammontare della somma iscritta.

(*Dal Not.* F. D. *Novara* N° 1718)

Risposta. — Crediamo che sia dovuta la tassa fissa di 3 lire per applicazione precisa dell'articolo 61 della tariffa. È diffatti in questa quotità che, di regola, sono imposti dal detto articolo i consensi puri e semplici per la cancellazione d'ipoteche. V'ha, è vero, anche la eccezione della tassa di

quietanza sull'ammontare della somma iscritta, quando, consentendosi la cancellazione di un'ipoteca, non si giustifica che la obbligazione è stata estinta con altro atto registrato o non si dichiara che, malgrado la cancellazione dell'ipoteca, la obbligazione continua a sussistere. Ma l'articolo aggiunge che questa eccezione non ha luogo, se la iscrizione appella a crediti condizionali od eventuali per i quali la condizione o l'evento non si siano verificati. Ora la ipoteca data a garanzia delle annualità decorrende di un affitto non può dirsi in modo assoluto che sia stabilita per un credito certo ed incondizionato. D'altronde, ove ciò non bastasse per escludere l'applicazione della tassa proporzionale, varrebbe ad esuberanza il dimostrare che le annualità sono state soddisfatte con quietanze perfettamente regolari di fronte alle leggi di bollo e registro.

E questa prova sarebbe oggi la più agevole, sapendosi che le ricevute di fitti ed altre simili prestazioni sono qualificate *ricevute ordinarie* dalla legge del 19 luglio 1868, N° 4480, e come tali sono bensì soggette alla marca di bollo da 5 centesimi, ma non vanno soggette alla registrazione e al pagamento della relativa tassa proporzionale che nel caso d'uso in giudizio o d'inserzione in altri atti (Articolo 12, 18 e 19 della legge succitata).

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

N° 2757.

Tassa di mano-morta — Deduzioni dalle rendite imponibili.

Questione. — *Quali deduzioni possono farsi nel determinare la rendita degli enti morali imponibi dalla tassa di mano-morta.*

Risoluzione. — In omaggio alle decisioni di alcuni supremi magistrati di Cassazione ed al parere del Consiglio di Stato 23 giugno 1869, il Ministero ha adottato i seguenti principii:

Nel determinare la rendita imponibile della tassa di mano-morta, oltre all'imposta fondiaria e le spese di riparazione di che all'articolo 2 della legge 21 aprile 1862, N. 587, possono essere dedotte le vere e proprie passività legalmente giustificate che diminuiscono le sostanze patrimoniali degli enti e corpi morali.

È parimenti deducibile la tassa di ricchezza mobile di cui fossero gravate le rendite mobiliari comprese nelle denunzie o nelle liquidazioni suppletive.

Al contrario non debbono essere dedotti quei pesi che sono inerenti alla esistenza dei corpi morali, come sono i semplici oneri di carità o di culto, le spese di manutenzione, d'amministrazione e simili che essi per proprio istituto debbono fare e la cui soddisfazione sostanzialmente assicura il modo di erogazione della loro rendita.

Colla presente risoluzione rimane derogata ogni altra contraria massima precedentemente adottata ed in ispecial modo quelle inserite sotto il N. 75 pag. 79, vol. II, ed a pagina 156, vol. IX della collezione ufficiale.

(*Nota del Ministero all'Intendenza della finanza di Firenze 1 febbraio 1871, n° 46/58.*

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2758. — *Registro.*

Prescrizione — Computazione del termine — Delibera subordinata ad approvazione superiore nello interesse esclusivo del creditore — Acquisto senza riserva — Dichiarazione di persona per cui fu fatto l'acquisto — Doppio passaggio.

Per farsi luogo alla prescrizione stabilita dall'articolo 79, N° 1, della legge 21 aprile 1862, è d'uopo che decorra tutto intero il periodo di due anni dalla legge stessa determinato.

La produzione perciò di un ricorso contro la richiesta delle tasse che venga fatta dalla parte alla competente autorità entro

l'ultimo giorno del biennio, basta per interrompere la prescrizione in favore dell'amministrazione, essendo utile per essa tutto questo giorno e non potendosi ritenere nel termine il dies a quo.

Nel caso di deliberamento di stabili d'un corpo morale, l'acquirente che non ha dichiarato di acquistare per persona da nominarsi, rimane personalmente obbligato se nel capitolato d'asta sia stabilito che in difetto di tale dichiarazione la delibera s'intenda nell'interesse esclusivo dell'offerente.

Non vale in contrario che il capitolato dichiarasse il contratto subordinato all'approvazione superiore, essendo questa voluta nel solo interesse del corpo morale.

Perciò, nonostante che dopo l'approvazione superiore il deliberatario abbia fatta la nomina di altra persona, malgrado che con questa si sia poi stipulato il contratto definitivo e per tale contratto si sia pagata una tassa di trasferimento, sì il corpo morale che il deliberatario sono solidalmente tenuti al pagamento anche della tassa per la delibera primitiva.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sentenza 29 *settembre* 1870

in causa

FINANZE contro il CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI di Milano, PEREZ ALESSANDRO e concorso PELLESINA dottor LUIGI.

In fatto,

Il Consiglio degli Orfanotrofi e Luoghi Pii annessi di Milano aprì, nel 1864, l'asta per la vendita di due case site in questa città sul prezzo di lire 24,992 02. Presentavasi quale aspirante il dottor Luigi. Pellesina di Verona, il quale in confronto di altre persone sostenne in tre successivi esperimenti il prezzo maggiore sino a che rimase nel 19 febbraio detto anno deliberatario per lire 35,000; il capitolato d'asta fra gli altri patti aveva anche quello « che pel migliore offerente la delibera dovevasi immediatamente ritenere obbligatoria, mentre nei riguardi del Pio luogo soltanto, il vincolo definitivo si riteneva subordinato all'approvazione superiore » e che

« se l'offerente si fosse presentato per persona da dichiararsi doveva dimettere prima della delibera procura legalizzata del vero aspirante a meno che quest'ultimo non si presentasse egli stesso in persona, giacchè non adempiendosi a tale condizione l'offerente sarebbe rimasto obbligato personalmente al pieno adempimento del contratto » il possesso e godimento delle case davasi retroattivamente al 29 settembre 1863, mentre il dominio non sarebbe stato trasferito che lorquando si fosse sborsato l'intero prezzo.

Nel 18 marzo 1864 fu l'asta approvata, e solo nel 5 aprile successivo, quando il detto Pellesina pagò metà del prezzo di delibera, questi annunciò di avere aspirato all'asta pel nobile Alessandro Perez pure di Verona, talchè nel 24 agosto si passò all'istromento definitivo in concorso del Consiglio degli Orfanotrofi, del detto Pellesina e del nobile Perez di vendita in capo di quest'ultimo; il quale completò il pagamento degli enti acquistati; la tassa di registro sull'atto così redatto fu pagata nel successivo 7 settembre dal Perez medesimo.

Se non che il Demanio, avvertendo che rimaneva a pagarsi la tassa anche sulla seguìta delibera in Pellesina coi monitori 15 luglio 1866, notificati a Pellesina ed all'Orfanotrofio il 20 detto mese, li diffidava al pagamento di lire 1540 per tassa proporzionale e decimo di guerra; insinuatosi nel 24 agosto detto anno dal Pellesina reclamo all'uffizio di registro per l'esonerazione, con deliberazione 17 ottobre detto anno veniva respinto, ritenuto l'obbligo solidale fra il detto Pellesina e l'Orfanotrofio pel pagamento; si fecero ulteriori rimostranze anche al Ministero, ma quel dicastero con nota 26 aprile 1867 dichiarava incontrastabilmente dovuta la tassa supplementare e respingeva ogni rimostranza.

Nell'otto maggio 1868 l'Orfanotrofio, facendo le più ampie riserve anche pei suoi diritti di regresso verso Pellesina e Perez, pagava all'uffizio di registro le chieste lire 1540 e ciò sulla diffida datagli il 15 dicembre 1867; indi spiegò citazione in confronto del Demanio, del Pellesina e Perez, innanzi il locale tribunale, colla quale accampando la prescrizione dell'azione di credito dell'amministrazione demaniale, chiedeva senz'altro l'assoluzione della domanda colla restituzione dell'indebitamente percetto, ed in via subordinata che fosse ritenuto estinto l'obbligo col versamento fatto, e più subordinatamente doversi ritenere contabili della residua tassa il nobile Perez e dottor Pellesina solamente come coloro, nei quali era effettivamente seguìto il trapasso degli immobili. Il Demanio sosteneva non sussistere la pretesa prescrizione, e doversi solidariamente dall'Orfanotrofio e Pellesina il supplemento tassato, nel mentre che il nobile Perez sosteneva l'infondatezza della pretesa del Demanio pure convenendo coll'Orfanotrofio sulla tesi della prescrizione.

Dicevasi prescritta l'azione in quantochè la richiesta demaniale era stata fatta dopo due anni voluti dall'articolo 79, n° 1, della legge 21 aprile 1862; dicevasi dall'Orfanotrofio che il trapasso nei suoi speciali riguardi non verificossi che nel 24 agosto 1864, epoca in cui fu definito il contratto, e con-

temporaneamente fu anche l'amministrazione demaniale soddisfatta, cosicchè col versamento delle lire 1540, ogni obbligo del luogo pio erasi estinto, e che, se responsabilità vi fosse stata, questa era da restringersi ai soli Perez e Pellesina; dicevasi finalmente da Perez (giacchè Pellesina erasi reso contumace) che esso aveva per sua parte soddisfatto al suo debito; questo solo potor sussistere in quanto che Pellesina non aveva avuta mai la tradizione della cosa acquistata ed un tale estremo essere indispensabile per la consumazione del contratto (§§ 425 e 1053 Codice civile austriaco) tanto più poi che la riserva fattasi dall'Orfanotrofio alienante non permetteva, fino a che non fosse stata risolta, di effettuare il trapasso che la legge del registro può unicamente sottoporre a tassa proporzionale.

Il Tribunale, ritenendo la sussistenza della prescrizione incorsa dall'amministrazione demaniale colla decorrenza del 24 agosto 1864, giorno della stipulazione dell'istromento di trapasso del nobile Perez degli immobili in vendita, giudicava in contumacia del detto Pellesina, dovere l'amministrazione stessa retrocedere all'Orfanotrofio la tassa percetta, colla compensazione delle spese.

Interponeva il Demanio appello contro una siffatta sentenza, tanto in confronto dell'Orfanotrofio che del nobile Perez, accusando il giudicato di Prima Istanza di inesatta applicazione della legge, in quanto che ponendo a raffronto gli articoli 26 e 79, se la prescrizione deve partire dalla registrazione di un atto, dal giorno cioè in cui si denuncia, l'istromento 24 agosto 1864 non poteva considerarsi l'atto che valesse a denuncia della delibera, che vi è solo incidentalmente menzionata, mentre non rifletteva effettivamente che la vendita fatta a Perez degli immobili subastati; ne veniva da ciò che il punto di partenza per fare decorrere la prescrizione non doveva essere che l'eseguito integrale pagamento e non prima a sensi dell'articolo 41 della legge 1862. L'articolo 79 non si riferisce che agli atti che si registrano, non ad altri che vi potessero esternamente essere accennati ed in ogni modo il biennio sarebbe sempre stato interrotto dal monitorio 15 luglio 1866.

Tanto il nobile Perez che l'Orfanotrofio instavano per la conferma della reclamata sentenza, e quest'ultimo proponeva appello incidentale sugli interessi della somma da retrocedersi dal Demanio dal giorno del pagamento seguito nell'8 maggio 1868, quali interessi chiedeva fossergli aggiudicati con riserva di ogni sua azione verso il nobile Perez e Pellesina.

La Corte con sentenza 22 prossimo passato febbraio ordinava l'integrazione del giudizio colla chiamata del detto Pellesina anche in appello, e per esso che aveva ceduti i suoi beni ai creditori coll'intervento dell'amministratore del concorso sospese ogni indagine sul merito; ed integrati per tal modo gli atti le parti devennero alle conclusioni surriferite, facendosi notare che l'amministratore del concorso Pellesina, abbenchè personalmente intimato, non si è presentato in causa, per cui la appellante provocò dichiarazione di sua contumacia.

L'Orfanotrofio credette poi ultimamente di concretare in un capo distinto la domanda che si era fatta sotto semplice riserva nelle antecedenti conclusioni col chiedere da parte del Perez e Pellesina il solidale rimborso della somma versata cogli interessi dall'otto maggio 1868 in poi, epoca del fatto versamento.

Ciò posto

In merito,

Considerato che prima indagine si è quella di esaminare la tesi: se la pubblica amministrazione sia incorsa nella prescrizione comminata dall'articolo 79 della legge 21 aprile 1862, sul quale argomento si richiamano le parti ai seguenti principii. Il vero principio e il vero fine di un termine è quel momento di un determinato giorno che coincide col punto dell'atto od avvenimento da cui l'esistenza di un diritto dipende; per la prescrizione è necessario il decorso del tempo stabilito dalla legge, § 1460 Codice civile austriaco; e la legge che vigeva al tempo da cui la prescrizione ha le mosse, prescriveva che pel compimento di un determinato periodo di tempo fosse sempre necessario il decorso di tutto l'intero ultimo giorno, non ammettendo la massima adottata dal diritto romano, secondo cui dì cominciato consideravasi compiuto (§ 903 detto Codice), come è massima già vetusta ed in applicazione anche attuale che *dies a quo non computatur in termino*; a questi principii consuonava anche il paragrafo 510 del regolamento giudiziario austriaco e successivo § 514.

Ora, ammesso anche che la insinuazione al registro dell'istrumento 24 agosto 1864 pareggi la denunzia regolare che i contraenti facevano per la conseguente tassazione, doveva l'amministrazione demaniale entro i due anni, di cui all'articolo 79 di detta legge di registro, promuovere gli atti opportuni onde non incorrere nella perdita dei suoi diritti, a meno che non si fosse interposto un atto qualsiasi per parte del contribuente che valesse ad interrompere la prescrizione a sensi del successivo articolo 84, tenendo per tal modo viva tuttavia l'azione della controparte;

Considerato che ciò verificavasi appunto nel concreto, in quantochè il detto Pellesina notiziato che fu della ulteriore pretesa dell'amministrazione col monitorio 15 luglio 1866, nel successivo 24 agosto detto anno insinuava ricorso alla competente autorità per l'esonerazione della tassa supplementare impostagli; ed un tal atto bastava nel concetto della legge (articolo 84 suddetto) per interrompere la prescrizione in favore dell'amministrazione erariale, cui il ricorso fu presentato, e sul quale vedesi annotato appunto il giorno 24 agosto 1866 come quello di presentazione, tutto quest'ultimo giorno stava a favore del regio Demanio, e bastava una tale circostanza di fatto per rimandare priva di ogni effetto legale l'opposta eccezione;

Considerato che tanto più infondata si presenta detta eccezione in quanto che la denuncia effettiva dell'istromento 24 agosto 1864 fu fatta nel 7 set-

tembre detto anno, come ne fa prova la relativa annotazione d'uffizio sotto il n° 6038 in fronte dell'istromento medesimo, allegato in atti, che fa riscontro coll'eguale sul registro di formalità, in atti del Demanio, e come si evince dall'annotazione risultante anche dalla finca osservazioni sulla parcella descrittiva il debito residuo dell'Orfanotrofio e luoghi pii, ove dicesi « si prescrive nel 7 settembre 1866, » ed in base al mentovato articolo 79, sarebbe tanto più col ricorso 24 agosto 1866 stata interrotta la prescrizione, ancorchè non si volesse il termine fare decorrere dalla data dell'istromento con cui definitivamente fu in Perez trasfuso il dominio degli enti col mezzo del detto Pellesina acquistati.

Considerato quindi che, tanto partendo dal concetto fattosi dai primi giudici quanto dal più legale di far decorrere il termine della prescrizione dalla vera denuncia al registro dell'atto su cui si discute, non potevasi in nessun modo decidere che prescrizione veramente siasi avverata a danno del regio erario.

Considerato in seguito e sul merito che il dottore Pellesina enunciavasi agli esperimenti d'asta ultimati nel 19 febbraio 1864, come acquirente delle case in licitazione, senza cenno alcuno che simile acquisto facesse per persona da dichiararsi ad onta che per patto risultante dal capitolato si avesse che in difetto, l'offerente rimaneva obbligato personalmente al pieno adempimento del contratto (n° 4) e che devenne soltanto alla dichiarazione di comando nel 3 aprile 1864; dal che ne deriva che non avendo esposta per l'acquisto la persona per la quale esso aveva aspirato, prima che la delibera seguisse, come era prescritto dallo stesso n° 4, non potevasi altrimenti ritenere passato il tenimento che in possesso del solo dottore Pellesina, e che pel suo interesse esclusivo si fosse conchiuso il contratto medesimo, nulla importando che l'approvazione non seguisse che nel 18 marzo, in quanto che una tale sospensione non era stata prevista che nell'interesse del Luogo pio contraente, e risolta che fu coll'assentimento superiore, gli effetti della delibera dovevano ritenersi retroattivi al 19 febbraio detto anno.

Considerato perciò che nelle viste dell'erario e per l'applicazione della legge di registro quello doveva ritenersi per contratto compiuto e suscettibile della tassa di trapasso, per cui l'ufficio potè in tutta regola diffidare il Pellesina pel relativo pagamento, sull'ammontare del quale le parti non mossero eccezione di sorta.

Considerato nei rapporti dell'Orfanotrofio che la sua solidale responsabilità col dottore Pellesina pel versamento di detta tassa non si può revocare in dubbio, statuendo la legge di registro (articolo 42, n° 1) che, « per « le tasse degli atti che importano obbligazione o trasmissione di proprietà « tutte le parti contraenti sono obbligate solidalmente. » anche quando gli atti stessi fossero stati sottoposti a condizione sospensiva, qualora la risoluzione corrispondente vada a profitto degli interessati, salvi i regressi che fossero del caso.

Considerato in conseguenza che inaccoglibile è la domanda fatta dall'Orfanotrio in via principale, e quindi anche la formulata in appello incidentale; come non è fondata del pari in diritto l'altra domanda in via subordinata (nelle conclusioni lette all'udienza 18 p. p. gennaio, in quanto che le lire 1542 80 state dal Luogo pio versate, rappresentano appunto il debito da cui non si può svincolare per nessuna maniera.

Considerato che se è anormale in massima che due scritture conclusionàli possano figurare nella stessa causa (nei rapporti fra l'Orfanotrofio, il nobile Perez e Pellesina), pure un tale duplicato può essere stato indotto dalla nuova insorgenza della chiamata in lite del dottore Pellesina, ingiunta colla sentenza 22 prossimo passato febbraio, e non trovossi quindi motivo sufficiente perchè la Corte se ne avesse a far carico, anche perchè la domanda contenuta nelle ultime conclusioni nella via più subordinata non poteva costituire non legittime conseguenze delle premesse.

Considerato a questo riguardo essere indubitato che rimpetto al Luogo pio, Pellesina assunse in seguito alla delibera in lui seguìta ed in forza del capitolato (articoli 11, 12 e 16), qualunque tassa e spesa cadenti sul contratto, e che il nobile Perez si è al Pellesina surrogato, fermi tutti i patti e condizioni del capitolato medesimo, per modo che la tassa che risulta stata dal Luogo pio anticipata deve incombere ad entrambi in via solidale, e conseguente alle leggi del contratto fra loro seguìto è quindi l'illazione, che l'Orfanotrofio potè a ragione chiedere a loro la rifusione del pagato cogli accessorii legali dalla data del versamento in appresso, come aveva già chiesto prima innanzi al Tribunale di prima cognizione.

Ritenuta la contumacia incorsa dal rappresentante il concorso Pellesina.

Visti gli articoli 370 e 385 del Codice di procedura civile, essendosi ritenuta la compensazione nei riguardi degli appellati col regio Demanio per le divergenze dei seguìti giudizi e nei riguardi del nobile Perez e dottore Pellesina coll'Orfanotrofio per la notata produzione della domanda di quest' ultimo, e per la speciale posizione giuridica del rappresentante dell'oberato.

La Corte

Accolte le conclusioni della Direzione del Demanio.

Reiette le contrarie degli appellati, ed accolte quelle dell'Orfanotrofio solo nella parte che riflette il nobile Perez ed il dottore Pellesina.

In riforma della sentenza 6 agosto 1869 del locale Tribunale civile ed in contumacia del detto Pellesina,

Giudica:

1° Restringersi la domanda dell'Orfanotrofio e luoghi pii annessi di qui contro il Demanio spiegata colla citazione 15 ottobre 1868 innanzi il Tribunale civile medesimo, e quindi;

2° Non dovere il Demanio stesso restituire e pagare al citante la somma di lire 1542 80 stata dal Consiglio d'amministrazione versata nell'8 maggio 1868 a scarico della ingiunzione 10 settembre 1867 quale tassa di registro sull'asta di delibera stabilì seguita nel dottore Luigi Pellesina nel giorno 19 febbraio 1864;

3° Dovere tanto il detto Pellesina che il nobile Perez rimborsare solidalmente al Consiglio degli Orfanotrofi summentovati le lire 1542 80 state da questi versate all'ufficio registro nel giorno 8 maggio 1868 cogli interessi legali da questa epoca in poi;

4° Compensarsi fra le parti le spese del presente giudizio dimidiati fra loro la tassa della sentenza ed onorari di spedizione e notificazione, ricercato il Tribunale di Verona, perchè col mezzo d'altro dei suoi cursori faccia seguire la personale intimazione della presente alla rappresentanza del contumace nella persona del dottore Branchini Paolo.

Nota. — La ragione di decidere non potrebbe essere diversa colla legge attuale. Il Codice italiano (articolo 2134) stabilisce esso pure che la prescrizione si compie allo scadere dell'ultimo giorno del termine e che il computo si fa a giorni interi e non ad ore (articolo 2133). Ad ogni modo la legge di registro (articolo 123), dicendo prescritta la domanda *dopo due anni* dal giorno della registrazione ecc., fa manifesto che tutto l'ultimo giorno del biennio è utile, e nel biennio non può necessariamente essere compreso il giorno della registrazione pel noto aforisma *dies a quo non computatur in termino.*

Quanto alla duplicità del trasferimento e all'influenza che sul riguardo può avere la circostanza dell'approvazione superiore, vedasi anche la massima ritenuta dalla stessa Corte coll'altra sentenza di che facemmo cenno al N. 2741.

N° 2759. — *Bollo.*

Avviso al pubblico per vendita di mobili — Contravvenzione.

L'avviso al pubblico per una vendita di mobili in un determinato giorno colla clausola che la delibera seguirà a favore del migliore offerente in pronti contanti, implica il concetto

della gara, ossia d'una vera asta volontaria ed è soggetto alla tassa di 50 centesimi stabilita dall'articolo 20, N° 10, della legge sul bollo.

Qualora l'avviso stesso sia stato affisso, munito di una marca da centesimi 5, è a ritenersi in contravvenzione alla ricordata legge.

Sentenza del Tribunale civile e correzionale di Milano, 4 novembre 1870 in causa contro Emilio Civelli. Dalla sentenza apparisce ancora che la marca da centesimi 5 apposta all'avviso era visibilmente usata. Aggiungiamo che nello stesso senso ha deciso il ricordato Tribunale con altra sentenza 10 dicembre 1870 in causa contro Conti Luigi e Ghidoli Angelo. Gli avvisi, di che in quest'ultima causa, erano concepiti nei seguenti termini: *Vendita amichevole che . . . si terrà nella casa in piazza del Carmine N° 6 . . . nel giorno 5 e successivi del prossimo mese di settembre 1870, alle ore 9 antimeridiane. La delibera verrà fatta al migliore offerente a pronti contanti.* Anche questi avvisi erano muniti di una marca da centesimi 5 che portava la traccia di un duplice annullamento, e il Tribunale riconobbe nel fatto gli estremi di una distinta contravvenzione tanto per questo capo che per quello della insufficienza di bollo.

N° 2760. — *Registro.*

Ingiunzione — Mancanza del visto e della firma del pretore nella copia intimata.

Quando nella copia intimata della ingiunzione a pagamento di tasse di registro manca il visto ed esecutorio del pretore, richiesto dalla legge espressamente per rendere legittimo il procedimento, non è nulla la ingiunzione se il visto ed esecutorio è bensì apposto nell'originale, ma è nel diritto del debitore di op-

porsi alla fattagli intimazione anche senza il pagamento preventivo delle tasse con essa richieste.

Così troviamo ritenuto dalla Corte d'appello di Trani con sentenza del 3 agosto 1870, in causa Lopez contro Demanio.

Nel senso stesso fu giudicato dalla Corte d'appello di Milano colla sentenza che riportammo al numero 2112. Il tribunale di Vigevano dichiarò invece nulla e come non avvenuta la ingiunzione coll'altra sentenza che parimente riportammo al numero 1933.

N° 2761. — *Registro.*

Successione — Valore dichiarato superiormente al multiplo della imposta fondiaria — Irretrattabilità della dichiarazione.

Dichiaratosi dall'erede per gli stabili nella successione il valore assegnato ai medesimi nell'inventario, senza esporre il criterio osservato per la loro valutazione e senza presentare i mezzi di prova indicati nel n° 2, articolo 23 della legge 14 luglio 1866, questa dichiarazione, ognorachè sia accettata dal ricevitore, non può dal denunziante essere ritrattata quando anche si provi che il valore, come sopra dichiarato, è superiore al multiplo della imposta fondiaria, e che il denunziante è incorso in equivoco per errore cadente non già sopra operazioni aritmetiche, ma sulla norma stessa di valutazione.

Principio ammesso dal tribunale civile di Napoli con sentenza del 1° agosto 1870, in causa tra il cavaliere Carmine De Martino e la Intendenza di finanza di detta città.

Osservisi che l'acquiescenza del ricevitore al valore dichiarato non implicherebbe irretrattabilità della liquidazione a pregiudizio dell'amministrazione quando può esservi ricorso al multiplo della imposta o al giudizio di stima, come fu già

deciso in doppio grado di giurisdizione con le sentenze che riportammo ai numeri 2216 e 2280.

N° 2762. — *Registro.*

Ingiunzione — Sua intimazione al figlio del debitore momentaneamente assente.

La intimazione dell'ingiunzione a pagamento di tasse di registro fatta nella dimora abituale del debitore non può essere attaccata di nullità perchè l'usciere, nella momentanea assenza del debitore, abbiane consegnata copia al di lui figlio, molto più se la stessa persona ingiunta, rendendosi poi opponente, viene con ciò a confessare che la ingiunzione le è realmente pervenuta.

Massima applicata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 27 luglio 1870, in causa tra Giunta Gioacchino, Gritti Pasquale e la intendenza di finanza di detta città.

Sebbene la causa come sopra vertita sia stata in dipendenza della legge di registro del 21 aprile 1862, la massima ritenuta dalla Corte dovrebbe essere applicabile anche colla legge attuale, non essendo punto differenti le sue disposizioni relativamente al modo d'intimazione dei precetti ingiuntivi.

N° 2763. — *Registro.*

Successioni — Ingiunzione — Precetto per espropriazione d'immobili — Opposizione — Nullità.

La ingiunzione pel pagamento della tassa di successione è un atto ben diverso dal precetto per l'espropriazione degli immobili ereditari.

Per procedere a detta espropriazione è d'uopo incominciare dalla intimazione del precetto, perchè esso e non la ingiunzione,

secondo la legge di procedura civile, contiene il pignoramento. Se per l'articolo 91 della legge 21 aprile 1862 non si possono produrre opposizioni contro la ingiunzione senza il preventivo pagamento, senza quest'obbligo può bensì farsi opposizione contro il precetto.

Non essendo impughata la liquidazione racchiusa nella ingiunzione, ma sostenendosi essersi notificato il precetto a persone diverse da quelle cui doveva notificarsi, la questione è tutta speciale sul precetto stesso, e se questo è vizioso, può ben dichiararsene la nullità sulla opposizione dei debitori.

Massime desunte letteralmente dalle considerazioni di una sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 12 novembre 1870, in causa Demanio contro D. Avalos, riportata nella *Gazzetta dei Tribunali* di Napoli, Anno XXIII, n° 2346.

PARTE TERZA

Nella seduta del Senato del Regno 1° corrente marzo, il senatore Chiesi, osservando essere importante che la unificazione legislativa sia estesa anche alle professioni d'avvocato, di procuratore e di notaio, pregò il ministro di grazia e giustizia di voler fare in modo che anche queste leggi siano al più presto possibile approvate ed attuate.

Rispondendo, il ministro di grazia e giustizia dichiarò di accettare la raccomandazione e di tenerne conto per quanto sarà possibile.

N° 2764.

Ipoteca — Cancellazione o riduzione erronea — Terzi.

La cancellazione, e, per parità di ragione, anche la nota di riduzione di un'iscrizione ipotecaria, benchè dal Conservatore illegalmente od erroneamente operata, ha però sempre l'effetto di accertare i terzi, che più non sussiste l'iscrizione o che la ipoteca è stata ristretta.

(Sentenza della Corte di cassazione di Torino del 30 novembre 1870, in causa Alborno e Gattino contro Paschetta, riportata nel *Monitore dei Tribunali*, anno XII, pag. 105.)

Conforme principio quanto alla cancellazione di una iscrizione ipotecaria fu ritenuto dalla Corte di appello di Casale colla sentenza 26 gennaio 1869, inserita nel nostro giornale al n° 2308.

Ci asteniamo dal riportare il testo della decisione del supremo Collegio essendone le considerazioni pressochè conformi a quelle espresse dalla Corte di Casale. In sostanza sono i registri ipotecari e le note relative che fanno fede di fronte ai terzi, i quali non hanno obbligo di prescindere dal materiale contesto di un'annotazione ipotecaria, per indagare col confronto di altri documenti un recondito errore o una omissione che potesse nell'annotazione essere occorsa. Nella specie, mentre con un decreto del tribunale la ipoteca era stata ristretta a tre corpi di case, il conservatore nell'eseguire la operazione l'aveva ristretta ad uno soltanto; e la Corte di appello di Torino aveva giudicato che l'iscrizione si dovesse ritenere tuttavia sussistente sull'intero edificio in quantochè i terzi avrebbero potuto chiarirsi dell'errore incorso dal Conservatore od almeno rimanere dubbiosi sul significato dell'annotazione.

N° 2765.

Servitù non apparenti — Vendita — Loro dichiarazione specifica.

Le servitù non apparenti devono essere dichiarate dal venditore al compratore nell'atto di vendita (articolo 1494 del Codice civile).

Non equivale a siffatta dichiarazione la clausula generica con cui si fossero poste a carico del compratore o conduttore tutte le servitù attive e passive e gli oneri di qualunque specie, comunque siasi soggiunto che il compratore o locatore conosceva tutte le servitù, ragioni d'acqua e lo stato dei fondi.

(Sentenza della Corte di cassazione di Torino, 17 dicembre 1870, in causa Pelizza contro Ospizi civili di Piacenza.)

(La *Giurisprudenza*, ann. VIII. pag. 69.)

La sentenza si fonda principalmente sulla considerazione che le espressioni della specie si riducono ad una clausula generale che ricorda quella indicata nella legge 39 ff. *De actionibus empt. et vend.*, *Servitutes si quae debentur, debebuntur*, la quale per la sua generalità è appunto affatto inetta a tener luogo di quel fatto ben preciso, di quel diffidamento specifico che in tema di servitù non apparenti la legge volle venisse dato dal venditore al compratore in omaggio alla verità e alla buona fede, e allo scopo d'impedire che quest'ultimo, non ostante la più accurata indagine, e così senza qualsiasi sua colpa, rimanesse tratto in inganno.

Le annotazioni apposte dal ricordato giornale alla sentenza anzidetta richiamano l'attenzione del lettore ad altri giudicati tra cui si distingue quello della stessa Corte di cassazione 28 luglio 1870 in causa Bolmida contro Regie finanze, col quale in sostanza si riconosce lo stesso principio di sopra premesso, e si aggiunge che uno degli equipollenti della dichiarazione

prescritta dall'articolo 1494 del Codice civile potrebbe essere l'avviso d'asta posto a disposizione degli aspiranti, quando dal medesimo risultasse espressa la servitù, come pure la fissazione di una indennità quando l'evizione seguisse per certe cause ed in certi casi determinati.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali del 12 febbraio 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Candia Innocenzo, notaio in Ovada, traslocato a Borghetto Borbora.
Cavanna Bartolommeo, id. a Busalla, id. a Basaluzzo.
Benzi Erasmo, id. a Felizzano, id. a Cassine.
Boracchia Paolo, id. a Bollano, id. a Sarzana.
Franco Luigi, id. ad Erchie, id. a Torchiarolo.
Merola Pietro, id. a Cancello ed Arnone, id. a Casanova e Coccagna.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Visconti Giuseppe, nominato notaio a Silvano d'Orba.
Rossi Felice, id. a Masio.
Cordero dottor Celso, id. a San Pancrazio Parmense.
Pagani Cesa dottor Antonio, id. a Belluno.
Laudicina Calogero, id a Naro.
Pisani Francesco Federico, id. a Sannazzaro.
Dallari dottor Giuseppe, id. a Ligorzano.
Rovetti dottor Gaetano, id. a Sassuolo.
Leoni dottor Erminio, id. id.
Vaccaro Angelo, id. a Firmo.
Coveri Pietro, id. a Castello di Barberino.

Disposizioni diverse.

Marcantonio Ireneo, notaio a Mozzagrogna, dispensato dall'ufficio di notaio a sua domanda.
Pispico Luigi, nominato notaio ad Alessano, restituito in tempo ad uniformarsi al prescritto della legge per assumere le sue funzioni entro due mesi dal 12 febbraio 1871.

PARTE QUARTA

Il progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle provincie della Venezia e di Mantova, venne approvato dal Senato del Regno senza modificazioni al progetto ministeriale in ordine alla estensione alle provincie stesse delle leggi relative alle tasse sugli affari, tranne però relativamente all'epoca in cui la intera legge dovrà entrare in esecuzione, la quale dal Senato fu fissata pel 1° settembre 1871.

Il progetto di legge suddetto fu poi presentato nella tornata 8 marzo corrente della Camera dei deputati, la quale già lo discusse in Comitato privato, per cui è a ritenersi che fra non molto sarà posto all'ordine del giorno.

Sappiamo che sta per essere distribuita una circolare stampata della Direzione generale del demanio e delle tasse colla quale si fanno conoscere per elenchi nominativi i risultati degli ultimi esami di concorso dei volontari demaniali per nomine a posti retribuiti e di idoneità degli aspiranti al posto di commesso gerente demaniale.

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Per decreti reali e ministeriali 5, 12, 13, 15, 23 e 25 febbraio e 3 marzo 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'amministrazione del demanio e delle tasse:

Pazzini cav. Carlo, capo di sezione alla Direzione generale del demanio e delle tasse, nominato a sua domanda ispettore demaniale al 3° circolo di Torino.

Gesodetti Celso, segretario di seconda classe alla Direzione generale del demanio, nominato ispettore del circolo pel servizio dell'asse ecclesiastico in Firenze.

Pezzoni dottor Cesare, ispettore demaniale al circolo di Treviglio, id. id.

De Filippi Pietro, id. id. a Chivasso, id. id.

Bruno avvocato Francesco, segretario nell'amministrazione del fondo per il culto a Firenze, id. id.

Loi Domenico, ricevitore presso l'ufficio di commisurazione in Udine, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio.

Bergesio Aurelio, ricevitore del registro a Vico del Gargano, nominato ricevitore del registro a Castellone.

Maresca Vincenzo, sospeso ricevitore a San Marco in Lamis, destituito dall'impiego per malversazione.

Mazzucchi Antonio, ricevitore del registro a Breno, in aspettativa, prorogata l'aspettativa a tutto il 30 giugno 1871.

Steffani Angelo, ricevitore di seconda classe all'uffizio di commisurazione a Pieve di Cadore, promosso alla prima classe e destinato all'uffizio di commisurazione in Udine.

Piazzalonga Antonio, id. a Portogruaro, promosso alla prima classe.

Camiletti Giovanni, controllore di prima classe all'uffizio di commisurazione in Legnago, nominato ricevitore di seconda classe all'uffizio di commisurazione in Mantova.

Rabasso Giovanni, id. in Tolmezzo, id. id., di Tolmezzo.

Melchiori Francesco, controllore di seconda classe all'uffizio di commisurazione in Schio, promosso alla prima classe.

Ceccato Francesco, id. id. in Portogruaro, id.

Goggia Adamo, assistente di seconda classe all'uffizio di commisurazione in Rovigo, nominato controllore di seconda classe all'uffizio di commisurazione in Legnago.

Olivieri Giuseppe, controllore di seconda classe, id. in Pordenone, traslocato nella stessa qualità all'uffizio di commisurazione in Vicenza.

Rossi Giovanni Battista, assistente di prima classe, id. in Padova, nominato controllore di seconda classe all'uffizio di commisurazione in Tolmezzo.

Scotti Gaetano, assistente di seconda classe, id. in Pordenone, id. id. in Pordenone.

Naibo Benedetto, id. id. in Venezia, promosso alla prima classe.

Falcone Salvatore, sospeso ricevitore del registro di Belvedere Marittimo, dispensato dall'impiego.

Marascelli Raffaele, sospeso ricevitore del registro a Putignano, id.

DECESSI

Rama Giovacchino, ricevitore del registro a Catanzaro.

CORRISPONDENZA

---

38. Signor S. G., Lucrico, N. 2250. — Se le due scritture erano un contratto perfetto è evidente che il termine per la loro registrazione decorre dalla data di esse, e non da quella dell'atto di ratifica.

39. Signor notaio L. M., Fermo. — La sentenza di Cassazione sulla validità del patto di pagamento in moneta metallica è riportata al N. 2725 del nostro giornale.

40. Signor notaio F. L. Gualdo Tadino, N. 3225. — L'articolo 14 della legge 19 luglio 1868, N. 4482 dice espressamente che le copie da rilasciarsi alle parti, dovranno essere spedite dal notaio senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

41. Signor notaio E. P. Privignano, N. 642. — Dite benissimo; ma notate che la sentenza da voi accennata allude a copie desunte da altre copie.

42. Signor R. S. Pesaro, N. 326. — Gli atti soggetti ad approvazione superiore sono considerati quali atti vincolati a condizione sospensiva, e il termine alla loro registrazione decorre solo dal giorno dell'avuta notizia dell'approvazione accordata. Dunque se l'atto è stato approvato ed è divenuto soggetto a registro quando è in vigore una legge che stabilisce una tassa più grave, bisogna anche conchiudere che è questa tassa e non quella portata da una legge anteriore che deve essere applicata. Ciò in massima. Se poi vi sono circostanze eccezionali da doversi avere in riguardo, allora la quistione cambia d'aspetto.

43. Signor notaio S. B. Fermo, N. 3108. — La regola è che i testamenti si registrano dopo l'apertura della successione e a cura delle parti e non del notaio. Sono poi esenti dall'iscrizione a repertorio.

44. Signor A. M., N. 2867, ed a molti altri associati. — L'Amministrazione centrale del demanio fa essa stessa conoscere, mediante apposita circolare stampata, i risultati degli ultimi esami dei volontari demaniali e degli aspiranti alla qualifica di commessi gerenti demaniali. — A fronte di tale pubblicazione crediamo inutile di ingombrare le pagine del nostro giornale colla riproduzione dei relativi elenchi.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Unificazione legislativa nelle provincie di Venezia e di Mantova. — La legge che provvede a tale unificazione ha la data 26 marzo 1871, n° 129 (serie seconda). Con tale legge si mandano pubblicare in dette provincie i Codici *civili*, di *Procedura civile, di commercio per la marina mercantile, penale e di procedura penale,* non che varie altre leggi e decreti reali, fra cui le leggi e i decreti reali relativi alle tasse sugli affari, cioè:

Tasse di registro. — Decreto legislativo 14 luglio 1866, n° 3122, e decreto reale 18 agosto 1866, n° 3187.

Tasse di bollo. — Decreto legislativo 14 luglio 1866, n° 3122, e decreto reale 18 agosto 1866, n° 3187.

Tasse sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni. — Legge 21 aprile 1862, n° 588.

Tasse ipotecarie e disposizioni sugli uffici delle ipoteche. — Legge 6 maggio 1862, n° 593; legge 11 maggio 1865, n° 2276, per i soli articoli 10 e 11; legge 28 dicembre 1867, n° 4137.

Disposizioni modificative. — Legge 19 luglio 1868, n° 4480; legge 11 agosto 1871, n° 5784, allegato *M*.

Coll'articolo 10 di detta legge d'unificazione legislativa, fu disposto che essa avrà esecuzione a cominciare dal 1° settembre 1871.

Asse ecclesiastico. Prontuario di conti fatti. — Con circolare stampata 4 marzo 1871, n° 626, la Direzione generale del demanio e delle tasse comunicò ai dipendenti uffizi un prontuario di computi fatti, valevole per l'abbuono dei quoti d'interessi sulle obbligazioni dell'asse ecclesiastico date in pagamento di prezzi beni dal 2 aprile 1871 in poi.

Volontari demaniali e commessi gerenti. — Con circolare stampata 7 marzo 1871, n° 627, la Direzione generale predetta comunica alle intendenze di finanza la classificazione per elenchi nominativi dei volontari demaniali idonei per posto d'impiego retribuito, e degli abilitati alla carriera dei commessi gerenti in dipendenza degli esami 16 gennaio 1871.

Note di formalità ipotecarie. Divieto di redirgerle in uffizio. — Con circolare stampata 20 marzo 1871, n° 628, la direzione generale predetta richiede i conservatori delle ipoteche di astenersi assolutamente da ogni partecipazione diretta nella redazione delle note ipotecarie, e di non permettere che altri nei loro uffici vi pigli parte alcuna.

Tasse di segreteria. — Con circolare litografata 14 marzo 1871, n° 387, la direzione generale predetta, sul dubbio che non siano generalmente ed esattamente osservate le disposizioni della legge 26 luglio 1868 e dell'annessavi tariffa in quanto riguardano i diritti di segreteria, fa in proposito alcune prescrizioni alle intendenze di finanza, ed ordina la trasmissione per la fine di maggio prossimo di una motivata relazione in base alle istruzioni che vengono impartite.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2766. — *Registro.*

Benefizi soppressi — Assegnamento annuo agli investiti.

QUESITO. — *A quale tassa vada soggetto l'atto con cui il patrono che ha rivendicato i beni di un benefizio soppresso colla legge 15 agosto 1867, si obbliga al pagamento di una somma annua a favore dell'investito in correspettivo e saldo dei diritti a lui competenti.*

(*Dal notaio* R. A., *Seravezza, n° 2775.*)

RISPOSTA. — Gli atti della specie sopraindicata hanno qualche analogia con quelli dell'assegnazione di un'annua rendita

al coniuge superstite in soddisfacimento dell'usufrutto che la legge civile gli riserva nella successione del coniuge defunto. Il diritto dell'investito a conseguire dai patroni un assegnamento annuo, corrispondente alla rendita netta della dotazione, è già stabilito dall'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, numero 3848. L'atto dunque con cui si liquida e si concreta questo assegnamento, non sarebbe quasi più che il riconoscimento di una obbligazione già esistente. Ad ogni modo è fuor di dubbio che in esso manca affatto il carattere di una costituzione di rendita o pensione nel senso dell'articolo 40 della tariffa, e molto più quello di una trasmissione di diritto immobiliare. Per considerare il contratto come una costituzione di rendita o pensione, vi manca l'elemento del correspettivo di una somma pagata o promessa o di una cessione di crediti o valori mobiliari. È poi esclusa del tutto l'idea di una trasmissione di diritto immobiliare se si considera che la proprietà dei beni è già passata nei patroni per effetto della legge e della rivendicazione, e che lo stesso usufrutto competente all'investito rimase già commutato *ope legis* nel godimento della rendita annua.

Quanto alle assegnazioni di rendita al coniuge superstite noi inclinammo, al n° 1679, a ritenerle soggette alla tassa del 1|2 per cento, fissata dall'articolo 28 della tariffa. Ma non dissimulammo fino d'allora che l'argomento era assai dubitativo, perchè in sostanza non v'ha nemmeno in quel caso veruna obbligazione che propriamente si possa dire *ex novo*

Forse è più esatto il dire che questi atti meramente dichiarativi e attributivi di valori sono più direttamente contemplati per la tassa graduale dal 2° capoverso dell'articolo 4 della legge di registro, e sotto questo aspetto essendo a tenersi conto delle regole di analogia fissate coll'articolo 6 della legge medesima, crederemmo da preferirsi l'applicazione della tassa graduale stabilita nell'articolo 80 della tariffa siccome quella che più si accosta alla natura e agli effetti della contrattazione.

N° 2767. — *Registro.*

Note di collocazione nei giudizi di graduazione.

QUESITO. — *Se le note di collocazione che a norma dell'articolo 717, terzo capoverso del Codice di procedura civile si spediscono dai cancellieri dei tribunali nei giudizi di graduazione siano soggette all'applicazione della marca di registro.*

(*Dal cancelliere* G. C., *Siena, n° 691.*)

RISPOSTA. — Tutto dipende, a nostro avviso, dal determinare se le note di cui si tratta debbano riguardarsi propriamente siccome copie o piuttosto siccome originali. Se come copie, non si avrebbe nella legge organica sul registro la disposizione che specificamente le contempli, e quindi tutto si ridurrebbe a vedere se potessero essere investite dalla legge di modificazione 19 luglio 1868. La risoluzione sotto questo aspetto non potrebbe essere che negativa. Diffatti la marca di registrazione prescritta dall'articolo 11, lettera *N*, della legge del 1868 non è stabilita per tutte le copie di qualsivoglia atto, ma sono espressamente eccettuate dalla registrazione speciale le eopie degli atti diversi dalle sentenze, quando questi fanno parte dei procedimenti contenziosi (4° alinea del citato articolo, e n° 3, articolo 7 del decreto 15 ottobre 1868, n° 4650). D'onde agevole la illazione che la nota di collocazione non essendo copia di sentenza ma di altro atto incontestabilmente attinente al procedimento contenzioso, non potrebbe perciò andar soggetta all'applicazione della tassa.

Ma, a noi pare che il voler definire queste note per copie non sia minimamente giustificato. Non si nega che con esse si riproduca in parte lo stato di graduazione; ma sostanzialmente esse diversificano affatto da una copia. La copia è atto che si spedisce unicamente dal cancelliere, e queste invece sono sottoscritte ed approvate anche dal giudice delegato. Esse sono

atti perfettamente autonomi, sono in sostanza mandati di pagamento muniti di forza esecutiva. Come atti perciò che emanano dal tribunale per la rappresentanza del giudice delegato e come eminentemente relativi alla istruzione della causa non possono che ritenersi compresi nella disposizione generale dell'articolo 66, nº 5 della legge 14 luglio 1866. Per conseguenza in applicazione delle norme fissate nell'articolo 72 della stessa legge e dell'articolo 129 dell'annessa tariffa, non ci sembra dubbio che le note stesse siano sottoposte alla tassa di una lira mediante la marca di registrazione.

Sappiamo che taluno va in diverso avviso opponendo che la spedizione di tali atti si fa dopo che la procedura è giunta al suo termine. Ma questa obbiezione evidentemente non è fondata. Il giudizio di graduazione avendo per oggetto la effettiva distribuzione del prezzo, il diritto dei creditori a conseguirla, non rimane definitivamente attuato se non col rilascio delle note che sono per loro il titolo delle proprie ragioni contro il compratore.

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

Nº 2768. — *Registro.*

Donazioni fra ascendenti e discendenti per causa di matrimonio.

Questione. — *Si domanda se, all'effetto della esclusione dal privilegio portato dall'articolo* 3 *della legge* 19 *luglio* 1868, *siano da comprendersi nel novero dei discendenti anco i figli adottivi.*

Risoluzione. — Dappoichè la legge civile con gli articoli 736, 737 e 806 considera come ascendente anco il padre adottivo, la risposta non può essere che affermativa.

Nè la circostanza che l'articolo 49 della legge 14 luglio 1866 e gli articoli 95 e 105 della annessavi tariffa, disponendo che il figlio adottivo debba

corrispondere una tassa maggiore del figlio naturale, può condurre a ritenere che in ogni altra parte della legge, laddove si parla di ascendenti, debba intendersi solo degli ascendenti naturali, imperocchè anzi negli articoli della tariffa preaccennati il padre adottivo è designato come ascendente.

Niun dubbio adunque che le liberalità a contemplazione di matrimonio dell'adottante all'adottato sono escluse dal privilegio della riduzione della tassa.

(*Nota ministeriale 9 marzo* 1871, *numeri* 35-18, *all'Intendenza di finanza in Firenze.*)

La quistione fu da noi esaminata al numero 2555, e fummo d'avviso che la tassa dovesse essere ridotta; non tacemmo però che la tesi si prestava ad argomentazioni contrarie, e, come allora dicemmo, non ci sorprende che l'Amministrazione abbia adottato un diverso principio.

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2769. — *Registro.*

Promessa di compra e vendita — Minori — Autorizzazione.

La promessa di compra e vendita, se esiste consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo, è dichiarata soggetta dalla legge di registro alla tassa stabilita per il contratto di vendita.

Sottoscritto dalle parti un tale atto, e munito, se nell'interesse di minori, dell'autorizzazione del giudice competente, nulla rileva il fatto se l'autorizzazione sia stata data posteriormente anzichè prima della compilazione dell'atto medesimo.

Quando anche fosse vero che una simile promessa non costituisse per se sola una reale compra e vendita, non perciò potrebbe andare immune dalla tassa suddetta.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Sentenza 1 *dicembre* 1870

in causa INTENDENZA DI FINANZA di Brescia contro COTTI ELISABETTA vedova PELUCCHETTI.

Ritenuto in fatto

Che Giovanni Pelucchetti vendeva per contratto verbale a Giuseppe Pelucchetti nel novembre 1857 uno stabile posto in Vestone per il pattuito prezzo di austriache lire 3350 ossiano italiane lire 3061 e centesimi 70 col diritto di ricupera esercibile nel termine di anni sette mediante la restituzione del prezzo predetto e contro il pagamento delle spese del contratto e delle imposte pagate dal compratore, stabilendosi altresì fra i contraenti che intanto lo stabile stesso restasse in affitto del venditore fino alla scadenza del suddetto termine.

Ritenuto che, mancato ai vivi il compratore Giuseppe Pelucchetti, succedessero per titolo di eredità nella costui sostanza i suddetti minori suoi figli, la cui tutela trovò nell'interesse dei medesimi di accordare dopo spirato il suindicato periodo di anni sette un nuovo termine al venditore per rendergli così possibile di esercitare il diritto di ricupera e perciò si addivenne alla scrittura 7 dicembre 1864, autenticata nelle firme dalla deputazione comunale di Pisogne, colla quale scrittura, nel mentre si concedeva al Giovanni Pelucchetti per l'esercizio della ricupera un ulteriore termine di anni due, riconfermavasi il contratto in origine stabilito, ripetendo nella scrittura tutti i patti e le condizioni suesposte, ed aggiungendosi che nel caso di ricupera, il venditore dovesse pagare, oltre il prezzo, le spese del contratto, l'ammontare delle imposte dai compratori pagate e pagabili fino allo scadere dei due anni, anche l'interesse del sei per cento sull' importo di queste dal giorno di ogni singolo pagamento; sulla quale scrittura stata sottoposta per la approvazione al giudice pupillare in Pisogne, veniva emesso il decreto 18 gennaio 1865, numero 62, con cui si ingiungeva prima di deliberare in merito che venissero prodotti i documenti e certificati comprovanti la proprietà e libertà dello stabile cadente in contratto al che le parti non si prestarono;

Ritenuto che ciò non di meno costoro vi diedero effetto e alla scadenza del biennio il Giovanni Pelucchetti si dichiarò pronto alla ricupera ed alla restituzione del prezzo e rifusione delle pattuite spese, in guisa che di consenso e in concorso della rappresentanza dei minori Pelucchetti e di ogni interessato si stipulava la scrittura 13 dicembre 1866, che, sottoscritta da tutti i contraenti, fu sottoposta al Tribunale di Breno per la relativa approvazione, il quale, col proprio decreto 1° marzo 1867, numero 25, *accordava la chiesta autorizzazione a stipulare la proposta rivendita;*

Ritenuto che non avendo però il Giovanni Pelucchetti mai restituito il prezzo a lui sborsato ed essendo perciò rimasto inadempiuto il contratto di rivendita, la rappresentanza dei minori Pelucchetti fu Giuseppe, con citazione 9 novembre 1867 chiamava il Giovanni Pelucchetti avanti il Pretore di Pisogne per rispondere sulla domanda di cessazione dell'affitto col giorno 11 maggio 1868 e di lasciare per il dì stesso a libera disposizione della rappresentanza attrice il fondo locato, in seguito alla qual citazione si addivenne nell'udienza 19 dicembre 1867, avanti il detto Pretore, alla convenzione risultante dal verbale di quel medesimo giorno, in effetto della quale il Giovanni Pelucchetti si obbligò di lasciare a libera disposizione dell'attrice il fondo locato fino all' 11 novembre 1868; e questa accordava, dal canto suo, al Giovanni Pelucchetti di esercitare a tutto l'11 novembre 1868 il diritto di ricupera dello stabile stesso ai patti e condizioni di cui nella scrittura 13 dicembre 1866.

Ritenuto che il regio Demanio in esame della convenzione giudiziale in discorso essendo venuto in cognizione di questa scrittura 13 dicembre 1866 ingiunse alla Cotti Elisabetta di pagare lire 169 e centesimi 90, importo di tassa di registro e multa in dependenza della scrittura stessa, sotto comminatoria degli atti esecutivi; la quale Elisabetta Cotti, dopo avere pagata tale somma e dopo avere inutilmente esperite le opportune pratiche in via amministrativa per essere esonerata da questa tassa, impeteva con citazione 14 giugno 1870 il regio Demanio avanti il Tribunale Civile di Breno, affinchè fosse riconosciuta indebita la tassa di che si tratta, sulla qual domanda il convenuto Demanio eccepiva che la scrittura 13 dicembre 1866 era a ritenersi perfetta ed operativa in confronto dei contraenti dopo l'approvazione impartita dal Tribunale col decreto 1° marzo 1867, numero 25, senza che fosse necessaria la erezione di altro atto e che come tale doveva quindi essere dai contraenti sottoposta in tempo utile alla prescritta registrazione; ed alla sua volta l'attrice sosteneva che non fosse dovuta la tassa di registro ed accessori per non essere l' atto 13 dicembre 1866 che un semplice progetto di contratto di compra e vendita il quale non ebbe nè potrebbe avere alcuna esecuzione;

Ritenuto che il predetto Tribunale di Breno pronunciò sulla controversia in discorso la sentenza 6 luglio 1870, pubblicata il 21 dello stesso mese colla quale fu pienamente accolta la domanda dell'attrice, colla condanna del Demanio anche nelle spese del giudizio in lire 120 oltre la tassa di sentenza sua spedizione e notificazione; per la riforma della quale sentenza il regio Demanio interpose in tempo utile l'odierno appello con citazione 29 settembre 1870.

In diritto

Attesochè la legge applica alla promessa di compra-vendita di beni immobili l'imposta del due e mezzo per cento sull' importo del pattuito

prezzo quando esista consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo (articolo 3 della tariffa annessa al decreto 14 luglio 1866);

Atteso che, lo scritto 13 decembre 1866, sul quale fu commisurato l'importo nella detta ragione del due e mezzo per cento, contiene appunto una formale ed obbligatoria promessa di compra-vendita di uno stabile, del quale fu anche dai contraenti assentito e determinato il prezzo. Lo che non è a revocarsi in dubbio pel chiaro disposto del vigente Codice civile al riguardo, e stante il letterale tenore del medesimo scritto, il significato proprio delle parole che vi si leggono usate, le sottoscrizioni apposte dalle parti e la relativa autorizzazione impartita dal competente giudice pupillare nell'interesse dei minori fu Giuseppe Pelucchetti, di cui nel succitato decreto 1° marzo 1867 del regio Tribunale di Breno, nulla in contrario potendo determinare il fatto che questa sia stata data posteriormente anzichè anteriormente alla stesa di quello scritto;

Atteso che risultando di conseguenza dimostrato essere conforme al dettato della legge l'imposta tassa di che si tratta, inutile sia dopo ciò di indagare se il detto scritto col successivo preindicato decreto costituisca già per se stesso una perfetta e reale compra-vendita immobiliare, come si propugna dal regio Demanio e si nega invece dalla controparte; essendochè anche ammettendo vero per supposto il costei assunto che fu accolto dai primi giudici, non perciò sarebbe esonerata dal soddisfare all'imposta tassa perchè questa sarebbe sempre e in ogni caso da lei dovuta per quanto sopra fu esposto:

Visto per le spese del giudizio l'articolo 370 Codice di procedura civile,

Ha giudicato

Reietta ogni istanza e domanda della parte appellata ed accolto l'interposto appello, in piena riforma della suddetta denunciata sentenza 6 luglio 1870 del regio Tribunale civile in Breno, assolve il regio Demanio dalle domande proposte dalla controparte nella citazione 14 giugno 1870 dell'usciere Morandini; compensate fra le parti le spese del primo giudizio, ecc.

N° 2770. — *Registro.*

Successione — Enfiteusi a terza generazione — Diritto dell'ultimo chiamato alla rinnovazione del contratto — Omissione nella denunzia — Prescrizione.

Stabilita un'enfiteusi a terza generazione con diritto nell'ultimo chiamato ad essere preferito nella rinnovazione dell'enfiteusi, questo diritto forma parte della sua eredità e deve essere

compreso e sottoposto a tassa nella relativa denunzia di successione.

Ove l'erede abbia omesso di dichiararlo nella denunzia presentata ed abbia ottenuto una sentenza confermativa del diritto a lui competente, l'azione del Registro a ricuperare la tassa e sopratassa relativa si prescrive entro 3 anni decorrendi, non dalla presentazione della denunzia, ma dalla sentenza che tolse la contestazione sul diritto medesimo.

TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE D'ANCONA.

Sentenza 15 *luglio* 1870
in causa MARGUTTI CESARE contro la INTENDENZA DI FINANZA di detta città.

Nel 28 aprile corrente anno intimavasi al signor Cesare Margutti da parte del ricevitore del Registro di Senigallia atto d'ingiunzione a pagare lire mille duecento sessantotto e centesimi venti per tassa suppletiva e sopratassa di Registro sulla successione del fu Vincenzo Margutti « di lui zio, deceduto il 25 novembre 1862, nella cui assegna di successione, presentata il « 21 aprile 1866, non furono compresi gli stabili per l'utile dominio al suddetto Margutti spettanti in forza di sentenza della Regia Corte di Appello « d'Ancona 15 maggio 1868 (registrata in Ancona il 20 maggio 1868 al numero 102, foglio 85, volume 23, con lire 22), ai quali con l'atto di cessione « rogato Sciocchetti 19 dicembre 1869 fu attribuito un valore di lire undici « mila seicentodiciotto e centesimi sedici, che viene liquidato come in appresso: tassa del 5 per cento su detta somma a tenore dell'articolo 108 « della tariffa annessa al Regio Decreto 14 giugno 1866, N. 581, decimo di « guerra, lire cinquantotto e centesimi dieci; sopratassa a tenore dell'articolo 95 della suddetta legge, lire seicento trentanove e centesimi dieci: « totale lire milleduecento settantotto e centesimi venti. » Questa ingiunzione si riferisce alla tassa di successione per i beni di cui ora si tiene parola.

Con istrumento del 16 dicembre 1731 la mensa vescovile di Senigallia aveva concesso in enfiteusi a terza generazione mascolina a Francesco Margutti vari appezzamenti di terra, e la mensa medesima, perdurando ancora la terza generazione rinnovò la enfiteusi da aver principio dopo l'ultimo investito, con istrumento del 26 settembre 1831 a favore di Gaspare Semenzati.

Cessato di vivere nel 1862 Vincenzo Margutti, ultimo delle linee chiamate, questo Tribunale, con sua sentenza del 14 giugno 1867 (registrata in copia il 26 giugno 1867 al N. 849, con lire cinque e centesimi cinquanta), confermata in appello, dichiarò e giudicò che Cesare Margutti, nella sua qualità di erede legittimo del suddetto Vincenzo Margutti, aveva diritto ad essere

preferito al Semenzati nella rinnovazione della enfiteusi, e così, con istrumento del 28 gennaio 1869 (registrato in Ancona il 16 febbraio al N. 166, foglio 3, volume 17, con lire duecentoventitre e centesimi 30, rogato da questo notaio Sergio Daretti), la enfiteusi fu rinnovata a favore di Cesare Margutti.

Cesare Margutti con citazione 13 maggio 1870, registrata con marca da lire una e centesimi dieci annullata, facendo opposizione all'atto d'ingiunzione introdusse giudizio avanti questo tribunale e chiese, in contraddittorio della Intendenza di finanza, che sia dichiarato non competere la tassa suppletiva di cui è proposito.

Considerando che non regge in diritto la prescrizione eccepita dal Margutti. Trattasi di tassa e sopratassa dovuta per essersi ommessi dal Margutti nella denunzia in data del 21 aprile 1866, i sopramenzionati stabili ricuperati in virtù di sentenza, ed il diritto di ricuperarli che è della medesima importanza; come è certo dall'un canto che la tassa e sopratassa dovuta dal Margutti sia quella portata dall'articolo 95, N. 32, e 54, N. 2, della legge sul Registro del 21 aprile 1862, cui non è a dubitare dall'altra parte che la prescrizione debba essere regolata dalla nuova legge del 14 luglio 1866, abbenchè si tratti di successione aperta e denunciata sotto la legge precedente, giacchè in materia di prescrizione è principio fissato dalla giurisprudenza che debbono attendersi le disposizioni della legge ultima. Anche le istruzioni ministeriali del 10 settembre 1866 all'articolo 52 ricordano questo principio, e può ritenersi che l'articolo 157 della legge 14 luglio 1866 espressamente lo sanzioni.

Ora è da osservare che, sebbene per l'ommissione di un capitale nella denunzia di una successione il N. 2 dell'articolo 123 della legge 14 luglio 1866 stabilisca che rimane prescritta la domanda per la tassa dopo tre anni dal giorno della presentata denuncia, qual termine sarebbe effettivamente decorso se si trattasse di un capitale semplicemente ommesso, essendo oltrepassato il triennio dal 14 luglio 1866, che è la data dell'ultima legge, al giorno 28 aprile 1870, in cui fu intimato l'atto d'ingiunzione, pure nel caso speciale in cui la tassa si riferisce ad un capitale ricuperato dall'erede con sentenza, deve ritenersi che la decorrenza della prescrizione, incominciar debba dal giorno della sentenza in cui rientrò nel patrimonio ereditario la enfiteusi, dappoichè prima di questo giorno il registro non avrebbe avuto diritto a reclamare il pagamento della tassa per questo capitale ommesso perchè soggetto a contestazione giudiziale sulle traccie dell'articolo 52 della legge 14 luglio 1866.

Che diverso principio poserebbe sull'assurdo che contro il Registro si dovrebbe computare come utile per la prescrizione quel tempo in cui la esigenza della tassa era sospesa e non aveva perciò diritto a richiederla.

Considerando che il Margutti non può nemmeno sfuggire al pagamento della tassa di successione per il motivo come sostiene che esso ottenne come agnato dell'ultimo investito e non come di lui erede la prelazione dell'enfi-

teusi; giacchè la citata sentenza del tribunale rimuove sull'oggetto ogni dubbio, avendogli attribuito il titolo di prelazione come erede legittimo dell'ultimo investito.

Considerando che non è più solida la opposizione del Margutti quando allega che dalla legge del Registro non è tassativamente colpito con tassa il diritto all'enfiteusi, giacchè lo spirito che informa tal legge è di colpire la trasmissione all'erede di qualunque bene, od il diritto a conseguirlo; e quando sostiene che, avendo pagato la tassa per il contratto di rinnovazione dell'enfiteusi, non debba essergli richiesta quella di successione, mentre la sua tassa è ben distinta dall'altra ed ambedue sono dovute.

Considerando d'altronde che, se è ingiusta la opposizione del Margutti per sottrarsi al pagamento della tassa e sopratassa per la fatta ommissione, l'atto d'ingiunzione però deve essere riformato e moderato come già si accennò, dappoichè dal ricevitore del Registro si richiese la tassa e sopratassa in base della legge 14 luglio 1866, nel mentre pel chiaro disposto dell'articolo 154 di questa legge si rende manifesto che debba invece applicarsi la tassa e sopratassa della legge 21 aprile 1862, ivi leggendosi « saranno rego- « late a norma delle precedenti leggi tutte le tasse sulle successioni..... « quando il testatore, il donante, o la persona dalla cui morte dipende l'a- « cquisto della eredità o della cosa donata o legata sia morta prima dell'at- « tuazione del presente decreto. »

Nè potrebbe mai farsi luogo all'applicazione della tassa della nuova legge per la eccezione contenuta nell'alinea del citato articolo 154, giacchè ivi parlasi *di diritti dipendenti da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero del presente decreto,* e la sentenza ottenutasi dal Margutti non fu per se stessa una condizione verificatasi, ma riconobbe nel Margutti un diritto ereditario; *diritto di cui questi rimase investito* senza dipendenza da alcuna condizione fin dal giorno in cui accettò l'eredità.

Considerando pertanto che la tassa dovuta dal Margutti sul capitale di lire undicimila seicento diciotto e centesimi sedici, per la qual somma vi è accordo, è di lire cinquecento ottantuna giusta l'articolo 95, paragrafo 6, numero 32, della legge 21 aprile 1862, più egli deve lire cinquantotto e centesimi dieci per aumento del decimo di guerra e lire cento cinquantanove e centesimi settantasette per la pena dell'ommissione, fissata dall'articolo 54, 2° alinea, della legge stessa nel quarto della tassa dovuta per l'oggetto ommesso, così egli deve in tutto lire settecento novantotto e centesimi ottantasette, invece delle richiestegli lire milleduecento settantotto e cent. venti.

Considerando che concorrono motivi giusti per compensare le spese secondo il disposto dall'articolo 370 del Codice di procedura civile; giacchè, se una tassa e sopratassa deve il Margutti, la deve in somma assai inferiore a quella richiestagli, ed in base di una legge diversa da quella su cui si fondò il ricevitore.

Per questi motivi

Ammette in parte le opposizioni di Cesare Margutti all'atto d'ingiunzione

del ricevitore del Registro di Senigallia, intimatogli dall'usciere Luconi il 28 corrente anno, dichiarando che esso Margutti è tenuto, per l'oggetto di cui all'ingiunzione stessa, a pagare sole lire settecento novantotto e centesimi ottantasette e che per questa somma è eseguibile l'ingiunzione.

Nota. — Ammesso che il diritto ad essere preferito nella rinnovazione dell'enfiteusi è un diritto valutabile e di cui l'ultimo investito aveva la disponibilità, non si può negare che il diritto stesso formi parte dei suoi averi e che perciò, passando nei suoi eredi per titolo di successione, debba scontare la tassa stabilita per i passaggi di siffatta natura. La quistione sta tutta nel determinarne il valore, e naturalmente esso non può essere che la differenza tra lo importare dei beni e la somma di tutti gli oneri che debbonsi incontrare dall'investito e dai suoi eredi per l'esercizio del diritto medesimo, ossia per ottenere in realtà la rinnovazione del contratto. E sotto quest'aspetto si comprende benissimo che non vi è duplicità di tassa, imperocchè ben diverso viene ad essere l'oggetto colpito colla tassa di successione da quello calcolato per l'applicazione della tassa di contratto.

Dove la sentenza dà luogo a dubitare è sulla decorrenza della prescrizione. Se la tassa nella fattispecie era dovuta, come riteniamo, in applicazione della legge 21 aprile 1862, non poteva invocarsi come argomento alla sospensione del termine il disposto dell'articolo 52 della legge del 1866, il quale, oltre a non essere minimamente dichiarativo della legge anteriore, fissa una teoria tutta propria per i *crediti* nel senso definitivo della prima parte dell'articolo 21, cioè di diritti che hanno esclusivamente per oggetto somme di denaro.

PARTE TERZA

N° 2771.

Necessità della scrittura per la vendita degli immobili.

Nella vendita degli stabili, la scrittura è di essenza del contratto, e la nullità comminata, per la sua mancanza, dall'arti-

colo 1314 del Codice civile si deve intendere prescritta, tanto nell'interesse dei terzi, *che in quello dei* contraenti.

Una vendita verbale, *essendo perciò assolutamente nulla, a norma dell'articolo* 1210 *di detto Codice, è nulla anche la obbligazione accessoria di una* penale *convenuta a carico della parte renitente.*

CORTE DI APPELLO DI PARMA

Sentenza 18 *febbraio* 1871

in causa RASTELLI contro CENSI.

La Corte, sentite, ecc.

Ritenuto in fatto:

Che Censi nel 2 settembre 1868 vendè verbalmente una casa al Rastelli per un prezzo determinato, ed il Rastelli pagò al Censi un acconto di lire 1500;

Che i patti di quella vendita erano: 1° che si dovesse devenire a rogito; 2° che la parte che vi si fosse ricusata dovesse pagare all'altra la penale di lire 1500, oltre la restituzione dell'acconto pagatogli, se il renitente fosse il venditore Censi;

Che effettivamente il Censi, invitato a devenire al rogito, vi si rifiutò, e, tratto avanti il tribunale di Parma dal Rastelli con citazione del 3 ottobre succesivo, per ottenerlo condannato alla restituziene della somma pagatagli e alla penale promessa, esso disse di essere pronto a restituire le lire 1500 ricevute a conto di prezzo, come vi si era offerto anche prima del giudizio; ma non essere obbligato al pagamento della penale, per la ragione che la vendita verbale degli stabili è nulla, secondo le disposizioni del nuovo Codice italiano, e che, secondo lo stesso Codice, quando è nulla l'obbligazione principale, è nulla anche l'obbligazione accessoria della penale;

Che il tribunale di Parma, con sua sentenza del dì 28 gennaio 1869, ha fatto diritto alla eccezione del Censi venditore, dichiarando la nullità, sia della vendita, sia della penale convenuta;

Che il Rastelli ha appellato da tale sentenza, sostenendo ancora che la nullità in discorso è dal Codice sancita nel solo interesse dei terzi, ma non fra i contraenti, e che, in ogni caso, esso non insiste sulla vendita, ma sulla condanna al pagamento della penale.

Su di che:

Considerando che la dottrina insegna che uno dei criteri per sapere se la scrittura è voluta nei contratti a prova soltanto, oppure ad essenza, è di vedere se è richiesta o no, *sotto pena di nullità;*

Che l'articolo 1314, Codice civile, è così concepito: « Devono farsi per atto pubblico o per privata scrittura, *sotto pena di nullità:* 1° le conven-

zioni che trasferiscono proprietà d'immobili, » e dunque per la regola suddetta la scrittura nella vendita di stabili deve ritenersi di essenza;

Che infatti era intendimento del legislatore, e non poteva essere diverso, quello di provvedere alla stabilità e certezza dei dominii col mezzo il più idoneo, quale si è la scrittura, il solo che potesse presentare fedelmente i patti e le condizioni del contratto, e con maggiore precisione e prontezza, evitando così molte delle questioni e spese a cui sogliono dar luogo le altre prove.

E, posto che tale sia il concetto e spirito del precitato articolo 1314, concepito in termini assoluti, è da ritenere, senza più, che la nullità in esso prenunciata debba intendersi prescritta, tanto nell'interesse dei contraenti come nell'interesse dei terzi; lo che si evince e dalla discussione legislativa avvenuta in proposito, come è detto nella sentenza appellata, nelle Commissioni tanto del Senato che della Camera dei deputati e dalle decisioni delle Corti del regno sardo pronunziate sotto l'impero del Codice albertino, in relazione all'articolo 1412, che esigeva esclusivamente l'atto pubblico, e più recentemente dalla decisione pronunziata sotto l'impero del Codice civile attuale dalla Corte di cassazione di Firenze il 29 luglio 1867, nella causa Bigherini contro Mancini-Borsellini;

Considerando che, ammessa per tal modo la nullità della vendita per difetto di scrittura, altrettanto si deve ritenere per la promessa di vendita, sia per la trasmissione del dominio fra i contraenti, sia per la loro obbligazione personale, perocchè la efficacia della promessa porterebbe alla efficacia della vendita, che volle nulla in difetto di scrittura.

E quindi si rende inutile il dire, come fa il Rastelli, che il suo contratto col Censi fu in sostanza non una vera vendita, ma una promessa di vendita da farsi in seguito mediante scrittura, e ciò allo scopo di evitare l'applicazione al caso dell'articolo 1210 del Codice civile, in cui è detto che la nullità della obbligazione principale produce quella della clausola penale; poichè, ritenuta nulla anche la promessa di vendita, come obbligazione principale, ne verrebbe la stessa conseguenza, la nullità, cioè, della relativa clausola penale;

Che se la scrittura era ritenuta di essenza per la vendita di stabili sotto l'impero del Codice sardo anco fra i contraenti, molto più deve ritenersi tale sotto l'impero del Codice civile attuale d'Italia, che, a differenza del primo, esige anche la trascrizione per renderla efficace contro dei terzi, non potendo la parola *trascrizione* naturalmente riferirsi che ad atto scritto.

Per questi motivi, — Rigetta, ecc.

Nota. Molte quistioni si sono già fatte, al seguito della pubblicazione del Codice, sulla necessità della scrittura per la vendita degli immobili. Ma le considerazioni della premessa sentenza, non accennando tutti i dubbi che sull'argomento sono

stati sollevati, profitteremo della opportunità per soddisfare un desiderio più volte manifestatoci dai nostri associati, aggiungendo qualche parola sui punti più salienti delle dubbiezze che comunemente vengono addotte.

1. Si è detto anzitutto: come è possibile che la vendita sia assolutamente nulla per mancanza della scrittura, se l'articolo 1448 del Codice civile dice espressamente che la vendita è perfetta sino dal momento del consenso reciproco sulla cosa e sul prezzo? La dottrina e la giurisprudenza non hanno tardato a rispondere a questo obbietto, osservando che la interpretazione dell'articolo 1448 vuole essere coordinata con le disposizioni pure esplicite degli articoli 1314 e 1125, il primo dei quali esige l'*atto scritto* come elemento sostanziale per la efficacia dei contratti traslativi di beni immobili, e l'altro che, parlando in genere dei contratti trasmissivi di proprietà, stabilisce che questa proprietà si trasmette e si acquista, non già per effetto di un consenso qualunque, ma di un consenso *legittimamente manifestato*. È notevole a questo riguardo la sentenza della Corte d'Appello di Firenze 23 giugno 1869, in causa Bonaccini e Nannei, e l'annotazione colla quale la medesima fu riprodotta negli *Annali di giurisprudenza italiana*, vol. III, par. II. pag. 485.

L'articolo 1448 del Codice civile non esclude già per la vendita degli immobili il bisogno dell'atto scritto, ma la dice perfetta anco senza la tradizione della cosa e il pagamento del prezzo, al momento in che fu convenuto e di quella e di questo. Ed invero, non potendo ciò verificarsi, se non in sequela di un reciproco consenso che, in ordine al precedente articolo 1125, deve essere legittimamente manifestato, apparisce evidente che, pei contratti di traslazione di proprietà immobiliare, tale non possa dirsi, se non quel consenso che per mezzo della scrittura risulta provato.

2. Si è pure dubitato che la prescrizione di nullità, per mancanza di scrittura, stabilita dall'articolo 1314, non potesse interpretarsi come assoluta, dacchè l'articolo 1932, numero 8, del Codice, stabilendo che debbono essere trascritte le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale

della natura di quelle enunciate nei numeri precedenti dello stesso articolo, nei quali si accenna indubbiamente anche agli atti traslativi della proprietà d'immobili, lascia supporre che anche la loro vendita possa farsi per convenzione verbale. E anche a questo dubbio la giurisprudenza ha risposto in modo negativo. La Corte d'Appello di Firenze ha detto, colla succitata sentenza, che anche il ricordato numero 8 dell'articolo 1932 « deve essere concordato colle precedenti disposizioni « che l'atto scritto prescrivono; ed è da ritenersi che in esso « si parli di quelle vendite verbali per le quali sia sorta di« sputa tra le parti, non sulla sostanza del contratto, ma sopra « qualche accidentalità del medesimo, e che si vogliono man« dare ad esecuzione senza avere incontrato opposizioni. »

Tale concetto è ancora meglio spiegato nell'annotazione fatta dagli Annali succitati. Essi dicono: « Se l'una delle parti, « intimata dall'altra in giudizio ad eseguire una vendita ver« bale d'immobili, per esempio, a pagarne il prezzo pattuito, « anzichè giovarsi della libertà (*di ritenersi non obbligata*) che « le accorderebbe la legge, consenta nel contratto, concordi « di eseguirlo, e soltanto faccia questione sul modo e sul tempo « del pagamento, ecco che si verifica il caso di una *vendita ver« bale* d'immobili, la cui esistenza sarà constatata e dichiarata « per la prima volta dalla sentenza del giudice. E, poichè esi« stendo una tale sentenza, più che inutile, ridicolo sarebbe « l'astringere le parti a fare anche un atto scritto di vendita « per sottoporlo alla trascrizione, la legge vuole che in questo « caso sia trascritta la sentenza medesima. »

Notiamo però che questa interpretazione del numero 8 dell'articolo 1932 non sarebbe conforme a ciò che altri ne ha pensato. Il Cesano, per esempio, nel suo pregevolissimo opuscolo sulla trascrizione, crede di non andare errato asserendo che di tutti i numeri dell'articolo 1932 non è che riguardo al 7 che il disposto del numero 8 può avere la sua applicazione. E ben più propensa per questa opinione si è manife-

stata anco la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 1° febbraio 1869, riportata nella *Gazzetta dei Tribunali* di Genova, anno XXII, pagina 725. Essa ha detto non sussistere che siavi assoluta antinomia fra la disposizione dell'articolo 1314 e quella del numero 8 dell'articolo 1932. « Poichè, non es-
« sendo detto in quel numero 8 che devono essere trascritte
« le sentenze che dichiarano la esistenza di una convenzione
« verbale della natura di quelle enunciate in tutti i numeri
« precedenti, secondo le note regole d'interpretazione deve
« questa disposizione riferirsi soltanto a quei numeri nei quali
« si parla di convenzioni che possono farsi verbalmente; tanto
« più che, se volesse riferirsi assolutamente a tutti e singoli i
« detti numeri, converrebbe pure riferirla al numero 4, in
« cui si contemplano le sentenze di vendita all'incanto, la qual
« cosa sarebbe assurda. »

3. Fra i dubbi che più particolarmente ci si muovono dai nostri associati, e forse per dedurne conseguenze nell'applicazione della legge di registro, v'ha quello, se, confermata con atto pubblico o con scrittura privata, una vendita di stabili, già convenuta verbalmente, debba essa quanto meno ritenersi operativa fino dal suo principio nel rapporto dei contraenti. Al che ci è ben facile rispondere con l'articolo 1310 del Codice civile e coll'autorità eziandio della citata sentenza della Corte di Bologna, che i vizi di un atto nullo in modo assoluto, per difetto di formalità, non si possono sanare con verun atto confermativo. D'onde è agevole la conseguenza che anco nel rapporto dei contraenti la vendita è perfetta e la proprietà rimane trasmessa di diritto solo dal momento della scrittura, e non ponno i suoi effetti risalire ad un'epoca anteriore se non per virtù di una retroattività fittizia, convenuta con la scrittura medesima. Dacchè lo scritto è elemento essenziale della convenzione, finchè non interviene, le parti hanno diritto di ritenersi non obbligate. « La legge, come dice la Corte d'Ap-
« pello di Firenze nella ricordata sentenza, ha lasciato libero

« il campo ai paciscenti di resilire e pentirsi finchè l'atto scritto « non sia intervenuto a formare e sanzionare il contratto. »

4. Ciò che fin qui si è detto della vendita, si applica egualmente alla promessa di vendita, come giustamente è rilevato dal testo stesso della sentenza della Corte di Parma. Solamente dobbiamo aggiungere che la questione, se l'articolo 1314, numero 1, Codice civile, sia applicabile anco alla promessa di vendere, cioè alla promessa *che contenga reciproco consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo*, e che perciò equivale alla vendita, è stata ultimamente decisa in senso affermativo dalla Corte di Cassazione di Firenze, con sentenza 29 dicembre 1870, in causa Ranuzzi e Targioni, della quale troviamo fatto cenno in un egregio scritto del consigliere Paoli, pubblicato dall'ottimo *Giornale delle leggi*, anno II, pagina 44.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali 24 e 26 febbraio 1871 furono fatte le seguenti disposizioni nel personale notarile.

Traslocazioni.

Gabici dottor Luigi, notaio a Rovezzano, traslocato a Sant' Arcangelo di Romagna.
Therisod Vittorio Amedeo, notaio a Morgex, id. a Villefranche.
Barmavereiu Pietro Antonio, notaio a Montjoaet, id. a Verres.
Emat Albino, id. a Chambave, id. a Chatillon.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Oliveti avvocato dottor Natale, nominato notaio a Sogliano al Rubicone.
Furnari Sebastiano, id. a Roccella Valdemone.
Simone Carmine, id. a Balvano.
Picconi avvocato Lorenzo, id. a Lucignano.
Casa Stefano, id. a Sassari.
Pignet Giovambattista, id. a Aymaville.
Pirrod Delfino, id. a Prè Saint-Didier.
Marcon dottor Luigi, id. a Sandrigo.
Ricchera Aniello, id. a Procida.

Disposizioni diverse.

Bottarelli Pecci Bernardino, notaio di rogito limitato ai comuni di Pieve San Stefano, Badia Tedalda e Caprese, restituito in tempo a far valere il suo decreto di nomina a notaio di numero pel Circondario civile e correzionale di Arezzo 18 agosto 1870 purchè ciò eseguisca entro tutto giugno 1871.

Nesci Pietro con regio decreto 25 giugno 1870 nominato notaio a Stignano restituito in tempo a far valere tale decreto entro tutto il 24 giugno 1871.

Carollo Giuseppe nominato notaio a Paceco, restituito in tempo a far valere entro due mesi dal 26 febbraio 1871 il suo decreto di nomina.

Funaioli Mario, notaio di rogito limitato al comune di Arezzo nominato notaio di numero pel circondario di Arezzo con residenza in Arezzo.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Per decreti reali e ministeriali 25 e 26 febbraio e 5 marzo 1871, furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'Amministrazione delle tasse e del demanio:

Crivelli Angusto, ricevitore d'ufficio di commisurazione in aspettativa, prorogata l'aspettativa.

Marchi avvocato Marco, vice-segretario presso l'intendenza di finanza in Verona, id. applicato di terza classe presso la direzione generale del demanio.

Scafi Tommaso, ricevitore a Guglionese, id. segretario presso l'intendenza di finanza di Cosenza.

Papa cav. Guido, volontario della carriera superiore demaniale, cancellato dal ruolo per dimissione volontaria.

Tedeschi Spiridione, preposto del bollo e registro a Ronciglione, promosso ricevitore del registro

Lazzarini Giuseppe, id. id. a Roma, id. delle successioni.

Onesti Camillo, id. all'ufficio successioni a Roma, id. al bollo straordinario.

Bertabelli Francesco, id. del bollo del registro a Viterbo, id. id.

Pieratti Quirino, id. degli atti civili a Roma, id. degli atti civili.

Compagnoni Felice, id. id. giudiziari a Roma, id. id. giudiziari e demanio.

Colabucci Luigi, id. del bollo e registro a Segni, id. del registro.

Zacca-Leoni Baldassarre, id. id. a Piperno, id. id.

Bramini Carlo, già preposto del bollo e registro in Civita Castellana, promosso conservatore delle ipoteche a Civitavecchia.

Bisleti Giovanni id. del bollo e registro a Veroli, id. ricevitore del registro.

Coluzzi Domenico, vice segretario presso l'intendenza di finanza a Ferrara, id. id. a Civitacastellana.

Bramini Giovanni, preposto del bollo e registro ad Acquapendente, id. id.

Velletrani Luigi, id. id. ad Albano, id. id.

Alberti Luigi, id. id. a Tivoli, id. id.

Franceschi Alessandro, id. id. a Montefiascone, id. id.

Americi Americo, id. id. a Bracciano, id. id.

Aiuti Leopoldo, id. id. a Sezze, id. id.

Khiestaller Giuseppe, id. id. a Palestrina, id. a Velletri.

Volpari Giuseppe, id. id. ad Alatri, id. id.

Venturi Antonio, id. id. a Terracina, id. a Palestrina.

Fatigati Francesco, ricevitore del registro a S. Giorgio la Molara, id. ad Anagni.

Narducci Pompeo, sopranumero del bollo a Roma, id. a Castelnuovo di Porto.

Cuppini Raimondo, id. id., id. a Ferentina.

Giordani Pio, id. id., id. a Terracina.

Giamboni Francesco, id id. id. a Subiaco.

De Angelio Giovanni, id. id. id. a Palombara.

Magri Vincenzo, ricevitore del registro a Larino, id. a Civitavecchia.

Marini Filippo, id. id. a Meldola, id. a Frascati.

Pierantoni Guglielmo, id. id. ad Atri, id. a Frosinone.

Brizi Gustavo, Ispettore del bollo e registro a Velletri, promosso conservatore delle ipoteche a Frosinone.

CORRISPONDENZA

45. A. L. Parma. N. 2846. — Ammesso, come pare, che nel caso indicato nella vostra lettera il conservatore, onde eseguire la cancellazione, non abbia d'uopo di fare che una sola formalità, cioè l'annotazione di cancellamento sull'ultima iscrizione, è logica la conseguenza che uno solo debba pure essere l'emolumento al medesimo devoluto.

46. Signor notaio C. C. M. Vigevano. N. 277. — L'autenticazione di che all'articolo 1323 del Codice civile ha luogo per le *sottoscrizioni*. Quando dunque le parti sono illetterate, non può farsi che un atto pubblico. Se poi questo atto pubblico debba conservarsi dal notaio, o possa rilasciarsi alle parti in originale, è quistione che vuole essere risoluta con l'applicazione dei regolamenti notarili, e non già con le disposizioni del Codice civile.

47. Al suddetto. — Non si tratta di vendita di cosa comune, nel qual caso sarebbe applicabile la regola che accennammo al N. 2574, ma si tratta di cessione di una rendita costituente la dote della moglie, e quindi come essa è di sua proprietà, così suo dovrebbe rimanere anche il prezzo dell'alienazione. Se invece questo prezzo nella eventualità della premorienza della moglie deve devolversi a beneficio del marito, è il caso della liberalità di cui parlammo al N. 2580, e non dubitiamo che oltre alla tassa propria della cessione debba essere percetta quella fissa per la liberalità eventuale, salva la tassa proporzionale a titolo gratuito nel caso che la premorienza si verifichi.

48. Signor notaio F. V. C., N. 2940. — Il regolamento sulle volture catastali non ha modificato, nè poteva modificare le vigenti leggi sulle tasse di bollo. Perciò, se gli stati da voi indicati erano di diritto ammessi all'uso della carta libera, non può esservi ragione per pretenderli oggi in carta bollata.

49. Signor notaro L. S., Vigone, N. 783. — Il contratto accennato consiste in una cessione di stabili per una rendita vitalizia. Sta bene che al giorno della trascrizione il cedente essendo morto, la rendita ha cessato di essere dovuta; ma, poichè dal giorno del contratto all'epoca della trascrizione, erano già maturate alcune rate della rendita convenuta, non basta la fede di morte del cedente per constatare l'adempimento degli obblighi per parte del cessionario, ma è d'uopo giustificare ancora il pagamento delle rate decorse. In mancanza di ciò il conservatore avrebbe tutto il diritto alla iscrizione della ipoteca legale.

50. Al suddetto. — Il compratore che non ha trascritto il contratto di acquisto, è esposto ai vincoli che il venditore di mala fede potrebbe consentire a favore di altre persone. Dunque anche le ipoteche successiva-

mente imposte dal compratore sullo stabile non trascritto potrebbero esser vinte dai diritti che i terzi abbiano acquistato contro il precedente proprietario: *Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet.*

51. Al suddetto. — La trascrizione è necessaria affinchè l'atto abbia efficacia di fronte ai terzi, ma è sempre facoltativa. Il conservatore perciò non può promuoverla d'ufficio.

52. Signor G. F., Chiavenna, N. 784. — Pare anche a noi che, essendo ora richiesto il certificato della denunzia di successione, si rende superfluo il produrre anche l'atto di notorietà per la constatazione della qualità di eredi nelle volture catastali.

53. Signor S. C., Orvinio,. N. 3533. — La data certa è necessaria per gli atti per i quali vuolsi reclamare una esenzione assoluta di cui fossero favoriti da una legge anteriore, non mai all'effetto di sottoporli alla tassa portata dalla legge imperante. Per conseguenza anche le scritture private di vendita fatte nel 1867 e 1868 sono soggette alla tassa di lire 2, 50 per 100, e non a quella maggiore stabilita dalla legge modificativa.

54. Al suddetto. — La duplicazione delle pene non si applica agli atti anteriori al 1° gennaio 1869, ma è prescritta anche per il minimo della pena di 10 lire. Vedi l'articolo 17 della circolare inserita al n° 2157, più i numeri 2610 e 2648 del nostro giornale.

55. Al suddetto. — Il doppio decimo non è applicabile agli atti anteriori al 1° gennaio 1871, se i medesimi erano soggetti alla tassa in ragione della loro esistenza, e non già dell'uso che ne venga fatto sotto l'impero della legge accrescitiva dell'imposta.

56. Al suddetto. — Le successioni sono tutte regolate dalla legge vigente all'epoca della loro apertura. L'unica eccezione che occorre fare è per le successioni e per i legati che fossero subordinati ad una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero della legge ultima.

57. Al suddetto. — Gli atti che per le leggi anteriori a quelle italiane andavano soggetti a registrazione in caso d'uso, continuano a rimanere soggetti a questa formalità quando uso ne venga fatto, e pagano la tassa portata dalla legge imperante all'epoca della formalità senza penale.

58. Signor A. L., Arpino, N. 1789. — Il dubbio è risoluto dall'articolo 3, numeri 1 e 2, della istruzione ministeriale annessa alla legge di registro 14 luglio 1866.

59. Signor B., Aosta, N. 74. — Le comparse ed altri atti esenti a norma del N. 26 dell'articolo 143 della legge di registro continuano ad andar esenti anche per la loro riproduzione in appello, non potendosi questo 2° grado di giurisdizione essere inteso per un giudizio separato nel senso della parte finale dell'articolo medesimo.

60. Signor R. Finale Emilia. N. 1031. — Avete piena ragione. La tassazione degli atti giudiziari e degli uscieri poteva essere molto meglio stabilita. Il controllo dei ricevitori è impossibile nella massima parte dei casi e segnatamente per la vidimazione dei repertori degli uscieri medesimi. Quanto ai certificati per le volture catastali crediamo applicabile il bollo di 50 centesimi. Vedi ciò che abbiamo detto al N. 17 della *Corrispondenza*.

61. Signor A. D., Rometta, N. 1157. — Il vostro dubbio in ordine alle sentenze dei pretori sulla competenza dei giudici conciliatori è sciolto dalla risoluzione ministeriale 11 ottobre 1866, che abbiamo inserita al N. 1596 del giornale.

62. Signor D. A., Torri in Sabina, N. 3218. — Non vediamo alcun ostacolo alla efficacia dell'atto di assegno dotale che indicate nella vostra lettera. L'articolo 1391 del Codice civile stabilisce che la dote non può costituirsi o aumentarsi *dai coniugi* durante il matrimonio. Dunque è logica la conseguenza che la dote può durante il matrimonio essere costituita ed aumentata dai terzi. E che questo sia veramente il concetto del legislatore si vede chiaramente dall'ultimo alinea dell'articolo 1398 nel quale è espressamente accennato il caso che la dote sia da altri costituita o aumentata durante il matrimonio. Nè in ciò vi ha alcun nocumento per i terzi, imperocchè l'articolo 1969, N. 4, ultimo alinea, stabilisce che la ipoteca legale per le somme dotali provenienti da donazione non ha luogo che dal giorno in cui la donazione ha avuto il suo effetto.

63. Signor notaro P. B., Bordighera, N. 3679. — Quando i termini dell'atto siano così espliciti, come accennate, nel subordinare l'effetto della liberalità ad una condizione sospensiva, sia per l'usufrutto che per la proprietà dei beni, non può esser dubbio che anche l'applicazione della tassa proporzionale sia rimandata all'avveramento della condizione. Nell'altro caso pure indicato dalla vostra lettera siamo anche noi d'avviso che si tratti di una cessione di diritti di legittima per L. 3000, perchè sostanzialmente le sorelle non si sarebbero chiamate soddisfatte del legato paterno, ma avrebbero rinunciato alle loro ragioni per una somma maggiore di quella fissata dal testatore.

64. Signor F. M., Meldola, N. 3442. — Nel caso esposto nella vostra lettera, crediamo necessaria questa distinzione. 500 lire erano il diritto proprio della defunta; il di più fino a lire 2000 erano un assegno fattole dal fratello sotto condizione risolutiva. La condizione essendosi avverata, questo di più ossia le lire 1500 tornano al fratello per effetto naturale del contratto, e per questo ritorno non può essere dovuta alcuna tassa; le lire 500 invece essendo un assegnamento proprio della defunta passano al fratello per eredità, e perciò debbono soggiacere alla tassa di successione.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Demanio — Commutazione in denaro delle prestazioni in generi. — Con circolare stampata 25 marzo 1871, n° 629, la Direzione generale del demanio e delle tasse diede istruzioni all'Intendenza di finanza ed agli agenti demaniali del regno, per la commutazione in denaro delle prestazioni in genere attive e passive al demanio.

Contabilità — Sistemazione dei conti giudiziali. — Con altra circolare stampata 27 marzo 1870, n° 630, la Direzione generale del demanio e delle tasse comunicò all'Intendenza di finanza e agli impiegati demaniali alcune altre istruzioni in aggiunta a quelle contenute nella circolare stampata n° 625, per la sistemazione dei conti giudiziali.

Asse ecclesiastico. — Con circolare litografata 29 marzo 1871, n° 388, le Intendenze di finanza vennero dalla Direzione generale suddetta esonerate dall'obbligo di trasmettere al Ministero il foglio di calcolazione del prezzo d'asta dei beni dell'asse ecclesiastico ed il prospetto mensile delle riscossioni per prezzo di beni.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2772. — *Registro.*

Locazione di stabili al venditore — Patto di riscatto.

QUESITO. — *Tizio ha venduto a Caio uno stabile con atto debitamente registrato. Nel giorno stesso della vendita, Caio*

con atto distinto ha dato in locazione a Tizio lo stabile acquistato, e gli ha concesso anche la facoltà di riscattarlo, a norma degli articoli 1515 e 1516 del Codice civile.

Si domanda se la tassa di registro dovuta per questo secondo atto sia quella soltanto di locazione, o se debba pagarsi una tassa anche per il riscatto, e di quale natura.

(*Dal notaio dottore* L. N., *Morbegno, n° 700.*)

Risposta. — Se il patto di riscatto fosse contenuto nel contratto di vendita, sarebbe incontestabile la inapplicabilità di qualunque tassa distinta. Chi vende con facoltà di riscattare non si spoglia in modo assoluto dei suoi diritti. Egli ne aliena tanto di meno quanto è il valore della facoltà di riscatto. La proprietà risolubile, che ha il suo equivalente nel prezzo convenuto, è tutto ciò che in tal caso si trasmette, e, applicata perciò sul prezzo di questa proprietà la tassa di vendita, non v'ha altro elemento suscettibile d'imposta. La tassa non si applica ai diritti che si riservano, ma a quelli che formano soggetto di movimento.

La risoluzione è mestieri, a nostro avviso, che sia diversa, dacchè la facoltà di riscattare vien conceduta nell'atto separato di locazione. Il riscatto e la locazione non sono disposizioni che derivano l'una dall'altra *per intrinseca loro natura*, come é richiesto dall'articolo 7 della legge di registro. Essi non sono nemmeno disposizioni *necessariamente connesse;* imperocchè, sebbene ciascuna dia nome ad un contratto distintamente contemplato nella tariffa (Magioncalda e Accame, § 155), non sono però i termini correspettivi di una sola convenzione, di un solo e medesimo affare. E diffatti è lo stesso contraente che concede a un tempo due cose tra loro distinte. È sempre esso che dà il fondo in affitto, e che accorda al conduttore la facoltà di ritornarne assoluto proprietarlo. D'altronde la concessione che egli fa deve pure avere il suo correspettivo. O questo consiste nella tenuità del prezzo per cui si rese pro-

prietario coll'atto di vendita, e ciò dimostra ad evidenza che la concessione della facoltà di riscatto non ha legame alcuno colla locazione che ora si consente; o la facoltà di riscattare ha un correspettivo suo proprio in un prezzo convenuto coll'atto di affitto, e in tal caso è manifesto che questo prezzo deve essere tassato secondo la natura della cosa ceduta, e non a ragione del semplice godimento dei beni affittati.

La facoltà di riscatto non è da confondersi col patto di prelazione, che è un diritto personale. Il riscatto è un'azione immobiliare che si esercita anche contro i terzi possessori, e, se è concessa per un correspettivo suo proprio, non può andar soggetta che alla tassa dei trasferimenti immobiliari. In mancanza di speciale correspettivo nell'atto di locazione, essendo a presumersi che la facoltà sia stata accordata in riguardo al prezzo già tassato nell'atto di vendita, crederemmo dovesse essere applicata la tassa fissa di una lira, articolo 104 della tariffa.

Avvertiamo però che è ben poco prudente lo stipulare la facoltà di riscatto in un atto diverso da quello di vendita. Ove prevalesse la massima ritenuta dal tribunale di Ferrara colla sentenza che riportammo al nº 2159, l'esercizio del riscatto, ancorchè eseguito in tempo utile dal venditore o dai suoi eredi, non sarebbe ammesso alla tassa di favore di che agli articoli 39 e 58 della tariffa, ma dovrebbe sopportare quella comune stabilita per i passaggi immobiliari a titolo oneroso.

Nº 2773. — *Registro.*

Obbligazione di somma in pagamento di prestazioni in derrate.

QUESITO. — *Il direttario di un fondo conviene in giudizio l'utilista per il pagamento di più annualità o prestazioni arretrate, dovute in derrate.*

Si domanda se l'atto col quale l'utilista si obbliga di pagare in danaro l'importare concordato di dette annualità, sia soggetto alla tassa di 50 centesimi per ogni 100 lire, oppure a quella di lire 1 50 per cento.

(*Dal signor* L. G., *Tirano, n° 1503.*)

Risposta. — La tassa dovuta non può essere che quella del mezzo per cento. L'articolo 28 della tariffa sottopone a questa misura di tassa tutti gli atti di obbligazione di somma che non dipendono da liberalità, che non sono il correspettivo di una trasmissione di mobili o immobili non registrata, o che non si trovano nella tariffa già contemplati per una tassa diversa. È fuor di luogo, nel nostro caso, occuparsi della prima e dell'ultima di dette eccezioni; ma non è meno spedito il dimostrare che anche l'idea della trasmissione è affatto esclusa nell'atto del quesito. Dove sono i mobili che dal direttario passino nell'utilista?... Questi era bensì tenuto a un pagamento in derrate, ma non lo ha mica eseguito, perchè possa dirsi che le derrate sono divenute proprietà del direttario, e che di poi sono state da lui trasmesse e cedute all'utilista. Ma v'ha di più. L'idea della trasmissione di mobili sfugge, non solo perchè non v'è una cosa *corporale* che faccia passaggio, ma perchè non v'ha nemmeno una cosa *incorporale* che si trasmetta. Niun dubbio che il diritto del direttario contro la persona dell'utilista pel pagamento delle prestazioni sia un diritto incorporale; niun dubbio che, avendo esso per oggetto il conseguimento delle derrate, sarebbe da equipararsi ai mobili per loro natura, giusta il principio fissato dall'articolo 21 della legge di registro. Questo diritto però nel caso nostro non si trasmette, ma si estingue. Il direttario non fa che assolvere l'utilista dalla prestazione delle derrate. Dalla sua parte sostanzialmente non si ha che una quietanza, una liberazione; dalla parte dell'utilista v'ha invece una obbligazione di somma che si sostituisce a quella in generi non adempiuta e rimasta

estinta. Ma ognun sa che la legge, articolo 56 della tariffa, contempla per la tassa, non già di lire 1 50 per cento, ma di soli 25 centesimi per ogni cento lire, tutti gli atti liberatorii di *valori mobiliari*. È chiaro adunque che, ove pure si vogliano ravvisare contenute nell'atto due disposizioni, quella che è imposta di una tassa più grave è sempre la nuova obbligazione di somma che l'utilista è venuto ad assumere, e perciò non può essere dovuta che la tassa del mezzo per cento.

N° 2774. — *Bollo.*

Stato civile — Rettificazione degli atti nell'interesse di persone povere — Gratuito patrocinio.

QUESITO. — *L'articolo 3 del decreto 6 dicembre 1865, numero 2627, stabilisce che l'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo anche per gli affari di volontaria giurisdizione. L'articolo 24 della legge sul bollo permette egualmente che gli atti della giurisdizione volontaria nell'interesse di persone ammesse al gratuito patrocinio siano estesi in carta libera, salva però* la ripetizione della tassa.

Si domanda se per la rettificazione degli atti dello stato civile può aver luogo l'ammissione al patrocinio anzidetto, e se si può far uso della carta libera, non ostante che al seguito della rettificazione non possa verificarsi il caso della ripetizione delle tasse di bollo.

(*Dal canc.* F. V., *di Palmi, n° 818.*)

RISPOSTA. — Ogni motivo di dubbio è tolto dall'articolo 135 del decreto 15 novembre 1865, n° 2602. Esso stabilisce che nell'interesse delle persone povere la rettificazione degli atti dello stato civile viene promossa come d'ufficio dal pubblico Ministero. L'articolo aggiunge che le stesse persone devono fare espressa domanda al procuratore del Re, unendo i certificati occorrenti per l'ammissione al benefizio dei poveri. Per

conseguenza, o vi sia il decreto della Commissione per l'ammissione al benefizio, o agisca il pubblico Ministero senza bisogno del decreto medesimo, l'articolo 24 della legge sul bollo contempla ad ogni modo l'uno e l'altro caso per l'uso della carta libera, nè si può inferirne che questa facoltà venga meno per non esservi possibilità della ripetizione della tassa di bollo, dacchè la legge non ha concesso il benefizio per i soli casi in cui la locupletazione del povero è certa, ma lo ha stabilito in generale per tutte le cause e procedimenti.

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

N° 2775. — *Registro.*

Mobilia — Valutazione nelle successioni.

Questione. — *Se per escludere la valutazione della mobilia nella misura del 5 °/₀ giusta l'articolo 51 della legge sul registro del 14 luglio 1866 possa essere ammessa la produzione di semplici note descrittive, compilate da un perito e puramente autenticate nella firma da notaio.*

Risoluzione. — Si risponde negativamente. Queste note non possono assimilarsi agli inventari cui accenna la legge, essendo manifesto che gli inventari richiesti dal detto articolo 51, preferibilmente agli altri atti legalmente attendibili, sono solo gli inventari redatti per l'apertura della successione o per altro effetto giuridico e così gli inventari che formano stato per gli eredi e i terzi interessati.

Gli atti legalmente attendibili ammessi sussidiariamente dall'accennato articolo sono tutti quelli che possono concorrere a formare in giudizio prova legale della mobilia compresa nella eredità, e per conseguenza i contratti descrittivi di essa mobilia e le attestazioni di più *fide facienti*, emesse però avanti l'autorità giudiziaria o avanti un pubblico ufficiale.

(*Nota 19 gennaio 1871, n° 127[15, della direzione generale del demanio e delle tasse all'intendenza di finanze Firenze.*)

Nota. — Trattandosi di documenti da prodursi e rimanere depositati nell'ufficio di registro per la liquidazione della tassa,

non ci sembra dubbio che anche gli atti giudiziari o notarili di attestazione della mobilia, richiesti dalla premessa risoluzione, dovrebbero essere esenti da bollo e registro.

Non crediamo nemmeno che ove le attestazioni suddette vogliano emettersi avanti l'autorità giudiziaria anzichè a ministero di Notaio, i Pretori e loro Cancellieri possano fare difficoltà a redigere i verbali relativi. Gioverebbe sempre al caso la disposizione dell'articolo 51 del Codice di procedura civile e la circolare che ebbe ad emettere il Ministro di grazia e giustizia pelle analoghe attestazioni per le volture catastali, della quale è parola a pag. 453, n° 3, del nostro volume 5°.

N° 2776. — *Registro.*

QUESTIONE. — *Se le note ipotecarie, quando siano firmate da notaro od altro pubblico uffiziale, siano soggette alla registrazione colla marca, ai termini dell'articolo* 11, *lettera* G, *della legge* 19 *luglio* 1868, *numero* 4480.

RISOLUZIONE. — Le note anzidette, come non sono preordinate a riprodurre in tutto od in parte il testo degli atti da cui hanno la causa, così sono a ritenersi per se stesse esenti dalla tassa stabilita per le autenticazioni delle copie o estratti.

Però vuol essere fatta eccezione quanto alla terza nota o meglio quanto alla copia delle note che deve trasmettersi all'ufficio di registro nei casi degli articoli 1946 e 1991 del Codice civile, non già in riguardo alla firma del notaro o di altro richiedente, ma bensì alla vidimazione del conservatore, la quale ha per effetto di certificare la conformità della nota da inviarsi con quelle ritenute nei proprii atti.

Anche perchè l'invio di questa copia ha pure luogo nell'interesse della parte che richiede il più sollecito eseguimento delle formalità ipotecarie, la relativa autenticazione deve perciò sottoporsi alla tassa introdotta colla legge modificativa di registro.

(*Nota alla Intendenza di finanza di Piacenza* 16 *marzo* 1871, *n°* 150-1.)

Questa risoluzione è contraria all'avviso che noi manifestammo al n° 2207 del nostro giornale. Non insisteremo nell'opinione che le note ipotecarie certificate dal Notaro agli effetti dell'articolo 1991 del Codice civile, sono soggette alla

marca di registrazione. Poichè il Ministero le ha dichiarate esenti, nulla abbiamo più a dire in contrario. Ma quanto alla terza nota che l'ufficio delle ipoteche deve trasmettere a quello di registro, pur professando molta deferenza alle decisioni ministeriali, ci manteniamo nell'opinione che sia esente dalla tassa di autenticazione anche in riguardo alla vidimazione del conservatore per le ragioni già indicate al detto n° 2207, ossia perchè trattasi di documento per l'applicazione di pubbliche imposte, contemplato nell'articolo 143, n° 4, della legge sul registro del 1866, e dichiarato esente dalla marca di registrazione coll'ultimo alinea dell'articolo 11 della legge 19 luglio 1868.

N° 2777. — *Tasse ipotecarie.*

Iscrizioni nei giudizi di espropriazione forzosa.

Questione. — *Fu proposta la questione se, in effetto del disposto dall'articolo 2089 del Codice civile, i cancellieri giudiziari debbano prendere, a favore della massa dei creditori, una sola iscrizione contro il definitivo deliberatario, ovvero due, una in base alla sentenza di provvisoria aggiudicazione, e l'altra in base alla sentenza di definitivo deliberamento; ed in quest'ultimo caso, se la seconda di dette iscrizioni debba assoggettarsi indistintamente alla tassa proporzionale sull'intiera somma iscritta.*

Risoluzione. — Sul primo punto il Ministero di grazia e giustizia, con dispaccio 27 novembre 1870, n° 11569, divisione 1ª, ha dichiarato esser più conforme alla legge il sistema di prendere due iscrizioni.

Sul secondo il Ministero delle finanze, considerando che la ragione che dà luogo alle due formalità è identica, come identico è il loro scopo e l'oggetto, e che un solo è parimente il titolo su cui sono fondate, cioè l'aggiudicazione che si esplica con due sentenze, ha ritenuto, in omaggio ai principii sanciti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 maggio 1862, n° 593, che, esatta la tassa proporzionale sulla prima iscrizione, per la seconda debba questa medesima tassa commisurarsi soltanto sull'aumento di prezzo verificatosi nell'aggiudicazione definitiva.

(*Nota ministeriale all'Intendenza delle finanze di Piacenza 31 marzo 1871, n° 50/169.*)

N° 2778. — *Registro.*

Questione. — *Se le ricevute rilasciate dai ricevitori del registro di depositi per ricorsi in cassazione ed altri simili prescritti dal Codice di procedura civile sieno soggette a bollo.*

Risoluzione. — Fu ritenuto che tali ricevute vanno classificate fra le quietanze ordinarie contemplate agli articoli 18 e 19 della legge modificativa 19 luglio 1868, n° 4480, soggette perciò alla tassa di centesimi 5, da esigersi coll'applicazione di corrispondenti marche da bollo.

(*Nota ministeriale alla direzione demaniale di Napoli, 15 giugno 1869, n° 141*|*5.*)

N° 2779.

Tasse ipotecarie — Formalità interessanti le amministrazioni dello Stato.

Questione. — *Se per le iscrizioni ed altre formalità prese nello interesse delle amministrazioni dello Stato si faccia tuttavia luogo all'esenzione dalla tassa ipotecaria stabilita dall'articolo 14 della legge 6 maggio 1862, n° 593.*

Risoluzione. — No, perchè pel combinato disposto dagli articoli 11 e 18 della legge 28 dicembre 1867, n° 4137, il citato articolo 14 deve ora ritenersi abrogato.

L'articolo 11 di questa legge dichiara applicabili alle suddette formalità le disposizioni dell'articolo 13 della precedente; quindi le medesime debbono assoggettarsi alla tassa ed agli emolumenti prescritti secondo le norme comuni delle succitate leggi, coll'obbligo però ai conservatori delle ipoteche di annotare sul campione a debito le corrispondenti partite e di promuoverne il ricupero dai debitori inscritti.

(*Nota ministeriale all'intendenza delle finanze di Napoli 19 agosto 1870, n° 50*|*533.*)

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2780. — *Registro.*

Ingiunzione intimata validamente a uno dei debitori solidali — Interruzione di prescrizione — Anticresi — Sua differenza dalla locazione.

La ingiunzione, purchè valida, contro alcuno dei debitori solidali interrompe la prescrizione contro di tutti.

È nell'essenza dell'anticresi che il creditore faccia suoi i frutti dell'immobile, e gli imputi in compenso degli interessi del credito se compensativa, ed in estinzione dei frutti e del capitale se estintiva.

Non è anticresi, ma è contratto d'affitto, se la produzione dei frutti si fa nell'interesse del creditore, senz'obbligo di dar conto che di un estaglio annuale, e se è convenuta la continuazione del possesso del fondo anche dopo la estinzione del credito.

TRIBUNALE DI TRAPANI

Sentenza 17 *settembre* 1870

in causa INTENDENZA DI FINANZA di detta città contro GASPARE e BALDASSARRE BURGARELLA.

QUESTIONI:

1ª Deve impugnarsi per mancanza di credito l'ingiunzione impugnata?
2ª Che per le spese?

Sulla prima.

Per citazione del 3 ed 8 agosto di quest'anno, i fratelli Gaspare e Baldassarre Burgarella si sono opposti ad una ingiunzione loro intimata il 15 marzo 1869 sull'istanza di questo Ricevitore del registro per supplemento di tassa in lire 1429 12 sopra l'atto del 28 settembre 1865 stipulato tra essi, il signor Salvatore Malato e diversi creditori di costui. Han dedotto dapprima la prescrizione biennale, e nel merito han detto che il succennato

atto non contiene un'anticresi, come ha creduto la ispezione, onde la dimanda per supplemento di tassa, ma un 'affitto, come dal Ricevitore fu definito alla presentazione di esso, per cui ne fu pagata la tassa corrispondente. E che sia un affitto vogliono desumerlo dalla natura della convenzione e dai patti accessorii che l'accompagnano. Di riscontro il convenuto Intendente finanziario ha osservato essere stata la prescrizione interrotta per precedenti ingiunzioni, e nel merito ha insistito nella natura anticretica dell'atto. Osserva il Collegio che veramente, sotto il giorno 18 settembre 1867, fu fatta ingiunzione al signor Salvatore Malato e fratelli Burgarella pel pagamento del succennato supplemento di tassa, e se questa ingiunzione può dirsi nulla in riguardo ai detti Burgarella, perchè, rilasciata alle loro vicine, non fu da queste sottoscritta, non è a dire lo stesso in rapporto al signor Malato pel quale fu consegnata a persona di sua famiglia, onde essendo valida per un solo degli obbligati solidali interruppe la prescrizione contro tutti. Osserva che con l'atto del 26 settembre 1865, liquidati taluni debiti del signor Malato per capitale e frutti, parte furono pagati dai fratelli Burgarella, ed il resto essi stessi si obbligarono soddisfarlo ai creditori, e pel pagamento di lire 95,272 46, alla quale somma ascesero i pagamenti fatti e quelli promessi, non che dei frutti al 5 per cento, il signor Malato diè loro in locazione la salina Infersa per l'annuo estaglio di lire 8415, il quale, dedotti i pesi afficienti e la fondiaria, ceder dovea in pagamento di quella somma. Fu convenuto che i guasti ordinari restavano a carico dei locatari, gli estraordinari a carico del locante, ed i casi fortuiti ordinari ed estraordinari a carico dei primi. L'affitto non dovea durare meno di sette anni, quando anche prima il signor Malato per fatti pagamenti avesse estinto il suo debito, e, se lo estinguea dopo i detti sette anni, l'affitto protraeasi di altro biennio a contare dalla fine dell'anno corrente all'epoca del pagamento; se poi il signor Malato non facea alcun pagamento, l'affitto dovea durare sino a che i locatari Burgarella si fossero coll'estaglio soddisfatti del loro credito. Infine il locante si obbligò nettare il canale della salina in modo da potervi passare le barche cariche di 16 salme di sale anche in tempo di bassa marea.

Contiene quest'atto un contratto di anticresi o di locazione?

Il dubbio non è ammissibile, stante l'evidenza della locazione. E di vero sta all'essenza della anticresi che il creditore anticretico facesse suoi i frutti dell'immobile, e gl'imputasse in compenso degli interessi del credito se compensativa, ed in estinzione dei frutti e del capitale se estintiva, nel qual caso è indispensabile che esso creditore desse esatto conto dei frutti quanti e quali furono da lui percepiti, e del ricavato dagli stessi. All'incontro nella locazione il locatario fa suoi i frutti pel corrispettivo dello estaglio convenuto, quindi non è tenuto a dar conto, e, restando a suo beneficio o danno l'eventualità della produzione, il locante ha assicurata una somma determinata. Laonde nell'anticresi il fondo produce nello interesse del proprietario debitore, nella locazione nell'interesse del locatario. Nel contratto

in esame nulla si trova che si avvicini all'anticresi, all'incontro tutto è conforme alla locazione, avvegnachè la produzione dei sali si fa nell'interesse dei signori Burgarella, molta o poca che fosse, senza obbligo a darne conto, ed il signor Malato ha assicurata una somma determinata annuale, la quale non può altrimenti definirsi che come estaglio. La specialità dei patti raffermano sempre più questo concetto, imperocchè non è conforme all'anticresi, anzi è contrario alla natura della stessa la continuazione del possesso dopo l'estinzione del credito, la rinunzia ai casi fortuiti fatta dai signori Burgarella, l'obbligazione da costoro assunta di cadere a loro danno i guasti ordinari, ed indennizzare il signor Malato della maggiore spesa, che, finito il contratto, potrebbe subire per lo ingombro dei nivoni vicini, quali cose, come si è detto, sono contrarie all'anticresi, avvegnachè per essa il creditore ritiene il possesso onde estinguere il suo credito con ciò che effettivamente ritrae dal fondo. L'atto in esame, adunque, non contiene una anticresi, ma veramente un contratto di locazione; epperò, essendo indovuto il chiesto supplemento, devesi annullare la ingiunzione impugnata.

Sulla seconda.

Osserva che il convenuto resta succumbente, laonde deve le spese del giudizio (Articolo 370, Codice procedura civile).

Per tali motivi

Il Tribunale, intesi i Procuratori legali delle parti, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni remissive alla giustizia, senza attendere alla eccezione di prescrizione dedotta dai signori Burgarella che rigetta, ritiene che nell'atto del 28 settembre 1865, passato tra i detti Burgarella, Salvatore Malato e de' costui creditori, non si contiene un'anticresi, bensì un contratto di locazione; quindi dice indovuto il supplemento di tassa domandato coll'ingiunzione impugnata, e questa annulla. Condanna il signor Tironi nel nome alle spese del giudizio che liquida in lire cinquantasette e centesimi cinquantacinque, oltre quelle per ispedizione, registro e notifica della presente.

Nota. — La prima delle massime surriferite è di piena evidenza, non essendo che l'applicazione degli articoli 2128 e 2130 del Codice civile; quanto alla seconda, relativa all'anticresi, rinviamo il lettore alle maggiori considerazioni che esponemmo al nº 2566.

N° 2781. — *Registro.*

Ingiunzione a pagamento di tassa — Opposizione — Atto impugnato di falso.

Il principio del solve et repete *non è applicabile all'opposizione contro ingiunzione a pagamento di tassa di registro per un atto che sia stato impugnato di falso.*

CORTE DI APPELLO DELLE CALABRIE

Sentenza 11 *aprile* 1870

in causa STELLA e AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE in Catanzaro.

Considerato che il dettame *solve et repete*, contenuto nell'articolo 135, legge di tassa e registro del 14 luglio 1866, e 6, legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, riflette le controversie sulle imposte, il che logicamente e legalmente significa *quistioni* sull'*essere* o no l'atto *tassabile* e sul più o meno della imposta. Per questi casi era indispensabile la citata disposizione legislativa di doversi pagare, per poi discutersi le opposizioni, e dimandarsi la restituzione del pagamento, qualora ne fosse il caso; perciocchè, potendo simiglianti quistioni elevarsi di frequente alla occasione di ogni tassa, si sarebbe inceppata la esazione delle imposte, senza una misura conciliatrice della giustizia con la speditezza indispensabile per l'esazione medesima. Ma nella specie non è quistione d'imposta. Stella non dice di non essere l'atto soggetto a tassa, o dover egli pagare meno del tassato, ma sostiene non esservi atto, esser falso quello depositato; nè lo asserisce soltanto, ma dimostra l'esistenza di un processo, e quello di un mandato di cattura per la dedotta falsità; anzi si ha dippiù che contro il signor Cardamone, a cui si addebita, è stato pronunciata sentenza dalla Sezione di accusa, che, ritenendo falsa la surriferita cessione, ha rinviato costui alla Corte di assise. È ciò quanto ora basta per la dimostrazione della falsità, per effetto della quale non vi è atto; quindi non vi è luogo a quistione di tassa sopra atto inesistente, e per conseguenza non è il caso del preliminare pagamento, che si esige per discutersi le opposizioni alla tassa. Quindi non solo sono ammissibili le opposizioni di che trattasi, senza bisogno del versamento anzidetto, ma debbono pure accogliersi nel merito, annullandosi a riguardo dell'appellante Stella una ingiunzione mancante di titolo.

Considerato che, a conforto del fin qui detto, non è senza pregio l'argo-

mento desunto dal disposto nell'articolo 11 prefata legge del 1866, relativamente alla restituzione della somma pagata per tassa di un atto nullo. L'atto falso è più che nullo, perciocchè l'atto nullo esiste materialmente, ma non ha esistenza legale; l'atto falso neanco materialmente esiste, essendo la sua materiale esistenza supposta ed apparente. Se dunque per gli atti nulli la tassa non è dovuta, molto meno può esserlo per gli atti falsi.

Considerato essere pure imponente l'induzione che Stella ha ricavato dall'articolo 1317 del Codice civile. L'atto in disame è privato, e basterebbe negarne la veracità per rimanerne sospeso ogni effetto (articolo 1320 e seg. del Codice civile).

Ma, quando pure si trattasse di atto pubblico, il semplice rilascio d'un mandato di cattura ne paralizzerebbe la efficacia.

Che dire d'un atto ritenuto falso da sentenza della Sezione d'accusa come si è premesso? È chiaro che questo non possa avere effetto sino a che non sopravvenga una solenne dichiarazione di veracità contenuta in sentenza del Magistrato competente, passata in giudicato. E, se l'atto è senza effetto, come vi si eleverebbe una tassa, mentre la stessa è stabilita in ragione degli effetti dell'atto? La legge provvida dee soccorrere a colui che si appalesa come vittima del reato di falsità: egli non deve nella tassa sopportare una conseguenza del reato medesimo, perciò non deve esser passibile d'ingiunzione poggiata sopra titolo, che attualmente, giova ripeterlo, ha seco l'impronta della falsità. Laonde la ingiunzione in disputa deve sparire nello interesse del signor Stella. Ciò potrà non togliere che altra se ne formasse contro di lui, se con un giudicato come sopra l'atto si dimostrasse vero. Ma la ingiunzione in disame non può che venir meno per la forza degli argomenti su espressi.

Per tali motivi

La Corte fa dritto agli appelli prodotti dal signor Giuseppantonio Stella.

N° 2782. — *Registro.*

Sentenza di dichiarazione d'incompetenza — Registrazione formale — Prescrizione.

La sentenza del pretore che dichiara la propria incompetenza è una sentenza definitiva da sottoporsi alla tassa mediante registrazione formale e non con l'applicazione della tassa speciale.

Qualora il cancelliere avesse munita la sentenza della formalità con l'apposizione della marca di registrazione, l'azione del fisco per ripetere la tassa si prescrive entro 20 anni, e

quando pure potesse invocarsi la prescrizione biennale, questa non può dirsi compiuta se la ingiunzione a pagamento fu fatta entro due anni dal giorno in cui l'ispettore ebbe a rilevare la irregolarità della registrazione.

Sentenza del tribunale di Ferrara 9 luglio 1870, in causa tra l'intendenza di finanza di detta città e la contessa Leopolda Paolucci.

PARTE TERZA

N° 2783.

Testamento segreto — Atto di consegna.

La osservanza delle forme essenziali richieste pel testamento segreto deve risultare dall'atto di consegna.

Ove il Notaio non avesse sufficientemente espresso ciò che la legge gli imponeva di esprimere, non potrebbesi supplirvi con una prova testimoniale.

Sentenza della Corte di appello di Genova 17 gennaio 1870 in causa Rossi contro Pesce.

(Dalla *Gazzetta dei Tribunali* di Genova)

N° 2784.

Documento commerciale — Data certa.

A render certa la data di un documento commerciale può servire qualunque specie di prova, purchè questa abbia consistenza per se medesima (articolo 94 Codice di Commercio).

Sentenza della Corte di cassazione di Firenze 15 dicembre 1870 in causa Aubanel e Dumas riportata nel giornale *La Legge*, Ann. XI, pag. 159.

N° 2785.

Locazione per oltre nove anni — Trascrizione.

La locazione d'immobili per una durata maggiore di nove anni, non ha effetto riguardo di terzi che abbiano diritti reali sullo stabile locato, se non è stata resa pubblica mediante la trascrizione; la inefficacia però si limita soltanto alla prolungazione oltre i nove anni.

Sentenza della Corte di cassazione di Firenze, 6 dicembre 1870, in causa Pallini contro Valeri ed altri, inserita nel giornale *La Legge*, anno XI, pagina 87. La Corte di appello di detta città aveva in quest'ultima parte interpretato diversamente l'articolo 1932 del Codice civile, rigettando una domanda diretta a far rispettare la locazione almeno sino ai nove anni.

N° 2786.

Censo — Affrancazione — Rendita iscritta aumento per la tassa di ricchezza mobile.

Il debitore di un censo verso un corpo morale, volendo affrancare il censo giusta la legge 24 gennaio 1864, deve cedere al creditore un'annua rendita iscritta nel Gran Libro del debito pubblico, equivalente a quella annualmente dovuta e all'importare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, se nel contratto si era obbligato a sopportare qualunque tassa imposta e da imporsi sul capitale o sulla rendita.

Sentenza della Corte d'appello del 24 dicembre 1870 in causa Bourbon del Monte e Orfanotrofio maschile di detta città, inserita negli *Annali di Giurisprudenza*, vol. 4, parte 2ª, pag. 613.

La Corte d'appello di Napoli ebbe a decidere non dovuto l'aumento per la tassa di ricchezza mobile colla sentenza di che facemmo parola al n° 2734. Vuolsi notare però che in quel

caso si trattava di enfiteusi e non di censo; laonde la Corte ebbe a considerare che la ritenuta sulla rendita iscritta per la tassa di ricchezza mobile costituisce un *peso personale* a carico del possessore della rendita, non già un *peso reale* gravitante sul fondo enfiteutico a carico del direttario.

Questa considerazione in ordine alla natura della ritenuta non è stata seguita dalla Corte d'Ancona, la quale anzi argomentando dal testo dell'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, che estende la imposta ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico (e non ai portatori di essi titoli), ha detto essere la tassa sul reddito di ricchezza mobile un *peso reale e non personale.* Ma nel fatto deciso e nelle considerazioni del giudicato è culminante la circostanza che il debitore del censo si era formalmente obbligato col contratto costitutivo « a sopportare qualunque pubblica gravezza imposta o da imporsi non « ostante qualunque legge in contrario e senza poter pretendere alcun reintegro o beneficio dalla parte creditrice, patto « e condizioni senza di cui non si sarebbe effettuato il contratto « o si sarebbero convenuti frutti ad un saggio maggiore. »

Questa convenzione, ha detto la Corte, non essendo contraria all'ordine pubblico, nè ai buoni costumi forma legge per le parti e deve eseguirsi di buona fede. La legge del 1864, onde favorire lo sviluppo della pubblica ricchezza ha derogato a qualunque convenzione contraria all'affrancabilità e proscioglimento dei beni, ma non ha voluto nè poteva derogare anche ai patti che riguardano il solo interesse privato delle parti. E tale principio combina perfettamente con quanto noi abbiamo sostenuto al n° 2619.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali 5 marzo 1871 furono fatte le seguenti disposizioni nel personale notarile:

Traslocazioni.

Bellini dottor Vito, notaio a Gallarate, traslocato a Milano.
Marocco dottor Enrico, id. a Settimo, id. id.
Bellezza dottor Francesco, id. a Seregno, id. id.
Alemani dottor Gerolamo, id. a Morengo, id. a Gallarate.
Pavesi dottor Vespasiano, id. a Borghetto Lodigiano, id. a Settimo.
Moretti dottor Domenico, id. a San Fedele Valle d'Intelvi, id. a Seregno.
Secli dottor Luigi Lorenzo, id. a San Pietro al Natisone, id. a Cividale.
Iurizza dottor Raimondo, id. a Moggio, id. a San Pietro al Natisone.
De Pascalis Giuseppe, id. a Melendugno, id. a Copertino.
Cicala Francesco, id. a Copertino, id. a Melendugno.
Ubertoni dottor Carlo, id. in Albese, id. a Pavia.
Bianchi dottor Giovanni Battista, id. a Valle dei Signori, id. a Ficarolo.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Bolgeri dottor Defendente Giulio, nominato notaio a Borghetto Lodigiano.
Nicorini dottor Giovanni Battista, id. a San Fedele Valle d'Intelvi.
Barruffaldi dottor Tranquillo, id. a Brivio.
Laurin dottor Giuseppe, id. a Barzago.
Aguglia Giuseppe, id. a San Cataldo.
Morgante dottor Ferdinando, id. a Moggio.
Angella Domenico, id. a Pontremoli.
Ciampa Francesco, id. a Caraffa di Catanzaro.
Flamma Francesco Saverio, id. a Gesualdo.
Biraghi dottor Ambrogio, id. in Albese.
Maspero dottor Giuseppe, id. a Vedano.

Disposizioni diverse.

Rossi Leopoldo, vicecancelliere aggiunto presso il tribunale di Pisa, ed iscritto nell'albo dei notai aspiranti pel circondario del detto tribunale, nominato notaio di numero pel circondario del tribunale civile e correzionale di Pisa, con la residenza in Pisa, previa la rinunzia all'attuale suo impiego.

Marcocci Luigi, coadiutore con futura successione al proprio genitore, già notaio in Frosinone, Giuseppe Marcocci, nominato notaio effettivo, con residenza in Frosinone.

Lanese Luigi, notaio a Matrice, dispensato dall'ufficio di notaio in seguito a sua domanda.

Lufacchini Antonio, con regio decreto 19 ottobre 1870, nominato notaio a Visso, restituito in tempo a far valere tale decreto entro il termine di due mesi dal 12 marzo 1871.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreti reali e ministeriali 25 febbraio, 6, 9, 19, 26 e 27 marzo e 3 aprile 1871 sono state fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'Amministrazione del demanio e delle tasse:

Balzar Alberto, ragioniere di 3ª classe presso l'intendenza di Roma, nominato controllore presso l'uffizio del bollo straordinario in Roma.
Gentili Leopoldo, bollatore all'uffizio del bollo ordinario in Roma, id. bollatore id. id.
Steru Giacomo, id. id., id. id. id.
Mancini Filippo, id. id., id. id. id.
Cavanna Pietro, primo segretario presso l'intendenza di finanza in Roma, id. ispettore demaniale al primo circolo di Roma.
Anniballi Annibale, ricevitore del registro a Montalto Marche, id. id. al secondo id.
Napoliello Gerolamo, ispettore demaniale al circolo di San Bartolommeo in Galdo, id. id. al circolo di Tivoli.
Petrella Paolo, ricevitore del registro a Montagano, id. id. id. di San Bartolommeo in Galdo.
Nobilini Enrico, ispettore demaniale al circolo di Montepulciano, id. id. id. di Civitavecchia.
Turchini Gustavo, id. id. di Foligno, id. id. id. di Montepulciano.
Rivera Luigi, id. id. di Vasto, id. id. id. di Foligno.
Cirillo Achille, ricevitore del registro a Manfredonia, id. id. id. di Vasto.
Satta avvocato Raffaele, ispettore demaniale al circolo di Termini, id. id. di Frosinone.
Splendore Giovanni, id. id. di Cefalù, id. id. id. di Termini.
Gulotta Giovanni Battista, ricevitore del registro ad Alcamo, id. id. id. di Cefalù.

Cassoni Alerano, ispettore al circolo di Rieti, id. id. id. di Velletri.
Giorgi Pietro, ricevitore del registro a Nocera Inferiore, id. id. id. di Rieti.
Palmana Faustino, ispettore demaniale al circolo di Sondrio, id. id. id. di Viterbo.
Giletti Agostino, ricevitore del registro a Masserano, id. id. id. di Sondrio.
Prina Pier Francesco, ispettore demaniale al circolo di Tortona, id. id. id. di Chivasso.
Fantoli Guglielmo, id. al 5° id. di Napoli, id. id. id. di Tortona.
Pugliese Prospero, id. al circolo di Pozzuoli, id. id. al 5° id. di Napoli.
Russo Eugenio, id. id. di Gaeta, id. id. al circolo di Pozzuoli.
Guaita Zenobio, ricevitore del demanio a Mazara, id. id. id. di Gaeta.
Appiotti Enrico, ispettore demaniale al circolo di Catanzaro, id. id. id. di Treviglio.
Quagliozzi Giovanni, id. id. di Lecce, id. id. id. di Avellino.
Peripoli Giovanni, id. id. di Giulianova, id. id. id. di Lecce.
Cavezzali Olinto, id. id. di Solmona, id. id. id. di Giulianova.
De Martino Eugenio, vicesegretario presso l'intendenza di finanza di Salerno, id. id. id. di Solmona.
Nesti Guglielmo, controllore all'uffizio del bollo straordinario in Firenze, promosso alla 3ª classe.
Ponci Giuseppe, id. in Ancona, id. id.
Fagnola Giuseppe, id. in Bologna, id. alla 5ª classe.
Coppi cav. dott. Carlo, id. in Livorno, id. id.
Nebbiai Giovanni, commesso reggente presso l'uffizio del bollo ordinario in Firenze, nominato commesso effettivo ivi.
Cappelli Giuseppe, id. id. di Napoli, id. commesso reggente ivi.
Fumasi Elia, scrivano id. di Milano, id. reggente scrivano di 1ª classe ivi.
Parlati Alessandro, ricevitore del registro in aspettativa per motivi di salute, prorogata l'aspettativa al 30 novembre 1871.
Fiore Antonio, ricevitore del registro a Lanzo, nominato segretario di 1ª classe all'intendenza di Roma.
Del Giudice Gaetano, id. a Bianco, dichiarato dimissionario dall'impiego.
Toscano Antonino, volontario demaniale presso l'intendenza di Catania, nominato vicesegretario presso l'intendenza di Caltanissetta.
Olivieri Giuseppe, controllore presso l'uffizio di commisurazione in Pordenone, id. computista id. di Mantova.
Pontieri Eugenio, volontario per la carriera superiore del demanio, id. ricevitore del registro a Belvedere (Cosenza).
Cupello Tito, id., id. id. a Meldola (Forlì).
Varvelli Eugenio, id., id. id. a Borgomaro (Porto Maurizio).
Rossi Luciano, id., id. id. a Roccamonfina (Caserta).
Arienta Michelangiolo, id., id. id. a Saronno (Milano).
Marchisio Edoardo, id., id. a Dego (Genova).
Raimondi Amilcare, id., id. id. a Fenestrelle (Torino).

Garambois Ambrogio, commesso gerente abilitato ad impieghi retribuiti per anzianità di servizio, id. id. a Vico del Gargano (Foggia).
Tabacchetti Giovanni Battista, id., id. id. a Capracotta (Campobasso).
Fracassi Giuseppe, id., id. id. a Montagano (Campobasso).
Vacca Pietro, id., id. id. a San Giorgio la Molara (Benevento).
Malucchi Giuseppe, id., id. id. a Veroli (Roma).
Rossi Giovanni Battista, id., id. id. a Bianco (Reggio Calabria).
Cugnolio Giovanni, id., id. id. a Civita Campomarano (Campobasso).
Levi Emilio, id., id. id. a Laurino (Salerno).
Marquis Giuseppe, id., id. id. a Soriano (Catanzaro).
Norcia Giovanni, id., id. id. a Martirano (Catanzaro).
Bartolozzi Gaetano, ispettore demaniale al circolo di Pisa, promosso alla seconda classe.
Sconfietti dottore Antonio, id. Lodi, id.
Gerosa cavaliere Giuseppe, id. Monza, id.
Avezza Giuseppe, id. Pesaro, id.
Pirola Enrico, id. Messina, id.
De Sciora Francesco, id. Sarzana, id.
Lucignani Vittorio, id. Pistoia, promosso alla 3ª classe.
Torretta Giuseppe, ricevitore del registro ad Ovada, traslocato a Masserano.
Sordi Antonio, id. a Tortona, id. a Roma (Atti giudiziari).
Fioravanti Ferdinando, id. a San Secondo Parmense, id. a Lucca (Successioni).
Stringa Cesare, id. a Garlasco, id. a San Secondo Parmense.
Prinetti Eusebio, id. a Saronno, id. a Garlasco.
Mola Carlo, id. a San Severo, id. a Catanzaro.
Capolozza Vincenzo, id. a Martina Franca, id. a San Severo.
Ronca Luigi, id. a Sessa Aurunca, id. a Martina Franca.
Angiulli Vito Luigi, id. a Mola di Bari, id. a Sessa Aurunca.
Nidasio Mario, id. a Gandino, id. a Mola di Bari.
Bocca Pietro Antonio, id. a Dego, id. a Gandino.
Bucci Giuseppe Maria, id. a Gaeta, id. a Nocera Inferiore.
Cuoco Diodoro, id. a Civita Campomarano, id. a Gaeta.
Paulucci Edmondo, id. a Piano di Sorrento, id. a Manfredonia.
Quadrini Emidio, id. a San Cipriano Picentino, id. a Piano di Sorrento.
Bellesi Beniamino, id. a Laurino, id. a San Cipriano Picentino.
Paradiso Luigi, id. a Rogliano, id. a Larino.
Morelli Gaetano, id. a Belvedere Marittimo, id. a Rogliano.
Olivero avvocato Federico, id. a Traversetola, id. ad Atri.
Baldi Andrea, id. a Borgomaro, id. a Traversetola.
Pepe Gennaro, id. ad Ischia, id. a Guglionesi.
Anzelmi Paolo, id. a Roccamonfina, id. ad Ischia.
Roux Emilio, id. a San Demetrio ne' Vestini, id. ad Alcamo.
Trivelli Luigi, id. ad Ortona, id. a San Demetrio ne' Vestini.

Camussi Alessandro, id. a Riccia, id. ad Ortona.
Guala Carlo, id. a Castiglione Messer Marino, id. a Riccia.
Donati Aurelio, id. a Rametta, nominato ricevitore del demanio a Mazara del Vallo.
Desimone Raffaele, id. a Martirano, traslocato a Rametta.
Visone Carlo, ricevitore del registro a Vigevano, traslocato a Trino.
Sardera Francesco, id. a Trino, id. a Vigevano.
Anfossi Giuseppe, id. a Sanluri, id. a Lanzo Torinese.
Zanetti Paolo, commesso all'uffizio del bollo ordinario di Torino, collocato a riposo per motivi di salute.

CORRISPONDENZA

65. Signor notaio B. C., Alessandria, n° 3312. — È regola fissata dall'articolo 674 del Codice civile che le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali fino a prova contraria. Se l'acquisto dunque per 6000 lire fu fatto in comune, se manca la prova che le quote dei due coacquirenti siano ineguali, evidentemente la competenza di ciascuno deve legalmente presumersi di 3000, e, posto che con la divisione l'uno prenda tre quarti e l'altro un quarto, non vi può essere maggiore assegno se non per il quarto che costituisce la differenza tra il diritto e l'assegno del maggiore precapiente.

66. Signor F. B., Castellaneta, N. 2239. — Anche per le tasse di successione il computo delle frazioni per una lira intiera deve esser fatto sul totale delle tasse e non separatamente per ogni valore distintamente tassato. L'articolo 8 della legge è di generale applicazione, e senza distinzione è pure la interpretazione che ne è stata fatta con l'articolo 3 numeri 1 e 2 della istruzione ministeriale 10 settembre 1866. Naturalmente la cosa è diversa per le successioni che fossero regolate dalla legge del 1862, imperocchè nelle medesime ogni valore soggetto a tassa particolare dovrebbe essere calcolato di 20 in 20 lire, attesa la differente disposizione che si riscontra nell'articolo 6 della legge medesima.

67. Al suddetto. — Le copie degli atti che vengono depositate negli uffizi per la registrazione non possono necessariamente comprendere che gli allegati che già si trovano inseriti nell'atto al momento in cui la copia è rilasciata.

68. Signor D. C., Sambatello, N. 3156. — L'articolo 41 della legge transitoria dichiara espressamente che le iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice devono rinnovarsi nelle forme e colle indicazioni in esso stabilite, ma però entro i termini portati dalle leggi anteriori. Dunque se

nel vostro caso la iscrizione del 27 marzo 1860 doveva per la legge anteriore essere rinnovata entro 10 anni, e lo fu soltanto il 13 dicembre 1870, non può prender grado che dal giorno di quest'ultima iscrizione.

69. Signor P. P., San Valentino, N. 632. — Anche le penali di successione si liquidano in ragione della tassa principale aumentata dei due decimi. La sovrimposta non può applicarsi alle penali in somma fissa, ma si applica necessariamente a tutte quelle che si misurano su una quota parte della tassa dovuta.

70. Sig. Not. G. D. C., Monte Sant'Angelo, n° 65. — I diritti determinati dalla tariffa annessa alla legge sulle volture catastali sono indubitatamente dovuti anche per i certificati ed estratti richiesti da privati per loro particolari interessi. Ciò risulta apertamente sì dalla legge che dalla tariffa, e segnatamente dagli articoli 52 e seguenti del relativo regolamento.

71. Sig. Not. G. C., Caltagirone, n° 3419. — La circostanza che l'atto costitutivo della rendita ha più di trenta anni non vale a stabilire che l'azione fosse prescritta. Quando non v'ha interruzione di pagamento il diritto è sempre sussistente. Quindi siamo perfettamente d'accordo che l'atto ricognitorio non può dar luogo in tal caso alla tassa di una nuova costituzione.

72. Al suddetto, e al signor L. D., a Lecce, n° 2503. — Non crediamo che ai documenti da unirsi alle domande per l'eseguimento delle volture catastali possa essere applicata la esenzione di che al n° 7, articolo 21 della legge sul bollo. Neppure le domande sono esenti, e ne avete una conferma nell'articolo 62 del regolamento sulle volture anzidette.

73. Sig. A. R., Siracusa, n° 566. — La ripartizione del danaro tra i comproprietari è evidentemente l'effetto necessario della riscossione del credito comune. Riscosso il credito, l'intiero danaro non poteva nello stesso tempo rimanere in mano di tutti tre i creditori. È manifesto pertanto che, applicata pel pagamento la tassa di quietanza, non si può percipere anche quella di divisione per la giusta quota di numerario ritirata da ciascun partecipante.

74. Sig. Not. G. M., n° 652. — Dopo gli obblighi che il nuovo regolamento sulle volture catastali ha imposto ai notai, pare a noi che si debba intendere cessata la prescrizione che obbligava i notai delle provincie meridionali ad inserire gli estratti catastali negli atti traslativi di proprietà. Lo scopo delle volture è raggiunto colla denunzia che tutti i notai sono tenuti a fare in forza dell'articolo 46 del citato regolamento. Quanto alla voltura per le vendite con patto di riscatto, vedasi ciò che abbiamo detto al n° 35 della *Corrispondenza*.

75. Sig. Z. C., nº 59. — Le domande di voltura devono esser fatte agli agenti delle tasse (articolo 10 del regolamento). Per i catasti tenuti dai comuni, l'articolo 45 del regolamento medesimo stabilisce che i comuni possono procurarsi copia delle volture e variazioni eseguite dalle agenzie. Rispetto al bollo di dette domande, vedasi il precedente nº 72.

76. Sig. N. F., Barletta, nº 129. — La opinione espressa nella vostra lettera è conforme a quanto dicemmo nella *Corrispondenza* dell'anno scorso, pag. 384, primo capoverso.

77. Signor P. M., Terni, nº 3585. — L'articolo 9 della legge 19 luglio 1868, non ha allungato i termini per la presentazione dei repertori al visto del ricevitore. Questa presentazione deve sempre esser fatta entro il gennaio e luglio di ciascun anno. In caso di contravvenzione è dovuta la pena di 5 lire per ogni 10 giorni di ritardo. Se poi la presentazione vien ritardata per oltre un mese, non sono applicabili per questo maggior ritardo ulteriori pene pecuniarie; ma, ferme stanti le tre penali incorse per il primo mese, può essere provocata la sospensione del Notaio dall'esercizio. Del resto la diecina di giorni incominciata si considera, per l'applicazione della pena pecuniaria, siccome compiuta.

78. Signor dott. A. B., Castiglione delle Stiviere, nº 2565. — Pare anche a noi che, messi a confronto gli articoli 88 e 89 del regolamento sulle volture catastali, il termine veramente utile vada scadendo colla fine di aprile 1871.

79. Signor G. M., Osimo, nº 2327. — Non ci sembra che nel vostro caso si tratti d'*enfiteusi pazionata* propriamente detta, ma piuttosto che le tre generazioni siano contemplate come durata del contratto, e non come un ordine di vocazioni successive con vincolo d'inalienabilità. Ad ogni modo queste vocazioni essendo sciolte e annullate coll'articolo 29 del decreto 30 novembre 1865, non crediamo che i chiamati della terza generazione potessero aver diritto alla rivendicazione dei beni.

80. Signor C. P., Sarzana, nº 1505. — Gli atti di protesto cambiario, anche se ricevuti da notari, sono esenti in forza dell'articolo 143, nº 19 della legge sul registro. Dunque anche l'autenticazione delle copie è esente dalla marca da una lira per effetto della disposizione espressa contenuta nell'ultimo dell'articolo 11, lettera *G*, della legge 19 luglio 1868.

81. Signor dott. C. — Le disposizioni della legge notarile sulla tenuta dei repertori non sono abrogate da quella di registro. Vedete ciò che abbiamo scritto al nº 1875 del giornale e negli altri articoli ivi richiamati.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Servizio delle ispezioni demaniali. — Con circolare stampata 16 aprile 1871 indirizzata alle Intendenze di finanza ed agli Ispettori demaniali, la Direzione generale del demanio e delle tasse, constatando che il servizio delle ispezioni demaniali non arreca ancora quei grandi benefizi che l'Amministrazione si ripromette, segna alcune norme ed avvertenze che ravvisa opportune onde il servizio medesimo corrisponda ai risultati che l'Amministrazione si attende.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2787. — *Registro.*

Vendita di cosa altrui — Ratifica — Quietanza.

Quesito. — *Un tutore o altro amministratore vende un fondo del suo rappresentato, e conviene che il prezzo debba pagarsi quando il proprietario farà la ratifica dell'alienazione.*

Si domanda se l'atto che contiene questa ratifica, e col quale si paga in pari tempo il prezzo, sia passibile della tassa fissa di tre lire per la ratifica e di quella proporzionale sulla liberazione.

(*Dal signor* F. D. R., *di Barletta, n° 3616.*)

Risposta. — L'applicazione simultanea delle due tasse non può aver fondamento. Comunque sia stata convenuta la ven-

dita, la ratifica del proprietario è così necessariamente connessa col fatto del pagamento del prezzo, che l'uno, ai termini della stipulazione, non può aver luogo senza essere accompagnato dall'altra. Ricorre dunque in tutta la sua estensione la regola segnata dall'articolo 7 della legge di registro, e tra le due disposizioni espressamente contemplate nella tariffa, è forza imporre quella soltanto che fa luogo alla tassa più grave, vale a dire la tassa di quietanza.

Non dobbiamo tacere però che può esservi il caso che neppure questa tassa sia dovuta, ma invece si renda esigibile quella di vendita. Ciò avverrebbe quando la vendita della cosa altrui fosse stata fatta sotto condizione sospensiva della ratifica del proprietario, nè sull'atto così condizionale fosse stata già pagata una tassa di trasmissione.

In tal caso la vendita, perfezionandosi coll'atto di ratifica, sarebbe bensì dovuta la tassa di trasmissione, articolo 154 della legge di registro, ma non potrebbe essere dovuta anche la tassa di quietanza, dacchè, a prescindere dalla regola stabilita dal succitato articolo 7 pel caso di connessità delle disposizioni, v'ha la dichiarazione esplicita dell'articolo 31 della legge che dice non imponibile la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulata la trasmissione.

Chi avesse vaghezza di maggiori nozioni sulla materia, può consultare la sentenza della Corte d'appello di Torino del 5 ottobre 1870, in causa Benedetti contro Anfossi, riportata nel giornale *La Legge*, anno XI, pagina 162, e la dotta annotazione che il giornale stesso riporta dell'esimio professore Pacifici Mazzoni.

La sentenza di cui parliamo ha giudicato in un caso di vendita stipulata sotto forma di condizione risolutiva. L'annotazione svolge con molta chiarezza tanto questo caso, quanto l'altro in cui la promessa può essere concepita sotto forma di condizione sospensiva.

N° 2788. — *Registro.*

Successioni in linea retta — Minimo della tassa.

Quesito. — *Se nelle successioni in linea retta, apertesi dopo la legge 19 luglio 1868, n° 4480, la tassa debba esser sempre non inferiore a due lire.*

(*Dal signor* V. P., *Conversano, n° 1727*).

Risposta. — L'affermativa, a nostro credere, è evidente. L'articolo 11, lettera *H*, della legge 19 luglio 1868, ha aumentato la misura della tassa portata dall'articolo 105 della tariffa e ne ha estesa l'applicazione anche alla legittima, ma non ha abrogata la disposizione dello stesso articolo che fissa in due lire il *minimum* della tassa da percepirsi. Questo *minimum* sarebbe rimasto modificato, se si adottava il progetto primitivo della Commissione parlamentare. Esso, infatti, oltre alla disposizione del testo attuale conteneva un altro alinea ove era detto: « Sono abrogate le norme speciali di liquidazione stabilite dall'articolo 105 della tariffa. » Ma questa dichiarazione fu tolta con gli emendamenti che rimasero adottati nel corso della discussione alla Camera elettiva. D'altronde, se la legge di modificazione non ha fatto che aumentare la quotità della tassa proporzionale, non può esservi ragione per cui si abbia ad intendere cessato il minimo della tassa medesima.

N° 2789. — *Registro.*

Successioni di fratelli unilaterali o loro discendenti in concorso di germani.

L'applicazione della tassa di registro a un caso di successione legittima, devoluta a tre fratelli germani del defunto ed ai figli di una sua sorella consanguinea, ci diede occasione di far parola, sotto il n° 2506, della quistione gravissima che si

è agitata fra i giureconsulti sulla interpretazione degli articoli 740 e 741 del Codice civile.

Codesti articoli, nei vari casi che contemplano di successione dei fratelli unilaterali o loro discendenti in concorso coi genitori o con i fratelli germani, dichiarano che gli unilaterali conseguono la sola metà della quota che spetta ai germani.

Il definire quale è questa quota, e così in che consiste numericamente le metà cui gli unilaterali hanno diritto, è il vero punto della grande controversia. Vuole in sostanza il Codice che l'unilaterale riceva la metà di ciò che effettivamente raccoglie ciascun germano, o la metà di ciò che conseguirebbero se essi pure fossero germani? In altre parole, è la quota di *fatto* o la quota di *diritto* che deve dare la misura della metà da attribuirsi agli unilaterali?

Il caso pratico, che a noi veniva proposto al n° 2506, concreta in cifre la diversità di resultato che si ottiene tra l'uno e l'altro sistema, e, per amore di brevità, non possiamo che rimandare il lettore a farselo presente.

Noi accennammo allora come l'una e l'altra tesi era virilmente sostenuta dai più rinomati giuristi, e da ultimo, confortati dall'autorità di una sentenza della Corte di cassazione di Napoli, conchiudevamo per dar prevalenza alla interpretazione che attribuisce agli unilaterali la metà della quota di *fatto*.

Ma questa teoria, invece di essersi consolidata, è oggi contradetta dal giudicato di un altro supremo Collegio, nè noi vogliamo mancare al dovere di render conto agli associati delle variazioni avvenute.

Già poco prima che la questione fosse decisa dalla Cassazione di Napoli, anche la Corte di appello di Firenze, con sentenza 6 agosto 1869, in causa Guidotti, si pronunziava per la interpretazione della metà della quota di *diritto (Annali di Giurisprudenza Italiana*, vol. 3, p. 2, pag. 417).

Sorgeva quindi l'illustre Pacifici Mazzoni con uno splendido scritto, inserito nell'*Archivio giuridico*, vol. v, pag. 136, a

dimostrare come la decisione della Cassazione di Napoli fosse erronea sotto l'aspetto storico, filologico e razionale. Anche l'egregio avvocato Scandiani di Venezia (*Archivio giuridico*, vol. v, pag. 323), si schierava tra i sostenitori della quota di diritto. Ma a sua volta il distinto giurista, avvocato Piccaroli, direttore della *Temi casalese*, pubblicava diverse osservazioni dimostrando che tutte tre le serie di argomenti dedotti dal Pacifici Mazzoni stavano contro la tesi della quota di diritto. Favorevole invece a siffatta interpretazione si pronunziava il sommo Pescatore nel *Giornale delle leggi*, anno I, nº 9.

Nella magistratura poi la teoria della quota di diritto è stata accolta, non solo dalla Corte d'appello di Genova, con sentenza degli 11 aprile 1870, ma per ultimo fu sanzionata dalla Corte di cassazione di Torino, con sentenza del 24 dicembre 1870, in causa Pallavicini contro Gavotti, della quale è utile che qui riferiamo i seguenti motivi:

Attesochè la prima questione a risolversi si è quella se, a termini dell'articolo 741 del Codice civile, i fratelli e sorelle unilaterali abbiano diritto alla metà della quota che di fatto vengono i fratelli germani a conseguire nella divisione dell'eredità del fratello germano, oppure il loro diritto si limiti a conseguire la metà della quota virile;

Attesochè per cogliere il vero senso delle espressioni usate in questo articolo vuolsi ricorrere alle identiche espressioni usate nello articolo precedente 740, perchè questi due articoli trattano due parti connesse dello stesso tema, per cui non si possono e non si debbono disgiungere, trattano ambidue della successione di fratello a fratello: nel primo caso, in concorso cogli ascendenti; nel secondo caso, soli; ben lungi adunque dal dover limitare l'esame, come si pretende, alle sole espressioni usate nell'articolo 741 per interpretare la portata, il vero senso della disposizione relativa, si deve anzi necessariamente risalire all'esame dell'articolo precedente, altrimenti la interpretazione non potrebbe a meno di riuscire monca, mentre essi due articoli, si ripete, formano le parti di un tutto insieme indivisibile;

Attesochè l'articolo 740 nella sua prima parte così dispone: detratta la porzione riservata agli ascendenti — « i fratelli e sorelle germani del defunto sono tutti ammessi alla successione per capi; » — fin qui è evidente che la quota spettante ai germani in concorso cogli ascendenti è la quota virile, in ogni caso loro spettante in concorso coi medesimi, della eredità lasciata dal fratello germano. Prosegue indi lo stesso articolo: « Se vi sono fratelli o sorelle consanguinei od uterini, succedono anch'essi; ma, concor-

rano con germani o *siano soli*, conseguono la sola metà della *quota* spettante ai germani. » Ma la legge, così esprimendosi, non potè accennare ad altra *quota* che a quella spettante ai germani chiamati alla successione *per capi*, e della quale è parola nel periodo precedente dello stesso articolo, alla *quota virile;* il supporre che lo stesso articolo, nella prima parte, accenni alla quota di diritto, e tosto, nella seconda parte, intenda parlare della quota di fatto, è una supposizione affatto arbitraria, contraria ad ogni regola di ermeneutica; egli si è un volere ad ogni costo introdurre equivoci, ambiguità, dove invece, seguendo il naturale significato delle espressioni usate dalla legge, esse si presentano di facile e piana intelligenza. Infatti l'articolo 740, come si è detto, dispone « che i germani sono tutti ammessi « alla successione per capi, i fratelli unilaterali (soggiunge tosto l'articolo) « succedono anch'essi. » Ma come succedono? Evidentemente pure *per capi* assieme ai fratelli germani; ecco la vocazione. Ma, quando si verrà alla divisione, essi non possono conseguire che la metà della quota spettante *al capo* del fratello germano, eguale *al capo* di essi fratelli unilaterali; ecco il senso letterale della seconda parte dell'articolo stesso;

Attesochè la legge regola la parte che viene a conseguire il fratello unilaterale, di questa unicamente si preoccupa, vuole che sia la metà, e la *sola* metà di quella spettante al germano, che è, giova ripeterlo, la quota virile; imperocchè alla porzione che si abbandona dagli unilaterali non si può applicare la denominazione di *quota;* quota ereditaria quella solo è che fissa invariabile il numero di successibili: invece che nel caso concreto, qualunque sistema d'interpretazione vogliasi seguire, la partecipazione all'eredità dipende non dal numero, ma dalla proporzione rispettiva, maggiore o minore, dei germani od unilaterali concorrenti alla divisione, e quindi il germano raccoglie la metà abbandonata non già per diritto proprio, direttamente, ma in via, per così dire, di accrescimento, giusta i principii di diritto relativi;

Attesochè egli è verissimo che, seguendo un tale sistema, non si ottiene una costante *proporzione* tra la quota che consegue l'unilaterale e quella che si ottiene dal germano; ma la legge non è la *proporzione* che ebbe in mira di fissare costante, sibbene la *quota spettante agli unilaterali;* e questa quota è costante, fissa, invariabile in tutti i casi; essa è la metà, nè più nè meno, di quella spettante ai germani; non disse la legge che la quota del germano debba essere *doppia* di quella dell'unilaterale, come invertendo la proposizione le si fa dire; questo non disse, e non è lecito all'opportunità di invertire la formola della legge, quando l'inversione può cangiare affatto la portata della disposizione; e quando non si inverta la proposizione, chiara apparisce la giustizia di simile disposizione, imperocchè il vincolo del sangue essendo la base della successione intestata, nulla di più naturale che la misura della compartecipazione in essa debba essere in relazione alla misura del vincolo, e se una metà di questo legame è tutta pei germani stretti da doppio vincolo col defunto, mentre l'altra metà è comune

ad essi ed agli unilaterali, non vi ha motivo per cui questi ultimi, in certi casi, possano assorbire ai germani la prima metà, cui sono estranei, come avviene nel contrario sistema;

Se non che questa pretesa quota di fatto nel caso pur previsto dal citato articolo 740, di mancanza di fratelli germani in concorso cogli unilaterali, sarebbe di impossibile accertamento, come rettamente ebbe pure la denunciata sentenza a rilevare, mancando il termine del paragone. Ed infatti per superare nel contrario sistema questa insuperabile difficoltà, non vi ha altro mezzo che, o di far un'aggiunta all'articolo, comprendendo sotto il nome di *germani* anche gli *ascendenti*, non ponendo mente però che, essendo sempre loro riservato il terzo, non è esatto il dire che la quota dell'ascendente sia sempre pari a quella del germano, oppure rassegnarsi, in mancanza di germani, di assegnare agli unilaterali proprio quella metà della quota virile, cui si contende abbia voluto la legge riferirsi; e basta incontrare un caso in cui la pretesa interpretazione non si può adattare, per dirla assolutamente erronea in confronto di quella che spontanea vi si acconcia;

Attesochè, dimostrato così quale sia il vero significato delle più volte ripetute espressioni dell'articolo 740, non si può un diverso significato attribuire alle identiche espressioni ripetute nel successivo articolo 741, che regola egualmente la successione del fratello germano fra germani ed unilaterali, senza cadere nell'assurdo;

Attesochè, a vieppiù confermare che tale è l'interpretazione a darsi a questi due articoli, concorre mirabilmente la genesi delle disposizioni stesse;

Attesochè la formazione del nuovo Codice italiano prese le mosse da quando il ministro Cassinis presentava un suo progetto, nel quale gli unilaterali erano esclusi dalla successione; ma contro questa disposizione sorsero forti reclami, e massime per parte della magistratura lombarda, la quale chiedeva si adottasse il sistema austriaco; ed il ministro Miglietti, presentando un nuovo progetto, disponeva agli articoli 939 e 940 che gli unilaterali non avessero diritto che alla sola metà della quota che loro spetterebbe se fossero germani. Tale redazione non lasciava dubbio sul significato della *quota;* il ministro Pisanelli però, riproducendo nella sostanza lo stesso progetto Miglietti, è un fatto che cangiò la redazione di quei due articoli, ma è un fatto pure costante che di questa variazione non disse parola; disse però che il sistema da esso introdotto, se non era *identico,* era però *analogo* al sistema francese; ed invero, giusta quest'ultimo, dividendosi la eredità in due parti uguali, ed assegnandone una ai germani, e dividendo l'altra fra gli stessi germani e gli unilaterali, i diritti di questi si riducevano sempre alla metà di una virile; ma il ministro Pisanelli nella sua relazione disse di più, e spiegò in che il suo sistema non fosse identico al francese; disse che intendeva togliere la disuguaglianza di quote tra consanguinei ed uterini, che si verificava nella divisione per linee, giusta il sistema francese: e qui il ministro non avrebbe mancato di accennare alla

massima delle discrepanze, quella di sostituire una quota di fatto a quella virile, se tale veramente era la sua intenzione; ma ogni analogia sarebbe sparita; invece la analogia restò in ciò, che gli unilaterali non avessero diritto a conseguire che la sola metà virile, come nel Codice francese;

Attesochè non varrebbe l'osservare per avventura in contrario che la relazione Pisanelli non si possa ritenere come la reale espressione della mente del legislatore; imperocchè basta che non si possa dubitare che tale era il pensiero di chi presentava il progetto per doverne indurre che, non essendovi stata alcuna contraddizione, nessuna discussione nè in seno delle tre Commissioni, al cui esame venne il progetto sottoposto, nè nella relazione Vacca, quel pensiero sia stato da tutti diviso, sia stato il pensiero comune, e non è a dire che quegli articoli siano passati inosservati, perchè la Commissione senatoria vi si fermò, e fu quella che consigliò la aggiunta dell'inciso, che ora si legge nel primo capoverso dell'articolo 740, — concorrano con germani o siano soli, — quale aggiunta dimostra anzi la ferma intenzione che gli unilaterali non avessero mai diritto a conseguire oltre alla metà della virile, di che si sarebbe potuto dubitare quando non concorrevano germani, se quella frase non si fosse aggiunta;

Attesochè se il ministro Vacca, se quanti presero mano alla compilazione del Codice italiano avevano una intenzione diversa, come poteva venire accettata la dichiarazione di *analogia* fra le disposizioni del nuovo Codice e quello francese? È troppo evidente che nessuna, assolutamente nessuna analogia correva tra un Codice e l'altro su questo particolare; avvegnachè, mentre i Codici francese ed austriaco si riferiscono alla quota virile, il Codice italiano si riferirebbe invece ad una quota di proporzione aritmetica, sistema questo radicalmente diverso, e che ha risultati immensamente diversi, lungi dal potervisi rinvenire analogia di sorta.

Tutto pertanto persuade che il legislatore non credette mai, col solo avere variata la redazione Miglietti, di avere variato il primitivo, l'originario concetto delle disposizioni in discorso, e la variazione non si deve ad altro attribuire se non che all'intento di rendere per avventura più concisa la dizione degli articoli stessi, come si rileva praticato in altri articoli del Codice stesso;

La sentenza conseguentemente denunciata, che interpretò l'articolo 741 in tale senso, fece una retta interpretazione dello articolo stesso, non violò, nè potè violare o fare falsa applicazione di tutti gli altri articoli di legge nei quattro mezzi invocati.

Quindi la domanda di annullamento della sentenza stessa, in tal parte promossa dai marchesi Pallavicini e litisconsorti, non è accoglibile.

Però non è a tacersi che anche il giudicato del supremo Collegio di Torino ha incontrato la sua critica; e chi amasse fare studio dei nuovi e gravi argomenti che contro di esso si

adducono, può consultare le considerazioni che vi ha fatte l'avvocato Piccinini nel giornale *La Giurisprudenza,* anno VIII, pagina 36 e seguenti.

In conchiusione, quale norma dovrà seguirsi in mezzo a tanto conflitto, e segnatamente di fronte a due giudicati opposti di Cassazione?

Nell'ordine giuridico diremo è da farsi voto che il dubbio sia tolto dal potere legislativo, in mancanza di una sola Cassazione, le cui decisioni possano servire di regola comune a tutte le provincie. Nei rapporti della tassa di registro, crediamo che il miglior partito a cui l'amministrazione possa attenersi si è quello di prevenire le parti della differenza che dall'uno all'altro sistema ne proviene sui loro diritti, e di regolare la tassa a seconda dell'attribuzione di quote che esse mutuamente preferiscono.

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

N° 2790. — *Bollo.*

Atti e documenti per le surrogazioni militari e per gli scambi di numero e di categoria.

QUESTIONE. — *Quali disposizioni delle leggi di bollo siano da applicarsi agli atti e documenti che occorrono nelle surrogazioni militari, negli scambi di numero e di categoria.*

RISOLUZIONE. — Gli atti che occorrono, a norma della legge sul reclutamento dell'esercito 20 marzo 1854, e del regolamento 31 marzo 1855, per le surrogazioni e gli scambi di numero e di categoria, vanno soggetti alle tasse di bollo secondo la ragion comune delle leggi vigenti, siccome fatti nell'interesse delle parti contraenti ed indipendentemente dal servizio dello Stato.

Per la regolare applicazione sarà quindi a ritenersi quanto segue:

1° Sono soggetti alla tassa di bollo da centesimi 50, a senso dell'articolo 20, n[i] 11 e 18, della legge 14 luglio 1866:

a) Il certificato dell'esito avuto nella leva (§§ 693 e 694 del regolamento pel reclutamento, modello n° 58);

b) L'attestato di buona condotta (§§ 698, 700 e 703, modelli nⁱ 76 e 76*bis*);

c) Il certificato d'iscrizione sulla lista di leva;

d) L'atto autentico di nascita (§ 696 del regolamento suddetto).

2° Devono scriversi in carta bollata da centesimi 50, a norma dell'articolo 19, n° 4, della legge suddetta:

a) L'atto d'assenso dei membri della famiglia (§ 706 del regolamento suddetto, modelli nⁱ 77 e 78);

b) La dichiarazione del versamento della somma di lire 1200, prescritta per le surrogazioni militari (§§ 710 e 715 del regolamento suddetto).

3° Devono scriversi in carta bollata da una lira, a norma dell'articolo 19, n° 7, della suddetta legge:

a) La copia dell'atto notarile stipulato fra i contraenti (§ 711 del regolamento suddetto, modello n° 79);

b) La dichiarazione del notaio della seguìta stipulazione dell'atto.

4° Devono essere munite del bollo da centesimi 10, a senso dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1868, n° 4480:

a) La ricevuta di pagamento delle lire 1200 da versarsi alla Cassa della Amministrazione militare per gli scambi di categoria (§ 773 del regolamento suddetto);

b) La ricevuta di pagamento di lire 200 per spese di primo corredo per gli scambi di numero (§ 535 del regolamento suddetto).

5° Sono esenti dal bollo, a senso dell'articolo 21, n° 2, perchè rilasciati in precedenza nell'interesse del pubblico servizio:

a) Il foglio di congedo assoluto;

b) Il foglio di congedo illimitato;

c) Il certificato di buona condotta emesso dall'Amministrazione del corpo in cui ha servito l'aspirante surrogato (§§ 683, 684 e 699 del regolamento, modello n° 91); salvo per questi documenti l'obbligo del bollo nel caso di uso, a senso degli articoli 2 e 22 della citata legge 14 luglio 1866.

(*Nota del Ministero delle finanze 5 marzo 1871, n° 125₁21, al Ministero della guerra, Direzione generale delle leve.*)

Nota. — Vedansi anche le risoluzioni inserite ai numeri 2361 e 2499 del nostro giornale, che sono esse pure relative ad atti attinenti a militari.

N° 2791. — *Registro.*

Verbali di conciliazione.

Questione. — *Se i verbali di conciliazione avanti i giudici conciliatori per merito eccedente le lire 30 siano soggetti a registrazione, e se la medesima debbasi eseguire mediante produzione della copia.*

In caso affermativo a cura di chi la registrazione debba essere compiuta.

Risoluzione. — Indubitatamente i verbali di conciliazione superiori alle lire 30 sono soggetti a registrazione. L'argomento in contrario che si volesse desumere dall'articolo 143, n° 29, della legge 14 luglio 1866, oltre ad essere contraddetto dalla dichiarazione contenuta nell'articolo 183 del Regolamento giudiziario, non avrebbe giuridica sussistenza, dappoichè l'esenzione ivi stabilita, limitandosi agli atti e alle sentenze nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, allude manifestamente agli atti dei procedimenti contenziosi e non può essere estesa agli atti della giurisdizione volontaria, i quali sono contemplati nel precedente n° 25 dello stesso articolo e sono esenti solo in quanto non si trovino già specificamente designati per una tassa nella tariffa.

Come atti di giurisdizione volontaria tali verbali poi conservano l'indole giudiziaria e non è quindi prescritta per la loro registrazione la produzione della copia all'uffizio del registro.

La registrazione infine e il pagamento della relativa tassa incombono direttamente alle parti, e i giudici conciliatori o loro cancellieri, i quali, come fu già anche riconosciuto colla risoluzione di quesito n° 261, inserita nel volume xi, pagina 8, della collezione, sono esenti dall'obbligo della tenuta del repertorio, hanno solo il dovere di prestarsi a rendere possibile l'adempimento della formalità con la trasmissione all'uffizio di registro dei relativi verbali.

(*Note della Direzione generale del demanio e delle tasse, 24 gennaio e 16 marzo 1871, numeri 125-6, alle Intendenze di finanza di Reggio Emilia e Como.*)

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2792. — *Registro.*

Divisioni — Maggiore assegno in corrispondenza di maggiore accollo di debiti.

Nella divisione di una eredità, se uno degli eredi prende, oltre la sua quota, una porzione di beni del suo coerede coll'obbligo di pagare la porzione dei suoi debiti, questo maggiore assegno, nascente ex-contractu *e non* ex jure successionis, *si traduce in un acquisto di proprietà a titolo oneroso ed è soggetto alla tassa proporzionale stabilita per i passaggi a detto titolo.*

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI

Sentenza 28 *febbraio* 1871

in causa DEMANIO contro DE LUCA.

È dovuta la tassa proporzionale ai sensi dell'articolo 95 della legge di registro 26 aprile 1862 sulla porzione di beni che l'erede prende nella divisione oltre la sua quota in corrispondenza della porzione di debiti di carico del suo coerede, che egli si obbliga di pagare a vece e per conto di lui?

Il fatto si compendia così — Morta Francesca Dino nel 27 luglio 1862, lasciò un attivo di lire 1,499,197 32, ed un passivo di lire 895,479 24. I due suoi figli ed eredi Federico e Carlo De Luca, con istrumento 30 gennaio 1863 vennero a divisione. Carlo aveva diritto al sesto dell'eredità, cioè a lire 249,863 22 di attivo con lire 165,913 20 di passivo. Ma, per convenzione prese la sola differenza netta dell'attivo, cioè lire 83,953 02, e Federico il di più della sua quota in lire 165,813 20 coll'obbligo di pagare la corrispondente porzione di debiti nell'identica cifra di lire 165,913 e cent. 20. — Portato alla registrazione questo atto, fu pagata la sola tassa fissa di divisione in lire 6 60, ed una tassa proporzionale di lire 146 96 per una plusvalenza di lire 3337 21, dovuta da Federico a Carlo in supplemento de' beni a costui assegnati. Ma più tardi la direzione del demanio e tasse, avvertita dell'errore, intimò ingiunzione a' fratelli De Luca per un supplemento di tassa proporzionale in lire 7151 87 sul valore de' cespiti ereditari di spettanza di Carlo, presi da Federico in compenso della quota de' debiti di carico del primo, rimasta a peso del secondo nell'anzidetta cifra di lire 165,913 20. Sull'opposizione de' fratelli De Luca, il tribunale di Napoli disse non dovuto il supplemento di tassa ed annullò l'ingiunzione. E la Corte di appello con sentenza 6 febbraio 1867 fece eco al giudizio del tribunale, rigettando l'appello del demanio. Il demanio oggi ricorre in Cassazione, e quindi il supremo Collegio è chiamato all'esame della proposta questione di diritto.

Poichè a risolvere siffatta questione sorge potente il testo dell'articolo 94, paragrafo 4, n° 41 della legge 21 aprile 1862, il quale, dopo avere stabilito la tassa fissa di lire 6 per le divisioni, soggiunge: « Se vi ha conguaglio o maggiore assegno, la tassa sul valore delle cose che ne formano « l'oggetto sarà percetta nella misura rispettivamente determinata dai « paragrafi 2, 4 e 5 dell'articolo seguente; » e l'articolo seguente, che è il 95, tratta delle tasse proporzionali, e determina nel paragrafo 4 la tassa di lire 2 per ogni lire 100, ove al n° 23 sono indicati i *conguagli ed i pareggiamenti nelle divisioni dei beni mobili,* e nel paragrafo 5 la tassa di lire 4, ove al n° 30 si enunciano i *conguagli ed i maggiori valori o maggiori assegni negli atti di permuta o di divisione di beni immobili.*

La legge parla di conguaglio e di maggiore assegno. La voce *conguaglio*

ha il suo proprio significato, che risponde a quello che comunemente dicesi plusvalenza, che è di uso e tal fiata di necessità nelle divisioni. Ma la frase *maggiore assegno* è di un senso generico che non ammette restrizioni, e comprende tutti i casi in cui il condividente riceve un assegno di beni oltre la propria quota per qualsiasi causa.

E la legge è savia e consentanea ai principii del diritto comune, perciocchè questi conguagli e maggiori assegni in sostanza non racchiudono che trasporti di proprietà dall'uno all'altro condividente, onde sono colpiti dal precetto di massima scritto nell'articolo 4, primo alinea, della legge 21 aprile 1862, che dichiara dovuta la tassa proporzionale in ragione del valore della cosa che si acquista, sia a titolo gratuito, sia a *titolo oneroso*, di cui i citati articoli 94 e 95 non sono che la conferma e l'applicazione.

L'erede succede ai diritti come agli obblighi del defunto, ma limitatamente per la sua quota. Epperò, se nella divisione la proporzione delle quote rispettive vien modificata ed alterata sul mutuo accordo de' coeredi, alla legge della successione subentra la *lex conventionis* con tutto il rigore delle sue illazioni. Quindi, se l'erede prende, oltre la sua quota, una porzione di beni del suo coerede coll'obbligo di pagare la porzione de' suoi debiti, questo maggiore assegno, nascente *ex contractu*, non *ex jure successionis*, si traduce in un acquisto di proprietà a titolo oneroso, essendo il prezzo rappresentato da' debiti del coerede che si è in obbligo di soddisfare. Ed è però che la legge, conseguente ai suoi principii, lo sottopone alla tassa proporzionale statuita per tutti gli atti di mutazione di dominio a titolo oneroso.

La Corte di appello ha rifiutato l'idea dell'acquisto, ed ha detto che il maggiore assegno in favore di Federico De Luca *non costituisce che una delegazione pel pagamento di quei debiti che non sono nelle trasmissioni per causa di morte soggetti a tassa*.

Ma da quando in qua la vendita cessa di essere vendita, solchè il prezzo della cosa non va pagato al venditore, ma delegato ai suoi creditori?

La Corte confonde il concetto dell'acquisto a titolo oneroso, che è lo scambio della cosa col prezzo, con quello che importa aumento del nostro patrimonio, che sono gli acquisti a titolo gratuito, e dimentica che la legge di tassa colpisce tutti i movimenti di proprietà, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

Il maggiore errore poi della Corte che domina tutta la sua sentenza è di aver fatta una strana confusione della tassa di successione colla tassa dovuta per le divisioni e convenzioni tra i coeredi, due cose affatto distinte tra loro e governate da regole diverse.

Nella sola tassa di successione, e in generale di tutti i trasferimenti a causa di morte, vale il principio che *bona non intelliguntur nisi deducto ære alieno*, opportunamente ricordato e sanzionato nell'articolo 17, n° 10, della legge 21 aprile 1862; perciocchè, se altrimenti fosse, sovente la tassa sull'attivo lordo della successione riuscirebbe esorbitante ed assorbente, e le rinunzie sarebbero ovvie e frequenti.

Ma nelle trasmissioni tra vivi a titolo oneroso, come *le vendite, le aggiudicazioni, le cessioni*, vale la regola contraria scritta nell'articolo 18, n° 6, ove è detto che il valore della cosa si ottiene *dal prezzo espresso, aggiungendovi il valore in capitale di tutti i pesi corrispettivi, ovvero da una stima fatta da' periti ne' casi espressi dalla legge;* regola specialmente ripetuta ed applicata dagli articoli 94 e 95 in materia di divisioni pe' casi di conguaglio e di maggiori assegni.

In questi trasferimenti a titolo oneroso i pesi ed i debiti rappresentano parte del valore de' beni che si vendono e si cedono, ed è però che non si deducono, ma si aggiungono al *prezzo espresso*, e servono unitamente ad esso di base alla liquidazione della tassa.

Non si dica che il maggiore assegno sia una modalità della divisione, perciocchè rispondono gli articoli 94 e 95 che assoggettano per lo appunto questa modalità alla tassa proporzionale.

E, se non vi fossero gli articoli 94 e 95, starebbe la regola dell'articolo 7 della stessa legge, di doversi la tassa applicare secondo l'intrinseca natura degli atti e de' contratti, e non secondo la loro forma apparente.

Qualunque atto che abbia per oggetto di far cessare la comunione tra coeredi è dalla legge considerato per atto di divisione, comunque diversamente qualificato dalle parti (articolo 1039 del Codice civile); ma ciò vale sotto il solo rapporto dell'ammissibilità dell'azione di rescissione.

A parte però questa speciale considerazione della legge, se l'atto sotto forma di divisione conterrà altri contratti di natura diversa, come di vendita, di cessione, di permuta, non potranno le parti sfuggire alle regole di questi singoli contratti, oltre quelle che governano le semplici divisioni.

E somigliante concetto di diritto è precisamente quello che la legge di tassa ha improntato nei citati articoli 7, 94 e 95.

Qui giova aggiungere un argomento di paragone. Per la plusvalenza o conguaglio di quote che vuol dirsi, non si difficulta che sia dovuta la tassa proporzionale; anzi i signori De Luca l'han pagata senza contrasto. Or qual differenza ci ha mai tra la plusvalenza che si paga per conguaglio di quote e il maggiore assegno che si ottiene per pagarsi la porzione di debiti del coerede? Il conguaglio di quote include pure un maggiore assegno, se non che in questo caso il prezzo si paga al coerede, e nell'altro ai suoi creditori. Ma l'uno come l'altro contengono similmente de' trasporti di proprietà da un coerede all'altro. E se questa è la ragione per cui è imposta la tassa proporzionale, non sa concepirsi perchè in due casi identici dovesse questa tassa una volta pagarsi ed un'altra volta no.

Per ultimo è vano di ripetere che la divisione è dichiarativa, non attributiva di diritti. La divisione è dichiarativa di diritti in quanto concerne e si circoscrive alla quota che spetta all'erede, di cui perciò si considera assoluto padrone sin dall'aperta successione; ma è attributiva di diritti per tutt'altro che riceve oltre la sua quota, non dalla volontà del defunto, sibbene dalla volontà del coerede, *ex contractu*, non *ex jure successionis*,

come si è avvertito più sopra. Senza questa distinzione il principio è esagerato e frainteso, ed è bene di avvertire che i maggiori pericoli ed errori nella interpretazione delle leggi provengono appunto dalla preoccupazione di taluni principii non ben definiti.

La sentenza impugnata adunque, che ha violato le antidette disposizioni e regole di legge, va censurata e messa nel nulla.

Letto l'articolo 942 del Codice di procedura civile,

Per tali motivi, ecc.

Nota. — Non esiste nella nostra raccolta la sentenza cassata dalla premessa decisione. Però al n° 2088 facemmo parola di un altro giudicato del 4 settembre 1867, in causa Tagliavia e Gerace, col quale pure la Corte di appello di Napoli aveva deciso che il maggiore assegno in corrispondenza di maggiore accollo di debiti, non dava luogo, nelle divisioni, a tassa di trasferimento o conguaglio. L'amministrazione ricorse anche da codesto giudicato; ed ora che la Cassazione ha dichiarato in quest'altra causa errato il principio seguito dalla Corte di appello, non è a dubitarsi che anche la sentenza da noi già riferita sia per essere annullata.

PARTE TERZA

N° 2793.

Testamento — Copia in forma esecutiva.

Qualche nostro associato ci ha chiesto se potrebbesi spedire copia in forma esecutiva di un testamento fatto per atto pubblico. La questione equivale all'altra: se il testamento per atto pubblico sia un titolo esecutivo. Giacchè questo argomento si trova esaminato e risoluto in un pregevolissimo scritto inserito nella *Gazzetta dei tribunali* di Napoli, anno XXIII, pagina 656, ci facciamo premura di riprodurlo letteralmente.

QUESITO LEGALE.

Si può procedere a precetto e pignoramento in virtù di testamento per atto pubblico?

Ogni atto esecutivo è un atto pubblico, non potendo scaturire da un atto privato la forza e l'autorità del comando di esecuzione: ma non ogni atto pub-

blico è parimenti esecutivo. Onde non dar luogo ad equivoci in una materia che dovea escludere e bandire qualunque incertezza, il codice di procedura civile nell' articolo 554 enumera i titoli esecutivi, che sono:

a) Le sentenze — quelle pronunciate dalla Corte di Cassazione sono titoli esecutivi pel pagamento delle spese e delle indennità liquidate in esse, oltre le spese delle sentenze medesime e della loro notificazione;

b) Le ordinanze e gli atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo;

c) Gli atti contrattuali ricevuti da notaro o da altro uffiziale pubblico autorizzato a riceverli.

Ora a nessuna delle tre categorie tassativamente determinate dalla legge appartiene il testamento per atto pubblico. Tanto basta per dire che non sia un titolo esecutivo, e, se non è tale, non può servir di base al precetto e viemeno al pignoramento.

La lettera della legge ne manifesta apertamente la ragione. Imperocchè gli atti delle autorità giudiziarie emanano da uno dei principali poteri dello Stato, e quindi sono essenzialmente esecutivi, altrimenti la legge sarebbe un arida raccolta di massime senza alcun successo di applicazione nell'ordine sociale. I contratti poi nei quali convennero le parti innanzi ad un uffiziale deputato dalla legge a rappresentare la pubblica fede, reclamano benanche la pronta esecuzione, essendo l'osservanza dei patti e delle convenzioni sotto la protezione della legge che le vuole rispettate ed eseguite: ma il testamento è la espressione della volontà d' un uomo, la quale non può di per sè sola avere l' autorità del comando presso tutti i rappresentanti del potere pubblico onde recarla ad esecuzione.

La forma pubblica del testamento serve ad assicurare la volontà del testatore, serve a dargli modo di disporre se fosse impedito a farlo diversamente; non mai a renderlo esecutivo.

I. D.

N° 2794.

Certificati d'iscrizioni ipotecarie limitati a determinati immobili.

L'egregio conservatore delle ipoteche di Chiavari ci ha rivolta la seguente lettera:

Chiavari, 6 aprile 1871.

Egregio Signor Direttore,

Tizio richiede al conservatore un certificato da cui risulti se nelle iscrizioni ipotecarie operate a suo carico si trovi specialmente descritta una vigna ch'egli possiede nel comune di Lavagna, regione Bell'aria, denominata la Vigna rossa, a' confini ecc.

Crede ella che il conservatore possa opporre un rifiuto?

Io penso di no, per le seguenti ragioni:

Colla specialità ipotecaria si sono agevolate le contrattazioni sugli immobili. Questo scopo di interesse economico troverebbe un ostacolo nel rifiuto del conservatore. Tizio ha molti immobili gravati da grandissimo numero di ipoteche. Solo ne è libera la vigna anzidetta, sulla quale intende di combinare una contrattazione. Obbligandolo a procurarsi lo stato generale delle ipoteche, sarebbe quasi lo stesso che obbligarlo a rinunciare alla contrattazione perchè egli non può assoggettarsi, o non vuole, alla grave spesa dello stato generale. Così il conservatore resisterebbe, col fatto materiale del rifiuto, ad uno dei principali pregi della specialità ipotecaria.

Giusta l'articolo 2066 del Codice civile *i conservatori delle ipoteche devono, a chiunque ne faccia richiesta, dare copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.* Questa disposizione è da taluni invocata a legittimazione del rifiuto. Si dice cioè che quando esistono iscrizioni i conservatori devono *tutte* comprenderle nei loro certificati. Io non posso in guisa alcuna dividere questa opinione. I conservatori prestano un servizio non nel loro interesse, ma nell'interesse del pubblico. Essi non hanno altro diritto che quello di rifiutarsi agli atti che evidentemente impegnerebbero la loro risponsabilità; essi hanno dovere di astenersi dagli atti che la legge loro vieta esplicitamente. Fuori di questi due casi i conservatori, almeno così io la penso, devono prestarsi ad ogni richiesta che loro vien fatta dalle parti. Per conseguenza come non si trasgredisce alla disposizione dello articolo 2066 del Codice civile quando sulla richiesta della parte il conservatore rilascia la copia delle trascrizioni o delle iscrizioni operate a carico di un individuo in un determinato periodo di tempo, per esempio dal 1° gennaio 1866 a tutto marzo 1871, così non si trasgredisce alla disposizione stessa quando il certificato è speciale, cioè è limitato a far fede delle ipoteche specialmente iscritte sovra di un determinato immobile. Il conservatore non si deve far carico del pericolo che può sorgere dalla disposizione dell'articolo 1998 del Codice civile. Questo pericolo ha interesse di evitarlo chi contratterà con Tizio; il conservatore non è un ufficiale destinato dalla legge alla tutela degli interessi de' contraenti; ma sibbene un ufficiale obbligato a fare testimonianza delle risultanze materiali de' suoi registri. Suppongasi che Tizio abbia già specialmente ipotecata quella vigna sotto altra denominazione, e che manchino tanto nelle note ipotecarie quanto nella richiesta di spedizione del certificato speciale, i numeri del catasto o della mappa censuaria. Suppongasi inoltre che, riconosciuto non esistere iscrizione ipotecaria, in cui sia descritta la vigna colla denominazione di *Vigna rossa,* il conservatore ne rilasci certificato negativo, la sua risponsabilità sarà forse per ciò impegnata? L'errore non potrebbe essere a lui imputato, e per conseguenza nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere essere egli risponsabile delle conseguenze (articolo 2067, n° 2 del Codice civile).

Le ragioni che ho esposte a suffragio della mia opinione mi paiono di manifesta evidenza e sono inoltre suffragate dai numeri 5 e 6 della tariffa annessa alla legge del 28 dicembre 1867, n° 4137; eppure, colleghi ch'io grandemente stimo, hanno opinione e seguono sistemi diametralmente opposti a' miei. Si è per questa ragione ch'io, come antico di lei collega e come abbuonato alla di lei pubblicazione, mi prendo la libertà di pregarla ad esaminare la questione e di farne, ove lo stimi, argomento di una risposta nella pubblicazione stessa.

Certo di vedere cortesemente assecondata questa mia preghiera nell'interesse generale del servizio, gliene anticipo i miei ringraziamenti.

Dev.mo ed Obbl.mo suo
Lazzaro Boeri.

Risposta. — Noi non possiamo che far plauso alle idee esposte dal cav. Boeri; e le sue autorevoli considerazioni ci riescono tanto più gradite, dacchè su quello stesso argomento abbiamo dovuto più volte intrattenerci nella privata corrispondenza con i nostri associati. Sotto qualunque aspetto si riguardi la quistione, non vediamo motivo per cui si possa rifiutare il rilascio di certificati d'iscrizioni limitati a determinati immobili. Il Codice non ha disposizione veruna che renda precettiva la spedizione di certificati esclusivamente generali. E al silenzio del Codice supplisce in modo veramente decisivo, perchè è l'interpretazione autentica della volontà del legislatore, la tariffa annessa alla legge 28 dicembre 1867, n° 4137; dove appunto vien fatta marcata distinzione tra i certificati di tutte le inscrizioni contro una data persona e quelli speciali che concernono soltanto determinati stabili. Nemmeno dal lato della responsabilità vi è pel conservatore una ragione di rifiuto. Il certificato che egli rilascia, porta con sè la prova espressa della sua limitazione. Nella generalità dei casi è impossibile che il conservatore non riconosca con certezza assoluta se una data ipoteca investa o non lo stabile per cui si domanda il certificato. Negli altri casi, quando cioè la identificazione dello stabile gravato potesse essere dubbia, è naturale che il conservatore porrebbe al coperto ogni sua responsabilità, comprendendo nel certificato anche il tenore letterale di

quella dubbia iscrizione, o quanto meno accennando in linea di avvertenza che oltre alle iscrizioni integralmente trascritte esistono anche le altre gravanti il tale o tale altro immobile.

Se vogliamo, il rilascio dei certificati speciali non è lesivo nemmeno del lucro dei conservatori. La tariffa stabilisce pure per ciascun articolo dei certificati speciali un emolumento maggiore di quello concesso per i certificati generali.

Del resto chiuderemo coll'osservazione che abbiano sempre fatta ai nostri corrispondenti, cioè, che la spedizione dei certificati speciali, se è sconosciuta o reputata erronea in alcune provincie, in altre per contro e segnatamente nelle provincie toscane è stata e continua ad essere in uso grandissimo.

N° 2795.

Notaio — Deposito — Responsabilità.

È risponsabile in proprio il notaio che, incaricato di eseguire un deposito di rendita pubblica, invece di farlo alla prefettura o sottoprefettura locale, in mancanza di una speciale cassa nella località (legge del 17 maggio 1863, e regolamento del 6° settembre 1863, articolo 43), preferisce eseguirlo alla Cassa dei depositi sita in altra città, e, consegnando a tale effetto la rendita ad usciere giudiziario, avviene indi la perdita di essa per la prevaricazione di questo pubblico ufficiale (Articoli 1746 e 1748 del Codice civile).

In ogni caso, supponendo anche che il deposito dovesse eseguirsi alla Cassa, il notaio sarebbe pur sempre risponsabile del fatto dell'usciere, se, avendo a lui rimessa la rendita, omise di adoperare la necessaria diligenza e vigilannza, onde assicurarsi dell'eseguimento dell'incarico.

Sentenza della Corte di appello di Torino 23 gennaio 1871, in causa Vada contro Priotti.

(Dalla *Giurisprudenza*, anno VIII, pag. 233).

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali e ministeriali 19 e 26 marzo 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Monti dottor Pietro, notaio a Bazzano, traslocato a Castelmaggiore.
Pradella dottor Giovanni, id. a Castelmaggiore, id. a Bazzano.
Righetti dottor Giovanni, id. a Sassuolo, id. a Nonantola.
Guerrini Enrico, id. a Cervesina, id. a Voghera.
Lodi Giuseppe, id. a Casteggio, id. a Montalto Pavese.
Valcurone Emilio, id. a Calcababio, id. a Casteggio.
Fossati dottor Vittorio, id. a Noale, id. a Venezia.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Moscatello Pietro, nominato notaio a Palermo.
Pollini Vincenzo, id. a Cecina.
Traschio Carlo, id. a Santa Giulietta.
Dellofiore Giovanni, id. a Pietra de' Giorgi.
Pandini Felice, id. a Calcababio.
Zuccalà Giuseppe, id. a Fossato di Calabria Ultra 1ª, già Montebello.

Disposizioni diverse.

Emiliani Camillo, notaio a Magliano di Tenna, e con regio decreto 20 novembre 1870 traslocato a Monte Giorgio, restituito in tempo a far valere tale decreto entro il termine di un mese.

Giovannini Gisleno, nominato notaio a Macerata Feltria, e con regio decreto 10 novembre 1870 restituito in tempo ad uniformarsi al prescritto dalla legge per assumere le sue funzioni notarili, nuovamente restituito in tempo per lo stesso oggetto, concedendogli un altro termine di un mese.

Empizi Emilio, con regio decreto 10 novembre 1870 nominato notaio in Bevagna, restituito in tempo a far valere tale decreto entro il termine di due mesi.

Boldrini dottor Antonio Roberto, candidato notaio e vice segretario dell'Intendenza di finanza di Venezia, nominato notaio a Noale, a condizione che rinunzi al detto suo impiego.

Franciosi Vincenzo, notaio a Macedonia, indi con regio decreto 8 ottobre 1870 traslocato a Bisaccia, dispensato dall'ufficio di notaio in seguito a sua domanda.

Rosa cav. dott. Vincenzo, notaio ad Iseo, indi con regio decreto 11 dicembre 1870 traslocato a Brescia, restituito in tempo a far valere tale suo decreto di traslocazione entro il termine di due mesi dal 26 marzo 1871.

Del Vivo avv. Giovanni Battista, notaio aspirante, nominato notaio di rogito limitato al comune di Empoli.

Adamo Gabriele, notaio a Torremazza, villaggio del comune di Motta d'Affermo, autorizzato a trasferire la sua residenza a Motta d'Affermo, capoluogo del comune.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreti reali e ministeriali 3, 4, 9, 10 e 16 aprile 1871 sono state fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'Amministrazione del demanio e delle tasse:

Solieri dottor Vincenzo, conservatore delle ipoteche ad Acqui, traslocato a Reggio Emilia.
Nicolai cavaliere Pietro, id. a Mondovì, id. ad Acqui.
Piceni Cesare, ricevitore del registro a Lugo, id. a Osimo.
Casorati Valeriano, id. a Casalmaggiore, id. a Lugo.
Pogliani dottore Adolfo, id. a Bra, id. a Casalmaggiore.
Salomone Giuseppe, id. a Castellamonte, id. a Bra.
Seyta Uberto, id. a Barge, id. a Castellamonte.
Marchetti Giovanni, id. a Agazzano, id. a Barge.
Rondani Egidio, id. a Portomaggiore, id. a Agazzano.
Rossi Melchiade Daniele, id. a S. Remo, id. a Tortona.
Lanteri Adolfo, id. ad Albenga, id. a S. Remo.
Vacarone Vittorio, id. a Garessio, id. ad Albenga.
Bruno Bruno, id. ad Oggionno, id. a Garessio.
Armandis Giacinto, reggente verificatore del Banco di Napoli, nominato ricevitore del registro ad Oggionno.

Valeriani Numa, vice-segretario nell'intendenza di finanza in Livorno, nominato applicato di 4ª classe presso la direzione generale del demanio.

Bertolini avvocato Giovanni, applicato di 4ª classe alla direzione generale del demanio, id. id. di 3ª id. id. del debito pubblico.

Della Corte Carlo, volontario nella carriera superiore del demanio, cancellato dal ruolo per dimissione volontaria.

Carta avvocato Pietro, ricevitore del registro in aspettativa, nominato segretario di 1ª classe presso l'intendenza di finanza in Pavia.

Riccardi Teresio, ricevitore del registro a Lauro, id. vice-segretario presso l'intendenza di finanza in Sondrio.

CORRISPONDENZA

82. Signor C. A., Nola, nº 1407. — Non possiamo darvi le spiegazioni precise che richiedete, perchè non comprendiamo il vero senso del vostro quesito. Compiacetevi indicare meglio il fatto se non anche la ragione del vostro dubbio, e porremo tutto l'impegno per soddisfarvi.

83. Signor notaio E. B., Osimo, nº 1575. — La vendita che voi indicate sarebbe stata fatta sotto l'impero del Codice Albertino. Era dunque necessaria per la sua efficacia la forma dell'atto pubblico. Tale non essendo l'atto rimasto incompleto per difetto di una formalità sostanziale, quale è l'intervento del notaio, l'interesse del compratore non può essere assicurato se non interviene un nuovo atto che faccia prova legale della vendita.

84. Signor C. F., Alba, nº 266. — La quistione della marca da apporsi alle note d'iscrizione e di trascrizione è definita colla risoluzione ministeriale che inserimmo al numero 2776.

85. Signor notaio F. P., Coassolo, nº 3371. — L'articolo 14 dell'editto 23 luglio 1822 esentava da diritto di scritturato le copie per la insinuazione. L'articolo 14 della legge 19 luglio 1868 ammette invece che anche per le copie da prodursi per la registrazione sia dovuto al notaio il rimborso della spesa di scritturazione. È regola di diritto, confermata esplicitamente dall'articolo 5 delle disposizioni preliminari del nostro Codice, che le leggi si intendono abrogate anche per la incompatibilità delle nuove colle precedenti disposizioni. Se dunque tra una disposizione che nega un diritto e una posteriore che lo ammette, non può impugnarsi che esista incompatibilità, non si può impugnare nemmeno che la esenzione dell'editto succitato sia oggi abrogata. Non possiamo quindi che appoggiare il vostro convincimento nel ritenere dovuti i diritti di scritturato per il rilascio delle copie degli atti pubblici e privati ad uso della registrazione. È questa l'opinione

che noi pure abbiamo ripetutamente sostenuto con quanto scrivemmo nel numero 2184, e nelle corrispondenze a pagina 48 del volume VII e pagina 407 del volume VIII.

86. Signor notaio dottore G. T., Edolo, n° 3564. — Se intendete parlare delle copie degli atti per la registrazione, non v'ha dubbio che le medesime siano esenti dalla marca per la dichiarazione di conformità. È esplicita in questo senso la risoluzione ministeriale 24 gennaio 1868, che abbiamo inserita al numero 2174, la quale conferma ciò che noi pure sostenemmo al numero 2123.

87. Signor notaio G. P., Trino, n° 2982. — Quanto ai testamenti, il Codice civile, agli articoli 779 e seguenti, dichiara quali formalità devono essere adempiute quando il testatore è illetterato o non può sottoscrivere. Ad ogni modo, tanto in essi che negli atti pubblici, l'apposizione del crocesegno è superflua, bastando la dichiarazione che il contraente non si sottoscrive perchè illetterato.

88. Signor notaio dottore S. C., Sant'Agata Feltria, n° 3552. — Nelle autenticazioni delle firme il notaio fa un atto del proprio ministero. Se il regolamento gli vieta esercitarlo per determinati suoi congiunti, questo divieto crediamo che debba essere osservato tuttora, dacchè il Codice civile in questa parte non deroga alle discipline notarili.

Quanto ai testamenti, l'articolo 771 dello stesso Codice ha dichiarato che non hanno effetto le istituzioni e i legati fatti a favore del notaio o dei testimoni, quando però si tratta di *testamenti pubblici*. È ragionevole dunque dedurne che dette istituzioni e legati avrebbero effetto se contenuti in altra specie di testamento, e segnatamente in quello *olografo*. Ma..... voi stesso dite che la materia è *delicata*.....

89. Signor notaio V. C., Sciara, n° 2427. — Pare anche a noi che il vostro caso abbia molta analogia con quello al numero 6 della nostra *Corrispondenza*, molto più se la donna a cui favore si vorrebbe ritenere avvenuta una seconda permuta non è intervenuta all'atto. Però un esatto giudizio non potrebbe emettersi senza l'esame della stipulazione.

90. Signor M. M., Torre Maggiore, n° 3387. — L'obbligo della costruzione di una tomba imposto dal testatore agli eredi non può essere ammesso in deduzione, perchè è un peso e non un debito nel senso dell'articolo 53 della legge di registro.

91. Signor G. L., Tirano, n° 1503. — Quando la rendita che forma oggetto del legato sia perpetua, non v'ha dubbio che deve essere computata per 20. Il multiplo di 10 o meno volte è stabilito per le rendite vitalizie o temporarie. Niun dubbio parimente che, se si tratta di legato pagabile in danaro e non esclusivamente in titoli del debito pubblico, devesi tener conto dell'importare effettivo della prestazione e non del valore al corso di Borsa.

92. Al suddetto. — Mancando la prova della sussistenza del debito, crediamo noi pure che la disposizione da voi indicata si debba considerare per un legato.

93. Signor D. L. N., Morbegno, n° 700. — La vendita dei beni rivendicati, fatta dal patrono all'investito, è soggetta alla tassa sul prezzo e correspettivo dell'alienazione.

94. Signor dott. F. G., Luino, n° 2681. — La risoluzione ministeriale che riportammo al n° 103 del nostro giornale dice espressamente che per le cancellazioni d'ipoteche contestuali all'atto di pagamento non è dovuta la tassa fissa oltre a quella di quietanza.

95. Al suddetto. — La trascrizione fa sì che la vendita produce effetto anche nel rapporto dei terzi; ma ciò non toglie che prima della trascrizione il contratto non sia perfetto e operativo nel rapporto dei contraenti. Quindi la vendita convenuta per atto privato è perfetta, nonostante che l'atto sia sfornito della autenticazione. Insomma crediamo che le osservazioni fatte al n° 38 della corrispondenza siano adattate anche al vostro caso.

96. Signor F. D. R., Barletta, n° 3616. — Quando dall'atto sottoposto alla registrazione risulta della qualità di commercianti nei contraenti, crediamo che il ricevitore debba liquidare la tassa secondo le risultanze medesime. Nulla però impedisce che l'amministrazione faccia poi le sue indagini e, quando ha raccolto la prova che i contraenti non hanno l'asserta qualità, reclami la tassa maggiore che può essere dovuta.

97. Al suddetto. — Delle ricognizioni e rinnovazioni di titoli abbiamo ampiamente parlato al n° 2167.

98. A diversi notai delle provincie meridionali. — Coerenti a quanto abbiamo detto al n° 74 della *Corrispondenza*, ammettiamo che, per l'attivazione delle nuove disposizioni circa le volture catastali, siano i notai delle provincie meridionali esonerati dall'obbligo d'inserire gli estratti del catasto nei loro atti traslativi di dominio. Ma, come è naturale, questa e la precedente dichiarazione non è che la espressione della privata opinione della Direzione del Giornale. Del resto il migliore consiglio che noi possiamo dare al riguardo si è che le Camere notarili di dette provincie, o di propria iniziativa o dietro istanza di qualche notaio dipendente, interessato a porre al coperto la propria responsabilità, debbano senza indugio promuovere in proposito una risoluzione dall'autorità superiore; e noi crediamo che una apposita interpellanza rivolta alla Intendenza locale possa bastare perchè questa si presti a dare opera per far dileguare ogni dubbio.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE SECONDA (1)

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2796. — *Registro.*

Successioni — Debito verso l'erede — Deduzione.

QUESITO. — *Se tra i debiti deducibili dall'attivo delle eredità, giusta l'articolo 53 della legge 14 luglio 1866, possano essere compresi quelli a favore dell'erede.*

(*Dal notaio* F. F., *Arcola, n° 1529.*)

RISPOSTA. — Al n° 2358 parlammo della quistione se la tassa di successione fosse dovuta anche per i crediti tenuti dal defunto verso l'erede. Le considerazioni che allora ci determinarono a risolvere il dubbio affermativamente, valgono in pari modo per ritenere deducibili i debiti della eredità verso gli eredi.

Non monta che l'erede non abbia accettata l'eredità con benefizio d'inventario. La confusione delle azioni non si opera come allora avvertimmo *hic et nunc* per effetto della morte. Essa ha luogo per effetto della trasmissione della eredità. Ma la legge nostra colpisce di tassa le successioni non per il passaggio degli enti ereditari, ma per l'emolumento, per il lucro o ricchezza conseguita dall'erede. Se è certo che un erede creditore della eredità raccoglie da essa un emolumento altrettanto minore quanto è il credito verso di quella tenuto, è certo eziandio che nel concetto della legge tanto sono deducibili i debiti verso i terzi che quelli verso l'erede.

(1) Non vi sono circolari nè provvedimenti dell'Amministrazione del demanio e delle tasse da riportare nel presente fascicolo.

L'unica limitazione stabilita dalla legge è la qualità del documento da cui i debiti derivano. Ma, una volta provato che il credito dell'erede dipenda da atto pubblico o da sentenza anteriore all'apertura della successione, o che, se deriva da scrittura privata, questa prima dell'apertura della eredità sia stata registrata o almeno enunciata in atti pubblici, non vi ha dubbio che, a norma delle disposizioni della legge che abbiamo, il credito stesso debba essere ammesso in deduzione.

N° 2797. — *Registro.*

Liquidazione della tassa — Complemento delle frazioni di lira.

Anche per le tasse di successione, il computo delle frazioni per una lira intiera deve esser fatto sul totale delle tasse, e non separatamente per ogni valore distintamente tassato; fu questa la proposizione che esprimemmo e procurammo di dimostrare al n° 66 della *Corrispondenza* del corrente anno.

Ma le nostre parole non valsero a persuadere diversi tra i benevoli lettori, ed uno specialmente ci rivolge la lettera che ci affrettiamo a pubblicare.

Onorevole signor Direttore del giornale *Le Massime.*

La questione se per le tasse di successione il computo delle frazioni per una lira intera debba esser fatto sul totale delle tasse e non separatamente per ogni valore distintamente tassato, a me sembra che possa essere risoluta in senso contrario a quello ritenuto nel n° 66 della *Corrispondenza* del fascicolo VII, anno corrente. Ecco le poche osservazioni che m'inducono a diversamente opinare e che io sottopongo all'esame della S. V. Ill. Quale fu il motivo che indusse il legislatore a prescrivere nell'articolo 8 del decreto 14 luglio 1866, che allorquando la somma totale delle tasse liquidate presentasse una frazione minore di una lira, questa frazione si computasse per una lira intera? Fu certamente quello di armonizzare il sistema di percezione col sistema di controllo allora adottato e che poi fece cattiva pruova dalla apposizione delle marche di riscontro sulle quietanze.

Ciò premesso, è da considerare:

1° Ai termini del n° 1 dell'articolo 86 pel pagamento delle tasse dovute sugli atti della natura di quelli specificatamente designati nella prima parte della tariffa sono *solidalmente* tenute le parti contraenti;

2° Giusta il n° 4 dello stesso articolo per le tasse dei trasferimenti di beni per causa di morte, sono tenuti ciascuno degli eredi per la totalità delle tasse medesime, salvo il regresso, i legatari in proporzione dei beni a ciascuno di essi devoluti.

Ora io comprendo agevolmente che il còmputo delle frazioni per una lira intera debba esser fatto, non sulle singole disposizioni dell'atto assoggettato a tassa, ma soltanto sulle frazioni di lira che venissero a risultare nel totale delle tasse principali liquidate per ogni atto (articolo 3, n° 2, istruzioni ministeriali 10 settembre 1866). E, per verità, il pagamento di tutte le tasse dovendo essere eseguito in *unica volta*, essendo tutti i contraenti obbligati *in solidum*, non si avrebbe dovuto applicare che una sola marca di riscontro, ed era sufficiente che il totale delle tasse non presentasse frazioni, affinchè il sistema di controllo potesse ricevere la sua applicazione.

Ma diversamente va guardata la cosa nelle successioni.

Ogni legatario non è tenuto solidalmente al pagamento delle tasse liquidate sull'intera eredità, e quindi dieci, venti legatari possono presentarsi al ricevitore in epoche diverse e pagare la loro quota di tassa, ritirandone ricevuta.

Or, se queste quote di tasse presentassero delle frazioni di lira, come dovrà regolarsi il ricevitore? Suppongasi che per la stessa successione la tassa a carico dell'erede sia di lire 99 25 (oltre il decimo) e che vi siano otto legatari, ciascuno dei quali debba per tassa lire 10 25; sarebbe esatto il ritenere che il ricevitore debba in complesso riscuotere lire 182?

È indubitato che ogni legatario, pagando la sua quota e non potendo essere tenuto a pagare le tasse a carico degli eredi e degli altri legatari, ha il diritto di ritirare una distinta quietanza.

E su questa quietanza, all'epoca in cui erano in vigore le marche di riscontro, non avrebbe potuto applicarsi che la marca di lire 11, e non quella di lire 10 25, poichè ciò sarebbe stato materialmente impossibile, non esistendo marche per le frazioni di lira, e quindi necessariamente il còmputo delle frazioni per una lira intera veniva ad effettuarsi su ciascun valore distintamente tassato.

Al postutto, avrebbesi potuto solamente per le quote dei coeredi, che sono obbligati solidalmente al pagamento, farsi il calcolo complessivo.

Mi si potrà qui fare una obbiezione. Mi si dirà che, essendo state abolite le marche di riscontro, ormai non possono più verificarsi inconvenienti di sorta, adottando il sistema ritenuto nel n° 66 della *Corrispondenza* del giornale.

A ciò rispondo che il legislatore avrebbe potuto anche abrogare l'articolo 8 della legge, poichè era cessato lo scopo per cui era stato stabilito; ma, non avendo ciò praticato, nella interpretazione di detto articolo bisogna

ipoteticamente supporre che ancora sia in vigore il sistema di controllo che vi diede origine, poichè così può meglio indagarsi lo spirito di quella disposizione e chiarirsene il vero senso che la *lettera* lascia in dubbio.

Coi sensi della più distinta considerazione ha l'onore di dirmi

Napoli, 26 aprile 1871.

Di lei devotissimo
G. P.

L'egregio associato ha ragione, ma per una parte soltanto. Noi fummo troppo assoluti nel formulare la proposizione di sopra trascritta. Preoccupati del caso particolare sul quale rispondevamo, non avvertimmo l'opportunità di moderare le espressioni per far salvo un caso nel quale la eccezione è necessaria. Ognuno sa che nelle successioni testamentarie fa d'uopo distinguere le disposizioni a titolo universale, che sono attributive della qualità di erede, da quelle a titolo particolare per effetto delle quali si assume soltanto la veste di legatari. Ora può benissimo avvenire che tutti i beni di un defunto si trovino esauriti in disposizioni a titolo particolare. In questo caso la tassa di successione essendo esclusivamente dovuta da ogni legatario in proporzione dei beni rispettivamente devoluti, niun dubbio che ciascuna trasmissione dovrebbe essere considerata come atto separato, e perciò, quand'anche la denunzia fosse complessiva, non potrebbesi razionalmente eseguire il complemento delle cifre sul titolo delle tasse, ma dovrebbe esser fatto sulla tassa di ciascun legatario.

All'infuori di questo caso, e così, sia che vi abbiano più eredi legittimi o testamentari, sia che con uno o più di essi concorrano legatari, la totalità delle tasse essendo direttamente dovuta dall'erede od eredi, non vi può essere motivo per moltiplicare l'arrotondamento delle cifre. Concordiamo appieno che la disposizione dell'articolo 8 della legge di registro fu principalmente motivata dalla istituzione delle marche di riscontro. Ma anche in presenza di cotesto mezzo di controllo sta sempre fermo che i debitori del totale delle tasse erano gli eredi, e per la sola e remota eventualità di pagamenti parziali

fatti da chi non è direttamente chiamato, non vi era ragione per accrescere ed estendere ad altri casi un aggravio per se abbastanza sensibile.

N° 2798. — *Registro.*

Atti privati soggetti a registrazione in caso d'uso — Copia per l'uffizio di registro.

QUESITO. — *Se per gli atti privati anteriori al 1° aprile 1871, che per le leggi preesistenti nella provincia di Roma erano soggetti a registrazione in caso d'uso, si debba produrre la copia voluta dall'articolo 14 della legge 19 luglio 1868, quando siano ora presentati all'uffizio di registro per essere muniti della formalità.*

(*Dal signor* S. C., *Roma, n° 3533.*)

RISPOSTA. — L'articolo 2, lettera *C*, della circolare 25 novembre 1868, che riproducemmo al n° 2157, ha dichiarato che le copie richieste per l'eseguimento della registrazione dall'articolo 14 della legge 19 luglio di detto anno, debbono essere prodotte *soltanto per gli atti di data posteriore al 31 dicembre 1868.*

Così dicendo, pare che la circolare abbia avuto riguardo al giorno dell'attivazione di detta legge; pare cioè che essa abbia interpretato il citato articolo 14 nel senso che l'obbligo della copia sia stato imposto solo per gli atti stipulati sotto l'impero della legge modificativa.

In forza di questo criterio, nelle provincie nelle quali la legge è stata attivata il 1° gennaio 1869, l'obbligo della copia sarebbe sorto ed avrebbe dovuto ritenersi nella pratica per i soli atti fatti da quel giorno in poi. Ma per la provincia di Roma l'impero della legge è incominciato il 1° aprile 1871; dunque nella provincia stessa la copia non dovrebbe prodursi per tutti gli atti di data anteriore.

Noi avemmo già occasione, al n° 2209 di prendere in esame la ricordata circolare, e ci sembrò che la interpretazione con essa ritenuta fosse fondata. Però, ritornando più addentro nella questione, non possiamo tacere che una distinzione sarebbe stata forse più opportuna.

Il concetto della esenzione dalla copia si giustifica appieno per gli atti che, essendo già soggetti a registrazione entro termine fisso, continuano a rimanere regolati anche per la tassa dalle leggi vigenti all'epoca in cui ebbero vita. Ma per quelli soggetti a registro in caso d'uso è la legge imperante al giorno della richiesta formalità, che deve essere applicata. È vero che l'articolo 153 del decreto 14 luglio 1866 si limita a dichiarare applicabili a detti atti *le tasse* stabilite dall'annessa tariffa. Ma ciò non monta. E difatti si potrebbe egli affermare che nel concetto del decreto il pagamento di dette tasse non debba farsi colle forme con esso stabilite?... E la legge del 19 luglio 1868, come legge modificativa non è ora parte e complemento del decreto stesso?... Certo la produzione della copia attualmente è essa pure una forma della registrazione.

Se questa si deve compiere secondo la legge vigente al momento dell'uso, non pare dubbio che la copia debba essere prodotta anche per gli atti anteriori, se soggetti a registro in caso d'uso. In conclusione a noi sembra che non fossevi d'uopo di una disposizione speciale per far risalire l'obbligo della copia agli atti anteriori. Bastava che questi atti si trovassero già considerati dalla legge come quelli fatti sotto il suo impero.

Del resto questa non è che la nostra opinione, e finchè l'amministrazione non aggiunga altre dichiarazioni a quelle contenute nella ricordata circolare, conviene credere che come per le altre provincie non si produce la copia per gli atti anteriori al 1° gennaio 1869, così non occorra presentarla per le private scritture della provincia di Roma anteriori al 1° aprile 1871 e soggette a registro in caso d'uso.

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2799. — *Registro.*

Successioni — Spese funerarie e d'ultima infermità.

Nella liquidazione della tassa di successione le spese funerarie e di ultima infermità, siccome debiti certi della eredità sono a dedursi dall'attivo denunziato.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI

Sentenza 21 *marzo* 1871

in causa Demanio contro Martinelli Romito.

Quistioni.

Nella liquidazione di tassa di successione vanno dedotte dall'attivo dell'eredità le spese funerarie e di ultima infermità?

Poichè la questione in esame fu altra volta trattata da questo supremo collegio e decisa per l'affermativa con sentenza 27 aprile 1869, nè oggi trova ragioni a dover mutare consiglio,

Le spese funerarie e di ultima infermità furon sempre nel favore della legge, perchè sono nel favore dell'umanità e ne' costumi universali de' popoli.

La legge non solo le privilegia su' beni del defunto, ma le antepone agli stessi crediti del tesoro, articolo 1956 e 1959 Codice civile.

La quale prerogativa, dove più, dove meno, ha trovato posto ne' Codici di tutte le nazioni civili, a cominciare dal diritto romano, nella cui L. 45 ff., *De relig. et sumpt. fun.*, è scritto: *Impensa funeris semper ex haereditate deducitur, quae etiam omne creditum solet praecedere;* e nella L. ult. in fin., eod., *Est enim actio funeraria privilegiata;* e nella sent. ult. § 4, Paolo ripete *et breviter quidquid in funus erogatur inter aes alienum primo loco deducitur.*

Or non è ammessibile che, mentre il legislatore circonda di tanto favore spese somiglianti, nel fine di agevolare un'opera di pietà non mai abbastanza commendata, abbia poi voluto, in onta a questo santo fine, sconoscerle e rinnegarle in materia di tasse.

Vero è che la legge di tassa costituisce un *ius singulare,* che è quello che bisogna applicare nella causa, ma non è permesso d'intendere questo *ius singulare* in un senso che ponga il legislatore in contraddizione con se medesimo.

È colla guida di queste osservazioni generali che è uopo volgere la mente all'articolo 53 della legge di tassa registro 14 luglio 1866, invocato dal demanio.

Questo articolo proclama il principio di giustizia: *Bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno.* E ad evitare le frodi vuole che i debiti sieno certi e determinati, e quindi risultanti da atti pubblici, da sentenze o da scritture private registrate prima dell'aperta successione.

Ma è chiaro che qui la legge vuol parlare di debiti contratti in vita dal defunto, non di quelli che nascono in occasione della sua morte *sine titulo et causa pietatis* e pei quali la notorietà e l'uso tien luogo di titolo e rende difficili le frodi, come sono le spese funerarie e di ultima infermità.

Altronde questi debiti son certi, com'è certo il fatto della morte, cui si riferiscono, e la loro determinazione può dipendere da un'estimazione prudenziale, fatta *ad arbitrinm boni viri,* se pure non risulti, come nella specie, da analoghi ricevi non contraddetti.

Del rimanente certa cosa egli è che, se siffatti debiti non possono entrare nel testo dell'articolo 53, perchè è moralmente impossibile aversi per essi l'atto pubblico, la sentenza o la scrittura privata registrata prima dell'aperta successione, gli stessi però sono compresi nello spirito della disposizione ed inoltre accade all'uopo di ricordare l'articolo 3 delle disposizioni di massima applicabili a tutte le leggi generali e particolari, per cui il caso omesso va giudicato colle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe o secondo i principii generali di diritto.

Il legislatore nel dettare l'articolo 53 non cogitò segnatamente alle spese funerarie e di ultima infermità, ma il suo pensiero in questa materia, giova ripeterlo, non può esser difforme da quello manifestato in altri luoghi del diritto e che consiste nel maggior favore tributato a spese così umanitarie.

Tutte queste considerazioni adunque provano la giustizia della sentenza impugnata e l'insussistenza del ricorso, il quale conseguentemente vuol esser respinto colla condanna del ricorrente alle spese, articolo 541 Codice di procedura civile.

Per questi motivi, ecc.

Nota. — Con la pubblicazione della premessa sentenza esauriamo la riserva presa al n° 2158, allorchè riportammo il giudicato della Corte di Appello delle Puglie, che diede luogo al ricorso ora respinto. L'altra sentenza, 27 aprile 1869, che la Cassazione viene ora ricordando, fu parimente da noi inserita al n° 2351. Allora la Corte giudicò in applicazione della legge 21 aprile 1872, e noi, nelle brevi osservazioni che facemmo a quella pronunzia, dichiarammo di non sperare che il supremo Collegio di Napoli fosse per mutare di parere in presenza della

legge del 1866. Il nostro presentimento si è avverato, ma confessiamo che, se della prima sentenza fu detto che essa *si fondava piuttosto sopra ragioni* DE JURE CONDENDO *anzichè* DE JURE CONDITO (Gori, Tratt., § 451), la seconda non risplende di considerazioni più persuasive ed inappuntabili.

N° 2800. — *Registro.*

Cessione d'immobili, mobili e crediti per una rendita vitalizia.

L'atto col quale un padre costituisce per sè, per la moglie e per una delle sue figlie una prestazione annua vitalizia, cedendo in corrispettivo della medesima stabili, mobili e crediti a cui è assegnato un distinto valore, è soggetto alla tassa, secondo la varia natura dei beni ceduti e sul correspettivo che consiste nel valore assegnato a ciascuna categoria dei beni medesimi.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sentenza 15 *settembre* 1870

in causa BUTTI contro DEMANIO.

Atteso che l'atto per cui si contende onde determinare la tassa di registro sul medesimo dovuta alle finanze dello Stato, e per la qualificazione datagli dalle parti contraenti e per la intrinseca sua natura, ed avuto principalmente riguardo alla causa e condizione personale che indusse il Butti padre a stipulare coi figli la convenzione in data 7 marzo 1865, rogata Monti, vuol essere considerato quale una rendita vitalizia, anzichè una cessione, avendo sostanzialmente con quell'atto il Butti padre creato per sè, per la moglie sua e per una delle proprie figlie una prestazione annua vitalizia, cedendo in corrispettivo della medesima vari enti, ai quali fu assegnato un distinto valore, senza che su di esso siasi sollevata questione di sorta, cioè beni stabili, mobili, crediti, pei quali la legge del 21 aprile 1862, allora vigente, stabilisce una diversa tassa di registro, secondo la varia oro natura;

Che su tale base appunto veniva dapprima liquidata la tassa dai Butti per quell'atto pagata, cioè in ragione del quattro per cento sul valore as-

segnato agli immobili, del due pei mobili, di centesimi cinquanta pei crediti;

Che, dovendo la tassa misurarsi dal prezzo o corrispettivo dell'atto, ed il corrispettivo consistendo, nella specie attuale, nel valore assegnato ai singoli enti ai fratelli Butti ceduti, su giusta base e conforme alle disposizioni della legge deve riputarsi eretta la prima liquidazione suddetta, senza che possa farvi ostacolo il contenuto negli articoli 9, 11, 18 n° 6, 17 n° 9 e l'articolo 19 della citata legge.

Non osta l'articolo 9, perchè i vari enti ceduti costituendo il prezzo della rendita vitalizia stipulata dal Butti padre, ed essendosi per ciascuno degli enti medesimi, e così pei mobili e pei crediti dichiarato un valore distinto e separato da quello degli immobili, non può dirsi che la tassa maggiore, cioè quella dalla legge stabilita per gli immobili, debbasi del pari applicare ai mobili e crediti anzidetti, per cui fu fissata una tassa minore, cioè quella nella ridetta liquidazione applicata.

Non osta l'articolo 11, perchè, avuto riguardo alla natura dell'atto, cioè la costituzione di una rendita vitalizia, non può dirsi che le disposizioni nell'atto medesimo contenute siano tra loro necessariamente connesse in quanto alle varie cose cedute in corrispettivo della rendita stessa, alle quali essendosi, come già si osservava, attribuito un distinto e determinato valore, a questo si deve ragguagliare la tassa secondo la natura di ciascun ente dalla legge stabilita in base alle disposizioni del successivo articolo 95.

Non l'articolo 18, n° 6, dove pel calcolo della tassa e nel caso di annua rendita si richiama alle norme segnate nel n° 9 dell'articolo 17, poichè ivi l'annua rendita si considera come prezzo, mentre nel caso attuale il prezzo del contratto risiede nel valore assegnato ai beni ceduti in corrispettivo della rendita predetta.

Non l'articolo 19, perchè l'atto sottoposto a registrazione, e di cui si tratta, esprime il valore sul quale devesi pagare la tassa proporzionale, cioè secondo la diversa natura degli enti che costituiscono il prezzo della rendita in discorso;

Che le premesse considerazioni, mentre valgono a dimostrare la giustizia della prima tassa sovra mentovata e l'insussistenza delle basi su cui sarebbesi eretta la nuova liquidazione dello ispettore demaniale, non meno che quella ultimamente propugnata e proposta dall'Amministrazione delle finanze, a cui si riferisce l'appello incidentale, portano a conchiudere che fondata sia l'opposizione dei padre e figli Butti all'ingiunzione contro di loro spiccata e mandata eseguirsi con la sentenza cadente in appello, e quindi sia da ripararsi la sentenza medesima, come venne dai Butti instato;

Per questi motivi

Reietta, ecc., in riparazione della sentenza del tribunale civile di Novara, in data 7 giugno 1867, cadente in appello, dichiara di nessun effetto e come

non avvenuta la ingiunzione del 19 marzo 1867, di cui in atti, ed assolve il padre e figli Butti dalle domande dell'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Nota. — Essendo stata questa sentenza riportata nella massima parte dei periodici giudiziari, ci determiniamo ad inserirla noi pure fin d'ora nel nostro giornale, sebbene ci sia stato assicurato che fu denunziata in Cassazione.

N° 2801. — *Registro.*

Istanza giudiziaria — Pagamento preventivo della tassa.

Sebbene non sia stata notificata la ingiunzione, ma sia stato fatto dal ricevitore un semplice avviso pel pagamento di una tassa di registro, l'autorità giudiziaria non può ammettere la istanza del contribuente contro l'applicazione della tassa medesima; se esso non giustifica di averla soddisfatta.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

Sentenza 10 *marzo* 1871

in causa Finanze e Cannavina.

Quistioni.

1° Al seguito di un avviso fatto dal ricevitore del registro pel pagamento di una tassa, l'autorità giudiziaria può conoscere del reclamo prodotto per la esenzione della tassa, se prima non segua il pagamento della somma pretesa?

2° Spese?

Sulla prima.

Attesochè il ricevitore del registro in Campobasso faceva avviso ai fratelli Cannavina pel pagamento di lire 42 90 per tassa di registro di una sentenza originale pronunziata nel mese di gennaio 1867. Siffatto avviso era poggiato sulla liquidazione della tassa pretesa, contenuta nel campione degli atti giudiziari sotto al n° 594.

Che, al seguito di tale avviso, i signori Cannavina adirono al tribunale civile di Campobasso per far dichiarare di non essere dovuta la tassa pretesa. E quel collegio, sul fondamento dell'articolo 135 del decreto sulle tasse di registro 14 luglio 1866, ha dichiarato di non poter provvedere sulle

dimande dei signori Cannavina se prima non segua il pagamento della tassa pretesa.

Che da tale sentenza si è prodotto appello principale dai fratelli Cannavina, sostenendo non essere applicabile la disposizione del detto articolo, per non essersi notificata ancora la ingiunzione, ma un semplice avviso.

Che nel memorato articolo 135 è prescritto di non potersi ammettere in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie che dall'uffizio di registro si riconosceranno dovute, quando l'atto di opposizione non sia corredato dalla quietanza del pagamento della tassa.

Siffatta disposizione mira al duplice scopo di non ritardare il pagamento dei tributi e di non fare intraprendere giudizi inconsulti; dappoichè, quando il pagamento è seguito, il contribuente esamina con maggiore serenità se veramente era dovuto e quindi se sia il caso di ripeterne la restituzione.

Che per tali ragioni nella legge non trovasi espresso che solo quando siasi notificata la ingiunzione, debbe seguire il pagamento per potersi discutere in via giuridica, ma che pure tale disquisizione non possa aver luogo quando sia seguita la liquidazione della tassa che viene ad impugnarsi.

Or, sebbene, nella specie, non vedasi notificata la ingiunzione, non può cader dubbio della seguita liquidazione, contenuta nel campione, in forza del quale fu spedito l'avviso; epperò, cercando d'impugnarsi la liquidazione, l'autorità giudiziaria non può conoscere delle ragioni dei contendenti, se prima non vegga effettuato il pagamento, come trovasi chiaramente disposto nell'articolo in disamina. La sentenza debbe dunque essere confermata.

Sulla seconda.

Attesochè il tribunale, non decidendo definitivamente la controversia, opportunamente riserbava le spese del giudizio al tempo che avrebbe emessi i definitivi provvedimenti. La sentenza si rinviene giusta anche per tale capo, e l'appello incidentale prodotto dalla intendenza di finanza per ottenere prematuramente la condanna alle spese del giudizio va del pari respinto.

Che verificandosi in Appello reciproca soccumbenza, pel rigetto dei due gravami, principale ed incidentale, possono le spese compensarsi.

Per tali motivi:

La Corte, rigetta gli appelli principale ed incidentale prodotti dai signori Luigi, Beniamino e Leopoldo Cannavina, nonchè dalla intendenza di finanza in Campobasso avverso la sentenza del tribunale civile di Campobasso del 7 febbraio 1870.

Compensa le spese in Appello.

Nota. — Il principio applicato dalla Corte è della massima evidenza di fronte al testo della legge. Essa non parla soltanto

di opposizioni o istanze contro la ingiunzione, ma accenna anche a quelle contro la semplice liquidazione della tassa. Sotto la legge 21 aprile 1862 il Tribunale di Napoli ebbe ad escludere la eccezione pregiudiciale del pagamento preventivo colla sentenza che riportammo al n° 1555; ma in quel caso vuolsi notare che non solo non eravi ingiunzione, ma non vi era nemmeno legale significazione alla parte della seguita liquidazione della tassa.

N° 2802. — *Registro.*

Ingiunzione — Titoli inesistenti — Ammessibilità dell'opposizione.

L'ingiunzione al pagamento delle tasse di registro è una eccezione alle leggi civili in ordine all'esecutorietà; ma come tale, per quanto sia un espediente savissimo di ordine pubblico, non può essere applicata che per i casi dalla legge espressi.

Nell'esistenza di un titolo soggetto alla tassa vi è quasi contratto, perchè stipulata la convenzione di pagare le tasse a norma della legge; ma, se questo titolo non esiste, il ricevitore non ha l'autorità d'ingiungere al pagamento.

Se è concordemente ammesso che non vi fu vendita, ma semplice progetto, l'ingiunzione tuttavia trasmessa pel pagamento della tassa non riveste i caratteri voluti dalla legge; ed è valida ed ammessibile la opposizione che contro di essa venga fatta, anche senza il pagamento preventivo.

L'autorità giudiziaria non deve limitarsi ad osservare le forme estrinseche dell'ingiunzione, ma ha obbligo di riconoscere se la medesima ha valore giuridico.

Massime desunte da sentenza del Tribunale civile di Ancona in causa contro Paciarotti e Cadolini, del 26 dicembre 1870.

Rammentiamo le osservazioni che facemmo nella nota all'altra sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che riferimmo

al n° 2694. Però confessiamo che non sapremo come rendere ragione del fatto ritenuto dal Tribunale di Ancona, cioè che l'Amministrazione si sia determinata ad *ingiungere* il pagamento della tassa per un *atto di vendita*, e nel tempo stesso abbia concordato che questo atto non è un *contratto*, ma un *progetto*.

N° 2803. — *Registro*.

Atti nulli e annullabili — Vendita d'immobili dopo trascritto il precetto d'espropriazione.

Dichiarata con sentenza la nullità di una vendita, per essere stata fatta dal proprietario dopo trascritto il precetto d'espropriazione, non può tuttavia farsi luogo alla restituzione della tassa regolarmente percetta per la registrazione del contratto.

Sentenza del Tribunale civile di Torino, 2 dicembre 1870, in causa contro la ditta fratelli Ceriana.

Lo stesso principio fu ritenuto dal Tribunale di Ascoli Piceno colla sentenza di che facemmo menzione al n° 2578, dove citammo anche la giurisprudenza divergente delle due Corti di Appello di Modena e di Genova.

Le considerazioni fatte dal Tribunale di Torino si riassumono nell'osservare che la nullità per vizio radicale è insanabile, e rende l'atto come insussistente, mentre la vendita fatta dopo la trascrizione del precetto è bensì annullabile, ma non nulla in origine, potendo per volontà delle parti essere convalidata e confermata.

Questa tesi è tanto più ragionevole di fronte alla legge di registro attuale, la quale esige all'articolo 11 che si tratti di un vizio radicale che induca la nullità dell'atto indipendentemente dalla volontà delle parti.

E il Tribunale ha ritenuto appunto che nella specie la nullità era motivata e dipendente dal fatto del venditore, il quale

non aveva revocato il mandato dato al Notaio per la vendita volontaria, non ostante che pochi giorni prima che la vendita stessa seguisse gli fosse stata fatta la notificazione del precetto.

N° 2804. — *Bollo.*

Verbali di deliberazioni di comuni.

I verbali delle deliberazioni comunali, soggetti a visto *o ad approvazione dell'autorità superiore, di che all'articolo 20, numero 23 della legge sul bollo, possono farsi di seguito l'uno all'altro, e perciò un volume non bollato che comprenda più di uno di tali verbali non presenta oggetto che di una sola contravvenzione.*

Sentenza del Tribunale correzionale di Ancona, 23 novembre 1870, nella causa promossa dal Ministero pubblico contro Lenci Stiliano e Ceccarelli Ciro.

In questo senso fu pure l'avviso che noi manifestammo al numero 2646, e, come allora osservavamo, nello stesso modo la legge fu interpretata dall'amministrazione centrale colla risoluzione che inserimmo al numero 1574.

N° 2805. — *Bollo.*

Cambiali non sottoscritte, ma crocesegnate dal debitore.

La vigente legge sul bollo, nel sottoporre le cambiali ad una tassa proporzionale alle somme nelle medesime scritte, presuppone necessariamente che le cambiali siano tali di fronte alle leggi civili e commerciali.

Una lettera di cambio, non sottoscritta, ma crocesegnata dal debitore, non ha alcun valore, nemmeno come scrittura privata.

Se nelle contestazioni insorte relativamente alla stessa cambiale, il magistrato non fonda su di essa la sua sentenza, ma sibbene sulla confessione del debitore, manca l'oggetto su cui constatare una contravvenzione alla legge sul bollo, quand'anche la cambiale sia redatta in carta bollata non corrispondente alla somma dalla medesima espressa.

Sentenza del Tribunale correzionale di Ancona, 10 settembre 1870, nella causa del Ministero pubblico contro il pretore Felicelli, il cancelliere Tonnarelli, Stefano Solari e Francimei Sabatino.

PARTE TERZA

N° 2806.

Proroga dei termini per le volture catastali.

Il numero 202 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il termine fissato con la legge 11 agosto 1870, numero 5784, Allegato *G*, articolo 4, secondo alinea, è prorogato a tutto ottobre 1871.

A coloro che per la fine di ottobre 1871 non avranno fatto regolare domanda di voltura sarà inflitta la multa stabilita dal numero 3 della tariffa annessa alla detta legge. La mora, agli effetti della multa, decorrerà dal primo ottobre 1871, o dalla scadenza del termine ordinario che per recenti mutazioni di proprietà o possesso si verifichi durante il detto mese.

Art. 2. Per effetto della legge 11 agosto 1870, e salva l'osservanza degli articoli 14 e 15 del regolamento 24 dicembre 1870, s'intendono abrogate le disposizioni vigenti nelle provincie napoletane, siciliane e parmensi ed altre, intorno all'obbligo di allegare gli estratti catastali agli atti tra vivi, per traslazione di dominio o godimento, o per costituzione d'ipoteca.

S'intende parimente cessato l'obbligo che nelle provincie napoletane e

siciliane era fatto ai notai di denunziare all'uffizio del catasto i fondi che dai loro atti, in confronto degli estratti catastali, risultassero non censiti, o censiti per una superficie minore di quella indicata nel contratto.

Art. 3. È data facoltà ai comuni di ottenere gratuitamente, ma coll'opera di loro incaricati, copia dei catasti che non possiedono, e sulla stessa rilasciare estratti o certificati comunque sforniti di effetti giuridici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 3 maggio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Nota. — Da molti associati ci fu per lo passato fatta la questione se per effetto della nuova legge sulle volture catastali, fossero i notai delle provincie meridionali esonerati dall'obbligo di inserire gli estratti catastali nei loro atti traslativi di dominio. Noi sempre rispondemmo affermativamente e per lettera e sul giornale (n[i] 74 e 98 della *Corrispondenza*). Ed in tale opinione convenne pure la Giunta della Camera dei deputati, la quale nella sua relazione disse che l'articolo 2 della sovrestesa legge 3 maggio 1871, concordato col Ministero, fu riconosciuto necessario come dichiarazione legislativa per la ragione che si è vista continuare una pratica di inutile molestia e dispendio ai cittadini *(l'allegazione degli estratti catastali agli atti translativi)*, mentre per effetto della nuova legislazione civile e della legge 11 agosto 1870 sulle volture catastali, avrebbe dovuto cessare come *virtualmente abrogata*.

Crediamo di avvertire quanto sopra, onde sappiasi che sono perfettamente in regola i notai delle provincie napoletane, siciliane e parmensi, i quali, dopo l'attivazione della legge sulle volture catastali, cessarono d'allegare gli estratti catastali agli atti traslativi da essi ricevuti.

Un'altra dichiarazione legislativa voleva introdotta nella sovrestesa legge di proroga la Giunta della Camera dei deputati. Tale dichiarazione era formulata nel seguente articolo di legge:

« Le dimande per voltura e le copie dei titoli da prodursi a « corredo delle stesse, per rimanere presso l'uffizio del catasto, « sono esenti dalla tassa di bollo. »

Qualche membro della Giunta ritenne superflua cosiffatta dichiarazione pel motivo che nessuna disposizione della legge sul bollo assoggetta a tassa le suddette dimande e copie di titoli e che anzi l'articolo 21, n° 7, di quella legge, dichiara potersi scrivere in carta libera le denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposta. Ma poichè negli articoli 58 e 62 del regolamento sulle volture 24 dicembre 1870 si accennò a ripetizione delle tasse di bollo, la maggioranza della Giunta credè opportuna una dichiarazione legislativa che non lasciasse dubbio sulla esenzione.

Si oppose formalmente il ministro delle finanze al progettato articolo dichiarativo, sostenendo che le denunzie per le volture catastali non sono ad esclusivo fine d'imposta, per cui si possa intendere applicabile la disposizione dell'articolo 21, n° 7, della legge sul bollo, e chiese perciò che non fosse fatta con questa legge una breccia, che diminuirebbe il prodotto del bollo, chiese cioè che non venisse adottato il sovresteso articolo proposto dalla Giunta.

Sostenne invece la maggioranza della Giunta il proprio assunto, cioè l'esenzione dal bollo delle istanze per le volture e dei documenti di corredo; ma, dubitando forse di non poter ottenere dalla Camera l'approvazione del proposto articolo, per non pregiudicare la questione innanzi ai tribunali, il relatore conchiuse col dichiarare che

« La maggioranza della Commissione, prendendo atto delle « dichiarazioni del signor ministro, secondo cui la questione « sta tutta nella interpretazione della legge sul bollo, senza « nuovamente pregiudicarla, dovendola riservare alla giustizia « dei tribunali, ritira l'articolo proposto. »

Quindi la questione sta come prima, cioè che l'amministra-

zione finanziaria ritiene che le istanze per le volture catastali e i relativi documenti di corredo debbono essere in carta bollata, salvo a chi crederà, di far risolvere la questione stessa dai tribunali.

N° 2807.

Certificati d'iscrizioni ipotecarie limitati a determinati immobili.

La quistione del rilascio dei certificati speciali d'iscrizioni ipotecerie ci ha procurato un'altra lettera, della quale riportiamo con molto piacere le seguenti linee, sperando che il principio da noi sostenuto vada a generalizzarsi senza ulteriori contrasti in tutte le provincie.

1° maggio 1871.

A dare maggior forza alla giustissima risposta dalla S. V. data al numero 2794 del fascicolo ottavo del giornale *Le Massime*, mi permetto significarle che nella Lombardia è stata sempre e continua ad essere in uso grandissimo, e presso tutti gli uffizi delle ipoteche, la spedizione dei certificati speciali, appunto per le ragioni saviamente esposte dall'onorevole collega signor cavaliere Boeri.

Con distinta stima, ecc. F. P.

N° 2808.

Legge sul corso forzoso dei biglietti di Banca — Patto posteriore di pagamento in moneta metallica.

L'obbligazione, assunta sotto la legge del 1° maggio 1866 dal sottoscrittore di biglietti all'ordine per prezzo di merci, di pagarne l'importo in oro, non è valida.

Principio applicato dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 19 dicembre 1870, in causa Frisia-Appiani di Causino, contro Tirard ed altri.

La Corte ha escluso la sussistenza della eccezione che la disposizione dell'articolo 3 di detta legge abbia a ricevere la sua esecuzione riguardo ai patti di pagamenti in oro conchiusi anteriormente, e non a quelli stipulati durante la sua vigenza.

Lo scopo del legislatore, osserva la Corte, di equiparare i biglietti della Banca alla moneta, e di dar loro egual valore, andrebbe fallito quando, rispetto ai contratti posteriori alla precitata legge, fosse stato lecito ai contraenti di stipulare validamente il pagamento in oro. Siffatte stipulazioni, moltiplicandosi, avrebbero cagionato un aumento di valore in quel metallo, ed invilito quello dei biglietti di Banca sempre meno ricercati che non sia la moneta d'oro e d'argento.

Noi abbiamo già indicato al n° 2725 come diversamente la disposizione della legge sia stata interpretata dalla Corte di appello di Palermo.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali e ministeriali 2, 4 e 16 aprile 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Giorgio Francesco, notaio a Tripi, traslocato a Sant'Angelo di Brolo;
Gangemi Giuseppe, id. a Santo Stefano di Briga, villaggio di Messina, id. a Bauso;
Mazzetti Carlo, id. a Tigliole, id. a Villafranca d'Asti;
Scapino Lodovico, id. a San Marzano, id. a Tigliole.
Tessari dottor Tito, id. a Cordignano, id. a Roncade.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Catalano Mariano, nominato notaio a Sant'Antimo;
Palma Angelo, id. a Monte di Procida;
Mele Camillo, id. a Capri;

Antonelli Ottaviano, id. a Conversano;
Colao Francesco Saverio, id. a Tiriolo;
Palese Nicola, id. ad Atella;
Votta Giuseppe, id. a Marsiconuovo;
Pisano Ferdinando, id. a Serradifalco;
Fabozzi Lorenzo, id. a Teverola;
D'Alessandro Vincenzo, id. a Chiaromonte;
De Giorgio avvocato Antonio, id. nell'isola di Sardegna con residenza in Alghero;
Franceschi dottor Antonio, id. a Reggio d'Emilia;
De Marco Carlo, id. a Catania;
Leonardi Alberto, id. a Rimini;
Ziliotto dottor Ferdinando, id a Cordignano.

Disposizioni diverse.

Raveggi Socrate, notaio aspirante, nominato notaio di numero pel circondario del tribunale civile e correzionale di Grosseto con residenza in Grosseto;

Masnada dottor Antonio, notaio a Terno, dispensato dall'uffizio in seguito a sua domanda;

Gabici dottor Luigi, id. a Roversano, indi con regio decreto 24 febbraio 1871 traslocato a Sant'Arcangelo di Romagna, è richiamato al precedente posto di Roversano;

Ricci Gian Pietro, id. a Rignano Garganico, dispensato dall'ufficio di notaio, in seguito a sua domanda;

Scarlatti Achille, nominato notaio di rogito limitato al comune di Peccioli con residenza nel castello di Legoli, frazione di detto comune.

Oliveti avvocato dottor Natale, con regio decreto 24 febbraio 1871 nominato notaio a Sogliano al Rubicone, ora nominato notaio a Sant'Arcangelo di Romagna;

Dallera Camillo, già notaio a Casteggio, ora Cancelliere di pretura a Barbianello, ove esercita il notariato in dipendenza delle sue funzioni di cancelliere, destinato fissamente notaio nel distretto di registro di Broni, con residenza a Barbianello;

Pispico Luigi, con regio decreto 7 agosto 1870 nominato notaio in Alessano, con regio decreto 12 febbraio 1871 già restituito in tempo a far valere tale decreto, nuovamente restituito in tempo per lo stesso oggetto, colla concessione al medesimo di un nuovo termine di due mesi dal 20 aprile 1871.

. PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreti reali e ministeriali del 9, 18, 21, 23, 24, 29 e 30 aprile sono state fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'amministrazione del demanio e delle tasse:

Tedaldi Luigi, ricevitore del registro in Cuneo, nominato conservatore delle ipoteche a Mondovì.
Lini Andrea, id. id. ad Empoli, id. controllore del bollo a Pioraco.
Garavelli Pietro, id. id. a Saluzzo, nominato ricevitore del registro a Cuneo.
Turi Luigi, id. id. a Sarteano, id. id. Empoli.
Bossi Giuseppe, conservatore delle ipoteche a Sondrio, trasferito a Viterbo.
Nota Giuseppe, id. id. a Castelnuovo di Garfagnana, id. id. a Sondrio.
Menichini Federico, ricevitore del registro a Palmi, nominato segretario di seconda classe presso l'intendenza di finanza a Catanzaro.
Menchi Pietro, id. id. a Piombino, id. computista di seconda classe a Foggia.
Palermo Basilio, id. id. a Nicotera, id. id. di seconda classe a Lecce.
Nuvoli Giovanni, commesso gerente a Pontassieve, id. id. di terza classe a Foggia.
Quarino Raffaele, ricevitore del registro a Palma Campania, trasferto a Lauro.
Morelli Gaetano, id. id. a Rogliano, id. id. a Palma Campania.
Montanaro Giovanni, id. id. a Montalto Uffugo, id. id. a Rogliano.
Macciotta Alessandro, id. id. a Novara di Sicilia, id. id. a Bronte.
Courmagi Toullier Salvatore, id. id. a Caulonia, id. id. a Novara di Sicilia.
Sambuchi Alceste, id. id. a Montevarchi, sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

Giudice Francesco, conservatore delle ipoteche ad Oneglia, collocato a riposo per motivi di salute.

Acquarone Leonardo, ricevitore e conservatore a Finalborgo, nominato conservatore ad Oneglia.

Cagnoli Vittorio, ricevitore del registro a Francavilla Fontana, nominato segretario di seconda classe presso l'intendenza di finanza a Pisa.

Leonardi Salvatore, id. id. ad Aci Sant'Antonio, sospeso a tempo indeterminato dall'impiego.

DECESSI

Folch Giovanni, conservatore delle ipoteche a Chioggia.
Presbitero Giuseppe, ricevitore all'uffizio delle successioni a Milano.
Germano cavaliere Giuseppe, ricevitore degli atti civili a Palermo.

CORRISPONDENZA

99. Signor V. P., Giarre, n° 2596. — Per le successioni degli assenti il termine alla denunzia decorre dalla presa di possesso; dunque, nel vostro caso, se il possesso delle cose ereditarie si è verificato soltanto coll'atto del 18 settembre 1870, è da questo giorno che il termine deve computarsi, e necessariamente non può essere applicata che la tassa nella misura vigente a quell'epoca.

100. Signor B. G., Lecco, n° 2568. — Non conosciamo alcuna risoluzione amministrativa che si adatti al caso esposto nella vostra lettera. Noi però abbiamo discorso dell'argomento all'articolo 2062, e perseveriamo nel ritenere che i documenti prodotti a corredo dei ricorsi per esonerazione da pagamento di tasse possano esser fatti in carta libera. L'articolo 21, n° 7, della legge sul bollo fa eccezione pei ricorsi, ma non per i loro allegati.

101. Signor V. F., Villafranca, n° 359. — L'ultimo alinea dell'articolo 1942 del Codice civile risolve la quistione. Seguìta la trascrizione, non può aver effetto contro l'acquirente alcuna iscrizione di diritti verso il precedente proprietario, quantunque l'acquisto risalga al tempo anteriore al titolo trascritto. Nel vostro caso la iscrizione potrebbe essere efficace di fronte a Tizio e Caio, ma non può produrre effetto a carico del successivo acquirente Sempronio, che è stato cauto di trascrivere il suo contratto.

102. Signor notaio M. M. T., Montemaggiore, n° 3333. — I contratti per riscossione di dazi, soggetti alla tassa di 50 centesimi per ogni 100 lire sono quelli nei quali è dato un premio all'assuntore; tutti gli altri sono soggetti alla tassa di 25 centesimi.

103. Signor notaio M. M. T., Montemaggiore, n° 3333. — Le copie degli atti per la approvazione superiore sono esenti dalla marca di registrazione, come è dichiarato dalla risoluzione ministeriale inserita al n° 2212 del nostro giornale.

104. Signor notaio M. M. T., Montemaggiore, nº 3333. — Non comprendiamo il vero senso del 3° vostro quesito.

105. Signor dottore G. P., nº 2006. — Nel fatto espostoci, più che una duplice vendita dello stesso fondo, crediamo che esista una vendita perfetta tra Tizio e Sempronio, è una cessione di diritto di riscatto tra Tizio e i coltivatori del fondo. Questi in sostanza acquistano il diritto a riscattare per lire 1800, ma nell'attualità non comprano. La tariffa, articolo 13, contempla bene per la tassa del 3 per 100 il riscatto eseguito da un cessionario; ma altra cosa è eseguire il riscatto, altra farsi acquirente di questo diritto. Vedasi del resto ciò che abbiamo detto al nº 2772.

106. Signor A. B., Borgosesia, nº 1599. — L'articolo 45 della legge di registro non lascia dubbio che nel caso da voi accennato sia dovuta sul primo atto la tassa di donazione. L'articolo, infatti, parla tanto di donazioni fatte nell'atto di sponsali quanto di quelle contenute in altri atti, purchè siano a contemplazione di matrimonio. Il secondo atto, per conseguenza, non sarà passibile che della tassa di due lire, voluta dalla 2ª parte dell'articolo 66 della tariffa.

107. Signor notaio L. B., Paesana, nº 990.— Crediamo la tassazione esatta sotto qualunque aspetto. I riscatti imponibili della tassa di 25 centesimi per ogni 100 lire sono quelli che avvengono colla restituzione in danaro del prezzo, e non gli altri coi quali il debito viene estinto colla cessione di un altro diritto immobiliare, quale si è l'azione di riscattare. Oltre di che è espressamente disposto dall'articolo 11 della tariffa che i riscatti fatti per una parte soltanto degli immobili venduti vanno soggetti alla tassa di lire 3 per 100, più i decimi.

108. Signor notaio E. B., Felizzano, nº 3016. — Crediamo anche noi più regolare il sistema di tenere distinto il minutaro degli atti tra vivi da quello dei testamenti. Niun dubbio poi che nei verbali d'apertura di testamenti segreti non fa mestieri che ai testimoni sia deferito giuramento.

109. Signor notaio P. B. — L'annotazione che abbiamo fatta alla sentenza riportata al nº 2650, fa manifesto essere nostro avviso che, stipulatosi un contratto a nome dichiarando, non possa lo stipulante fare poi la nomina comprendendo nella medesima anche se stesso, senza soggiacere alla tassa proporzionale.

110. Signor notaro dottor A. C., Vestone, nº 3107. — Gli atti relativi alle raccolte dell'anno e frutti pendenti che la legge assoggetta alla tassa di cessione di mobili sono quelli con cui le raccolte ed i frutti vengono venduti separatamente dal fondo e per esserne distaccati dal compratore. Quando invece si cedono congiuntamente al fondo non possono essere considerati che come immobili. Vedasi la sentenza che abbiamo riportata al numero 2069.

Firenze, Tip. Eredi Botta. GRIBAUDI LUIGI VINCENZO, *gerente*.

PARTE SECONDA (1)

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2809. — *Registro.*

Successioni degli impiegati civili e militari — Luogo dell'apertura — Domicilio d'origine.

Al n° 2751 esponemmo diverse considerazioni intorno al domicilio ed ai criteri del suo cambiamento o della sua conservazione, allo scopo di determinare il luogo di apertura delle successioni e la competenza degli uffizi di registro al ricevimento delle relative denunzie. Tra gli altri punti presi in esame accennammo al caso dei cittadini chiamati a pubblico impiego, e, prendendo argomento dai lavori preparatorii del Codice civile e dalla parte razionale di una sentenza della Corte di cassazione di Napoli 10 dicembre 1868, dicemmo che anche gli impiegati, malgrado la dimora e residenza in altro luogo, motivata dall'esercizio delle funzioni del loro impiego, conservano sempre il domicilio di origine, se non hanno fatto la dichiarazione esplicita di cambiamento prescritta dall'articolo 17 di detto Codice, o se per altri fatti non sia valevolmente dimostrata una diversa loro volontà. La circostanza dunque della morte di un impiegato civile o militare nel luogo della sua residenza d'uffizio non basterebbe per attribuire al ricevitore del distretto la competenza per la relativa denunzia di successione; ma tuttavolta che il defunto avesse altrove il suo domicilio d'origine nè constasse del cambiamento nel modo

(1) Il presente fascicolo non ha *parte prima*, perchè non vi sono circolari nè provvedimenti dell'Amministrazione del demanio e delle tasse da riportare.

voluto dal Codice, la denunzia dovrebbe essere fatta nell'uffizio del distretto originario.

Qualche associato ha potuto dubitare della esattezza di queste nostre idee, e ci ha manifestato il pensiero che un principio affatto opposto fosse a dedursi dalla risoluzione ministeriale 31 dicembre 1863, riportata al n° 676 del nostro giornale.

L'obiezione però non ci sembra fondata. La risoluzione stabilisce che la denunzia della successione di un ufficiale dell'esercito o di un impiegato civile deve essere fatta all'uffizio nel cui distretto ultimamente stanziava di guarnigione l'uffiziale o, per ragione d'impiego, era obbligato a risedere l'impiegato civile; ma bisogna anche considerare che questa massima fu ritenuta soltanto a riguardo delle provincie parmensi, e venne dettata solo quando diverse erano le leggi civili tra le une e le altre provincie del regno.

Ad ogni modo, qualunque fossero i criteri che informarono la ricordata risoluzione, possiamo aggiungere che i principii da noi espressi in ordine al domicilio degli impiegati trovano oggi piena conferma, non solo in altra sentenza della Corte di cassazione di Firenze 30 marzo 1871, riportata nel giornale *La Legge*, anno XI, pag. 279, ma ancora nelle annotazioni che alla sentenza stessa sono state fatte dall'illustre professore Saredo, uno dei direttori del lodato giornale.

Ecco del resto quali sono le massime che il giornale medesimo riassume dalle considerazioni di detta sentenza.

« Così sotto l'impero delle leggi romane, come per le dottrine costanti della giurisprudenza, il domicilio dei pubblici uffiziali è soggetto alle regole ordinarie del diritto comune.

« Per conseguenza, il semplice fatto che un pubblico uffiziale, per ragione d'impiego, risiede in un comune, non basta a stabilire che vi sia domiciliato, quando manchino gli elementi costitutivi del domicilio legale.

« Anche per l'impiegato prevale, nel dubbio, la presunzione che egli ha conservato il suo domicilio d'origine. »

N° 2810. — *Registro.*

Contratto di matrimonio — Dote costituita dalla sposa — Ipoteca del padre dello sposo.

QUESITO. — *Se la ipoteca prestata dal padre dello sposo nel contratto di matrimonio a favore della sposa per garanzia della dote da essa costituitasi e dei relativi lucri dotali vesta il carattere d'ipoteca legale oppure di semplice ipoteca convenzionale, e se e a quale tassa debba andare soggetta.*

(*Dal notaio signor* C. C. M., *Vigevano, n° 277.*)

RISPOSTA. — Come giustamente osserva lo stesso egregio associato che ci rivolge il quesito, la ipoteca anzidetta non può essere che convenzionale.

Il Codice civile attuale ha profondamente variato, in confronto a quello Albertino, l'istituto della ipoteca legale competente alla moglie per la dote e per i lucri dotali. Non solamente esso non ha riprodotta, nel titolo della restituzione della dote, la disposizione che conteneva quello Albertino, nell'articolo 1565, in forza della quale anche il padre e gli ascendenti dello sposo erano tenuti in determinati casi a restituire la dote e le ragioni dotali; ma v'ha di più la differenza che emerge manifesta dal testo dell'uno e dell'altro Codice, precisamente negli articoli che riguardano la ipoteca legale. L'articolo 2170 del Codice Albertino concedeva alla moglie la ipoteca sui beni del marito e su quelli dei di lui ascendenti, espressamente o tacitamente obbligati per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali; il Codice italiano invece, articolo 1969, n° 4, non l'accorda che sui beni del marito.

Escluso pertanto che la ipoteca data dal suocero sia una ipoteca legale, non può dubitarsi nemmeno che, come conven-

zione meramente accidentale del contratto di matrimonio, essa formi elemento per l'applicazione di una tassa distinta.

Di quale natura poi debba essere questa tassa, dipende dal fatto se la costituzione della ipoteca sia un patto per sè stante, oppure costituisca la guarentigia conseguenziale del versamento della dote nelle mani del padre dello sposo.

Nel primo caso la stipulazione risolvendosi in una dazione d'ipoteca a guarentigia, non di una obbligazione propria, ma di quella incontrata dallo sposo, la tassa applicabile sarebbe incontestabilmente quella graduale stabilita dall'articolo 51 della tariffa, da ridursi però alla misura voluta dall'articolo 39 del decreto 14 luglio 1866, cioè alla metà della tassa parimente graduale che nella specialità del quesito sarebbe pure dovuta sulla costituzione di dote fatta in proprio dalla sposa.

Nel secondo caso si avrebbe invece una obbligazione di somma direttamente incontrata dal suocero, e quindi la tassa dovuta non potrebbe essere che quella di 50 centesimi portata dall'articolo 28 della citata tariffa.

N° 2811. — *Registro.*

Vendita — Pagamento del prezzo ai creditori iscritti.

QUESITO. — *Se sia dovuta la tassa di 50 o 25 centesimi per ogni cento lire sull'atto col quale l'acquirente di un immobile, in luogo di pagare il prezzo direttamente al venditore, se ne valga per delegazione di costui a dimettere un debito iscritto sul fondo acquistato, e venga* espressamente *surrogato dal creditore nelle di lui ragioni.*

(*Dal signor* A. C., *Pontedera, n° 3760.*)

RISPOSTA. — È evidentemente dovuta la tassa di venticinque centesimi per ogni cento lire. Quandanche si ammetta che il

pagamento con subingresso non differisca da una cessione di credito per parte della persona che riceve il prezzo, non può rendersi applicabile nel caso proposto la tassa portata dall'articolo 20 della tariffa. Sotto la legge di registro 21 aprile 1862 vi è stata qualche incertezza sulla quotità della tassa dovuta per i pagamenti con subingresso. Diffatti vediamo che l'amministrazione ha sostenuto diversi giudizi reclamando la tassa propria delle cessioni di credito, e le due sentenze che abbiamo riportato ai numeri 1064 e 1266, hanno deciso l'una in senso opposto all'altra. Ma oggi la regola è chiaramente tracciata nell'articolo 43 del decreto 14 luglio 1866. Esso determina i casi in cui la surrogazione fa luogo alla tassa di trasferimento. Prima si poteva disputare se dovevano assoggettarsi alla tassa di cessione le surrogazioni convenzionali, ed escludersene quelle operate in forza di legge. Ora, col riferimento che il citato articolo va facendo al Codice civile, si sa precisamente quali casi della surrogazione convenzionale e quali altri di quella legale devono essere imposti di una tassa diversa da quella di quietanza.

Nel caso del quesito v'ha bensì la surrogazione espressa, ma in fondo la esplicita dichiarazione delle parti nulla aggiunge agli effetti naturali dell'atto. La surrogazione si sarebbe ad ogni modo operata di diritto, perchè l'articolo 1253, nº 2, del Codice civile, stabilisce che essa ha luogo pel compratore che paga il prezzo ad uno o più creditori iscritti sul fondo acquistato. E siccome la legge di registro tra i casi eccettuati dalla tassa di cessione comprende pur quello del succitato numero 2 dell'articolo 1253, non v'ha dubbio che il quesito a noi proposto debba essere risoluto nel senso dell'applicazione della tassa di quietanza.

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

N° 2812. — *Bollo.*

Delegazioni emesse dai comuni per pagamento del debito di dazio-consumo.

QUESTIONE. — *A qual tassa di bollo siano soggetti gli atti di delegazione da emettersi dai comuni per pagamento del debito arretrato di dazio-consumo a norma della legge 27 marzo 1871, n° 131.*

RISOLUZIONE. — Esaminata nei rapporti della legge di bollo la forma e la natura degli atti in questione, si è dichiarato:

1° Essere dette delegazioni, come effetti negoziabili, soggette a tassa graduale di bollo in ragione del loro valore nominale nella misura prescritta dall'articolo 26 della legge 19 luglio 1868, n° 4480;

2° Doversi osservare, per l'applicazione della tassa, le disposizioni degli articoli 13 e 14 della legge 14 luglio 1866, n° 3122.

(*Nota del Ministero delle finanze 30 aprile 1871, n° 125-2.*)

N° 2813. — *Bollo.*

Note dei procuratori per iscrizione delle cause a ruolo.

Circolare del ministro di grazia e giustizia d'accordo con quello delle finanze 8 maggio 1871, divisione prima, n° 6559-333, ai signori primi presidenti e procuratori generali presso le Corti d'appello, presidenti dei tribunali e procuratori del Re.

La Corte di cassazione di Torino con sentenza del 1° dicembre 1870 ha ritenuto che « la nota che a norma dell'articolo 215 del regolamento generale giudiziario il procuratore deve presentare per ottenere l' iscrizione della causa a ruolo non costituisce un atto di procuratore o di produzione fatta in giudizio, e non è quindi compresa fra gli atti soggetti a bollo. »

Questo Ministero d'accordo con quello delle finanze aveva adottato sull'accennato punto d'interpretazione un'opinione contraria, e l'aveva par-

tecipata alle autorità dipendenti colle istruzioni contenute nella circolare 26 dicembre 1869, n° 243.

Però in vista della decisione sopra riferita e d'accordo pure col Ministero delle finanze, il sottoscritto crede di non dover insistere ulteriormente per l'osservanza di tali istruzioni, e prega le signorie loro di dare al riguardo ai funzionari delle cancellerie quelle istruzioni che nella loro saviezza meglio ravviseranno opportune.

Pel Ministro
FERRERI.

Nota. — La sentenza della Cassazione fu riportata al numero 2723; la risoluzione ministeriale ora revocata è quella riferita al numero 2455.

N° 2814. — *Bollo.*

Cambiali — Girate — Avalli.

Al numero 2323 essendoci stato proposto il quesito se le girate e gli avalli apposti alle cambiali già bollate fossero passibili della tassa di bollo di 5 centesimi, per il disposto dall'articolo 19 della legge 19 luglio 1868, esponemmo tutte le considerazioni che ci persuadevano a ritenere la negativa, e aggiungemmo che in questo stesso senso credevamo essere la interpretazione comunemente adottata.

Taluni associati però, mostrandosi dubitativi della opinione da noi manifestata, sono tornati a farcene parola.

Riesaminata la questione, non solo non abbiamo rinvenuto motivo di nulla variare alle idee già esposte, ma, avendo voluto ancor meglio assicurarci della cosa presso l'Amministrazione centrale, possiamo ora aggiungere che il dubbio fu sottoposto anche al Ministero delle finanze ed esso pure, con nota del 13 giugno 1870, numero 142-16, diretta alla intendenza di finanza in Firenze, ebbe a decidere che le girate e gli avalli non potevano ritenersi soggetti alla tassa di 5 centesimi, oltre quella dovuta sulle cambiali.

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2815. — *Registro.*

Successioni — Diversità tra la denunzia e l'inventario — Omissione di beni — Prescrizione — Ricorso in via amministrativa — Passività.

Una imponente differenza in più nella valutazione e indicazione degli enti ereditari, fra la denunzia della successione e il relativo inventario giudiziale, fa presumere che nella denunzia stessa abbia avuto luogo una omissione di beni, anzichè una diversità di apprezzamento.

Non può quindi addursi la prescrizione biennale contro la richiesta della tassa suppletiva e della penale, ma quella soltanto stabilita per le omissioni di beni.

Il ricorso prodotto in via amministrativa prima della scadenza del triennio dalla data della denunzia, basta perchè la prescrizione debba intendersi interrotta.

Non vale a scemare l'attendibilità dell'inventario che esso sia stato assunto dal cancelliere della pretura in sede contenziosa sopra istanza della usufruttuaria, se, essendo ordinato in confronto dell'erede, questi poteva impedire che si facesse nell'inventario una inesatta indicazione di valori.

Le ulteriori passività risultanti da detto inventario, non sono ammissibili in deduzione, se non vengono giustificate a norma della legge.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Sentenza 19 *ottobre* 1870

in causa GIBELLI e FOGLIARDI

contro l'INTENDENZA DI FINANZA DI BERGAMO.

Ritenuto in fatto

Che, resosi defunto in Gazzaniga nel 25 aprile 1866 il sacerdote Ippolito Bombardieri, canonico nella cattedrale di Bergamo, l'erede sacerdote Pietro

Guerini presentava nel 25 agosto detto anno all'ufficio delle tasse di successione in Bergamo la denuncia della sostanza ereditaria abbandonata, da cui emergeva fra stabili, crediti e mobili il valore di lire 30,555 e centesimi 57 contro un passivo regolarmente giustificato di lire 23,956 e centesimi 10, e quindi l'asse nitido di sole lire 6599 e centesimi 47. Che in base a tale somma ed in relazione alle disposizioni testamentarie del defunto, liquidata la tassa in lire 735 cent. 90, veniva pagata il 25 settembre 1866 all'ufficio suddetto. Che, insorte poscia contestazioni fra l'erede sacerdote Guerini e l'usufruttuaria Elisabetta Bombardieri circa la misura della sua competenza pel diritto di usufrutto, era proferita dal tribunale di Bergamo l'interlocutoria sentenza 25 maggio 1868 in base alla quale e sopra istanza della Bombardieri veniva delegato alla formazione dell'inventario della sostanza ereditaria il cancelliere della pretura di Gandino, che intraprendeva il relativo atto nel 10 agosto 1868 e lo compiva nel 5 dicembre successivo.

Ritenuto che nella denuncia 24 agosto 1866 era dichiarata la seguente sostanza:

Beni stabili	L.	17,535	60
Crediti, censi, ecc.	»	7,080	—
Negozio, filato lana	»	4,500	—
Mobili e danaro	»	550	—
Mobilia calcolata in via di legge	»	889	—
	L.	30,555	57
Passivo	»	23,956	10
Asse nitido	»	6,599	47

Che all'incontro dall'assunto inventario risultava la sostanza come segue:

Immobili	L.	19,169	40
Mobili	»	10,539	55
Denari in cassa particolare	»	765	51
Denari, merci diverse e crediti di negozio	»	51,685	03
Altri crediti diversi di famiglia	»	10,922	97
Per complesso	L.	93,082	76
Passivo	»	41,020	28
Asse nitido	L.	52,062	48

Che sulle risultanze dell'inventario in confronto della denuncia il ricevitore di Gandino, che ritenevasi competente pel luogo dell'aperta successione e per l'ultimo domicilio del defunto, stabiliva la tassa ereditaria suppletiva per lire 5984 e cent. 38, stata poscia ridotta dalla Direzione demaniale di Bergamo a lire 4195 cent. 25, cioè per lire 3356 cent. 20, importo di tassa addizionale, e per lire 839 cent. 5, importo della penalità di un quarto per cento per infedele denunzia.

Che contro tale tassa e sopratassa il sacerdote Guerini proponeva il ricorso 1° agosto 1869 in via amministrativa, e, resosi indi defunto, i di lui eredi sacerdoti Gibelli Luigi e Fogliardi Ippolito, coll'atto di citazione 23 novembre 1869, proponevano avanti il tribunale civile in Bergamo, in confronto della Direzione demaniale, a giudicarsi indebita la tassa e sopratassa preindicata.

Che all'uopo adducevano come non si trattasse di omissione di beni, ma di differenza di valutazione fra la denunzia e l'inventario, e perciò ostare alla domanda la prescrizione biennale. Che dovessero dedursi le ulteriori passività risultanti dall'inventario.

Essersi dimenticato le due parrocchiali di Gazzaniga e di Ardesio, l'ospedale di Gazzaniga, l'agente Giacomo Guerini, la domestica Magni Teresa ed il nipote Stefano, pure contemplato nel testamento del canonico Bombardieri. Che infine la pena incorsa non sarebbe quella del quarto.

Ritenuto che in esito alla relativa orale discussione il tribunale civile in Bergamo, colla sentenza 29 marzo 1870, respingeva le proposte dimande tenendo ferma la tassa suppletiva e penalità contestata colla condanna degli attori opponenti nelle spese di liti.

Che però gli attori medesimi, coll'atto di citazione 12 luglio 1870 dell'usciere Brambilla, interponevano appello innanzi a questa Corte per la totale riparazione di quella sentenza, e quindi, discussa la causa all'udienza dell'11 corrente mese, prendevano le parti le rispettive conclusioni superiormente tenorizzate.

In diritto

Considerato che, poste a raffronto le risultanze della denunzia fatta dal sacerdote Guerini sull'eredità abbandonata dal canonico Ippolito Bombardieri con quella del giudiziale inventario, si ha che, mentre nella denuncia gli immobili furono notificati del valore di lire 17,535 cent. 60, nel giudiziale inventario emersero dell'importo di lire 19;169 cent. 40; che i mobili, notificati per sole lire 550, nell'inventario furono riconosciuti del valore di lire 10,539 cent. 55; che, mentre nella denuncia non facevasi cenno di merci diverse e crediti di negozio, nell'inventario ammontarono complessivamente alla somma di lire 51,685 cent. 3; che del pari nella denuncia non si notificarono i crediti di famiglia, emersi poi nell'inventario per la somma di lire 10,922 cent. 97.

Che sussisterebbe pertanto un minor valore notificato di circa lire 60,000; che, quand'anche volessero ammettersi le passività tutte notate nell'inventario in lire 41,020 cent. 28 in luogo delle lire 23,956 cent. 10, posti in denuncia, si avrebbe ancora un asse nitido di lire 52,062 cent. 48 a fronte di quello di sole lire 6599 cent. 47 portato dalla denuncia.

Considerato che siffatta imponente differenza fra gl'importi notificati e quelli verificati nel giudiziale inventario farebbe sorgere una forte presunzione che nella prima denuncia venissero omessi molti enti compresi nel-

l'asse ereditario, anzichè potesse dipendere da diversa appreziazione degli stessi, come pretendevano gli attori.

Che nullameno essi avrebbero potuto opporre la prescrizione biennale in base all'articolo 79, n° 1, della legge 21 aprile 1862, ove avessero comprovato nel confronto tra la denuncia e l'inventario la non avvenuta omissione di enti nella prima, locchè avrebbero potuto effettuare ove la denuncia contenesse l'indicazione degli enti e specialmente dei filati in lana cui sarebbesi attribuito il tenue valore di lire 4500; ma, poichè l'erede preferì di accennarli in monte nel loro valore complessivo, doveva imputare a se stesso se non fu in grado di porgere quella dimostrazione, essendochè, come eccipiente la prescrizione, a lui incombeva la prova degli estremi di fatto richiesti per la sussistenza di tale eccezione.

Che per tanto tornava applicabile il maggior termine della prescrizione quinquennale portata dal n° 2 del citato articolo 79 della legge 21 aprile 1862, o quanto meno della triennale a sensi dell'articolo 123, n° 2, della successiva legge 14 luglio 1866, n° 3121.

Considerato che il ricorso 1° agosto 1869, prodotto dall'erede sacerdote Guerini, autore degli attori, valse ad interrompere la prescrizione tanto ai termini dell'articolo 84 della legge 21 aprile 1862, quanto a tenore dell'articolo 123 della successiva legge 14 luglio 1866, per essere stato prodotto ventiquattro giorni prima della scadenza del triennio dalla data della denuncia che andava a compiersi col 25 agosto 1869.

Considerato che, a scemare l'attendibilità del premesso inventario, non potrebbe valere l'obietto degli attori d'essere stato assunto da un cancelliere di pretura, sebbene ammesso in sede contenziosa per impulso della usufruttuaria Elisabetta Bombardieri, dappoichè, oltre di essere quel funzionario designato alla redazione di tali atti dall'articolo 866 del Codice di procedura civile, risulti dell'intervento al medesimo dello stesso erede sacerdote Guerini in confronto del quale erasi ordinato, e che colla di lui presenza potesse impedire una meno esatta dichiarazione di valori.

Considerato che lo stesso erede sacerdote Guerini, nell'altro suo ricorso primo giugno 1869, non disconosceva da ultimo l'attendibilità dell'assunto inventario e soltanto voleva giustificare presso la Direzione demaniale la sua buona fede all'epoca della denuncia, all'effetto di conseguire il condono dell'applicatagli penalità.

Considerato che, stabilito nel premesso modo l'aumento dello stato attivo, non potevano del pari ammettersi in deduzione le nuove passività risultanti dall'inventario, per non essersi giustificate, ostandovi il prescritto dall'articolo 17, n[i] 8, 10 e 12, della legge 21 aprile 1862.

Che del pari sarebbe inammissibile l'ulteriore eccezione degli appellanti d'essersi nel riparto delle tasse dimenticate le due parrocchiali di Gazzaniga e di Ardesio, l'ospedale di Gazzaniga, l'agente Giacomo Guerini, la domestica Magni Teresa ed il nipote Stefano, emergendo i medesimi contemplati nel testamento pel solo caso in cui rimanesse sostanza dopo la cessazione

degli usufrutti, ed in ispecialità le disposizioni a favore dell'agente e della domestica non vestono gli estremi di un legato, ma di un incarico fiduciario deferito all'erede che non poteva essere calcolato nella liquidazione della tassa.

Che in ogni evento sarebbe per le medesime applicabile l'egual tassa del dieci per cento, quale dovrebbe anticiparsi dall'erede, salvo il regresso verso i legatari.

Considerato che, se pei suesposti riflessi dovevasi ritenere giusta l'applicata tassa suppletiva sull'eredità del canonico Ippolito Bombardieri, non potevasi neppure togliere l'irrogata penalità come giustificata dal tassativo disposto dell'articolo 54 della legge 21 aprile 1862, per l'avvenuta omissione nella denuncia della maggior parte dei beni di compendio dell'eredità.

Considerato per tutto ciò che, dovendosi respingere l'interposto appello, era giusto di addossare ai soccombenti le spese di liti, a sensi dell'articolo 370 del Codice di procedura civile.

Per tali motivi

Reietta ogni istanza, eccezione o conclusione in contrario,

Giudica

La sentenza 7 aprile 1870 del tribunale civile di Bergamo, di cui è appello, viene pienamente confermata colla condanna degli appellanti a rifondere alle appellate finanze le spese, ecc.

N° 2816. — *Registro.*

Successioni — Valore degli immobili risultante dall'inventario — Multiplo dell'imposta.

L'Amministrazione è in diritto di riformare la liquidazione della tassa, appoggiandosi al maggior valore risultante dal multiplo dell'imposta fondiaria, quand'anche nella denunzia della successione si sia dagli eredi dichiarato per gli immobili il valore loro attribuito nell'inventario e su di esso il ricevitore non abbia fatto osservazioni.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE.

Sentenza 16 *dicembre* 1870

in causa contro ACHILLE PISANI.

Osserva in fatto:

Che il signor Achille Pisani, nel denunziare al ricevitore del registro di Palma Campania la successione di Aniello Mauro, morto ai 17 gennaio

1868, dichiarava che la stessa, giusta l'inventario, ascendeva a lire 33,365 tra mobili e stabili. Quel ricevitore, ritenendo estratto il denunziato valore, determinava sullo stesso la tassa fissandola a lire 3330 e centesimi 80, che venivano dall'Achille Pisani soddisfatti. Però l'ispettore del circolo, verificata l'eseguita liquidazione, si convinse che la stessa non corrispondeva all'esatto valore degli stabili; perciò, appigliandosi all'altro metodo di valutazione consentito dall'articolo 23 della legge 14 luglio 1866, ossia al multiplo dell'imposta fondiaria, aumentava di altre lire 368 e centesimi 38 la tassa, e per le quali spiccava ingiunzione di pagamento al signor Pisani a dì 8 luglio 1870.

Costui con atto del dì 11 agosto ultimo si opponeva a siffatta ingiunzione:

1° Perchè, ritenuta valida la denunzia ed applicatavi la tassa, e questa pure soddisfatta, non era più dato all'ispettore di rinvenire sul già fatto, e di appigliarsi ad un altro mezzo di valutazione per aumentare la tassa;

2° Perchè, quando pure si riconoscesse nell'ispettore un tal diritto, la ragione del multiplo avrebbe dovuto essere del cento a norma della legge del 14 luglio 1866, sotto il cui impero si era aperta la successione, e non già del 120, giusta la legge posteriore del 19 luglio 1868, la quale nella *fattispecie* era inapplicabile.

Considerando in diritto che dalle combinate disposizioni inchiuse negli articoli 23, 24 e 123 della legge 14 luglio 1866, nonchè nell'articolo 3 del regio decreto 18 agosto 1866, chiaro apparisce che punto non regge il primo motivo di opposizione, prodotto dal signor Pisani.

Infatti, due sono i criteri ammessi dal citato articolo 23 per la valutazione, cioè la dichiarazione corredata da documenti, e il multiplo della imposta fondiaria nella ragione fissata dalla legge; ma, comunque accettato il primo mezzo, non rimane perciò precluso l'adito, massime all'ispettore ed agli uffiziali superiori, di ricorrere al secondo metodo, onde verificare e correggere gli errori e le inesattezze che per avventura avrebbero potuto seguire nell'avvenuta liquidazione.

La legge, mirando a che gl'interessi tanto dell'erario dello Stato, quanto dei contribuenti, non rimanessero offesi dagli errori facili ad intervenire in simili operazioni, volle che la liquidazione si avesse per provvisoria sino a che il termine della prescrizione non fosse utilmente decorso. E questo concetto si fa ancor più manifesto dalle varie disposizioni della legge che prevedono ed ammettono i supplementi di tassa.

Ove mai volesse ammettersi un principio diverso, non solo l'uffizio di controllo demandato all' ispettore ed agli altri uffiziali superiori, non avrebbe ragione di essere, ma si avrebbe per dippiù ad ammettere pei privati, a detrimento dell'erario dello Stato, un privilegio che non va consentito nè dall'equità nè dal diritto.

Ed in vero, se dall'operato dell'ispettore fossero stati lesi gli interessi del signor Pisani, questi, invece di ricorrere al rimedio di malfondate op-

posizioni, avrebbe domandato piuttosto la stima degli immobili, come gli veniva fatta facoltà dalla legge testè citata. Ond'è che la prima liquidazione era poco esatta; e ben faceva l'ispettore allorchè, usando di quella potestà che dal legittimo esercizio delle sue funzioni gli derivava, debitamente lo riformava.

Che molto meno regge il secondo motivo di opposizione, avvegnachè il multiplo si eseguiva dall'ispettore alla ragione del 100 e non già del 120.

Infatti, come emerge dal confronto delle due liquidazioni, il valore del fondo pastinato si rettificava, essendosi per gli altri accettato il valore ad essi attribuito nella prima liquidazione. Ora l'imponibile di questo fondiario giusta l'avvertimento fondiario ascende a lire 292 e centesimi 44, che, moltiplicato per cento, dà la tassa o contributo erariale di lire 77 e centesimi 99, e su questa cifra procedendosi al multiplo per cento a mente della legge del 14 luglio 1866, si ha il valore del fondo di lire 7799 e e centesimi 87 superiore a quello determinato dall'ispettore in lire 7608. Quindi anche per questo verso a torto muove i suoi lai il signor Pisani.

Che le spese sono a carico della parte soccombente, e che la esecuzione provvisoria è dovuta per legge, trattandosi di esazione di tassa (articoli 363 e 370 del Codice di procedura civile).

Per siffatte considerazioni:

Il tribunale, intesi i procuratori delle parti ed il pubblico ministero nelle sue orali uniformi conclusioni, rigetta le opposizioni prodotte con atto, ecc.

Nota. — Vedansi le analoghe massime ritenute in prima e seconda istanza colle sentenze inserite ai numeri 2216 e 2280.

N° 2817. — *Registro.*

Espropriazioni per utilità pubblica nell'interesse dei comuni.

La Corte di cassazione di Napoli, con recente sentenza, ha rigettato il ricorso interposto dall'Amministrazione demaniale contro quattro sentenze della Corte d'appello di detta città, colle quali fu giudicato che le espropriazioni per causa d'utilità pubblica nell'interesse dei comuni andavano esenti da tassa di registro, in applicazione della legge 21 aprile 1862.

La decisione del magistrato supremo sarà riportata nel prossimo fascicolo, ad esaurimento della riserva presa sotto il numero 1917.

PARTE TERZA

N° 2818.

Volture catastali — Nuda proprietà — Quota di beni indivisi — Vendita con patto di riscatto.

Credendo di fare cosa gradita ai notari nostri associati, riferiamo le risoluzioni date dalla Direzione generale delle imposte dirette ai seguenti quesiti:

Quesiti. — *Deve domandarsi la voltura:*

1° *Quando è oggetto di passaggio la proprietà senza l'usufrutto dei beni e quindi senza obbligo di pagare le imposte?*

2° *Quando trattisi di quota di beni indivisi?*

3° *Quando il trasferimento avvenga col patto di riscatto?*

Risoluzione. — In coerenza all'articolo 5 del regolamento, si risponde affermativamente pei tre casi suespressi, osservato:

1° Quanto al primo, che la conservazione del catasto non si fa al solo effetto fiscale della imposta fondiaria, ma anche all'effetto civile di tenere in evidenza i diritti pure di coloro che hanno la nuda proprietà, e cui perciò la voltura non arreca alcun peso d'imposta;

2° Quanto al secondo, che sarebbe contrario alla legge l'omettere la voltura dal momento che trattasi di passaggio o di modificazione dei diritti o dei rapporti giuridici dei cointestati, sia per cessione o successione da uno ad un altro, o anche a persone prima non cointestate, sia per assegnazione di quote dei beni prima indivisi;

3° Quanto al terzo, che, trattandosi in esso pure di vero e proprio trasferimento di beni, sebbene vincolato ad un patto, deve essere domandata ed

eseguita la relativa voltura, salvo ad annotare in catasto, se agli interessati piaccia, il diritto di riscatto.

(*Bollettino Ufficiale.* Maggio 1871, vol. III, pag. 244, n. 13.)

Relativamente alle vendite con patto di riscatto, noi pure avevamo ritenuta necessaria la voltura col n° 35 della corrispondenza.

N° 2819.

Volture catastali per successione.

Al n° 52 della corrispondenza dicemmo sembrarci inutile la produzione degli atti di notorietà per constatare la qualità di eredi nelle volture catastali per successione, ora che l'art. 16 del nuovo regolamento richiede che sia presentato il certificato della denunzia fatta all'uffizio di registro.

In questo senso vediamo che ora si è pure pronunziata la Direzione generale delle imposte dirette colla seguente risoluzione che trascriviamo dal suo Bollettino ufficiale, vol III, pag. 262.

QUESITO. — *Per le volture di successione deve prodursi, oltre al certificato di cui all'articolo 16 del regolamento, anche un atto di notorietà che accerti le persone degli eredi?*

RISOLUZIONE. — Il certificato dell'uffizio da cui fu ricevuta la denunzia dell'eredità o fu liquidata la tassa di successione nella diversa misura stabilita dalla legge secondo i gradi o la mancanza di parentela tra il defunto e gli eredi, è l'atto su cui si fonda la domanda per voltura, a senso del combinato disposto degli articoli 14 e 16 del regolamento. Per conseguenza l'atto di notorietà, mentre sarebbe superfluo nelle successioni testate, non si crede necessario nemmeno in quelle intestate.

Nelle provincie venete e mantovana, finchè non sarà attuata la unificazione legislativa si osserverà il sistema ivi in vigore rispetto al modo di documentare le domande di voltura per successione in ordine all'articolo 99 del regolamento.

N. 2820.

Ipoteca legale dell'alienante — Sua rinunzia — Esonerazione del conservatore dall'iscriverla di uffizio.

Al n° 1764 abbiamo largamente parlato della rinunzia dell'alienante all'ipoteca legale accordatagli dall'articolo 1969, n° 1, del Codice civile e della conseguente esonerazione del conservatore dall'iscriverla d'uffizio.

Benchè le autorità e la giurisprudenza che allora riferimmo fossero prevalenti nel sostenere la efficacia della rinunzia, nella pratica non si è sempre seguito un sistema uniforme, e diversi conservatori, temendo che la loro responsabilità potesse non essere al coperto, hanno tuttavia creduto di dovere insistere per la iscrizione d'uffizio nell'atto della trascrizione.

Uno di questi casi si è, non è guari, verificato nella città di Genova; e, poichè la cortesia di un egregio nostro associato ce ne porge esteso ragguaglio, ci affrettiamo a renderne conto, onde una volta si ponga fine alle incertezze su questo punto importantissimo del pubblico servizio.

Ecco il fatto:

Con atto 9 aprile 1870, rogato Piccardo, notaio in Genova, il signor Alberto Piccardo, di Voltri, acquistava dal marchese Giacomo Lomellini, di Aragona, alcuni stabili, e veniva delegato a pagare una parte del prezzo pattuito a diverse persone nell'atto stesso nominate, ma non presenti nè accettanti la delegazione.

Siccome però i crediti spettanti a queste persone già si trovavano garantiti mediante ipoteca sopra gli immobili venduti, il marchese Lomellini d'Aragona, riconoscendo inutile l'iscrizione di quella legale a lui spettante, giusta l'articolo 1969, n° 1, del Codice civile, dispensava coll'atto stesso ed anzi inibiva al conservatore dell'uffizio di Genova di accenderla, esonerandolo dall'obbligo di cui all'articolo 1985 del Codice stesso.

Non pertanto il conservatore, cui detto atto era presentato per la trascrizione, iscriveva d'uffizio il 20 aprile detto anno l'ipoteca legale a

favore del venditore marchese Lomellini per il prezzo insoluto, ed esigeva la relativa tassa in lire 233 82.

L'acquisitore signor Alberto Piccardo presentava il 26 agosto 1870 ricorso al tribunale civile di Genova, instando perchè con provvedimento in Camera di Consiglio, a senso dell'articolo 2039 del Codice, civile si dichiarasse nulla e come non avvenuta, perchè indebitamente accesa in mancanza di titolo, l'iscrizione di cui sopra è caso con mandarsi la stessa cancellare dai registri della conservatoria, e contemporaneamente restituirsi a chi di diritto la tassa percetta colla vittoria anche delle spese da porsi a carico del conservatore.

Addì 15 settembre 1870 il conservatore, al seguito di analoga ordinanza della presidenza del tribunale dedusse le sue osservazioni scritte, sostenendo con non comune ingegno il proprio operato.

Esse però non poterono, quanto alla legalità della iscrizione, essere accolte dal tribunale, il quale addì 5 maggio 1871 emise la seguente pronunzia:

IL TRIBUNALE:

Intesa la relazione dell'avanti scritto ricorso, dei documenti allo stesso uniti, e delle conclusioni del Pubblico Ministero che precedono, in data 2 maggio corrente;

Adottando i motivi in esse conclusioni svolte;

Dichiara essere stata dal conservatore delle ipoteche di questa città indebitamente accesa l'iscrizione 20 aprile 1870 di cui trattasi, e ne ordina quindi la cancellazione.

Le conclusioni del Pubblico Ministero erano del tenore seguente:

Trattasi nella presente pratica di vedere se il conservatore delle ipoteche debba d'uffizio, nel trascrivere un atto di alienazione, iscrivere l'ipoteca legale spettante all'alienante in forza del n° 1 dell'articolo 1969 del Codice civile, anche quando nell'atto di alienazione sia stato espressamente inibito dall'alienante allo stesso conservatore delle ipoteche di accendere l'iscrizione suddetta, perchè da lui riconosciuta inutile, avendo esso alienante nell'atto di alienazione delegato il pagamento di porzione del prezzo pattuito a terze persone, i crediti delle quali già si trovavano garantiti mediante ipoteca sugli immobili venduti.

L'opinione del sottoscritto in ordine alla questione di cui è caso viene

manifestata in senso negativo, nel senso, cioè, che il conservatóre delle ipoteche non debba nella trascrizione dell'atto di acquisto accendere d'uffizio l'ipoteca legale a favòre dell'alienante, allorchè costui nel relativo contratto vi abbia rinunziato.

Cosiffatta opinione si fonda:

Su che l'ipoteca legale accordata dal n° 1 dell'articolo 1969 del Codice civile al venditore od altro alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione, non vuolsi riguardare che un benefizio che la legge accorda al venditore, basato sul di lui privato vantaggio; benefizio a cui lo interessato può liberamente rinunziare, giusta il noto principio: *unicuique licet juri pro se introducto renunciare*.

Che trattisi di benefizio unicamente basato sul privato vantaggio lo si desume in modo evidente dalla stessa dizione dell'articolo 1969 là dove il legislatore, parlando di questa ipoteca che concede al venditore od altro alienante, la basa unicamente sul di lui interesse privato, per garantirlo cioè rimpetto al compratore degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione.

Che, a sciogliere diversamente la questione non si potrebbe trarre argomento dall'articolo 1985 del Codice civile per dire che in così fatto articolo essendo stato imposto, *senza eccezioni*, al conservatore delle ipoteche l'obbligo, nel trascrivere un atto di alienazione, di inscrivere d'uffizio l'ipoteca legale a favore del venditore, non possa perciò il detto conservatore *in alcun caso* dispensarsi dall'operare l'inscrizione medesima. A tale obbietto si risponde:

Che la disposizione dell'articolo 1985 del Codice civile non deve intendersi in modo assoluto, in altri termini, che l'obbligo ivi imposto al conservatore delle ipoteche d'inscrivere l'ipoteca legale a favore del venditore non deve intendersi estesa al caso in cui il venditore medesimo vi abbia fatto espressa rinuncia.

Che infatti se, a termini dell'articolo 2033 del Codice civile, può il venditore colla presentazione di un atto portante il di lui consenso esigere che l'inscrizione accesa dal conservatore per gli effetti di cui all'articolo 1969 venga cancellata, a *fortiori* egli deve avere il diritto di impedire che cosiffatta inscrizione venga presa.

Che una diversa interpretazione a darsi all'articolo 1985 porterebbe l'assurda conseguenza di far cangiare la inscrizione della ipoteca concessa al venditore, e a far considerare come d'ordine pubblico un'ipoteca la quale fu creata nell'interesse privato del solo venditore (Articolo 1969, Codice civile).

Ritenuto che l'instanza per la restituzione della tassa indebitamente pagata deve, secondo i regolamenti in vigore, essere prima proposta in via amministrativa,

Perciò il Procuratore del Re è d'avviso onde il tribunale dichiari essere

stato dal signor conservatore delle ipoteche di questa città, indebitamente accesa l'ipoteca 20 aprile 1870, e ne ordini la cancellazione.

Nota. — Ammesso, come riteniamo fermamente, che la ipoteca legale dell'alienante non è, secondo il nostro Codice, di ordine pubblico, siccome lo è per quello francese, crediamo che non vi sia nemmeno ragione di distinguere tra il caso in cui il prezzo debba essere pagato al venditore e quello in cui sia delegato a' creditori. O questi sono intervenuti all'atto ed hanno accettato la delegazione, e naturalmente, così facendo, aderiscono essi pure all'assegnamento del prezzo sfornito della ipoteca legale; o non sono intervenuti, e a più forte ragione sono estranei alla rinunzia all'iscrizione per parte del venditore. D'altronde, se questi creditori sono già iscritti, la ipoteca legale dell'alienante non migliorerebbe la loro sorte, e, se nol sono, non è presumibile che, intervenendo all'atto ad accettare la delegazione, si contentino di riceverla senza il vantaggio della iscrizione. In questo caso è naturale che la rinunzia all'ipoteca legale non sarebbe convenuta; ma, se lo fosse, ciò vorrebbe dire che tutti sono d'accordo nella fiducia che scambievolmente si prestano.

Del resto aggiungeremo che lo stesso tribunale di Ferrara, che ebbe ad emettere sulla inefficacia della rinunzia la decisione 23 luglio 1866, riportata al n° 1764 del nostro giornale, ha già riformato la sua giurisprudenza con altro giudicato 23 aprile 1870, in causa Cottica Ippolito e Bonfatti Pietro contro il conservatore delle ipoteche di detta città, dichiarando che, quando al diritto d'ipoteca sia stato rinunziato dall'alienante, il conservatore non è tenuto nell'atto della trascrizione ad assumere alcuna iscrizione d'uffizio.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con reali decreti dell'11 maggio 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale notarile:

Traslocazioni.

Bargoni dottor Angelo, notaio a Pescarolo, traslocato a Cremona.
Feraboli dottor Francesco, id. a Montodine, id. a Pescarolo.
Ghiroldi dottor Giovanni, id. a Guidizzolo, id. a Crema.
Carbonelli dottor Marcello, id. ad Averara, id. a Guidizzolo.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Desenzani dottor Andrea, candidato notaio, nominato notaio a Montodine.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreti reali e ministeriali 9, 16, 18, 20, 23, 24, 28 e 30 aprile e 8 maggio 1871 sono state fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'Amministrazione del demanio e delle tasse:

Compagnoni Felice, ricevitore del registro agli atti giudiziali e demanio, in Roma, revocata la di lui nomina a ricevitore, fatta con decreto reale 5 marzo 1871.
Bramini Giovanni, id. ad Acquapendente, id. id.

Bisleti Giovanni, id. a Veroli, id. id.
Franceschi Alessandro, id. a Montefiascone, id. id.
Aiuti Leopoldo, id. a Sezze, id. id.
Volpari Giuseppe, id. ad Alatri, id. id.
Narducci Pompeo, id. a Castelnuovo di Porto, id. id.
Pellegrini Antonio, conservatore delle ipoteche a Viterbo, id. id.
Doro Carlo, ricevitore del registro in aspettativa, prorogata l'aspettativa a tutto ottobre 1871 per motivi di salute.
Bisleti Giovanni, preposto del registro e bollo nella cessata amministrazione pontificia, dispensato dal servizio e collocato a riposo.
Compagnoni Felice, id. id., id. id.
Mancini Filippo, bollatore nel soppresso uffizio del bollo ordinario in Roma, dispensato dall'impiego e collocato al riposo a cominciare dal 1° aprile 1871.
Breglia Francesco, segretario d'intendenza, nominato ispettore demaniale al circolo di Chioggia.
Franceschi Alessandro, preposto del registro e bollo nella cessata amministrazione pontificia, dispensato dal servizio e collocato a riposo.
Volpari Giuseppe, id. id., id. id.
Parisi Atanasio, volontario per la carriera superiore nell'amministrazione del demanio, cancellato dal ruolo per dimissione volontaria.
Acquarone Leonardo, ricevitore e conservatore delle ipoteche a Finalborgo, nominato conservatore delle ipoteche in Oneglia.
Simonetti Luigi, aiuto agente delle imposte dirette, ricevitore del registro a Sezze.
Gilardini cavaliere Francesco, capo di sezione alla direzione generale del demanio e tasse, id. delle successioni in Milano in seguito a sua domanda.
Bramini Carlo, conservatore delle ipoteche a Civitavecchia, revocata la di lui nomina a conservatore, fatta con regio decreto del 5 marzo 1871.
Testa Ermenegildo, commesso gerente presso l'uffizio degli atti giudiziari in Casale, computista di quarta classe presso la ragioneria dell'uffizio centrale del macinato.
De Martino Luigi, ricevitore del registro in Rionero in Volture, id. a Palmi.
Venturini Alessandro, id. a Stigliano, id. a Rionero in Volture.
De Salvo Giuseppe Maria, id. a Picerno, id. a Stigliano.

DECESSI

Tommaselli cavaliere Luigi, conservatere delle ipoteche a Trani.
Marzia Francesco, ricevitore del registro a Rocca San Casciano.

CORRISPONDENZA

111. Signor F. S. V., Pagani, n° 1004. — La quistione che tornate a proporre è tutta di apprezzamento di fatti, e non possiamo darvi una risposta categorica senza esaminare l'atto che dà luogo ai vostri dubbi.

112. Signor notaio P. L. F., Pont Canavese, n° 3026. — La giurisprudenza che riportammo al n° 1820 del nostro giornale non è concorde nel ritenere se, in mancanza di una legge positiva che lo vieti, possa il notaio ricevere atti nei quali esso pure abbia un qualche interesse. Noi però non consiglieremmo mai un notaio a rogarsi di tali atti.

113. Signor B. G., n° 1739. — Come abbiamo già detto al n° 69 della *Corrispondenza* tutte le penali di registro che si misurano sopra una quota parte della tassa dovuta devono essere liquidate in ragione della tassa stessa e dei relatvi decimi di aumento. Non possono però determinarsi anche sui diritti d'archivio, perchè è questa una imposta tutto affatto distinta da quella di rogito.

114. Al suddetto. — I fatti narrati nel 2° vostro quesito sono tanto eccezionali e straordinari che, quando anche la denunzia fosse a ritenersi tardiva, giustificherebbero appieno la condonazione della penale.

115. Al suddetto. — La denunzia delle eredità accettate con benefizio d'inventario non può essere differita oltre un anno. Quindi, sebbene nell'anno l'inventario non fosse ultimato, la successione doveva essere dichiarata per la sua totalità, e in caso di ritardo o di omissione crediamo dovute le penali rispettive.

116. Signor G. F., San Severino, n° 792. — Sostanzialmente l'articolo 70, 4° alinea, della legge di registro permette agli eredi di produrre a corredo della denunzia di successione la copia del testamento anche redatta in carta libera, e siccome questa copia non deve essere che firmata dal denunziante, necessariamente è immune anche dalla tassa prescritta per le autenticazioni. Del resto, quand'anche la copia fosse rilasciata ed autenticata da notaro, crediamo che, purchè vi fosse la dichiarazione del rilascio per uso esclusivo dell'ufficio di registro, non potesse essere il caso di applicarvi nè la tassa di bollo nè quella di autenticazione, dal momento che sarebbe sempre un atto da prodursi e depositarsi per la liquidazione di una imposta.

117. Signor T., n° 594. — L'articolo 1, allegato *M*, della legge 11 agosto 1870, dichiara espressamente che la sovrimposta del 20 per cento è estesa alle tasse sulle concessioni governative; niun dubbio dunque che anche il

diritto di scritturato deve essere aumentato del doppio decimo: s'intende del resto che il calcolo del doppio decimo deve esser fatto sulla somma dei diritti applicati, e non partitamente sulla quotità di essi.

118. Signor G. D. A., Partinico, n° 2776. Ignoriamo di quale questione relativa ai lucri detali intendiate parlare. Quanto alle copie degli atti di usciere sono espressamente dichiarate esenti dalla marca di registrazione coll'articolo 11, lettera *G*, della legge 19 luglio 1868.

119. Signor F. D. L., Costigliole d'Asti, n° 1019. — Dacchè all'epoca in cui si trasferì la nuda proprietà fu applicata tutta la tassa dovuta, e la legge allora vigente non ne rimandava alcuna parte alla cessazione dell'usufrutto, è certo che, comunque l'usufrutto sia venuto a cessare attualmente, non è dovuta tassa di consolidazione. Vedete i numeri 2306, 2038, 2293 e 468 del nostro giornale.

120. Signor notaio M. P., Sampierdarena, n° 3771. — Crediamo dovuta soltanto la tassa di donazione sulla somma data in aumento della dote. È vero che essa consiste in oggetti di corredo, e lo sposo si riconosce debitore del loro prezzo; ma ciò è l'effetto della legge, cioè della stima data agli oggetti senza la dichiarazione prescritta dall'articolo 1401 del Codice civile, e quindi non v'ha una trasmissione distintamente imponibile. La tassa applicata sulla costituzione dotale è correspettiva a tutti gli effetti di essa.

121. Signor cancelliere Z. P., Brescello, n° 907. — Crediamo che per gli atti giudiziali di notorietà o attestazione debba distinguersi se hanno luogo con o senza contraddittorio di parte: nel primo caso, come atti di causa, sarebbero compresi nell'articolo 129 della tariffa di registro, e nel secondo come atti di giurisdizione volontaria, non specificati nella tariffa stessa sarebbero esenti in forza dell'articolo 143, n° 25, del decreto 14 luglio 1866.

122. Al suddetto. — Se l'atto d'escomio indicato è fuori di causa, dovrebbe esser fatto in carta da una lira e non da 50 centesimi, giusta la prima parte della risoluzione ministeriale, inserita al n° 2213 del nostro giornale.

123. Al suddetto. — La risoluzione ministeriale, riportata al n° 1538 del nostro giornale, ha riconosciuto da comprendersi nella esenzione stabilita dall'articolo 143, n° 27, della legge di registro anche gli atti d'usciere per la notificazione delle ingiunzioni.

124. Al signor V. T. V., Brisighella, n° 3340. — Dal momento che il testamento indicato nella vostra lettera è pubblico, non occorre altro che procurarsene copia. L'apertura e pubblicazione è propria dei testamenti olografi o segreti.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE SECONDA (1)

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2821. — *Registro.*

Sentenze — Applicazione della marca invece della registrazione formale — Pena pecuniaria.

QUESITO. — *Un cancelliere munisce in tempo utile della marca di registrazione ed iscrive a repertorio una sentenza. Decorsi d'assai i venti giorni, si riconosce che la sentenza, essendo definitiva, avrebbe invece dovuto essere sottoposta a tassa maggiore e mediante registrazione formale. Si domanda se, oltre alla tassa effettivamente dovuta, possa pretendersi a carico del cancelliere la pena pecuniaria stabilita dall'articolo 93 della legge sul registro.*

(*Dai signori* S. L; O. P; e M. N.)

RISPOSTA. — La risoluzione è scabrosa in un senso come nell'altro. Da una parte la legge commina la penale per la omissione della formalità, ma non pel caso in cui una delle specie di registrazione sia stata scambiata con l'altra. E, guardata la questione da questo aspetto, sembra esservi tutto l'appoggio per escludere la contravvenzione a carico del cancelliere essendo regola costante e consacrata dall'articolo 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile, che le leggi penali non si estendono oltre i casi in esse espressi.

Dall'altra parte una interpretazione strettamente informata

(1) Il presente fascicolo non ha *Parte prima*, perchè non vi sono circolari nè provvedimenti dell'Amministrazione del demanio e delle tasse da riportare.

a siffatto criterio, sarebbe tanto esorbitante nelle sue conseguenze, che non si riesce a comprendere come tale possa veramente essere stata la intenzione del legislatore. Se ogni atto a cui piaccia ad un cancelliere di apporre una marca si dovesse considerare come registrato, ognuno intende quale ammasso di assurdità deriverebbero da simile sistema.

A nostro avviso, la legge in questo punto è molto imperfetta. Essa presenta nelle sue guarentigie, nelle sue sanzioni penali, la stessa dissonanza che vi si riscontra tra l'articolo 2 e l'articolo 72. Il primo definisce la registrazione, facendola consistere nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri; l'altro dice che la registrazione di certi atti si fa in una forma che per nulla corrisponde alla definizione precedente, cioè non più coll'annotamento degli atti sui registri, non più dal ricevitore, ma mediante l'applicazione di una marca che si appone e si annulla dal cancelliere.

Nel nostro modo di vedere, poco importava che vari fossero i modi di registrazione, anzichè uno solo. Ma, una volta che si deviava dal carattere primitivo della registrazione; una volta che s'introduceva una formalità la quale, più che corrispondere al modo di pagamento delle tasse di registro, ha tutta l'analogia col sistema d'applicazione delle tasse di bollo, pare che dalla legge sul bollo si sarebbe dovuto prendere norma anche per circondare quella anomala registrazione delle convenienti guarentigie. In altre parole, come la legge di bollo vieta e punisce l'impiego del bollo straordinario invece della carta filogranata, e l'uso di carta o di marche di prezzo inferiore alla tassa dovuta, così la legge di registro doveva proibire e assoggettare ad una pena pecuniaria la sostituzione della registrazione speciale a quella ordinaria e l'applicazione di marche per un valore minore di quello richiesto.

Ma intanto che la legge è come è, quale sistema dovrà seguirsi?

A scanso di equivoci, notiamo che il caso di cui ora ci oc-

cupiamo è affatto diverso da quello di che parlammo al nº 1941. Allora ritenemmo senza esitazione che la registrazione importasse puramente una percezione insufficiente, ma si trattava di sentenza registrata non colle marche, ma in modo formale, solo che il ricevitore aveva errato munendola della formalità sull'originale anzichè sulla copia. E dal momento che l'originale della sentenza, sia pure erroneamente, si trovava già registrato, non poteva farsi colpa al cancelliere di averne spedita copia, nè alle parti di aver fatto uso della copia stessa senza che anche questa fosse stata registrata. Diffatti noi esaminavamo la quistione in rapporto alla legge del 1866, e non in confronto della legge modificativa del 1868, che ha prescritta la registrazione e per gli originali e per le copie.

Il caso attuale ha invece un precedente nella sentenza del tribunale di Ferrara che abbiamo accennata al nº 2715. Là diffatti si tratta di sentenza registrata dal cancelliere con la marca, quando invece, a giudizio del tribunale, avrebbe dovuto registrarsi formalmente dal ricevitore. Ma, come il lettore può riscontrare dall'analisi che facemmo del giudicato, neppure il tribunale ha nettamente risoluta la questione. Dicendo che l'azione del fisco per ripetere la tassa si prescrive entro venti giorni, la sentenza sarebbe nel concetto che l'atto munito incompetentemente della marca fosse a considerarsi come non registrato, e in allora, per essere logici, si dovrebbe pure ammettere che decorsi i venti giorni, è in contravvenzione, ed il cancelliere è incorso nella penale. Però il tribunale non tarda a fare la ipotesi che la prescrizione fosse invece biennale, ma computabile non dalla data dell'atto, bensi dal giorno della scoperta della irregolarità. Ora è evidente che questa seconda idea non può essere disgiunta dalla premessa che trattasi di percezione insufficiente e quindi d'inapplicabilità di sanzione penale.

A noi non consta quali siano precisamente gli apprezzamenti che l'Amministrazione centrale va facendo della esposta questione.

Comunque sia, è nostro convincimento che, volendo pur dare alla sanzione penale della legge l'applicazione la più cauta nell'interesse dell'erario, non ci parrebbe abbastanza giustificato dalla opportunità il reclamare una penale a carico dei cancellieri per irregolare applicazione delle marche di registrazione quando si tratta di atti che, rimanendo costantemente negli archivi delle cancellerie come avviene per gli originali delle sentenze, possono essere sempre verificati dagli agenti dell'Amministrazione, e non v'ha quindi pericolo che per esse il danno dell'erario possa passare inosservato.

N° 2822. — *Registro.*

Contratto di matrimonio — Aumento obnuziale — Lucri dotali.

Quesito. — *L'articolo 45 del decreto 14 luglio 1866 dichiara che nei contratti di matrimonio non soggiace a tassa particolare la confessione dello sposo di aver ricevuta la dote, nè la stipulazione dei lucri dotali. Ora spesso avviene nei contratti di matrimonio, che lo sposo, oltre di accettare o ricevere la dote costituita, dichiara di fare alla sposa un aumento del terzo della dote, e dà per questo e per quella la opportuna cauzione.*

Si domanda se la stipulazione di questo aumento deve assoggettarsi a tassa particolare, o se debbasi considerare esente in forza del precitato articolo 45.

(*Dal signor* S., *Cherasco, n° 2208.*)

Risposta. — Crediamo che prima di tutto bisogni distinguere se l'aumento dotale che vien fatto dallo sposo sia di effetto immediato o condizionale.

Nel primo caso la stipulazione nulla evidentemente ha di comune con i lucri dotali. È una donazione o liberalità eguale a quella che fosse stata fatta alla sposa da qualunque altra

persona, e non possiamo dubitare che, in applicazione del secondo capoverso del succitato articolo 45, dovesse essere sottoposta alla tassa proporzionale fissata coll'articolo 96 della tariffa. Solamente osserviamo, che atteso l'articolo 3 della legge modificativa 19 luglio 1868, la detta tassa dovrebbe essere ridotta alla metà conformemente alla interpretazione ritenuta ai numeri 2274 e 2602 del nostro giornale.

Nel secondo caso siamo d'avviso che occorra osservare se la condizione a cui è subordinato l'aumento sia principalmente quella della sopravvivenza della sposa e se in pari tempo la promessa dell'aumento abbia il correspettivo di un emolumento per lo sposo nel caso inverso che egli sopravviva alla sua compagna. Concorrendo queste due condizioni, la stipulazione ha, a nostro credere, il carattere di lucro dotale e non deve essere sottoposta a tassa distinta. Se invece l'aumento dipende da una eventualità diversa dalla sopravvivenza, o non ha l'altro estremo di una reciprocità a favore dello sposo in caso di premorienza della moglie, riteniamo che debba imporsi per il momento della tassa fissa, come ogni altra liberalità soggetta a condizione sospensiva.

Il nostro Codice, articolo 1398, non ammette la convenzione tacita dei lucri dotali, come era disposta per le antiche provincie dall'articolo 1529 del Codice Albertino. La disposizione di quest'ultimo articolo, che in sostanza stabiliva tra i coniugi il lucro reciproco di un terzo sull'importare della dote, non aveva, come avverte il Ministro Pisanelli nella sua relazione sul progetto del Codice italiano, congruo riscontro in alcuna teorica legislativa delle altre provincie, ma derivava da antiche costumanze, come ad esempio, nella Toscana. Laonde, concludendo che il lucro reciproco sull'importo della dote non entrava nei costumi della maggioranza dei cittadini, proponeva la disposizione che forma il testo dell'attuale articolo 1398, secondo il quale è permessa la stipulazione del lucro dotale, ma non ne è supposta la tacita convenzione.

Però giova osservare che tra le antiche costumanze il lucro era più comunemente a benefizio esclusivo del marito. E nella Toscana v'era di più una disposizione espressa della legge 15 novembre 1814, in virtù della quale la moglie che premoriva senza prole del comune matrimonio non poteva disporre in pregiudizio del marito della metà della sua dote, la quale metà doveva appartenere al marito stesso a *titolo di lucro*, nonostante che la moglie avesse lasciato figli o discendenti di altri precedenti matrimoni. Di qui la opportunità di bilanciare i vantaggi assicurati al marito con conformi compensi a pro della moglie; di qui l'uso di particolari obbligazioni assunte dallo sposo nel contratto di matrimonio pel caso della sua premorienza, e di qui gli insegnamenti della giurisprudenza vigente nelle stesse antiche provincie prima del Codice Albertino, secondo i quali facevasi una distinzione tra il lucro e l'aumento dotale, considerandosi quest' ultimo siccome una donazione fatta alla moglie dal marito o da altri in contraccambio del lucro che esso avrebbe potuto conseguire sulla dote.

Comunque però sia di questi antichi costumi, e per quanto esclusa sia dal Codice attuale la supposizione della convenzione tacita dei lucri, certo si è che nella ricordata disposizione dell'articolo 1398, è rimasta sempre come caratteristica predominante dei lucri stessi la loro reciprocità e la devoluzione eventuale pel caso di sopravvivenza.

Egli è perciò che, per ravvisare la relativa convenzione siccome esente da particolare tassa di registro, crediamo necessario il concorso degli esposti due requisiti.

N° 2823. — *Registro.*

Riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà - Termine alla denunzia quando l'usufruttuario è morto all'estero.

Al n° 2293, nel sostenere, come poi fu riconosciuto colla risoluzione ministeriale riportata sotto il n° 2408, che l'arti-

colo 3 della legge 19 luglio 1868 non ha potuto modificare il termine normale di venti giorni per le denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, accennammo da ultimo al caso nel quale l'usufruttuario fosse morto fuori del regno, e dicemmo che, sebbene la lettera degli articoli 74, 75 e 79 del decreto 14 luglio 1866 non sia abbastanza chiara, tuttavia ci sembrava essere nello spirito della legge che i termini più lunghi concessi per la denunzia dei trasferimenti a causa di morte, e per gli atti fatti all'estero, dovessero considerarsi stabiliti a contemplazione di tutto ciò che è soggetto a registrazione obbligatoria. Per conseguenza affermavamo che, qualora l'usufruttuario fosse morto all'estero, si sarebbe potuto ammettere che la denunzia della consolidazione avesse a farsi, non già entro i venti giorni, ma nel termine di sei o di diciotto mesi, di che al secondo capoverso dell'articolo 74 del decreto di sopra ricordato.

Il nostro avviso pare che non fosse inesatto. Dalle considerazioni della sentenza del tribunale di Forlì, menzionata nel successivo n° 2830, rileviamo che l'amministrazione centrale aveva già riconosciuto come, nel caso in disputa, l'usufruttuario essendo morto fuori del regno, la denunzia della consolidazione avrebbe potuto essere fatta utilmente, anche dopo i venti giorni dalla sua morte.

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

N° 2824. — *Registro.*

Ricognizioni di debito nei testamenti.

QUESTIONE. — *Come debbano considerarsi, per gli effetti della tassa di successione, le ricognizioni di debito contenute nei testamenti.*

Risoluzione. — Occorre distinguere tra le ricognizioni pure e semplici, vale a dire tra le ricognizioni che non conferiscono alcun maggior diritto di quel che altrimenti possa spettare al creditore, e le ricognizioni che, stando al testamento, conferiscono dei diritti, che cioè possono dal creditore essere invocate qual titolo onde venir soddisfatto.

Le ricognizioni della prima specie non possono dar luogo ad alcuna tassa, risolvendosi in una indicazione pura e semplice di passività fatta dal testatore. Sono tali, a cagion d'esempio, quelle colle quali il debitore riconoscesse le ragioni del creditore quali risultano da' suoi titoli e nulla più, siano o no questi titoli specificati nel testamento. Sarebbe solo da verificarsi, in caso di menzione di titoli soggetti a registrazione, se la formalità sia stata adempiuta allo scopo di pretendere direttamente dalle parti il pagamento delle tasse e delle penali che fossero dovute per i titoli medesimi.

Le ricognizioni invece della seconda specie debbono, in occasione della denunzia di successione, assoggettarsi a tassa quali legati, giacchè il conferimento di un diritto per testamento non può a meno di essere considerato che come una trasmissione per causa di morte. Si avvera conferimento di diritti sotto forma di ricognizione di debiti, ad esempio, quando il testatore, dichiarando di essere debitore di qualche somma per somministranze ricevute, per servizi a lui prestati o per altri simili motivi, ne ordinasse il pagamento, ovvero riconoscesse nel testamento di essere debitore verso qualche persona non già in relazione a titoli precedenti, e nella sola misura dei diritti portata da questi, ma in modo diretto e primordiale.

Rimane colla presente modificata la risoluzione inserita al numero 462, pagina 53 del volume 3° della collezione.

(*Note degli uffizi del contenzioso finanziario di Torino e di Milano e della Direzione generale del demanio e delle tasse alle Intendenze di finanza di Porto Maurizio e di Como, n° 2915893.*)

Nota — La risoluzione come sopra modificata è quella inserita nel nostro giornale al n° 388, che aveva pure un appoggio nella sentenza di appello riportata al n° 1376. Era parimente in base a quella primitiva giurisprudenza che noi dicevamo dovuta la tassa di obbligazione nel caso che esaminammo al n° 2231.

Quanto alla ripetizione della tassa per i titoli enunciati nel testamento e soggetti a registro entro termine fisso, è utile riferirsi anche alla risoluzione ministeriale riportata al numero 2044.

N° 2825. — *Registro.*

Pene pecuniarie — Retribuzione dovuta ai ricevitori.

Questione. — *Se per effetto dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, numero 5784, allegato* M, *sia ammessibile la domanda di partecipazione nel prodotto delle penali di registro quando le relative contravvenzioni appariscono constatate col solo adempimento d'investigazioni e riscontri già resi obbligatorii per gl'impiegati dalle discipline vigenti per la esecuzione della stessa legge d'imposta.*

Risoluzione. — All'infuori del caso in cui gli atti in contravvenzione fossero volontariamente presentati ai ricevitori del registro, la retribuzione sul provento delle penali è dovuta, inquantochè tutte le verificazioni e indagini che possono condurre a scoprire le contravvenzioni, in massima appartengono ai doveri di ufficio, siano esse previste o non previste nelle istruzioni già impartite.

(*Nota all'Intendenza di finanza di Napoli 23 maggio 1871, n° 165 d'ordine.*)

N° 2826. — *Bollo.*

Pene pecuniarie — Retribuzione dovuta ai ricevitori.

Questione. — *Se i ricevitori del bollo straordinario possono essere ammessi a partecipare nel prodotto delle penali rilevate sugli atti ad essi volontariamente presentati per l'apposizione del bollo.*

Risoluzione. — Argomentando dall'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, n° 5784, allegato *M*, la risposta non può essere che affermativa, perchè la eccezione ivi espressa si riferisce esplicitamente ai *ricevitori del registro*, e, designando le contravvenzioni da eccettuarsi dalla retribuzione, indica nominativamente quelle *di registro.*

(*Nota all'Intendenza di finanza di Firenze 23 maggio 1871, n° 165 d'ordine.*)

N° 2827. — *Registro.*

Cessioni di rendite e censi in pagamento della tassa straordinaria del 30 per cento.

Questione. — *Se gli atti coi quali in pagamento della tassa straordinaria del 30 per cento i rappresentanti degli enti morali ecclesiastici cedono al De-*

manio censi, canoni, livelli od altre simili prestazioni di proprietà degli enti stessi debbano registrarsi gratuitamente.

Risoluzione. — Tali atti costituendo un modo di pagamento della detta imposta straordinaria cadono sotto il disposto dell'articolo 143 n° 4 della legge di registro e non solo sono immuni da tassa, ma sono anche esenti dalla formalità della registrazione.

In questo senso deve intendersi la dichiarazione contenuta nell'ultimo alinea dell'articolo 43 delle Istruzioni Ministeriali del 18 novembre 1869, relative alla liquidazione della mentovata imposta straordinaria..

(*Nota della Direzione generale del demanio e delle tasse 22 maggio 1871, n° 126150, all'Intendenza di finanza di Campobasso.*)

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2828. — *Registro.*

Successioni — Ricognizione di debito in testamento per compenso all'avvocato — Deduzione.

All'effetto della deduzione dall'attivo dell'eredità la legge di registro del 1862 richiede la certezza del debito, ma non la certezza della sua quantità prima dell'apertura della successione come è stabilito nella legge del 1866.

Le confessioni di debito, contenute in un testamento, fanno fede sino a che non siavi indizio che siano state emesse in frode della legge.

La confessione del testatore non impugnata di simulazione, nè di frode, di essere debitore del suo avvocato di compensi dovutigli per fatiche da lui sostenute, è operativa di effetti legali, e l'ammontare del debito deve essere detratto dall'attivo della eredità per la liquidazione della tassa a norma della prima di dette leggi, comunque il credito sia stato liquidato dopo l'apertura della successione.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Sentenza del 15 *aprile* 1871

in causa PIROZZI contro la INTENDENZA DI FINANZA.

Sulla prima

Osserva che il numero 10 dell'articolo 17 della legge del 21 aprile 1862 è così concepito:

« Nella trasmissione per causa di morte è ammessa la deduzione dei de-
« biti e pesi di cui è gravato l'asse ereditario, purchè i medesimi risultino
« da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta, o
« da scritture private che abbiano acquistata data certa anteriormente al-
« l'apertura della successione medesima. »

Laonde con questa disposizione la legge del 1862 richiede che il debito per detrarsi dall'attivo di una eredità risulti da un documento, e che questo abbia data certa anteriore all'apertura della successione.

La legge adunque vuole la certezza del debito.

Osserva che il signor Lorenzo Pirozzi, col suo testamento del 10 agosto 1864 in forma mistica, nello instituire erede il germano Francesco, lo gravò di molti legati, e pregò il suo amico ed avvocato signor Giuseppe Cangiano di accettare l'incarico di esecutore testamentario, legandogli per tutte le cure che avrebbe speso ducati 500, e soggiunse: *oltre ciò che dovrà liquidare per tutte le sue fatiche di avvocato.*

Indi a poco il testatore morì, e l'erede, con istrumento del 10 maggio 1865, liquidò col signor Cangiano il compenso di dette fatiche in ducati 6000, pari a lire 25,500, con interesse al sei per cento.

Questo debito, a senso del suddetto numero 10 dell'articolo 17, sotto lo imperio del quale si aprì la successione, era certo, poichè risultava da scrittura autentica stipulata prima dell'apertura della successione, quale era il testamento in forma mistica.

Pel giure civile le confessioni di debito racchiuse in un testamento fanno fede sino a quando non siavi indizio di aver voluto il testatore frodare la legge. Laonde la confessione del testatore signor Pirozzi di esser debitore del suo avvocato dei compensi dovutigli per fatiche da lui sostenute, era una confessione operativa di effetti legali, la quale non era impugnata di simulazione nè di frode. E di conseguenza era un debito che doveva esser detratto dall'attivo dell'eredità.

Nè si dica che tal credito fu liquidato dopo l'apertura della successione, imperciocchè la legge del 1862, come si è di sopra notato, richiede la sola certezza del debito, e non la certezza ancora della sua quantità. Ed una legge di tassa che costituisce un'eccezione alle norme del diritto comune non si può estendere per via di analogia da un caso all'altro; per lo che,

non essendosi in quella legge richiesto il requisito, per la detrazione di un debito, della certezza della quantità d'esso prima dell'apertura della successione, non si può questo andar ricercando nella legge posteriore del 14 luglio 1866, la quale esige proprio quest'altra condizione.

Questa legge innovò e corresse quella del 1862, giacchè stabilì norme, tasse graduali e percezioni che non si leggono in quella. Ed è risaputo che le leggi innovative e correttive non possono retroagire sul passato e scuotere diritti perfezionati. Le sole leggi interpretative, che spiegano o dichiarano il senso dubbio di una legge preesistente, risalgono, in quanto ai loro effetti, alle leggi dichiarate o spiegate, e per esse è applicabile quel tale broccardico legale *posteriores leges ad priores pertinent*. Quindi la Corte di appello con la impugnata sentenza, malamente ricorrendo all'articolo 53 della detta legge del 1866, ha ritenuto che per la legge del 1862 il debito, per esser detratto dall'attivo di una eredità, bisogna non solo che sia certo, ma che sia determinato nella sua quantità. E per questo la sentenza impugnata è da annullarsi.

Sulla seconda

Osserva che, annullandosi la sentenza, il deposito è da restituirsi al ricorrente, e le provvidenze sulle spese di Cassazione sono da rinviarsi ai giudici del merito, ai quali è rinviata la causa per nuovo esame.

Nota. — Prese astrattamente le considerazioni di questa sentenza, sembra che aprano una larga breccia nelle guarentigie con cui era circondata anche colla legge del 1862, la deduzione dei debiti dall'attivo delle successioni. In sostanza la distinzione che la Cassazione va facendo tra la sola *certezza del debito* e la *certezza ancora della sua quantità*, distrugge il criterio già sanzionato dalla Corte d'appello di Perugia colla sentenza da noi riferita al n° 1816, e che crediamo essere stato finora la norma comunemente adottata. Però, se guardiamo al fatto, ci pare molto verosimile che il debito dovesse essere certo anche nel senso più stretto che voglia darsi alla legge. Non si può concepire infatti, che, se i compensi dell'avvocato erano così importanti, da persuadere l'erede a liquidarli nella somma di lire 25,500, veruna parte di essi non risultasse già da un qualche atto avente tutti i requisiti che la legge richiedeva per essere atteso.

Comunque sia è importante l'osservare che di fronte alla

legge attualmente in vigore la Cassazione ammette in modo abbastanza esplicito che i debiti non potrebbero essere detratti se non sono certi anco nella quantità prima dell' apertura della successione. Non è a tacersi però che con tale considerazione non armonizza abbastanza la massima ritenuta dalla stessa Cassazione in ordine alle spese funerarie colla sentenza che abbiamo inserita al numero 2799.

N° 2829. — *Registro.*

Espropriazione per causa di utilità pubblica nell'interesse dei comuni (Legge 21 aprile 1862).

La tassa proporzionale di registro, se deve soddisfarsi per ogni trasferimento di proprietà che sia conservata e continui ad essere profittevole, non è però dovuta quando per causa di pubblica utilità si espropria per distruggere, e il suolo diviene parte di demanio universale, e serve soltanto di pubblico transito.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI

Sentenza del 18 *marzo* 1871

in causa DEMANIO e MUNICIPIO DI NAPOLI.

Attesochè il municipio di Napoli, in tempi diversi, espropriava molte case di privati per causa di pubblica utilità in quelle zone e linee che di presente formano il *Corso Vittorio Emanuele*, la *Via del Duomo*, il *Corso Garibaldi* e la *Via del Museo:* furono demolite e coi suoli si schiusero le cennate pubbliche vie.

Pagava agli espropriati le rispettive indennità con polizze del Banco; indi la direzione del registro spediva tante ingiunzioni al municipio medesimo chiedendo la tassa proporzionale del quattro per cento su quei valori per l'articolo 4 e n° 26 dell'articolo 98 della legge del 21 aprile 1862.

Premesse le opportune proteste, il municipio pagava ed intimava più opposizioni perchè, dichiarandosi indebita la tassa, quei precetti si aveano da annullare e restituirsi le somme soddisfatte.

Il tribunale civile, con sentenza del 24 novembre 1866, accolse siffatte opposizioni, e di seguito pronunziava tre altre simili sentenze.

La direzione del demanio e tasse produsse quattro appelli, e le quattro sezioni della Corte d'appello resero altrettante sentenze che uniformemente li rigettarono.

Onde la direzione intimava quattro ricorsi per annullamento, che riuniti in una discussione, perchè fra le parti istesse, nella medesima qualità e sull'identico obietto, furono disaminati dalla Corte di cassazione.

Attesochè l'articolo quarto della legge del 21 aprile 1862 dichiara che la tassa proporzionale si applica in genere a tutti gli atti civili che contengono..... *qualunque trasmissione di proprietà di beni mobili od immobili o di qualsiasi diritto reale, sia tra vivi, sia per causa di morte.*

E per l'articolo 95, n° 26, sono soggetti alla tassa proporzionale del 4 per cento *le aggiudicazioni, rivendite e qualunque altro atto civile o stragiudiziale traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto di beni immobili.*

Articolo 96. § 2. Non godono esenzione dal pagamento della tassa le stipulazioni, qualora fossero estranee all'interesse dello Stato e concernessero altre amministrazioni o privati.

Così la imposta colpisce la proprietà quando con qualunque atto dall'attuale proprietario ad altri si trasferisca. Nei contratti commutativi lo acquisto manifesta il capitale che pel reciproco consenso del venditore e compratore opera una evoluzione profittevole ad ambe le parti in diversi rapporti, e perciò soggetti a tassa a favore dello Stato. — Similmente di altri valori mobiliari ed immobiliari, che a titolo gratuito si trasmettono, sì che il donante nella soddisfazione morale del beneficio ritrae il suo pro; ed il donatario nell'acquisto di cosa che gli torna a vantaggio economico.

Avvegnachè lo Stato coi suoi istituti rassicura la proprietà privata e protegge il possesso di coloro che novellamente l'acquistano, ben deve ricevere un premio che significhi tassa pel trasferimento di proprietà. E nelle successioni, eredi e legatari, ricevendo nuova ricchezza, devono soddisfare la tassa successoria per l'acquisto della proprietà.

Però, se la proprietà degli stabili sia espropriata per causa di pubblica utilità coll'unico fine di distruggerla, com'è succeduto nelle specie contese, in cui il municipio di Napoli fece demolire le case espropriate e con quei suoli si schiusero al pubblico transito le grandiose vie su indicate, siccome per ciò esso municipio niun valore acquistava ed in veruna guisa il suo patrimonio si avvantaggiava, non potendosi verificare la tutela conservativa di altra proprietà patrimoniale, la tassa di traslazione di proprietà non è per fermo dovuta, non potendo esistere effetto senza legittima cagione. Cotesti speciali atti, anzichè *traslativi* sono *dichiarativi:* non operano novella intestazione di proprietario nei registri censuali; non hanno valore imponibile tanto nella loro origine, che nell'attualità ed in qualunque evento remoto.

La teorica della imposta dei diritti fissi o proporzionali riposa quindi

sulla certa distinzione tra atti meramente *dichiarativi*, affatto esenti da tassa fiscale ed altri attributivi di dominio profittevole che sonovi sottoposti.

Attesochè, quando lo stabile del privato, espropriato per causa di pubblica utilità, s'incorpora al demanio municipale, si estinguono le relazioni di interesse tra un individuo e l'altro: nella sua conversione diventa di uso di tutto il popolo, onde, cessando assolutamente la proprietà singolare, si tramuta nella *demanialità universale* della comunità. — Le ipoteche ed i privilegi inerenti, come ogni peso reale, si estinguono: i loro valsenti si convertono *ministerio iuris* in azione sul prezzo od indennità, sol perchè lo stabile è sottratto dalla classe delle proprietà private ed è passato nel demanio pubblico.

Se la indennità, invece dell'estimo, conformemente alla legge speciale delle espropric per pubblica utilità, sia convenuta amichevolmente tra il municipio ed i privati, i creditori ipotecari non possono sovra imporre coll'intendimento di acquistarne essi il dominio, come è lecito in ogni vendita volontaria di predio soggetto ad ipoteche o privilegi, posciacchè lo stabile che il potere pubblico ha dichiarato di pubblica utilità, per qualunque offerta di aumento di prezzo, non si può sottrarre dal demanio pubblico, cui è virtualmente annesso mercè la ordinanza dell'autorità competente.

I beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni di *uso pubblico* ed in beni patrimoniali (articolo 432 del Codice civile).

Le case espropriate, come tutt'altre, constavano di due fattori: la muratura ed il suolo: quella del tutto demolita, ed il suolo ridotto a via pubblica. Il municipio, oltre che nulla acquistava in aumento del suo patrimonio, per pubblico vantaggio s'impose doppia spesa; l'attuale della demolizione, l'altra perpetua del lastricare le viè e racconciarle per comodo dell'universale; onde sarebbe assurdo caricarlo della imposta che apertamente e razionalmente colpisce la trasmissione di proprietà fruttifera.

Così la Corte di cassazione, avendo considerato che le quattro sentenze della Corte d'appello di Napoli dichiararono il retto intendimento della tassa, ed opportunamente lo applicarono nelle suddette contese, rigettava i ricorsi della Intendenza di Finanza, ramo registro, ed, in osservanza dell'articolo 541 del Codice di procedura civile, condannava essa ricorrente al rimborso della spesa a pro del municipio napolitano.

Nota — È questa la sentenza di cui abbiamo dato l'annunzio nel precedente fascicolo, al n° 2817. Confrontando questo giudicato con quelli da esso confermati della Corte d'appello, ci sembra che la Corte suprema si sia tenuta in un campo ben più ristretto di quello esplorato dalle precedenti decisioni.

La Corte d'appello, colla sentenza che riportammo al n° 1917, deduceva la esenzione delle espropriazioni per utilità pubblica non solo da considerazioni generali sulla natura di simili atti, ma ancora dal testo dell'articolo 96, § 3, n° 7, della legge 21 aprile 1862, e dal confronto inoltre dell'articolo 143, n° 9, della legge successiva, la quale in sostanza veniva da essa interpretata come dichiarativa di quella anteriore. La Corte di cassazione si è affatto astenuta dallo spiegare il significato dell'una e dell'altra di dette disposizioni; e, se si è associata ai giudici d'appello nel considerare le espropriazioni come atti negativi di trasferimento, sembra però che questa idea sia stata accolta con qualche restrizione, cioè limitatamente al caso in cui gli stabili siano espropriati coll'unico fine di distruggerli e senza che in veruna guisa si avvantaggi il patrimonio del municipio espropriante.

Però, riguardata la tesi anche sotto tale aspetto, è alquanto delicata, e sono ben degne di ricordanza le considerazioni che già faceva al Senato l'onorevole Scialoja nella sua relazione sul progetto della legge modificativa 19 luglio 1868.

« Anche l'atto del distruggere, dello abbattere un edificio, « o quello del sostituirgliene un altro, è atto di proprietà; ed « è atto di proprietà quello col quale uno spazio od un edifizio « si destinano ad uso pubblico. Il comune o la provincia che « espropria al privato quello spazio o quell'edifizio per dar « loro una pubblica destinazione, acquista con quella espro- « priazione il diritto di farlo, e, facendolo, esercita questo di- « ritto, che è pur quello di proprietà da essa acquistato. Code- « sto acquisto vuole colpire la legge con la tassa di registra- « zione. »

Comunque sia, la legge del 19 luglio 1868, articolo 11, lettera *A*, ha tolto quindi innanzi ogni ragione di dubitare, e tutte le espropriazioni per utilità pubblica, non specialmente esentate, sono oggi soggette alla tassa di trasferimento a titolo oneroso.

N° 2830. — *Registro.*

Pena pecuniaria — Decimo di guerra.

Il decimo di guerra costituendo una sovrimposta è inseparabile dalla imposta principale, e deve perciò entrare nel calcolo di ogni somma che si riscuota a titolo di sopratassa.

Massima ritenuta dal Tribunale civile di Forlì con sentenza 25 ottobre 1870 in causa Pasini Attilio contro la Intendenza di Finanza di detta città. È lo stesso principio che noi abbiamo sostenuto al n° 69 e 113 della *Corrispondenza.*

PARTE TERZA

N° 2831.

Ipoteca legale dell'alienante — Sua rinunzia — Esonerazione del conservatore dall'iscrizione di uffizio.

Facciamo posto con piacere alla seguente lettera che ci invia un carissimo nostro associato :

Piacenza, 2 giugno 1871.

Chiarissimo signore,

Ho letto la risoluzione, numero 2820, della quistione « se, data la rinuncia espressa dell'alienante, possa il conservatore delle ipoteche, ciò non ostante, iscrivere l'ipoteca legale accordata dall'articolo 1969, numero 1, del Codice civile, » e la decisione del tribunale di Genova, conforme a quella del nostro tribunale di Piacenza 20 luglio 1866, in causa Sorisio-Cella-Demanio (che forse pel primo si occupò della quistione). O io m'inganno a partito, o la quistione non parmi più possibile dopo la legge 28 dicembre 1867 sulla tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche; poichè il n. 3° dell'annessa tariffa, che concede il diritto di una lira al conservatore

per la formazione della nota, soggiunge: « Semprechè il venditore non vi abbia espressamente rinunziato. » Qui da noi tutti si è ritenuto che questa disposizione decida la quistione, e nissuno ne ha più dubitato, per cui mi ha fatta qualche pena il veder rinnovata la quistione stessa.

Concludo adunque col pregarla a volermene a suo comodo dire l'avviso suo nel giornale.

Mi creda con stima distintissima

Devotissimo servitore
G. G.

L'osservazione del nostro associato è troppo giusta per poterla contrastare.

La disposizione del n° 3 della tariffa non avrebbe senso, se la rinunzia del venditore all'ipoteca legale non fosse ammessa o non avesse effetto di esonerare il conservatore, così dalla formazione della nota, come dalla relativa iscrizione.

È specioso però che, per risolvere una pura questione di diritto civile, si debba andare a rintracciare la disposizione in una tariffa di emolumenti.

Ad ogni modo diremo:

E questo fia suggel che ogni uomo sganni.

N° 2832.

Segretari delle opere pie — Incapacità a rogare atti pubblici.

(*Circolare 17 marzo 1871 ai prefetti del regno.*)

Una delle Camere notarili del regno ha fatto il quesito, se i segretari delle opere pie, non notai e privi di autorizzazione governativa, abbiano o no la facoltà di rogare gli atti della loro amministrazione contemplati nella tabella n° 3, annessa al regolamento 8 giugno 1865 relativo alla legge comunale e provinciale.

Un quesito simile, riferibilmente ai segretari comunali, fu già risolto in senso negativo dal Ministero dell' interno di concerto con quello di grazia e giustizia e culti.

Tale risoluzione era fondata sulle seguenti considerazioni fatte dal Consiglio di Stato, e che possono valere anche riguardo ai segretari delle opere pie:

1° Che l'atto pubblico, secondo l'articolo 1315 del Codice civile, è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da un notaio o da un pubblico uffiziale autorizzato, nel luogo ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede;

2° Che quando un atto non è stipulato da un notaio, per imprimere ad esso il carattere di atto pubblico, occorre, non solo che colui che lo riceve sia un pubblico ufficiale, ma che abbia ad un tempo l'autorità di attribuirgli la pubblica fede;

3° Che, prescindendo anche dal vedere se un segretario comunale possa o no ritenersi pubblico ufficiale, è certo che non vi ha alcuna disposizione legislativa che gli conceda la facoltà di attribuire a' suoi atti la pubblica fede.

Per queste considerazioni il Ministero dell'interno, d'accordo con quello di grazia e giustizia, deve dichiarare che i segretari delle opere pie, non notai o non autorizzati al rogito degli atti notarili da speciali disposizioni legislative, non possono ricevere al pari e con gli effetti dei pubblici notai, quegli atti pei quali la legge richiede la solennità dell'atto pubblico, e segnatamente quelli designati nella tabella n° 3, annessa al regolamento 8 giugno 1865, e dovranno quindi astenersene.

(Dalla *Rivista Amministrativa*, anno 22° pag. 284).

Nota. — Il voto del Consiglio di Stato a cui accenna la premessa circolare fu riferito al n° 2549.

N° 2833.

Istrumenti pubblici anteriori al 1866 — Copie in forma esecutiva — Provincie toscane.

Per le leggi toscane le sentenze, i pubblici istrumenti e gli atti privati formalmente riconosciuti da notaio, potevano recarsi ad esecuzione senza bisogno di formula esecutiva o di autorizzazione di magistrato.

Quindi, trattandosi di dare oggi esecuzione in Toscana a un istrumento pubblico anteriore al 1866, la copia in forma esecutiva può rilasciarsi dal notaio che lo celebrò, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione del presidente.

La mancanza di autorizzazione del presidente al rilascio della copia del titolo in forma esecutiva, non indurrebbe nullità del

precetto, ma darebbe luogo soltanto all'applicazione di una multa a carico del notaio.

Sentenza della Corte di appello di Firenze del 31 gennaio 1871, in causa Desbutin e Schwarzemberg, inserita negli *Annali di giurisprudenza italiana*, volume 5°, parte II, pag. 110.

N° 2834.

Curatore speciale.

La facoltà accordata dall'articolo 247 del Codice civile a chi istituisce erede un minore, di nominargli un curatore speciale per la sola amministrazione delle sostanze che gli trasmette, è una limitazione della regola generale che il padre rappresenta i figli e ne amministra i beni, sancita nell'articolo 224, e non permette che il testatore, senza nominare curatore veruno, ordini senz'altro che il padre dell'erede sia privato assolutamente d'ogni amministrazione di quelle sostanze.

Può però, in previsione della mancanza del curatore nominato, sostituirgliene un altro direttamente, o anche demandare in progresso tale surroga e scelta all'uffizio del magistrato.

Il curatore o mero amministratore, così nominato dal tribunale, non essendo soggetto al disposto dall'articolo 292, non è tenuto a dare cauzione.

Principii desunti da sentenza della Corte di cassazione di Firenze, del 9 dicembre 1870, in causa Manzini, Montelatici ed altri, inserita nella *Gazzetta dei tribunali* di Genova, anno XXIII, pagina 129.

Vedansi anche le sentenze della Corte di cassazione di Torino, e di quella d'appello di Genova, ricordate ai n[i] 2706 e 2551 del nostro giornale, dalle quali più specialmente risulta come il curatore speciale, nominato dal testatore, sia soggetto all'autorità del Consiglio di famiglia.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con regi decreti degli 11 maggio 1871 furono fatte le seguenti disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Bargoni dottore Angelo, notaio a Pescarolo, traslocato a Cremona.
Feraboli dottore Francesco, id. a Montodine, id. a Pescarolo.
Ghiroldi dottore Giovanni, id. a Guidizzolo, id. a Crema.
Carbonelli dottore Marcello, id. ad Averara, id. a Guidizzolo.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

De Capua Raffaele, candidato notaio, nominato notaio a Conca Marini.
Desenzani dottore Andrea, candidato notaio, nominato notaio a Montodine.

Disposizioni diverse.

Pisani Vincenzo, notaio in Aversa, indi con regio decreto 4 settembre 1870 traslocato a Casal di Principe, è dispensato dall' uffizio di notaio in seguito a sua domanda.

Benvenuti dottore Pietro, notaio a Venezia, indi con regio decreto 11 settembre 1870 nominato notaio di rogito limitato al comune di Firenze, id. id.

Arcuri Domenico, con regio decreto 25 agosto 1870 nominato notaio a Rizziconi, indi decaduto, è restituito in tempo a far valere tale decreto entro il termine di due mesi dall'11 maggio 1871.

Bondanini Giovanni, già notaio a Sogliano, indi con regio decreto 31 marzo 1864 dispensato dalla carica in seguito a sua domanda, è nuovamente nominato notaio nello stesso comune di Sogliano.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreti reali e ministeriali del 9, 21, 24, 25 e 28 maggio sono state fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'amministrazione del demanio e delle tasse:

Luccioli dottore Francesco, vice-segretario presso l'intendenza di Roma, nominato ricevitore del registro a Montefiascone.

De Virgilii commendatore Pasquale, membro della cessata Commissione temporanea dei conti arretrati a Napoli, in disponibilità, nominato conservatore delle ipoteche a Trani.

Bonetti Agostino, speditore copista all'intendenza di finanza in Ravenna, id. a Civitavecchia.

Peccenini Vitaliano, scrittore presso l'uffizio delle ipoteche a Rovigo, id. a Castelnovo Garfagnana.

Martignoni Paolo, ricevitore del registro ad Alghero, trasferito ad Iglesias.

Mareri Romolo, id. a Montefusco, id. ad Alghero.

Lauri Cipriano, id. a Pontecorvo, id. a Montefusco.

Bongi Luigi, id. a Montalcino, id. a Sarteano.

Celentani Emilio, id. a Cascia, id. a Montalcino.

Calderini Elbano, id. ad Aulla, id. a Piombino.

Alberti Luigi, id. a Tivoli, id. a Treia.

De Nicolò Francesco Paolo, id. a Borgocollefegato, id. ad Agnone.

Sambuchi Alceste, id. a Montevarchi, nominato segretario all'intendenza, di finanza a Siena.

Tiepolo Giovanni Domenico, segretario presso la direzione generale del demanio, nominato sostituto direttore di terza classe nell' uffizio del contenzioso finanziario in Firenze.

Aiuti Leopoldo, preposto del registro e bollo nella cessata amministrazione pontificia, dispensato dal servizio e collocato a riposo.

Bramini Giovanni, id. id. id.

DECESSI

Therisod Lorenzo, ricevitore del registro a Francavilla di Sicilia.

CORRISPONDENZA

125. Signor L. N., Velletri, n° 3534. — Alla regola che la donna tutto può fare col consenso del marito, v'ha tra le altre la eccezione quanto alla dote, della quale, se non ne è stata permessa l'alienazione nel contratto matrimoniale, è vietato di disporre, dall'articolo 1405 del Codice civile, senza decreto del tribunale competente. Del resto niun dubbio che il conservatore delle ipoteche, avendo la responsabilità delle operazioni illegalmente eseguite, debba assicurarsi della capacità dei consenzienti alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie. Nel caso che esponete riteniamo che il rimedio da adottarsi sia quello di una convalidazione o approvazione dell'operato per parte del tribunale, autorizzazione che si potrà facilmente ottenere quando sarà edificata la casa, sulla quale potrà essere rinnovata la garanzia della dote.

126. Signor F. M., Reggio Emilia, n° 50. — È propriamente la esenzione dalla tassa, e non dal solo computo della mobilia, che la legge di registro ha voluto concedere per le collezioni di quadri, ecc. coll'articolo 51. In questo senso è anche la dichiarazione contenuta nell'articolo 19, numero 2, della istruzione ministeriale 10 settembre 1866.

127. Signor F. G., Santo Stefano di Camastra, n° 2149. — Il quesito che ci fate intorno alla spedizione di estratti sulla richiesta di autorità civili, militari ed ecclesiastiche è troppo generico perchè noi possiamo darvi una risposta categorica. Ciò che possiamo dire si è che la disposizione dell'articolo 45 del decreto 4 maggio 1862, numero 595, è sostituita da quella dell'articolo 121 della legge 14 luglio 1866.

128. Signor notaio G. S., Castellamonte, n° 580. — Conviene distinguere se il padre col testamento si è riconosciuto debitore verso il figlio della somma da lui impiegata nei miglioramenti della casa, o se, a concorrenza di quelli, ha dichiarato la casa di proprietà del figlio. Nel primo caso è evidente che si tratta di mera ragione di credito, e la cessione che il figlio ne faccia ad un terzo è sicuramente soggetta alla tassa dell'articolo 20 della tariffa. Nel secondo caso la cessione farebbe luogo a tassa di trasferimento immobiliare.

129. Signor notaio P. P. A., n° 1616. — È evidente che l'articolo 16 della legge di registro traccia le norme di valutazione per i trasferimenti dell'usufrutto, e quelle invece per i trasferimenti della nuda proprietà sono stabilite nell'articolo successivo. Niun dubbio dunque che, facendosi una donazione con riserva d'usufrutto, la tassa deve calcolarsi secondo la prescrizione dell'articolo 17. Forse nel vostro caso sarà nato il dubbio che le lire 3825 di valore dichiarato nell'atto rappresentassero la nuda proprietà e non l'intiero valore dei beni.

130. Signor notaio M., Montiglio, n° 3427. — Quando la cancellazione della ipoteca è consentita contestualmente alla quietanza di pagamento del credito, non è dovuta che la tassa di liberazione, e ciò anche se questa tassa non raggiungesse quella fissa stabilita dall'articolo 62 della tariffa. Così dicemmo al numero 94 della *Corrispondenza*, ricordando anche una risoluzione ministeriale che è esplicita a tale riguardo.

Nell'altro caso che ci proponete non ci sembra che si tratti di rinunzia abdicativa, ma traslativa, e quindi opiniamo dovuta la tassa di cessione di ragioni ereditarie.

131. Signor I. S., Cosenza, n° 934. — Ci pare che la registrazione in tempo utile delle ricevute di prezzo dei beni ecclesiastici sarebbe meglio tutelata se i ricevitori facessero alle parti le avvertenze che furono prescritte per le altre ricevute demaniali colla risoluzione che riportammo al numero 1662. Del resto crediamo assai difficile che il compratore si contenti di pagare il prezzo senza ritirare la sua ricevuta, o che la laceri quando gli è stata rilasciata.

132. Signor C. G., Foggia, n° 2363. — La registrazione formale sugli originali delle sentenze indicate nell'articolo 126 della tariffa costituiva, prima che la legge fosse modificata, una eccezione al sistema di registrazione delle sentenze definitive, ed era diretta principalmente ad assicurare la percezione della tassa sull'atto o contratto stato dedotto in giudizio. Quando dunque la tassa sulla convenzione era già applicata prima della pronunzia giudiziale, cessava evidentemente la ragione della legge nel prescrivere la registrazione della sentenza sull'originale. Di qui la eccezione che la legge stessa faceva pel caso in cui fossero stati enunciati *titoli registrati*, e di qui pure la conseguenza che, se la condanna fu bensì pronunziata sopra una convenzione non ridotta in iscritto, ma questa convenzione era già registrata a mezzo della speciale denunzia prescritta per i contratti verbali, la sentenza doveva registrarsi non più sull'originale, ma sulla copia. D'altronde per i contratti verbali soggetti a registro la denunzia (Art. 1 della legge) assume qualità d'*atto*; è chiaro quindi che siffatte denunzie sono esse pure uno dei *titoli registrati* e cui allude l'articolo 126 della tariffa.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Volture catastali — Registro, bollo ed emolumenti dei ricevitori. — Con circolare stampata 19 giugno 1871, n° 632, dalla Direzione generale del demanio e delle tasse vennero risoluti parecchi dubbi insorti circa il bollo delle domande per le volture catastali e delle copie degli atti traslativi, non che circa il bollo, registrazione ed emolumenti ai ricevitori dei certificati di denunziata successione.

Questa circolare è testualmente riportata in questo fascicolo al n° 2838.

Contabilità — Nuove istruzioni. — Allo scopo di coordinare il servizio di contabilità delle entrate e delle spese proprie dell'Amministrazione demaniale coll'ordinamento dell'amministrazione stessa, col regolamento speciale per l'esecuzione della legge numero 3848 sull'Asse ecclesiastico, colla istituzione delle Intendenze di finanza e col regolamento per la contabilità generale dello Stato, la Direzione generale del demanio e delle tasse ha predisposto e distribuito agli impiegati demaniali una nuova istruzione intorno alla contabilità dell'Amministrazione medesima.

Tale istruzione ha la data 20 maggio 1871.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2835. — *Bollo.*

Ricevute di contribuzioni dirette dello Stato.

Quesito. — *L'articolo 21, n° 3, della legge 14 luglio 1866, assoggettava al bollo, nel solo caso d'uso, le ricevute delle contribuzioni dirette dello Stato, e l'articolo 22 prescriveva che la*

tassa per esse dovuta era di centesimi 10, di centesimi 50 o di 1 lira, secondo che se ne volesse far uso davanti i giudici conciliatori o davanti i pretori o in altro modo.

L'articolo 16 della legge 19 luglio 1868, ha assoggettato invece le anzidette ricevute alla tassa di uno o di cinque centesimi fino dalla loro origine.

Volendosi oggi far uso davanti un tribunale di alcuna delle ricevute medesime, che sia stata rilasciata nell'intervallo dal 1° ottobre 1866 al 1° gennaio 1869, quale sarà il bollo che alla ricevuta dovrà essere applicato?

(*Dal signor* M. R., *Torchiara, n°* 3551.)

Risposta. — A prima giunta si direbbe non essere dovuta alcuna tassa: non quella della legge ultima, perchè, se la tassa con essa stabilita deve essere applicata alle ricevute fino dalla loro formazione, sarebbe conseguente inferirne che non sia dovuta per le ricevute che al 1° gennaio 1869 erano già formate; non la tassa voluta dalla legge anteriore, perchè la disposizione che la imponeva ora si trova abrogata. Ma in realtà non crediamo che la esenzione possa essere ammessa.

Certamente, qualunque sia l'uso che occorra fare delle ricevute, non si avrebbe fondamento ad applicare veruna delle tre tasse portate dalla legge del 1866. L'articolo 17 della legge modificativa dichiara espressamente che la disposizione di favore contenuta nel n° 3, articolo 21 del decreto sul bollo, è ora limitata alle quietanze di talune tra le contribuzioni indirette, e alle ricevute delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale.

Però non potremmo affermare con eguale certezza che la tassa di 1 o di 5 centesimi, sostituita per le altre ricevute di contribuzioni, debba essere applicata soltanto a quelle rilasciate dopo l'attivazione della legge modificativa.

L'articolo 16 di questa legge non è una disposizione per sè stante, ma è parte e testo della legge modificata. La sua appli-

cazione deve dunque armonizzare ed essere regolata coll'insieme di tutte le altre disposizioni che formano base all'assetto delle tasse di bollo.

Pochi certamente, e noi meno di tutti, saremo proclivi ad ammettere che la imposizione di una tassa per la ricevuta di un'altra tassa sia un espediente felice. Ma, quando ormai abbiamo una legge che ha adottato questo modo di imposta, quando vediamo che il legislatore ha voluto anzi allargarne la base, quando a questo effetto con le ultime modificazioni non solo ha ampliato il numero delle ricevute imponibili, ma ha ridotto ancora obbligatoria la tassa che prima era semplicemente facoltativa, niuno per certo potrà andar persuaso che intenzione del legislatore fosse di creare per le ricevute anteriori al 1° gennaio 1869 una esenzione assoluta che non avèvano neppure per la legge precedente.

Per non cadere in assurdo è d'uopo dunque ritenere che la tassa di 1 o di 5 centesimi istituita con l'articolo 16 della legge del 1868 è bensì imposta fino dall'atto della formazione per le ricevute posteriori al 31 dicembre 1868, ma è altresì applicabile in caso d'uso a tutte le altre precedenti all'attivazione della legge stessa.

E questo concetto è tanto più accettabile in quanto armonizza appieno coi principii della legge organica. Non è infatti dichiarato dall'articolo 1 della legge stessa che le tasse da essa imposte sono dovute anche per gli atti anteriori alla sua attuazione? Se codesta regola, applicata alle tasse imposte nel 1° ottobre 1866, fa sì che le medesime debbano esigersi in caso d'uso per tutti gli atti di data precedente, è evidente che la regola stessa posta in presenza delle tasse stabilite nel 1° gennaio 1869 deve avere egualmente per effetto di estendere la loro applicazione in caso d'uso agli atti che a detta epoca non avevano ancora subìto veruna tassa di bollo.

N° 2836. — *Registro.*

Usufrutto lasciato a favore di un comune o altro corpo morale.

QUESITO. — *Su quale base di valutazione dovrà applicarsi la tassa quando, per atto tra vivi o di ultima volontà, sia disposto a titolo gratuito dell'usufrutto a favore di un comune o altro corpo morale.*

(*Dal signor* L. C., *Milano, n° 370.*)

RISPOSTA. — Se dovessimo esaminare la questione con riferimento alle precedenti leggi civili, saremmo più imbarazzati nella risposta. Non tutte infatti tra le leggi stesse ammettevano una limitazione alquanto sensibile nella durata dell'usufrutto devoluto a corpi morali. Il Codice Albertino, per esempio, consentiva una durata fino a 60 anni, quello Parmense fino a 100. Data la ipotesi di uno di questi casi, l'applicazione della tassa di registro vi si adatta malissimo colla scorta delle sole sue norme ordinarie. Se si tassasse l'usufrutto di 100 anni sul suo valore effettivo, si colpirebbe un valore corrispondente a quello di cinque volte la intiera proprietà. Mancherebbe quindi la possibilità di un residuo di valore che rappresentasse la nuda proprietà immediatamente imponibile a carico del proprietario. Se per contro l'usufrutto dovesse essere imposto per un valore fittizio, cioè, per una parte soltanto del valore dei beni, sarebbe bensì resa possibile la distribuzione della tassa tra l'usufruttuario e il possessore della nuda proprietà, ma non si eviterebbe l'inconveniente di rimandare niente meno che al compimento di un secolo, la percezione della tassa di consolidazione.

La cosa è più semplice di fronte al Codice attuale, il quale stabilisce coll'articolo 518 che l'usufrutto devoluto ai corpi morali, non può eccedere la durata di 30 anni. Disposizione questa

evidentemente provvidissima, imperocchè l'usufrutto perpetuo o di una durata soverchiamente lunga, assorbirebbe o renderebbe pressochè inutile la proprietà.

Tuttavia venendo ad applicare al caso la legge di registro, non è meno vero che la lettera delle sue disposizioni lascia luogo a qualche dubbio. Le regole di valutazione che essa ha stabilito nell'articolo 16 per i trasferimenti dell'usufrutto a titolo gratuito, non contemplano, secondo le espressioni dell'articolo, che l'usufrutto devoluto alle persone fisiche. Fatta eccezione invero dell'usufrutto limitato a tempo minore di 10 anni, la base di valutazione è sempre fissata nella età dell'uomo.

Però giova considerare che la legge, dettando i suoi principii generali, contempla i casi più comuni e non la specialità di tutti quelli contingibili. D'altronde è canone di giurisprudenza confermato dall'articolo 3 delle disposizioni preliminari del Codice, che, quando una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si debba aver riguardo alle disposizioni che regolano casi consimili o materie analoghe. E la regola dell'analogia tanto più viene a proposito nel caso del nostro quesito, dacchè la legge stessa di registro (articolo 6) ne ha già fatto un criterio di sua applicazione tuttavolta si tratti di percezione della tassa proporzionale o graduale, e dacchè, limitato a soli 30 anni l'usufrutto devoluto a corpi morali, non differisce di gran lunga da quello regolato dalla vita umana.

Concludiamo perciò che, quantunque il caso non si veda letteralmente compreso nell'articolo 16 della legge di registro, tuttavia l'usufrutto concesso gratuitamente e per oltre 10 anni ad un comune od altro corpo morale, debba essere tassato in ragione della metà del valore dei beni, e salva all'occorrenza la tassa di consolidazione siccome è prescritto per gli altri casi indicati nel citato articolo.

N° 2837. — *Registro.*

Successioni di assenti — Termine alla denunzia — Tassa vigente al giorno del possesso.

Al n° 99 della corrispondenza, rispondendo ad alcune domande che ci venivano fatte intorno alla denunzia della successione di un assente, dicevamo che, ritenuto essersi verificato soltanto nel 18 settembre 1870 il possesso delle cose ereditarie, era da tal giorno che si doveva computare il termine per la denunzia, ed era parimente la misura di tassa vigente al giorno stesso quella che avrebbe dovuto applicarsi.

Questa seconda proposizione non ha incontrato favore presso alcuni associati, e uno segnatamente, di cui altra volta abbiamo apprezzate le osservazioni sulla quistione trattata al n° 2797, ci scrive da Napoli una lunga lettera sostenendo che la tassa deve invece essere applicata nella misura in vigore al giorno della scomparsa dell'assente o delle ultime sue notizie.

Nostro desiderio essendo sempre stato di far luogo alla più ampia discussione delle materie esposte nel giornale, prendiamo nota con piacere anco delle osservazioni contrarie che ora ci vengono dirette.

Ecco in sostanza le considerazioni che si adducono in sostegno della nuova tesi.

« La scomparsa di una persona non fa realizzare i diritti dipendenti dalla morte di lei, se non dopo che l'assenza è stata giudicialmente dichiarata. La immissione nel possesso dei beni lasciati dall'assente è regolata non già da un criterio suo proprio, ma da quello della successibilità dei richiedenti. È a questo effetto che, trascorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione del giudicato dichiarativo dell'assenza, si va procedendo all'apertura degli atti d'ultima volontà dell'assente, o si ha ri-

guardo, in loro mancanza, all'ordine di vocazione delle successioni legittime. Ora quest'ordine di successione si determina non mica dalla data della immissione nel possesso, ma dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'esistenza dell'assente. Se dunque la successione si considera siccome aperta dal momento della scomparsa o delle ultime notizie, è logico che la tassa dovuta sia pure quella vigente a detta epoca e non al giorno del possesso. Questo giorno segna unicamente il termine alla denunzia, come l'inventario o la nomina segnano soltanto il termine per la denunzia delle eredità beneficiate, o di quelle rappresentate unicamente da tutori o curatori. Se per queste eredità, malgrado la diversa decorrenza dei termini a denunziarle, la tassa è applicata in ragione del giorno d'apertura della successione, non vi è motivo per un trattamento diverso nelle successioni degli assenti.

« E che questa regola debba essere adottata, si conchiude, è tanto più manifesto, dacchè l'articolo 154 della legge di registro pone per principio che le tasse sulle successioni, legati e donazioni per causa di morte debbano essere regolate secondo la legge vigente all'epoca del decesso del donante o della persona dalla cui morte dipende l'acquisto della eredità o del legato. »

È dunque una carica a fondo in tutte le regole che si viene spiegando contro la nostra povera corrispondenza. Ma se l'amore di paternità non ci fa velo alla mente, ci sembra che le nostre linee possano tuttavia resistere all'urto, e perciò manteniamo appieno la opinione già manifestata.

La disposizione dell'articolo 79 del nostro decreto sul registro, relativa alle successioni degli assenti, ha la sua derivazione dall'articolo 40 della legge francese 28 aprile 1840.

Là pure le prese di possesso dei beni degli assenti sono assoggettate alla tassa di successione, e debbono essere denunziate entro un termine computabile dal giorno della sentenza d'immissione. Là pure, in caso di ritorno dell'assente, i diritti pagati

sono da restituirsi sotto deduzione di quello a cui avrà dato luogo il godimento degli eredi.

Anche in Francia si è fatta la quistione se la tariffa da applicarsi fosse quella in vigore alla data della sentenza. Ivi pure si sosteneva che dovessero prevalere i principii del diritto civile. Gli effetti, si diceva, della incertezza della vita dell'assente rimontando al giorno della sua scomparsa o delle sue ultime notizie, è perfettamente logico che, se a questo giorno si risale per la determinazione degli eredi presuntivi, ad esso pure debba risalirsi per la tariffa che deve regolare il pagamento dei diritti. Ma questa teoria, combattuta dall'Amministrazione del registro e dagli scrittori, fu rigettata dalla giurisprudenza, e la Corte di cassazione di Parigi con sentenza dell'8 dicembre 1856, analogamente a quanto aveva ritenuto il tribunale della Senna nel 9 aprile dello stesso anno, dichiarò:

..... c'est le jugement d'envoi en possession des biens de l'absent qui est considéré comme le point de départ de l'ouverture des droits de mutation à payer; d'où il suit que c'est le tarif en vigueur à la date de ce jugement qui doit régler le payement des droits.

È ben vero che in Francia nè la legge fondamentale di registro 12 dicembre 1798, nè quella sussidiaria del 28 aprile 1816, contengono la disposizione che si riscontra nell'articolo 154 del nostro decreto 14 luglio 1866. Ma ciò non conduce alla conseguenza dedotta dai nostri associati. Il criterio delle due leggi nella imponibilità delle immissioni in possesso dei beni degli assenti è sostanzialmente lo stesso. Sono i beni che esistono al giorno del possesso che debbono essere denunziati. È il fatto di questo possesso, che il legislatore ha colpito di una tassa eccezionale. Come potrebbesi mai conciliare l'applicazione della tassa secondo la legge vigente al tempo, il più delle volte remotissimo, della scomparsa o delle ultime notizie, con la commisurazione della tassa in ragione del fatto del possesso e della eventuale imputazione e rimborso in caso di ritorno dell'assente?

La disposizione dell'articolo 154 è una regola tutta propria ai trasferimenti dipendenti dalla morte naturale, e non può essere estesa al caso del possesso dei beni degli assenti che è governato da principii affatto speciali, e quali si rendevano convenienti di fronte alle regole per la specie adottata dal Codice civile. Noi abbiamo detto altra volta al n° 2631 quali sono le distinzioni da farsi in ordine allo stato d'assenza. Il nostro Codice non ha seguito il sistema della legge austriaca la quale nel concorso delle condizioni da essa indicate provvedeva alla successione dell'assente, previa la dichiarazione giudiciale della sua morte. Il Codice italiano ha seguita la via tenuta dalla maggior parte di tutti i Codici moderni.

Lo stato di assenza è diviso in tre periodi, l'uno di assenza *presunta*, l'altro di assenza *dichiarata*, e il terzo di *presunzione di morte dell'assente*. In ciascuno di questi periodi è provveduto alla famiglia e ai beni dell'assente in modo da conciliare la conservazione dei diritti e degli interessi dell'assente, non che i diritti e gli interessi di coloro che hanno ragioni dipendenti dalla di lui morte. Nei due primi periodi lo stato dell'assente è stato d'incertezza; la legge non ne presume nè la vita nè la morte, perciò provvede all'amministrazione dei suoi beni con tali cautele che gli conservino il patrimonio, ed anche, in alcuni casi ed entro un certo tempo, una parte dei frutti, qualora egli ricompaia o ne venga riconosciuta la esistenza. Nel terzo periodo la legge dispera della esistenza dell'assente, la tiene inverosimile nell'ordine naturale, e ne apre perciò *in certo modo* la successione, concedendo il possesso definitivo dei suoi beni a coloro che sarebbero chiamati a raccoglierli nel caso di morte.

Sono queste le precise parole con cui la Commissione senatoria riassume nella sua relazione il concetto del nostro Codice in ordine all'assenza. L'articolo 154 della legge di registro dice che le successioni sono regolate dalla legge vigente al tempo della morte. Ora, è evidente, se questa regola si volesse estesa al caso degli assenti, essa tutto al più potrebbe essere applicata quando l'assenza è nel terzo periodo, ove almeno vi è presunzione della morte, non mai in altro caso dove non v'ha che semplice incertezza.

Del resto vi è un motivo anco più stringente che obbliga a

dare alla nostra legge di registro la interpetrazione che non è stata ricusata per quella della Francia; ed è che, a differenza della legge francese, l'articolo 79 del decreto italiano non contempla la sola assenza dichiarata, la sola immissione in possesso per opera del giudice, ma sottopone alla denunzia e al pagamento della tassa anche il semplice *possesso di fatto.*

Tutto dunque dimostra che il nostro avviso era appieno giustificato.

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

N° 2838. — *Registro e Bollo.*

Bollo delle domande per volture catastali e delle copie degli atti traslativi. Bollo e registro in ordine ai certificati di denunziata successione da prodursi agli uffizi catastali.

(*Circolare stampata 19 giugno 1871, n° 632, della direzione generale del demanio e delle tasse, alle intendenze di finanza ed agli ispettori e ricevitori del demanio e delle tasse*).

Si è fatto il quesito se ed a quale tassa di bollo vadano soggette le domande per voltura, le copie degli atti traslativi e i certificati di denunziata successione, che debbono essere prodotti agli uffizi catastali in ordine al regolamento approvato col regio decreto 24 dicembre 1870, n° 6151.

Questa direzione generale ha considerato che la esenzione da bollo dei documenti soprindicati non potrebbe giustificarsi.

La conservazione del catasto non si fa al solo effetto fiscale dell'imposta fondiaria, ma anche all'effetto civile di tenere in evidenza i diritti competenti ai proprietari e possessori dei beni. Quindi la esenzione da bollo concessa agli atti e scritti indicati nel n° 7, articolo 21 del decreto legislativo 14 luglio 1866, n° 3122, non potrebbe, senza violazione della legge, essere estesa alle domande e documenti di sopra accennati, anco a prescindere dalla considerazione che a norma dell'articolo 33 del citato regolamento gli atti prodotti con la domanda non sono destinati a rimanere

negli uffici catastali, come allo scopo della esenzione da bollo sarebbe espressamente richiesto dal n° 7, articolo 21 del ricordato decreto 14 luglio 1866.

Si è considerato più specialmente, per riguardo ai certificati di denunzia di successione, da rilasciarsi per parte dei ricevitori del registro, che tali documenti non sono che l'equipollente dell'atto traslativo su cui si fonda la domanda di voltura, e come tali non potrebbero evidentemente godere di un privilegio che la legge nega agli altri documenti giustificativi.

Da ciò segue che le domande di voltura (fatta eccezione di quelle eseguite d'uffizio, e per le quali è provveduto all'annotamento a debito dall'articolo 58 del citato regolamento) debbono essere sottoposte alla tassa di 50 centesimi, prescritta dall'articolo 20, n° 13, del decreto 14 luglio 1866. E parimenti, ferma stante l'applicazione della tassa di bollo secondo la propria natura per le copie dei titoli traslativi, i certificati della fatta denunzia di successione, siccome manifestamente compresi nella disposizione generale dell'articolo 19, n° 4, del più volte rammentato decreto legislativo, debbono essere fatti in carta filogranata col bollo di 50 centesimi ivi prescritto.

Fu sollevato ancora il dubbio se i certificati anzidetti dovessero essere sottoposti alla marca di registrazione stabilita dall'articolo 11, lettera *G*, della legge 19 luglio 1868, n° 4480, e se per la loro spedizione competessero ai ricevitori gli emolumenti di che agli articoli 35 e 47 dei regi decreti 18 agosto 1866, n. 3186, e 4 maggio 1862, n. 595.

La risoluzione negativa sul primo punto non può essere dubbia, dacchè i certificati stessi non contengono riproduzione materiale dei registri e delle denunzie per potere essere parificati alle copie ed estratti da dichiararsi conformi, di che è menzione nell'articolo 11, lettera *G*, della legge sopra rammentata. Per contro, non rilasciandosi tali certificati per uso interno d'uffizio, nè per lo scopo di una formalità esclusivamente fiscale, non può denegarsi ai ricevitori il diritto di riscuotere per la loro compilazione l'emolumento di 50 centesimi dovuto per ogni certificato di registrazione a norma dell' articolo 47, n. 2, del decreto 4 maggio 1862, ovvero, eccedendo la scrittura, quello maggiore di centesimi 60 per ogni due facciate, giusta il n. 4 del citato articolo. Però, siccome la spedizione di siffatti certificati non dà luogo, per parte dei ricevitori, a veruna operazione di ricerca, così è assolutamente esclusa la percezione di un emolumento speciale a questo titolo, e ogni contravvenzione al riguardo sarà punita conformemente al penultimo capoverso dell'articolo succitato.

All'effetto poi che i certificati medesimi siano rilasciati nel modo il più uniforme ed economico, si è stabilito che debbano essere redatti secondo il modello unito alla presente.

Di tutto ciò stimasi opportuno dar conoscenza alle intendenze di finanza e agli impiegati dell'amministrazione del demanio e delle tasse, affinchè ognuno, per ciò che gli spetta, procuri la osservanza delle norme sopra

stabilite, e perchè con eguali criteri sia spiegata la difesa dell'interesse erariale nelle contestazioni giudiziarie che potessero insorgere.

Il direttore generale
SARACCO.

Nota. — La premessa circolare conferma ciò che noi dicevamo ai numeri 17 e 72 della corrispondenza. Vedansi del resto le osservazioni che facemmo al n° 2806.

N° 2839. — *Registro.*

Rivendicazione delle doti di benefizi e cappellanie.

QUESTIONE. — *Se agli atti che si stipulano tra i patroni dei benefizi soppressi e l'Amministrazione del fondo per il culto, agli effetti dell'articolo 4 della legge 15 agosto 1867, sia applicabile l'esenzione dalle tasse di registro accordata dal successivo articolo* 5, *e, in caso negativo, quale sia la tassa dovuta.*

RISOLUZIONE. — Le disposizioni le quali formano eccezione alle regole generali o a leggi speciali, non estendendosi oltre i casi e i tempi in esse espressi, è da ritenersi che sia inapplicabile ai detti atti l'esenzione accordata dall'articolo 5 della riferita legge.

La tassa poi che si crede dovuta è quella fissa di lire 2, stabilita dall'articolo 63 della tariffa annessa alla legge sul registro.

(*Nota della Direzione generale del contenzioso finanziario, e altra della Direzione generale del demanio 13 giugno 1871, numero 126-50, all'Intendenza di finanza di Pisa.*)

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2840. — *Registro e Bollo.*

Iscrizione di cause a ruolo — Atto di notificazione per parte dell'usciere.

La relazione che fa l'usciere a norma dell'articolo 173 del Codice di procedura civile e dell'articolo 216 del regolamento generale giudiziario, di aver notificato l'iscrizione della causa

sul ruolo di spedizione, è un vero atto d'usciere distinto dall'iscrizione medesima, e come tale soggetto alla tassa di registro nella conformità stabilita dall'articolo 5 della legge 19 luglio 1868, malgrado che la notificazione si possa eseguire per mezzo di semplice biglietto esente da tassa di bollo.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sentenza del 15 *maggio* 1871

in causa FINANZE *contro* CRIDA.

La Corte d'appello di Torino,

Considerato che la questione che in questa causa si presenta alla decisione della Corte e unicamente quella se la notificazione all'altra parte della seguita iscrizione della causa sul ruolo di spedizione, prescritta dall'ultimo capoverso dell'articolo 173 del Codice di procedura civile, notificazione che l'articolo 216 del regolamento giudiziario prescrive debba farsi con biglietto in carta libera da un usciere che ne scrive sugli atti la relazione, sia un atto d'usciere propriamente detto, e come tale soggetto al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 66, n° 7 del regio decreto 14 luglio 1866 sulla tassa di registro nella conformità stabilita dall'articolo 5 della legge di modificazione del 19 luglio 1868;

Considerato che detta legge dopo stabilito all'articolo 1, che gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali quanto giudiziali, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento della tassa a tenore di detta legge, e quindi all'articolo 5 ultimo capoverso, che le tasse giudiziali si applicano agli atti e decisioni giudiziali, e agli atti d'usciere, dispone ai successivi articoli 66 n° 7 e 72, che debbano essere registrati nei procedimenti contenziosi fra gli altri gli atti d'usciere di notificazione, e che la formalità della registrazione si opera mediante apposizione sull'originale di ciascun atto di una marca di registrazione;

Considerato che se è vero che l'iscrizione a ruolo di una causa, ossia il modo in cui deve seguire e deve farsene risultare è opera del cancelliere, il quale a termini dall'articolo 214 del regolamento deve per tale effetto tenere un apposito registro, colle annotazioni ivi indicate, egli è vero del pari che la richiesta di tale iscrizione è un atto della parte, ed atto essenzialissimo, come quello che ha per oggetto di porre termine all'istruttoria della causa, ed è la condizione per porla in grado di essere portata innanzi al giudice per la sua decisione, e che conseguentemente la notificazione all'altra parte di quest'atto, prescritta dal secondo capoverso di detto articolo 173, notificazione che è indispensabile perchè l'iscrizione possa produrre il suo effetto, e la relazione che ne deve fare l'ufficiale di tale notifi-

cazione incaricato è un atto distinto affatto dalla iscrizione, un vero atto d'usciere in un procedimento giudiziale, come quella che fa fede fino ad iscrizione in falso della verità di tale notificazione;

Che infatti il citato regolamento distingue appunto l'iscrizione dalla notificazione, in quanto dopo prescritto al capoverso dell'articolo 215 che il cancelliere fa risultare sugli atti della seguita iscrizione, dispone al successivo articolo 216 che l'usciere ne eseguirà la notificazione, e ne scriverà sugli atti stessi la relazione, per cui siccome il certificato rilasciato dal cancelliere costituisce la prova della iscrizione, così la relazione dell'usciere sugli stessi atti fa prova della notificazione;

Considerato che invano si obbietta che se l'articolo 173 stabilisce che l'iscrizione a ruolo debba essere notificata, non dispone però che la notificazione debba farsi per mezzo di usciere, mentre oltrechè tal modo di notificazione si trova poi stabilito dall'articolo 216 del regolamento sopra citato, non può dubitarsi che giusta lo spirito della legge dovesse compiersi dall'usciere che è appunto l'uffiziale destinato per procedere alle citazioni e notificazioni (articolo 41 Codice di procedura), e se a termini dell'articolo 163 la notificazione anche delle semplici comparse è demandata all'usciere, tanto più deve dirsi commessa al suo ministero quella di un atto molto più rilevante, quale si è la notificazione dell'iscrizione a ruolo;

Che dal permettere che fa il detto articolo 216 del regolamento giudiziario, che tale notificazione si possa eseguire per mezzo di semplice biglietto in carta libera, contrariamente a quanto dispone l'articolo 19 n° 19 della legge sul bollo, ne conseguita bensì accordata per detto atto l'esenzione dalla tassa di bollo stabilita coll'altro regio decreto in data pure 14 luglio 1866, ma tale esenzione non induce necessariamente anche la esenzione dalla tassa di registro stabilita dall'altra legge per tutti gli atti d'usciere senza veruna eccezione, fra i quali non può non annoverarsi la notificazione all'altra parte dell'iscrizione a ruolo, la prova della quale risulta appunto dalla relazione di tale notificazione, che l'articolo 216 del citato regolamento impone all'usciere di scrivere sugli atti della parte che chiese l'iscrizione;

Che se le notificazioni, di cui agli articoli 712,717 del citato Codice di procedura, sfuggono all'applicazione della tassa di registro, egli è appunto perchè di tali notificazioni non essendo prescritta alcuna relazione, nè altrimenti che il biglietto con cui sono fatte debba essere unito agli atti, esse sono un atto transitorio affidato al cancelliere, e non già un atto d'usciere, e quindi non puossi invocare l'esenzione di cui godono tali atti di notificazione, per estenderla a quello del quale si tratta, che è un vero atto d'usciere, e come tale a detta tassa soggetto.

Per questi motivi, in riparazione della sentenza del tribunale civile di questa città, del 17 del mese di febbraio del corrente anno, dichiara dovuta sull'atto di notificazione della iscrizione della causa a ruolo, della quale si tratta, la percepita tassa di registrazione, e doversi conseguente mente as-

solvere, come assolve l'amministrazione delle finanze dalle domande dell'Andrea Crida.

Nota. — L'obbligo della registrazione per i suddetti atti di usciere, fu già ammesso colla risoluzione ministeriale inserita al nº 1575, e venne poi confermato dalla Corte di appello di Modena colla sentenza che riportammo sotto il nº 2669. Nondimeno abbiamo creduto utile riferire integralmente anche il nuovo giudicato della Corte di Torino, siccome quello che è molto più ampio nelle sue considerazioni e che in pari tempo accenna anche ai rapporti colla legge sul bollo. A prima giunta sembra esservi una certa contraddizione o anormalità tra la esenzione dal bollo, e l'obbligo del pagamento della tassa di registro. Ma veramente l'atto che si fa in carta libera è il biglietto di notificazione, mentre quello che si sottopone a registro è la relazione scritta dall'usciere sugli atti della parte che ha chiesta l'iscrizione a ruolo. Ora è ben vero che anche questa relazione non soggiace a tassa particolare di bollo, ma gli atti sui quali è scritta devono pure essere già bollati a pagamento o a debito, e quindi, applicando la marca di registrazione alle relazioni anzidette, non può dirsi che si registri un atto non già bollato, ma piuttosto si deve dire che la formalità viene data a un atto che è pienamente regolare anche colla legge sul bollo, perchè la relazione può essere scritta di seguito agli atti bollati senza pagamento d'altra tassa in forza della disposizione contenuta nell'articolo 31, nº 2 del decreto 14 luglio 1866, nº 3122.

Nº 2841.

Mutuo — Spese della tassa di registro.

Niuna disposizione di legge dichiara che le spese di registrazione della scrittura di mutuo debbano essere sopportate dal mutuante o dal mutuatario; in mancanza di patto, esse debbono perciò sopportarsi in comune.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sentenza 13 *marzo* 1871

in causa DEAGOSTINI contro MONTABONE.

La Corte d'Appello di Torino,

Considerando in ordine al rimborso delle spese di registrazione della scrittura di cui si tratta, pur chieste dal Deagostini, che non essendovi alcuna disposizione di legge che dichiari che cotali spese debbano essere sopportate dal mutuante o dal mutuatario, dessa le lascia alla libera stipulazione delle parti contraenti, e non provvedendosi su di esse espressamente, non havvi ragione per cui debbano le stesse intendersi più a carico del mutuante che del mutuatario, ma debbono le medesime sopportarsi in comune;

Che ciò poi tanto più debbe ritenersi a fronte della attuale legge sul registro che fa del pagamento della relativa tassa un obbligo comune e solidario di entrambe le parti contraenti, indipendentemente dalla necessità di produrre la scrittura in giudicio, dal che la giuridica conseguenza che non puossi negare alla parte, che ebbe a pagarne l'intiero importo, il diritto di regresso verso l'altra pel rimborso della costei quota;

Che, ciò ritenuto, nè essendosi mai fatta contestazione nè in primo giudicio, nè in questo d'appello che le spese occorse per la registrazione della scrittura, di cui è caso, sieno state intieramente pagate dal Deagostini, egli è il caso che anche questa sua istanza pel rimborso delle spese medesime debba venire accolta ristrettivamente però alla quota corrispondente alla loro parte di obbligazione, vale a dire ai due terzi della metà delle spese medesime che sta a carico dei mutuatarii, trattandosi di obbligazione divisibile, e ritenuto anche il disposto dall'articolo 1199 del Cod. civ.

Per questi motivi, ha dichiarato e dichiara, reietta, ecc., in riparazione della sentenza del tribunale civile di questa città 25 giugno ultimo nella parte appellata, tenuti gli appellati fratelli Montabone al pagamento a favore del Deagostini di un terzo per caduno della somma di lire 5000 portate dalla scrittura del 21 gennaio 1869, e relativi interessi, non che di un terzo pure per caduno della metà delle spese occorse per la registrazione della scrittura stessa.

Nota. — Nel Codice civile troviamo dichiarato in due casi a chi fanno carico le spese; nell'articolo 1250, che pone a carico del debitore quelle del pagamento, e nell'articolo 1455, che addossa al compratore le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita.

PARTE TERZA

N° 2842.

Cambiale — Notificazione del protesto — Copia.

Il possessore di una lettera di cambio protestata, che vuole agire contro il girante, deve notificargli il protesto in copia autentica e per atto distinto.

Se il protesto fu fatto a ministero di notaio, non appartiene all'usciere il rilasciarne copia e certificarlo conforme all'originale.

Sarebbe perciò inefficace la notificazione fatta dall'usciere col trascrivere il tenore del protesto nell'atto stesso di notificazione e contemporanea citazione.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sentenza 9 *maggio* 1871

in causa SACERDOTE contro RICCARDI.

La Corte

(*Omissis*)

Considerato che, a senso dell'articolo 251, Codice di commercio il possessore della lettera di cambio protestata, che vuol agire contro il cedente, gli deve far notificare il protesto, e in mancanza di rimborso farlo citare in giudizio, e così è chiaro che, dovendo la notificazione pel pagamento seguir prima della citazione, irregolarmente la ditta R. Marchetti fece con un solo atto simultaneo la notificazione e la citazione; ma tuttavia siffatta irregolarità non importa nullità dell'atto, sì perchè la legge non la pronuncia, sì perchè l'atto non viene ad essere essenzialmente viziato; se non che un girante che, non appena notiziato con simile atto cumulativo del mancato pagamento da parte dell'accettante, si prestasse al rimborso, avrebbe diritto ad essere esonerato dalle spese della precorsa citazione;

Considerato che dalle espressioni usate nel citato articolo 251 e dallo scòpo della legge si induce che il protesto deve essere notificato distintamente e in forma autentica nella stessa guisa che si notifica una sentenza od altro documento, mentre interessa all'intimato di essere accertato del mancato pagamento e dei motivi addotti dall'accettante, e di esser munito

di un titolo efficace per agire contro gli anteriori obbligati, anche prima, ove gli piacerà, di aver rimborsato il possessore della cambiale; perciò deve riguardarsi inefficace e nulla la notificazione del protesto fatta dall'usciere Ronchi col trascriverne il suo tenore e certificarne la sua conformità coll'originale nell'atto stesso di sua notificazione e contemporanea citazione. Non è tra le mansioni già ampie attribuite all'usciere di rilasciare copie autentiche di atti non proprii: una eccezione soltanto vedesi nell'articolo 555 Codice procedura civile, quanto alle copie di atti contrattuali nel procedimento esecutivo, ciò che importa a ritenere che resta esclusa simile facoltà rispetto ad atti destinati ad uso diverso;

È bensì vero che è fatto obbligo, nell'articolo 262 Codice di commercio, ai notai ed uscieri di dar copia del protesto ai richiedenti, ma appare pure evidente che siffatto obbligo per gli uscieri riguarda i protesti da essi eseguiti. L'appellata ditta, avendo pertanto fatta una notificazione inefficace del protesto, decade dal suo diritto di regresso contro l'appellante Sacerdote, quale girante (articolo 254 e 255 Codice di commercio).

Per questi motivi, ecc.

N° 2843.

Spropriazione forzata — Iscrizione ipotecaria accesa dopo la trascrizione del precetto.

Più volte abbiamo parlato della quistione se la trascrizione del precetto per espropriazione, togliendo al debitore la facoltà di *alienare* i beni investiti, gli togliesse anche quella d'inscrivervi ipoteche. Dapprima il dubbio fu da noi esaminato e risoluto al n° 2463, e dipoi riportammo al n° 2675 le considerazioni di due sentenze d'appello che confermavano appieno il nostro assunto.

La quistione si è recentemente riprodotta davanti la Corte di appello delle Calabrie, in causa Quintieri e Magliocco. Veramente in questa causa si trattava di decidere se era valida la iscrizione giudiziaria presa contro il debitore dopo la trascrizione del precetto, quand'anche la condanna fosse di data posteriore, e la Corte ha ritenuta l'affermativa.

Ma le considerazioni del giudicato sono fatte in un aspetto più generale e stabiliscono in sostanza che non solo le ipoteche giudiziali, ma anche quelle consensuali possono costituirsi durante l'espropria.

La sentenza di cui parliamo è del 3 aprile 1871 e si trova riportata con apprezzabili osservazioni nel *Giurista Calabrese*, anno IV, pag. 146.

N. 2844.

Cessione di credito commerciale.

Perchè la cessione di un credito commerciale sia valida non è necessaria l'accettazione del debitore per atto autentico, ma basta anche la semplice annotazione della cessione nei suoi registri. Articoli 1278 e 1539 del Codice civile; articolo 150 Codice di commercio.

Sentenza della Corte di appello di Torino, 4 marzo 1871, in causa Loyd contro ferrovia d'Orta.

(Dalla *Giurisprudenza*, anno VIII, pag. 186).

Nº 2845.

Legato — Revoca — Donazione.

Un legato s'intende revocato con un posteriore atto di donazione tra' vivi e per causa di matrimonio, quando le condizioni e le clausole della donazione sono incompatibili col legato precedentemente fatto.

Massima desunta dalla sentenza della Corte di appello di Torino del 13 gennaio 1871, in causa Giraud contro Giraud, inserita nel giornale la *Giurisprudenza*, anno VIII, pag. 226.

Lo stesso giornale fa seguire tale massima dall'appresso nota:

Fra gli antichi interpreti distinguevasi, tra i vari modi dell'alienazione della cosa legata per determinarne l'influenza sulla validità del legato, ammettendosi soluzioni differenti, secondochè l'alienazione era volontaria o forzata, con patto di riscatto, per via di permuta, ecc. Il Codice francese (articolo 1038) intese risolvere ogni dubbiezza, disponendo: *Toute aliénation, même celle par vente avec faculté de rachat ou par échange, faite par le testateur, emportera révocation du legs.* Questa disposizione passò letteralmente tradotta nell'articolo 827 del Codice Albertino, ed indi con leggiera

variante nell'842 del Codice italiano. Ma questa disposizione non accenna essere espressamente alle alienazioni della cosa legata fatte dal testatore al legatario medesimo. La questione si produsse specialmente quanto alle alienazioni per via di donazione o di costituzione di dote. La giurisprudenza non tardò a pronunciarsi, comprendendo anche questi atti nella disposizione sopra riferita, specialmente perchè *duae lucrativae causae in eamdem personam de eadem re concurrere non possunt, quia res incidit in eum casum a quo incipere non potuisset*. Quanto alla giurisprudenza antica, vedi Richeri, *Jurispr. univ.*, viii, 331; *Institut.*, t. 3, paragrafo 3323; Thesauro, *Quest. forens.*, lib. 3, quest. 45, nn. penult. ed ult., che insegnano *legata vivo testatore prestari posse*, e che, *per donationem rei legatae testator praesumitur citius solvere voluisse*. — Alcuni testi delle leggi romane appoggiano questa opinione, specialmente le leggi: 22, *De legatis*, 2°, e 11, Codice, *De legatis*. Nella prima delle quali, trattandosi di uno che aveva legato il suo posto nella milizia, oppure la somma che se ne sarebbe ricavata dalla vendita, ed indi venduto il posto, consegnò egli stesso al legatario la somma avutane; il giureconsulto Celso rispose che alla morte del testatore il legatario non avrebbe più potuto pretendere il legato: *Puto praetium militiae praestari non oportere, nisi legatarius ostenderit, testatorem et post factam solutionem, iterum totum praetium militiae accipere voluisse; quod si non totum praetium militiae, sed partium, vivus testator legatario dedit, reliqui superesse exactionem nisi haeres ab hoc discessione testatorem ostenderit.* Nell'altra delle citate leggi è fatto il caso di un padre che aveva fatto alla figlia un legato, e presentatasi poi occasione del di lei collocamento in matrimonio, le costituì in dote la somma che aveva alla medesima legato; e l'imperatore rescrisse che, morto il padre, più non competesse alla figlia l'azione per conseguire il legato. Tra le conformi decisioni moderne, veggansi quelle della Corte di Torino, 11 marzo 1836, contro Buzzi-Buzzi (*Diario Forense*, t. 27, pag. 273); di Nizza, 12 luglio 1845, contro Bertò-Sauteiron (Mantelli, xiii, 244); di Genova, 26 marzo 1848, contro Granara-Ghiraldo (Bettini, 2, 257); e quelle delle Corti francesi citate in Dalloz, v. *Disp. entre vifs et test.*, nn. 4202 e 4243. Sembra peraltro che, come si desume da queste decisioni e dalle citate leggi romane, la risoluzione di questi dubbi dipenda dalla volontà del testatore; la ragione per cui la legge pronunzia la rivocazione del legato sta tutta nell' *animus adimendi legatum*, che si suppone nel disponente; ma, siccome non è impossibile che questi volesse cumulare le due liberalità, così è che, escluso l'*animus adimendi legatum*, entrambe le disposizioni si dovrebbero mantenere. Quindi le sopra citate decisioni si possono conciliare colle altre che hanno giudicato in senso contrario: Torino, 28 maggio 1842, contro Chappuis-Torrinod (*Diario Forense*, t. 42, p. 113); Nizza, 2 agosto 1844, contro Roggero-Agnese (Mantelli, xiii, 260); stessa Corte, 14 febbraio 1846, contro Bertò-Sauteiron (id. 246); Torino, 24 maggio 1856, contro Arietti-Arietti (Bettini, 2, 627).

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con regi decreti 16, 21 e 28 maggio 1871 furono fatte le seguenti disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Cometti Giorgio, notaio ad Albano Sant'Alessandro, traslocato a Bergamo;
Vitali dottor Carlo, id. a Capizzone, id. ad Albano Sant'Alessandro;
Borleri dottor Giovanni, id. a Serina, id. a Stezzano;
Cantore Filippo, notaio ad Anacapri, traslocato a Poggio Marino;
Ricchera Acciello, notaio a Procida, id. a Fratta Maggiore;
Graziano Raffaele, notaio a Fratta Maggiore, id. a Procida;
Guglieri Giovanni, id. a Melazzo, id. in Acqui;
Bistagnino Giovanni Battista, id. a Castelnuovo Bormida, id. a Melazzo;
Zuccoti Pio, id. a Predosa, id. a Castelnuovo Bormida;
Marchini Giuseppe, id. a San Fruttuoso, id. a Genova;
Passioni Marco, id. a Sampierdarena, id. a San Fruttuoso:
Sciello Luigi, id. a Camogli, id. a Rivarolo Ligure;
Di Lorenzo Francesco, id. a Succivo, id. a Orta di Atella;
Di Fante Antonio, id. a Santi Cosmo e Damiano, id. a Traetto.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Arienzo Pasquale, candidato notaio, nominato notaio a Scisciano;
Fugazzotto Antonio, id., id. a Pezzolo, villaggio di Messina;
Boccalini dottor Cesare, id., id. a Serina;
Vadori dottor Salvatore, id., id. a Parre;
Bonini dottor Francesco, id., id. a Sovere;
De Spini dottor Celestino, id., id. a Capizzone;
Martini dottor Giacomo, id., id. a Castel Bolognese;
Pettinaria Michele, id., id. a Vico del Gargano;
Mannazzu Antonio Gavino, id., id. a Sassari;
Bartolucci Carlo, id., id. a Fossombrone;
Poirè Luigi, id., id. a Busalla;
De Paola Nicola, id., id. a San Fele;
Minichi e Prestigiacomo Rosario, id., id. a San Giuseppe Jato;
Pini dottor Giacomo, id., id. a Sestola;
Porta dottor Silvestro, id., id. a Luzzara;
Defilippo Giovanni, id., id. a Rosingo;
Accaputo Corrado, id., id. a Priolo, frazione di Siracusa;
Ferlito Biagio, id., id. a Pedara;
Cantasano Ferdinando, id., id. a Teano.

Disposizioni diverse.

Lucci Nicola, notaio a Isola del Gran Sasso, dispensato dall'ufficio di notaio in seguito a sua domanda;

Manardi Raffaele, con regio decreto 18 dicembre 1870 nominato notaio in Amandola, indi decaduto, restituito in tempo a far valere tale decreto entro il termine di un mese;

Greco Lenares Salvatore, id. 15 maggio 1870 nominato notaio ad Augusta, indi decaduto, id. entro il termine di tre mesi;

Perdicaro Scipione, id. 25 settembre 1870 nominato notaio a Centuripe, indi decaduto, id. entro il termine di due mesi;

Bardini Francesco, con regio decreto 22 maggio 1870 nominato notaio di rogito limitato ai comuni di Pievè Santo Stefano, Caprese e Badia Tedalda, indi con regio decreto 2 ottobre stesso anno restituito in tempo ad uniformarsi al prescritto dalla legge per assumere l'esercizio delle sue funzioni, dichiarato decaduto dal posto per non avere nel termine prefissogli preso possesso della sua carica.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreti reali e ministeriali 21, 25 e 28 maggio e 17 giugno 1871 sono state fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'Amministrazione del demanio e delle tasse:

Marconi Raineri, ricevitore del demanio a Pisa, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Mura Giovanni, ricevitore del registro in Iglesias, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Paoletti Alessandro, volontario nell'amministrazione finanziaria per la carriera amministrativa, nominato volontario per la carriera superiore del demanio e tasse.

Minoia Costantino, volontario per la carriera superiore del demanio e tasse, nominato volontario nell'amministrazione finanziaria per la carriera amministrativa.

Casanova Antonio, ricevitore del registro in aspettativa per motivi di salute, prorogata l'aspettativa al 31 marzo 1871.

DECESSI

Fragoni Giuseppe, ricevitore del registro a Treia.

CORRISPONDENZA

---

133. Signor B. S., Cherasco, nº 2208. — Il dubbio è sciolto dal penultimo capoverso dell'articolo 17 della legge 14 luglio 1866. Quando si consolida l'usufrutto alla proprietà stata trasferita a titolo oneroso, la tassa di consolidazione si applica sulla differenza tra il prezzo tassato all'epoca della alienazione e il valore della nuda proprietà. Dunque nelle alienazioni con riserva d'usufrutto la tassa si applica sempre su tutto il prezzo o correspettivo convenuto. E naturalmente, se per una o per altra circostanza, questo prezzo fu così elevato che, alla cessazione dell'usufrutto, non si verifichi differenza tra esso e il valore della piena proprietà, è pure esatta la conseguenza che niuna tassa di consolidazione venga ad essere dovuta.

134. Signor P. E., Casale, nº 3443. — La circolare 25 novembre 1868, numero 517, permette che la denunzia dei lucri dotali sia fatta cumulativamente con quella di successione. Dunque se, denunziando la successione, è stata accennata la devoluzione dei lucri, sia pure nella parte passiva della denunzia, ed è stato prodotto il contratto che fa luogo al conseguimento di essi, niun dubbio che a carico degli eredi deve esser tassato l'asse denunziato, sotto deduzione dei lucri stessi, e sull'importo di questi la tassa deve essere liquidata a carico del coniuge superstite. Niun dubbio pure che, se i lucri sono devoluti in semplice usufrutto, deve a suo tempo essere pagata dall'erede anche la tassa per la consolidazione.

135. Signor G. C., Campli, nº 3323. — Il caso accennato nella vostra lettera è quello di un usufrutto devoluto congiuntamente a più individui, con diritto però di accrescimento a favore di alcuni soltanto, cioè di coloro che riuniscono anche la qualità di proprietari. Niun dubbio dunque che la tassa di consolidazione sarà dovuta quando, essendo cessato l'accrescimento graduale, tutto l'usufrutto si troverà ricongiunto alla nuda proprietà.

Relativamente poi agli usufruttuari i quali, in determinati eventi, abbiano diritto a conseguire una somma in piena proprietà invece dell'usufrutto, sarà dovuta la tassa in ragione della differenza tra l'usufrutto tas-

sato a loro riguardo e la maggiore somma che conseguiscano in piena proprietà.

136. Al suddetto. — È chiaro che le contravvenzioni all'articolo 3 del decreto 15 ottobre 1868, numero 4650, non sono soggette a pena pecuniaria. Ciò non toglie che i cancellieri potessero essere redarguiti in via disciplinare.

137. Signor notaio L. M., n° 756. — Quanto alla tassa graduale sulle divisioni, le osservazioni che facemmo al numero 1769 trovano conferma nella risoluzione ministeriale riportata al successivo numero 2129.

138. Al suddetto. — Il riscatto eseguito da un cessionario è certamente soggetto alla tassa del 3 per cento (Art. 13 della tariffa). Ma se questa tassa fu già applicata nella cessione del diritto a riscattare, in quanto non fu tassato il solo prezzo della cessione, ma anco la somma pagabile per l'esercizio del riscatto, è manifesto che l'imposta rimane indebitamente duplicata.

139. Signor B. P. A., Gandino, n° 3293. — Crediamo che le specifiche di spese prodotte dagli avvocati e procuratori rientrino tra gli atti dichiarati esenti dall'articolo 143, n° 26, della legge di registro.

140. Signor notaio D. V., Foiano, n° 3031. — L'articolo 33 della legge sul bollo stabilisce che la semplice legalizzazione delle firme in un atto redatto in carta bollata non è considerata come un atto distinto ognorachè sia apposta sullo stesso foglio. Presa la parola *legalizzazione* in un senso un po' lato, crediamo che all'appoggio di quest'articolo non sarebbevi contravvenzione, se l'atto di consenso alla cancellazione d'ipoteche per parte di più persone venisse fatto in più riprese con la firma e l'autenticazione di ciascun consenziente l'una di seguito all'altra; ma, se non vi è ostacolo nella legge sul bollo per queste autenticazioni successive di un atto da un luogo ad un altro, l'ostacolo vi è, ed insuperabile, per la legge attuale di registro, perchè, al seguito della prima autenticazione, l'originale dovendo rimanere depositato presso il notaio, è impossibile che l'atto stesso possa poi essere spedito in altro luogo per la firma e per l'autenticazione di altre persone.

141. Signor G. S., Monopoli, n° 256. — La quistione del mutuo e dell'anticresi per gli interessi è esaminata larghissimamente al numero 2566.

142. Al suddetto. — Coerenti alle osservazioni che facemmo al numero 1701, crediamo che nel caso propostoci sia prima a liquidarsi la tassa di cauzione, in ragione della metà di quella applicata all'imprestito, e quindi sul totale si debba fare l'arrotondamento di cifre prescritto dall'articolo 8 della legge di registro.

143. Signor G. B., San Gimignano, n° 1222. — Siccome la produzione del certificato alla Commissione di sindacato è fatta per la esonerazione da un'imposta, crediamo che non si tratti di uso determinante l'applicazione della tassa di bollo.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Servizio delle ispezioni demaniali. — Con circolare stampata 3 luglio 1871 la Direzione generale del demanio e delle tasse, lamentando la poca o nessuna curanza di talune Intendenze di finanza, in ordine all'esecuzione delle istruzioni vigenti per il servizio degl'Ispettori demaniali, le richiama vivamente alla esatta osservanza delle istruzioni stesse.

Partecipazione delle cessazioni di servizio dei conservatori delle ipoteche. — Con circolare litografata 5 luglio 1871, n° 389, la Direzione generale predetta, nello scopo di prevenire la ripetizione dell'inconveniente verificatosi dell'inesecuzione dell'articolo 15 della legge 28 dicembre 1867, che ordina la pubblicazione delle cessazioni di servizio dei conservatori delle ipoteche, avverte le Intendenze di finanza che verificandosi taluna di dette cessazioni, devono esse stesse darne partecipazione all'Autorità giudiziaria, ed intanto prescrive che dalle Intendenze medesime siano notificate le cessazioni della specie verificatesi dal 1° gennaio 1868 in avanti.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2846. — *Registro.*

Cause concernenti le pubbliche imposte — Copie delle sentenze.

Quesito. — *Se le copie delle sentenze nelle cause concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali o comunali, siano*

soggette a tassa, mediante la marca di registrazione di che al n° 1, articolo 7 del decreto 15 ottobre 1868, n° 4650.

(*Dal signor* L. P., *di Firenze.*)

Risposta. — Se la disposizione citata nel quesito fosse l'unica da doversi osservare, niun dubbio sulla risposta assolutamente affermativa. Essa infatti dichiara che si dovranno registrare col pagamento della tassa stabilita nell'articolo 129 della tariffa le *copie di tutte le sentenze in materia civile e commerciale*.

Ma la disposizione non è legislativa nè isolata.

L'articolo 7 del decreto 15 ottobre 1868 provvede all'eseguimento dell'articolo 11, lettera *N*, della legge modificativa, e prima di parlare delle copie di sentenze da munirsi della marca di registrazione, accenna alle sentenze che debbono essere registrate sugli originali.

D'altra parte è esplicito il testo della legge 19 luglio 1868, n° 4480.

L'articolo 11, lettera *N*, sottopone alla tassa fissa le copie delle sentenze, i cui originali siano registrati; lo che vale dire le copie delle sentenze soggette a registro, non già le copie di quelle esenti.

Ora è evidente che nelle cause concernenti le imposte governative, provinciali o comunali, purchè la causa resti direttamente fra l'amministrazione o i suoi incaricati e il contribuente, le sentenze sono esenti da registro in virtù della disposizione espressa che si riscontra nell'articolo 143, n° 29, del decreto legislativo 14 luglio 1866; dunque anche le copie è forza che siano esenti dalla marca di registrazione. La sola eccezione che occorre fare è di aver riguardo all'uso cui sia destinata la copia. La esenzione invero non è assoluta, ma cessa quando delle copie vogliano far uso i terzi o anche gli stessi interessati, se intendano valersene come di documento in giudizi separati e per effetti diversi da quelli ai quali le sentenze erano destinate.

Meno pertanto il caso che, nel rilasciarsi la copia, non si faccia menzione dell'uso preveduto dalla legge, al quale soltanto debba essere diretta, crediamo che non possa sostenersi l'applicazione della marca di registro.

N° 2847. — *Registro.*

Testamenti — Atti di revoca o di restituzione.

Riceviamo varie lettere di notai nostri associati, colle quali ci si ripropone la quistione dell'epoca in cui debbano registrarsi gli atti di revoca o di restituzione dei testamenti. In un punto esse sono tutte d'accordo, ed è nel dimostrare con l'eloquenza dei fatti quanto spesso sia violato il segreto e rimanga distrutta la pace delle famiglie per effetto del sistema prevalente in diversi uffizi, di ritenere cioè obbligatoria la iscrizione a repertorio di alcuni degli atti stessi e di esigerne per tutti la registrazione nei 20 giorni dalla loro data.

Noi abbiamo già lungamente discorso di questo argomento al numero 2598, e ci sembra di aver posto abbastanza in rilievo la imperfezione che presentano sul riguardo le disposizioni della legge di registro.

Crediamo quindi superfluo tornarvi sopra, e ci limitiamo a segnalare l'inconveniente all'attenzione del Ministero.

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2848. — *Registro.*

Affrancazione d'enfiteusi.

Nell'affrancazione di un canone enfiteutico, cioè nella trasmissione nell'utilista della proprietà spettante al direttario, l'ente tassabile è questa proprietà e il suo valore pel preciso

disposto della legge di registro 21 aprile 1862, articolo 18, n° 6, e 17, n° 9, deve costituirsi moltiplicando per venti l'importare del canone, e non già il prezzo della rendita sul debito pubblico ceduta in pagamento.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO

Sentenza 27 *aprile* 1871

in causa TAVALLINI e PASTA contro le FINANZE DELLO STATO.

La Corte di Cassazione di Torino,

Attesochè i ricorrenti, mercè l'istrumento del 18 luglio 1866, rogato Morino, vollero affrancare ed affrancarono, giovandosi della facoltà fatta colla legge 24 gennaio 1864, n° 1636, i beni stabili loro rispettivamente pervenuti cogli istromenti 14 marzo 1854, rogato Levetti, e 26 settembre 1865, rogato Perussia, dal canone enfiteutico di annue lire 6600 nuove di Piemonte, stabilito sovra i beni stessi fin dal 27 gennaio 1665, e dovuto al comune di Livorno Vercellese, qual direttario dei beni medesimi;

Attesochè, trattandosi di consolidazione del diretto coll'utile dominio di beni stabili, cioè di trasmissione nell'utilista della proprietà spettante al direttario, l'ente tassabile era manifestamente questa proprietà, il cui valore, pel preciso disposto della legge di registro 21 aprile 1862, articoli 18, n° 6, e 17, n° 9, vuolsi costituire col moltiplico di venti volte l'annuo canone che si corrispondesse;

Attesochè la facoltà fatta colla legge del 24 gennaio 1864 ai possessori di beni enfiteutici e gravati di canoni od altre prestazioni perpetue, sì redimibili, che irredimibili, di affrancarsene mediante cessione ai corpi morali creditori di tali canoni e prestazioni di annua rendita sul debito pubblico, uguale all'ammontare delle annue prestazioni, non ebbe certamente per iscopo di modificare la legge di registro, la quale, assoggettando a tassa e per un valore ragguagliato a venti volte l'annuo canone l'affrancamento dell'enfiteusi, esclude ogni opportunità di avvertire al modo col quale l'utilista abbia potuto riuscire al consolidamento del diretto dominio con un valore inferiore alla somma che si avrebbe moltiplicando per venti il canone;

Attesochè d'altronde qualsiasi facilitazione dal legislatore introdotta per promuovere e l'affrancamento dell'enfiteusi e la conversione in altrettanta rendita sul debito pubblico delle annue prestazioni dovute a corpi morali poteva bensì favorire gli interessi dei possessori dei beni enfiteutici, debitori dei canoni, ma non pregiudicava all'intrinseco valore del dominio diretto che l'utilista, mercè l'affrancamento dei canoni, avrebbe acquistato; e nella guisa stessa che la tassa per trasmissione di proprietà stabile, non dal prezzo dipende che vi abbiano assegnato le parti interessate, ma dal-

l'intrinseco e reale valore che le proprietà stesse avrebbero, così del tutto inattendibile sarebbe la pretesa dei ricorrenti, che la tassa da essi per l'affrancamento di un canone di annue lire 6600 si avesse a stabilire sul prezzo che aveva la rendita sul debito pubblico nel giorno precedente all'istromento 18 luglio 1866, rog. Morino;

Attesochè la Corte d'Appello di Torino, confermando, come fece, la sentenza del tribunale civile di Vercelli, colla quale si ritenne applicabile all'istromento di affrancamento 18 luglio 1866, rogato Morino, la tassa portata dall'articolo 18, nº 6, della legge 21 aprile 1862, lungi dal violare veruno degli articoli di legge enunciati dai ricorrenti negli addotti mezzi di cassazione, si sarebbe perfettamente attenuta all'applicazione della precitata legge sul registro.

Per tali motivi, rigetta la domanda dei ricorrenti, diretta ad ottenere l'annullamento della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino il 28 dicembre 1867.

Nota. — La sentenza d'appello, come sopra confermata, fu da noi riprodotta al nº 2022. La legge attuale di registro, oltre chè è posteriore a quella 24 gennaio 1864 relativa alle affrancazioni, stabilisce basi diverse di valutazione per tutti i trasferimenti del dominio diretto. Non è, cioè, per venti volte, ma per dieci o per un numero anche minore, a seconda dei casi, che deve essere calcolato il canone, giusta l'articolo 22 del decreto 14 luglio 1866. Ad ogni modo la sentenza della Cassazione torinese vale a parità di ragione per escludere il dubbio che anche colla legge attuale la tassa fosse a liquidarsi sul multiplo della rendita calcolata a corso di Borsa, anzichè sul multiplo dell'importare effettivo del canone.

Quanto alle affrancazioni dei censi ed altre rendite semplici, ci riportiamo alle osservazioni già fatte al nº 2736.

Nº 2849. — *Registro.*

Dote — Obbligazione del padre dello sposo — Promessa di assegno annuo in caso di non convivenza — Condizione potestativa.

A norma dell'articolo 45 della legge di registro, è esente da tassa speciale l'accettazione e il ricevimento della dote per parte

dello sposo, ma è invece dovuta la tassa del mezzo per cento, voluta dall'articolo 28 della tariffa, se la dote è accettata e ricevuta dal padre dello sposo.

La promessa che faccia il padre allo sposo di un assegno annuo e di un appartamento mobiliato pel caso che più non voglia secolui convivere, è subordinata a una condizione meramente potestativa, *ed è perciò soggetta alla tassa senza che possa esserne differito il pagamento al verificarsi della condizione.*

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sentenza 6 *marzo* 1871

in causa Regie Finanze contro Martignoni.

La Corte d'appello di Milano,

In fatto:

Coll'istromento 3 agosto 1869, nei rogiti del notaio dottor Emiliano Ganazzini, in occasione e per causa del matrimonio della signora Rosa Cristina Stradiotti col signor Gaspare Martignoni di Pavia, la sposa costituiva in dote un importo di lire 50 mila, conflato da un credito ipotecario di lire 30 mila verso Gavina, da altro credito di lire 15 mila verso Bezzi e dal fardello nuziale di lire 5 mila. Tale costituzione di dote venne accettata dallo sposo e dal di lui padre Giuseppe Martignoni, autorizzati entrambi dalla sposa a farsi riconoscere dai debitori Gavina e Bezzi per la esazione dei relativi interessi ed anche per ritirare i capitali alla scadenza, al riguardo di che i signori Giuseppe e Gaspare, padre e figlio Martignoni, si dichiaravano solidariamente obbligati. Quindi il signor Giuseppe Martignoni, pel caso che gli sposi cercassero di non più seco lui convivere, prometteva e si obbligava a corrisponder loro l'interesse del 6 per cento sull'importo di detta dote, detratto il valore del fardello nuziale, e per tal caso si obbligava pure di passare al suddetto di lui figlio un assegno annuo di lire 3500, ed anche di allestire a tutta sua spesa un comodo appartamento per la nuova abitazione degli sposi, e di ammobigliarlo confacentemente al loro stato. Il signor Giuseppe Martignoni poi, a garanzia delle lire 20 mila, parte di dote che non era cautata, e di altre 15 mila, capitale corrispondente all'assegno vedovile, e quindi in complesso lire 35 mila, dichiarava di vincolare e sottoporre a speciale ipoteca a favore della sposa un proprio caseggiato in Borgo Calvenzano di Pavia. — Insinuato detto istromento alla registrazione, l'ufficio demaniale vi applicava le seguenti tasse:

a) Per costituzione di dote per beni proprii della sposa, lire 50;

b) Per assegno vedovile, lire 5;

c) Per assegno a condizione sospensiva, lire 5;

d) Per obbligazione di lire 50 mila, lire 250, in tutto lire 311, che col decimo di guerra ammontava a lire 342,10.

Gli interessati pagavano quell'importo, ma opponevano essere stata erroneamente applicata la tassa proporzionale sull'obbligo della contabilità della dote di lire 50 mila assuntosi dal signor Giuseppe Martignoni, e sostenendo che a questa non fosse applicabile che la tassa graduale voluta dall'articolo 5 della tariffa annessa alla legge 14 agosto 1864, e non altrimenti che sulla limitata somma di lire 35 mila, poichè a questa somma sarebbe stata circoscritta la cauzione ipotecaria costituita dallo stesso Giuseppe Martignoni.

Il ricevitore del registro però, richiamato da questi appunti a riassumere la disamina del proprio operato, rilevava che non solo non era il caso di restituire un più percetto, ma che all'incontro per incorso equivoco era stata applicata ed esatta una tassa inferiore di quella che era dovuta per legge; avvisava cioè che l'obbligazione assuntasi dal signor Giuseppe Martignoni circa l'annuo assegno di lire 3500 e la prestazione dell'appartamento ammobiliato pel figlio Gaspare costituisse una donazione assoluta, e conseguentemente, capitalizzata la stessa in lire 10,000, faceva a mezzo di usciere notificare ai detti Martignoni l'ingiunzione del pagamento suppletivo di lire 522 50, compresa la tassa del decimo di guerra.

Dietro ciò Giuseppe e Gaspare, padre e figlio Martignoni, con citazione 6 luglio 1870, usciere Cammelli, impetivano l'Amministrazione demaniale di Pavia a quel tribunale civile, chiedendo di essere assolti dal preteso pagamento di detta somma di lire 522 50 per tassa suppletoria di registro applicata all'istromento di matrimonio 3 agosto 1869, e perchè venisse dichiarato essere invece tenuta la detta Amministrazione a retrocedere ad essi citanti la somma di lire 235 40, siccome tassa indebitamente percetta dal ricevitore del registro, per avere ritenuto come una confessione di debito la semplice garanzia ipotecaria prestata dal signor Giuseppe Martignoni per la dote, ed avere così applicata la tassa relativa ad una tale obbligazione, ed oltre ciò per una somma di lire 50 mila, anzichè su quella di sole lire 35 mila, quale risultava dal surrifferito istromento.

Il tribunale di Pavia giudicava non essere dovuta la tassa proporzionale sull'obbligazione del signor Giuseppe Martignoni, e non esigibile l'altra egual tassa sulla donazione prima del verificarsi della pattuita condizione, e conseguentemente condannava la convenuta Amministrazione a restituire agli attori la somma, ecc. — Contro tale sentenza fu porto appello dall'Amministrazione demaniale.

Diritto:

Due sono le questioni precipue che occorre di sciogliere per pronunciare sul merito della causa:

La prima ha per obbietto di conoscere e stabilire anzitutto la vera natura ed essenza giuridica delle dichiarazioni esarate dal signor Martignoni nell'istromento di nozze 3 agosto 1869 circa l'accettaziòne della dote, l'esecuzione ed erogazione dei relativi interessi, ed al caso anche dei capitali, — non che circa la costituzione di idonea garanzia ipotecaria; quindi, e pel caso che dette dichiarazioni risultassero costitutive di una formale obbligaziòne di esso Giuseppe Martignoni di restituire la dote, resta a risolversi l'ulteriore quesito se una tale obbligazione sia o meno tassabile in applicazione dell'articolo 28 della tariffa annessa alla legge 14 luglio 1866;

La seconda questione ha per còmpito di determinare se l'obbligo assuntosi in detto istromento dallo stesso Giuseppe Martignoni circa l'assegno annuo di lire 3500 e la prestazione dell'appartamento ammobigliato costituisca una donazione vincolata a condizione sospensiva e non meramente potestativa, sicchè la relativa tassa di registro non sia dovuta che al verificarsi della condizione medesima, a tenore dell'articolo 13 cennata legge.

In ordine alla prima tesi, la sentenza del tribunale ha già rilevato e ritenuto per fermo che avuto riguardo al tenore della stipulazione consegnata nel ripetuto istromento Ganazzini, tanto Giuseppe Martignoni, quanto il di lui figlio Gaspare, erano a riconoscersi egualmente tenuti alla restituzione della dote, nè su questa parte la sentenza fu reclamata. Invero sarebbe stato impossibile di sostenere un avviso contrario, di fronte specialmente all'articolo 11 di detto istromento, in cui si dice che le suddette obbligazioni vengono assunte solidariamente dai signori Giuseppe e Gaspare padre e figlio Martignoni. Resta perciò a vedere se non ostante la ricognizione di un cotal fatto giuridico il medesimo sia o non passibile della tassa segnata all'articolo 28 della già menzionata tariffa, e quale risulta essere stata applicata dal ricevitore di registro di Corteolona. I primi giudici, ed all'appoggio dei loro motivi, gli appellati Martignoni sostennero che fosse indebita quella tassa, perchè dal disposto degli articoli 45 e 71 della legge se ne arguiva stabilita la esenzione;

Se non che era ovvio l'osservare che l'esenzione che a base di detto articolo 45 si reclama per rispetto alla obbligazione del Giuseppe Martignoni non è punto al caso applicabile, perchè la legge collo stabilire espressamente un'eccezione al riguardo personale dello sposo, nei rapporti di ogni altra persona rafferma e consolida la regola generale, quella cioè che stabilisce che è dovuta la tassa proporzionale di registro per ogni e qualunque atto che contenga obbligazione o liberazione; e la ragione di ciò sta nella condizione giuridica assolutamente esclusiva che, per rispetto alla sistemazione degli interessi che concernono la dote, viene prefinita ai coniugi dalla legge civile. La dote infatti non si costituisce altrimenti e necessariamente che ai riguardi della sposa e solo in virtù dell'accettazione da parte di questa. Essa riesce costituita nella sua vera essenza legale. Egli è perciò che nel caso concreto l'obbligazione che va esente dalla tassa percentuale in effetto dei sovra citati articoli di legge, quella è del Gaspare Martignoni

che, nella sua qualità di sposo, dichiara di accettare la dote in suo favore costituita pei conseguenti effetti di ragione, ma non può essere esente del pari quella del Giuseppe Martignoni, che risulta prodotta da ben diversi fattori; egli non accetta nè può accettare la costituzione della dote; alla sua volta però egli ne accetta il valore, e lo ritira a sè, obbligandosi ad assicurarlo ed a restituirlo, e con ciò egli non si manifestò altrimenti che quale un mutuatario di quel valore. Questa sua condizione, del resto, che si desume già dal complesso dei patti tutti portati dal replicato istromento, fu da lui medesimo rilevata al patto sesto, laddove pel caso di cessazione della convivenza con esso lui degli sposi si obbligò corrispondere loro l'interesse del 6 per cento sulla somma costituita in dote, detratto il valore del fardello nuziale. Quale poi sia stata la causale e lo scopo per cui fu posta in essere una tale stipulazione non occorre indagare, bastando all'uopo che essa sia stabilita in fatto ed in potenza dei corrispondenti effetti giuridici.

Dacchè pertanto queste convenzioni appaiono ben distinte da quelle contemplate dal capoverso dell'articolo 45 prementovato, non ponno non essere altre di quelle designate nel secondo alinea di detto articolo, siccome tassabili secondo la loro rispettiva natura, e quindi manca ragione di contraddire alla tassa che al riguardo fu applicata dal ricevitore del registro di Corteolona in osservanza dell'articolo 28 della tariffa, e devesi quindi far luogo in questa parte all'assecondamento della domanda dell'appellante amministrazione demaniale;

Qui giova osservare che in questa sede non era a farsi carico dell'obbietto in via subordinata proposto dagli attori Martignoni in prima istanza, che cioè in ogni peggior ipotesi dovesse essere sostituita alla tassa percentuale quella graduale, e limitatamente all'importo della parte di dote garantita dal Giuseppe Martignoni, poichè, sebbene di ciò abbiano toccato gli appellati nella loro comparsa d'appello, pure non hanno punto formulato al riguardo qualsiasi domanda, come si rileva dalle proposte conclusioni;

La seconda questione è alquanto più semplice. Non si contende sulla quantità della tassa applicabile o che sia applicabile alle prestazioni cui si è obbligato il Giuseppe Martignoni verso gli sposi per il caso che venisse a cessare la convivenza di questi con lui; la contestazione verte unicamente sul punto se la condizione a cui fu alligata la obbligazione assunta dal Giuseppe Martignoni sia di tale natura che importi la sospensione del pagamento della tassa in applicazione al disposto dell'articolo 15 della ripetuta legge. Ora, a termini di quest'articolo, per riescire alla remora del pagamento della tassa in discorso, la condizione cui fu subordinata la obbligazione deve essere sospensiva e non meramente potestativa, locchè vuol dire che, quando la sospensione può farsi cessare dalla libera volontà delle parti non è più il caso di far luogo alla prorogazione dell'esazione della tassa fino al verificarsi della condizione. Ora dalla disamina delle parole onde risulta espressa la condizione in discorso, non si può a meno di riconoscere essere la stessa affatto indipendente da qualsivoglia vincolo di spe-

ciali o generiche eventualità, e rimessa pienamente ed assolutamente a libito di ciascuno degli interessati, lo che corrisponde precisamente al concetto che sta nell'espressione sintetica della legge — *meramente potestativa* — e di conseguenza era a secondarsi anche in questa parte l'appello della già detta Amministrazione.

Visto per le spese, ecc.;

Accolte le conclusioni dell'appellante Amministrazione, in riparazione della sentenza 18 ottobre 1870 del R. tribunale di Pavia, la Corte giudica rigettarsi l'opposizione....., tenersi ferma l'ingiunzione, ecc.

Nota. — La prima delle massime stabilite dalla premessa sentenza conferma pienamente ciò che noi dicevamo al numero 2810. Diffatti la sentenza esamina il caso in cui la dote sia ricevuta dal padre dello sposo, e ritiene dovuta la tassa di obbligazione, come noi avevamo sostenuto. Se invece la dote dovesse bensì pagarsi allo sposo, ma il padre accedesse al contratto come semplice garante della obbligazione incontrata dal figlio, allora è manifesto che non potrebbe essere applicata tassa diversa da quella di cauzione.

L'altra massima, relativa alla natura della condizione della cessazione di convivenza, è inspirata allo stesso criterio che la Corte seguiva coll'altra sentenza che riportammo sotto il numero 2108.

N° 2850. — *Registro.*

Ricognizioni di rendite.

Per le ricognizioni di titoli di rendite censuarie o enfiteutiche per parte di debitori non vincolati da solidarietà, la tassa di 3 lire, di che all'articolo 86 della tariffa annessa alla legge di registro, dev'essere applicata per ogni singola ricognizione.

TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO.

Sentenza del 21 *giugno* 1871

in causa CASTELLI cav. FRANCESCO e FINANZE DELLO STATO.

Rilevato in fatto

Che Sebastiano di Santo ed altri otto individui, nel dì primo aprile 1869, avendo riconosciuto innanzi al pretore del Mandamento di Celenza sul

l'rigno, in favore del signor Francesco Castelli, il titolo alla prestazione del canone che ciascuno di essi doveva come utilista sul latifondo Popecoli in quel di Carunchio, ed essendo stato sottoposto l'atto all'ufficio del registro venne tassato di lire tre da quel ricevitore. L'ispettore demaniale però, verificato che invece dovevasi corrispondere lire tre per ciascuno degli enfiteuti, ai 18 aprile corrente anno fu ingiunto al Castelli di pagare la suppletiva tassa di lire 26 40. Rilevato che costui, ai 3 del mese appresso, si oppose per tre principali motivi, vale a dire che, essendo uno il titolo di primitiva concessione e il debito solidale verso gli eredi Castelli, una doveva essere la tassa; in secondo luogo sostenne che l'articolo 86 della tariffa annessa al decreto dei 14 luglio 1866, nº 3121, non facendo alcuna distinzione se i ricognitori siano più od un solo, non si può distinguere, e, trattandosi di leggi odiose, la interpretazione dev'essere benigna; terzo fece rilevare gli inconvenienti che seguirebbero se si ammettessero le pretensioni del demanio, imperocchè allora anche nel caso della citazione per editto le tasse sarebbero tante quanti i citati, e questi dovrebbero pagare lire tre anche quando la prestazione riconosciuta fosse di pochi centesimi.

Ha considerato in dritto

Che nella specie non vi ha neppure l'ombra di solidalità fra gli utilisti, e nemmeno l' elemento della indivisibilità dell' obbligazione per potersi concludere alla unicità dell' atto ricognitivo. La ricognizione dell'uno poteva stare benissimo senza quella dell'altro enfiteuta, trattandosi di località ben distinte, quantunque comprese nello stesso latifondo; che il principio contenuto nell'articolo 7 del vigente decreto sulle tasse-registro è di tanta generalità ed universalità da rendersi applicabile a tutti i casi in cui ne ricorre il bisogno. Sarebbe invero mostruoso comprendere in un sol atto infinito numero di disposizioni le quali non hanno tra loro la menoma connessione o il più debole legame derivativo, ed assoggettare il medesimo ad una sola tassa, contraddicendo agli articoli dell'annessa tariffa. La frode alla legge sarebbe in tal guisa agevolissima e la tassa riuscirebbe sproporzionata. Se la identità di ragioni porta l'identità del diritto (L. 13 e 27 ff., *De legib.*); se *leges legibus expedit concordare* (L. unic. *Cod. De in. donat.*); se *quoties idem sermo duas sententias exprimat, ea potissimum excipiatur quæ rei gerendæ aptior est* (L. 67 R. I. 19 ff. *De legib* e 26 Cod. eod.), non si comprende perchè, tacendo la cennata tariffa all'articolo 86, si debba pagare una tassa fissa quando le ricognizioni sono più malgrado comprese in un solo e medesimo atto. Gli è vero che negli articoli 82, 85, 92 e 93, 117 e 118, come pure nel 119, viene prevista la ipotesi della moltiplicità degli interessati e taciuto in quello relativo alla ricognizione dei titoli di rendite censuarie o enfiteutiche, ma da ciò non vuolsi inferire che il legislatore ripudiò nell'articolo 86 la tassa fissa di lire tre, applicata tante volte quanti i censuari e gli enfiteuti. Imperocchè, se a tanto s'indusse nelle altre contingenze, lo fece appunto per togliere ogni equivoco, potendo questo be-

nissimo sorgere quando si trattava di mandati e procure, di ratifiche di contratti, di rinunzie, di adozioni e di emancipazione. Ivi il numero degli intervenuti, riferendosi ad unico obbietto, poteva (giova ripeterlo) ingenerare il dubbio se si dovesse la tassa, a dir così, per capi o in altro modo; e questo dubbio la legge volle prevenire e risolvere da sè. In tutte le altre ipotesi per contrario se ne rimise alle regole stabilite nel ripetuto articolo 7, cioè che tante avessero ad essere le tasse quante le stipulazioni, qualora l'una non avesse diretta relazione e connessità con l'altra. Ed è indarno pure ricorrere all'altro principio che le leggi odiose si han da interpretare restrittivamente, imperocchè questa massima ha fatto già il suo tempo. Niuna legge è odiosa quando trovasi legalmente sanzionata, e niun giudice compie il suo dovere quando ne vuole più del legislatore, dappoichè *stulta videtur sapientia quæ lege vult sapientior videri*. Gli inconvenienti poi lamentati dal signor Castelli sono di semplice congruenza, nè turbano l'ordine giuridico di ragione, come la sconvolgerebbe una interpretazione diversa da quella che fa il tribunale. Ei sostenne che per la prestazione di pochi centesimi si dovrebbe pagare una tassa maggiore dell'ammontare di essa; ma non riflette che l'atto ricognitivo risguarda l'intero diritto e ne dura, secondo i casi, la forza per 28 e 29 anni; non riflette che la tassa si paga da ogni interessato (art. 86 del decreto 14 luglio 1866), e quindi, se il direttario o il creditore crede suo pro conservare il diritto alla cui ricognizione si dà opera, è egli altresì tenuto al pagamento della tassa. Di vantaggio questi inconvenienti potrebbero tutto al più tenersi presenti per far consentire una tassa proporzionale più che una tassa fissa, e quindi il ragionamento potrebbe forse esser buono *in iure condendo*, ma non varrebbe mai ad infirmare *in iure condito* il principio del ragguaglio delle tasse al numero delle disposizioni allorchè queste sono diverse, malgrado comprese in unico atto. Ha considerato che, posto il brevemente osservato di sopra, la opposizione in parola si ha da rigettare con la condanna dell'opponente alle spese.

Per tali motivi, il tribunale rigetta la opposizione, ecc.

Nota. — Questa sentenza conferma ciò che noi dicevamo sul quesito quarto, di che al numero 2167, e nello stesso senso è la risoluzione ministeriale che fu inserita al numero 713.

N° 2851. — *Registro.*

Successioni di militari appartenenti a corpi mobilizzati — Termine per la denunzia.

Per le successioni dei militari appartenenti a corpi mobilizzati e morti in tempo di guerra, il termine alla denunzia de-

corre non dal giorno della morte, ma dalla data in cui l'atto di decesso viene trascritto dall'ufficiale dello Stato civile.

(Sentenza del tribunale di Brescia in causa Benassaglio Giuseppe contro la Intendenza di finanza di detta Città.)

Le considerazioni a cui la massima si appoggia sono le seguenti:

La tassa colpisce il trasferimento della proprietà, e sorge perciò nelle successioni al loro aprirsi come credito privilegiato dello Stato, il quale, a seconda del modo con cui fu accettata la eredità, può su questa soltanto farlo valere, od anche contro l'erede. Ma, se ciò è vero, necessariamente conviene distinguere il giorno a cui risale il diritto dello Stato ed il dovere nell'eredità o nell'erede di soddisfarlo dal giorno in cui per l'uno si verifica il diritto di conoscere questa novella attività, e per l'altro il dovere di denunciarla;

Attesochè anche la legge di registro deve ritenersi coordinata in massima ai principii sanciti dal vigente Codice civile, pel quale, sebbene, giusta l'articolo 923, il giorno dell'apertasi successione sia quello della morte; pure, a sensi degli articoli 923, 933, risale a quel dì l'accettazione, in difetto della quale (articolo 934) non è possibile la veste giuridica per rappresentare la eredità, nè per conseguenza il porsi od essere posto, pei diritti od obblighi di essa, ne' rapporti con terzi;

Attesochè questo ordine di idee conduce inevitabilmente a presupporre, per necessità di natura e diritto, la morte legalmente accertata e conosciuta di quello da cui la successione procede, perchè, prescrivendo la legge un modo speciale di prova, fuori di questo invano vorrebbesi rintracciare la certezza con effetto giuridico;

Attesochè in vero il Codice civile agli articoli 350, 386, 387, 367, 368, 398, 399, 400, ed il regio decreto 15 novembre 1865, n° 2602, stabiliscono come prova della morte l'atto relativo ricevuto dall'ufficiale dello stato civile, disciplinando ben anche l'assunzione di quegli atti che riguardano morti di cittadini avvenute all'estero, oppure di militari in campagna.

Ma non obbliga i congiunti a far constatare i casi di morte verificatisi, per poi farne assumere l'atto al competente uffiziale, locchè sarebbe stato malagevole e nella maggior parte dei casi impossibile ad eseguirsi, e quindi avrebbe toccato l'assurdo;

Attesochè da ciò consegue non essere nel vero e nel giusto il convenuto demanio, sostenendo che il termine per la denuncia della successione debba decorrere dal giorno in cui si è aperta, e cioè da quello della morte di colui che vi diede causa, anche per quanto dispone l'articolo 397 Codice civile.

Che se la legge di registro, a controllare la puntualità della denuncia, provvede che gli ufficiali del registro debbano essere ragguagliati dei casi di morte dagli ufficiali dello stato civile, con ciò conferma la massima che per gli atti di morte da essi ricevuti, e non altrimenti, debbasi con reciprocità di obblighi e diritti conoscerè delle apertesi successioni, e debbasi, per conseguenza inevitabile, dalla data di essi soltanto far decorrere il termine delle denuncie, locchè d'altronde fu ritenuto dalla giurisprudenza francese in tema di prescrizione per rispetto alle tasse di quelle successioni, delle quali fu omessa la registratura;

Attesochè, non tendendo l'attore Benassaglio a declinare il pagamento della tassa principale di successione ed a conseguirne il rimborso, riesce affatto ultroneo l'appunto mosso alla legalità dell'atto di morte del di lui figlio Giuseppe, ricevuto il 17 ottobre 1866 da questo uffiziale dello stato civile.

Nè potrebbe in ogni caso essere preso in considerazione sin tanto che nei modi prescritti ed in contesto dei legittimi contradditori non ne venisse proposto l'annullamento, oppure la rettificazione, in difetto di che deve aversi per pienamente valevole ed operativo.

Attesochè pertanto l'attore Benassaglio, che dal giorno 17 ottobre 1866 doveva legalmente conoscere l'avvenuta morte del proprio figlio Giuseppe, a sensi dell'articolo 79 legge 14 luglio 1866, era nel suo diritto facendo la denuncia della successione al regio demanio non più tardi del giorno 18 ottobre 1867, e di conseguenza il regio demanio nè era in facoltà di invitarlo il 30 luglio 1867, nè molto meno di ritenerlo incorso nelle pene comminate dalla legge di registro per la ritardata denuncia e pel ritardato pagamento.

Nota. — Che la morte debba essere legalmente accertata, niun dubbio; ma quando questo fatto è certo, che il termine alla denunzia debba decorrere dal giorno della trascrizione nell'ufficio dello Stato civile anzichè da quello dell'apertura della successione, ci pare che sia una tesi assai disputabile. La legge di registro se ha stabilito per le denunzie delle successioni un termine molto più largo di quello fissato per l'adempimento delle altre formalità, egli è appunto perchè entro questo spazio maggiore ha presunto che fossero compiuti e messi a conoscenza degli interessati gli atti relativi all'accertamento delle morti. Ed è in quest'ordine d'idee che la legge stessa stabilisce una progressione di termini a seconda dei luoghi e delle circostanze straordinarie in cui la morte è avvenuta. Ammettendo la di-

scretiva ritenuta dal tribunale per i militari morti in tempo di guerra, rispetto ai quali il termine alla denunzia è duplicato, non vi sarebbe ragione per non ammettere lo stesso principio quando la morte è avvenuta all'estero, e nemmeno nei casi per i quali il termine per la denunzia è quello ordinario di 4 mesi.

Ad ogni modo noi teniamo conto della sentenza perchè è l'autorità dei magistrati e lo studio e la discussione delle loro decisioni, che apre la via alla retta interpetrazione delle leggi.

PARTE TERZA

N° 2852.

Costituzione di dote — Garanzia — Rinuncia.

QUESITO. — *Il padre, nel costituire alla sua figlia una dote quantitativa, ne conviene nell'atto antenuziale il pagamento a una determinata epoca, coll'obbligo nello sposo di fornire alla riscossione un cauto rinvestimento.*

Si domanda se gli sposi possono rinunziare nell'atto di costituzione alla garanzia che il costituente è tenuto a prestare pel pagamento della somma come sopra costituita.

(*Dal signor* G. D. P., *di Montottone, n° 3544.*)

RISPOSTA. — Il quesito prende argomento dall'articolo 1396 del Codice civile, col quale è disposto che coloro che costituiscono una dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote. Il dubbio però non è fondato. La Corte d'appello di Torino ebbe già a ritenere, con sentenza del 1° agosto 1868, in causa Serra e Bassignana, che la disposizione del citato articolo non riguarda che il caso di evizione degli oggetti costituiti in dote. E i commentatori osservano parimente che l'articolo contempla la dote costituita in immobili, crediti e simili, non già quella che sia promessa in danaro. La costituzione

della dote per parte di terze persone ha qualche punto di analogia colla donazione; e siccome per questa è stabilito (Articolo 1077) che il donante non è tenuto, di regola, all'evizione, così si rendeva indispensabile dichiarare che la garanzia è invece dovuta per la dote, sia perchè speciali sono le disposizioni del Codice che la governano, sia perchè, riguardata la costituzione dotale anche come liberalità, gli oneri che l'accompagnano sono intrinseci e necessari più che imposti o dipendenti da patto.

In sostanza, la garantia a cui accenna l'articolo 1396 non è diversa da quella definita nell'articolo 1481, e poichè, quando la dote è costituita in danaro, basta la tradizione di esso per assicurarne la proprietà al ricevente, così la garantia si compie col fatto della irrepetibilità del pagamento. In altri termini, non è la *garantia* della cosa, ma la *cauzione* dell'obbligazione di dare che può rendersi opportuna in tali casi, e poichè questa cauzione non è prescritta, è nella libertà delle parti di stabilirla o di astenersene.

N° 2853.

Testamento pubblico — Menzione della riduzione scritta — Nullità.

È nullo il testamento pubblico, nel quale la menzione del notaio di averlo ridotto in iscritto di suo pugno sia fatta dopo la firma del testatore e dei testimoni.

TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA.

Sentenza 13 *maggio* 1871

in causa GNEMMI contro GNEMMI.

Il tribunale, ecc.

Ritenuto che il cliente del causidico Benzi in via principale impugna di nullità il testamento del Carlo Gnemmi, 30 gennaio 1869, rogato Viola, a motivo che la dichiarazione del notaio di avere ridotto in iscritto la

volontà del testatore sia stata fatta, non nel corpo dell'atto, ma sibbene dopo la firma del testatore e dei testimoni;

Ritenuto che, in tema di testamento pubblico il Codice civile vigente all'articolo 778 ha stabilito la seguente formalità:

1° Che il testatore dichiari al notaio in presenza dei testimoni la propria volontà;

2° Che questa volontà dichiarata sia ridotta in iscritto per cura del notaio;

3° Che il notaio faccia espressa menzione dell'osservanza di tale formalità;

Che, sebbene la legge, rispetto a detta menzione, non indichi il luogo del testamento in cui debba essere fatta, se cioè al principio o nel mezzo o alla fine dell'atto, non potrebbe tuttavia ragionevolmente dubitarsi che tale espressa menzione debba farsi dal notaio prima delle firme del testatore e dei testimoni; imperciocchè egli è solo dall'apposizione di queste firme e di quella del notaio che il testamento viene ad acquistare la sua perfezione e compimento;

La legge vuole che alla formazione del testamento pubblico concorrano quattro testimoni per far fede che le formalità da essa prescritte furono osservate;

I testimoni non possono altrimenti far fede all'osservanza di queste formalità, tranne che apponendo le loro firme al testamento;

Tutto ciò che è dichiarato dal notaio dopo queste firme e dopo quella del testatore, non può dirsi che sia approvato dalla parte ed affermato dai testimoni;

Quindi è che, se il notaio dichiara di avere scritto il testamento dopo che il testatore ed i testimoni ebbero ad apporre all'atto le loro firme, quella dichiarazione mancherebbe di una delle sostanziali guarentigie volute dalla legge;

Se codesta dichiarazione, dopo le firme, si potesse ritenere per valida e legale, bisognerebbe pur dire, ciò che è inammessibile, che il notaio possa constatare eziandio dopo l'apposizione delle firme del testatore e dei testimoni l'osservanza delle altre formalità prescritte dalla legge, quella, cioè, della dichiarazione della volontà del testatore e della lettura del testamento alla presenza dei testimoni; imperocchè l'articolo 778 del Codice civile non fa alcuna distinzione tra queste formalità, prescrivendo solo complessivamente che sia fatta espressa menzione della osservanza delle formalità medesime;

Ritenuto che, a mente dell'articolo 804 l'inadempimento delle formalità stabilite dall'articolo 778 trae seco la nullità del testamento;

Che nella fattispecie risulta realmente dal testamento del Carlo Gnemmi come la menzione espressa dal notaio di averlo scritto di suo pugno sia stata fatta, non nel corpo dell'atto, sibbene dopo le firme del testatore e dei testimoni;

Che conseguentemente, non potendosi sostenere il testamento suddetto, vuole essere accolta la conclusione presa in via principale dal causidico Benzi;

Che, tolto di mezzo il titolo pel quale la madre e figlia Gnemmi appoggiano la loro domanda, non è il caso che si possa procedere oltre nella causa, se non dopo nuove deliberazioni ed instanze delle parti;

Epperciò dichiara nullo il testamento di Carlo Gnemmi in data 30 gennaio 1869, rogato Viola, ecc.

I compilatori dell'ottimo giornale *La Giurisprudenza* hanno accompagnata la pubblicazione della premessa sentenza colla seguente nota:

Già il regolamento sul notariato 9 novembre 1770 prescriveva all'articolo 48 che si facesse menzione nel testamento della scritturazione di esso per parte del notaio o di altro suo confidente, sotto pena di lire 50 in caso di ommessione, non però sotto pena di nullità. La nullità è invece stabilita dal Codice italiano all'articolo 778. Ma questo articolo non determina il luogo in cui questa menzione debba farsi. Potrà dunque venire dopo la sottoscrizione del testatore e dei testimoni? La questione fu discussa con qualche vivacità all'apparire del Codice Napoleone. Opinarono per l'affermativa la Cassazione francese, 26 luglio 1808 (*Journ. Pal.*, vol. VII, pag. 42); 18 ottobre (Id., VII, pag. 848); il Grenier, t. 1, n° 236; il Vazeille, art. 972, n° 13; il Troplong, *Donat. et testam.*, n° 1549; il Duboin, vol. XXVII, pag. 362 e 370; il Dalloz, *Disposit. entre vifs et testam.*, n° 2902.

Ma prevalse l'opinione contraria sancita quattro volte dalla Corte di Torino colle sentenze 14 fruttidoro, anno XII (*Journ. Pal.*, vol. IV, pag. 185); 30 frimaio, anno XIV (Id., V, 98); 22 marzo 1806 (Id., V, 244); 14 aprile 1810 (Id., VIII, 256; e patrocinata dal Ricard, *Traité des donat.*, I, n° 1518; dal Merlin, *Quest. de droit testam.*, § 13, pag. 252, e *Rép.*, voc. *Testam.*, sez. II, § 2, art. 5; dal Demolombe, vol. X, n° 298; dal Duranton, vol. V, n° 75; dallo Zacariæ, tom. III, § 670, n° 2.

Il Codice Albertino non parla della redazione in iscritto del testamento per cura del pubblico notaio. Quindi niuna questione sotto l'impero di quel Codice: 1° se dovesse pure farsi menzione di questa redazione; 2° se dovesse farsi prima della sottoscrizione del testatore e dei testi. Ma la controversia rinasce sotto il Codice italiano, il cui articolo 778 (come sovra si disse) è indistinto al pari del 972 del Codice Napoleone. La decisione che ora riportiamo è quindi di un salutare avvertimento alla diligenza dei notai che bramino evitare ogni dannosa conseguenza nell'esercizio del loro ministero.

La sentenza medesima è pure riportata nel riputato giornale *La Legge*, ed ecco le osservazioni che vi ha apposte il celebre Pacifici-Mazzoni:

La legge esige che sia fatta menzione della osservanza delle formalità che essa prescrive nell'istrumento pubblico, tanto perchè il testamento deve far prova di se stesso, anche riguardo all'osservanza delle formalità che gli danno l'essere (*forma dat esse rei*), quanto perchè la menzione medesima ne garantisce l'osservanza. Entrambi questi motivi indicano quasi che tale menzione debba precedere le firme del testatore e dei testimoni. In vero sono tali firme, con quella del notaio, che compiono e rendono perfetto il testamento. Tutto ciò adunque che viene scritto dopo le firme del testatore e dei testimoni, non può punto ritenersi come parte del testamento; cosicchè in definitiva deve considerarsi come mancata la menzione suddetta. Giunti a questo punto, per fil di logica, non può non esser nullo il testamento, in cui la menzione dell'osservanza delle formalità sia fatta dopo le firme del testatore e dei testimoni (Vedi le mie *Istituzioni*, lib. III, parte I, n° 72). Reputo perciò che il tribunale di Novara abbia giudicato giustamente, adottando la dottrina più sana, per quanto vivamente contradetta.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con reali decreti 1° e 5 giugno 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Taranto Pasquale, notaio a Platici, traslocato a Cassano al Jonio.
Boccia Carlo, id. a Morano, id. ad Occimiano.
Stizza Giocondino, id. a Chienti, id. a Cagnano Varano.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Marletta Custorina Salvatore, candidato notaio, nominato notaio a Catania.
Conte Luigi, id. id., a Gaeta.
Lombardi Donato, id. id., ad Acquara.
Rossi Barbagallo Rosario, id. id., ad Acireale.
Gilardini Pietro, id. id., a Ponzane.
Toscano Fragalà Gaetano, id. id., a Catania.

Disposizioni diverse.

Cavana Bartolommeo, notaio a Busalla, indi con regio decreto 12 febbraio 1871 traslocato a Basaluzzo, restituito in tempo a far valere tale decreto entro il termine di tre mesi.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreti reali e ministeriali 5, 11, 20, 23, 25 e 28 giugno 1871 sono state fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'Amministrazione del demanio e delle tasse:

Ravot Alberto, vice-segretario nella intendenza a Cagliari, nominato ricevitore del registro a Sanluri.

Dusio Bonfiglio, ispettore del circolo di Firenzuola, traslocato al circolo di Chivasso.

Tortarolo Girolamo, ricevitore del registro a Dolceacqua, nominato ispettore demaniale al circolo di Firenzuola.

Gerbolini Antonio, id. Torriglia, ricevitore del registro a Dolceacqua.

Coppini Ugo, applicato di 3ª classe presso la direzione generale del demanio, vice-segretario presso l'intendenza di Firenze.

Dearcangelis Marcello, id. id., promosso alla 2ª classe.

Conti Achille, id. di 4ª classe, id. alla 3ª classe.

Zane Alessandro, id. id., id. id.

Meneghini Cesare, id. id., id. id.

Sasso Francesco, ragioniere nelle intendenze di finanza, nominato ragioniere di 4ª classe.

Costa Giovanni, applicato di 1ª classe nella direzione generale del demanio, id. reggente ragioniere nella direzione generale del demanio.

Manfredi Pietro, id. id., id. id.

Bassi Ottavio, segretario nelle intendenze di finanza, id. id.

Ponzio Camillo, computista di 1ª classe nella direzione generale delle imposte dirette, id. id.

Tamburini Raffaele, vice-segretario nelle intendenze di finanza, id. computista di 1ª classe id.

Bona Isaia, ragioniere id., id. id.

Vitrotti Antonio, computista catastale, id. di 2ª classe id.

Franceschi Nicolò, applicato di 3ª classe nella Corte dei conti, id. id.
Pepe Giuseppe, ricevitore del registro a Sepino, id. vice-segretario presso l'intendenza a Foggia.
Berio Giuliano, id. id. a Mondovì, id. ricevitore e conservatore delle ipoteche a Finalborgo.
Berio Angelo, id. id. a Recco, id. ricevitore degli atti civili a Sassari.
Bancalari Giacomo, id. id. a Levanto, id. ricevitore del registro a Recco.
Castagnino Achille, id. id. a Loano, id. id. a Levanto.
Camussi Edoardo, id. id. a Borzonasca, id. id. a Loano.
Rivera Carlo Alberto, id. id. a Muro Lucano, id. id. a Ovada.
Zecchetelli Nicola, id. id. a Vico Equense, id. id. a Muro Lucano.
Amendola Raffaele, id. id. a Rotonda, id. id. a Vico Equense.
Cossu Raffaele, id. id. a Spezia, id. degli atti civili a Palermo.
Colla Coriolano, id. id. a Villanuova d'Asti, id. del registro a Spezia.
Ramella Nicola, id. id. a Andria, id. id. a Villanuova d'Asti.
Maranzana Lorenzo, id. id. a Romagnano, id. id. ad Andria.
Glarey Giuseppe Serafino, id. id. a Luvino, id. id. a Romagnano.
Boeri Luigi, id. id. a Mazzarino, id. id. a Luvino.
Cracolici Giovanni, id. id. a Terranuova, id. id. a Mazzarino.
Canna Ernesto, id. id. a Squillace, id. id. a Terranuova.
Piergiovanni Fortunato, id. id. a Serra San Bruno, id. id. a Squillace.
Donati Aurelio, id. del demanio a Mazzara del Vallo, revocata tale destinazione e confermato a Rametta.
Granozzi Baldassarre, id. del registro a Canicatti, nominato ricevitore del demanio a Mazzara del Vallo.
De Simone Raffaele, id. id. a Rametta, id. del registro a Canicatti.
Catani Lorenzo, id. id. a Polistina, id. id. a Montevarchi.
Prina Andrea, id. id. a Oppido Mamertina, id. id. a Polistina.
Valiante Raffaele, id. id. a Pianella, id. id. a Oppido Mamertina.
De Pompeis Raffaele, id. id. a Notaresco, id. id. a Pianella.
Ronca Gennaro, id. id. a Airola, id. id. a Popoli.
Sonsini Enrico, id. id. a Tagliacozzo, id. id. a Airola.
Tabacchetti Giovanni Battista, id. id. a Capracotta, id. id. a Tagliacozzo.
Cassotti Giuseppe, id. id. a Trescorre, id. id. a Preseglie.
Pianta Filiberto, id. id. a Bormio, id. id. a Trescorre.
Brunè Pietro, già id. id. a San Marco in Lamis, richiamato in servizio id. id. a Portomaggiore.
Mazzini Enrico, ricevitore del registro a San Benigno, nominato ricevitore del registro a Rocca San Casciano.
Baldioli Vincenzo, id. id. a Châtillon, id. id. a San Benigno.
Rubei Vincenzo, id. id. a Leonessa, id. id. a Treia.
Chiabrera Pio, id. id. a Amatrice, id. id. a Leonessa.
Carlevaris Luigi, id. id. Moncalvo, id. id. a Saluzzo.
Angelini Carlo, id. id. a Rivoli, id. id. a Moncalvo.

Reineri Federico, id. id. a Occimiano, id. id. a Rivoli.
Milanesio Paolo, id. id. a Venasca, id. id. a Occimiano.
Vay Ermenegildo, id. id. a San Giovanni in Persiceto, id. id. a Venasca.
Artom Giuseppe, vice-segretario d'intendenza a Genova, id. id. a San Giovanni in Persiceto.
Giono Michele, ricevitore del registro a Avigliana, id. id. a Mondovì
Falletti Giuseppe, id. id. a Caselle, id. id. a Avigliana.
Ainardi Giacinto, id. id. a Cuorgnè, id. id. a Caselle.
Regis Ferdinando, id. id. a Pont Canavese, id. id. a Cuorgnè.
Grande Giovanni Pasquale, id. id. a Verdello, id. id. a Pont Canavese.
Cantù Giovanni, id. id. a Varzi, id. id. a Verdello.
Bertolini Alberto, id. id. a Tenda, id. id. a Varzi.
Cervone Andrea, id. id. a Casacalenda, id. id. a Parabita.
Cinque Bernardino, id. del demanio a Trapani, id. del demanio (2° uffizio) a Palermo.
Floritta Gaspare, id. (3. uffizio) a Catania, id. id. a Trapani.
Platania Pietro, id. (atti civili), a Messina, id. del bollo straordinario a Palermo.
La Loggia Salvatore, id. (successioni) a Catania, id. (atti civili), a Messina.
Furitano Giuseppe, id. a Morreale, id. delle successioni a Catania.
Peri Carmelo, id. a Bisacquino, id. del registro a Morreale.
Spinoglio Camillo, id. a Siculiana, id. id. a Bisacquino.
Irico Luigi, ispettore al circolo di Ascoli Piceno, traslocato a quello di Casale.
Dessi avvocato Antonio, id. id. a Cagliari, id. id. ad Ascoli Piceno.
Mariani Vincenzo, id. id. a Lanusei, id. id. a Cagliari.
Sircana Cugia Raffaele, id. id. ad Oristano, id. id. a Lanusei.
Crispo Carlo, id. id. a Patti, id. id. ad Oristano.
Lettera Federico, id. id. a Paola, id. id. a Patti.
Musso Giovanni, id. id. a Lacedonia, id. id. a Paola.
Ferrari Achille, id. id. a Cirò, id. id. a Lacedonia.
Avossa Giovanni, id. id. a Taverna, id. id. a Cirò.
Pron Alberto, volontario della carriera superiore reggente l' uffizio di Aulla, id. id. ad Aulla.
Camuri dottore Antonio, id. id. a Cascia, id. id. a Cascia.
Caviglia Adolfo, id. id. ad Ovada, id. id. a Borzonasca.
Borelli dottore Achille, id. id. a Pontecorvo, id. id. a Pontecorvo.
Delogu-Manca Serafino, id. id. a Francavilla di Sicilia, id. id. a Francavilla di Sicilia.
Tabacco Giuseppe, id. id. a Torriglia, id. id. a Torriglia.
Soria Giuseppe, volontario della carriera superiore, id. id. a Châtillon.
Giorcelli Paolo, id. id., id. id. a Tenda.
Sacco Domenico, id. id., id. id. a Notaresco.
Craveia Alessandro, id. id., id. id. ad Amatrice.

Zappa dottor Luigi, id. id., id. id. a Bormio.

Porta Camillo, ispettore centrale al Ministero delle finanze, nominato capo divisione presso la direzione generale del demanio.

Rigacci cavaliere Alessandro, capo di divisione nella direzione generale del demanio, nominato ispettore generale delle finanze.

CORRISPONDENZA

144. Signor dottore A. L., Castiglione delle Stiviere, n° 1498. — Dal momento che il cessionario non può nel caso esposto colla vostra lettera, vendere od alienare i beni senza anco il consenso del cedente, riteniamo anche noi che per le 6000 lire di cui il cedente si è riservato disporre per testamento od altrimenti, si abbia veramente una riserva di proprietà nel senso della prima parte dell'articolo 1069 del Codice civile. Però se il cessionario medesimo deve andare immediatamente al possesso dei beni, e se non deve corrispondere l'importare della riserva che alla morte del cedente, ci sembra che per il momento non si possa negare l'esistenza di una cessione d'usufrutto, e quindi a concorrenza della metà o del quarto di dette 6000 lire crediamo che fosse a ritenersi bene applicata la tassa di trasferimento.

145. Signor notaio E. M., Lanciano, n° 1542. — L'assegnazione *extradotale* di oggetti di corredo che venga fatta in anticipata successione dai genitori alla figlia è certamente soggetta alla tassa di lire 1, 20 per 100. (Articolo 95 della tariffa, e articolo 11, lettera *C* della legge modificativa.) Ma, se abbiamo bene inteso, voi domandate se è dovuta tassa particolare per la promessa di restituzione degli oggetti che sia assunta dallo sposo dell'assegnataria: e noi rispondiamo: o gli oggetti debbono essere restituiti in natura, se esisteranno, e lo sposo non incontra alcuna obbligazione e non è il caso di una tassa particolare; o, quando non esistessero, ei deve rappresentarne il valore, e allora sarà dovuta la tassa graduale o quella di trasferimento mobiliare, secondo che l'atto importi veramente una cauzione oppure una vendita. Diversamente sarebbe a dirsi se gli oggetti facessero parte della *dote*.

146. Signor G. D., Gioia dal Colle, n° 1338. — Il regolamento e le istruzioni da voi citate sono anteriori alla legge modificativa 19 luglio 1868, n° 4480. È d'uopo dunque aver riguardo alle variazioni apportate da questa legge. E le difficoltà ci sembrano tolte quando si abbia presente la differenza tra le ricevute ordinarie e quelle di altra natura. Quelle del prezzo dei beni dell'asse ecclesiastico non sono certamente della prima categoria

e perciò debbono essere bollate e registrate siccome è dichiarato nella risoluzione ministeriale trascritta al nº 2469 del nostro giornale.

147. Signor C. C., Pavia, nº 949. — Non dubitiamo che la circolare riportata al nº 2832 del nostro giornale debba essere intesa nel senso stesso della massima riferita al nº 2549, cioè che la inibizione fatta ai segretari delle opere pie non notari sia a restringersi al ricevimento di atti che dovrebbero produrre gli effetti di un pubblico istrumento o anche quelli ipotecari. Questo concetto si desume abbastanza dalle considerazioni della stessa circolare, e d'altronde quando agli effetti civili può bastare una scrittura privata non autenticata, la circolare non può avere autorità di vietarne la stipulazione.

148. Signor F. F., Anagni, nº 3502. — Dal momento che la legge vigente all'epoca del trasferimento della nuda proprietà e dell'usufrutto, non rimandava l'esazione di alcuna parte di tassa al giorno del consolidamento, niuna tassa può essere dovuta per quanto la consolidazione avvenga sotto la legge attuale perchè essa non è un trasferimento, ma la cessazione di un diritto. Vedasi la sentenza già accettata dall'amministrazione che riportammo al nº 2306.

149. Signor notaio G. V., Castrogiovanni, nº 447. — Le quistioni proposte nella vostra lettera sono già trattate ai numeri 1741, 1769 e 2129.

150. Signor notaio N. L., Morbegno. — L'articolo 48 del regolamento sulle volture catastali dichiarando che le denunzie o *note di passaggi* devono esser fatte per ciascun distretto di agenzia, non ci sembra dubbio che il notaio debba presentare la nota a ciascuna agenzia a cui appartengono i beni trasferiti, e non già fare la nota stessa collettivamente e presentarla all'agenzia nel cui distretto il notaio ha residenza.

151. Signor P. R., Montalto, nº 3655. — Sentiamo con piacere che le vostre idee sul domicilio degli impiegati combinino perfettamente coi principii che abbiamo riportati nel giornale, e non meno gradite ci saranno le comunicazioni ulteriori che dite di farci.

152. Signor S. D. L., Stilo, nº 1871. — Non comprendiamo l'oggetto della vostra domanda. Dal momento che la vendita è fatta per 1000 lire, è su questa somma che deve essere applicata la tassa malgrado che il venditore si sia riservato il diritto di abitazione.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Consistenza dei beni del demanio e dell'asse ecclesiastico. — Con circolare stampata 10 luglio 1871, n. 683, la Direzione generale del demanio e delle tasse diede istruzioni ai dipendenti impiegati demaniali nello scopo di constatare in modo positivo la entità del patrimonio dello Stato.

Benefizi e cappellanie di patronato regio soppressi. — Con altra circolare stampata 19 luglio 1871, n. 634, la Direzione generale predetta invita gli Intendenti di finanza a far tosto conoscere ai dipendenti ricevitori un decreto ministeriale del 9 luglio 1871 col quale è stabilito che i beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie di patronato regio soppressi colle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, si devono intendere di pieno diritto rivendicati o svincolati a favore del demanio.

Proprietà demaniali. — Esecuzione di lavori. — Con altra circolare stampata 22 luglio 1871, n. 635, la Direzione generale predetta richiama le Intendenze di finanza e gli uffici demaniali alla esatta osservanza delle discipline stabilite per l'esecuzione dei lavori alle proprietà demaniali e segna loro i principii cui devono attenersi nell'applicazione delle disposizioni regolamentari vigenti sulla materia.

Contabilità. — Con circolare litografata 18 luglio 1871, n. 390, la Direzione generale predetta comunica alle Intendenze di finanza le norme da seguirsi per le situazioni mensili della scrittura dei capitoli d'entrata ad esecuzione delle istruzioni di contabilità 20 maggio 1871.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

Nº 2854. — *Registro.*

Proroghe di termine a riscattare.

QUESITO. — *Avviene di sovente che, fattasi una vendita di stabili con facoltà al venditore di riscattarli in un dato termine, le parti si trovino poi d'accordo nello stabilire una proroga per l'esercizio del riscatto. Si domanda: con quale tassa dovrà registrarsi l'atto di proroga?*

(*Da diversi associati.*)

RISPOSTA. — Potremmo tagliar corto sulla domanda, ricordando la risoluzione del Ministero delle finanze che riportammo al nº 792. Essa infatti dichiarò che l'atto di proroga si deve sottoporre alla tassa fissa di una lira, e che quello con cui dipoi viene esercitata la facoltà del riscatto, è da assoggettarsi alla tassa proporzionale di trasferimento. Ma noi sappiamo che questa risoluzione è fatta segno di diverse obbiezioni, e non corrisponderemmo, come è nostro desiderio, alla fiducia di che ci onorano i nostri associati, se tralasciassimo di prendere la questione in esame il più accurato.

Ecco dunque le obbiezioni che d'ordinario si vanno facendo:

La risoluzione ministeriale (*Massime*, nº 792) potrà forse essere fondata di fronte alle precedenti legislazioni, ma non può essere applicata sotto l'impero del Codice civile e della legge di registro che presentemente abbiamo. Oggi il termine fissato per il riscatto è perentorio, e non può più essere prorogato (Codice civile, articolo 1517). Se nonostante viene concesso

il diritto di riscattare oltre il termine stabilito, l'atto relativo potrà apparentemente avere l'aspetto di una proroga, ma nei suoi effetti si risolverà sempre in una promessa di rivendita (Magioncalda ed Accame, Tratt., § 819.) L'atto di proroga non può perciò essere passibile di una semplice tassa fissa, ma deve necessariamente subire la tassa proporzionale che l'articolo 8 della tariffa vigente ha imposto per tutte le promesse di compra e vendita. Il rimandare la percezione della tassa di trasferimento all'epoca del riscatto sarebbe errore anche per un'altra considerazione. Due sentenze di prima istanza (*Massime*, n[i] 1328 e 2159) hanno bensì ammessa la tassa di vendita sugli atti di riscatto fatti nel termine *prorogato per convensione;* ma queste sentenze erano in applicazione della legge di registro 21 aprile 1862. Essa provvedeva a questo caso colla disposizione esplicita dell'articolo 95, n° 31. La legge attuale, invece, indica con gli articoli 10 a 14 della tariffa tutti i riscatti che vuole soggetti alla tassa di trasferimento, ma non fa parola di quelli eseguiti in un termine prorogato. In conseguenza, se ora si omettesse di applicare la tassa di vendita sul preteso atto di proroga, non si potrebbe esigerla nemmeno su quello successivo di riscatto.

Noi ammettiamo che la risoluzione sopracitata debba sì essere accolta con qualche riserva, ma crediamo pure che una riserva maggiore convenga fare intorno agli esposti obbietti.

Certamente non possono essere a nostra conoscenza le precise circostanze di fatto, sulle quali fu emessa la risoluzione in esame. Ma, se guardiamo alla sua data, se osserviamo a quale uffizio era diretta, non crediamo andare errati nel ritenerla emanata in applicazione del cessato Codice civile delle Due Sicilie. E siccome le disposizioni di detto Codice in ordine al diritto di riscatto sono perfettamente conformi a quelle del Codice Napoleone, siccome era sul testo della legge francese che si trovava modellata la nostra sul registro, 21 aprile 1862, così è ragionevole presumere che nella giurisprudenza francese si trovi già il riscontro alle massime adottate dall'amministrazione italiana.

E in verità vediamo che in Francia per lungo tempo si è praticato di sottoporre l'atto di proroga ad una tassa fissa, e alla tassa di vendita quello di riscatto nel termine prorogato.

(Garnier, n° 10,643; Decisioni 10 novembre e 5 dicembre 1809; 20 marzo 1819; e Deliberazione 28 luglio 1824).

Non è però da tacere che, in ordine alla tassa di vendita sul riscatto, si trova ancora che l'amministrazione francese ebbe poi a modificare il suo sistema. Con deliberazione del Comitato di finanza 13 gennaio 1830, approvata dal ministro il 22 febbraio dello stesso anno, fu deciso che il riscatto eseguito in un termine non maggiore di cinque anni era imponibile della tassa di semplice quietanza, sia che detto termine si trovasse già stabilito nel contratto di vendita, sia che fosse stato prorogato per convenzione successiva. Non occorre che qui riportiamo tutte le considerazioni che determinarono quel nuovo principio. Diremo solo che uno dei motivi fu desunto dagli articoli 1660 e 1661 del Codice Napoleone. Fu ritenuto cioè che, limitandosi ivi a cinque anni il termine al riscatto, e dichiarandosi quello fissato come perentorio e improrogabile *dal giudice*, il divieto della proroga non veniva fatto anche *ai contraenti*; e perciò si conchiuse che essi hanno facoltà di prorogare il termine fissato nel contratto di vendita, purchè l'esercizio del riscatto non venga così a protrarsi oltre i cinque anni. Vera questa interpretazione, lo stesso avrebbesi potuto dire dei conformi articoli 1505 e segnenti del Codice civile delle Due Sicilie.

Ma, qualunqne sia il concetto giuridico che ha dominato nella risoluzione dell'amministrazione italiana, non è certa la esattezza dell'altro sistema che ora le si vorrebbe sostituire.

Primieramente non può dirsi in modo assoluto che, dopo l'attivazione del Codice civile italiano, il termine al riscatto non può più essere prorogato. La Corte di cassazione di Torino ebbe già a decidere, con sentenza 10 dicembre 1868, in causa Roggero contro Merlo, che la improrogabilità stabilita dall'articolo 1517 del Codice attuale non ha effetto retroattivo, e non può perciò essere applicata alle vendite con riscatto, stipulate sotto il Codice Albertino, il quale, coll'articolo 1666,

concedeva al venditore un vero diritto ad ottenere una proroga.

Notisi poi che, anco riferendosi alle sole vendite fatte sotto l'impero del nuovo Codice, vi è un'altra questione abbastanza delicata da doversi risolvere intorno all'efficacia della proroga. L'articolo 1517 dice: « il termine *fissato* è perentorio, e non può essere prorogato. » Ma quale è questo termine? Quello soltanto di cinque anni, sia stipulato nel contratto di vendita, sia sostituito dalla legge?... Oppure si vuole improrogabile dai contraenti anche il termine convenuto per meno di un quinquennio?

Alcune espressioni della relazione del ministro Vacca farebbero credere che il concetto seguito fosse quest'ultimo. Il patto di riscatto per la vendita era colpito di formale divieto nel progetto senatorio. Questa innovazione non piacque, e il ministro, accennate le ragioni per cui il divieto non veniva ammesso, conchiuse:

. . . . . le quali assennate e gravi considerazioni persuadevano e la Commissione e il Ministro guardasigilli a ripristinare le disposizioni attinenti al patto di riscatto, ma limitandone bensì la durata al *quinquennio, siccome termine improrogabile, sia per convenzione, sia per sentenza dell'autorità giudiziaria.*

Noi però siamo più propensi a ritenere estesa in massima la improrogabilità anche al termine convenuto per meno di cinque anni. L'articolo 1517 non ha fatto, a nostro avviso, che migliorare la disposizione dell'articolo 1661 del Codice francese, rendendo, cioè, generale e non limitato al solo giudice il divieto della proroga. Il Demante, nel riportare la deliberazione del Comitato di finanza francese, di cui sopra abbiamo fatto parola, non nasconde che il considerare la proroga come avente lo stesso effetto che se il nuovo termine fosse stipulato nell'atto di vendita, e il sottoporre così alla tassa fissa la proroga, e alla tassa di quietanza il riscatto esercitato nel quinquennio e non soltanto nel termine stipulato coll'atto di vendita,

sia un sistema che si giustifica meglio per considerazioni di economia sociale che per argomenti di puro diritto civile. E la ragione ne è chiaramente spiegata se si ha riguardo alle seguenti osservazioni del Mourlon:

Le délai ne peut pas même être prolongé par les parties. En effet, si le réméré a été stipulé, par exemple, pour trois ans, la propriété est entrée dans le patrimoine de l'acheteur pour y rester irrévocablement, si le vendeur n'exerce pas le réméré dans les trois ans. La femme de l'acheteur s'il est marié, son mineur s'il est tuteur, ses créanciers judiciaires ont acquis une hypotèque sous la même condition, qui sera consolidée et incommutable, si le vendeur laisse passer le délai de trois ans sans exercer le réméré. Il en est de même des hypotèques, des servitudes consenties par l'acheteur depuis la vente et avant la prolongation de délai. Or l'acheteur ne peut pas, par des faits postérieurs, modifier, détruire les droits légitimes qui émanent de lui. Les actes sont ce que les parties les ont faits. On ne peut pas plus rendre conditionnelle une vente qui a été faite purement et simplement qu'on ne peut la détruire quand elle a été régulièrement formée. On peut sans doute faire des actes postérieurs qui seront valables *inter partes*, mais qui resteront sans effets à l'egard de ceux qui déjà avaient, du chef de l'acheteur, acquis des droits sur la chose vendue. Ainsi la prolongation vaudra, non pas comme condition résolutoire de la vente, mais comme promesse unilatérale de revendre, faite par l'acheteur et acceptée par le vendeur.

Ammessa la inefficacia dell'atto siccome proroga, concordiamo che in generale la semplice intenzione dei contraenti di convenire nei loro rapporti una dilazione all'esercizio del riscatto, abbiasi ad interpretare per una promessa unilaterale di rivendita accettata. Ma non sappiamo se, così definita la natura dell'atto, si possa poi affermare che esso è necessariamente soggetto alla tassa di trasferimento portata dall'art. 3 della tariffa. Ci è noto esservi chi sostiene l'affermativa, sulla considerazione che la vendita in tali promesse è sottoposta a una condizione mera potestativa da parte della persona a cui favore è fatta, e che l'articolo 13 della legge non sospende, per le condizioni della specie, la esazione della tassa. Può dirsi anche che questa opinione trova conforto in alcuna delle considerazioni fatte dalla Corte di appello di Lucca in una sentenza che vediamo riportata per annotazione negli *Annali della*

giurisprudenza italiana, anno v, parte ii, pag. 200. V'ha di più al nº 2769 del nostro giornale una sentenza della Corte di appello di Brescia, dalla quale è dichiarato che, quand'anche un atto di promessa non costituisca per se stesso una perfetta e reale compra e vendita, non perciò potrebbe andare immune dalla tassa stabilita dal citato articolo 3 della vigente tariffa di registro.

Ma noi vediamo che nel caso deciso dalla Corte di Lucca, il quale era regolato dalla legge 21 aprile 1862, l'amministrazione sosteneva la tassa, non perchè ravvisasse nell'atto una promessa unilaterale o un contratto dipendente da condizione potestativa, ma principalmente perchè vi riconosceva una vendita con patto risolutivo. La Corte invece ha interpretato il contratto come nullo *ab initio* ed essenzialmente insussistente; e se, ha fatto dei ragionamenti che ipoteticamente avrebbero appoggiato in origine la percezione, non ha preso però in verun esame le disposizioni della legge che assoggettavano alla tassa le promesse di compra e vendita, ed infine ha conchiuso, atteso l'accertamento della nullità dell'atto all'epoca della richiesta di pagamento, per dichiarare non dovuta alcuna tassa di trasmissione. La sentenza poi della Corte di Brescia, per quanto decida propriamente sull'applicazione dell'articolo 3 della vigente tariffa, non pone punto in rilievo che il contratto preso in esame contenesse una promessa unilaterale, anzichè una promessa bilaterale come era sostenuto dal demanio.

Allo stato quindi delle cose non possiamo credere che l'amministrazione si sia messa davvero nel proposito di reclamare la tassa di vendita anche per le semplici promesse unilaterali accettate. Ove ciò facesse, essa, a nostro avviso, si accingerebbe a un còmpito scabroso, e dovrebbe disdire, per identità di ragione, i suoi principii in altri rapporti (Risoluzione nº 672 del nostro giornale). Nè l'autorità degli scrittori e della giurisprudenza francese la conforterebbero in questo sistema.

Gli stessi Accame e Magioncalda, ricordati dai nostri oppositori, confermano al n° 728 che la promessa unilaterale di vendita, tuttochè accettata, non può dar luogo che alla tassa fissa. E di fatti, quando si ammette, come è incontestato (*Annali di giurisprudenza italiana*, vol. III, parte II, pag. 341), che la promessa unilaterale, tuttochè accettata, non opera passaggio di proprietà, sembraci che non basti invocare l'articolo 13 della legge, ma sia d'uopo dimostrare che l'articolo 3 della tariffa non è limitato soltanto alle promesse sinallagmatiche. Ed è appunto questo l'assunto che crediamo difficile, dacchè i requisiti che l'articolo 3 richiede per le promesse ivi contemplate sono quelli stessi voluti dal Codice per la perfezione della vendita. Insomma, quando non v'ha la riunione dei due consensi, quando per una parte vi è promessa di vendere, ma per l'altra non v'ha obbligazione di comprare, noi crediamo che, di fronte ai termini della legge da applicarsi, non possa essere sostenuta la percezione della tassa di vendita. E così fu giudicato sotto la legge 21 aprile 1862 colla sentenza che è inserita nel nostro giornale al n° 1953, dove appunto si trattava di promessa di vendita, ma unilaterale perchè accettata con riserva di dichiararsene.

Molto meno crediamo che il rimandare l'applicazione della tassa di vendita all'epoca in cui il riscatto viene effettuato, potesse comprometterne la percezione, in quanto che la tariffa attuale non faccia parola, come quella del 1862, dei riscatti eseguiti in un termine prorogato. Ognorachè è ammesso che la supposta proroga si risolve in una promessa di rivendita, non v'ha bisogno di una disposizione specifica per sottoporre alla tassa di mutazione l'atto col quale la rivendita rimane perfezionata. L'esercizio del riscatto nel secondo termine costituendo un acquisto *ex causa nova*, è già compreso nella disposizione generale dell'articolo 1 della tariffa.

Noi dunque conchiudiamo per ritenere in massima tuttora applicabile la risoluzione a principio rammentata.

La sola riserva che stimiamo opportuna è di ben distinguere se la pretesa proroga sia veramente pura e semplice.

Se, per esempio, venisse accordata per un determinato correspettivo, obbligatorio tanto se la facoltà di ricuperare il fondo sarà esercitata, quanto in caso contrario, ognuno intende come non possa allora parlarsi di applicazione di una tassa fissa. Sino a concorrenza di quel corrispettivo vi è alienazione di un diritto immobiliare, e la tassa di trasferimento sarebbe pienamente fondata.

L'atto potrebbe non essere semplice anche per un altro riguardo. La vendita con patto di riscatto è spesso un contratto proteiforme, e ciò che più ordinariamente l'accompagna è il mantenimento del venditore nel possesso e godimento dei beni, sia per locazione, sia ad altro titolo. Ora se, nel concedersi un ulteriore termine a ricuperare la proprietà del fondo, vi si aggiunge il prolungamento del possesso nel venditore, e l'obbligo per parte sua della continuazione nelle particolari retribuzioni a cui quel possesso era subordinato, è evidente che anche per questa sola circostanza vien meno l' applicabilità della tassa fissa, e l'atto dovrà subire quella proporzionale, sia di affitto, sia di cessione di uso e godimento.

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

N° 2855. — *Bollo e Registro.*

Istituzione o cambiamento di fiere o mercati.

Quesito. — *Se le copie di decreti e gli estratti delle deliberazioni relative alla istituzione o cambiamento di fiere o mercati, da pubblicarsi nei comuni, siano soggetti al disposto dell'articolo 19, n° 14, della legge sul bollo, e quindi anche al disposto dell'articolo 11, lettera* G, *della legge modificativa di registro.*

Risoluzione. — Senza dubbio, perchè cotesti atti, come il procedimento e le formalità all'uopo stabilite, piuttosto che essere preordinati per fini di

pubblico servizio, sono diretti a favorire l'interesse privato dei comuni in rappresentanza delle popolazioni in essi aggregate.

(*Nota del Ministero delle finanze al Ministero di agricoltura e commercio del 7 gennaio 1871, n° 138*[1 *d'ordine*).

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2856. — *Registro.*

Obbligazione di annuo assegno ove non possa continuarsi la convivenza — Condizione mista.

La obbligazione che assume il padre nel contratto di matrimonio di corrispondere al figlio un annuo assegno nel caso che essi non potessero più convivere in comune, è dipendente da una condizione mista e non meramente potestativa nè può andar soggetto a tassa proporzionale prima che la condizione si verifichi.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sentenza 6 *giugno* 1871

in causa FINANZE contro VECCHIO.

Fatto:

Nell'istromento nuziale 1° febbraio 1869, a rogito D. Vecchio, di Pavia, redatto in occasione del matrimonio di Giovanni Vecchio con Teresa Rizzi e coll'intervento del rispettivo loro padre e suocero signor Luigi Vecchio nella cui casa dovevano gli sposi entrare per ivi abitare e convivere in comune con lui, venne stipulato che nel caso non potessero esse parti convivere in comune, e che quindi lo sposo Giovanni Vecchio dovesse pensare ad una propria separata economia, in allora il signor Luigi Vecchio sarà obbligato ed obbligasi fin d'ora, per una tale eventualità, di corrispondere al figlio annue lire 1200;

Cotesta stipulazione venne dalla regia Amministrazione demanio e tasse colpita di tassa suppletiva di registro, e fu fatta ingiunzione ai signori Vecchio di pagare il relativo importo in lire 161 70;

Il Giovanni Vecchio vi fece opposizione con atto di citazione sommaria 13 dicembre 1870 in confronto della regia Amministrazione davanti al

tribunale civile di Pavia, instando per la assoluzione dal pagamento di detta tassa suppletoria;

Sostenne la regia Amministrazione che la promessa annua corrisponsiva è vincolata a condizione sospensiva meramente potestativa, e che perciò la tassa di registro sia dovuta ancor prima dell'avveramento della condizione stessa, ai termini dello articolo 13, legge di registro 14 luglio 1866;

Sostenne per contro il Vecchio che la detta condizione, se non casuale, è quanto meno mista, e quindi non dovuta la tassa di registro se non al verificarsi della condizione medesima. E così opinò anche il tribunale di Pavia, il quale perciò, con sentenza 7 marzo 1871, ha accolta la opposizione e la domanda del Vecchio.....

La Corte d'appello di Milano,

Considerando che la vera significazione e portata giuridica della triplice specie delle condizioni apponibili alle obbligazioni, cioè casuali, potestative e miste, vuol essere desunta dalla precisa testuale disposizione dell'articolo 1559 Codice civile, e certamente a cotesta disposizione il legislatore del registro deve aver attinto ed informato il concetto della condizione potestativa espressa nell'articolo 13 della legge 14 luglio 1866, premettendo all'addiettivo *potestativa* l'avverbio *meramente* al solo manifesto intendimento di meglio accentuare il significato e il portato della condizione potestativa, e di eliminare la più lontana concorrenza di una qualsiasi casualità nella condizione medesima;

Considerando che, essendo potestativa la condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla volontà di uno dei contraenti, riesce facile argomentare e dal tenore letterale del patto e dalla presunta intenzione dei contraenti padre e figlio Vecchio, non essere meramente potestativa all'uno o all'altro di essi la condizione sospensiva, alla cui verificazione si volle subordinare l'obbligazione del padre di corrispondere al figlio un'annua rendita;

E di vero essendosi nell'istromento nuziale contemplato espressamente il caso in cui il figlio non potesse continuare a convivere col padre, e quindi dovesse provvedere ad una propria separata economia domestica, si è logicamente e necessariamente escluso il caso in cui, pur potendo continuare la convivenza in comune, il padre o il figlio avessero voluto che cessasse. E devesi ben credere che, dove i contraenti avessero inteso lasciare alla mera volontà ed arbitrio di uno di essi il far cessare la convivenza in comune, sarebbesi usata la chiara e naturale locuzione seguente: *nel caso che il padre o il figlio non volessero convivere in comune;*

Considerato che pertanto la condizione che non potessero le parti convivere in comune deve ritenersi dipendente non soltanto dalla volontà di uno di essi, ma anche da un evento, il quale, sia che riguardi la persona e lo stato del padre, sia che rifletta la persona e lo stato del figlio e del suo consorzio coniugale, si presenti tale da rendere, se non assolutamente, ciò

che qualificherebbe la condizione meramente casuale, almeno relativamente impossibile l'ulteriore convivenza in comune. E qui è inutile l'osservare che, quand'anche la cessazione della convivenza si fosse fatta dipendere dalla sola volontà del padre, non perciò sarebbe nulla la sua obbligazione, oltrechè in ben altro senso va intesa la disposizione dell'articolo 1162 Codice civile e cioè nel senso che è l'adempimento dell'obbligazione che la legge suppone dipendente dalla volontà dell'obbligato, mentre, nella specie in esame, avrebbe potuto bensì dipendere dalla volontà del padre obbligato l'avveramento del fatto, dal quale veniva poi a generare l'assunta obbligazione, ma non già lo adempimento di questa, quando avvenisse ciò che fu posto in condizione. E però la citata disposizione informata alla legge 8, Dig., *De obligat. et act.*: « Sub hac conditione, si volam, nulla fit obligatio, pro non dicto enim est, quod dare nisi velis, cogi non possis; » ed alla legge 46, Dig.. *De verb. signif.*: « Illam autem stipulationem si *volueris* dare, inutile esse constat, » non potrebbe in verun caso trovare applicazione nella specie in esame;

Considerato che, tenuto conto degli stretti vincoli di sangue che legano i contraenti, del manifestato ed attuato proposito di. convivere assieme, si fa manifesto come fosse loro intenzione di far dipendere la cessazione della convivenza in comune non già dall'arbitrio, dalla mera volontà di uno di essi, ma altresì da un avvenimento qualunque, per il quale fosse giustificata la loro separazione. E però, ben esaminato il tenore letterale del patto, e ben ponderata l'intenzione dei contraenti dal patto medesimo resa manifesta, la Corte non ha potuto non associarsi ai primi giudici nel ritenere quanto meno mista e non meramente potestativa la condizione di cui si è più sopra ragionato, e conseguentemente ha dovuto riconoscere infondato l'appello interposto dalla regia Amministrazione;

Ritenuto quanto alle spese, ecc.

Per questi motivi conferma la sentenza, ecc.

Nota. — E utile confrontare la diversa decisione della stessa Corte da noi riportata al nº 2849. In allora però l'obbligo della prestazione annua era stato assunto dal padre pel caso che gli sposi cercassero di non più seco lui convivere.

Nº 2857. — *Registro.*

Appalto — Riduzione dei lavori stati deliberati — Aumento eventuale.

Quando l'appalto di lavori consiste non già nella esecuzione di una quantità indeterminata di opere di cui debba poi accer-

tarsi la misura e il prezzo in proporzione di una norma stabilita, ma nell'esecuzione di un determinato importo per un prezzo certo, che può essere accresciuto ma non diminuito, l'atto è soggetto alla tassa di registro fino a concorrenza di detto importo.

Nella sola parte dell'aumento di lavori che l'appaltante si sia riservato di fare eseguire allo stesso appaltatore, l'atto può essere considerato come soggetto a condizione sospensiva e come imponibile di tassa proporzionale all'epoca dell'avveramento.

La transazione con cui si riconosca che l'appalto debba avere effetto soltanto fino ad una data somma, non dà diritto a ripetere la tassa di registro pagata in ragione del prezzo per cui seguì il deliberamento.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sentenza 13 *febbraio* 1871

in causa

TRA L'INTENDENZA DI FINANZA DI DETTA CITTÀ
E LA DITTA TACHIS-LEVI e COMPAGNIA.

Adottando i motivi dei primi giudici coi quali fu riconosciuto essere stato al tutto definitivo il contratto d'appalto stipulato coll'istrumento 18 gennaio 1862 fra il Ministero della marina ed il Pietro Bolla, e considerato che non può a meno che attribuirgli un tale carattere la circostanza che l'appalto non consisteva già nella esecuzione di una quantità indeterminata di opere, di cui dovesse poi farsi la misura e accertarsi il prezzo sulla norma stabilita in proporzione dei lavori eseguiti, ma bensì nella esecuzione di un determinato importo per un prezzo certo, cioè per lire 26,731,250, il quale prezzo, se poteva ancora essere accresciuto a tenore dell'articolo 4 di detto istromento, non poteva però andar più soggetto a diminuzione, per cui tale eseguimento fino a concorrente di detta somma rimaneva come dato a prezzo fatto.

Che pertanto detto contratto, per le relative tasse che allora dicevansi di insinuazione, si trovò soggetto alla legge del 9 settembre 1854, la quale, dopo stabilito agli articoli 3 e 6 che la tassa proporzionale è dovuta in ragione del valore, e che il valore tassabile si desume dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti, all'articolo 52 della tariffa annessa a detta legge dispone che i deliberamenti definitivi d'appalto per costruzioni, riparazioni ed opere qualunque sono assoggettati al diritto proporzionale di centesimi 50 per cento sul prezzo, per cui in base al medesimo, e in considera-

zione di altri particolari stipulazioni aggiunte, e che non formano ora oggetto di contestazione, ebbe già a pagare la somma di lire cento ventisei mila settecento sessantasei, a tanto già ridotta con sentenza del 17 luglio 1863, confermata da questa Corte, dalla primitiva tassazione fatta dall'insinuatore in lire 167,062.

Considerato che, senza ragione per appoggiare la sua domanda di una ulteriore riduzione di detta tassa a sole lire 26,310, e segnatamente della restituzione di lire 100,456, si fa la ditta Tacchis-Levi, quale procuratrice generale del Pietro Bolla ad invocare il disposto dell'articolo 34 di detta legge 9 settembre 1854, secondo cui, per gli atti allegati a condizione sospensiva, non è dovuta tassa proporzionale che quando si verifica l'adempimento, dal quale essi dipendono, avvegnachè tale disposizione trovava bensì l'applicazione quanto ai maggiori lavori che, giusta l'articolo 4 dell'istrumento 18 gennaio 1862, il Ministero si riservava la facoltà di fare eseguire dallo stesso appaltatore Pietro Bolla per la somma di lire 5,762,750, equivalente all'importo del ribasso da esso fatto nel prezzo dell'appalto, come quelli che si trovavano appunto ancora obbligati ad una condizione sospensiva, e in vista della quale però lo stesso Ministero ebbe tosto a consentire che la prima liquidazione della tassa stata fatta sull'intero prezzo d'appalto di lire 32,000,500 venisse ristretta a quella sola di lire 26,731,250, per cui era seguito il deliberamento, salvo poi ad esigere in seguito quella maggior tassa che si riconoscerebbe dovuta a seconda dei maggiori lavori che, a termini del contratto potessero in seguito venire eseguiti, e per cui faceva espressa riserva, ma per quanto rifletteva il deliberamento seguito a favore del Bolla per la somma fissa di lire 26,731,250, la tassa fu regolarmente liquidata e percetta giusta il disposto dell'articolo 52 della tariffa, trattandosi di un vero deliberamento definitivo non soggetto ad alcuna condizione sospensiva, di cui avesse ancora a verificarsi l'adempimento, dipendendo l'esecuzione dei lavori dalla sola volontà dell'appaltatore.

Che invano del pari la ditta Tacchis-Levi, invocando il successivo istrumento stipulato il 19 agosto 1865, col quale si sarebbe riconosciuto come l'appalto assunto dal Bolla non avrebbe avuto esecuzione che fino alla concorrente della somma di lire 1,508,049, cosicchè quel diritto che era stato provvisoriamente liquidato e percetto sulla somma di 26,000,000 sarebbe rimasto senza applicazione per lire 25,223,200, vorrebbe che si limitasse alla prima di queste somme la percezione della tassa di insinuazione; ostando insuperabilmente a tale pretesa il disposto dell'articolo 47 della citata legge, secondo il quale essendo vietato che si faccia luogo a restituzione di tassa regolarmente riscossa sopra atti dai quali venisse dai magistrati o tribunali pronunziata la nullità o la rescissione, a maggior ragione deve pur dirsi vietata quella che si volesse pretendere in conseguenza di un atto di transazione, per cui di comune consenso delle parti fosse stato risolto l'atto medesimo, disponendo anzi l'articolo 53 della tariffa annessa a

detta legge che per le sublocazioni, surrogazione, risoluzione volontaria delle locazioni, appalti, imprese contemplate negli articoli precedenti, si debba corrispondere la stessa tassa proporzionale e secondo le basi stabilite per i contratti principali.

Considerato finalmente che un altro ostacolo all'accoglimento della domanda della ditta Tacchis-Levi si incontrerebbe pure nel disposto dell'articolo 37 della citata legge, secondo cui tale domanda deve essere proposta nel termine di 2 anni, i quali sarebbero di gran lunga trascorsi, anche quando si volessero far partire dalla stipulazione dell'istrumento 19 agosto 1865 all'istituzione del presente giudizio iniziato solo coll'atto di citazione 22 luglio 1870.

Per questi motivi

Dichiara doversi confermare, siccome conferma, la sentenza del tribunale di questa città del 12 ottobre 1870, della quale si tratta.

Spese di questo giudicio liquidate in lire cento a carico della ditta appellante, oltre quelle della presente.

Nota. — Sebbene relativa alla legge 9 settembre 1854, questa sentenza trova perfetta applicazione anche colla legge attuale di registro, essendo conformi sullo stesso rapporto le rispettive disposizioni.

PARTE TERZA

N° 2858.

Trascrizione — Atto contenente più vendite.

Al n° 2569 avemmo opportunità d'intrattenerci sulla quistione se, stipulatisi con un solo atto più contratti distinti, soggetti ognuno alla trascrizione, questa formalità potesse essere eseguita anche per uno soltanto dei contratti medesimi.

La nostra conchiusione fu ricisamente affermativa, e ciò malgrado che un rispettabile conservatore d'ipoteche ci avesse fatte diverse obbiezioni che non mancammo di riferire testualmente.

Per una accidentalità affatto estranea al giornale ci è occorso

ora di conoscere che questo medesimo argomento si è ultimamente discusso tra altri due egregi conservatori.

Nella fiducia di fare cosa gradita ai nostri associati, riportiamo nel suo preciso tenore l'apprezzamento che ciascuno dei funzionari stessi ebbe a fare della questione.

Il dubbio veniva posto in questi termini:

« L'articolo 1941 del Codice civile dice:

« La trascrizione del titolo, da chiunque si faccia, profitta a « tutti coloro che vi hanno interesse.

« Si presenta un atto contenente:

« 1° Vendita di stabili da un individuo a quattro altri;

« 2° Quietanze varie in seguito a delegazioni;

« 3° Altra vendita fatta da diversa persona a vari altri « acquirenti.

« Si domanda se la presentazione del titolo fatta per la tra« scrizione del proprio acquisto da uno dei primi acquisitori « profitti non solo agli altri tre, ma anche a tutti quelli della « seconda vendita, e se il conservatore abbia obbligo di regi« strare sul suo repertorio tutte le persone che col titolo pre« sentato hanno acquistato o venduto tanto in comune che « separatamente. »

Uno dei ricordati conservatori rispondeva nel modo seguente:

Si conviene:

Che nella prima vendita l'effetto della trascrizione si estenda agli altri tre compratori.

Si contesta:

Che al beneficio della trascrizione possa partecipare la vendita di cui al numero 3, perchè si pensa che la legge colla parola titolo abbia voluto intendere *il contratto comune a diversi* e non gli altri contratti che, benchè compresi nel medesimo titolo, sono affatto disparati l'uno dall'altro e non hanno perciò relazione col primo di cui si chiede la trascrizione.

Il Conservatore
N. N.

La risposta dell'altro conservatore fu questa:

Le disposizioni che si leggono al titolo 22 del nostro Codice civile sono state riprodotte dalle leggi belga del 16 dicembre 1851 e francese delli

23-25 marzo 1855, colla introduzione però di alcune modificazioni e segnatamente di quella fatta all'articolo 1937 per cui è stata, nella forma, sostituita alla trascrizione del titolo quella della nota.

In Francia e nel Belgio i conservatori copiano sui loro registri l'integrale tenore dell'atto: per tal modo sono rese pubbliche tutte le disposizioni di esso, e per conseguenza non vi ha dubbio che ivi è quasi oziosa la dichiarazione *che la trascrizione del titolo, da chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.*

Questa dichiarazione è pure stata innestata nel Codice italiano, ma l'introduzione della nota fa sì che essa non possa ricevere presso di noi quella lata applicazione che le è attribuita dalla forma adottata in quei due paesi. Noi trascriviamo la nota sui registri e non il titolo, perciò noi diamo pubblicità non a questo ma a quella, e, per ulteriore conseguenza, se un atto contiene due distinte alienazioni fatte da Caio, l'una a favore di Tizio, l'altra a favore di Sempronio, e se Tizio trascrive limitando il contesto delle note a quelle sole disposizioni dell'atto che lo riguardano, non v'ha dubbio, a mio avviso, che gli effetti della trascrizione non si estendono all'acquisto fatto da Sempronio finchè non promova anch'esso la trascrizione nel modo ossia nella forma ordinata dall'articolo 1937. Dalle premesse cose si scorge che l'articolo 1941 dev'essere inteso in relazione all'articolo 1937, che cioè la trascrizione profitta a tutti coloro che v'hanno interesse, *purchè tutte le stipulazioni risultanti dal titolo siano riprodotte nelle note.*

Il conservatore quindi non corre obbligo alcuno di portare a repertorio le persone degli acquisitori che non figurano nelle note.

Il Conservatore
BOERI.

N° 2859.

Testamento — Idoneità dei testimoni — Affini degli eredi o legatari.

Più volte siamo stati richiesti se dopo l'attuazione del Codice civile italiano, potessero ritenersi come testimoni idonei nei testamenti i parenti ed affini per i quali sino ad un determinato grado la inidoneità si trova espressamente dichiarata dalle leggi e regolamenti notarili delle diverse provincie.

La cosa ci è parsa semplicissima e colla corrispondenza del giornale e privatamente abbiamo sempre replicato che la materia testamentaria essendo regolata dal Codice, dalle disposi-

zioni di questo dovevasi prender norma, e non da quelle diverse delle varie leggi sul notariato.

Riscontrando però che la quistione si è agitata avanti i tribunali, ci diamo cura di riportare la massima e le considerazioni della seguente sentenza.

Mancando una disposizione proibitiva nel Codice civile italiano, non può dirsi nullo il testamento pubblico nel quale siasi adibito come testimone un individuo affine all'erede istituito; nè può a questo riguardo farsi ricorso agli anteriori regolamenti sul notariato, tuttora vigenti nel luogo del fatto testamento, che vietino ai notai di adibire in testimoni gli affini sotto pena di nullità dell'atto.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sentenza 31 *marzo* 1871

in causa FERRARI, GALLUZZI e CENTINI.

La Corte,

Premesso, *in fatto*, che con testamento pubblico 27 luglio 1867, ricevuto nei rogiti del notaio dottor Giulio Contini, l'ora defunto Domenico Galluzzi nominava erede d'ogni sua sostanza Adelaide Ferrari maritata Prada, preterendo onninamente la sua sorella consanguinea Costanza Galluzzi maritata Gerli, la quale nella sua qualità di unica e legittima erede del fratello si fece ad impugnare il detto testamento, e chiamando davanti il locale tribunale civile la istituita erede, ne domandò la nullità, col rilascio a suo favore dell'eredità del defunto. Pose l'attrice a fondamento della sua azione il fatto che uno dei quattro testimoni testamentari, certo Carlo Giosuè, era affine in primo grado della chiamata erede per esser marito di una sua figlia, e perciò testimonio non idoneo, laonde il testamento doveva aversi come nullo a'termini delle disposizioni portate dal titolo terzo del regolamento notarile 17 giugno 1806 tuttora in vigore, per le quali non erano ammessi sotto pena di nullità a fare testimonianza nello stesso rogito gli affini sino al quarto grado delle parti, e quindi anche degli eredi e dei legatari;

Premesso, che la Ferrari-Prada si difese sostenendo la validità del testamento in base specialmente al disposto dell'articolo 788 del Codice civile, il quale nell'enumerare le qualità che devono avere i testimoni nei testamenti, non aveva compreso fra i non idonei che i praticanti e gli amanuensi dei notai che ricevono il testamento;

Che però la stessa Ferrari a maggiore tutela d'ogni sua ragione, ed in base al detto regolamento sul notariato, che in determinati casi chiama responsabili i notai della nullità degli atti da loro rogati, chiamava in garantia il notaio Contini, che aveva ricevuto l'atto in contestazione, il quale si associava alla difesa della Ferrari;

Premesso, che questa ebbe pure a proporre la udizione dei quattro testimoni testamentari onde combattere l'asserto del notaio Contini, inteso a declinare da sè ogni responsabilità, e che sentiti tali testimoni ebbe a risultare dalla deposizione di due di essi, che il notaio aveva richiesto loro se erano parenti od affini del testatore e della chiamata erede, deponendo invece gli altri due, fra cui il Giosuè Carlo, di essere unicamente stati interrogati se erano consanguinei od affini del testatore, nè mancarono inoltre i testimoni di constatare come nella camera del testatore non vi era penuria di altri individui idonei a presenziare il testamento, essendosene licenziati tre che erano stati all'uopo chiamati;

Premesso che, discussa e chiusa la causa, il tribunale con la sua sentenza 8 agosto 1869 respingeva la domanda della Galluzzi, dichiarava quindi valido il testamento, e riconosceva legittima la chiamata in causa del notaio, caricando le spese di lite sostenute dalla Ferrari alla Galluzzi, la quale si provvedeva in appello in confronto anche del notaio Contini, che a sua volta appellava incidentalmente per non essere state in suo favore aggiudicate le spese da lui sostenute;

Considerato, *in diritto*, che, in pendenza di un futuro definitivo regolamento sul notariato, le disposizioni nella soggetta materia contenute nel decreto italico 17 giugno 1806, sono a ritenersi tuttora in vigore, solo in quanto però non siano state in qualche parte derogate espressamente o tacitamente da leggi o determinazioni posteriori per modo che, come colla attivazione in queste provincie del Codice civile austriaco dovettero necessariamente perdere della loro efficacia nella parte riflettente la forma dei testamenti, perchè diverse affatto da quelle adottate dalla precedente legislazione, così col cessare del Codice austriaco, nè poterono riacquistare il perduto valore, nè possono in oggi più invocarsi per farne applicazione a quegli atti di ultima volontà che per essersi compiuti sotto l'impero dell'ora vigente Codice civile, sono da questo nelle loro forme estrinseche regolati con norme speciali, le quali, oltrechè in opposizione a quelle del Codice austriaco, non sono poi tampoco in tutte le loro parti conformi a quelle del Codice Napoleone e del Codice sardo, di cui in sostanza l'odierno Codice è una emanazione;

Considerato che ciò è conforme ai principii della comune giurisprudenza stati accolti non solo dalla preceduta legislazione austriaca, ma ben anche dal patrio legislatore, il quale nei preliminari del Codice civile ha esplicitamente dichiarato all'articolo 5, che le precedenti leggi si ritengono abrogate anche soltanto quando la nuova legge regola l'intiera materia disciplinata dalla legge anteriore. Laonde, trattandosi nella specie di materia

testamentaria regolata dalla legge statuente, le disposizioni sul notariato portate dal decreto italico 1806, d'altronde di puro ordine regolamentare, non potevano con effetto invocarsi, se non in quanto trovassero un riscontro nella nuova legge civile;

Considerato perciò che si riusciva ad un assurdo allorchè dalla appellante, per sostenere la invalidità del testamento in questione, si fece lo sforzo di rimontare alle disposizioni del Codice Napoleone, unicamente perchè l'articolo 44 di detto regolamento a quelle si richiama ed a quelle rimette i notai, non tanto per le solennità da osservarsi nei testamenti mistici e per atto pubblico, quanto per ciò che concerne le qualità dei testimoni.

Nè meno inopportuna per le stesse ragioni diventava la interpretazione, che a seconda del rispettivo interesse si sono studiati i contendenti di dare all'articolo 36 dello stesso regolamento, dappoichè resta inutile il sapere se quell'articolo nella complessiva sua dizione si riferisca unicamente ai contratti, o piuttosto anche ai testamenti, dal momento che la questione cade sopra la validità di un atto di ultima volontà, e la tesi non può ricevere la sua soluzione che alla stregua delle disposizioni dell'ora imperante Codice civile, che disciplina *ex professo* una cosiffatta materia senza riferimento ad altre leggi od a speciali regolamenti;

Considerato che il detto Codice, nel determinare le varie specie di testamenti per legge ammesse, e le formalità da osservarsi nella formazione dei medesimi sotto pena di nullità, come ai combinati articoli 788 e 804, mentre enumera i requisiti di cui debbono essere forniti i testimoni, dichiara bensì come non idonei i praticanti e gli amanuensi del notaio rogante, ma non comprende fra questi i parenti e gli affini degli eredi e legatari nominati nel testamento, adottando così con una tale esclusione principii affatto opposti a quelli cui erano informati, non solo il Codice civile austriaco, ma eziandio il Codice Napoleone ed il Codice sardo, pei quali non erano ammessi sotto pena di nullità a fare da testimoni negli atti di ultima volontà i parenti o gli affini, nei gradi ivi determinati, delle persone con tali atti beneficate (§ 594, Codice austriaco; articolo 800, Codice albertino; e 975, Codice Napoleone del primo regno d'Italia);

Considerato che, in presenza di cosiffatte disposizioni del nostro Codice, mal si potrebbe sostenere che il testamento di che trattasi sia affetto da nullità, perchè altro dei testimoni intervenuti, il Giosuè Carlo, è affine in primo grado della nominata erede Ferrari Prada; dappoichè non è lecito in tema di nullità di dare alla legge una maggiore estensione di quella che vi ha data il legislatore, nè si può far luogo ad interpretazioni, deduzioni ed argomentazioni da altre leggi, allorchè la parola della legge da applicarsi è abbastanza chiara e precisa, e non si presta tampoco ad indagarne lo spirito, come sono i sopracitati articoli 788 e 804 del Codice civile;

Che se per avventura si volesse spingere il còmpito demandato alla Corte nella indagine dei criteri, in base ai quali nella nuova legge non si volle porre nella categoria dei testimoni relativamente inabili gli affini degli eredi e dei

legatari, nè dichiarare prive di effetto le istituzioni ed i legati fatti in favore di tali persone negli atti in cui avevano figurato come testi i loro parenti od affini, si potrebbe agevolmente ravvisarne alcuno nello scopo di diminuire i rigori e le forse troppo eccessive solennità che si esigevano dalle precedenti legislazioni nella parte testamentaria, e togliere così di mezzo le difficoltà che potevano incontrarsi nella testamentifazione per mancanza di testimoni assolutamente stranieri al testatore ed all'erede, ed anche impedire che la volontà del testatore avesse a rimanere priva di esecuzione senza colpa sua o dell'erede o del legatario per la incapacità di un testimonio non constatata dal testatore, dal notaio, ed anche sottaciuta dal testimonio;

Del resto, occorre qui appena di osservare che, se da un lato, allo scopo di evitare i pericoli e gli inconvenienti che ponno derivare dall'ammettere come testimoni idonei gli affini dell'erede o del legatario senza distinzione di grado, corre obbligo al legislatore circondare certi atti da rigorose formalità e guarentigie, dall'altro lato egli deve farlo in modo che da dette formalità non ne abbiano a derivare delle difficoltà e dei danni alle parti nella applicazione pratica della legge, e che, ad ogni modo, se anche si volesse trovare inconveniente e pericolosa la modificazione dal nostro legislatore portata alle leggi anteriori, ciò non basterebbe a suffragio dell'assunto propugnato dall'appellante, insegnando la dottrina che le leggi devono essere accolte e rispettate quali sono, e non quali si potrebbero desiderare;

Considerato che anche l'argomentazione, desunta dal fatto che nel nuovo regolamento sul notariato, stato approvato dal Senato, siansi dichiarati come testimoni non idonei negli atti notarili, compresi i testamenti, i parenti e gli affini di alcuna delle parti nei gradi ivi specificati, non può tenersi in gran conto, avvegnacchè quel nuovo regolamento trovasi ancora nello stadio di progetto per non essere stato approvato dalla Camera dei deputati. Qui non si tratta *de lege ferenda*, e l'argomentazione si potrebbe anche convergere contro l'appellante, nel senso cioè di ritenere che siasi voluto con una nuova legge venire in soccorso della insufficienza delle leggi esistenti;

Considerato che invano l'appellante fece ricorso al disposto dell'articolo 236 del Codice di procedura civile, il quale dichiara non potersi sentire come testimoni i parenti e gli affini in linea retta di una delle parti, dacchè conviene distinguere i testimoni giudiziali dai testimoni istromentali e testamentari, essendo i primi chiamati a deporre in giudizio sopra circostanze di fatto controverse, e concorrendo colla loro deposizione alla istruzione della causa, per cui torna evidente come il sospetto di parzialità da parte loro possa essere fondato, mentre invece gli altri testimoni assistono ad un atto che si compie col ministero del pubblico ufficiale, nè ponno colla loro sottoscrizione attestare fuorchè la verità e la fede degli atti cui intervengono. Una tale distinzione non è nuova, specialmente nella giurisprudenza statutaria francese, ed è poi notorio che anche le leggi romane la ammet-

tevano, dacchè non erano schive dall'accogliere persino il padre quale testimonio in un testamento fatto a favore del figlio, purchè fosse emancipato, e lo rigettavano invece, e non gli permettevano di deporre sia pro sia contro di lui in giudizio. Vedi in proposito il Merlin nel suo repertorio di giurisprudenza, alla voce *testimonio*, non che il Domat nelle leggi civili, al titolo *Dei testamenti*, e le leggi romane dai detti autori ivi citate;

Considerato che, ad onta di tutte le premesse, non si può disconoscere la importanza delle ragioni dedotte a sostegno della contraria azione, e come la soluzione della tesi non vada perciò esente da dubbiezze; per lo che, se la Corte, attenendosi allo stretto diritto, fu consigliata a pronunciarsi per la validità del testamento, intorno al quale d'altronde non emergono motivi di dubitare che non contenga la espressione della volontà del testatore, non esitò però in pari tempo a persuadersi della convenienza che si abbiano da parte dei notai ad usare tutte le maggiori possibili cautele, onde evitare il pericolo di contestazioni sulla validità dei loro atti, lo che si rende tanto più conveniente nell'attuale condizione di cose, in cui è invalsa la pratica notarile di non ammettere come testimoni tutte indistintamente le persone dichiarate non idonee nel regolamento notarile 1806;

Considerato che perciò appariva giustificata la chiamata in giudizio del notaio Contini, e si presentava inoltre conveniente, in base all'articolo 370 del Codice di procedura civile, la compensazione delle spese, tanto del primo che del secondo giudizio, fra le parti contendenti, compreso il notaio, attese le risultanze dell'assunta prova testimoniale.

Per questi motivi, in conferma, ecc.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI

NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreti reali e ministeriali 5 giugno, 6 e 25 luglio 1871, furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'Amministrazione del demanio e delle tasse:

Demartis Francesco, ricevitore del registro a Sassari collocato in riposo, a sua domanda per motivi di salute;

Greco Raffaele, ricevitore del registro a Parabita, sospeso a tempo indeterminato;

Cav. Pinna Luigi, già ricevitore del registro, nominato vice-segretario nell'Intendenza di finanze di Cagliari;

Anniballi Annibale, ispettore del 2° circolo di Roma, nominato ricevitore del registro a Montalto (Marche).

CORRISPONDENZA

153. Signor N. T., Davoli, n° 1079.—Stando la disposizione testamentaria nei termini riferiti, non crediamo possa adattarvisi la massima riportata ai numeri 2568 e 2707. Non si tratta di vincolo restitutorio, imposto all'erede nominato, ma d'istituzione condizionale del fratello che primo avrà prole legittima. Sarebbe quindi applicabile la regola ammessa dall'altro giudicato d'appello riferito al n° 2409.

154. Signor D. C., Sambatello, n° 3156. — La donazione non può comprendere i beni futuri, ma nulla impedisce che si donino tutti quelli presenti, purchè siano nell'atto relativo chiaramente determinati. È ovvio poi che la donazione deve esser fatta per atto pubblico, e la tassa di registro, trattandosi di donazione tra fratello, è del 5 per 100, semprechè l'atto non sia vincolato a una condizione sospensiva.

155. Signor notaro P. M. G., Pennabilli, n° 938. — La tassa di 50 centesimi per ogni 100 lire è dovuta quando v' ha obbligazione *ex novo* o anche semplice ricognizione di un debito antecedente che non risulti però da titolo registrato. Quando dunque i fratelli sono già debitori di una data somma verso la sorella in forza di un titolo registrato, sarà applicabile la tassa proporzionale se con un successivo atto l'obbligazione primitiva rimane innovata a norma dell'articolo 1267 del Codice civile, ma non può essere dovuta che una tassa fissa se l'atto non fa che riconoscere il debito primitivo. Nulla possiamo dirvi quanto all'altro patto del pagamento di una prestazione annua, non conoscendo a quale titolo e da chi la obbligazione relativa sia stata assunta.

156. Signor F. G., Castroreale, n° 2669. — L'articolo 959 del Codice civile, quando l'inventario non possa essere compiuto nei tre mesi dall'apertura della successione, dà facoltà al pretore di concedere una proroga non solamente di altri tre mesi, ma anche di un termine maggiore, ove ciò richieggano particolari gravi circostanze. Ora è naturale che questa gravità di circostanze particolari può manifestarsi tanto avanti che sia richiesta la prima proroga, quanto dopo che sia in corso il termine già prorogato.

Non crediamo quindi minimamente dubbio che, concessa una proroga, sia in facoltà del pretore di accordarne di poi un'altra. E siccome il termine per la denunzia di successione decorre dalla scadenza di quello per la formazione dell'inventario, così è logica la conseguenza che, ove il termine di tre mesi per l'inventario sia prorogato una prima o una seconda volta, la denunzia debba parimente essere protratta in ragione della prima o della seconda dilazione. Solamente è da osservare che, se, attese le proroghe il tempo eccedesse un anno, in tal caso la successione dovrebbe essere denunziata entro l'anno medesimo, essendo questo il termine massimo conceduto dall'ultimo capoverso dell'articolo 79 della legge di registro.'

157. Al suddetto. — La pendenza di una contestazione giudiziaria sulla devoluzione di una eredità, di regola, non sospende i termini per la presentazione della denunzia. È però da farsi eccezione nel caso che i beni ereditari siano stati posti sotto sequestro. In allora il termine per la denunzia decorre dal giorno della immissione in possesso.

158. Al suddetto. — L'articolo 79 della legge di registro non contempla il caso in cui entro i quattro mesi non siano stati rimossi i sigilli dalla casa mortuaria. Ma è naturale che se l'apposizione dei sigilli sia stata un impedimento assoluto alla presentazione della denunzia, non vi può essere ragione per ritenere una contravvenzione alla legge. Gli eredi non possono essere obbligati a denunziare i beni che non appariscono far parte della successione.

159. Signor C. G., Niscemi, n° 1346. — Non è a nostra notizia che siavi alcuna disposizione la quale deroghi all'applicazione della tassa di bollo sugli elenchi accennati nelle risoluzioni ministeriali riportate al n° 2201 del nostro periodico.

160. Sig. G. F. e O. L., n. 223 e 1096. — La definizione che l'articolo 21 della legge di registro dà dei crediti non lascia dubbio, a nostro avviso, che tra i crediti siano comprese le rendite di debito pubblico, sia nazionale, sia straniero, ognorachè i titoli e le azioni relative hanno per oggetto somme di denaro. Per conseguenza quando queste rendite formano soggetto di un trasferimento a causa di morte, crediamo incontestabilmente dovuta la tassa di successione rispetto a quelle dello Stato, sì perchè è nello Stato che in ragione della loro esigibilità si considerano esistenti a norma dell'articolo 12 della citata legge, sì perchè, quand'anche si volessero ravvisare esigibili all'estero, sono espressamente dichiarate sottoposte alla tassa dal disposto del successivo articolo 144. Se per contro sono titoli di debito pubblico straniero che fanno parte di una successione, niuna tassa crediamo dovuta dacchè allora ricorre esclusivamente la regola dell'esistenza all'estero, fissata dal citato articolo 12.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Asse ecclesiastico. — Beni da apprendersi. — Con circolare stampata 7 agosto 1871, nº 636, la Direzione generale del demanio e delle tasse prescrive che le Intendenze di finanza debbano inviarle, dentro la prima quindicina del prossimo novembre, un dettagliato rapporto che renda ragione degli atti compiuti o tentati fino a tutto ottobre prossimo per mettersi in possesso dei beni dell'asse ecclesiastico ancora da apprendersi nell'interesse dell'Amministrazione.

Tasse di registro. — Contratti verbali di affitto. — Con circolare stampata 9 agosto 1871, nº 637, la Direzione generale suddetta prescrive agli uffizi esecutivi del registro gl'incombenti da eseguirsi per assicurare la registrazione dei contratti verbali di affitto.

Questa circolare è testualmente riportata nel presente fascicolo, al numero 2861.

Attuazione delle leggi relative alle tasse sugli affari nelle provincie venete e di Mantova. -- Con altra circolare stampata 9 agosto 1871 la Direzione generale suddetta comunicò alle Intendenze di finanza ed agli ispettori e ricevitori del registro nelle provincie venete e di Mantova il regio decreto 27 luglio 1871, col quale si completò la pubblicazione dei regolamenti per l'esecuzione nelle provincie stesse delle leggi delle tasse sugli affari, e diede istruzioni in proposito.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2860. — *Registro.*

Benefizi — Passaggio d'usufrutto per la presa di possesso — Mobilia.

QUESITO. — *Se nelle denunzie del passaggio di usufrutto per la presa di possesso di benefizi abbiasi ad aggiungere al valore denunziato quello presuntivo della mobilia, a norma dell'articolo 51 della legge di registro.*

(*Dal sig.* L. N., *n°* 2921.)

RISPOSTA. — L'art. 112 della tariffa vuole che per i passaggi d'usufrutto nelle prese di possesso di benefizi la tassa si applichi sulla metà del valore dei beni di qualunque natura, da accertarsi giusta le regole stabilite dal decreto. Nel decreto però non si rinvengono regole speciali di valutazione; in più parti del medesimo è fatta menzione di questi particolari trasferimenti, ma ciascuna di quelle disposizioni contempla altri rapporti. Si trova bensì nell'articolo 5 che ai passaggi d'usufrutto dei beni de' benefizi si applicano per analogia le tasse di successione; dunque è forza dedurne che le regole di valutazione da osservarsi per tali passaggi devono essere quelle stabilite per i trasferimenti ereditari; e siccome tra queste vi è il calcolo presuntivo della mobilia in mancanza di prove legali, così nelle identiche condizioni la mobilia deve essere computata nella denunzia di cui si tratta.

È vero che al principio dell'analogia tra le due specie di

trasferimenti l'Amministrazione ha fatto una eccezione per il calcolo dell'usufrutto, malgrado l'età quinquagenaria dell'investito, e la sua risoluzione (*Massime*, n° 1806) incontrò l'appoggio di una sentenza di prima istanza (*Massime*, n° 2512); ma vi è ancora da considerare che la restrizione sotto questo rapporto è motivata dalla disposizione letterale della tariffa, dacchè l'articolo 112 si riporta alle regole del decreto per l'accertamento dei valori, ma premette che la tassa deve essere applicata sulla metà di detto valore.

L'argomento quindi che si volesse trarre in contrario dalla citata risoluzione non ci sembra abbastanza solido. D'altronde vediamo che l'articolo 71 del decreto dichiara applicabili alle denunzie dei ricordati passaggi le norme stabilite nel precedente articolo 70 per le denunzie di successione. Ora, per quanto questo articolo si riferisca alla forma della denunzia, prescrive col 3° capoverso: « Riguardo alla mobilia si applicherà la disposizione dell'articolo 51. » Dunque o l'articolo 71 non è esatto nel richiamare indistintamente le norme dell'articolo precedente, o nel concetto della legge la valutazione della mobilia è ammessa anche per i passaggi d'usufrutto nelle prese di possesso dei benefizi.

Vi è di più: come abbiamo detto diverse volte nella corrispondenza, in pratica non si contesta che nelle denunzie dei rammentati passaggi siano a dedursi i debiti certi e determinati. Se vuolsi, nel decreto non v'ha neppure a questo riguardo una dichiarazione speciale, una disposizione tassativa. Se nondimeno l'amministrazione conchiude per l'applicazione della tassa al netto dei debiti, ciò deve essere certamente perchè al principio d'analogia proclamato dall'articolo 5 del decreto si aggiunge anche per i debiti l'argomento che noi poco fa ricavavamo per la mobilia dal confronto degli articoli 70 e 71. Il primo infatti non accenna soltanto alle norme per la calcolazione della mobilia, ma determina anche le conseguenze della denunzia fatta senza i documenti giustificativi dei debiti.

Del resto, s'intende che una eccezione è indispensabile per i benefizi nei quali la mobilia è di proprietà esclusiva dell'investito. Affinchè il criterio della legge in ordine alla valutazione presuntiva riesca razionale nella sua applicazione ai benefizi, è d'uopo che la mobilia formi veramente dotazione del benefizio. Ciò ammesso, la cosa si semplicizza, imperocchè le prese di possesso essendo ordinariamente accompagnate da regolari atti d'inventario, colla produzione di questi può essere ovviata la necessità dell'aggiunta ai beni denunziati del 5 per 100 a causa della mobilia.

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

N° 2861.

Tassa di registro — Contratti verbali di affitto.

(Circolare della Direzione generale del demanio e delle tasse, 9 agosto 1871, n° 637, alle Intendenze di finanza, agli ispettori demaniali ed ai ricevitori del registro.)

Molti sono ancora gli atti ed i contratti privati che sfuggono alla formalità della registrazione ed al pagamento delle relative tasse. Fra questi sono principalmente da annoverare i contratti d'affitto di beni immobili, ed avviene anche più di rado che vada osservata la disposizione dell'articolo 74 del regio decreto 14 luglio 1866, che impone l'obbligo di denunciare questi contratti allora eziandio che risultano da verbali convenzioni.

È venuta adesso l'opportunità di promuovere la osservanza della legge rispetto agli affitti dei fabbricati. Rinnovate in tutto il regno le denunzie dei redditi soggetti alla tassa dei fabbricati, basterà leggervi dentro con qualche attenzione per discoprire chi abbia mancato ai suoi doveri verso la legge del registro.

Per la qual cosa il sottoscritto, prese le opportune intelligenze colla Direzione generale delle imposte dirette, si rivolge specialmente ai signori ricevitori del registro perchè si affrettino a raccogliere presso gli uffizi locali delle tasse le notizie di fatto risultanti dalle denunzie private e dai

successivi accertamenti, a fine di riconoscere se ed in quale misura i fatti esposti ed accertati si accordino colle risultanze delle scritture consegnate e dei contratti denunciati per effetto della registrazione. Se appaia pertanto che le disposizioni della legge sieno state trasgredite interamente, o la verità siasi comunque alterata, spetterà ai signori ricevitori di procedere risolutamente e senza riguardi di persona per la riscossione delle tasse dovute e delle pene pecuniarie a modo di legge.

I signori intendenti ed ispettori veglieranno alla esatta ed imparziale osservanza di questo provvedimento.

Il Direttore generale
SARACCO.

N° 2862. — *Bollo.*

Sentenze ed ordinanze dei Consigli di prefettura in materia di conti comunali e provinciali.

QUESTIONE. — *Se siano soggette a tassa di bollo le sentenze ed ordinanze che si emettono dai Consigli di prefettura sui conti degli esattori e tesorieri dei comuni e delle provincie.*

RISOLUZIONE. — Pel disposto degli articoli 125 e 197 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, e dell'art. 12 di quella sul contenzioso amministrativo, allegati *A* ed *E* della legge 20 marzo 1865, n° 2248, le suindicate sentenze ed ordinanze vengono emesse dai Consigli di prefettura in sede di giurisdizione contenziosa, con appello alla Corte dei conti, la quale pure è chiamata a pronunziare in materia dei conti comunali e provinciali colle forme del procedimento contenzioso, a senso della legge 14 agosto 1862, n° 800, e del regio decreto 5 ottobre detto anno, n° 884.

Egli è quindi a ritenersi che le sentenze ed ordinanze debbano scriversi in carta da bollo da una lira, siccome comprese nella disposizione dell'articolo 19, n° 19, della vigente legge di bollo 14 luglio 1866, n° 3122, che contempla gli originali e le copie delle sentenze e delle deliberazioni che si emettono nei procedimenti di giurisdizione contenziosa da qualsiasi tribunale collegiale, Consiglio o Corte.

Nè può applicarsi alle sovradette sentenze ed ordinanze il disposto dei numeri 4 e 5, articolo 21 della legge medesima, perchè ivi si comprendono specificatamente i conti e gli scritti e documenti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti stessi, non già gli ulteriori provvedimenti che vengono emanati dalle autorità sulle gestioni dei contabili e tesorieri comunali e provinciali.

Rimane tuttavia in facoltà dei Consigli di prefettura di far eseguire la

bollazione degli atti sovradetti mediante apposizione delle marche da bollo, previo accordo colle intendenze locali, a norma dell'articolo 29 della citata legge.

Vuolsi poi avvertire che le copie delle sentenze ed ordinanze occorrenti per uso esclusivo delle prefetture e sotto-prefetture, e nell'interesse del pubblico servizio, possono essere scritte in carta libera a senso dell'articolo 21, n° 2, della legge anzidetta, purchè sulle medesime sia fatta menzione dell'uso cui sono limitatamente destinate.

(*Nota del Ministero delle finanze del 7 aprile 1871, n° 125-111, al Ministero dell'interno.*)

Nota. — Questa risoluzione spiega ed adatta alle disposizioni della legge di bollo ora vigente i principii di massima già ritenuti nel 1863 colle risoluzioni inserite ai n[i] 229 e 588 del nostro giornale. Le disposizioni dei n[i] 5 e 6, articolo 25 della legge di bollo 21 aprile 1862, applicate con quelle due risoluzioni, corrispondono ai n[i] 4 e 5, articolo 21 della legge attuale. E il n° 19, articolo 19 di quest'ultima legge, al quale si appoggia ora il Ministero per ritenere soggette a bollo le sentenze ed ordinanze citate nel quesito, corrisponde al n° 24, articolo 23, della legge del 1862, al quale crediamo che in sostanza si dovesse ritenere informata la risoluzione riportata al n° 588 nella eccezione che faceva rispetto alle decisioni intervenute in sede contenziosa.

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2863. — *Registro.*

Controversie per tasse di registro — Condanna nelle spese.

L'assoluzione dalle spese di lite, concessa dall'articolo 10 della legge 19 luglio 1868, può essere invocata dall'amministrazione quando essa sia convenuta in giudizio, non già quando è attrice.

Se l'amministrazione è chiamata in giudizio per la restitu-

zione di una tassa indebitamente pretesa ed esatta, non vi figura da convenuta, ma da attrice, imperocchè il principio del solve et repete *impedisce al contribuente di opporsi alla richiesta di pagamento:*

Perciò, dichiarata dall'autorità giudiziaria non dovuta la tassa riscossa, a buon diritto l'amministrazione è condannata nelle spese, sebbene il contribuente non abbia fatta prima istanza in via amministrativa.

CORTE DI APPELLO DELLE CALABRIE

Sentenza 20 *giugno* 1871

in causa DEMANIO contro RIZZI.

Quistioni.

1ª Regge l'appellazione proposta dello intendente di finanze?
2ª Che per le spese?

Sulla prima.

La Corte osserva

Che in giudizio di divisione fra i coeredi Rizzi fu pronunziata sentenza, sulla quale, sottoposta alla formalità del registro, si volle dal ricevitore riscuotere la tassa di lire 683 10, e da Rizzi venne pagata tale tassa per mano di usciere con protesta;

Che dal Rizzi si sostenne innanzi al tribunale non esser quella tassa dovuta, e l'intendente di finanza sosteneva esser dovuta: il tribunale accolse le deduzioni del Rizzi, condannò il demanio nelle spese;

Che dal demanio si produce appello da quella sentenza sol per la condanna nelle spese, deducendo in seconda istanza per la prima volta che non poteva essere condannato alle spese, ai sensi dell'articoto 10, legge 19 luglio 1868, conciossiachè non avesse il Rizzi avanzato, prima di introdurre il giudizio, domanda in linea amministrativa e fatto decorrere fra la stessa e l'introduzione del giudizio il periodo libero di giorni quaranta;

Che fuori dubbio è applicabile tale disposizione allora quando il demanio sia convenuto in giudizio e non già attore, conciossiachè la legge verrebbe altrimenti a sacrificare l'intangibile diritto di difesa;

Che, nella specie, trattandosi di esazione di tassa, sostanzialmente si è convenuto quei che pretende non dovuta la tassa e esagerata nelle proporzioni, comechè per la forma faccia in giudizio comparita da attore, per lo principio di legge *solve et repete*. Per vero, è l'amministrazione che pretende una tassa che dall'altro stimasi non dovuta: che cosa dovrebbe fare questi per essere attore in giudizio?

Se non fosse scritto nelle leggi di tassa il *solve et repete*, egli non pagherebbe certamente e si farebbe convenire in giudizio, e da convenuto si difenderebbe deducendo non dovuta la tassa; ma, dovendo ottemperare ai precetti di legge, egli vede che le sue opposizioni e deduzioni sarebbero inammissibili; epperò deve prima soddisfare la tassa pretesa. Con ciò, per opera e per disposizione della stessa legge, va la posizione giurídica scangiata formalmente, ma non sostanzialmente, di modo che il convenuto in formola assumer debba la divisa di attore;

Che sarebbe con ciò illogica la legge e quasi potrebbe dirsi non giusta, se la disposizione in esame dell'articolo 10 andasse diversamente interpretata ed alla specie applicata; stantechè, mentre la stessa legge da convenuto che si vorrebbe essere in giudizio e si dovrebbe essere, obbliga a farla da attore col *solve et repete*, pretender vorrebbe che neppur si possa andar diffilato al giudizio, ma far domanda in linea amministrativa e attender quaranta giorni ancora;

Che lo scopo di quella disposizione si è perchè, quando si sappia dall'amministrazione del demanio innanzi tempo di una controversia, e se si comprenda innanzi tratto che vanamente litigherebbesi presso il magistrato, non si impigli in litigi dispendiosi e dannosi all'amministrazione medesima. Così, a mo' d'esempio, se si domandi il rilascio di un fondo che si possedeva dall'asse ecclesiastico con dominio risolubile e siasi verificata la condizione risolutiva, non vi sarebbe motivo da litigare. Ma, nella specie, tale ragion motiva dell'articolo 10 in esame non potrebbe in veruna fatta maniera capitare, imperocchè è la stessa amministrazione del demanio che ha richiesto quella tassa che fu pagata e si ripete, ed essa dà anima al contendere giudiziario: quindi non potrebbe mai avvenire che, conoscendone la vanità, eviterebbe un giudizio dispendioso e dannoso, imperocchè avrebbe potuto ciò fare non esigendo quella tassa che ha esatta;

Nè vale il dire che la tassa va esatta dal ricevitore locale e la domanda andrebbe esaminata dalla direzione, imperocchè l'amministrazione è una ed è la stessa nei suoi svariati rappresentanti. E la divergenza tra il ricevitore locale e la direzione sta nei rapporti gerarchici dell'amministrazione; ma, rispetto al terzo, tutto è l'ente demanio, da quale che siasi venga rappresentato;

Che perciò ben fece il tribunale ad emettere la condanna nelle spese, tanto più che non veniva fatta veruna deduzione o eccezione per parte del demanio, e l'appello quindi deve essere rigettato;

Sulla seconda.

Che il succumbente va condannato nelle spese del giudizio;

Per tali motivi,

La Corte rigetta l'appellazione dell'intendenza di finanze di Foggia, conferma la sentenza del tribunale civile di Lucera del 21 ottobre 1870 ed ordina che si esegua;

Condanna l'intendenza medesima nelle spese di appello che saranno dalla Corte tassate dal consigliere relatore.

Nota. — La prima delle massime sopra espresse non sarebbe conforme a quella ammessa dalla Corte di appello di Napoli colla sentenza che accennammo al n° 2579. Avrebbe bensì l'appoggio della giurisprudenza di altre due Corti, delle quali abbiamo riportati integralmente i giudicati ai n[i] 2661 e 2742

Quanto alla seconda massima, crediamo che debba essere accolta con riserva. La sentenza non dice se il Rizzi, che pagò la tassa con protesta per atto di usciere, avesse a soddisfarla in seguito ad un'ingiunzione o ad un semplice invito amministrativo. Nel primo caso si comprende benissimo che l'amministrazione possa considerarsi come convenuta, e che perciò non sia applicabile il previo esperimento della decisione amministrativa, ognorachè il contribuente si trova costretto a difendersi da un azione che contro di lui è stata già promossa. Posto invece il secondo caso, ammesso cioè che la tassa sia stata richiesta per puro invito amministrativo, ci sembra che la Corte sarebbe andata in un concetto alquanto esagerato deducendone che l'amministrazione sia nondimeno da considerarsi attrice. Se così fosse, l'articolo 10 della legge 19 luglio 1868, diverrebbe lettera morta, e il non volere distinguere, come fa la Corte, il fatto del ricevitore dall'esame demandato all'ufficio superiore, sarebbe manifestamente in aperto conflitto colla disposizione espressa dell'articolo già citato.

N° 2864. — *Registro.*

Mutuo — Obbligo di restituzione d'oro in pasta — Vendita.

Il mutuo non può stipularsi altrimenti che consegnando cose contro l'obbligo della restituzione di cose della medesima qualità e quantità.

Se, contro la sovvenzione di una somma in valuta legale senza specificazione se in metallo o carta, viene assunto l'obbligo di consegnare in un dato termine una determinata quantità di pasta d'oro contrattata come tale, l'atto relativo racchiude non un mutuo ma una vendita con dilazione alla consegna ed è soggetto alla tassa di trasferimento di mobili, anzichè a quella del 1/2 p. %.

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO.

Sentenza 30 *aprile* 1871

in causa contro Ernesto ed altri Casati

Fatto.

I signori Alessandro Carron ed i fratelli e sorella Casati, con istrumento 5 febbraio 1869 a rogito Dell'Oro, addivenivano ad un contratto, in forza del quale il Carron sovveniva ai Casati italiane lire 23,750 in valuta legale, con che a capo d'anni 5 venissegli, giusta di lui richiesta, rimessa tanta pasta d'oro effettivo quanta corrisponde a chilogrammi 7 660, se coniata e commista con lega in proporzione da 900 a 1000, e se mancante di ogni lega, e quindi a titolo di 1000, quanta corrisponde a chilogrammi 6 e grammi 890.

Fu poi stabilito che, durante tale dilazione, dovessero i signori Casati rimettere al signor Carron semestralmente, e, *sempre secondo la richiesta del creditore*, o grammi 201 di pasta d'oro se coniata o con lega al titolo di 900, o soli grammi 180 se non coniata o senza lega a titolo di 1000.

Prodotto tale istrumento per la commisurazione della tassa di registro, quel contratto venne come mutuo sottoposto al pagamento di italiane lire 130 90, quando con invito a pagamento 10 giugno fu richiamato il versamento di altre italiane lire 261 80 a titolo di tassa suppletoria per

quell'atto qualificato *come vendita di mobili* fatta dal Carron alla fraterna Casati, la quale si trovava perciò costretta di portare la cosa avanti il tribunale con citazione della locale regia intendenza 25 novembre 1870, usciere Andreotti.

In diritto.

Considerato che l'articolo 6 della legge 14 luglio 1866 dispone che le tasse sono applicate secondo l'estrinseca natura ed effetti degli atti e dei trasferimenti, quando risulti che non vi corrisponda il titolo e la forma apparente e quando un atto che per sua natura o per i suoi effetti risulti soggetto a tassa proporzionale o graduale non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa *deve essere gravato con la tassa della tariffa medesima che più si accosta alla natura ed agli effetti dell'atto stesso;*

Considerato che dall'istromento 5 febbraio 1869, a rogito Dell'Oro, si ha:

Che la fraterna Casati dichiarava di ricevere dal dottor Alessandro Carron la somma di italiane lire 23,750 in valuta legale e si obbligava, al termine di cinque anni di consegnare al Carron chilogrammi 7 e grammi 660 di pasta d'oro coniato del titolo di 900, oppure chilogrammi 6 e grammi 890 di egual pasta senza lega però, vale a dire al titolo di 1000;

Che la stessa fraterna, durante i cinque anni, si obbligava di corrispondere semestralmente al Carron grammi 201, pure di pasta d'oro coniato dello stesso titolo di 900, oppure grammi 181 del titolo di 1000;

Che per la consegna della pattuita quantità d'oro in estinzione dell'obbligazione assunta dalla fraterna, si convenne avesse a precedere un preavviso di anni tre;

Che le spese e le imposte tutte del contratto dovessero stare a carico della fraterna Casati; che pure a carico della medesima dovesse stare la tassa di ricchezza mobile da notificarsi per il reddito annuo di lire 1246 87; che, in caso di inesecuzione dei patti e di ritardo in ispecie per giorni 15 alla consegna della semestrale convenuta prestazione, fosse facoltativo al signor Carron di richiedere immediatamente e senza alcuna premonizione la remissione della massa d'oro dedotta in contratto, e che finalmente, a sicurezza del contratto e sua puntuale esecuzione, la fraterna Casati sottoponeva ad ipoteca diversi stabili di sua spettanza, della superficie complessiva di pertiche 501 23, vincolandoli a favore del signor Carron fino alla concorrenza di lire 28,000, nella qual somma complessiva si *dichiarava compreso quel triennio* di rendita che a termine di legge viene *nei contratti di mutuo inscritto d'ufficio;*

Considerato che dal complesso di tutti questi fatti può apparire che, sotto la veste di un contratto *sui generis*, siasi dalle parti voluto stipulare un mutuo, ossia un prestito di danaro fatto in valuta legale coll'obbligo della restituzione in oro, tale interpretazione non permette che nel determinare la vera indole del contratto s'abbia a scostare dai più noti

principii di giurisprudenza, non solo, ma dal tassativo disposto della legge. Nè nel concreto caso l'intenzione delle parti può far stato, poichè l'articolo 1131 del Codice civile ha riferimento alla interpretazione dei contratti nell'interesse delle parti stesse, ed il giudice è in dovere, astrazione fatta dal sindacare oggi la vera causa che le indusse a quel contratto *sui generis*, di stabilirne la vera indole;

Considerato che l'articolo 1819 del Codice civile, uniformandosi appunto ai generali principii accolti dalla giurisprudenza, dispone che il *mutuo* è un contratto per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose, coll'obbligo nell'ultima di restituire altrettanto della medesima *specie e qualità*, e là all'articolo 1828, ove si parla degli obblighi del mutuatario, di nuovo si accenna esser egli tenuto *alla restituzione* delle cose ricevute a mutuo nella stessa *quantità e qualità*;

Considerato che appunto questa parola *restituzione*, adoperata nel contratto in Italia detto di *mutuo, di prestito* altrove, include già per sè l'idea della restituzione avvenire di oggetti di eguale specie e quantità di quelli ricevuti: *in numero, pondere et mensura, ita ut unum corpus recipiat functionem alterius in genere suo*;

Considerato che col fatto della consegna di una somma di lire 23,750 in valuta legale, come nel contratto in discorso, dietro riconsegna al sovventore, dopo cinque anni, di tanto oro in pasta, contrattato come tale, sia pure con conio e misto a lega, od in lingotti a ragguaglio, non si può certamente ritenere che la pattuizione riguardi alla restituzione di cosa della medesima qualità e quantità, da essere giuocoforza riconoscere trattarsi di un contratto a ritardata consegna, e, come suol dirsi, a respiro, di merce, pasta d'oro, sia pure con conio, misto a lega o senza;

Considerato che lo stesso si è indotti a ritenere quanto alla pattuita consegna semestrale, durante i cinque anni, di grammi 201 di pasta d'oro se coniato o con lega a titolo di 900, a soli grammi 180 se non coniato o senza lega a titolo di 1000; dappoichè, mentre la si direbbe il rappresentativo degl'interessi, altro non sarebbe che il premio dell'accordato ritardo alla consegna della merce; e qui valga osservare, a maggior persuasiva, che trattasi di vendita, anzichè di mutuo; che nell'istromento si stabilisce come i signori Casati dovevano semestralmente consegnare quell'oro a norma del diverso suo titolo, non già a piacimento dei Casati stessi, ma a seconda della richiesta che il creditore signor Carron facesse all'epoca delle rispettive scadenze di consegna;

Considerato che, a rinfrancare sempre più nel concetto che trattasi di vendita, concorre altresì il disposto dell'articolo 1823 del Codice civile precitato, in forza del quale è stabilito che, se furono prestate *verghe metalliche* o derrate, il debitore non deve restituire a questi che la stessa quantità e qualità, qualunque sia l'aumento o diminuzione del loro prezzo, locchè vale a sempre più stabilire che nel mutuo non può stipularsi al-

trimenti che consegnando cose contro restituzione di cose della medesima qualità e quantità, mentre contrariamente nel caso odierno abbiamo che, dietro pagamento fatto dal Carron della somma succitata di lire 23,750, non meglio specificata se in metallo o carta, e genericamente indicata in valuta legale, i fratelli Casati si obbligavano, sottoponendo in garanzia ad ipoteca un proprio fondo per lire 28,000, a consegnare scorsi cinque anni, e semestralmente, durante questi cinque anni, altrettanta pasta d'oro, quindi una cosa non avente la medesima specie, qualità e quantità, sia pure che all'oro si desse il ragguaglio proporzionale alla somma ricevuta:

Per tali motivi;

Ritenuto, quanto alle spese, che la disputabilità della causa ne consiglia la compensazione;

Reietta ogni contraria istanza ed eccezione,

Giudica

Dichiararsi efficace e mandare a star ferma, giusta la sua forma e tenore, l'ingiunzione di pagamento della suppletiva tassa di registro in lire 261 80, rilevata sul rogito Dell'Oro 5 febbraio 1869; ingiunzione che, resa esecutoria dalla pretura del mandamento VI di Milano il 3 novembre 1870, fu intimata ai signori Carron e Casati rispettivamente li 5 e 7 dello stesso mese;

Compensate le spese di lite, ma poste a carico dell'attore quelle di sentenza e relative.

Nota. — Il caso è affatto nuovo tra le massime della nostra raccolta. Si comprende del resto che il patto della restituzione in oro è foggiato nella maniera indicata dalla sentenza, onde non urtare nella legge sul corso forzoso.

N° 2865. — *Registro.*

Pene pecuniarie — Opposizione all'ingiunzione — Pagamento preventivo.

Registratosi un atto notarile col pagamento della relativa tassa, ed ingiuntosi poi il notaio pel pagamento della pena pecuniaria di ritardata registrazione dell'atto medesimo, non è

ammissibile in giudizio la opposizione che il notaio vada facendo all'ingiunzione se non è corredata della quietanza del pagamento di detta penale.

(Sentenza del Tribunale civile di Chiari, 4 marzo 1871, in causa contro DE FERRARI).

La legge del 21 aprile 1862 (Articoli 89 e 91) non lasciava dubbio al riguardo. Il pagamento preventivo era richiesto tanto per le tasse che per le pene pecuniarie. La legge attuale si esprime in modo diverso. Nell'art. 132, dice che l'atto di opposizione non sospende l'obbligo di pagare *le tasse e pene pecuniarie*. Nell'articolo 135, parla d'ingiunzione a pagamento e di liquidazione di tasse e pene pecuniarie, ma quando prescrive che l'atto di opposizione deve essere corredato della quietanza, si limita ad indicare la quietanza del pagamento *della tassa*. Questa disposizione dalla Corte di appello di Napoli non solamente fu interpretata in senso restrittivo, cioè, nel senso che per l'ammissione al precetto per tasse e pene pecuniarie bastasse la quietanza del pagamento della tassa, ma fu considerata ancora come dichiarativa e non innovativa della legge precedente. (Vedasi la sentenza di cui facemmo menzione al n° 2026). La massima che ora abbiamo desunta dal giudicato del Tribunale di Chiavari non è accompagnata da un'estesa motivazione. Pare certo tuttavia che il Tribunale abbia interpretato l'obbligo del pagamento imposto coll'articolo 135 nel senso stesso delle espressioni dell'articolo 132, cioè che occorra pagare tanto la tassa che la pena pecuniaria. E in verità se non è facile rendersi ragione della differenza di espressioni tra l'uno e l'altro articolo, molto meno si arriva a comprendere come potrebbesi raggiungere l'intento del *solve et repete* nel caso d'ingiunzione per sole pene pecuniarie, se al tempo stesso si ammettesse la immunità dal lor preventivo pagamento. È vero che l'articolo 132 della legge fa eccezione per le richieste di supplemento; ma oltrechè una pecuniaria può formare essa pure soggetto di

una liquidazione principale, è da osservarsi che lo stesso articolo non parla di supplementi di tassa e penale, ma di supplementi di tassa soltanto.

N° 2866. — *Registro.*

Prese di possesso di benefizi — Passaggio d'usufrutto — Cambio di parrocchia — Termine alla denunzia.

Nei passaggi d'usufrutto per presa di possesso di benefizi la tassa è stabilita dalla legge, tanto se il passaggio del nuovo investito avvenga per morte del precedente beneficiario, quanto se per altro titolo, fosse pur quello di una traslocazione o cambio di parrocchia, ed è dovuta sull'intero importare dell'usufrutto a norma dell'articolo 112 della tariffa.

Il termine alla denunzia dovendo computarsi dal giorno del preso possesso, è tardiva e soggetta a penale quella presentata oltre i quattro mesi dal giorno dell'immissione, comunque i testimoniali di stato fossero ultimati successivamente.

(Sentenza del Tribunale di Vigevano 13 marzo 1871, in causa contro Don GIACOMO FALZONE.)

Avvertiamo però che la sentenza è stata dal contribuente denunciata in appello, e a suo tempo riferiremo l'esito del nuovo giudizio.

N° 2867. — *Registro.*

Divisione — Maggiore assegno in correspettivo di maggiore accollo di debiti.

Al n° 2792 riportammo una sentenza della Corte di cassazione di Napoli colla quale contrariamente ai principii ripetu-

tamente seguiti dalla Corte di appello di detta città, fu dichiarato in applicazione della legge 21 aprile 1862, essere soggetto a tassa proporzionale nelle divisioni anche il maggiore assegno di beni fatto a uno dei condividenti in correspettivo di una maggiore quantità di debiti ereditari accollata all'assegnatario.

La causa relativa essendo stata portata in grado di rinvio, possiamo ora aggiungere che la stessa Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 luglio 1871, giudicando nel senso stesso del supremo Collegio, ha rivocata la pronunzia di prima istanza e ha rigettate le opposizioni alla richiesta del supplemento di tassa.

N° 2868. — *Registro.*

Successioni — Prestazione vitalizia ad un cameriere — Legato.

La disposizione colla quale il testatore costituisce a favore di un suo cameriere un'annua prestazione vitalizia da corrispondersi dall'erede proprietario nel modo in cui crederà migliore, e senz'obbligo al cameriere di stare a servizio dello stesso erede o di chiunque altro della famiglia, non è un peso personale ma un legato soggetto alla tassa del 10 per cento.

(Sentenza del Tribunale di Messina 11 febbraio 1871, in causa contro CORTE GAETANO e SAVIO ANTONIO).

La giudicatura di Palermo (Mandamento Tribunali) colla sentenza che riportammo al n° 1127, ritenne per legato soggetto alla tassa di successione anche quello fatto con dichiarazione espressa di compenso per fatiche e servigi prestati.

PARTE TERZA

N° 2869.

Biglietti — Notificazione del protesto — Copia.

Sebbene il protesto per mancanza di pagamento di un biglietto all'ordine, sia stato fatto a ministero di notaio, è valida la notificazione che ne faccia l'usciere rilasciandone egli stesso copia autentica.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sentenza 30 *maggio* 1871

in causa BANCA NAZIONALE DEL REGNO contro CASALEGNO ed altri.

La Corte:

Omissis . . . . .

Considerando che, per disposizione dell'articolo 259 del Codice di commercio, gli atti di protesto sono fatti da un notaio o da un usciere coll'assistenza di due testimoni;

Che, mentre quelli seguìti in dipendenza dei biglietti surriferiti si fecero per mezzo di notaio, le relative notificazioni a Casalegno, Sacerdote e Conti ebbero luogo per atto di usçiere, da cui furono trascritti i protesti per cui si contende, e si pretendono nulle, in quanto che si dovessero eseguire per copia autentica del notaio che levava i protesti medesimi, d'onde si deriverebbe la decadenza dal diritto di garanzia alla Banca Nazionale, come sovra opposta, e dal tribunale ammessa colla sentenza cadente in Appello;

Considerato che, se l'atto di protesto vuole annoverarsi fra gli atti pubblici ricevuti da un pubblico ufficiale, e le copie di tali atti debbono di regola portare l'autentica dell'ufficiale che ebbe a riceverli, ciò non basta per desumere senz'altro la nullità di una notificazione di protesto ricevuto da notaio, che si facesse per atto d'usciere;

Che l'articolo 251, a cui si riferiscono pure gli articoli 250, 253, 254 e 255 del Codice di commercio, prescrivendo le norme che il possessore di

titoli cambiari deve osservare per l'esercizio del diritto di garanzia verso i cedenti, vuole bensì che sia loro notificato il protesto, ma tace intorno alla forma della notificanza del protesto medesimo;

Che, mentre di regola non deve pronunciarsi la nullità di un atto o la decadenza da un diritto, quando non sia dalla legge dichiarata, tanto meno la si deve pronunciare quando trattasi di atto eseguito da un pubblico ufficiale cui la legge affida di simili incombenze; quando, come nel caso attuale, non differisce, massime nelle parti sostanziali, dall'originale da cui fu desunto e fu per intiero nella notificazione trascritto; quando non consta che una siffatta notificazione sia stata di ostacolo a che il notificato potesse a sua volta esperire dei diritti che per avventura gli competessero verso altri che dovessero garantirlo; quando insomma si poteva in tal modo ottenere lo scopo medesimo che si proponeva il legislatore colle riferite disposizioni e che sarebbesi ottenuto quando la notificazione si fosse fatta per copia autentica di chi l'aveva ricevuto;

Che, mentre non consta che le inesattezze da Casalegno rilevate nelle notificazioni relative ai due biglietti, in data del 15 luglio 1870, abbiano potuto recare nocumento allo esperimento dei diritti che potessero spettargli in dipendenza degli stessi titoli, non si verrebbe con ciò ad avvalorare la tesi che propugna per la necessità della copia autentica del notaio che ricevette i protesti; poichè, se tale necessità la si desume dalla rilevanza dell'atto che si notifica, verrebbe meno l'importanza dell'argomento, ove si consideri che di simili atti, cioè di protesto, la legge ritenne, come già si osservava, egualmente capaci il notaio e l'usciere, sicchè le mende prenotate potrebbero del pari avvenire per colpa e trascuratezza sì dell'uno che dell'altro dei due ufficiali predetti;

Che se non mancano giudicati che pronunciarono talora la nullità di siffatte notificazioni, specialmente quando l'usciere, senza notificare per intiero l'atto di protesto, si limitava a semplicemente accennarlo nella citazione, prevalse però in giurisprudenza l'opinione opposta, non potendosi del resto argomentare contrariamente dal caso di notificazione di sequestro; poichè, trattandosi allora di provvedimento emanato dall'autorità giudiziaria, la copia, al pari dell'atto, da cui si desume, è riservata al cancelliere da quella dipendente;

Che pertanto non regge l'eccezione di nullità opposta alle notificazioni surriferite e vuol essere in tal parte riparata la sentenza del tribunale che pronunciava la decadenza suddetta;

Che risoluta, ecc.

Per questi motivi, ecc.

Nota. — La Corte di appello di Milano ebbe invece a dichiarare, colla sentenza che riportammo al n° 2842, essere nulla

la notificazione del protesto ricevuto da notaio, quando la copia di esso sia rilasciata dall'usciere. In questo conflitto è a desiderarsi che la quistione venga portata al giudizio di una Corte suprema, e ad ogni modo è prudenza non esporsi ad eccezioni, praticando che le copie da notificarsi siano rilasciate dal notaio o dall'usciere a seconda che il protesto sia stato fatto a ministero dell'uno o dell'altro.

N° 2870.

Obbligazione di somma — Polizza — *Buono* od *approvato* — A chi faccia carico la tassa e penale di registro.

La privata scrittura con cui uno si obbliga di pagare una somma di danaro o di dare altra cosa valutata in quantità, a norma dell'articolo 1325, Codice civile, sebbene non sia scritta di mano dell'obbligato o non porti l'aggiunta alla sua sottoscrizione del buono *od* approvato, *costituisce pur sempre un principio di prova.*

La spesa della registrazione di tale scrittura, quando non venga altrimenti stipulato, nei rapporti delle parti è a ritenersi a carico dell'obbligato.

Massime desunte da sentenza della Corte di appello di Torino, 23 maggio 1871, in causa Cattaneo contro Sozzani.

La mancanza del *buono* od *approvato* per parte di chi non ha scritto per intero di sua mano la polizza o promessa di che all'articolo 1325, rende l'atto inefficace a far prova legale della obbligazione, come fu ritenuto dalla Corte di cassazione di Napoli, colla sentenza che accennammo al n° 2583.

Quanto alla spesa di registro, ricordiamo che la stessa Corte di appello di Torino, colla sentenza riportata al n° 2841, ebbe a ritenerla per il contratto di mutuo a carico di ambe le parti in mancanza di patto speciale al riguardo.

N° 2871.

Donazione di mobili — Descrizione.

La donazione di cose mobili non può valere che per gli oggetti specificati nell'atto.

Non è valida perciò la donazione con cui il donante dichiari semplicemente di donare tutti i mobili che si troveranno nella sua casa al momento del suo decesso.

Sentenza della Corte di cassazione di Torino, 20 maggio 1871, in causa BIANCO ed altri contro PESCARMONA, inserita nella *Giurisprudenza*, anno 8°, pag. 381.

Avvertiamo però che le considerazioni della sentenza conchiudono per la nullità dell'atto di donazione, non solo pel difetto di descrizione della cosa donata, ma anche perchè il donante avendo dichiarato che la donazione doveva solo spiegare effetto all'epoca della sua morte, e così rimanendo in sua facoltà di disporre pendente la vita di tutto il suo mobiliare, veniva meno per questa libertà l'estremo essenziale della donazione tra vivi, cioè l'immediato trapasso della cosa donata e quello conseguente della irrevocabilità.

Ricordiamo altresì la sentenza della Corte di appello di Torino, già accennata al n° 2697, la quale escluse il carattere di un *dono manuale* nella donazione di tutti i mobili già esistenti in una casa di campagna.

N° 2872.

Malleverie di Cancellieri giudiziari nelle antiche provincie.

La domanda perchè sia ordinato lo svincolo di una cedola per malleveria prestata per l'esercizio del notariato e del segretariato di giudicatura, non può assecondarsi senza che siano osservate le formalità prescritte dal manifesto camerale 8 marzo 1824, se il titolare era obbligato a fornire la cauzione, e se si

è mantenuto nell'esercizio fino all'attivazione della legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859.

La dispensa dalla malleveria, accordata da detta legge ai cancellieri dei tribunali e delle preture, non può avere effetto retroattivo, e perciò i cancellieri che hanno esercitato le loro funzioni prima del 1° maggio 1860, devono sottostare alle conseguenze giuridiche della cauzione, dalle quali non possono prosciogliersi se non compiute le formalità stabilite dalla legge del tempo.

(*Decisione della Corte di appello di Genova, 14 aprile 1871, sopra ricorso Z., inserita nella* Gazzetta dei Tribunali *di detta città, anno 23, pag. 233.*)

Al n° 2434 del nostro periodico facemmo menzione di altro giudicato, con cui fu ammesso lo svincolo della cauzione senza necessità degli incumbenti prescritti dall'editto camerale 8 marzo 1824, ma ciò fu sulla circostanza di fatto che la malleveria era stata prestata per errore.

N° 2873.

Minori — Transazione — Madre.

La transazione fatta dalla madre pei beni dei minori è nulla se non fu preceduta dalle formalità richieste dall'articolo 224 del Codice civile.

Sentenza della Corte di appello di Genova, 13 gennaio 1871, in causa Canavello contro Canavello.

(*Dalla* Gazzetta dei Tribunali *di Genova, anno 23, pag. 276.*)

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti 3 luglio 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Valvo Felice, notaio a Noto, traslocato a Pozzallo.
Sofia Luigi, id. a Pozzallo, id. a Noto.
Prati dottore Gaetano, id. a Pianello Val Tidone, id. a Piacenza.
Buscaglia dottore Ernesto, id. ad Agazzano, id. a Borgonuovo (Pretura).
Troccoli Cesare, id. a Bono, id. ad Arnara.
Marotti dottore Antonio, id. a Camisano, id. a Vicenza.
Gangemi Giuseppe, id. a Briga (Messina), id. a Bauso.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Martorelli Francesco, nominato notaio a Montegrimano.
Tavallini Virginio, id. a Lessona.
Mirani Fortunato, id. a Zavatarello.
Consentino Benedetto, id. a Mistretta.
Florena Andrea, id. a Mistretta.
Meneghino cavaliere dottore Basilio, id. a Camisano.
Mariotto avvocato dottore Antonio, id. ad Asiago.
Campalani dottore Edoardo, id. a Velo di Artico.
Bancalari Benedetto, id. a Chiavari.
Caimi Cesare, id. a Sarzana.

Disposizioni diverse.

Gainotti dottore Priamo, notaio nella pretura di San Pancrazio Parmense, nominato notaio pel territorio del tribunale civile e correzionale di Parma.

Piazzi dottore Agostino Ermenegildo, abilitato all'esercizio del notariato in dipendenza del generale archivio notarile di Reggio Emilia, con residenza a Vetto.

Cioffi Ricciardo, notaio di rogito limitato al comune di Marciano, autorizzato ad estendere il suo esercizio notarile al comune di Foiano della Chiana, ferma la residenza a Marciano.

Pargani Cesa dottore Antonio, con regio decreto 12 febbraio 1871 nominato notaio a Belluno, indi decaduto, restituito in tempo a far valere tale decreto entro il termine di due mesi.

Giorgio Francesco, id. 2 aprile 1871, id. a Sant'Angelo di Brolo, id., id. id. di quattro mesi.

Frigerio Giuseppe, id. 8 ottobre 1870, id. di Branzi, id., id. id. di tre mesi.

Lupacchini Antonio, id. 19 detto, id. a Visso, id. id. di un mese.

Bardini Francesco, id. 22 maggio 1870, id. di rogito limitato ai comuni di Pieve Santo Stefano, Caprese e Badia Tedalda, con residenza a Pieve Santo Stefano, indi con regio decreto 21 maggio 1871 dichiarato decaduto, è nuovamente nominato notaio di rogito limitato ai detti comuni, colla stessa residenza a Pieve Santo Stefano.

Magnelli Sebastiano; già cancelliere con rogito limitato agli atti pretorii ed iscritto nell'albo dei notai aspiranti pel circondario dell'antica ruota di Firenze, nominato notaio di numero pel circondario del tribunale civile e correzionale di Firenze con residenza a Firenze.

Puccioni Guido, notaio con rogito limitato al comune di Montespertoli ed iscritto nell'albo dei notai aspiranti pel circondario del tribunale di Firenze, id. id. con residenza a Montespertoli.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI

NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Le nomine e disposizioni nel personale dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sono riportate in apposito supplemento annesso al presente fascicolo.

È arrivato a Firenze il commendatore Magnani, chiamatovi per telegrafo dal Ministro delle finanze; e dicesi che alla Direzione generale del demanio e delle tasse si stiano studiando i mezzi da adottarsi per rendere più produttive le tasse di registro e di bollo.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1871 venne pubblicata la tabella di circoscrizione territoriale degli uffici di esazione del demanio e delle tasse sugli affari nelle provincie della Venezia e di Mantova, approvata con R. decreto 27 luglio 1871.

CORRISPONDENZA

---

161. Sig. P. R., Montalto, n° 3655. — Ci chiedete se, inerentemente al principio ammesso dalla Corte di cassazione di Napoli con la sentenza riportata al n° 2799, le spese d'ultima malattia siano da dedursi anco nelle successioni delle donne maritate, e se in generale debba dedursi anche quella parte di spese che risulti essere stata pagata vivente l'autore della successione.

Come dicemmo già, le considerazioni della Corte di cassazione si prestano a molte obbiezioni, e non sappiamo se l'amministrazione si adatti a

quella pronunzia. Comunque sia, non crediamo che da quella sentenza possano dedursi le conseguenze della vostra domanda. Le spese deducibili non potrebbero essere che quelle che formano debito. Il privilegio concesso dalla legge civile, articolo 1956, n^i 2 e 3, non è attuabile che per i crediti. Dunque ciò che è già pagato con gli assegnamenti della eredità, o fu corrisposto da altri per obbligazione sua propria, per esempio, dal marito, articolo 132 del Codice civile, non può formare soggetto di detrazione.

162. Sig. notaio D. D., n° 3369. — Secondo il fatto esposto nella vostra lettera le tre figlie del testatore avevano questa facoltà : o accettare puramente il legato quantitativo di lire 3000, fatto alle medesime dal padre, o in luogo di quello esperimentare le loro ragioni di legittima, e conseguire in natura la corrispondente porzione della eredità paterna. Se le figlie *non hanno accettato il legato*, ma hanno prescelto di ricevere tanti stabili della eredità, l'atto non può considerarsi che come una divisione soggetta alla tassa graduale fino a concorrenza delle giuste assegne ; la tassa di trasferimento sarebbe dovuta quando si facessero maggiori assegni compensati con conguaglio a danaro o con accollo di debiti.

163. Sig. notaio G. V., n° 447. — Se l'atto che accennate contiene veramente un affitto di terreni a dieci distinti affittuari pel prezzo tra tutti di lire 350, non può esservi dubbio che la tassa sia di una lira oltre il doppio decimo e non di dieci lire. Il computo delle frazioni per una lira intiera non si fa sulle singole disposizioni dell'atto, ma sulle frazioni di lira che risultano nel totale delle tasse liquidate (Articolo 3, n° 2, della istruzione ministeriale 10 settembre 1866).

164. Sig. P., Salerno, n° 647. — In massima non dubitiamo che, quando un atto sia stato sottoposto a duplice omologazione, l'una nell' interesse del minorenne che è interessato nella contrattazione, l'altra agli effetti dell'articolo 316 del Codice di procedura civile, sia di mestieri che ambedue le omologazioni si verifichino, affinchè possa divenire esigibile la tassa proporzionale a cui dà luogo l'atto medesimo. Ma vi è ancora da considerare che l'omologazione o approvazione è parificata alle condizioni sospensive (articolo 13 del decreto 14 luglio 1866), e per gli atti condizionali, la loro esecuzione anche prima che la condizione si verifichi, basta per anticipare l'obbligo del pagamento della tassa (articolo 75 del decreto suddetto). Nel caso accennato dalla vostra lettera, non sembra dubbio che il contratto nei rapporti delle parti abbia già avuto il suo eseguimento. La tassa dunque è esigibile nonostante la mancanza di una delle volute omologazioni. E poichè l'atto, oltre la rinunzia alla lite contiene una donazione con riserva d'usufrutto, la tassa proporzionale da applicarsi non può essere che quella del trasferimento della nuda proprietà a titolo gratuito.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

LE MASSIME

GIORNALE DEL REGISTRO E DEL NOTARIATO

SUPPLEMENTO al fascicolo XV.

NOMINE E DISPOSIZIONI

nel personale

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Con decreti reali e ministeriali rispettivamente del 5 agosto 1871, furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'Amministrazione del demanio e delle tasse.

Faraone Rosario, ricevitore del bollo straordinario in Palermo, destituito dall'impiego per malversazione.

Alcaro Menichini Antonio, già ricevitore del registro, nominato vice-segretario di prima classe nell'intendenza di Potenza.

Ayra Stefano, segretario presso la direzione generale del demanio, nominato ricevitore del demanio ad Alessandria.

Gatti Enrico, già ricevitore del registro, richiamato in servizio e destinato all'ufficio del registro di Casteltermini.

Vivaldi cav. Carlo Enrico, ispettore superiore del demanio e delle tasse, nominato intendente di finanza di quarta classe in Caserta.

Bocca Domenico, ispettore demaniale al circolo d'Acqui, nominato segretario di seconda classe presso la direzione generale del demanio e delle tasse.

Monti Angelo, scrivano presso l'ufficio del bollo ordinario di Firenze, nominato scrivano all'ufficio del bollo ordinario di Torino.

Doglioni del Mas Coriolano, conservatore delle ipoteche a Belluno, confermato conservatore delle ipoteche a Belluno.

Marani Girolamo, id. a Mantova, id. a Mantova.

Bortolazzi nobile Andrea, id. a Padova, id. a Padova.

Cecchini Gaspare, id. ad Este, id. ad Este.

Mazzucco Antonio, id. a Rovigo, id. a Rovigo.

Fantuzzi Luigi, id. a Treviso, id. a Treviso.
Trentin Angelo, id. ad Udine, id. ad Udine.
Maggiotto Angelo, id. a Venezia, id. a Venezia.
Veronese Ferdinando, id. a Feltre, id. a Chioggia (Venezia).
Piazza Marco Antonio, id. a Verona, id. a Verona.
Verda Giuseppe, id. a Vicenza, id. a Vicenza.
Nalin dottor Antonio, id. (aggiunto) a Padova, id. a Schio (Vicenza).
Zen Luigi, id. a Bassano, id. a Bassano (Vicenza).
Mathis Angelo, commissario dirigente a Pieve di Cadore (Belluno), nominato ricevitore del registro a Belluno.
Majer Giuseppe, controllore di commisurazione a Feltre (Belluno), nominato ricevitore del registro ad Auronzo (id.).
Polesso Alessandro, commissario dirigente a Feltre (Belluno), id. a Feltre (Belluno).
Schiavetto Giuseppe, controllore di commisurazione a Treviso, id. a Pieve di Cadore (id.)
Cavalazzi Primo, ricevitore del registro a Lodi (Milano), id. (Atti civili) a Mantova.
Da Borso Francesco, commissario dirigente a Belluno, id. (Successioni) (id.)
Sibille Felice, ricevitore del registro a Piedimonte d'Alife (Caserta), id. a Gonzaga (Mantova).
Pandolfi Gaetano, dirigente a Bassano (Vicenza), id. a Revere (id.)
Avoni Luigi, ricevitore del registro a Mirandola (Modena), id. (Atti civili) a Padova.
Rossi Gerolamo, commissario dirigente a Padova, id. (Successioni) id.
Canevari Giuseppe, ricevitore del registro ad Orzinovi (Brescia), id. a Campo San Piero (Padova).
Ballini Oreste, vice-segretario di commisurazione ad Udine, id. a Cittadella (Padova).
Valizzone Biagio, ricevitore del registro a Laurenzano (Potenza), id. a Conselve (id.).
Ferrario Gaetano, id. a Chiavenna (Sondrio), id. a Piove di Sacco (id.).
Rodella Giuseppe, commissario dirigente ad Este (Padova), id. ad Este (id.).
Torri dottor Luigi, ricevitore del registro a Novellara (Reggio Emilia), id. a Montagnana (id.).
Negrioli Enrico, commissario dirigente a Rovigo, id. a Rovigo.
Gervasoni Francesco, id. a Portogruaro (Venezia), id. ad Adria (Rovigo).
Visetti Andrea, ricevitore del registro a Morgex (Torino), id. a Badia (id.).
Giacobbe Ettore, id. a Chiaromonte (Potenza), id. a Lendinara (id.).
Vicario Carlo, id. a Lovere (Bergamo), id. a Massa Superiore (id.).
Bitossi Vittorio, vice-segretario d'intendenza a Novara, id. ad Occhiobello (Rovigo).
Occioni Bonafons Amato, applicato di prima classe alla direzione generale del demanio e tasse, id. (Atti civili) Treviso.

Frari Giuseppe Luigi, commissario dirigente a Treviso, id. (Successioni) a Treviso.

Presbitero Ferdinando, ricevitore del registro a Comacchio (Ferrara), id. ad Asolo (Treviso).

Segagni Angelo, id. a Bossolasco (Cuneo), id. a Castelfranco (id.).

Crivelli Augusto, id. di commisurazione a Treviso, id. a Biadene (id.).

Scarpis nobile Augusto, commissario dirigente a Conegliano (Treviso), id. a Conegliano (id.).

Colli Achille, ricevitore del registro a Sassuolo (Modena), id. a Oderzo (id.).

Morando Vittorio, id. ad Alassio (Genova), id. a Valdobbiadene (id.).

Garino Eugenio, id. a Soncino (Cremona), id. a Ceneda in Vittorio (id.).

Ughi Giuseppe, ispettore demaniale ad Udine, id. (Atti civili) ad Udine.

Sabbadini Valentino, commissario dirigente ad Udine, id. (Successioni) id.

Piccinini Francesco, id. a Cividale (Udine), id. a Cividale (Udine).

Stefani Angelo, ricevitore di commisurazione in Udine, id. a Codroipo (id.).

Bernardi Giovanni, ricevitore del registro a Loreto (Ancona), id. a Gemona (id.).

Rioli Antonio, ricevitore di commisurazione a Conegliano (Treviso), id. a Palmanova (id.).

Pastorello Giovanni, commissario dirigente a Pordenone (Udine), id. a Pordenone (id.).

Vercellin Giuseppe, ricevitore del registro a Sarnico (Bergamo), id. a Maniago (id.).

Lizier Vincenzo, computista a Milano, id. a San Vito al Tagliamento (id.).

Costa Stefano, ricevitore del registro a Nereto (Teramo), id. a Spilimbergo (id.).

Orlandi Niccolò, ricevitore di commisurazione a Rovigo, id. a Tolmezzo (Udine).

Omboni Giuseppe, ricevitore del registro a Broni (Pavia), id. (Atti civili) a Venezia.

Marini Enrico, commissario dirigente a Venezia, id. (Successioni) (id.).

Graziani nobile Bartolomeo, ricevitore delle successioni a Brescia, id. del bollo straordinario id.

Brambati Bernardo, commissario dirigente a Chioggia (Venezia), id. a Chioggia (Venezia).

Granziotto Carlo, vice-segretario di commisurazione a Venezia, id. a Dolo (Venezia).

Galli Leopoldo, ricevitore di commisurazione a Legnago (Verona), id. a Portogruaro (id.).

Pivetta Emilio, ricevitore del registro a Carate (Milano), id. a San Donà (Venezia).

Invernizio Carlo, id. a Chiavari (Genova), id. (Atti civili) a Verona.

Fasanotto Pietro, commissario dirigente a Verona, ricevitore del registro (Successioni) a Verona.

Cavaglià Enrico, ricevitore del registro a Cannobio (Novara), id. a Bardolino (id.)

Moroso Venceslao, vice segretario di commisurazione a Mantova, id. ad Isola della Scala (id.)

Lehr Giovanni, ricevitore id. a Verona, id. a San Pietro Incariano (id.)

Valle Vitale, ricevitore del registro a Brisighella (Ravenna), id. a Soave (id.)

Garbin Ferdinando, controllore di commisurazione a Padova, id. a Tregnago (id.)

Radaelli Angelo, ricevitore del registro a Trivento (Campobasso), id. a Villafranca (id.)

Barina Pietro, commissario dirigente a Legnago (Verona), id. a Legnago (id.)

Mortari Costantino, controllore di commisurazione a Mantova, id. a Cologna (id.)

De Marci Giovanni Battista, commissario dirigente a Schio (Vicenza), id. (Atti civili) a Vicenza.

Corner nobile Vincenzo, id. a Vicenza, id. (Successioni) (id.)

Macagno Edoardo, ricevitore del registro a Pizzo (Catanzaro), id. a Lonigo (Vicenza).

Camiletti Giovanni, ricevitore di commisur. a Mantova, id. a Schio (id.)

Ferraris Carlo, commesso gerente ora reggente l'ufficio di Lonato a Lonato, id. a Thiene (id.)

Acquadro Giovanni Secondo, ricevitore del registro a Santa Croce di Magliano (Campobasso), id. a Valdagno (id.)

Missittini nobile Francesco, id. di commisurazione a Bassano (Vicenza), id. a Bassano (id.)

Rombaldi Paolo, commesso gerente ora reggente l'ufficio di Montalto (Ascoli), a Montalto (Ascoli), id. ad Asiago (id.)

Monti Antonio, commesso gerente ora reggente l'uffizio di Corteolona (Pavia), id. a Marostica (id.)

Bertarelli Carlo, ispettore di circolo a Pinerolo (Torino), nominato ispettore del secondo circolo di Roma.

Vacca Giuseppe, id. a Savona (Genova), id. del circolo di Pinerolo (Torino).

Vacchini Lorenzo, id. a Livorno, secondo circolo, id. id. a Savona (Genova).

Baudino Giovanni Battista, id. a Reggio Calabria, id. id. ad Acqui (Alessandria).

Petronio Paolo, id. a Palmi (Reggio Calabria), id. id. a Reggio Calabria.

Papa Pietro, id. a Bagnara (id.), id. id. a Palmi (Reggio Calabria).

Gesmondo Giuseppe, id. a Gerace (id.), id. id. a Bagnara (id.)

Cantù Natale, ricevitore del registro a Ferrandina (Potenza), id. id. a Gerace (id.)

Tesio Carlo, id. a Leno (Brescia), id. id. a Faenza (Ravenna).

Giansana Matteo, id. a Castelvetrano (Trapani), id. id. a Camerino (Macerata).

Vigna Giacomo, ispettore ad Abbiategrasso (Milano), id. id. a Savigliano (Cuneo).

Formentini Claudio, ricevitore del registro a Gorgonzola (id.), id. id. ad Abbiategrasso (Milano).
Sandretti Carlo Vittore, ispettore di circolo a Porto Maurizio, id. id. a Cremona
Lamberti Eumene, id. a Finalborgo (Genova), id. id. a Porto Maurizio.
Sambuelli Ambrogio, id. a San Remo (Porto Maurizio), id. id. a Finalborgo (Genova).
Ranco Agostino, id. a Dronero (Cuneo), id. id. a San Remo (Porto Maurizio).
Zublena Giuseppe, id. a Modica (Siracusa), id. id. a Dronero (Cuneo).
Filiti Alfonso, ricevitore del registro a Casteltermini (Girgenti), id. id. a Modica (Siracusa).
Guarini Luigi, ispettore di circolo a Matera (Potenza), id. id. a Potenza.
Nicoletti Gabriele, ricevitore del registro a Corigliano (Cosenza), id. id. a Matera (Potenza).
Amico di Meane cavaliere Luigi, id. a Scicli (Siracusa), id. id. a Guastalla (Reggio Emilia).
Spallanzani dottore Giovanni Battista, ispettore di circolo a Parma, id, id. a Reggio Emilia.
Pizzigoni avvocato Camillo, id. a Ferrara, id. id. a Parma.
Fiore cavaliere Giovanni, id. ad Ancona, id. id. a Ferrara.
Dalla Valle Cesare, id. a Borgo San Donnino (Parma), id. id. ad Ancona.
Trona Federico, id. a Pavullo (Modena), id. id. a Borgo San Donnino (Parma).
Todi Glafiro, ricevitore del registro a Cavaglià (Novara), id. id. a Pavullo (Modena).
Tessandori Eugenio, ispettore di circolo a Pescia (Lucca), ispettore del circolo a Forlì.
Devecchi Carlo, ricevitore del registro a Castrogiovanni (Caltanissetta), id. id. a Pescia (Lucca).
Chicco Francesco, ispettore del circolo a Penne (Teramo), id. id. a Fermo (Ascoli).
Delpozzi Domenico, id. a Cittaducale (Aquila), id. id. a Penne (Teramo).
Zecca Camillo, ricevitore del registro a Catignano (Teramo), id. id. a Cittaducale (Aquila).
Bonfanti Angelo, ispettore del circolo a Crema (Cremona), id. id. a Pallanza (Novara).
Vidoletti Carlo, commissario a Mantova, id. id. a Crema (Cremona).
Traina Gaetano, ricevitore del registro a Linguaglossa (Catania), id. id. a Sciacca (Girgenti).
Troiano Vincenzo, ispettore di circolo a Solofra (Avellino), id. id. a Chieti.
Peccinini Pietro, id. a Tricarico (Potenza), id. id. a Solofra (Avellino).
De Genova Emilio, id. a Corleone (Palermo), id. id. a Tricarico (Potenza).
La Lumia Francesco, id. a Nicosia (Catania), id. id. a Corleone (Palermo).

Galifi Carlo, ricevitore del registro a Pizzi (Palermo), id. id. a Nicosia (Catania).
Guida Luigi, ispettore del quarto circolo a Napoli, promosso alla prima classe.
Irico Luigi, id. a Casale (Alessandria), id. alla seconda id.
Sechi Lazzaro, id. a Nuoro (Sassari), id. id. id.
Leoni Beniamino, id. a Trani (Bari), id. alla terza id.
Marchia Giannuccio Cesare, id. a Carmagnola (Torino), id. id. id.
Colli Pietro, id. a Varallo (Novara), id. id. id.
Venturini Claudio, id. a Rocca San Casciano (Firenze), id. id. id.
Ciccarelli Domenico, id. a Lucera (Foggia), id. id. id.
Raiberti Lazzaro, id. a Rivarolo (Genova), id. id. id.
Di Bartolo Vincenzo, id. a Monreale (Palermo), id. id. id.
Cottalorda Vincenzo, id. a Barra (Napoli), id. id. id.
Guiso Antonio, id. a Noto (Siracusa), id. id. id.
Storgato Giovanni Maria, id. a Salò (Brescia), id. alla quarta id.
Splendore Giovanni, id. a Termini, id. id. id.
Russo Eugenio, ispettore di circolo a Pozzuoli (Napoli), id. id. id.
Spuria Giovanni, id. a Paternò (Catania), id. id. id.
Lettera Federico, id. a Paola (Reggio Calabria), id. id. id.
Duchen Pietro, id. a Monteleone (Catanzaro), id. id. id.
Giovène Raffaele, id. a Ariano (Avellino), id. id. id.
Rozzera Leopoldo, id. a Boiano (Campobasso), id. alla 5ª classe.
Testa Francesco, id. a Taranto (Lecce), id. id.
Vinanti Pietro, ispettore del circolo unico a Belluno, nominato ispettore del 1° circolo di Belluno.
Mangiagalli Luigi, id. a Faenza (Ravenna), id. del 2° id. id., con promozione alla 4ª classe.
Guaita Vincenzo, id. a Mantova, confermato id. id. di Mantova.
Micotti Tommaso, id. Castiglione delle Stiviere (Mantova), confermato id. id. di Castiglione delle Stiviere (Mantova).
Bellati Agostino, id. a Padova, confermato id. id. di Padova.
Belli Fortunato, id. a Camerino (Macerata), id. id. di Este Padova.
Benso Alessandro, id. Savigliano (Cuneo), id. del 1° id. di Rovigo, con promozione alla 3ª classe.
Crestani dottore Giuseppe, id. a Rovigo, id. del 2° id. id., con promozione alle 4ª classe.
Ercole Giovanni, id. a Cremona, id. id. di Treviso.
Manolessoferro Francesco, id. a Treviso, id. id. di Conegliano (Treviso), con promozione alla 4ª classe.
Moglia Enrico, id. a Potenza, id. id. di Udine.
Borini Carlo, id. a Guastalla (Reggio Emilia), id. id. di Pordenone (Udine).
Giobbio Luigi, ricevitore del registro a Tirano (Sondrio), id. id. di Tolmezzo id.

Sandi nobile Vittor Giulio, ispettore di circolo a Venezia, id. del 1° id. di Venezia.

San Lazzaro nobile Francesco, ispettore di Circolo a Reggio Emilia, id. del 2° id. id.

Breglia Francesco, id. a Chioggia (Venezia), id. del 3° id. id.

Brunenghi Ferdinando, id. a Forlì, id. del 1° id. di Verona.

Brandani Ferdinando, id. a Verona, id. del 2° id. id.

Maiocchi Teofilo, id. a Fermo (Ascoli), id. id. di Legnago (Verona).

Bersano Camillo, id. a Pallanza (Novara), id. del 1° id. di Vicenza, con promozione alla 2ª classe.

Cecchetti Francesco, id. a Vicenza, id. del 2° id. di Vicenza.

Debattisti Evasio, id. a Sciacca (Girgenti), id. id. di Bassano (Vicenza).

Cartesegna avvocato Luigi, volontario demaniale a Alessandria, nominato ricevitore del registro a Omegna (Novara).

D'Autilia Lorenzo, commesso gerente reggente l'uffizio di Picerno (Potenza), id. id. a Picerno (Potenza).

Demarchi Federico, id. id. di Casacalenda (Campobasso), id. id. a Casacalenda (Campobasso).

Berta Giuseppe, id. id. di Acquapendente (Roma), id. id. a Acquapendente (Roma).

Lanteri Leonardo, id. id. di Castelnovo di Porto (Roma), id. id. a Castelnovo di Porto id.

Del Carretto Perfetto, id. id. di Borgocollefegato (Aquila), id. id. a Borgocollefegato (Aquila).

Sorniotti Andrea, id. id. di Alatri (Roma), id. id. a Alatri (Roma).

Montobbio Oreste, id. id. di Serra San Bruno (Catanzaro), id. id. a Serra San Bruno (Catanzaro).

Ferrari Cesare, id. id. di Siculiana (Girgenti), id. id. a Siculiana (Girgenti).

Falletti Lucio, id. id. di Palma Montechiaro (Girgenti), id. id. a Palma Montechiaro id.

Cesa Cesare, commesso gerente a Biella (Novara), id. id. a Cannobio (Novara).

Colombi Crispino, id., reggente l'uffizio di Rotonda (Potenza), id. id. di Rotonda (Potenza).

Pernigotti Giovan Andrea, id. id. di Montalto Uffugo (Cosenza), id. id. a Montalto Uffugo (Cosenza).

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Multe e spese di giustizia — Aggio ai cancellieri giudiziari — Con circolare stampata 20 agosto 1871, n° 639, la direzione generale del demanio e delle tasse ha stabilito le norme colle quali, a cominciare dal primo settembre prossimo, deve essere provveduto dalle intendenze al pagamento ai cancellieri giudiziari dell'aggio del 3 per cento ad essi devoluto sulle somme riscosse per pene pecuniarie e spese di giustizia, ed ha pure determinato il modo col quale i ricevitori del registro devono essere rimborsati delle somme per detto titolo corrisposte in via eccezionale dal primo gennaio a tutto agosto 1871.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2874. — *Registro.*

Successioni — Mobilia presunta — Crediti.

Quesito. — *Se nelle denunzie di successione alle quali, non essendo giustificato l'ammontare della* mobilia, *si deve aggiungere d'ufficio il 5 per cento del valore dei beni* immobili, mobili *e* denari dell'eredità, *si debba calcolare questo aumento anche sull'importare dei* crediti *compresi nell'asse denunziato.*

(*Dal Sig.* A. E., *Crema, n° 205.*)

Risposta. — Pronunciandoci per l'affermativa non diciamo una cosa nuova. Sotto la legge del 1862 l'Amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto che la mobilia presunta fosse a calcolarsi anche sull'ammontare dei crediti. Essa era in ciò perfettamente coerente a una formale dichiarazione che era stata fatta dal Ministro delle finanze nella istruzione del 4 maggio 1862, art. 86, lettera *B*. Colla legge attuale non abbiamo mai potuto supporre che l'Amministrazione fosse per cambiare di idea. Nulla in contrario trovavamo detto nell'istruzione ministeriale del 10 settembre 1866; nulla di più positivo vedevamo nella legge, chè anzi le espressioni aventi attinenza a questo punto speciale di applicazione sono eguali nella legge del 1862 come in quella del 1866. Egli è perciò che ogniqualvolta un dubbio ci è stato fatto sul riguardo, ci siamo limitati a replicarvi nella *Corrispondenza* con un semplice riferimento alle dichiarazioni dell'antica istruzione. Ma poichè s'insiste tuttavia affinchè la questione sia da noi esaminata, vi siamo tornati sopra di buon grado; ma dobbiamo confessare che l'interpretazione adottata dall'Amministrazione ci comparisce abbastanza giustificata.

Non neghiamo che il testo dell'articolo 51 della legge lasci a desiderare un po' più di precisione. Quando si fosse detto che in mancanza delle giustificazioni opportune la mobilia si calcola al 5 per cento del valore dei beni immobili e mobili, ciò bastava per doversi intendere che tra gli elementi da tenersi in conto per stabilire il valore della mobilia erano compresi e i crediti e il denaro e quanto altro differisce dalla mobilia propriamente detta.

La parola *mobili* senza altra indicazione che ne restringa il significato, e tanto più se adoperata in contrapposto agli immobili, è già comprensiva di tutti gli oggetti anzidetti per la regola stabilita dall'articolo 422 del Codice civile. Ma, nonostante che all'indicazione dei *beni immobili e mobili* sia stata aggiunta, come nella legge del 1862, l'altra *e dei denari* della

eredità, non crediamo che i crediti possano riputarsene esclusi. L'aforisma *inclusio unius est exclusio alterius* non può nel caso avere un'applicazione razionale. Anche parlando della mobilia, la legge accenna ad alcuni oggetti che debbono ritenersene esclusi. *Non sono compresi*, essa dice, *nella mobilia presunta i grani, i vini, i fieni e altre derrate; non vi si comprendono neppure le gemme, i cavalli, le carrozze e gli equipaggi relativi e tutto ciò che forma la materia di un commercio o di altra negoziazione.* Si dovrà forse dire che ogni altro oggetto non indicato è compreso nella mobilia perchè *exclusa censentur omnia quae lex enumerando non inclusit?* Basta formulare simile proposizione per vederne intuitiva l'assurdità. Se i crediti non si dovessero ritenere compresi nei *mobili*, se dalla *mobilia* non si dovessero eccettuare altri oggetti che quelli indicati nelle disposizioni sopra riferite, bisognerebbe conchiudere che, secondo l'articolo 51, anche i crediti si comprendono nella *mobilia*. Ma evidentemente ciò sarebbe lo stesso che supporre i crediti esclusi dall'obbligo della denunzia. Basterebbe infatti che gli eredi si astenessero dal dichiararli, perchè, obbligato il ricevitore ad aggiungere d'ufficio il 5 per cento degli altri enti denunziati, quest'aumento fosse compensativo anche di tutto l'ammontare dei crediti!

Se questa soluzione è assurda, non meno irrazionale sarebbe l'altra, secondo la quale, ritenuti i crediti non compresi nella mobilia, si vorrebbero ad un tempo escludere dai valori su cui la mobilia debbe essere calcolata. Prima di tutto il criterio per venire a simile conseguenza si trova in contraddizione con sè stesso. Si muove infatti dall'idea di considerare come non tassative le specificazioni fatte dalla legge in ordine alla mobilia, e si finisce per ritenere nel senso opposto quelle relative ai beni immobili, mobili e denari. Secondariamente s'interpreta la legge in modo che ripugna affatto allo spirito della medesima; imperocchè, se la legge ha voluto che anche il denaro entrasse a far calcolo per la valutazione della mobilia presunta

non si saprebbe rinvenire una ragione perchè ne volesse esclusi i crediti che ne sono i rappresentativi più comuni.

Nel nostro modo di vedere le distinzioni dell'articolo 51 erano in gran parte inutili ora che un'unica legge civile determinava in modo uniforme il significato delle espressioni indicative dei mobili e della mobilia. Che importava infatti che si dichiarassero non compresi nella mobilia oggetti che ne sono manifestamente esclusi per la regola stabilita dall'articolo 423 del Codice civile? Sono dichiarazioni che avrebbero trovato sede opportuna in un regolamento o in una istruzione più che nella legge. Tanto più quindi non debbono essere ritenute come assolute e tassative. Ad ogni modo: *in ambigua voce legis, ea potius accipienda significatio quae vitio caret, praesertim cum etiam voluntas legis ex eo colligi possit. (L., 19, ff., De legib.)*

N° 2875. — *Bollo.*

Cambiali superiori a 10,000 lire emesse nello Stato.

Quesito. — *Se le cambiali superiori a lire 10,000 debbano farsi obbligatoriamente in carta filigranata, facendovi apporre previamente le marche e il visto per bollo: oppure se si possano scrivere in un foglio di carta filigranata fino a lire 10,000, facendo poi apporre al medesimo le marche necessarie per completare la tassa dovuta.*

(Dal signor G. F. *di Livorno.)*

Risposta. — La importanza del quesito sta nel decidere se, adoprando simultaneamente la carta filigranata e le marche, si incorra in conseguenze penali: ed è ciò quello che noi non crediamo.

Sicuramente è agevole sostenere che l'impiego simultaneo per le cambiali della carta filigranata e delle marche, non sia conforme alle prescrizioni della legge sul bollo. Secondo, in-

fatti, l'articolo 13, l'impiego della carta bollata o delle marche è facoltativo per le cambiali fino alla somma di 10,000 lire. Al di sopra di questa somma non esistendo carta filigranata, necessariamente il modo di applicazione della tassa non può essere che l'apposizione delle marche, o, nella insufficienza anche di queste, il visto per bollo a norma dell'articolo 13 del decreto reale 18 agosto 1866, n° 3187. In altre parole, la disposizione della legge non si presta che al concetto di una alternativa; e se così è per le cambiali superiori a 10,000 lire, lo stesso convien dire per quelle inferiori, perchè è sempre fino a 10,000 lire che si è voluto l'alternativa, e non la simultaneità dei due modi di applicazione della tassa.

Ma non così piana è la via per portare il caso sotto una sanzione penale. Le disposizioni che hanno più attinenza alla specie sono quelle dei numeri 4 e 7 dell'articolo 28 della legge sul bollo. Il primo proibisce di far *uso* di carta o di marche di prezzo inferiore alla tassa di bollo *dovuta;* il secondo vieta di supplire all'*insufficienza* del bollo ordinario con l'applicazione di marche da bollo. Però se la cambiale, finchè non è sottoscritta, è una semplice formola e non un atto soggetto a bollo, non sappiamo davvero come quest'atto potrebbesi considerare in contravvenzione prima ancora che sia formato. O quelle disposizioni colpiscono il pensiero e non il fatto, o conviene credere che non vi sia *uso*, non *insufficienza* nel senso dei ricordati numeri 4 e 7 quando l'atto, al momento in cui è divenuto imponibile, ha scontato tutta la tassa *dovuta.* E che quest'ultima sia la vera interpretazione, si rileva chiaramente dal disposto dell'articolo 53, n° 2. *Se la contravvenzione*, esso dice, *deriverà dall'uso di un bollo insufficiente, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale o nell'effetto e recapito di commercio per cui la tassa di bollo non sarà stata pagata.* Dunque, se come nel nostro caso tutta la tassa è stata pagata, non v'ha insufficienza, non applicazione di pena. D'altronde a che mai potrebbe essere applicata la pena

nel caso del quesito? Trattandosi di cambiali, le persone obbligate solidalmente per le contravvenzioni sono designate nell'articolo 45, n° 1, di detta legge. Esse sono il traente, l'accettante, il girante, il possessore e tutti coloro che le abbiano ricevute in deposito, o le abbiano negoziate, garantite, quietanzate o incassate. Ma se prima della sottoscrizione, se al momento di ciascuna delle preaccennate operazioni, la cambiale era integralmente bollata, è evidente che o non v'ha persona imputabile, o la contravvenzione si dovrebbe dire commessa esclusivamente dal ricevitore che ha applicato le marche!

Noi dunque conchiudiamo che, volendo anche ammettere come estralegale l'impiego simultaneo della carta e delle marche, non v'ha sanzione che lo colpisca di una penale.

Del resto osserviamo che il sistema di adoperare esclusivamente le marche non può produrre in pratica incagli maggiori. Dal momento che il valore della carta filigranata non è sufficiente per la cambiale che si tratta di emettere, dacchè l'apposizione anche dell'unica marca che occorra per completare la tassa, deve esser fatta dall'uffizio di registro, art. 16 della legge sul bollo, tanto fa presentarsi all'uffizio per l'annullamento di una marca sola, quanto andarvi per l'annullamento di più marche.

Nei casi della specie vale assai meglio far uso di una formola litografata o stampata e alla bollazione di queste formole o stampiglie provvede già la risoluzione ministeriale che riportammo al N. 1813.

N° 2876. — *Registro.*

Monaci — Successioni aperte prima delle leggi di soppressione — Incapacità.

Al N. 2423 prendemmo in esame il quesito — *Se agli effetti dell'applicazione della tassa di successione in caso di morte di*

monaci, fosse a ritenersi che i medesimi, avendo a' termini dell'articolo 2 del decreto 7 luglio 1866, N. 3036, riacquistato i diritti civili e politici, si dovessero considerare consucceduti coi loro fratelli nelle sostanze lasciate dal padre. E noi senza esitazione rispondemmo che, tanto per la successione del padre come per quelle degli altri congiunti del monaco, occorreva distinguere le successioni apertesi durante la sua morte civile dalle altre verificatesi dopo la ricuperata capacità. Quanto alle prime dicevamo affatto escluso il diritto di compartecipazione; rispetto alle altre lo riconoscevamo incontestabile.

Una questione di qualche analogia si è ultimamente presentata alla Corte di cassazione di Napoli, la quale con sentenza del 6 giugno 1871, riportata dalla *Gazzetta del Procuratore*, anno VI, pag. 242, ha confermato il principio che « le ultime « leggi di soppressione non danno diritto all'ex-monaco di « aspirare alle successioni aperte prima della sua professione « monastica o durante la sua vita claustrale. »

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2877. — *Registro.*

Successioni — Debiti dipendenti da cambiali o da biglietti all'ordine.

La certezza dei debiti non basta, di regola, per ammetterne la deduzione dall'asse ereditario per la tassa di successione, ma è d'uopo che la loro prova risulti da titoli per cui siano adempiute le condizioni richieste dall'articolo 53 del decreto 14 luglio 1866.

Questo articolo però, col prescrivere la registrazione anteriore delle scritture private non ha contemplato le cambiali e

biglietti all'ordine che sono dichiarati esenti dal successivo articolo 143, n° 17.

La presentazione dei libri di commercio, di che all'art. 56 del detto decreto, non è richiesta come prova più solenne o esclusiva dei debiti commerciali, ma è un mezzo sussidiario a cui è concesso ricorrere quando le dette passività non possano giustificarsi direttamente colla esibizione dei loro titoli costitutivi.

Trattandosi pertanto di debiti dipendenti da cambiali o da biglietti all'ordine, ognorachè questi titoli opportunamente prodotti siano della natura di quelli dichiarati esenti da registro coll'articolo 143, n° 17, deve esserne ammessa la deduzione dall'asse denunziato, comunque non siano registrati o enunciati in atti pubblici anteriormente all'apertura della successione, nè siano presentati i libri di commercio.

È illegittima, senza le condizioni volute dall'articolo 53, la deduzione di debiti derivanti da biglietti all'ordine che, non portando espressa una causa commerciale o non essendo sottoscritti da commercianti, non possono ravvisarsi esenti da registro, giusta il citato articolo 143, n° 17.

CORTE D'APPELLO DI LUCCA

Sentenza 27 *giugno* 1871

in causa contro Rosa Riccomini.

Attesochè, avvenuta nel dì 21 marzo 1868 la morte del signor Pietro fu Luigi Simi, la di lui erede testamentaria Rosa Riccomini Da Prato presentò la denunzia della successione, ed il ricevitore del registro di questa città, determinatone l'attivo in lire 208,761 ed ammessa la deduzione di debiti ammontanti a lire 155,142 96, liquidò la tassa in lire 3,898 20 sul residuo netto di lire 53,618 04, che, insieme a lire 546 80 per aumento dovuto allo spedale e all'uffizio di beneficenza locale, e così nella somma di lire 6445 venne pagata nel giorno 31 marzo 1869.

Che, sottoposta la detta liquidazione alla revisione dell'ispettore distrettuale, questi reputò che erroneamente fosse stata compresa fra le passività che furono detratte dall'attivo dell'asse ereditario la somma di lire 15,800 derivante da cinque pagherò emessi ed accettati dal defunto

Simi, e dovesse quindi farsi luogo ad un supplemento di tassa in lire 1738;

Che codesta proposta essendo stata approvata, fu nel giorno 23 febbraio 1870 trasmessa ingiunzione alla erede Da Prato per il pagamento dell'enunciata tassa suppletiva, alla quale ingiunzione fece ella opposizione con atto di citazione del 9 marzo successivo, dopo avere infruttuosamente sperimentata la via amministrativa;

Che il tribunale civile di Lucca, con sentenza del 29 settembre, pubblicata il 6 ottobre 1870, rigettò la opposizione, e da questa sentenza ha la Ricoomini Da Prato interposto appello con atto di citazione del 28 gennaio ultimo decorso.

Che i pagherò anzidetti, depositati negli atti della regia intendenza appellata, consistono in cinque biglietti all'ordine redatti in carta munita di bollo straordinario con tassa proporzionale in data rispettivamente del 27 novembre 1867, 20 gennaio, 7, 9 e 14 marzo 1868, tutti pagabili a quattro mesi, sottoscritti da Pietro Simi e dal beneficiario girati alla succursale della Banca Nazionale Toscana di Lucca, ad eccezione di quello del 20 gennaio per la somma di lire 9000, che fu girato nello stesso giorno al signor Carlo Angelini, e nel quale, a differenza degli altri è espressa una causa commerciale con le parole — ivi — *Valuta avuta contante per uso del mio commercio;*

Attesochè male a ragione si alleghi dall'appellante la mancanza di azione a reclamare la tassa supplementare, stante la fatta liquidazione, e la rilasciata quietanza, perocchè dalla legge sulle tasse di registro del 14 luglio 1866, n° 3121, e segnatamente dagli articoli 87, 88, 123, n° 1, 132 e 135, apparisce che le liquidazioni cui si procede dai ricevitori non sono definitive, ma vanno soggette a revisione, e che l'azione per il supplemento delle tasse può essere esercitata finchè non è compiuta la prescrizione;

Attesochè le disposizioni della legge predetta del 14 luglio 1866, dalle quali dipende la risoluzione della controversia, siano quelle scritte negli articoli 33, 56 e 143, n° 17. L'articolo 53 ammette, come era pure ammessa dalla legge anteriore del 21 aprile 1862, *la deduzione dei debiti certi e determinati di cui è gravato l'asse ereditario soggetto a tassa* per trasferimento a causa di morte, ma richiede che tali debiti *risultino da atti pubblici o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione, o da scritture private che prima dell'aperta successione fossero state regolarmente registrate, o per tal modo menzionate in atti compilati da pubblici ufficiali* da potersene riconoscere con esattezza il contenuto, aggiungendo che le scritture private menzionate in atti compilati da ufficiali pubblici e non registrate, aventi data posteriore al 31 maggio 1862, dovranno registrarsi contemporaneamente alla presentazione della denunzia di successione, col pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie che fossero dovute; e di tal guisa si allontana dalla legge precedente del 1862 che ammetteva all'articolo 17, n° 10, la detrazione dei debiti e pesi risultanti da scritture private, purchè

avessero acquistata data certa anteriormente all'apertura della successione *o per effetto dell'apertura della successione medesima;* e così anche con la morte della persona che le aveva sottoscritte, e sulla successione della quale era dovuta la tassa.

L'articolo 56 dichiara deducibili pure dall'asse ereditario i debiti di commercio, quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle leggi vigenti.

E l'articolo 143 annovera al n° 17 fra gli atti esenti dalla registrazione, anco quando se ne voglia far uso a termini dell'articolo 74 della stessa legge — ivi — Le cambiali, i biglietti all'ordine od i recapiti di commercio soggetti a tassa di bollo proporzionale, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze e le altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi;

Attesochè dalle riferite disposizioni ne emerga chiaramente

Che per regola la certezza di un debito non basta ad ammetterne la detrazione, ma bisogna che la prova di esso risulti da un titolo, rispetto al quale sia stato osservato il disposto delle leggi sul registro (art. 53).

Che questa regola soffre eccezione relativamente ai debiti di commercio, ammettendo la legge come prova sufficiente della loro esistenza quella scatente dai libri commerciali del debitore, tenuti nella forma stabilita dalla legge in vigore, e cioè dall'articolo 16 e seguenti del Codice di commercio, e dall'articolo 20, § 2, n° 8, della legge sulle tasse di bollo del 14 luglio 1866 di n° 3122 (art. 36).

Che conseguentemente le lettere di cambio ed i biglietti all'ordine e altri recapiti commerciali sono ammessibili a giustificare la verità ed esistenza dei debiti che si vogliono diffalcare dall'attivo della successione, purchè concorrano le due condizioni richieste dall'articolo 143, n° 17, per la loro esenzione dalla registrazione e cioè che siano vere lettere di cambio, le quali costituiscono atto di commercio tra ogni sorta di persone, o biglietti all'ordine e recapiti dipendenti da causa commerciale e perciò costitutivi atto di commercio, ancorchè sottoscritti da persone non commercianti, o reputati atti di commercio, perchè sottoscritti da persone commercianti, senza che vi sia espressa una causa non commerciale (Codice di commercio, articolo 2, n[i] 6 e 7, e articolo 3, n° 2). Nè è d'uopo che alla prova risultante dalla cambiale o biglietto commerciale si aggiunga *la prova,* anzi produzione dei libri di commercio tenuti regolarmente dal defunto;

Attesochè il giuridico fondamento di questa proposizione si fa manifesto riflettendo

Che la sottoposizione delle lettere di cambio o recapiti commerciali a tassa di bollo proporzionale è considerata dalla legge come equivalente alla registrazione all'effetto di potere far uso delle cambiali e recapiti stessi e la ragione della loro esenzione dalla registrazione sta appunto nell'applicazione di questa tassa;

Che l'articolo 53 non esige l'effettiva registrazione delle scritture private da cui risultano i debiti ereditari, fatta anteriormente all'apertura della successione, come condizione o modo tassativo per ottenere la loro deduzione dall'attivo, ma ammette come idoneo equipollente la menzione di dette scritture in atti compilati da ufficiali pubblici, da cui sia dato riconoscere esattamente il contenuto, dal che s'inferisce che a più forti termini deve ammettersi come valido equipollente la presentazione di documenti che non sono esarati in contravvenzione alla legge sul registro, ma che la legge stessa ha dichiarato esenti dalla registrazione e che formano il titolo destinato a fornire la prova del debito;

Che, col prescrivere l'anteriore registrazione delle *scritture private*, non si ebbero in mira le cambiali e biglietti all'ordine e i recapiti di commercio che non si designano con detta denominazione, ed altro non sono che carte di credito e mezzi di esecuzione del contratto cambiario, ma si è soltanto inteso di parlare degli atti di privata scrittura pei quali la registrazione è obbligatoria fino dalla loro origine, o che devono registrarsi ove se ne voglia far uso, siccome si scorge tanto dalle parole *scritture private* .... state *regolarmente registrate*, che leggonsi nel citato articolo 53, e che non possono riferirsi ad atti esenti dalla registrazione, quanto dall'obbligo imposto dall'articolo stesso di sottoporre al registro le scritture private mancanti di registrazione, menzionate in atti ricevuti da pubblici ufficiali;

Che l'esenzione sancita dall'articolo 143 è assoluta e generale, cessa solamente, come è stabilito nel suo penultimo capoverso, se degli atti dichiarati esenti si faccia uso dai terzi e se gli interessati *intendano valersene come di documenti in giudizi separati e per effetti diversi da quelli cui erano destinati, a meno che non si tratti di procedimenti avanti i conciliatori*, la quale cessazione non ha luogo quando al ricevitore del registro, che deve liquidare la tassa di una successione si presentano una o più lettere di cambio o recapiti mercantili, in originale od in copia, unitamente alla dichiarazione del possessore attestante che i debiti da essi derivanti sussistono tuttora, o sono stati pagati dopo la morte dell'accettante, o soscrittore, all'oggetto che i debiti medesimi siano detratti dall'attivo dell'eredità denunciata, poichè l'esibizione non si fa da un terzo, ma dall'erede rappresentante universale del debitore; non si fa in giudizio, ma ad un'autorità amministrativa, e si fa per l'effetto di trarne la prova dell'esistenza dei debiti cambiari che è uno degli effetti principali ai quali i detti titoli sono destinati;

Che, ove si negasse l'ammissibilità delle cambiali o biglietti all'ordine commerciali a somministrare gli elementi di prova e di forma necessari per la deduzione dei debiti dall'asse ereditario, si disconoscerebbe la ragione per cui la legge attuale, derivando dai principii di diritto e da quanto aveva statuito la stessa legge del 21 aprile 1862 alla quale venne surrogata, dichiara insufficiente e inefficace a far luogo alla concessa detrazione tanto la certezza del debito emanante da atto privato, come la certezza

dell'anteriorità della data dell'atto alla morte del debitore dal quale è sottoscritto, dappoichè la ragione informante questa eccezionale disposizione non essendo e non potendo essere stata se non quella di eccitare o promuovere l'osservanza delle sue prescrizioni col ricusare, quasi in via di pena la deduzione dei debiti costituiti con atti, che dovevano sottoporsi, ma non furono sottoposti alla registrazione, è palese che codesta ragione non milita rispetto agli atti dichiarati esenti dalla registrazione, e che anco per l'uso giuridico sono parificati agli atti registrati.

E finalmente che, con lo ammettere la produzione dei libri commerciali per la giustificazione dei debiti di commercio esercitato nel regno, la legge non ha inteso di richiedere una prova più solenne della loro esistenza, ma ha anzi voluto favorire il commercio permettendo agli eredi dei commercianti la deduzione dei debiti, anco nel caso che consti della loro esistenza soltanto dai libri del commercio che esercitava il loro autore, purchè questi libri siano tenuti in conformità delle leggi vigenti, ondè la presentazione dei libri non è l'unico mezzo probatorio della verità e certezza dei debiti commerciali, ma è un mezzo sussidiario cui è concesso ricorrere quando non possono giustificarsi nè con atti autentici nè con scritture private registrate prima della aperta successione, nè con lettere di cambio o biglietti all'ordine e altri recapiti di commercio esenti dalla registrazione;

Attesochè dall'applicazione alla specie delle considerazioni anteposte ne dipenda che legittima fu la deduzione dall'asse ereditario del fu signor Pietro Simi del debito di lire 9000, risultante dal biglietto all'ordine da esso accettato e sottoscritto il 20 gennaio 1868 a favore di Giovanni Battista Da Prato e da quello ceduto mediante girata a Carlo Angelini e che illegittima ed erronea fu per contrario la deduzione dei debiti per la somma complessiva di lire 6800 emergente dagli altri quattro biglietti di sopra rammentati, sottoscritti essi pure da Simi e girati dai beneficiari alla succursale della Banca Nazionale in questa città;

Che infatti, quantunque l'appellante Da Prato non abbia giustificato che il di lei autore Simi avesse la qualità di commerciante e questa asserta qualità sia impugnata dalla intendenza appellata, anche all'appoggio di un certificato della Camera di commercio comprovante che il medesimo non fu mai iscritto sui ruoli dei contribuenti la tassa imposta a favore della Camera stessa, tuttavolta il biglietto del 20 gennaio, esprimendo una causa commerciale, costituisce un atto di commercio, il quale, finchè non sia dimostrato che la detta causa è falsa e insussistente, è produttivo di tutti gli effetti inerenti per legge agli atti commerciali (Codice di commercio, articolo 2, n° 7, e articolo 723, n° 1);

Che, nel difetto della prova che il Simi esercitasse abitualmente il commercio, gli altri quattro biglietti, nei quali non è indicata una causa commerciale, non possono reputarsi atto di commercio e le obbligazioni che ne derivano sono meramente civili, cosicchè manca, quanto ad essi, una delle condizioni richieste dal precitato articolo 143 per l'esenzione

dall'obbligo della registrazione; ed invano l'appellante pretende desumere la detta prova dalla presente produzione degli asserti libri commerciali del Simi davanti al ricevitore, stantechè l'atto di denunzia e le operazioni di liquidazione della tassa non contengono parola che possa servir di base all'invocata prescrizione, e ad ogni modo non sussiste che ella, dopo la riportata quietanza, non fosse tenuta a conservare cotesti libri, sì perchè non doveva ignorare che la liquidazione non era definitiva e sì perchè i libri di commercio devono conservarsi per dieci anni, secondo il prescritto nell'articolo 24 di detto Codice;

Attesochè il supplemento di tassa sia pertanto dovuto solamente sulle dette lire 6800, e quindi, accogliendosi solo in parte l'appello e l'opposizione all'ingiunzione surricordata, debbonsi ratizzare e compensare le spese come appresso.

Per questi motivi,

Sentite le conclusioni in parte conformi del pubblico Ministero;

Pronunziando sull'appellazione proposta da Rosa Riccomini nei Da Prato ed in parte confermando e in parte riformando la sentenza impugnata, ammette l'opposizione fatta da detta appellante alla ingiunzione per supplemento di tassa di successione statale, come sopra, trasmessa, quanto e restrettivamente al debito commerciale di lire 9000 risultante dal biglietto all'ordine del 20 gennaio 1868 e rigetta tale opposizione relativamente alla quota del richiesto supplemento, che si riferisce ai debiti non commerciali derivanti dagli altri quattro biglietti all'ordine sopra rammentati nella somma complessiva di lire 6800;

Conseguentemente dice non dovuto alcun supplemento di tassa per la deduzione dall'attivo dell'eredità del fu signor Pietro Simi del debito predetto di lire 9000, e nel tempo stesso dice e dichiara dovuto tale supplemento per la illegittima deduzione da detto asse ereditario delle lire 6800, ammontare dei debiti di che nei quattro biglietti summentovati, e quindi, riducendo la somma domandata con ingiunzione da lire 1738 a lire 748, autorizza, limitatamente a quest'ultima somma, il proseguimento degli atti esecutivi;

Condanna il signor cavaliere Giuseppe Mercanti nei nomi in un quinto delle spese fatte nell'interesse dell'appellante Da Prato, tanto nel passato che nel presente giudizio, commettendone la liquidazione per detta quota al sottoscritto consigliere estensore, e compensa fra le parti gli altri quattro quinti delle spese medesime.

Nota. — La sentenza di primo grado che, come sopra, è stata in parte riformata, fu inserita al n° 2685, e là ricordammo le osservazioni che noi avevamo già fatte ai n[i] 1704 e 2281. Confrontando colle osservazioni medesime le considera-

zioni addotte dalla Corte di Lucca, dovremmo provare qualche senso di compiacenza, imperocchè il concetto che quel collegio ha esposto, sia in ordine alla differenza tra le cambiali e le scritture private indicate nell'articolo 53 della legge di registro, sia rispetto alla prova sussidiaria dei libri di commercio, è identico al nostro anco nelle espressioni adoperate per manifestarlo. Però non sappiamo se l'amministrazione si adatterà a questo giudicato, molto più che, come dicemmo al nº 2685, essa sostiene già altra causa in grado di appello alla Corte di Messina.

Nº 2878.

Società — Tassa sui titoli negoziabili — Azioni ed obbligazioni non ancora alienate.

La tassa stabilita dall'articolo 28 della legge 19 luglio 1868, numero 4480, essendo imposta in riguardo alla mera suscettibilità di circolazione o negoziazione dei titoli in esso articolo indicati, deve essere corrisposta non solamente su quelli in circolazione effettiva, ma anche sui titoli invenduti ed esistenti nel portafoglio delle società o corpi morali che li hanno emessi.

Sentenza del tribunale civile di Firenze 15 marzo 1871, in causa colla Società delle ferrovie meridionali. Ci limitiamo a far cenno della massima che conferma la risoluzione ministeriale inserita al numero 2488, ma non omettiamo di aggiungere che la sentenza esamina molto accuratamente le varie disposizioni della legge che hanno relazione al caso in disputa, e giustifica sotto tutti i rapporti il principio seguito dall'Amministrazione, che era del resto appoggiato da parere del Consiglio di Stato.

Nº 2879. — *Bollo.*

Atto in parte stampato, in parte manoscritto — Computo delle linee.

La legge sul bollo non contemplando il caso che il foglio di carta bollata usato per un atto contenga promiscuamente linee a stampa e linee manoscritte, se nel medesimo la parte stampata è maggiore di quella manoscritta, deve considerarsi agli effetti del computo delle linee come se fosse totalmente stampato.

Perciò, quand'anche tra il manoscritto e la stampa appariscano eccedute le 120 linee per foglio, l'atto non può ritenersi in contravvenzione agli articoli 6 e 27 di detta legge, se, calcolando come riprodotta in stampa e a tipi eguali anche la parte manoscritta, non rimarrebbe ecceduto il numero delle linee centoventi.

(Sentenza del Tribunale Correzionale di Ancona 18 febbraio 1871, in causa contro MATTEUCCI ed altri).

PARTE TERZA

Nº 2880.

Testamento segreto composto di un solo foglio — Sottoscrizione.

È nullo il testamento segreto scritto di alieno carattere sopra un foglio di carta dalla prima sino alla metà della terza facciata, se è sottoscritto dal testatore solamente in fine della disposizione, cioè nel solo secondo mezzo foglio senza essere sottoscritto egualmente nel primo mezzo foglio.

In questo senso ha deciso la Corte di cassazione di Napoli con sentenza 15 luglio 1871, contrariamente a quanto aveva ritenuto la Corte di appello di detta città coll'altra sentenza di cui riportammo la massima al n° 2689.

Come allora accennammo, la Corte d'appello, ritenendo la validità del testamento, nonostante l'unica sottoscrizione, si era principalmente fondata sulla considerazione che l'articolo 782 del Codice civile, nel prescrivere che il testamento segreto, scritto da mano aliena, deve essere sottoscritto in ciascun mezzo foglio, si riferisse unicamente al caso del testamento redatto in mezzi fogli staccati. Accennammo pure come questa identica interpretazione era stata già ammessa dalla stessa Cassazione di Napoli col giudicato riferito al n° 2517.

Ora invece quella suprema magistratura ha adottato un concetto affatto opposto. La sentenza, per quanto importante ed elaborata, è troppo lunga perchè noi possiamo riportarne il tenore. Ci limitiamo quindi ad accennare che essa si trova integralmente inserita nel riputato giornale la *Gazzetta del Procuratore*, anno VI, pag. 316. In essa sentenza non è fatto riferimento esplicito all'opposta decisione 8 gennaio 1870 della medesima Cassazione ricordata al nostro n° 2517. Però è meritevole di nota la seguente riflessione che la Corte non ha potuto omettere.

Si è parlato di giurisprudenza. Ma questo benefico ausilio delle leggi non si ottiene che dopo un costante modo di giudicare, dove non si perviene che quasi sempre a traverso di contraddizioni ed errori, *post magnam veritatem*, di cui la scienza e il vero debbono pagare il tributo all'umana imperfezione.

N° 2831.

Testamenti per atto privato o stragiudiziale, fatti a norma delle leggi anteriori al Codice civile italiano.

Come non si possono ritenere privati e stragiudiziali i testamenti scritti da un terzo e sottoscritti dal testatore a norma del

Codice austriaco, ove siano stati depositati presso il giudice, così non possono ritenersi privati e soggetti alla caducità, di che nell'articolo 23 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile italiano, i testamenti parimente per atto privato o stragiudiziale, quando siano già depositati presso un notaio, giusta il decreto aulico 23 dicembre 1825.

Sentenza della Corte di appello di Milano, 27 maggio 1870, in causa Cattaneo e Fumagalli contro la Congregazione di carità di Rancio.

Il *Monitore dei Tribunali*, nel quale troviamo riportata, anno XII, pag. 620, la suddetta sentenza, avverte che contro la medesima fu presentato ricorso in Cassazione, il quale è tuttora pendente.

La disposizione dell'articolo 23 del decreto 30 novembre 1865, come sopra applicato dalla Corte di appello di Milano, è identico all'articolo 19 del decreto 25 giugno 1871 per l'attuazione dei Codici nelle provincie venete.

Di seguito all'anzidetta sentenza, il medesimo giornale ne riporta altra della stessa Corte di Milano, 2 giugno 1871, in causa Sagramora *utrinque*, dalla quale si desumono le seguenti massime:

Non ha qualità di pubblico e notarile il testamento fatto sotto il Codice austriaco con intervento di notaio, ma in guisa che questi vi figuri e come tale e come testimone insieme con altri due soli testimoni testamentari.

Tale testamento è a ritenersi colpito d'inefficacia, giusta l'articolo 23 del decreto 30 novembre 1865, se la successione si è aperta dopo decorsi due mesi dall'attuazione del Codice civile italiano.

Esso non è efficace nemmeno nella parte contenente una espressa revoca di precedenti disposizioni d'ultima volontà.

Vedasi, quanto alla revoca, anche la massima che desumemmo dalla sentenza della Corte di cassazione di Napoli, accennata al n° 1675.

N° 2882.

Polizza di Banco — Gira — Convenzione bilaterale — Pollicitazione.

Quando la gira apposta ad una polizza di Banco è diretta a far prova di una convenzione bilaterale non è efficace se colui, a cui favore fu rilasciata, non ha manifestato l'accettazione dei fatti e condizioni apposte con la propria firma nello spendere la somma al Banco.

Morendo il giratario prima di ciò fare, la gira rimane nuda pollicitazione, nè vale che la polizza sia stata poi spesa dai di lui eredi.

Massima desunta da sentenza della Corte di appello di Napoli 3 maggio 1871, in causa Tranfò e De Martino, inserita nella *Gazzetta del Procuratore*, anno VI, pag. 282.

Relativamente all'argomento di validità della convenzione, che volevasi desumere dall'essere stata spesa la polizza dagli eredi o continuatori della personalità giuridica del girante la Corte ha addotto tra le altre considerazioni essere *explorati juris* che le semplici e nude pollicitazioni *evanescunt* con la morte di colui in pro del quale furono fatte. Ha osservato ancora che inopportunamente s'invocava la legge del 12 dicembre 1816 sulla organizzazione dei Banchi, per dedurne che la polizza notata in Banco il 20 ottobre 1856, e spesa soltanto nell'8 agosto 1866 dagli eredi del giratario, costituisse prova legale delle convenzioni in essa racchiuse.

L'articolo 13 di quella legge, dice la sentenza, ferma invece il principio che, se le carte di banco, allorchè sieno spese, fanno prova della numerazione del danaro, ed attribuiscono data certa alla convenzione, pur tuttavolta le dichiarazioni, convenzioni, condizioni e patti qualunque, formano quelle prove e producono quell'effetto che la natura e le qualità dell'atto seco porta. Ond'è che se, pel ragionato innanzi, la convenzione co' patti rispettivamente imposti era d'indole bilaterale, e quindi lasciato all'accettazione

di.... (*giratario*) ritraeva una nuda promessa non obbligatoria per.... (*girante*), e perciò di per se stessa inefficace indi alla morte del primo, è chiaro che l'accettazione dei costui credi venuta di poi, massime quando non era più dato di adempiere ad una delle condizioni del contratto, che formava il correspettivo degli obblighi assunti dal promettente, non abbia potuto dar vita alla nulla ed inefficace stipulazione.

N° 2883.

Affitto — Rinuncia per atto d'usciere.

La rinunzia ad un contratto di affitto, fatta per atto d'usciere non sottoscritto dalle parti rinuncianti, non può ritenersi valida.

(Sentenza della Corte di appello di Napoli 15 maggio 1871, in causa Caracciolo ed Esposito, riportata nella *Gazzetta dei Tribunali di Genova*, anno XXIII, pag. 409.)

La Corte ha considerato che, secondo i principii di ragione e di legge, la rinunzia ad un diritto non può verificarsi nè ammettersi con un semplice atto di usciere se il medesimo non è accompagnato dall'espresso consenso delle parti, comprovato dalla sottoscrizione di esse medesime o di un procuratore a ciò specialmente autorizzato.

Dal Codice di procedura civile gli uscieri sono autorizzati a procedere alle citazioni, notificazioni ed altri atti del loro ministero, ma non possono contrattare nel loro interesse rinunziando ed accettando un diritto senza l'espressa volontà delle parti stesse. Questa rinunzia ed accettazione deve giustificarsi mercè analoga scrittura pubblica o privata; nè vale il dire in contrario che l'atto di usciere fa prova sino all'iscrizione in falso, nè che i rinuncianti, perchè illetterati, fossero nella impossibilità materiale di sottoscrivere; imperocchè il primo principio è verissimo per tutti gli atti ai quali gli uscieri sono dalla legge espressamente autorizzati, ma non può trovare applicazione quando si tratta di atti che, non essendo accompagnati dall'espressa conferma delle parti, sono per sè soli desti-

tuiti di ogni valore giuridico; e quanto al secondo giova considerare che la legge ha preveduto il caso in cui le parti non possano sottoscrivere e ha indicato i modi e i mezzi secondo i quali devesi procedere.

N° 2884.

Donazione a contemplazione di matrimonio — Insinuazione — Revocabilità — (Leggi pontificie).

È giurisprudenza costante che le donazioni fatte per causa di certo e determinato matrimonio e mancanti d'insinuazione erano revocabili a norma delle leggi pontificie sino a che il matrimonio non fosse seguito, ma dopo la celebrazione di esso rimanevano ferme, tuttochè non insinuate.

Massima desunta da sentenza della Corte di cassazione di Torino, 1° giugno 1871, in causa Marzocchi contro Andraghetti.

Le considerazioni del supremo collegio su questo punto sono precisamente le seguenti:

Attesochè, non ostante il disposto dei §§ 50 e 51 del *motuproprio* Gregoriano 10 novembre 1834, pressochè conforme a quanto già disponevano i precedenti *motuproprii* di Pio VII e Leone XII, giusta i quali anche le donazioni fatte per causa di certo e determinato matrimonio, dovevano essere sottoposte alla formalità della insinuazione, tuttavia la Rota romana con una costantissima giurisprudenza interpretò mai sempre tali disposizioni nel senso che siffatte donazioni mancanti d'insinuazione fossero revocabili sino a che il certo e determinato matrimonio non era ancora seguito, ma dopo la celebrazione del medesimo rimanessero ferme, irrevocabili, tuttochè non insinuate;

Ciò è quanto si legge nella *Nullius coram Mazzarelli*, 10 febbraio 1834, n° 4: *Obtritum quippe in iure est poenitentiae locum fieri non posse adversus donationem factam intuitu certi ac determinati matrimonii quod celebratum revera fuit;*

Attesochè questo principio fu luminosamente ribadito nella *Maceratense seu Firmana coram Spada*, 30 aprile 1840, ove, accennandosi all'articolo 133 del *motuproprio* Leonino, ripetuto dall'articolo 51 del *motuproprio* Gregoriano, si osserva che il medesimo dovevasi applicare soltanto ai matrimoni non ancora seguiti, ma giammai ai poscia celebrati, perchè *sequeretur into-*

lerabile absurdum, bonae fidei et aequitati minus contrarium. Ed invero, come pure si rileva in detta sentenza, se le donazioni per un certo e determinato matrimonio, dopo celebrato il medesimo, si potessero ancora rivocare per mancanza d'insinuazione, egli è chiaro che si aprirebbe facile il varco ad inganni; imperocchè, tralasciandosi o per negligenza, ma il più delle volte studiatamente, di farle insinuare, nel mentre da un lato il matrimonio sarebbe indissolubile, dall'altro, venendo a mancare la donazione, ne seguirebbero danni irreparabili alla società coniugale, ai figli, a quanti si trovassero interessati in quel matrimonio, il quale non si sarebbe conchiuso, nè forse potuto conchiudere senza quella donazione, causa unica, impellente, necessaria pella sussistenza del medesimo.

La sentenza dunque non violò, ma interpretò sanamente i citati paragrafi del *motuproprio* Gregoriano.

N° 2885.

Donazione — Clausola di non alienare — Nullità.

Il divieto di alienare gli stabili donati durante la vita del donante, ove non riguardi punto la garantia dell'usufrutto riservatosi, va considerato come contrario alle leggi che governano la economia dello Stato ed è a considerarsi come non apposto.

Sentenza della Corte di cassazione di Napoli, 17 giugno 1871, in causa Fittipaldi contro Pomarici, inserita nella *Gazzetta del Procuratore*, anno VI, pagina 242.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con reali decreti 3 e 6 luglio 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Picciotto Giorgio, notaio a Scicli, traslocato a Modica.
Maltese Luigi, id. a Modica, id. a Scicli.
Grossi Michele, id. a Sannazzaro de' Burgondi, id. a Dorno.
Zavaroni dottor Luigi, id. nella pretura di Soragna, id. nella pretura di Zibello.
Carucci Vittorio, id. a Bucciano, id. ad Auletta.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Sciaj Mirante Giuseppe, candidato notaio, nominato notaio a Geraci Siculo.
Ranaldi Alessandro, id., id. a Massignano.
Fascia Bernardo, id., id. a San Marco la Catola.
Villamena Antonino, id., id. a San Chirico Nuovo.

Disposizioni diverse.

Carosi Paolo, già notaio a Roma, indi dimissionario volontario, riammesso all'esercizio con residenza a Vetralla.

Monti dottor Pietro, notaio a Bassano, indi con regio decreto 19 marzo 1871, traslocato a Castel Maggiore, restituito in tempo ad uniformarsi al prescritto di legge per assumere l'esercizio entro il 2 settembre 1871.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI

NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreti reali e ministeriali 19 e 31 luglio, 5, 6 e 7 agosto 1871, furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'Amministrazione del demanio e delle tasse.

Piola Caselli cavaliere Ernesto, ricevitore del demanio in Alessandria, nominato conservatore delle ipoteche a Grosseto.

Arrigossi Luigi, commesso presso la conservazione delle ipoteche a Verona, collocato a riposo per infermità sopra sua domanda.

Carnaghi Cirillo, computista all'intendenza di Cremona, nominato conservatore delle ipoteche a Civitavecchia.

Laino Giovanni Battista, ricevitore del registro a Vinchiaturo, nominato vice-segretario all'intendenza di Potenza.

Marinoni Luigi, vice-segretario all'uffizio di commisurazione in Rovigo, id. vice-segretario all'intendenza di Rovigo.

Bertolini Giuseppe, ispettore demaniale a Chieti, nominato primo segretario all'intendenza di Palermo.

Santagata Saverio, ricevitore del registro a Pignataro (Caserta), sospeso a tempo indeterminato.

Toffaloni Pietro, scrittore presso la conservazione delle ipoteche di Verona, collocato a riposo per infermità, dietro sua domanda.

CORRISPONDENZA

165. Sig. E. P., Garlasco, n° 666. — Il nostro parere sul dubbio proposto nella vostra lettera 12 corrente è che sia dovuta la tassa di quietanza, non quella di cessione di ragioni ereditarie. Ci asteniamo dall'addurne le ragioni, essendo la questione già trattata al n. 2059, e avendo avuto il nostro avviso anche la conferma della sentenza che indicammo al n. 2332.

166. Sig. P. R., Montechiaro, n. 945. — A noi pare che l'opera dei ricevitori nella spedizione dei certificati di denunziata successione per le volture catastali, sia abbastanza remunerata col diritto di scritturato, e crediamo che l'amministrazione centrale sia a lodarsi di aver dato positive prescrizioni sopra questo riguardo.

167. Sig. C. G., Perugia, n. 957. — Le due sentenze delle quali abbiamo fatto cenno ai numeri 2577 e 2672 favoriscono l'applicabilità della tassa sulla metà di usufrutto che nel caso espresso nella vostra lettera si trasferisce nel coniuge per effetto della riserva stipulata a suo favore nell'atto di donazione.

168. Sig. G. P., Napoli, n. 2446. — Ci viene riferito che sull'applicazione dell'articolo 10 della legge 19 luglio 1868 sia già emanata una sentenza di cassazione. Avremo quindi opportunità di far conto delle vostre osservazioni sull'argomento, quando ci sarà dato conoscere il tenore di quella decisione.

169. Sig. dottore F. R., Dosolo, n. 1490. — È duopo distinguere, quanto al primo quesito proposto nella vostra lettera, se il sordo-muto o il cieco dalla nascita siano di tale debolezza di mente che si possano dire imbecilli o fatui. In tal caso è necessario, come osserva la relazione senatoria sul progetto del Codice civile, che sia provocata la loro interdizione onde gli atti coi quali si provvede ai loro interessi siano compiuti validamente. Quando invece il sordo-muto od il cieco dalla nascita siano in istato di mente da considerarsi semplicemente inabilitati di diritto, è allora da vedere se il tribunale li abbia o no dichiarati abili a provvedere alle cose proprie. Nel primo caso le difficoltà spariscono e non ce ne occupiamo; nel caso secondo gli atti debbono essere fatti coll'assistenza di un curatore; ed è specialmente dalle prescrizioni della legge sul notariato che il notaio incaricato di ricevere gli atti relativi deve prendere norma per le formalità ad osservarsi. Consultate su questo punto l'articolo 46 del progetto di legge sul notariato, pagina 284 del nostro volume VI, e vi farete della cosa un'idea abbastanza chiara.

Relativamente al secondo quesito della stessa vostra lettera osserviamo che le deliberazioni del Consiglio di famiglia, le quali autorizzano il tutore a procedere a divisione in cui sia interessato il minore, sono tutte soggette ad omologazione del tribunale civile, a norma del combinato disposto degli articoli 301 del Codice civile e 814 di quello di procedura.

170. Sig. notaio P. B., Bordighera, n. 3879. — Non possiamo formarci un esatto concetto del vostro dubbio, senza conoscere il contenuto dei due contratti.

171. Sig. P. M. G., Pennabilli, n. 938. — Siamo costretti a ripetere la riserva che facemmo al n. 155 della *Corrispondenza*, ignorando anche adesso chi è che si è assunto l'obbligo del pagamento delle annue 200 lire a favore della sposa, e non potendo concepire come niuno dei contraenti abbia preso parte a questa disposizione che pure dite essere contenuta nell'istrumento.

172. Sig. dottore G. E., Pavia, n. 2563. — Vi ringraziamo delle nozioni favoriteci sulla sentenza riportata al n. 2849. In sostanza sarebbevi un errore di copia, e, in luogo della dizione *pel caso che gli sposi cercassero di non più seco lui convivere*, dovrebbesi leggere: *pel caso che gli sposi cessassero di seco lui convivere*. Però non è meno vero che anche con questa variante non è escluso che la cessazione della convivenza possa dipendere dal libero arbitrio delle parti, e sotto quest'aspetto v'ha sempre una diversità sensibile dal caso deciso coll'altra sentenza riportata al n. 2856, nel quale l'assegno si conveniva per l'eventualità in cui gli sposi *non potessero* più convivere in comune. Tuttavia non neghiamo che si tratti di questione assai delicata.

173. Sig. F. G., Solofra, nº 3373. — Se uno solo dei condomini si separa dalla comunione, crediamo che la tassa graduale debba essere applicata sulla quota soltanto assegnata al medesimo, come fu dichiarato dal Ministero colla risoluzione inserita al nº 2050 del nostro giornale.

Quanto alla deducibilità dell'imposta fondiaria nelle successioni, il nostro parere è espresso al nº 2032.

174. Sig. M., Piacenza, nº 1646. — Non dubitiamo che il vero concetto del decreto 26 novembre 1866 sia quello che le successioni composte di beni parte situati nel veneto e parte nelle altre provincie debbano essere denunziate distintamente agli uffizi rispettivi. È vero che l'articolo 8 del decreto parla soltanto di applicazione della tassa a seconda della situazione dei beni, ma la disposizione non sarebbe attuabile, se la denunzia dovesse essere concentrata in un uffizio solo. L'idea ci sembra bene schiarita nel 1º capoverso della circolare a pagina 5 del nostro volume V.

175. Sig. C., Chieti, nº 68. — Dal momento che l'apertura del testamento che cambia la devoluzione della eredità è avvenuta solo adesso, ci sembra evidente che la prescrizione non possa decorrere dal giorno della primitiva denunzia.

176. Sig. D. T., Torre di Bairo, nº 2310. — Vi abbiamo fatto una seconda spedizione del *Repertorio alfabetico* il 27 agosto 1871.

Firenze, Tip. Eredi Botta. GRIBAUDI LUIGI VINCENZO, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Contabilità. — Con circolare stampata 16 agosto 1871, nº 638, la direzione generale del demanio e delle tasse porge avviso delle formalità che la Corte dei conti ha ritenuto doversi osservare affinchè essa possa procedere alla revisione dei conti di ufficio non muniti di ricognizione del contabile.

Asse ecclesiastico. — Vendita di beni immobili. — Con circolare stampata 31 agosto 1871, nº 640, la direzione generale del demanio e delle tasse ha dettato alcune avvertenze rispetto ai beni per i quali si devono in massima tentare le prove d'asta, o deve soprassedersi da ogni altro esperimento, e ha raccomandato che la formazione delle tabelle sia condotta colla conveniente energia, augurandosi di poter rendere testimonianza di lode ai funzionari che abbiano meglio corrisposto all'aspettazione del Governo.

Esami di concorso per l'ammessione di volontari demaniali. — Con circolare litografata 8 settembre 1871, nº 392, la direzione generale del demanio e delle tasse annunzia alle intendenze di finanza che nel giorno 6 novembre prossimo saranno aperti gli esami per l'ammissione di volontari della carriera superiore nell'amministrazione del demanio e delle tasse, e comunica loro un manifesto a stampa in cui sono indicate le intendenze di finanza nelle quali avranno luogo gli esami, le materie che ne dovranno formare oggetto, ed i documenti che si richiedono dagli aspiranti.

Questo manifesto sarà riportato sulla copertina di un prossimo nostro fascicolo.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2886. — *Registro.*

Successioni — Eredi maggiori e minori — Benefizio d'inventario — Termine alla denunzia.

QUESITO. — *Se, apertasi una successione alla quale siano chiamati per quote distinte più eredi in età maggiore ed uno costituito in minore età, debba la medesima essere denunziata entro quattro mesi dal giorno dell'apertura, oppure nel quadrimestre dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, comunque l'accettazione col benefizio d'inventario si faccia nel solo interesse del minore, e gli altri chiamati maggiorenni, prima ancora che fosse dato principio all'inventario, abbiano assunta la qualità di eredi in atto pubblico o in iscrittura privata.*

(*Dal signor* L. B., *n° 1934.*)

RISPOSTA. — La legge sul registro (articolo 79) non ha sul riguardo alcuna tassativa disposizione. Essa si limita a stabilire che il termine di favore per la denunzia è applicabile agli eredi che facciano *esplicita dichiarazione* di assumere tale qualità col benefizio d'inventario. E nell'applicazione pratica sappiamo che l'obbligo di questa dichiarazione *esplicita* si ritiene esteso anche ai minori, comunque per essi l'accettazione beneficiata sia di diritto in forza dell'articolo 930 Codice civile. Però, nel silenzio della legge speciale, è sempre di ragione aversi per sottintesa la regola della legge generale; e quindi, se di diritto la

eredità accettata con benefizio da uno degli eredi è beneficiata anco per gli altri, lo stesso criterio crediamo che sia a ritenersi anche nei rapporti della denunzia per la tassa di registro. Ora è principio confermato dall'articolo 958 del Codice civile che, se tra più eredi taluno vuole accettare l'eredità col benefizio dell'inventario ed altri senza, l'eredità deve essere accettata col detto benefizio e in questo caso basta che uno solo faccia la dichiarazione relativa. Applicando dunque questa regola, l'accettazione beneficiata nell'interesse del minore giova anche per gli eredi maggiori di età, e la denunzia di successione può da tutti essere fatta nei quattro mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell' inventario, termine però che non può mai essere più lungo di un anno dall'apertura della successione, attesa la limitazione fatta espressamente dall'ultimo capoverso dell'articolo 79 della legge di registro.

Non dobbiamo però tacere come da taluno si osservi che la disposizione dell'articolo 958 del Codice civile appelli al caso di *dissenso* tra gli eredi e non sia quindi da invocarsi allorchè l'accettazione beneficiata per uno di essi non dipenda dalla volontà, ma dalla legge. Ci affrettiamo per altro a soggiungere che, presaci cura di esaminare anche questo punto della questione, abbiamo trovato che la giurisprudenza non accede alla restrizione che si verrebbe affacciando.

Davanti la Corte di appello di Genova si è agitata in quest'anno una causa tra certi fratelli e sorelle Secchino, nella quale si trattava di determinare se taluni di essi, costituiti in età maggiore, fossero o no eredi confusi della comune autrice Pellegra Baratta. La Corte, prescindendo dalle argomentazioni che in primo grado erano state addotte dal tribunale, con sentenza del 13 marzo 1871 ha ritenuto la eredità siccome beneficiata nell'interesse di tutti per le seguenti considerazioni:

Attesochè non è necessario lo esaminare se in tale ragionamento si riscontrino veramente le contraddizioni e le erroneità segnalate dall'appellante, dal momento che non può prescindersi da un'altra decisiva considerazione

non avvertita dai primi giudici, per cui devesi ad ogni modo confermare la loro decisione;

Attesochè fra gli eredi della fu Pellegra Baratta, vedova Secchino, sono compresi il Riccardo e la Enrichetta fratello e sorella Secchino fu Giovanni Battista, rappresentati in questo giudizio dalla loro madre Emilia Fassio, ora moglie in seconde nozze di Lorenzo Paracca.

Nell'interesse di questi minori, a termini dell'articolo 930 del vigente Codice civile, la eredità in cui partecipano della loro avola non può essere accettata che col beneficio dell'inventario: e ciò stante, quando anche le istanze proposte dalle sorelle Secchino coll'atto di citazione del 6 luglio p. p. potessero presentare il concetto di una accettazione pura e semplice, ciò nullameno la eredità dovrebbe ritenersi accettata, sia dalle stesse che da ogni altro coerede, col suddetto benefizio.

La ragione che induce a così giudicare emerge dall'articolo 958 del citato Codice civile pari al 1013 del Codice precedente, ove è stabilito che, quando fra più eredi taluno voglia accettare la eredità col benefizio dell'inventario, ed altri senza questo, deve essere da tutti accettata col detto benefizio; ed in questo caso basta che uno solo ne faccia la dichiarazione, dalle quali disposizioni chiaramente si evince come il legislatore abbia inteso di ovviare in siffatte contingenze allo sconcio di una eredità in due maniere, imprimendo a quest' atto quel carattere di uniformità che meglio valesse a chiarire e semplificare i giuridici rapporti dei coeredi, sia fra di loro che rimpetto anche ai terzi;

Attesochè non è a dirsi che il citato articolo 958 provvede unicamente quanto agli eredi maggiori e capaci di agire a seconda della loro volontà e punto non si riferisce alle persone contemplate dall'articolo 930; poichè, se non può contestarsi il principio che emana evidente dalle ricordate disposizioni, deve questo necessariamente estendersi anche al caso in cui, se non avvi sul modo di accettazione di una eredità il dissenso dell'erede maggiore, si ha però l'ostacolo nella legge che, quanto ai minori ed agli interdetti, vuole che questa accettazione abbia luogo col benefizio dell'inventario;

Attesochè finalmente la interpretazione e l'applicazione in questo senso dell'articolo 958 vedesi già adottata in somiglianti casi da varî giudicati sì di questa che di altre Corti del regno.

Per questi motivi, dichiara doversi confermare, ecc.

Notiamo ancora essersi altra volta deciso (*Giurisprudenza*, anno V, pagina 434) sul seguente principio:

« Quand'anche uno dei coeredi non sia più in termine utile ad accettare o ripudiare l'eredità, non deve per ciò solo ritenersi quale erede puro e semplice, ma può valersi della dichiarazione fatta da altri coeredi di accettare l'eredità col be-

neficio d'inventario, ed essere quindi considerato anch'esso erede beneficiato (articolo 958 Codice civile), sempre quando non si verifichi a suo carico alcuno dei fatti che lo facciano decadere dal beneficio d'inventario e lo rendano tenuto in proprio » (articoli 967, 969, 970, 973, 974 Codice suddetto).

N° 2887. — *Registro.*

Successioni — Debito derivante da scrittura privata autenticata da notaio.

QUESITO. — *Se, per la liquidazione della tassa di successione sia deducibile un debito riconosciuto dal defunto con scrittura privata, la quale sia bensì autenticata da notaio, a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, ma non sia stata registrata prima dell'apertura della successione, nè altrimenti menzionata in atti compilati da pubblici ufficiali giusta l'articolo 53 del decreto 14 luglio 1866.*

(*Dal signor* P. B., *di Sant'Arcangelo, n° 3293.*)

RISPOSTA. — Al n° 2647 abbiamo sostenuto che una dichiarazione di mandato fatta entro tre giorni per scrittura privata autenticata da notaio, ma registrata successivamente, non può essere ammessa all'applicazione della tassa fissa stabilita dall'articolo 42 del decreto 14 luglio 1866. Abbiamo ritenuto, in altre parole, che in quel caso la condizione della registrazione entro tre giorni, imposta dalla legge, dovesse prevalere anche di fronte alla solennità dell'autenticazione notarile fatta nel termine stesso. Nel caso attuale invece crediamo che l'autenticazione notarile seguita prima dell'apertura della successione, supplisca alle condizioni volute dalla legge per la deduzione del debito. E la ragione è semplice. L'articolo 42 non stabilisce che una sola condizione, la registrazione entro tre giorni; al contrario l'articolo 53 ammette tanto la registra-

zione del titolo privato prima dell'apertura della successione, quanto la preventiva enunciazione del medesimo in atti compilati da pubblici ufficiali. Ora a noi non pare dubbio che la dichiarazione di autenticazione, apposta da un notaio ad una scrittura privata, sia per sè stessa un atto di pubblico ufficiale, che serve allo scopo dell'articolo 53 della legge di registro, quanto la menzione che fosse fatta del titolo di debito in un atto separato. Notiamo di più che la scrittura autenticata e le principali indicazioni del suo contenuto debbono pure trovarsi già riferite sino dal giorno stesso dell'autenticazione nel repertorio cronologico del notaio. Crediamo quindi che il quesito debba essere risoluto affermativamente.

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2888. — *Registro.*

Vendita di beni espropriati fatta prima che il deliberamento sia divenuto irretrattabile.

Nel sistema di espropriazione forzata degli immobili, tracciato dall'attuale Codice di procedura civile, non vi ha che una sola delibera la quale ha effetto di trasferire immediatamente la proprietà, quantunque possa aver luogo un nuovo incanto al seguito di offerta d'aumento.

Se nell'intervallo tra la sentenza di vendita e il termine per l'aumento di sesto il deliberatario cede il suo diritto, si opera un doppio trasferimento, l'uno con l'aggiudicazione vincolata a condizione risolutiva pel caso cioè che l'offerta del deliberatario sia superata, l'altro con la cessione soggetta alla condizione sospensiva che il rincarimento non si verifichi.

Mancata pertanto l'offerta d'aumento, è dovuta non solo la

tassa di vendita sulla delibera, ma anche quella sopra la cessione.

Per la liquidazione di questa seconda tassa deve tenersi conto del prezzo di delibera e dell'aumento di correspettivo convenuto tra il cedente e il cessionario.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sentenza 10 *febbraio* 1871

in causa contro MOROSINI GIUSEPPINA, vedova NEGRONI, e MAGGIONI ACHILLE.

La Corte,

Omissis...

Considerato che, nel sistema di espropriazione forzata degli immobili, tracciato dal Codice di procedura vigente, non vi ha luogo che ad una sola delibera, la quale è sempre definitiva, ancorchè soggetta a rincarimento, giacchè l'offerta dell'aumento del sesto provoca bensì un secondo incanto che fa cessare l'obbligazione dell'ultimo offerente dell'incanto anteriore; ma questi rimane irrevocabilmente impegnato colla sua offerta, se il termine per l'aumento del sesto sia trascorso senza che nessuno abbia promossa nuova gara.

Considerato pertanto che, fra il primo e il secondo incanto il deliberatario non è investito di un titolo puramente provvisorio, ma è proprietario effettivo dei beni subastati, ancorchè le formalità del processo esecutivo non permettano di rilasciargliene tosto il possesso e di trascrivere il suo titolo nei pubblici registri, e ancorchè, per mantenersi deliberatario, debba subire la prova di un incanto ulteriore, giacchè tutte queste condizioni non rendono la vendita meno perfetta, nè distruggono il concetto del diritto di proprietà, la quale può essere momentaneamente disgiunta dal possesso, può sussistere anche indipendentemente dalla trascrizione necessaria soltanto per alcuni determinati effetti e, se non ha tutta la sicurezza di una solida proprietà, ritiene tuttavia almeno quei vantaggi che sono acconsentiti dalla natura eccezionale della situazione di chi rendesi acquirente a un pubblico incanto.

Considerato che, se risolubile è la vendita, quando il deliberatario lasci superare la propria offerta, essa è pura fin dall'origine, se non si presenti altro competitore entro il termine dalla legge all'uopo fissato, o se, presentandosi, si accetti la gara e si sorpassi l'offerto aumento, mentre sarebbe affatto incongruo che, in vista dell'eventualità di una maggiore offerta, che pare assai poco probabile dopo la pubblicità di un precorso esperimento, si avesse a ritenere in sospeso il dominio. D'altra parte poi,

se l' interesse dei creditori, che l' immobile espropriato raggiunga il suo vero e massimo prezzo, fu motivo per cui la legge ordinò che colui il quale offrisse un sensibile aumento di prezzo potesse costringere il deliberatario a cedergli il posto di compratore, ciò non toglie che quegli l'abbia già comprato; il che è tanto vero che, non effettuandosi l'offerta dell'aumento, il deliberatario rimane senz'altro effettivo acquirente e proprietario dell'immobile subastato.

Considerato che, se la dottrina e la pratica sotto l'influenza di legislazioni analoghe, ma non sempre identiche affatto a quella attualmente qui imperante, possono, nella questione circa gli effetti del deliberamento, aver dato l'esempio delle più disparate opinioni, non si corre il pericolo di cadere in troppo grave errore invocando nella specie l'autorità di quegli scrittori di diritto e decisioni di altissimi magistrati che attribuirono al deliberamento che precede l' aumento del sesto o altro qualsiasi rincarimento l'effetto della traslazione della proprietà in via definitiva, quantunque revocabile, fino al punto di statuire che il deliberatario dovesse nel frattempo correre i rischi della cosa messa all'asta; dimodochè, se questa perisse, egli solo ne dovrebbe sopportare la perdita, e statuendo altresì che tanta efficacia ha il deliberamento, indipendentemente dall'eventualità di un successivo aumento, per trasferire al deliberatario la proprietà dell'immobile venduto, togliendolo al debitore, che più non occorresse dopo il medesimo neppure la rinnovazione dell'ipoteca.

Considerato quindi in concreto che, allorquando il Maggioni cedeva coll'atto 23 aprile 1869 a Negroni Prato i suoi diritti di deliberatario, egli trasferiva nel cessionario il vero ed effettivo diritto di proprietà dei beni subastati, che a lui già competeva in forza della delibera; giacchè, quantunque fosse pendente il termine per l'aumento del sesto, non era stata ancora fino a quell'istante insinuata alcuna offerta, nè alcuna ne fu poi fatta posteriormente che togliesse stabilità a quella delibera.

Considerato che la delibera in favore Maggioni, non essendo stata annullata da sopravvenute superiori offerte di prezzo, era a considerarsi come definitiva fino dalla sua origine, anche prima della dichiarazione ufficiale che non fosse sopraggiunto alcun aumento; epperò ogni sostituzione di altra persona negli effetti di quella delibera non poteva risguardarsi altrimenti che come un nuovo e ulteriore trasferimento di proprietà, senza riguardo alle condizioni sotto le quali potesse stipularsi una siffatta cessione.

Considerato che, se l'aumento di sesto a riguardo del deliberamento a favore Maggioni non poteva fungere altrimenti che quale condizione risolutiva, poteva esso pure costituire, ed ha realmente costituito, una condizione sospensiva del contratto passato tra il deliberatario e il signor Negroni Prato, mentre l'avvenimento futuro che non impediva al deliberamento di esistere avrebbe, se si fosse verificato, reso persino impossibile la conclusione di quel contratto.

Considerato che rettamente perciò fu nel caso in esame ritenuto dagli agenti delle finanze aver avuto luogo un duplice trasferimento di proprietà, il primo per effetto della delibera e il secondo per effetto della cessione 23 aprile 1869, vincolato il primo a condizione risolutiva che, non essendosi avverata, rese il contratto perfetto fino dall'origine, per cui la tassa relativa sarebbe stata dovuta fino dal primo momento della delibera stessa 9 aprile 1869, sebbene il pagamento dovesse seguire soltanto dopo spirato il termine dell'aumento del sesto, e allegato il secondo a condizione sospensiva che non si fosse in quel termine presentato alcun maggiore oblatore, il quale secondo contratto diveniva perciò soggetto a tassa da quel giorno in cui potè constatarsi che esso si era perfezionato, mercè l'avveramento della condizione che lo teneva in sospeso.

Considerato che il contratto di cessione dei diritti derivanti dalla delibera non poteva altrimenti tassarsi, se non come un atto di trasferimento di proprietà degli immobili subastati, sia perchè tale proprietà risiedeva già nel deliberatario al momento della cessione, sia perchè, risguardata quella cessione anche come un atto di vendita da conchiudersi in futuro, quando cioè dal cedente se ne fosse acquistata la proprietà, si trattava sempre di un trasferimento immobiliare, essendo diritti immobiliari nel senso delle leggi di imposta tutti quelli che hanno per oggetto un bene immobile.

Considerato che neppure la subalterna pretesa degli appellanti, di ridurre la tassa alla sola differenza di prezzo tra il primo e il secondo contratto di acquisto, poteva trovare favorevole accoglienza, comechè desunta da una disposizione di legge dettata per un caso ben diverso. È giusto infatti che nelle vendite che si fanno sotto l'autorità del giudice, risolvendosi il contratto perchè il compratore non adempie le proprie obbligazioni, e formandosene un nuovo, non si consideri il nuovo compratore se non come un surrogato del primo, e non si faccia luogo perciò ad applicazione di tassa, se non per quel tanto di cui il secondo contratto è più vantaggioso del primo; ma allorchè lo scambio della persona del compratore non avviene per vendita giudiziale, bensì per private convenzioni; allorchè il maggior prezzo che si ottiene da un secondo acquirente non va a vantaggio dell'espropriato o dei suoi creditori, ma resta come premio nelle mani del deliberatario, il quale abbandona volontariamente il suo acquisto, allora non è più il caso di pretendere a facilitazione che la legge ha sancito in considerazione di circostanze affatto speciali; e, se gli appellanti ebbero a dichiarare di non farsi scrupolo di eludere i diritti fiscali, dove la legge meno provvida ne porgesse loro l'occasione, almeno non devono forzarla a farsi complice dei loro sotterfugi, invocando benefizi riservati soltanto alla più manifesta buonafede.

Visti gli articoli 13, 31, 36, 75 e 86 del regio decreto 14 luglio 1866, nº 3121, e l'articolo 1 dell'annessavi tariffa colle modificazioni apportatevi dall'articolo 11, lettera *B* della legge 19 luglio 1868, nº 4480.

Ritenuto che giammai gli appellanti, neppure vittoriosi, avrebbero po-

tuto ottenere la rifusione delle spese, ostandovi il disposto dell'articolo 10 della legge 19 luglio 1868 sovracitata, e che, essendo essi inoltre rimasti due volte soccombenti, sono tenuti per l'articolo 370 del Codice di procedura civile al risarcimento di quelle dell'attuale giudizio a favore di parte avversaria.

Per questi motivi:

Respinta l'appellazione, nonchè ogni relativa istanza, deduzione e conclusione,

La Corte giudica:

La sentenza 18 giugno 1870, del tribunale di Milano, di cui è appello, è confermata.

Nota. — La sentenza confermata dalla Corte di Milano fu riportata al n° 2614 del nostro giornale e da quella il lettore rileverà le precise circostanze del fatto che ora per brevità abbiamo creduto opportuno di omettere. Nulla ci resta a dire in merito della nuova decisione dopo le osservazioni di adesione alla pronuncia di prima istanza che allora facemmo. Notiamo soltanto che la sentenza della Corte è già divenuta irrevocabile.

N° 2889. — *Registro.*

Tassa di successione — Sopratassa — Privilegio Distribuzione di somme sequestrate.

La collocazione delle regie finanze per la tassa di successione in un giudizio di distribuzione di enti ereditari non può essere respinta, in quanto la liquidazione della tassa, per cui fu fatta regolare ingiunzione, sia suscettibile di riduzione per la esistenza di debiti della eredità da giustificarsi.

La tassa medesima non può a meno di essere considerata per un diritto di registro o altro tributo indiretto, contemplato per il privilegio speciale di che al n° 1, art. 1958 del Codice civile.

Questo privilegio però non può estendersi alla sopratassa di ritardato pagamento che è in sostanza una pena o multa inflitta al debitore.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sentenza del 14 *aprile* 1871

in causa contro DEBERNARDI, SPINOLA ed altri.

La Corte d'appello di Torino,

Ritenuto, in fatto, che, essendo il 28 luglio 1868 deceduto il procuratore-capo Debernardi, la Rosa Bonaria, vedova del medesimo, nella sua qualità di coerede, presentava all'ufficio del registro la relativa denuncia di successione, in cui l'attivo dell'eredità venne designato nella somma di lire 138,031 10, e la relativa tassa di successione venne dal ricevitore liquidata il primo febbraio 1869 in lire 6272 20;

Che non essendosi questa somma pagata nel termine stabilito dall'articolo 97 del decreto legislativo del 14 luglio 1866, concernente la tassa di registro, venne il 16 detto febbraio spiccata dal ricevitore del registro ingiunzione contro gli eredi del Cesare Debernardi al pagamento di detta tassa, come altresì della sopratassa, e così della totale somma di lire 7526 64;

Che a questa ingiunzione si rese opponente Maddalena Debernardi, una dei coeredi; ma il tribunale civile di Torino, con sentenza del 19 luglio 1869, mandò quella eseguirsi. Siccome però la detta Maddalena Debernardi, fra i motivi di opposizione, allegava che nell'eredità di cui si tratta esistessero molte passività, così il tribunale salvò alla opponente la ragione di giustificare le allegate passività e diede atto della dichiarazione fatta dalla Amministrazione delle tasse e del demanio di non dissentire di riformare la liquidazione della tassa in base ai titoli che sarebbero presentati;

Che intanto diversi creditori del defunto Debernardi ottennero sequestro sulla somma di lire 8000 dovuta dal causidico avvocato Vincenzo Prato per prezzo di rilievo dei mobili e dell'avviamento dell'ufficio di procuratore già tenuto dal Debernardi;

Che il marchese Spinola, con atto d'useiere del 25 aprile 1870, evocò innanzi il tribunale predetto gli eredi del Debernardi ed i creditori sequestranti, affinchè si pronunciasse sui rispettivi loro diritti;

Che con ordinanza di consenso del 29 maggio seguente, pel riparto della somma ritenuta e dichiarata dall'avvocato Prato, si nominò un giudice, innanzi cui i creditori proponessero i loro crediti, onde il medesimo formasse uno stato di distribuzione ed assegnazione;

Che in detto giudizio intervennero le regie finanze, che vi proposero il sopradetto loro credito;

Che il giudice delegato procedette alla distribuzione della somma di cui si tratta nel modo apparente da verbale del 15 novembre 1870, in cui gioverà notare, per quanto ha relazione colle questioni sollevate in

questo giudizio d'appello, che al numero primo venne collocato Cesare Debernardi in via di privilegio (Codice civile, articolo 1956, n° 2) per la somma di lire 1000, cogli interessi del tasso legale dal 4 ottobre 1869, per spese funebri da esso fatte pel defunto dello stesso nome, portate da sentenza del pretore della sezione Monviso 14 dicembre 1869; al numero secondo vennero collocate le regie finanze, altresì con privilegio, per la somma da esse proposta, e che non si fece luogo alla collocazione del conte Filippo Scotti, perchè colla produzione da esso fatta non fosse bastantemente accertato il credito proposto verso l'eredità del fu Cesare Debernardi;

Che alla collocazione delle regie finanze si opposero diversi dei creditori comparsi, i quali presero apposite conclusioni. Nessuna deliberazione però venne più data dal conte Scotti, nè presa conclusione alcuna;

Che il tribunale, con sentenza del 3 febbraio 1871, dichiarò depellita la collocazione delle regie finanze;

Collocato al numero primo il marchese Spinola per le spese del giudizio ed il notaio Taccone per le spese d'inventario, portato al numero secondo Cesare Debernardi per le spese di proposizione e collocazione;

Doversi la rimanente somma distribuire per rata ai vari creditori comparsi e collocati nel verbale 15 novembre 1870;

Che da questa sentenza appellarono le regie finanze; dichiarò pure appellare in via incidentale il conte Scotti e le parti presero le conclusioni tenorizzate in capo alla presente;

Atteso, in diritto, che la liquidazione della tassa di successione dovuta dagli eredi del procuratore Cesare Debernardi venne dal ricevitore del registro eseguita sulla base della denunzia della successione fatta dagli eredi e per essi dalla coerede vedova del detto causidico Cesare Debernardi;

Attesochè nella liquidazione stessa il ricevitore non si sarebbe allontanato dalle norme a tale riguardo tracciate dal citato decreto legislativo del 14 luglio 1866;

Attesochè, non essendo dagli eredi stata pagata la tassa nel termine prescritto dall'articolo 97, giustamente il ricevitore fece ad essi intimare l'ingiunzione al pagamento, non solamente della tassa, ma anche della sopratassa voluta da detto articolo;

Attesochè, a termini dell'articolo 182 di detto decreto, l'ingiunzione è eseguibile 15 giorni dopo la sua intimazione;

Pertanto, essendo le regie finanze munite di un titolo esecutivo, manifesto si presenta il diritto che loro spettava di intervenire nel giudizio instituito dal marchese Spinola, di cui si è sopra discorso, per proporvi il loro credito, tanto più se si ritiene che il tribunale, colla sentenza del 19 luglio 1869, aveva mandato eseguirsi la stessa ingiunzione;

Attesochè all'esecuzione della medesima non potrebbe ostare la circostanza della esistenza di debiti ereditari non indicati nella denuncia della

successione, pei quali sia necessario rettificare la liquidazione, rettificazione non dissentita dalle regie finanze; imperocchè, a termini del chiaro disposto dall'articolo 135 del ridetto decreto, l'instanza contro l'ingiunzione o contro la liquidazione, di cui si tratta, non può essere ammessa in giudizio, quando non sia corredata dalla quitanza di pagamento della tassa;

Attesochè conseguentemente non ha fondamento la ragione addotta dal tribunale per respingere la collocazione delle regie finanze, che cioè non si abbia ancora depurata da ogni debito l'eredità del fu Cesare Debernardi; imperocchè, giova ripeterlo, il diritto che spetti all'erede di far rettificare la liquidazione della tassa non può intanto far ritardare il pagamento della tassa liquidata regolarmente in base alla denuncia della successione fatta dall'erede;

Attesochè ancor meno fondata sarebbe la proposizione emessa dal tribunale « che alli crediti privilegiati, di cui all'invocato articolo 1958, n° 1, del Codice civile, non è riferibile la tassa di successione, di cui si tratta, » imperocchè basterà accennare che il decreto legislativo del 14 luglio 1866, che regola la tassa di successione, ha per titolo *le tasse di registro*, di cui fa espressa menzione il citato articolo 1958, n° 1, del Codice civile, ed in ogni caso la tassa di successione non può a meno d'essere considerata come un tributo indiretto, ivi pure espressamente compreso:

Attesochè pertanto non si può dubitare che, secondo il disposto del citato articolo del Codice civile e dell'articolo 89 del ridetto regio decreto, spetti alle regie finanze, pel credito di cui si tratta, il privilegio da esse invocato e che, a termini dell'articolo 1959, a tale privilegio non possa essere preferito altro credito privilegiato fuorchè quello spettante al marchese Spinola ed al notaio Taccone per le spese giudiziali ed inventario da essi proposto;

Attesochè, se la tassa di successione debbesi considerare come un diritto di registro o tributo indiretto che dir si voglia, compreso in detto articolo 1958, n° 1, altrettanto non si può dire della sopratassa, la quale è in sostanza una pena o multa inflitta al debitore della tassa a causa del ritardato pagamento ed a cui perciò non si potrebbe estendere il privilegio. Quindi per la sopratassa le finanze debbono correre la sorte degli altri creditori non privilegiati;

Attesochè all'esperimento del privilegio, di cui è discorso, sulla somma cadente in distribuzione non può ostare la natura dei diversi crediti proposti dalle parti intervenute in questo giudizio, inquantochè la tassa di successione non costituisca un credito verso l'eredità del defunto, ma bensì verso gli eredi, mentre per contro gli altri crediti sieno esperibili verso l'eredità. Imperocchè non altrimenti i creditori del defunto Cesare Debernardi avrebbero potuto conservare incolumi i loro diritti per essere soddisfatti col patrimonio lasciato dal medesimo, preferibilmente ai

creditori degli eredi, che uniformandosi a quanto viene prescritto dagli articoli 2057 e seguenti del Codice civile in ordine alla separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede; ma, non essendosi conformati alle disposizioni di detti articoli nel termine di tre mesi dal giorno dell'aperta successione, ne segue che il patrimonio del defunto siasi confuso con quello degli eredi, nè possano essi più esercitare alcun diritto di preferenza ai creditori di questi;

Attesochè non osta neppure il fatto che gli eredi del defunto Debernardi ne abbiano accettata l'eredità col beneficio d'inventario, il cui effetto si è quello soltanto d'impedire che l'erede sia tenuto verso i creditori del defunto *ultra vires haereditatis*; del resto l'art. 2058 di detto Codice dispone che l'accettazione dell'eredità col benefizio di inventario non dispensa i creditori del defunto, che intendano valersi del diritto di separazione, dall'osservare quanto è stabilito nel relativo titolo;

Atteso, in ordine all'appello incidentale proposto dal conte Scotti, che il tribunale, colla sentenza del 3 febbraio 1871, non decise alcuna questione che abbia formato oggetto di discussione tra esso e le regie finanze, nè avrebbe potuto deciderne; imperocchè, come si è sopra osservato, dopo il verbale di collocazione del 15 novembre 1870, egli non diede più alcuna deliberazione, nè prese alcuna conclusione, nè per altro scopo può essere stato chiamato dalle regie finanze in questo giudizio d'appello, fuorchè per la regolarità dello stesso giudizio;

Attesochè in ogni caso, non potendo egli rimpetto alle finanze considerarsi come appellato, ma soltanto rimpetto agli altri creditori, i quali soli avrebbero avuto interesse a discutere sull'accertamento del credito da esso proposto, ne segue che il suo appello incidentale non sarebbe ammessibile, essendo noto in giurisprudenza che non sia ricevibile l'appello per incidente tra appellante ed appellato;

Attesochè l'appello, di cui si discorre, non sarebbe nemmeno ammessibile in via principale, perchè proposto dopo trascorso il termine stabilito dall'articolo 656 del Codice di procedura civile; e così sarebbesi fatto luogo alla decadenza di diritto sancita dall'articolo 466 del Codice di procedura civile, che deve pronunciarsi anche d'ufficio;

Per questi motivi ha dichiarato e dichiara reietto l'appello incidentale proposto dal conte Scotti, e reietta, ecc., in riforma parziale della sentenza del tribunale civile di Torino del 3 febbraio 1871, ferma la collocazione ivi fatta al nº 1 dello stato di collocazione, di cui si tratta, del marchese Spinola per le spese del giudizio, e del notaio Taccone per le spese d'inventario, doversi collocare, come colloca, al nº 2, e così preferibilmente al credito del Cesare Debernardi, le regie finanze, ecc., confermando nel resto la sentenza stessa.

Nota. — Questa sentenza decide sovra punti di quistione affatto nuovi per la nostra raccolta.

N° 2890. — *Registro.*

Benefizi e cappellanie — Diritto di rivendicazione dei beni — Cessione a titolo oneroso.

V. n. 2903

La cessione della facoltà di rivendicare i beni della dotazione di un benefizio soppresso colla legge 15 agosto 1867, convenuta tra il patrono attivo e passivo anteriormente alla dichiarazione di rivendicazione richiesta da detta legge, non implica trapasso della proprietà dall'uno all'altro del dominio dei beni, ma è soltanto cessione di un'azione o jus ad rem *soggetta alla tassa di registro sul correspettivo promesso o corrisposto dal cessionario al cedente, senza che a quello possa aggiungersi il peso della tassa del 30 per 100 da soddisfarsi al demanio, quando il diritto di rivendicazione voglia essere esercitato.*

(Massima desunta da sentenza del tribunale civile di Parma 2 gennaio 1871, in causa contro Giacomo Guarnieri.)

Noi abbiamo fatto qualche osservazione, al n° 2128, sulle cessioni a titolo gratuito degli anzidetti diritti, e non esitammo a ritenere che, per la loro valutazione, non potesse farsi conto degli oneri da sostenersi dal donatario per l'esercizio della rivendicazione.

Trattandosi di cessione a titolo oneroso, non può essere dubbio, a norma dell'articolo 23, n° 1, della legge di registro, che la tassa debba applicarsi sul correspettivo convenuto, nè questo correspettivo potrebbe essere aumentato della tassa del 30 per cento a favore del demanio, per argomento dall'articolo 31 di detta legge; imperocchè è manifesto che, se la cessione ha luogo prima che sia stata fatta la dichiarazione dell'esercizio del diritto, l'obbligo del pagamento della tassa di rivendicazione non si può dire già assunto dal cedente, nè quindi passa da lui nel cessionario, ma s'incontra da questi

per causa e ragione tutta sua propria, e solo in quanto gli piaccia fare uso della facoltà acquistata.

Dal tenore della sentenza non rileviamo quale sia la misura della tassa di registro che il tribunale ritiene propriamente applicabile sul correspettivo convenuto. Esso si è limitato a dichiarare non dovuta la tassa suppletiva, che era stata richiesta sul fondamento che anche la tassa di svincolo concorresse a formare aumento di prezzo. A nostro avviso però non v'ha ombra di dubbio che, sul correspettivo convenuto, la tassa debba essere quella corrispondente alla natura dei beni. Non sono immobili solamente le azioni che sono fondate sopra un diritto reale, ma eziandio quelle che derivano da un diritto personale quando ne sia oggetto un immobile o un diritto ad esso relativo (PACIFICI-MAZZONI, *Trattato della distinzione dei beni,* n° 47).

PARTE TERZA

N° 2891.

Legge sul corso forzoso dei biglietti di Banca — Imprestito — Patto di restituzione in moneta metallica, o in biglietti con l'aggio.

Nel primo fascicolo di quest'anno abbiamo riportato, sotto il n° 2725, una sentenza della Corte di cassazione di Napoli sulla validità, in confronto della legge sul corso forzoso, del patto di pagamento in moneta metallica o in biglietti coll'aggio. La causa che diede luogo a quella decisione è stata portata in grado di rinvio alla 1ª Sezione della Corte di appello di Napoli; e la medesima, con sentenza del 7 giugno 1871, sebbene abbia lasciato ancora sospeso il merito ultimo della contesa, in quanto

ha stimato opportuno di ammettere una prova orale sia sul fatto dello sborso o meno della moneta metallica, sia sulla vera causale della obbligazione, ha però largamente discussa ed ha risoluta essa pure affermativamente la quistione della validità del patto anzidetto.

Siccome la Corte di rinvio ha posto in evidenza le distinzioni che è d'uopo aver presenti sulla materia, crediamo far cosa gradita ai nostri associati e segnatamente ai signori notai rendendo conto anche di questa nuova decisione.

I principii in sostanza assodati dalla Corte sono i seguenti:

È valido il patto della restituzione in moneta metallica, o, se in biglietti, con l'aggio, quando il mutuo sia stato fatto in moneta d'argento o d'oro, con condizione di restituire moneta della stessa specie e quantità, *a norma dell'articolo 1822 del Codice civile.*

Se, invece, il mutuo fosse bensì fatto in argento od oro, ma nel senso dell'articolo 1821 del Codice civile, cioè contrattando sulla moneta in maniera generica, e avendo in considerazione principale la somma numerica espressa, ossia il valore nominale, il mutuatario è validamente liberato restituendo la stessa somma in carta-moneta.

È nullo il patto con cui, mutuandosi carta-moneta, si convenga la restituzione in moneta metallica o in carta con l'aggio.

Ecco del resto, a maggiore soddisfazione dei lettori, le precise considerazioni addotte dalla Corte di rinvio.

Attesochè in genere il mutuo è un contratto per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose, con l'obbligo nel mutuatario di restituire l'altrettanto della *medesima specie e qualità di cose.* In forza di tale contratto il mutuatario diviene proprietario della cosa mutuatagli (articoli 1819 e 1820 Codice civile).

Trattandosi in ispecie di un mutuo in danaro vale una regola ed una eccezione. Secondo la prima, l'obbligazione risultante da un prestito in denari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto: di tal che, accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima della scadenza del mutuo, il debitore non deve restituire che la somma numerica

prestatagli, e non è obbligato a restituirla che nella specie in corso al tempo del pagamento (articolo 1821 ivi).

Secondo la eccezione (la quale, a meglio dire, non è che il ritorno alla teoria comune stabilita dallo articolo 1819, secondo cui debbono restituirsi le cose mutuate nell'altrettanto della medesima *specie e qualità*), non ha luogo il disposto dello articolo 1821 allorchè siensi somministrate monete d'oro o di argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità. Se viene alterato il valore intrinseco delle monete, o queste non si possono ritrovare, o sono messe fuori corso, si rende lo equivalente al valore intrinseco che le monete aveano al tempo in cui furono mutuate (articolo 1822 ivi).

La rilevante differenza fra i due anzidetti articoli 1821 e 1822 nasce da che nel primo il legislatore suppone che le parti di regola abbiano avuto in considerazione *principaliter* la somma numerica espressa nel contratto, il valor nominale del denaro; di tal che questo scopo *principale* viene assicurato con la restituzione della medesima somma numerica, e nella specie di moneta in corso al tempo del pagamento. Nella ipotesi poi dell'articolo 1822 il medesimo legislatore ritiene che le parti abbiano avuto in veduta principale la *specie* e *qualità* del denaro fornito, anzichè la somma numerica espressa. In altri termini abbian considerato la moneta come merce, anzichè quale rappresentante universale dei valori. E quindi ne dispone il rimborso nella medesima specie e quantità di monete d'oro o di argento, e provvede al ristoro delle differenze nei casi ivi contemplati.

Attesochè nella specie la tesi entra nella ipotesi dello articolo 1822, anzichè in quella dello articolo 1821. E di vero nella obbligazione in disputa il signor Galasso dichiara « di dovere al signor D'Onofrio lire 11,047 e centesimi 18, pari a ducati 2600 di moneta napolitana. Detta somma è per altrettanta da me ricevuta a mutuo *in moneta effettiva di argento*... Prometto quindi e mi obbligo restituire la somma medesima di lire 11,047 e cent. 18, pari a ducati 2600... *nella stessa moneta suonante effettiva d'argento*, ecc. »

È chiaro qui che la considerazione principale sta nella moneta effettiva di argento ricevuta e promessa in restituzione, ossia nella specie o qualità della moneta, di tal che la somma numerica vi entra come accessorio. Nè manca a rigore la indicazione della quantità, espressa dalla cifra o numero delle lire 11,047.

In altri termini l'obbligo della restituzione (al pari della ricezione) cade su tanti pezzi di moneta di argento per quanti corrispondano alla predetta cifra.

Conseguentemente, se ricorre la ipotesi dello articolo 1822 e non quella del precedente articolo 1821, il patto della restituzione del mutuo nella stessa specie di moneta metallica ricevuta, ovvero (se in carta-moneta) con l'aggio corrente al tempo del pagamento deve ritenersi valido a' sensi degli articoli 1819 e 1822 Codice civile.

Attesochè un tale patto non incontra il divieto del decreto del 1° maggio

1866 sul corso forzoso, sotto il cui impero fu anche stipulato, essendo la data del mutuo dei 20 dicembre 1866.

Invero l'articolo 3° di tale decreto dispone così: « I biglietti della Banca nazionale saranno dati e ricevuti *come danaro contante pel loro valore nominale* nei pagamenti effettuabili nello Stato tanto fra l'erario pubblico ed i privati ecc., quanto tra i privati e corpi morali tra loro; non ostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale. »

Questa disposizione legislativa non può avere derogato al diritto comune, ed in ispecie al disposto nello articolo 1822 Codice civile, poichè desso non altro stabilisce che di doversi ricevere i biglietti di Banca nei pagamenti qualsivogliano come denaro contante, o il loro valore nominale. Sotto il quale rapporto soltanto (si noti bene) viene derogato alle preesistenti disposizioni di legge o di patti convenzionali. Ora, ammessi l'uno e l'altro requisito dei biglietti di Banca, non conseguita per ciò solo che un mutuo formato ai sensi del ridetto articolo 1822 venga a sopportarne alterazione. E, per fermo, se date monete di oro o di argento, e pattuitane la restituzione nella medesima specie e quantità, è giuocoforza di restituire con effetto le simili monete di oro o di argento, e lo equivalente del *loro valore intrinseco* ne' casi previsti nel capoverso del predetto articolo, è chiaro che a tutto ciò non può essere sostituita con perfetta eguaglianza la carta-moneta anche ritenuta come denaro contante « pel valore nominale » ai sensi dello articolo 3° suddetto, mentre che mancherà sostanzialmente il requisito di moneta di oro od argento *della specie e quantità identiche a quelle ricevute.* E le farà difetto il valore *intrinseco* pari a quello delle monete realmente date a mutuo, giusta il capoverso del ridetto articolo 1822.

Sicchè la forza del decreto del 1° maggio 1866 peserà sulle condizioui di un mutuo contratto nei sensi dello articolo 1821 Codice civile, cioè quando le parti, contrattando sulla moneta in maniera generica e contentandosi del valore *nominale,* circoscrivano *ipso jure* l'obbligo della restituzione alla sola somma numerica prestata; poichè, dovendosi restituire questa nella specie di moneta in corso al tempo del pagamento, il mutuatario se ne libera validamente restituendo carta moneta al valor nominale.

Parimenti sarebbe nullo il patto con cui, mutuandosi carta-moneta, si convenisse la restituzione in moneta metallica o carta con l'aggio. Invero tale patto da un canto s'incontra nel divieto dell'articolo 1821 predetto, il quale (tranne la ipotesi dell'articolo 1822) circoscrive sempre l'obbligazione risultante da un prestito in denari alla somma numerica espressa nel contratto, col diritto di sdebitarsene restituendo tale somma nella specie in corso al tempo del pagamento, e dall'altro viola il decreto del 1° maggio 1866 che attribuisce alla carta-moneta la qualità di contante al valore nominale.

Ma la contrattazione con la quale, dandosi a mutuo moneta di argento o di oro, si convenga la restituzione di moneta della stessa specie e quantità,

deve ritenersi validissima per tutte le discorse ragioni; pel dettato dell'articolo 1822 Codice civile, non avversato dalle sanzioni del decreto del 1° maggio 1866.

E la facoltà concessa al debitore di sdebitarsene pagando carta con l'aggio non è che una applicazione del rimborso per differenza autorizzato dal capoverso del predetto articolo 1822.

N° 2892.

Atto pubblico — Lettura fatta da altri e cerziorata dal notaio.

Per la validità di un atto pubblico, non è necessario che la lettura sia data personalmente dal notaio; ma basta che altri legga in sua presenza, e che la regolarità ne sia da lui cerziorata.

CORTE D'APPELLO DELLE CALABRIE

Sentenza 23 *giugno* 1871

in causa PANETTA e ROMEO.

QUESTIONE

Omissis . . . . .

3ª La lettura data non dal notaio, ma cerziorata da lui induce nullità del titolo?

Omissis . . . . .

Sulla terza

Considerando che l'unica disputa, a cui si è ristretta la causa, si è quella di vedere, se la lettura data regolarmente, però, non dal notaio, ma da altri, e da lui cerziorata, possa indurre la nullità del titolo. A conforto dell'affermativa si ricorre agli articoli 20 e 26 della legge sul notariato, in cui s'impone l'obbligo della lettura sotto pena di nullità; ma, portato un maturo esame su di essi, e sottoposti alla regola di diritto comune e ad una sana ermeneutica legale, si può con asseveranza ritenere la negativa, ed occorre brevemente il ragionarne.

La legge colle cennate disposizioni vuole assicurare le parti di esser quella precisamente la convenzione fatta. È questo, e non altro, lo scopo per cui venne dettata. Or, quando ad essa si è adempito, e si trova raggiunto il voto della legge, non vi è ragione a non darle alcun effetto.

Nè si opponga che, ricevendosi gli atti pubblici dal notaio, il *letto* non si può ad altri riferire, poichè questa è un'induzione, non un preciso dettame di legge, come vi è per le altre formalità, e su semplice induzione non si può andare ad un rigore e ad una pena, precise quando, come nella specie, la lettura è cerziorata dall'ufficiale pubblico, che ha proceduto alla stipula. Una tale interpretazione serve a canonizzare un principio legale ed un altro di moralità.

Sulla quarta

. . . .

Per questi motivi

La Corte rigetta l'appello.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con reali decreti 5 agosto 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Tretta Francesco, notaio a San Vito Chietino, traslocato a Paglieta.
Marsiglia Francesco, id. a Scalea, id. a Tortora.
Contardi dottor Pompeo, id. a Bormio, id. a Codogno.
Milantonio Ferdinando, id. a Santa Maria Imbaro, id. a Mozzagrogna.
Mina Carlo, id. a Boves, id. a Villafalletto.
Carbonelli dottor Marcello, id. a Averara, id. a Montodine.
Germano Giovanni, id. a Mongrando, id. a Biella.
Bianchi Carlo, id. a Verolengo, id. a Cumiana.
Caruso Domenico Antonio, id. a Postiglione, id. a Altavilla Silentina.
Finotti dottor Antonio, id. a Massa Fiscaglia, id. a Codigoro.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Papa Alfonso, candidato notaio, nominato notaio a Lacedonia.
Basurto Vito Antonio, id., id. a Racale.
Piccoli dottor Francesco, id., id. a Valle dei Signori.
Drago Vincenzo, id., id. a Buompietro.
Pagani dottor Cesare, id., id. a Averara.
Mussita Francesco, id., id. a Mozzanica.

Gibelli dottor Pasquale, id., id. a Morengo.
Amosso Efisio, id., id. a Candelo.
Ferrero Carlo, id., id. a Perrero.
Monti dottor Achille, id., id. a Sassuolo.
Raponsoli Agostino, id., id. a Tropea.
Consoli Cristoforo, id., id. a Belpasso.
Bazzani dottor Antonio, id., id. a Giandeto, frazione di Casina.

Disposizioni diverse.

Baruffaldi dottor Tranquillo, con regio decreto 5 marzo 1871 nominato notaio a Brivio, indi decaduto, è restituito in tempo a far valere detto decreto entro un mese,
Therisod Vittorio Amedeo, notaio a Morgex, indi, con regio decreto 26 febbraio 1871, traslocato a Villefranche, frazione di Quart, poscia decaduto, id. entro il 15 ottobre 1871.
A Ghiroldi dottor Giovanni, notaio a Guidizzolo, indi, con regio decreto 11 maggio 1871, traslocato a Crema, è concessa una proroga a tutto novembre per far valere detto decreto.
Turchetti dottor Luigi, notaio a Chioggia, dispensato dall'ufficio di notaio in seguito a sua domanda.
Mascioli Giovanni, id. a Pescina, id. id.
Cristofoli dottor Angelo, id. a Follina, id. id.
Gigante Gian Luigi, id. a Turi, id. id.
Carmeli Francesco, id. a Bedoni, id. id.
Baciocchi Antonio, già notaio di registro limitato agli atti pretorii pel tribunale di Volterra, di cui fu cancelliere, è autorizzato a continuare nell'esercizio del notariato nella sua nuova qualità di cancelliere del tribunale di Lucca nei limiti concessi pel tribunale di Volterra.
Zerboglio avvocato Giuseppe, con regio decreto 25 aprile 1867 nominato notaio a Nichellino, è ora nominato notaio a Civitavecchia.
Righetti avvocato Annibale, inscritto nell'albo dei notai aspiranti pel circondario di Volterra, cesserà di appartenere a tale albo, e verrà iscritto in quello pel circondario di Grosseto, ed è nominato notaio di rogito limitato al comune di Gavorrano con residenza a Scarlino frazione.
Desenzani dottor Andrea, con regio decreto 11 maggio 1871 nominato notaio a Montodine, è ora nominaio notaio a Guidizzolo.
Anzilotti Pietro, segretario del comune di Dicomano, nominato notaio di rogito limitato al comune di Dicomano.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreti reali e ministeriali 27 e 28 luglio, e 19, 24, 28 e 31 agosto 1871, sono state fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'amministrazione del demanio e delle tasse:

Morelli Domenico, sospeso, ricevitore del registro a Fondi, destituito dall'impiego.

Macciotta Alessandro, ricevitore del registro a Bronto, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Mazzucchi Antonio, ricevitore del registro, in aspettativa per motivi di salute, prorogata l'aspettativa a tutto dicembre 1871.

Ponzetti Luigi, controllore presso l'ufficio di commisurazione in Este, collocato a riposo per infermità.

Flumiani Giacomo, assistente d'ufficio di commisurazione, collocato a riposo dietro sua domanda per infermità.

Dondo Luigi, aggiunto presso la conservazione delle ipoteche in Udine, id.

Todi Glafiro, ispettore demaniale al circolo di Pavullo, traslocato al circolo di Borgo San Donnino.

Lucca Bartolo, ricevitore del demanio in Catania, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute.

DECESSI

Cavagna cav. Enrico, ispettore demaniale a Pavia, morì il 24 agosto 1871.

Spuria Giovanni, id. a Palermo, morì il 28 agosto 1871.

CORRISPONDENZA

177. Signor C. C., Pavia. — Non crediamo dubbio che il contratto indicato sia d'appalto, e soggetto alla tassa nella misura fissata dall'articolo 50 della tariffa. Che la somministrazione sia convenuta a trattativa privata anzichè all'asta pubblica o per privata licitazione, non influisce. L'articolo succitato, messo a confronto col precedente articolo 49, non può riferirsi

che a tutti i contratti di somministrazione o approvigionamento stipulati verso le Amministrazioni e pubblici stabilimenti.

178. Signor E. S., Atripalda, n° 382. — Non rileviamo dalla lettera inviataci il vero punto della quistione. Dateci maggiori schiarimenti, se credete.

179. Signor T. S., Sanvito (Cagliari), n° 1688. — Dal momento che i testamenti sono esenti dall'iscrizione a repertorio, non vediamo motivo per cui il notaio si prenda la cura di annotarveli. Ad ogni modo, se ve li ha iscritti, non può certamente essere caduto in una contravvenzione.

180. Al suddetto. — La richiesta in iscritto di cui parlammo al numero 1530, quella cioè che ci sembra opportuna per porre al coperto la responsabilità del ricevitore nel caso di volontaria registrazione di un testamento, vivente il testatore, crediamo che possa essere sottoscritta anche da altra persona cui il testatore abbia dato l'incarico, e crediamo pure che possa essere ricevuta in carta libera, come in carta libera si fanno tutte le dichiarazioni che si producono per la registrazione e tassazione degli atti.

181. Signor L. D. I., Montorio, n° 859. — Il trasferimento non si opera colla sentenza, ma col fatto dell'avveramento della condizione a cui era soggetta la vendita. Se però la condizione si è verificata sotto le attuali leggi, e non è stata pagata la tassa di trasmissione, crediamo che sulla registrazione della sentenza dovrebbesi corrispondere anche la tassa di vendita, per applicazione dell'articolo 63 del decreto 14 luglio 1866 e dell'articolo 126 della tariffa al medesimo annessa.

182: Signor dottore L. C., Bondeno, n° 309. — È d'uopo distinguere se prima della stipulazione v'era contratto verbale già perfetto, o se la contrattazione si è perfezionata ora soltanto che se ne fa risultare da scrittura. Nel primo caso l'affitto verbale avendo avuto principio d'esecuzione, doveva essere a suo tempo registrato; nel secondo caso l'obbligo della registrazione non può decorrere che dalla data dell'atto o della notizia della approvazione superiore a cui il medesimo fosse soggetto.

183. Signor R. F., Rivoli, n° 2326. — La quistione è risoluta dall'articolo 20 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

184. Signor A. A., Castrogiovanni, n° 1883. — La prima parte dell'articolo 16 della legge di registro contempla chiaramente ambedue i casi: quello cioè che l'usufrutto indeterminato sia a vita dell'usufruttuario, o da durare in ragione della vita di un'altra persona. Se la legge avesse voluto aver riguardo soltanto all'usufrutto commisurato nel primo modo, bastava che parlasse dell'età del solo usufruttuario; ma invece essa accenna distintamente anco all'età di altra persona sulla cui vita fosse stabilita la durata dell'usufrutto. Trattandosi dunque di un usufrutto conferito bensì a persona in età minore di 50 anni, ma che debba durare soltanto per la vita del donante o di altri in età di 50 anni compiti, non dubitiamo che il valore dell'usufrutto medesimo debba essere del quarto e non della metà.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Multe e spese di giustizia — Aggio ai cancellieri. — Con circolare stampata della direzione generale del demanio e delle tasse in data 20 agosto 1871, n°639, si danno istruzioni intorno al modo di pagare l'aggio ai cancellieri giudiziari sulle multe e spese di giustizia.

Esami dei volontari demaniali. — Con circolare stampata 11 settembre 1871, n° 641, la direzione generale suddetta dà istruzioni alle intendenze di finanza onde procedere nel giorno 13 e seguenti del prossimo novembre agli esami dei volontari demaniali per passare ad impiego retribuito e di coloro che aspirano alla carriera di commessi gerenti.

Sulla copertina del presente fascicolo viene riportato l'avviso stato pubblicato dall'Amministrazione in ordine a tali esami.

Affitti di beni demaniali. — Con altra circolare stampata 11 settembre 1871, n° 642, la direzione generale suddetta, annunziando le modificazioni introdotte al regolamento generale di contabilità nel modo di prestare le cauzioni per gli affitti di beni demaniali, dà istruzioni nuove per le rinnovazioni degli affitti medesimi.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2893. — *Bollo e Registro.*

Procure alle liti con facoltà speciali per un determinato oggetto.

Riceviamo la seguente lettera:

Venezia, 12 settembre 1871.

Pregiatissimo signor Direttore,

In questa provincia i notai nel redigere le procure alle liti avanti qualsiasi tribunale, oltre a molte facoltà, come quella di riferire o accettare giuramenti, sogliono inserirvi l'abilitazione del procuratore a transigere e qualche volta eziandio ad esigere.

Tali procure si crede che possano farsi su carta bollata da lire 2 40 e che sieno di conseguenza esenti da registro.

Lo scrivente, al contrario, sulla considerazione che quei poteri eccedono affatto quelli che può avere un semplice procuratore alle liti, ritiene che le procure anzidette debbono essere ricevute, come gli altri atti notarili, in carta da L. 1 20, e che sieno da sottoporsi alla tassa di registro di L. 3 60.

Questa opinione pare corroborata dalle osservazioni saggiamente svolte nel n° 2556 del giornale *Le Massime.*

Ad ogni modo chi scrive sarà riconoscente a codesta onorevole Direzione se vorrà spendere ancora una parola sull'esposto argomento.

Mi creda, ecc.

Premettiamo francamente che è per noi un grave incarico tornare a discorrere di un argomento sul quale le disposizioni della legge lasciano sempre un addentellato a contrarie osservazioni. Ma, fedeli costantemente al nostro programma, non indietreggieremo mai dalla palestra della discussione.

La lettera parla genericamente di procure alle liti avanti

qualsiasi tribunale. È d'uopo dunque stabilire anzitutto i termini precisi del fatto. Le procure alle liti possono avere una maggiore o minore estensione. Può darsi il mandato per una lite iniziata o pendente avanti un determinato magistrato. Si può costituire il procuratore in una causa per i vari gradi di giurisdizione che la medesima sarà per percorrere. Si può dare la procura per diverse o per tutte le liti che siano a intraprendersi nell'interesse del mandante. Di qui intanto la ragione di una distinzione essenziale.

Le procure infatti della prima specie, quelle cioè per la lite avanti un determinato magistrato, possono riguardare una causa iniziata o pendente avanti il conciliatore o avanti la Pretura. Nell'uno e nell'altro di questi casi non è certamente il bollo da una o da due lire di cui occorra far uso. Le procure per comparire avanti i giudici conciliatori, è ormai principio fermamente stabilito dalla risoluzione ministeriale che riportammo al nº 1466, che possono esser fatte in bollo da centesimi 10; e, quanto a quelle per comparire avanti i Pretori, v'ha la disposizione espressa dell'articolo 19, nº 3, del decreto nº 3122, che le ammette al bollo di 50 centesimi, qualunque sia la loro forma.

Le nostre osservazioni debbono quindi limitarsi alle procure che per la loro generalità o specialità riguardano la giurisdizione dei tribunali civili o delle Corti.

In questo rapporto la legge lascia a desiderare maggiore chiarezza e precisione; e dicendo *la legge*, intendiamo alludere tanto a quella di bollo che di registro, imperocchè la locuzione è identica nell'articolo 19, nº 21, della prima, come nell'articolo 143, nº 22, della seconda. Nell'uno e nell'altro articolo sono infatti indicate « le procure pure e semplici alle liti; « quelle per deferire, riferire o ammettere giuramenti in giu- « dizio, e le procure speciali per un atto o contratto. » Ora è ben naturale l'osservare che la indicazione delle *procure pure e semplici* alle liti, in confronto a quella delle procure *per*

deferire, riferire o accettare giuramenti, parrebbe a null'altro diretta che a rilevare la differenza che noi accennavamo al n° 2556, cioè quella che corre tra i semplici mandati che si danno al procuratore esercente per gli atti *necessari* della difesa, e quelli che abilitano il procuratore agli atti *di volontà*, per cui la procedura richiede un mandato speciale per quest'oggetto. Ma, se questa era la intenzione, male si comprende perchè si sia fatta menzione esplicita delle sole procure per i giuramenti, quando invece la procedura non richiede soltanto per questi il mandato speciale (articolo 221), ma lo esige parimente per tutti gli altri atti di che è parola negli articoli 122, 299, 301, 344, 425, 522, 530, 531, 550, 615, 664, 672, 678, e 752 del Codice vigente. Male parimente si comprende perchè, mentre la legge sul bollo eccettua dalla tassa di due lire le procure per comparire innanzi i pretori, e le eccettua senza distinzione se siano o non siano pure e semplici, la esenzione dalla registrazione non si trovi egualmente esplicita o olmeno egualmente libera dalla qualificazione di *pure e semplici* nell'articolo 143, n° 22, della legge di registro. Più volte ci è stato detto: ma guardate che le due leggi, se non indicano nominativamente le procure speciali per ciascuno degli atti accennati negli articoli del Codice che andate enumerando, le comprendono però nella designazione generale delle procure speciali per *un atto* o contratto. A noi nulla preme d'insistere nell'osservazione che abbiamo fatta, ma all'occorrenza avremmo buona ragione di soggiungere che la obiezione si rivolge da sè stessa in un argomento contrario. E di fatti: se tutti i casi, per i quali la procedura richiede un mandato speciale per quell'oggetto determinato, s'intendeva che fossero contemplati nella disposizione che parla delle procure speciali per un atto o contratto, a qual fine si andavano prima nominando le procure per i giuramenti in giudizio?

Comunque sia, ciò che interessa considerare si è che le due leggi assoggettano al bollo di due lire e dichiarano esenti da

registro le procure pure e semplici alle liti, quelle per i giuramenti, e in generale tutte le procure speciali per un atto o contratto, ma non contemplano per un trattamento diverso il caso nel quale lo stesso atto contenga la procura alle liti e la facoltà speciale per un atto o contratto. Verificandosi questa simultaneità, l'atto non può sottoporsi a registro perchè è esente sia come procura alle liti, sia come mandato speciale per un atto o contratto; e non può soggiacere ad una tassa di bollo maggiore delle due lire, perchè è nn atto unico, nè la legge relativa lo ha contemplato per una tassa più grave (1).

Del resto chiediamo venia di por fine a queste considerazioni con un consiglio ai notai ed un altro all'Amministrazione demaniale.

Ai notai diciamo di astenersi dall'inserire nelle procure alle liti avanti i tribunali e le Corti tutte quelle clausole che accennano alle facoltà eccedenti i poteri del procuratore esercente. Vi ha invero grave motivo di dubitare che all'atto pratico il procuratore non si possa valere di quelle generiche facoltà senza un nuovo mandato speciale. La Corte di appello di Napoli ebbe già a decidere con sentenza del 16 maggio 1870, riportata nella *Gazzetta del Procuratore,* anno v, pagina 203, che « una procura generale a qualsivoglia causa, comunque « contenga la facoltà di deferire il giuramento in qualunque

(1) Coerentemente a quanto accennammo al numero 2556, § 1, il criterio è diverso quanto al bollo delle procure per comparire avanti i pretori, se nelle medesime si contengano facoltà *ad negotia*, come quella di esigere e transigere fuori di giudizio. In tal caso prevale la disposizione della legge che stabilisce una tassa più grave, e la procura non potrebbe essere soggetta al bollo di soli 50 centesimi, ma a quello di una o di due lire, secondo si tratti di mandato *ad negotia* generale o speciale.

Avvertiamo inoltre, per le procure alle liti da esibirsi avanti i tribunali di commercio, che gli articoli 395 e 412 del Codice di procedura civile permettono che siano scritte in fine dell'originale o della copia dell'atto di citazione, e quindi per gli originali delle procure medesime è da aversi riguardo alla disposizione speciale dell'articolo 32, numero 19, della legge sul bollo.

« giudizio e a qualunque parte avversa, sopra qualsivoglia « fatto e in quel modo che al procuratore piacerà formularlo, « non si può ritenere come mandato speciale. » E la Corte di Cassazione di Torino ritenne pure la seguente massima con sentenza del 31 luglio 1867, in causa Prosperini e Regie Finanze. « L'avvocato che sottoscrive il ricorso in Cassazione, « deve essere munito di un mandato speciale per la causa cui « si riferisce il ricorso stesso, e non di un mandato generale « per tutte le liti. Per conseguenza un mandato generale *per « tutte le cause mosse e da muoversi davanti qualsiasi giudice, « tribunale, Corte di appello e Cassazione dello Stato*, oppure « il mandato per rappresentare il mandante *avanti la Cassa- « zione per qualunque causa sì attiva che passiva, pendente e « futura, ecc.*, non sono validi perchè non indicano l'oggetto « del ricorso in Cassazione a senso dell'articolo 522 del Codice « di procedura civile. »

Facciamo poi calda istanza all'Amministrazione demaniale di profittare della prima occasione che le si offra, affinchè la legge del bollo e registro sia anche in questa parte opportunamente corretta.

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2894. — *Registro.*

Dichiarazione di mandato — Collicitante.

La dichiarazione o nomina della persona per cui vuolsi che s'intenda fatto un acquisto, allorchè è emessa a favore di persona che abbia già concorso all'asta, esclude la presunzione di mandato, ed è soggetta alla tassa siccome un nuovo trasferimento.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sentenza 6 *febbraio* 1871

in causa tra ALESSANDRO VITTOZZI e la INTENDENZA di FINANZA di Caserta.

QUISTIONI.

La presunzione legale stabilita coll'articolo 42 della legge di tassa di registro trova riscontro nell'operato del signor Di Palma? — Che per le spese?

Attesochè la legge di tassa di registro del 14 luglio 1866, numero 3121, coll'articolo 4 prescrive la norma per determinare la tassa di registro dovuta su ciascun atto, cioè che gli atti debbono andar soggetti ad una tassa proporzionale se contengono trasmissione di proprietà, uso e godimento di beni mobili ed immobili; debbono pagare una tassa graduale se sieno dichiarativi ed attribuitivi di un diritto senza operarne la trasmissione, e vadano soggetti ad una tassa fissa quando, senza trasmettere o attribuire diritti, servono di titolo o documento legale;

Attesochè in seguito, coll'articolo 42, rileva le condizioni sulla cui esistenza debba darsi luogo alla presunzione legale di costituire la dichiarazione di mandato un nuovo contratto, presunzione sulla quale *lex inducit firmum jus, et habet eam pro veritate.* Viene quindi prescrivendo che, quando la dichiarazione di mandato fosse fatta in favore di un collicitante, debba ritenersi la sua inesistenza, e debba essa essere considerata come un contratto nuovo;

Attesochè siffatta presunzione trova la piena applicazione nella specie, giacchè le subaste depongono che i signori Vittozzi e Di Palma furono collicitanti, cioè concorrenti all'asta per l'acquisto del fondo Starza S. Paolo, sito nel comune di Maddaloni, e la voluta dichiarazione di mandato è senza dubbio inesistente, giacchè il mandatario non agisce che nell'interesse del mandante, od è inverosimile che venga il mandatario a costituirsi opponente al mandante per aggravare le condizioni dell'acquisto che egli vuol fare — E tali osservazioni, congiunte a quelle dei primi giudici, rendono evidente il buon diritto dell'Intendenza di finanza di Terra di Lavoro per il rigetto dell'appello;

Sulla seconda,

Attesochè il succumbente è tenuto a rispondere le spese del giudizio;

Per tali motivi

La Corte, pronunziando definitivamente, rigetta l'appello prodotto dal signor Alessandro Vittozzi contro la sentenza del tribunale civile di Napoli

del 15 luglio 1870, ed ordina che l'appellata sentenza sortisca la sua esecuzione.

Condanna il signor Vittozzi alle spese del giudizio in appello da tassarsi dal Consigliere D'Arezzo.

Nota. — La quistione nasce dal diverso significato che si vuol dare all'espressione *collicitante* usata dall'articolo 42 della legge di registro. Il Tribunale e la Corte di appello di Napoli, ritenuto che quella espressione significhi qualunque concorrente all'asta, hanno fatto ragione alla domanda della tassa di trasferimento; per contro in altra causa, sostenuta dall'Amministrazione contro il dottore Achille Santini e Alessandro Codecasa, vediamo che il tribunale civile di Cremona ha dato alla legge una interpretazione assai più limitata. Si trattava in quel caso di un deliberamento di beni demaniali. All'asta tenutasi nel 29 marzo 1869 erano concorsi parecchi offerenti e tra questi il dottore Achille Santini, che durante l'accensione della seconda candela offriva lire 4000. La sua offerta però essendo stata subito superata, pare che egli si ritirasse dalla gara, continuata la quale tra altri offerenti, i beni furono deliberati per lire 4700 ad Alessandro Codecasa, che dichiarò di acquistare per persona da nominarsi. Nei tre giorni costui nominò per acquirente il dottor Santini, ed è questa nomina che il tribunale di Cremona ha ritenuta non imponibile della tassa di trasferimento, siccome fatta a favore di persona che, a suo dire, non può intendersi per collicitante. Ecco le considerazioni da esso addotte con sentenza dell'8 giugno 1871.

Che se nel terzo capoverso dell'articolo si colpiscono di tassa proporzionale le dichiarazioni fatte in favore di un collicitante, questo latinismo di cui la legge si compiacque servirsi non ha nè può avere certamente tanta latitudine di significato da riferirsi ben anco ad ogni e qualunque offerente ad incanto; imperocchè, se licitare vuol dire porre all'incanto, licitante sarà senza dubbio colui che pone all'incanto, e collicitante colui che insieme ad uno o più altri pone all'incanto uno stabile o mobile qualsiasi; nè un siffatto vocabolo potrebbe, per la sua origine dianzi notata e pel grammaticale significato, estendersi a colui o coloro che si rendessero aggiudicatari, perchè costoro non licitano, ma applicano alla licitazione da altri provo-

cata od indetta; ma, quando pure affatto impropriamente si volesse darvi una tale estensione, sarebbe sempre riferibile al solo aggiudicatario od aggiudicatari, non mai all'offerente od offerenti che non divennero in nome proprio aggiudicatari;

Che se voglia interrogarsi il modo di intendersi un tale vocabolo dai più, conviene primamente osservare che queste voci *licitare, licitazione*, e meno poi *collicitare, collicitazione, collicitante* non entrano nella massa dei vocaboli d'uso comune e generale, essendo suppliti dalle voci incantare, incanto, deliberatario e simili più alla portata delle comuni intelligenze, e che il licitare con tutta la sua figliuolanza è termine non nuovo nè sconosciuto ai soli giuristi, i quali per altro, come ben rimarcarono gli attori, non l'intesero mai e non l'intendono che nel senso dianzi accennato;

Che del resto, non può essere neppure nello spirito della legge l'or ora confutata interpretazione; dappoichè, per quanto il primo scopo di una legge di registro sia quello di procacciare incassi all'erario, deve ben credersi che essa non vuol sancire disposizioni che inceppino o tendano a difficoltare la stipulazione di quegli atti che appunto essa tassa per procacciare redditi finanziari; ma, se si ritenga che la voce *collicitante* abbracci ogni aspirante, si avrà creato un inciampo alla gara degli incanti che evidentemente torna in ultima analisi di pregiudizio allo scopo medesimo che si propone la legge di registro;

Che se infine si volesse concedere contro verità che fosse per avventura dubbio ed ambiguo il significato di quella parola *licitante*, questo dubbio dovrebbe sempre essere inteso nel senso meno oneroso alle parti e più favorevole alla libera concorrenza agli incanti, molto più che tratterebbesi di eccezione alla norma generale di tassazione stabilita nel principio dell'articolo 42 e di vocabolo oscuro che non deve mai essere ritorto a danno di chi non l'usa;

Considerando, per ultimo, non esser per niente affatto inverosimile che un cittadino intervenuto ad un'asta perchè desidera acquistare lo stabile in vendita, scorgendo protrarsi la gara oltre quel tempo che dai suoi privati interessi gli è consentito rimanere, *se ne allontani incaricando però un conoscente ed amico di sua fiducia ad accrescere l'offerta sino a determinata somma*, ciò che sarebbe anzi nel corso naturale ed ordinario delle sociali intelligenze, non involverebbe certo collusione di sorta od atto immorale qualsiasi.

Sappiamo però che l'Amministrazione ha prodotto appello dalla sentenza del tribunale di Cremona, e a suo tempo ne riferiremo il risultato.

N° 2895. — *Bollo.*

Nota delle spese da unirsi agli atti di causa.

La nota delle spese da unirsi agli atti di causa, a norma dell'articolo 177 del Codice di procedura civile, non può essere ritenuta in contravvenzione all'articolo 19, n° 19, della legge sul bollo, in quanto non sia scritta su carta filogranata, ma in carta libera, cui sia stata apposta una marca da bollo di lire 1.

(Sentenza del tribunale civile e correzionale di Brescia del 17 marzo 1871, in causa Pubblico Ministero contro Botta avvocato Battista.)

Le considerazioni per cui il tribunale ha escluso la contravvenzione sono le seguenti:

Ritenuto che non si hanno tassative disposizioni di legge per qualificare la nota delle spese e competenze di una causa *quale atto* compreso nel numero 19 dell'articolo 19 del detto decreto 14 luglio 1866, numero 3122, risultando in senso contrario il disposto dell'articolo 177 del Codice di procedura civile, che, prescrivendo il deposito nella Cancelleria *degli atti della causa* riuniti in fascicoli, prescrive di più che abbiano ad essere muniti dell'inventario e della nota delle spese, lo che indurrebbe che quest'ultima non abbiasi a riguardare come un atto di causa.

In ogni caso, evidentemente presentandosi dubbia la qualifica di *atto* alla nota delle spese, potevasi in tutta buona fede ritenere giusta la applicazione della marca straordinaria di una lira invece dell'uso della carta filogranata da una lira. Dubbio tanto più autorizzato dalle stesse autorità giudiziarie e di registro, che accettarono come regolari le dette specifiche colla marca straordinaria, invece che di pretenderle in carta filogranata; ed essendo poi tolta la benchè minima idea di defraudo alla legge, o di violazione alla legge medesima, veniva perciò a mancare nel fatto qualsiasi estremo di contravvenzione.

Sotto la legge di bollo del 1862, e in applicazione della procedura civile toscana, il Ministero aveva già ritenuto, colla risoluzione che riportammo al n° 725, che le note di spese e onorari dei procuratori da porsi a corredo dei processi non dovevano farsi su carta bollata, non essendo atti della proce-

dura. È a notarsi però che diversamente veniva dichiarato per le note delle competenze dei periti coll'altra risoluzione inserita sotto il n° 750.

N° 2896. — *Registro.*

Successioni — Debiti dipendenti da biglietti all'ordine.

Per la liquidazione della tassa di trasferimento a causa di morte, non può ammettersi la deduzione di debiti risultanti da biglietti all'ordine, se questi non hanno i requisiti di preventiva registrazione o enunciazione, richiesti dall'art. 53 della legge 14 luglio 1866.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Sentenza 29 *luglio* 1871

in causa INTENDENZA DI FINANZA DI MESSINA contro GRECO.

QUESTIONI

I. — Nella liquidazione della tassa di trasferimento a causa di morte, può ammettersi la deduzione dei debiti risultanti da biglietti ad ordine non registrati anteriormente all'apertura della successione?

. . . .

Sulla prima

La Corte ha considerato che, ove la contesa si aggiri sulla retta intelligenza ed applicazione di leggi speciali, riescono sempre inopportunamente invocati i precetti delle leggi comuni. L'autore della legge, deviando dai principii generali del diritto in talune materie che l'utilità pubblica esiga dover essere regolate da disposizioni eccezionali, ha con ciò indicato abbastanza le norme cui il magistrato deve esclusivamente ed inflessibilmente attenersi nel rendere i suoi giudizi.

Siano qualunque le ispirazioni e gl'intendimenti del legislatore, qualunque la severità ed il rigore dei suoi provvedimenti, qualunque le conseguenze che possano derivarne, il giudice che intende la santità della sua missione non può sottrarsi allo imperio delle leggi, sostituendo alla loro autorità il proprio arbitrio.

Guidati da queste idee fondamentali, è agevole risolvere adeguatamente la questione proposta.

Ed innanzi tratto giova annunziare che la Corte è la prima a riconoscere la regola che la tassa di registro colpisce le successioni nette de' pesi che possano gravarle. Fu tentativo infelice quello fatto di recente dal Governo alla Camera legislativa per la tassazione delle successioni lorde. Il progetto, com'era a prevedersi, trovò gagliarda resistenza nei rappresentanti della nazione, poichè rivoltava la coscienza pubblica il pensiero dell'obbligo del pagamento di una tassa che avrebbe potuto colpire non il capitale ma il *nulla*.

Però a canto della regola sorgeva gigante il sospetto che i cittadini, sempre schivi al pagamento dei balzelli, si fossero studiati di esimersi dai loro obblighi con ogni maniera di artifizi e di frodi.

Di qui le severità ed i rigori, a dir vero, non sempre efficaci e forse soverchi nello adempimento delle condizioni che parvero atte a prevenire le infrazioni alla legge.

Di qui ancora, a parte delle altre disposizioni, il precetto dell'articolo 53 del decreto reale del 14 luglio 1866 sulle tasse di registro, il quale stabilisce i requisiti indispensabili per la deduzione dei debiti dall'asse ereditario.

I debiti devono risultare da atti pubblici, o da sentenze... o da scritture private che *prima della aperta successione fossero state regolarmente registrate*. Ecco a quale condizione indeclinabile si ammette la deduzione dei debiti!

E qui importa notare che la registrazione si è dovuta richiedere con tutt'altro fine, che non è quello di render certa la data della scrittura, poichè la certezza della data si sarebbe avuta, indipendentemente dal registro, col solo fatto della morte del soscrittore dei biglietti autore della successione.

Però la ragion vera per cui si è imposta quella formalità non è palese, nè riesce facile d'indovinarla. — Si sarà creduto di riconoscere a questo segno la serietà e sincerità della scrittura? Si sarà voluto assicurare per questa via indiretta il pagamento della tassa contrattuale? Ognuno l'ignora, nè in verità importa distillarsi il cervello per andarla indagando.

Basta sapere soltanto che la legge, in riguardo alle scritture private, richiede imperiosamente lo adempimento della formalità del registro, come condizione del diritto alla detrazione dei debiti dallo attivo della successione.

Applicando queste teoriche al caso concreto, sembra chiaro abbastanza che i tre biglietti ad ordine rilasciati per la complessiva somma di lire 4717 50 dal testatore canonico signor Greco, non essendo registrati, non possono ammettersi in deduzione.

Ma qui un dubbio: l'articolo 143, n° 17, esenta dal registro i biglietti ad ordine, le cambiali, ecc. L'articolo 53 invece vuole generalmente registrate le scritture private, perchè siano dedotti dalla eredità i debiti che

ne derivano. Ora l'obbligo della registrazione sarebbe per avventura estensibile anche ai biglietti ad ordine, alle cambiali, ecc., che ne sono per regola dispensati?

Sul proposito occorre considerare che il legislatore con l'articolo 143, n° 17, avvisando di non dover porre inciampo alla circolazione dei cennati biglietti, cambiali, ecc., volle esentarli dal registro, e quindi dalla tassa, cui, per regola, vanno soggetti gli altri contratti. Ma in riguardo alla tassa di successione prevalsero altri principii, e non fu fatta eccezione all'obbligo generale della registrazione degli atti di qualunque natura.

Sono due ordini d'idee corrispondenti a due distinti ordini di fatti, regolati e diretti da principii propri ed esclusivi. Sono due precetti di legge dettati per fini diversi, che non possono senza sconcezze scambiarsi e confondersi fra loro.

L'articolo 143, n° 17, di sopra indicato, scrisse la esenzione dal registro dei biglietti ad ordine, quando volle esimerli dalla tassa contrattuale. Non la scrisse invece l'articolo 53 pei casi in cui pretendesi farli valere per iscemarsi in proporzione dei debiti la tassa di successione. Quindi, senza registrarsi cotali biglietti pria dell'aperta successione, i debiti non saranno compresi nelle passività del patrimonio del defunto. — A ciò conduce la disposizione ampia ed indistinta del citato articolo 53. A ciò conduce lo spirito onde s'informa questo precetto di legge.

Se fosse prevalso il sistema contrario, la legge non avrebbe raggiunto il suo scopo. Ciascuno, per sottrarsi dall'obbligo del registro, avrebbe dato alle sue convenzioni la forma di biglietti ad ordine, o di quegli atti che vanno esenti da tale formalità.

E si ponga mente che il legislatore, ove volle la eccezione all'articolo 53, la scrisse a chiare note. Pei debiti commerciali infatti consentiti da commercianti l'articolo 56 dispensa dal registro, ritenendo bastevole che la esistenza dei debiti sia giustificata con la *produzione dei libri di commercio del debitore*, purchè siano questi tenuti nelle *forme stabilite dalle leggi vigenti*.

Ma nella specie non trattasi di debiti commerciali, nè il canonico signor Greco esercitò mai (vietandoglielo d'altronde i sacri canoni) alcuna specie di commercio.

Del resto non esistono nè si presentano libri di sorta. I biglietti ad ordine dunque, da lui soscritti, devono subir l'influenza della legge generale, che impone l'obbligo della registrazione, per potersi pretendere che i debiti si deducano dalla eredità. Si osserverebbe inutilmente che la mancanza del registro nulla aggiunga, e nulla tolga alla realtà dei debiti, e che, ove non sia provata la simulazione o la frode, corre l'obbligo di riconoscerli per evitarsi lo sconcio di tassarsi la successione al lordo. Poichè si risponderebbe con successo che, avendo la legge imposto la formalità del registro, come condizione *sine qua non* della deducibilità dei debiti dall'attivo della successione, la frode è presunta pel solo difetto della registrazione, e non può quindi sfuggirsi dalla rigida applicazione della legge medesima.

Se parrà a taluno che il divisamento della Corte sia severo oltremodo e senta troppo di fiscalità, basterà rispondere che, qualunque possa parere, esso non è tuttavolta che la espressione della volontà del legislatore.

Non sarà da ultimo senza importanza il notare che in questa contesa non manca qualche elemento della simulazione dei debiti. I tre biglietti ad ordine infatti vedonsi scritti nello stesso giorno 19 agosto 1867; tutti e tre sono rilasciati a favore dei nipoti del testatore per pretese somministrazioni di somme di qualche rilievo, ed il testamento fatto tre giorni appresso, il 22 agosto suddetto, non porta alcuna largizione a beneficio dei medesimi, essendo stato scritto erede un altro nipote. Sarebbe strano il pensiero che il canonico Greco avesse scelto la forma del biglietto ad ordine per legare ai suoi nipoti le somme per le quali apparisce debitore, affin di esimerli dal pagamento della tassa di successione? !

Dalle discorse cose sembra potersi conchiudere che mal giudicava il tribunale nel disporre di doversi comprendere i tre biglietti ad ordine nella liquidazione della tassa di successione del patrimonio del defunto canonico sig. Greco, e nel condannare il Demanio alla restituzione della tassa esatta in base ai cennati valori.

. . . .

Per tali motivi — La Corte.... accoglie lo appello, ecc.

Nota. — Con la pubblicazione di questa sentenza adempiamo alla riserva che avevamo presa in fine della *nota* al n° 2685.

La Corte di Messina è andata col suo giudicato in perfetta opposizione a quanto riteneva la Corte di Lucca coll'altra sentenza che poco fa abbiamo inserita al n° 2877. La opposizione non sta nella parte dispositiva, perchè ambedue le Corti, in quanto ai debiti derivanti da biglietti all'ordine che non abbiano carattere di atti di commercio, ne hanno esclusa la deducibilità pel solo fatto della presentazione dei biglietti. Ma dove le due Corti non sono d'accordo, è nei motivi; egli è, cioè, nel decidere se la esenzione da registro, stabilita dall'articolo 143, n° 17, del decreto 14 luglio 1866, supplisca o no alla condizione della registrazione preventiva all'apertura della successione, che è richiesta dall'articolo 53 del decreto anzidetto. La Corte di Messina dice assolutamente di no; quella di Lucca ritiene che sì, ma con una restrizione; imperocchè essa ammise che l'articolo 143, n° 17, contempli le cambiali e i biglietti all'ordine riconosciuti per atti di commercio, ma negò

che la disposizione stessa si estenda anche ai biglietti all'ordine che, non portando espressa una causa commerciale o non essendo sottoscritti da commercianti, sono in diritto a ravvisarsi titoli produttivi di una obbligazione meramente civile. Questo concetto restrittivo, se trova qualche argomento di favore negli articoli 26 e 27 della legge 19 luglio 1868, nº 4480, i quali sembrano accennare esclusivamente ad atti di commercio, a circolazione di valori dipendenti da operazioni commerciali, non risponde molto alla lettera dell'articolo 143, nº 17, e all'articolo 3 delle leggi fondamentali di registro e bollo, essendo ivi designati i biglietti all'ordine senza distinzione alcuna delle diverse loro specie.

Oltrediché lo stesso concetto non sarebbe conforme nemmeno alla massima che il Ministero adottava colla risoluzione riportata al nº 1687 del nostro giornale.

Del resto non è qui il luogo in cui noi possiamo essere disposti a trattenerci nell'apprezzamento preciso di questa quistione secondaria. Ritenendo in questa parte l'applicazione della legge che comunemente ne vediamo fatta, ritorniamo al soggetto della deducibilità o no dei debiti derivanti da questi titoli già bollati, e perciò considerati esenti da registro; e diciamo che, per quanto apprezzabili siano le considerazioni addotte dalla Corte di Messina, non attenuano in noi il convincimento che manifestavamo al nº 1704. Di più, se pensiamo che la Corte stessa ondeggia invocando ora la prova dell'articolo 53, ora quella dell'articolo 56, ci pare che anche nel concetto suo prevalga la idea che esprimemmo nella nota al nº 2281, vale a dire che la produzione dei libri di commercio è una prova meramente sussidiaria, nè è quindi escluso che i debiti dipendenti da cambiali o da biglietti possano essere giustificati anco con la produzione dei titoli costitutivi.

Comunque sia, è a desiderarsi che la questione venga portata avanti qualche Corte di cassazione.

N° 2897. — *Registro.*

Vendita — Prezzo pagato contestualmente al venditore — Pagamento di debiti — Occultazione di prezzo.

Il pagamento di debiti del venditore, che l'acquirente vada facendo col prezzo dei beni comprati, mentre il prezzo stabilito fu dichiarato nel contratto di vendita totalmente e contestualmente soddisfatto al venditore, non induce per sè una prova di occultazione fraudolenta del vero prezzo, e il ricevitore non può, registrando il contratto di vendita, applicare la tassa sul prezzo in esso espresso, e sull'ammontare dei debiti come sopra stati pagati.

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE.

Sentenza 6 *aprile* 1871

in causa tra l'INTENDENZA di FINANZA
e CONTI Dott. CLEMENTE.

Ritenuto in fatto

Che, con pubblico istrumento del 7 settembre 1870, rogato Del Vivo Angiolo, Faustino e Agostino Collini vendevano a Vincenzo Bini un podere detto *Contra,* posto nel comune di Vaglia, per il convenuto prezzo di lire 11,172;

Che nell'istesso istrumento si dichiara essersi contestualmente il prezzo pagato dal compratore ai venditori nella sua totalità;

Che, presentato il contratto per la registrazione nel 27 settembre detto, il ricevitore dell'uffizio di Firenze applicò la tassa al valore risultante dal contratto di vendita cumulato all'importare dei debiti pagati nel giorno stesso del contratto per conto dei venditori dal compratore a Marianna Tavanti, vedova Chiaromanni, Penelope e Paola Gozzini, Angiolo Guidotti, D. Guglielmo Francois, Luigi Cajani, Giuseppe Tucci e Antonio Bandini, e così alla somma complessiva di lire 19,904, ritenendo che questo fosse il vero prezzo della vendita, anzichè quello di lire 11,172 dichiarato nel pubblico istrumento surriferito;

Che il D. Clemente Conti, il quale pagò la tassa del proprio con animo di rivalsa contro chi di ragione, ha chiesto la restituzione di quel di più che fu pagato sul valore dei debiti, sostenendo che non poteva il ricevitore del

registro determinare a suo arbitrio il prezzo della vendita in una somma superiore a quella espressa nel contratto;

Attesochè, se non è a dissimularsi che il fatto del pagamento di quei debiti, eseguito dal compratore col prezzo dei beni venduti gli nello stesso giorno dai Collini, posto a confronto coll'altro fatto del pagamento totale del prezzo della vendita in mano dei venditori confessato nel contratto, dà luogo a dubitare della sincerità di questa confessione, non è tale però da indurre una prova chiara e positiva della occultazione fraudolenta del vero prezzo della vendita, specialmente avuto riguardo alle circostanze che i due atti di pagamento del 7 settembre 1870 (registrati in Firenze il 27 detto, registro 32, foglio 133, n° 4420, con lire 27, e registro 147, n° 4353, con lire 3 30) vennero denunziati contemporaneamente al contratto di vendita, lo che non si sarebbe fatto se si fosse inteso di frodare l'Amministrazione del registro;

Attesochè, ammessa in ipotesi la occultazione del prezzo della vendita, occorreva agire pel conseguimento della tripla tassa comminata dall'articolo 101 del regio decreto 14 luglio 1866, n° 3121, ma non si poteva dal ricevitore determinare detto prezzo di suo arbitrio;

Attesochè, in ogni caso, il ricevitore, se non credeva esatto il valore denunziato degl'immobili, subietto della vendita, doveva stabilirlo moltiplicando per centoventi l'imposta fondiaria principale, o ricorrere alla stima qualora il prezzo enunciato nel contratto fosse stato inferiore d'un quarto al multiplo sopra indicato, e gli interessati avessero rifiutato di pagare la tassa in ragione del risultato del multiplo medesimo (art. 23 e seguenti del regio decreto 14 luglio 1866; art. 1 e 2 della legge 19 luglio 1868, n° 4480); ma non era in sua facoltà di liquidare il valore dei beni venduti con criteri ed elementi diversi da quelli prescritti dalla legge;

Per questi motivi, sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero,

Condanna l'Intendenza di finanza di Firenze a restituire al signor dottore Clemente Conti la somma di lire dugento ottantanove e centesimi dodici, indebitamente esatta dal ricevitore del registro di Firenze sulla tassa applicata al contratto di vendita del 7 settembre 1870, stipulato ai rogiti del notaio Gustavo Del Vivo, fra Angiolo, Faustino e Agostino Collini, venditori, e Vincenzo Bini, compratore, e registrato in Firenze il 27 settembre detto (Registro 32, foglio 133, n° 4519, con lire 657 e centesimi 80);

E la condanna pure nelle spese del giudizio che tassa in lire sessanta e centesimi ottantacinque, non comprese quelle della sentenza e successive.

N° 2898. — *Registro.*

Donazione con oneri — Anticipata successione.

Credevamo che la quistione, tanto dibattuta sotto la legge di registro del 1862, della tassa da applicarsi alle donazioni in

parte a titolo oneroso, fosse ormai esaurita colla seconda sentenza della Corte di Cassazione di Napoli che riportammo al nº 2695. Veniamo però a conoscere che, non ostante quella sentenza, si è continuato il giudizio anche in grado di rinvio. Peraltro la prima sezione della Corte d'appello di detta città, pure ammettendo che il supplemento di tassa richiesto dal demanio fosse in parte non dovuto, con sentenza del 31 maggio 1871 ha deciso che, per la parte onerosa, la donazione vuole essere tassata siccome vendita; che non può farsi distinzione tra oneri o pesi preesistenti e quelli creati all'occasione del dono, e che, quand'anche la donazione dovesse essere considerata come un'anticipata successione nel rapporto tra i coeredi del donante, questo carattere nel rapporto della legge di registro nulla detrae all'applicabilità della tassa di trasferimento a titolo oneroso.

Dopo di che è a credersi che le dubbiezze siano finalmente dileguate.

PARTE TERZA

Nº 2899.

Testamento olografo e segreto — Data diversa — Atto di deposito — Atto di ricevimento.

Non è a confondere l'atto di deposito di un testamento olografo con l'atto di ricevimento e soprascrizione di un testamento segreto.

L'atto di ricevimento, cioè quello col quale il notaio, a norma delle leggi, attesta la presenza e le dichiarazioni del testatore, imprime il carattere di autenticità inerente a tutti gli atti ricevuti dai pubblici ufficiali a ciò destinati; epperò il testamento

mistico o segreto, non sì tosto è al notaio consegnato, diviene atto pubblico.

Il testamento segreto non può serbare altra data che quella dell'epoca relativa alla compilazione del rogito di ricevimento.

Inutile d'altra parte è attendere alla data interna del testamento segreto, perocchè, non essendo questa prescritta testualmente dalla legge, incivile oltremodo riesce voler ricercare distinzioni di sorta dove non è mestieri attendervi.

Se pure il testatore nella consegna del testamento al notaio abbia voluto aggiungere, benchè per legge non fosse tenuto, la indicazione della data, una tale esuberante dichiarazione non vuole essere altrimenti riguardata se non come una garantia alla identità della scrittura testamentaria.

Nella esistenza di due testamenti in origine olografi, il rivestire il più antico per data fra essi, ed in epoca tuttochè posteriore al secondo, di forma mistica, importa togliere ogni collisione e rendere prevalente detto testamento come espressione ultima della volontà del disponente.

(Sentenza 30 agosto 1870 del tribunale di Reggio Calabria, in causa De Marco contro Serra).

(Dalla *Temi Italica*, anno IV, n° 21).

N° 2900.

Credito ipotecario — Interessi — Crediti anteriori alla pubblicazione del Codice civile italiano.

L'articolo 2010 del Codice civile italiano, che attribuisce il grado ipotecario del capitale, non solo a due annate d'interessi e alla corrente, ma anche a tutti gli interessi successivi alla trascrizione del precetto, è applicabile anche ai crediti iscritti prima della pubblicazione del Codice medesimo.

(Sentenza della Corte di cassazione di Napoli 22 luglio 1871, in causa Giordani contro Nugnes.)

Trattandosi di credito iscritto anteriormente al Codice italiano, la Corte di merito aveva esclusa la collocazione degli interessi successivi alla trascrizione del precetto, in omaggio al principio della non retroattività delle leggi. Il supremo collegio ha cassato la sentenza osservando che la legge non retroagisce nel senso di attentare a diritti già quesiti, ma giova a tutti quelli che si svolgono sotto il suo impero, tuttochè derivanti da cause anteriori. Nel fatto la trascrizione del precetto, e per conseguenza gl'interessi successivi, erano nati sotto l'impero del Codice anzidetto.

N° 2901.

Iscrizione ipotecaria — Cognome del debitore — Errore — Terzi.

La variazione di una vocale nel cognome del debitore contro cui si è voluto iscrivere la ipoteca, rende nulla la iscrizione riguardo al terzo acquirente del fondo.

(Sentenza della Corte d'appello di Roma 26 luglio 1871, in causa Tassi contro De Vito.)

La sentenza è in applicazione della legge pontificia 14 novembre 1832; ma lo stesso sarebbe a dirsi di fronte all'articolo 1998 del Codice civile italiano, essendo con esso parimente stabilito che è nulla la iscrizione quando induce assoluta incertezza nella persona del debitore. Nel caso deciso la ipoteca doveva essere iscritta contro Alessandro Bucciarelli, ed invece era stata accesa a carico di Bocciarelli Alessandro: il compratore dei beni si era munito di certificato del Conservatore delle ipoteche, e, oltrechè in quello non figurava la iscrizione come sopra erroneamente iscritta, egli era stato assicurato nel contratto di acquisto che, oltre le ipoteche espresse nel certificato, niun' altra ne esisteva sopra i fondi vendutigli.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1871 sono state fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dalla Amministrazione del demanio e delle tasse:

Della Valle Felice, ricevitore del registro a Scigliano, traslocato a Linguaglossa (Catania).
Bonanno Leonardo, id. a Leonforte, id. a Prizzi (Palermo).
Perrone Isidoro, id. a Naso, id. a Leonforte (Catania).
Tobia Gaetano, id. a Randazzo, id. a Scicli (Siracusa).
Rampi Francesco, id. a Bomba, id. a Randazzo (Catania).
Pirolli Luigi, id. a Civitella del Tronto, id. a Bomba (Chieti).
Campo Giuseppe, id. a Calatafimi, id. a Castelvetrano (Trapani).
Camiletti Ettore, id. a Adernò, id. a Calatafimi (Trapani).
Visetti Gaetano, id. a Chiaravalle Centrale, id. a Adernò (Catania).
De Nigris Giovanni, id. a Giulia, id. a Catignano (Teramo).
Morricone Francesco Paolo, id. a Torricella Peligna, id. a Giulia (Teramo).
Piatelli Ferdinando, id. a Guardiagrele (Chieti), id. a Ferrandina (Potenza).
Natale Giuseppe, id. a Acri, id. a Chiaromonte (Potenza).
Rossi Agostino, id. a San Giovanni in Fiore, id. a Corigliano Calabro (Cosenza).
Marone Leopoldo, id. a Rende, id. a San Giovanni in Fiore (Cosenza).
Cantù Martino, id. a Sogliano al Rubicone, id. a Cavaglià (Novara).
Invernizio Giovanni, id. a Radicondoli, id. a Bossolasco (Cuneo).
Richelmi Pietro, id. a Oulx, id. a Tirano (Sondrio).
Casati Luca, id. a Bardi, id. a Chiavenna (Sondrio).
Arrigoni Francesco, id. a Gavirate, id. a Gorgonzola (Milano).
Spalla Giovanni Battista, id. a Castelletto d'Orba, id. a Gavirate (Como).
Longhi Antonio, id. a Rocchetta Ligure, id. a Castelletto d'Orba (Alessandria).
Nidasio Maria, id. a Mola di Bari, id. a Leno (Brescia).
De Nillo Innocenzo, id. a Villa Santa Maria, id. a Mola di Bari (Bari).
Bonfanti Antonino, id. a Trapani, id. all'uffizio del demanio (Catania).

Pennino Giuseppe, id. a Acireale, id. all'uffizio del registro (Trapani).
Lo Giudice Vincenzo, id. a Troina, id. ad Acireale (Catania).
Galliano Emanuele Celestino, id. a Patti, id. a Troina (Catania).
Farruggia Gaetano Salvatore, id. a Trecastagne, id. a Patti (Messina).
Torchiani Bernardo, id. a Ciminna, id. a Gibellina (Trapani).
Giuganino Giuseppe, id. a Centuripe, id. a Aci Sant'Antonio (Catania).
De Stefano Ferdinando, id. a Bagheria, id. a Bronte (Catania).
Garufi Le Mesurier Francesco, id. a Santo Stefano Camastra, id. a Bagheria (Palermo).
Oreglia Matteo, id. a Alì, id. a Santo Stefano Camastra (Messina).
Troiano Catello, id. a Cerreto Sannita, id. a Piedimonte d'Alife (Caserta).
Fazzari Domenico, id. a San Bartolommeo in Galdo, id. a Cerreto Sannita (Benevento).
Giordano Pasquale, id. a Torre del Greco, id. a San Bartolommeo in Galdo (Benevento).
D'Onofrio Leonardo, id. a Castelfranco in Miscano, id. a Torre del Greco (Napoli).
Scoti Guglielmo, id. a Forenza, id. a Laurenzana (Potenza).
Gioannini Domenico, id. a Capestrano, id. a Santa Croce di Magliano (Campobasso).
Cogni Giulio, id. a Melegnano, id. a Mirandola (Modena).
Rampezzotti Paolo, id. a Montechiaro del Chiese, id. a Melegnano (Milano).
Casati dott. Antonio, id. a Appiano, id. a Montechiaro del Chiese (Brescia).
Niccorini Lodovico, id. a Laureana di Borello, id. a Sassuolo (Modena).
De Benedetti Francesco, id. a Lama di Mocogno, id. a Novellara (Reggio Emilia).
Marchisio Edoardo, id. a Dego, id. ad Alassio (Genova).
Erba Antonio, id. a Crema, id. a Lodi (Milano).
Cassetti dottor Luciano, id. a Castiglione delle Stiviere, id. a Crema (Cremona).
Caldara Eugenio, id. a Menaggio, id. a Castiglione delle Stiviere (Mantova).
Sartorio Giovanni, id. a Iseo, id. a Menaggio (Como).
Carrozzi Enrico, id. a Cassine, id. a Carate Brianza (Milano).
Fortina Francesco, id. a Spigno Monferrato, id. a Soncino (Cremona).
Panietti Giuseppe, già ricevitore, richiamato in servizio a Spigno Monferrato (Alessandria).
Novaro Francesco, ricevitore del registro a Montefiorino, traslocato a Orzinuovi (Brescia).
Caneparo Giovanni, id. a Perosa Argentina, id. a Sarnico (Bergamo).
Bonetti Agostino, conservatore delle ipoteche a Civitavecchia, revocata la nomina.
Ronca Nicola, già controllore del bollo ordinario a Napoli, dispensato dal servizio, collocato a riposo.
Grippo Enrico, volontario demaniale a Potenza, dimesso.

Poulet Roberto, già ricevitore del registro, nominato vicesegretario di 3ª classe presso l'Intendenza di Lecce.

Colabucci Luigi, ricevitore del registro a Segni, collocato a riposo previa dispensa.

Prina Pier Francesco, già ispettore demaniale, nominato ispettore del circolo di Varese (Como).

Rindone Calafatto Felice, ricevitore del registro a Racalmuto, traslocato a Castrogiovanni (Caltanissetta).

Somano Gio. Battista, id. a Gangi, id. a Racalmuto (Girgenti).

Furono inoltre, con decreti 31 agosto 1871, collocati in disponibilità oltre a cento trenta impiegati degli uffizi ipotecari e dei cessati uffizi di commisurazione nelle provincie della Venezia e di Mantova.

DECESSI

Valente Pietro, ricevitore del registro a Conversano, morì il 9 settembre 1871.

CORRISPONDENZA

185. Signor R., Livorno, nº 1070. — Che le procure non generali *ad negotia*, cioè le procure esenti da registro, ma soggette a bollo di 2 lire, siano quelle per la stipulazione di un *solo* contratto, e le speciali per un atto da consumarsi *unico contextu*, fu dichiarato dall'Amministrazione demaniale, non solo colla risoluzione riportata al numero 878 del nostro periodico, ma anche coll'altra più recente emessa in applicazione delle attuali leggi di registro e bollo, che inserimmo al numero 1654. Ritenuto il concetto seguìto dall'Amministrazione demaniale, è forza conchiudere che anche la procura data per il ritiro dall'ufficio postale dei pieghi, lettere e valori non può essere considerata esente da registro, dacchè essa non si esaurisce in una sola volta, ma ha tratto successivo e duraturo per tutto il tempo indeterminato pel quale è concessa. In ordine poi al fondamento di quelle risoluzioni, osserviamo che certamente la legge avrebbe potuto essere un po' più esplicita; però, se si considera che l'applicazione di un bollo più grave in compenso della tassa di registro ha la sua ragione nell'intendimento di diminuire le formalità e rendere più spedita la conclusione degli affari d'urgenza, la interpretazione restrittiva della legge sotto questo aspetto è abbastanza giustificata; imperocchè, se la procura è tale che debba essere esercitata per una serie di atti continuata, non vi può essere ostacolo a rilasciarla colle forme di tutti gli altri atti soggetti a bollo e registro.

186. Signor C. R., Foggia, nº 196. — Le osservazioni che abbiamo fatte nel precedente fascicolo, al numero 182 della *Corrispondenza*, tornano opportune anche pel caso espresso nella vostra del 10 corrente. Non crediamo

applicabile la penale se l'affitto comprovato dalla scrittura è reso retroattivo.

187. Signor notaio P. M. G., Pennabilli, nº 938. — Veduto l'atto che ci avete comunicato, non dubitiamo che la prestazione annua di 200 lire promessa alla sposa debba interprêtarsi come una prelevazione a suo favore di frutti dotali non soggetta a tassa particolare, giusta l'articolo 45 della legge di registro.

188. Signor V. B., Crescentino, nº 1369. — È appunto la sentenza riportata al numero 2877 quella che risolve affermativamente la quistione da voi proposta. Le *lettere di cambio* sono atti di commercio tra ogni sorta di persone, come dice giustamente la sentenza stessa; dunque, se i titoli che voi dite dati in pagamento sono vere lettere di cambio, saranno soggetti al bollo, ma esenti da registro.

189. Signor notaio D. D. F., Mirabello Sannitico. — Noi abbiamo sempre ritenuto che i documenti che si producono a corredo dei ricorsi in via amministrativa, per restituzione o moderazione di tasse di registro e simili, possono essere scritti in carta libera; e le ragioni sono ampiamente esposte al numero 2062 del nostro giornale. Nè diversamente può dirsi di fronte all'articolo 10 della legge 19 luglio 1868, perchè esso in questa parte non ha punto modificato le disposizioni anteriori.

190. Signor A. C., Oderzo, nº 2509. — Sembraci chiaro che il verbale di aggiudicazione di mobili sia compreso tra gli atti di che al numero 3, articolo 19 della legge sul bollo. Quanto agli atti di esenzione per le imposte e sovrimposte comunali, vedete la risoluzione ministeriale inserita al numero 1598.

191. Al suddetto. — L'articolo 14 della legge 19 luglio 1868 dichiara espressamente che i notai sono solidali colle parti pel pagamento delle tasse sulle scritture private autenticate. Niun dubbio dunque che questa solidarietà si estenda anche alle tasse sugli atti enunciati, ognorachè alla registrazione della scrittura autenticata, la tassa è dovuta anche sulle enunciazioni. Nulla possiamo dire quanto al deposito, ignorando per quanto tempo sia fatto, e se presso privati o pubblici ufficiali.

192. Signor G. M., Caulonia, nº 3505. — La ipoteca consentita dal mutuatario nel contratto stesso di mutuo non è stata mai ritenuta soggetta a tassa particolare. Quanto all'altro contratto, non ne abbiamo un concetto preciso, e ci occorrerebbe averlo sott'occhio per pronunciarci.

193. Signor G. D. C., San Miniato, nº 276. — Niuno può impedire al legittimario di accettare, invece della legittima in natura, il legato quantitativo che gli sia stato fatto a tacitazione dal genitore. L'atto relativo non opera una cessione di quota ereditaria, ma una pura accettazione di legato. Vedansi le osservazioni e la sentenza ai numeri 2059 e 2332 del giornale.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE SECONDA [1]

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N° 2902. — *Registro.*

Successioni — Premi di assicurazione sulla vita.

Quesito. — *Se il premio di assicurazione sulla vita, che la Società assicuratrice va pagando agli eredi dell' assicurato, debba da questi essere dichiarato come parte dell'asse ereditario nella denunzia della costui successione.*

(*Dal sig.* B, *Napoli, n° 240.*)

Risposta. — È una quistione nuova per la nostra raccolta, ma sulla quale più volte siamo stati interrogati di viva voce dai nostri associati. La opinione che in quelle circostanze abbiamo espressa, è stata sempre negativa, e eguale la professiamo adesso, malgrado le obbiezioni che ci sono state sempre messe davanti.

Certamente noi abbiamo sempre inteso parlare dei premi che si rendono esigibili soltanto a favore degli eredi. Se il conseguimento del premio si fosse già verificato nella persona dell'assicurato, ognuno è d'accordo che esso sarebbe già un suo diritto patrimoniale, e come tale passando negli eredi per solo effetto della successione, dovrebbe senza dubbio essere compreso nella denunzia relativa. Ma questo non è il caso delle ordinarie assicurazioni sulla vita. Generalmente questi

(1) Il presente fascicolo non ha *Parte prima*, perchè non vi sono circolari nè provvedimenti dell'Amministrazione del demanio e delle tasse da riportare.

contratti si concludono col versamento annuo di una data somma per parte dell'assicurato, e coll'obbligo correspettivo nella Società assicuratrice di corrispondere un determinato capitale agli eredi o a una qualunque terza persona designata dall'assicurato medesimo. Niun dubbio che in tutti questi casi l'assicurato aliena una parte dei suoi averi, niun dubbio che il benefizio di questa alienazione è a tutto profitto degli eredi o della terza persona nominata. Ma appunto perchè il benefizio, il premio dell'assicurazione non si realizza che a favore di questi eredi o di questa persona, non può ritenersi che alla morte esista nel patrimonio lasciato dal defunto. In altri termini queste persone a cui favore fu stipulato il premio, ripetono il benefizio dal contratto e non dalla successione. Se v'ha liberalità, se vi è elemento per la imposizione di una tassa di trasferimento a titolo gratuito, questo risiederebbe nel contratto primitivo, ognorachè il legislatore non avesse preferito di colpirlo altrimenti.

I sostenitori della tesi contraria prendono argomento a ritenere il premio nel patrimonio dell'assicurato dal non essere accettata la liberalità dal beneficiario e dal diritto quindi che l'assicurato avrebbe di revocarla, finchè l'accettazione non sia intervenuta.

Ma la giurisprudenza ha superato anche questa sottile obiezione. Sono splendide le considerazioni che faceva a questo riguardo l'avvocato generale Descoustures in una causa agitatasi alla Corte Imperiale di Parigi nell'aprile dell'anno 1867.

« En effet — egli diceva — de ce que le dessaisissement n'est pas irrévocable à défaut d'acceptation, il ne s'ensuit pas qu'il ne soit pas intégralement accompli. Il arrivera nécessairement de deux choses l'une: ou la condition suspensive sera réalisée, et alors l'assuré sera hors d'état de disposer de l'objet de la libéralité; ou, à défaut d'acceptation, il révoquera la libéralité, soit au bénéfice d'un tiers, soit à son propre profit, et, dans ce cas, elle sera comme si elle n'avait jamais existé.

« Mais si aucune acceptation ne s'étant manifestée, aucun changement de volonté ne s'est produit non plus de la part de l'assuré donateur, il est clair que son dessaisissement est complet et parfait, et qu'au jour de sa mort, c'est-à-dire de l'accomplissement de la condition, l'acceptation que fait le bénéficiaire désigné suffit pour que, en vertu du principe de la rétroactivité, l'émolument résultant du contract d'assurance lui ait appartenu dès l'origine et n'ait dès lors jamais fait partie de la fortune personnelle de l'assuré.

« Ainsi, l'objection disparaît forcément même dans l'hypothèse de la non-acceptation, si la volonté de l'assuré n'a pas changé, si la désignation du tiers est restée la même, parce que le dessaisissement, si non irrévocable en droit, a été certainement définitif en fait, et que, par l'événement de la condition suspensive et de l'effet rétroactif qui y est attaché, le droit du bénéficiaire remonte au jour où le contract d'assurance à été passé entre la Compagnie et l'assuré. »

N° 2903. — *Registro.*

Benefizi e Cappellanie — Diritto di rivendicazione — Cessione a titolo oneroso — Oneri.

Ritenuto che lo svincolo assoluto dei beni delle dotazioni dei benefizi e delle cappellanie non si opera a favore del patrono che ha fatto la dichiarazione di rivendicazione, sino a che non sia compiuto il pagamento delle tasse e l'adempimento degli oneri inerenti alla rivendicazione, qualora dopo la dichiarazione, e prima che il pagamento sia compiuto, il rivendicante ceda per un prezzo determinato i suoi diritti, la tassa di registro dovrà liquidarsi su detto prezzo soltanto, o anche sull'ammontare della tassa di rivendicazione e sugli oneri?

Al numero 2890 abbiamo riportata la massima di una sentenza del tribunale di Parma, con la quale è escluso che al

prezzo della cessione debba essere aggiunta la tassa da pagarsi per la rivendicazione dei beni. Ma il caso deciso da quella sentenza era di una cessione fatta anteriormente alla dichiarazione di rivendicazione, e noi, nelle osservazioni che vi facemmo, trovammo giusto il giudicato.

La cosa è diversa quando la cessione avviene dopochè il patrono ha esercitato la facoltà di riscatto, e ha già incontrato l'obbligo del pagamento della tassa e degli oneri relativi. La cessione allora lo libera anche dalla soddisfazione di questi pesi, che, per patto espresso, vengono assunti dal cessionario. In tal caso non è più facoltativo per questi il valersi o no del diritto di rivendicazione. Egli subentra nelle obbligazioni già contratte dal cedente, e l'ammontare di esse costituisce necessariamente un correspettivo in aggiunta al prezzo particolare stabilito per l'acquisto dei diritti ceduti. La tassa di registro deve dunque essere applicata sull'uno e sugli altri.

Per corrispondere al desiderio dell'egregio associato che ci ha proposto questo dubbio, ci siamo dati cura delle più diligenti investigazioni al riguardo, e siamo pervenuti a conoscere che, in applicazione della legge 15 agosto 1867, la quistione fu decisa in senso affermativo dal tribunale civile di Alessandria con sentenza del 5 novembre 1870.

Trattavasi allora di un atto del 27 agosto 1868, rogato Prades, col quale Cristina Besozzi, come tutrice del proprio marito Igino Bobba, cedeva al causidico Benedetto Gatti la metà dei diritti di patronato sul soppresso benefizio di San Giuseppe, in Viarigi, pel prezzo di lire 8000, e coll'obbligo allo acquirente di pagare al Demanio la tassa straordinaria del 30 per cento, in lire 5661 78, e di corrispondere i pesi, calcolati nella somma di lire 7200.

L'Amministrazione demaniale, in modificazione della tassa originariamente applicata, sostenne che sul cumulo di tutte le dette somme fosse dovuta la tassa di trasmissione, e il tribu-

nale, colla citata sentenza, ne accolse appieno le conclusioni per i seguenti motivi:

Attesochè la pretesa dell'Amministrazione del Registro di un supplimento di tassa sull'atto di cessione 27 agosto 1868, rogato Prades, anche nei limiti in cui venne ristretta nella comparsa del 1° agosto ultimo scorso dalli opponenti Igino Bobba e Benedetto Gatti, è detta insussistente, e contraria alla legge di registro 14 luglio 1866 sotto un duplice aspetto, vale a dire in quanto quell'atto contenga, anzichè la trasmissione in piena proprietà della metà degli immobili componenti la dote del benefizio di San Giuseppe eretto in Viarigi, la semplice cessione di un diritto di patronato attivo sui beni medesimi, per cui riesca inapplicabile il disposto dell'articolo 34 della detta legge, e del correlativo articolo primo dell'annessavi tariffa dall'Amministrazione invocati a sostegno della sua pretesa, ed in quanto altresì l'atto in disamina, il quale non poteva essere e non fu espressamente contemplato nella tariffa suddetta, per la sua natura e li suoi effetti accostandosi più che ad ogni altro alla cessione del diritto di riscatto prevista al n° 14 della medesima, in ordine alla quale la tassa proporzionale deve essere commisurata sul corrispettivo stipulato, abbia ad essere sottoposto alla tassa proporzionale del 2 50 per cento sulla base delle lire 8000, che fu il corrispettivo stipulato dall'Igino Bobba per la cessione del diritto di patronato che ne formò oggetto;

Attesochè, se è esatto il dire che, al punto in cui fu celebrato l'atto pubblico di cui si tratta, la proprietà della metà dei beni costituenti la dotazione del menzionato benefizio non era ancora presso l'Igino Bobba, comunque la domanda di svincolo della dote medesima, a senso dell'articolo 5 della legge sui beni ecclesiastici 15 agosto 1867, fosse stata da lui, quale patrono attivo, presentata alla detta Amministrazione del demanio che, riconosciutala regolare, l'aveva pur anche ammessa, per la ragione che il definitivo consolidamento in lui di siffatta proprietà dipendeva dalla stipulazione di un ulteriore atto pel quale l'Amministrazione, ricevendo il pagamento del quarto della somma in cui era stato stabilito il 30 per cento del valore della dote medesima ne facesse ad esso Bobba ed all'investito del patronato passivo l'abbandono, non è tuttavia men vero che per effetto della cessione in parola venne ad operarsi il trasferimento in Benedetto Gatti a titolo oneroso d'un bene immobile nel senso legale della parola in quanto che l'articolo 415 del Codice civile annovera sia gli immobili per l'oggetto a cui si riferiscono, sia le azioni che tendono a ricuperare immobili per loro natura, fra le quali va senza dubbio compresa la ragione di rivendicare i beni immobili costituenti la dote dei benefizi soppressi riservata a patroni laici nel già citato articolo 5° della legge 15 agosto 1867;

Per la qualcosa è a ritenersi che l'atto 27 agosto 1868, rogato Prades, rientra nella lettera e nello spirito della disposizione scritta nel precitato articolo 31 della legge di registro;

Che l'affinità poi della cessione in disamina colla cessione del diritto di riscatto di immobili di cui è menzione al nº 14 della tariffa, la quale non può essere disconosciuta, e viene anche a confortare le osservazioni avanti espresse in ordine alla inclusione delle trasmessioni dei diritti *ad rem* nella disposizione dell'articolo 31 della legge di cui i primi 18 numeri della stessa tariffa sono lo sviluppo e l'applicazione, non può condurre alla conseguenza voluta dalli opponenti Bobba e Gatti, di far sì che non possa essere dovuta sull'atto stesso altra tassa proporzionale all'infuori di quella già esatta in base al prezzo di lire ottomila che fu convenuto pagabile al cedente, entro quattro anni allora prossimi. Perocchè la legge non ha detto « la tassa si applica al prezzo della cessione, » ma ha usato l'espressione *al corrispettivo*, la quale ha un significato molto più esteso, dando così a divedere che intendeva riprodurre, con una locuzione concisa, l'avvertenza espressa sotto il numero primo della stessa tariffa dove si accenna, oltre al prezzo ed altri corrispettivi, ai pesi posti a carico dell'acquirente, e si richiama benanco in modo esplicito il disposto dall'articolo 31 della legge;

Atteso pertanto che, oltre al prezzo pattuito in favore del cedente Igino Bobba, dovendosi prendere in considerazione, per la liquidazione della tassa proporzionale, dovuta sul ridetto atto pubblico, eziandio i pesi che dallo stesso atto appaiono passati a carico del cessionario, occorre notare che dal complesso delle stipulazioni intervenute fra le parti, e dai documenti in esso inserti per farne parte integrale, emerge come sul valore attribuito nella perizia del misuratore Bussa alla metà dei beni componenti la dote del ridetto benefizio, devoluta all'Igino Bobba, siasi fatta detrazione in primo luogo della somma di lire 5661 e centesimi 78 corrispondente a quella che doveva essere sborsata al demanio per effettuare lo svincolo di detta metà, in secondo luogo della somma di lire 7200 che era dalle parti ritenuta sufficiente a far fronte ai pesi inerenti al benefizio soppresso per la parte afferente al patronato attivo spettante al Bobba, i quali il cessionario Gatti con una speciale stipulazione assumeva sopra di sè;

Che, a fronte dell'obbligazione di provvedere per l'adempimento in perpetuo dei pesi inerenti al soppresso benefizio esplicitamente assuntasi nel ripetuto atto dal Benedetto Gatti, è troppo manifesto che l'anzidetta somma di lire 7200, considerata dalle parti rappresentativa dell'onere medesimo, deve concorrere col prezzo convenuto pagarsi al cedente Bobba a costituire, per la commisurazione della tassa di registro, il corrispettivo della alienazione da quest'ultimo consentita in pro di quello;

Che la somma poi di lire 5566 78, destinata a far fronte al pagamento della tassa dovuta per lo svincolo che Gatti rimaneva abilitato a compiere in sostituzione del patrono Bobba, ed era l'unico mezzo per cui esso poteva giungere a consolidare in sè la proprietà della metà della dote del ridetto benefizio, a voler penetrare nell'intima natura delle cose, assume l'aspetto di una parte del prezzo effettivamente stipulato, lasciata per tacito accordo delle parti a mani del cedente per essere impiegata ad esaurire le ulteriori

operazioni dello svincolo, che sarebbero così state eseguite dal Gatti quasi per delegazione di Bobba;

Epperciò non si può menomamente dubitare che insieme alle altre somme avanti indicate debba concorrere a formare il vero corrispettivo della cessione in discorso per l'effetto della liquidazione della relativa tassa proporzionale;

Che del resto una considerazione valevole per sè sola a mostrare giusta e consentanea ai principii che informano e reggono l'assetto della tassa sulle mutazioni di proprietà che tuttavia si verificano a titolo oneroso, la liquidazione della tassa in parola propugnata dall'Amministrazione è questa, che, mercè la cessione ottenuta col ripetuto atto 27 agosto 1868, Benedetto Gatti è arrivato a consolidare in suo capo la proprietà della metà dei beni stabili ivi descritti, i quali, se nella perizia Bussa, redatta per l'accertamento del trenta per cento dovuta al demanio a titolo di tassa di svincolo, appaiono estimati in lire 37,745 e centesimi 20, in realtà avevano per avventura un valore superiore alla somma stessa, ciò che debbe naturalmente avere per conseguenza di sottoporlo al pagamento di una tassa la quale nella sua entità corrisponda all'importanza dell'aumento che si è verificato nel suo asse patrimoniale immobiliario;

Che adunque le ingiunzioni cui si fecero opponenti li Bobba e Gatti vogliono essere eseguite sulla somma di lire 354 20, alla quale l'Amministrazione ha spontaneamente ridotta quella di lire 818 40 primitivamente addimandata, circostanza questa che consiglia di compensare fra le parti contendenti le spese del giudizio di opposizione.

Per questi motivi, ecc.

N° 2904. — *Registro.*

Prescrizione — Istanza giudiciale — Nuovo termine — Perenzione.

La prescrizione dell'azione per il rimborso di tasse di registro, stata interrotta con istanza giudiziale, non si compie col decorrimento di un nuovo biennio dalla detta istanza, ma con la decorrenza del termine di tre anni in cui l'istanza stessa si perime.

(Sentenza del tribunale civile di Lecce, 26 aprile 1871, in causa contro Diego Cotroneo e Giovanni Idone).

Il fatto che ha dato luogo a questo punto di questione è il seguente:

Nel 24 febbraio 1866 fu registrata all'uffizio di Lecce una sentenza del tribunale di detta città 18 dicembre 1865, per la quale fu percetta la tassa di lire 6042 01. Nel 13 dicembre 1867 le parti citarono in giudizio l'Amministrazione per la restituzione di lire 2520 23, ritenute applicate indebitamente. All'udienza fissata fu chiesto un differimento, e la causa non ebbe altro seguito finchè, con nuovo atto intimato nel 10 dicembre 1870, le parti stesse insisterono per la decisione della domanda primitiva. L'Amministrazione indipendentemente dalle eccezioni di merito dedusse quella pregiudiciale della prescrizione, e il tribunale colla precitata sentenza 26 aprile 1871, dichiarò che, la istanza per rimborso non essendo perenta, l'azione non poteva ritenersi prescritta.

Le considerazioni addotte dal tribunale sono le seguenti:

Ha considerato che la intelligenza da darsi agli articoli 79 e 83 della legge sul registro del 21 aprile 1862 non è quella spiegata dall'Amministrazione, cioè che la domanda di restituzione di tasse pagate si prescrive dopo due anni dal giorno della registrazione.

L'articolo 83 della citata legge invece rafferma e dichiara il principio del diritto comune, cioè che la domanda interrompe la prescrizione, e che, finchè la domanda non sia perenta, non può darsi luogo a periodo alcuno di prescrizione, poichè i giudizi in corso impediscono la prescrizione. Infatti l'articolo suddetto è così concepito:

« Il corso della prescrizione sopra stabilita sarà interrotto dalla domanda
« giudiziale fatta e notificata prima dello spirare dei termini, e ciò sia che
« venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga
« fatta istanza per la perizia.

« La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso del
« successivo nuovo termine, eguale a quello stabilito nei diversi casi con-
« templati dalla presente legge, a meno che la domanda e l'atto d'interru-
« zione non siano perenti. »

Nella specie, la prima domanda dei signori Cotroneo ed Idone è del 13 dicembre 1867, fatta cioè fra i due anni dalla registrazione. Dal 13 dicembre 1867 al 10 dicembre 1870 non sono trascorsi i tre anni, quindi la domanda dei signori Idone e Cotroneo non è perenta, ed in conseguenza la prescrizione nella specie non può aver luogo.

Crediamo che da questa sentenza l'Amministrazione abbia interposto appello analogamente alle considerazioni espresse

nella circolare a stampa 5 dicembre 1862, n° 31, la quale prendeva argomento da una decisione della Corte di cassazione di Milano, in applicazione della legge sarda 9 settembre 1854. La circolare e la decisione anzidetta furono da noi inserite al n° 474; e sebbene nelle osservazioni che allora facemmo, ponendo a confronto l'articolo 21 della legge sarda coll' articolo 83 di quella 21 aprile 1862, ci pronunziassimo per la opportunità della disposizione adottata dal Ministero, non possiamo però dissimulare che la lettera del citato articolo 83 si presti assai alla interpretazione ritenuta dal tribunale di Lecce.

Del resto l'articolo anzidetto è conforme all'articolo 127 della legge attuale, e, se la causa sarà decisa in appello a maggiore ragione ci faremo cura di annunziarne l'esito ai nostri lettori.

DECISIONI GIUDIZIARIE

N° 2905. — *Registro.*

Notaio — Restituzione di tasse — Cessione di anticresi e del diritto al pagamento delle migliorie.

Il notaio, che dalla legge è primo chiamato al pagamento delle tasse per gli atti da esso ricevuti, può ripetere direttamente dall'Amministrazione demaniale ciò che indebitamente le ha pagato, senza che occorra nella quietanza il concorso delle parti contraenti, le quali, quand'anche, a norma dell'articolo 90 della legge, avessero rimborsato il notaio, possono ripetere da lui la restituzione a suo favore disposta.

La cessione di un'anticresi e del diritto al pagamento delle migliorie fatte sul fondo dal creditore anticretico non può assimilarsi a una cessione di usufrutto nè di semplice credito, ma equivale a un nuovo contratto di anticresi, soggetto alla tassa dell'uno e mezzo per cento.

CORTE D'APPELLO DELLE CALABRIE

Sentenza 24 *luglio* 1871

in causa DEMANIO e BRANCA notaio GAETANO.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Per citazione del 9 aprile 1870 notar Gaetano Branca tradusse davanti il tribunale civile di Rossano quel ricevitore del registro per la restituzione di lire 215 80 indebitamente esatte per tassa sopra quattro rogiti del 31 agosto, 31 ottobre, 7 e 20 dicembre 1869.

Il tribunale adito, con sentenza del 29 luglio dello stesso anno, ritenne essere stata bene esatta la tassa sul primo di detti rogiti, essersi esatte lire 10 di più sul secondo atto, lire 32 25 sul terzo, e lire 146 50 sul quarto; quindi condannò il ricevitore a restituire lire 188 75, cogli interessi legali dal giorno della dimanda ed a due terze parti delle spese.

Il ricevitore con atto del 7 novembre dichiarò al Branca che egli era pronto eseguire la detta sentenza, purchè esso Branca si fosse presentato a ricevere il pagamento unitamente alle parti nel cui interesse erano stati stipulati gli atti, o munito di costoro procura, se no avrebbe appellato dalla sentenza medesima; e non avendo il Branca a questa condizione adempito, il ricevitore con atto del 16 novembre 1870 produsse l'appello appoggiato ai seguenti motivi:

1° Perchè è a ritenere che il pagamento delle tasse sia stato fatto dalle parti, e certo lo è stato nel loro interesse; epperò il notaio non ha azione a ripetere il dippiù pagato;

2° Perchè, se una somma deve allo stesso restituirsi, fa d'uopo ordinare che siagli pagata col consentimento delle parti, onde non restare esposta l'amministrazione alla molestia che le medesime potrebbero arrecarle;

3° Perchè l'atto del 20 dicembre 1869 non contiene una semplice cessione di credito soggetta alla tassa del mezzo per cento, come ritenne il tribunale; ma la cessione di un usufrutto con le migliorie dovute ai cedenti, soggetta alla tassa del 3 per cento, o per lo meno alla tassa dell'1 e mezzo per cento;

Osserva sul merito dell'appello che, pel disposto degli articoli 73 e 86

del regio decreto del 14 luglio 1866, concernente la tassa di registro, è chiamato prima il notaio al pagamento della tassa, e poi solidalmente con lui le parti; e queste, giusta l'articolo 90 dello stesso decreto, non possono agire contro l'amministrazione per restituzione d'indebito pagamento, se non dimostrano di avere rimborsato il notaio. Se adunque il notaio è primo chiamato al pagamento, se nella specie questo pagamento fu fatto dal notaro, se non si presume averlo fatto con denaro delle parti, segue che, s'egli indebitamente ha pagato, possa domandare la restituzione a colui che indebitamente esasse. Egli è vero che il notaio può dirigersi contro la parte, e questa contro l'amministrazione; ma è questo un benefizio che la legge ha voluto accordargli, imponendogli una obbligazione non propria; ma ciò non toglie che, senza tanti circuiti, possa il notaio direttamente ripetere dall'amministrazione quel tanto che indebitamente le pagò. Nè vale il dire che il notaio sia un mandatario della parte, dappoichè è un obbligato per legge, e ad escludere il mandato basta solo il riflettere che il notaio è tenuto al pagamento, non ostante che la parte gliene facesse divieto. Se è obbligato personalmente, non può essere negata l'azione d'indebito per costringerlo ad agire contro la parte che potrebbe essere insolvibile, mentre poi l'amministrazione sarebbe sempre tenuta alla restituzione. In fine il timore della molestia espresso dall'appellante non è che immaginario; imperocchè, se il pagamento fu fatto dal notaio, ed a lui fu fatta la restituzione, nulla potrebbe pretendere la parte la quale si tenne estranea all'amministrazione, e, dato il caso che avesse rimborsato il notaio, potrebbe dallo stesso ripetere quella restituzione che a costui fu fatta: non hanno adunque alcun fondamento i primi due motivi di appello di sopra cennati.

Osserva la Corte sul terzo motivo che l'atto del 20 dicembre 1869, sul quale la controversia viene ristretta in appello, contiene la cessione di un anticresi di unita alle migliorie che il creditore anticretico avea fatte sui fondi, per il prezzo di lire 5259 10. Sostiene l'appellante che questo atto contenga una cessione di usufrutto ed una vendita delle migliorie e che quindi sia soggetto alla tassa del 3 per cento; ma non bisogna spendere parola per dimostrare quanto il godimento del creditore anticretico sia diverso da quello dell'usufruttuario, e quanto diversi siano i diritti e le obbligazioni dell'uno e dell'altro, ed è anco molto facile il comprendere che le migliorie fatte nel fondo anticretico non possono formare oggetto di vendita tra il creditore ed un suo cessionario, giacchè è risaputo che appartengono al proprietario del fondo il cui debito si accresce della spesa impiegatavi. Ma nè tampoco quest'atto potrebbe considerarsi come cessione di un credito soggetto alla tassa del mezzo per cento, quale fu ritenuto colla sentenza appellata, imperocchè non fu ceduto un credito semplice, ma un credito accompagnato da un anticresi, di talchè il cessionario, surrogandosi in questo contratto, altro non fece che impiegare i suoi capitali in una costituzione di anticresi, onde è evidente che la tassa dovuta sia

quella propria di tale contratto, fissata all'uno e mezzo per cento dall'articolo 16 della tariffa, modificato dalla legge del 19 luglio 1868.

Per questi motivi

La Corte fa dritto per quanto è di ragione all'appello.

Nota. — La prima delle massime sopra stabilite è conforme a quanto noi abbiamo sostenuto fino dal 1864 nel numero 666 del nostro volume II, e al principio che già ritenne il tribunale di Napoli colla sentenza che riportammo al numero 773. Sappiamo benissimo che nella pratica amministrativa le nostre idee non hanno prevalso, ma il giudicato che ora pubblichiamo è troppo autorevole per confermarci vieppiù nel nostro convincimento.

Quanto all'altra massima osserviamo che, ove pure il contratto non fosse a definirsi per una nuova costituzione di anticresi, riguardato però nei suoi più stretti rapporti di analogia, a norma dell'articolo 6 della legge, comparirebbe sempre più congruamente imponibile colla tassa dell'articolo 16 della tariffa applicato dalla Corte.

N° 2906. — *Registro.*

Rendite vitalizie — Cessione a titolo oneroso — Base della liquidazione della tassa — Legge attuale, legge cessata.

È rinnovativa e non dichiarativa la disposizione dell'articolo 38 del decreto 14 luglio 1866, numero 3121, giusta la quale, nei trasferimenti a titolo oneroso di rendite o pensioni, può servire di base alla tassa anche il prezzo convenuto, allorchè sia stata espressa e giustificata la causa del ribasso. Per conseguenza, ceduta una rendita vitalizia sotto l'impero della legge 21 aprile 1862, per un prezzo inferiore al multiplo o al

capitale della rendita stessa espresso nel suo titolo costitutivo, la tassa deve essere liquidata su questo multiplo o capitale e non sul prezzo della cessione, qualunque sia il motivo per cui il medesimo sia stato convenuto in somma più tenue.

Massima desunta da sentenza della Corte di appello di Potenza 30 gennaio 1871, in causa contro Francesco Lagrotta ed i coniugi Vincenzo e Marianna Fannelli.

N° 2907. — *Registro.*

Costituzione di dote — Cessione di ragioni ereditarie.

L'atto di matrimonio con cui la sposa si costituisce in dote una somma pagatale dai fratelli, e, in correspettivo di quella, la dotata rinunzia e abbandona ai fratelli tutti i diritti che le competono sulle eredità dei genitori ed altri parenti, contiene due disposizioni tassabili, cioè una costituzione di dote in proprio e una cessione di ragioni ereditarie.

Esso perciò è soggetto, oltrechè alla tassa graduale portata dall'articolo 66 della tariffa, a quella del 3 per cento sulla cessione, ognorachè è a ritenersi che le eredità fossero composte pure di beni immobili.

Sentenza del tribunale civile di Melfi 11 gennaio 1871, in causa contro Egidio Saraio.

N° 2908. — *Registro.*

Contratto per riscossione di rendite — Sua modificazione.

Stabilitosi un contratto per riscossione di rendite mediante premio, se poi in seguito di contestazioni insorte si transige,

e quel contratto si modifica convertendolo in altro a partito forzoso, ossia di riscossione per somma determinata, questo secondo contratto non può andare soggetto alla tassa fissa stabilita per le transazioni, ma soggiace alla tassa proporzionale voluta dall'articolo 47 della tariffa, indipendentemente da quella che fosse stata applicabile al contratto primitivo.

(Sentenza del tribunale civile di Aquila, 19 giugno 1871, in causa contro il Liceo di detta città.)

N° 2909. — *Bollo.*

Avvisi al pubblico — Iscrizione destinata a indicare l'esercizio della professione di mediatore di affittamenti.

L'affissione avanti la propria bottega di un cartello non bollato, portante la leggenda: « Appartamenti da affittare e stanze mobiliate, » che venga fatta dall'esercente solo per indicare agli accorrenti la sua professione di mediatore di affittamenti della specie, non costituisce contravvenzione alla legge sul bollo, dovendo ritenersi il cartello compreso fra le iscrizioni dirette a indicare un genere di commercio, che sono dichiarate esenti dall'articolo 34 del decreto 14 luglio 1866.

Sentenza del tribunale civile e correzionale di Brescia, 11 febbraio 1871, in causa Pubblico Ministero contro Storari Andrea.

N° 2910. — *Registro.*

Prescrizione — Interruzione contro uno dei debitori.

Verificatasi la interruzione di prescrizione per la ripetizione di una tassa suppletiva contrattuale contro uno dei contraenti, la medesima è operativa anche a riguardo degli altri; imperocchè, posta la solidarietà dell'obbligazione tra costoro al pagamento della tassa, si verifica il casa del testuale disposto dall'articolo 2130 Codice civile.

Massima desunta da senteuza del Tribunale civile di Cagliari, 2 febbraio 1871, in causa Finanze, Municipio di Cagliari e Stefano Doglio.

N° 2911. — *Bollo.*

Registri di negozianti — Scartafaccio informe.

Uno scartafaccio informe, tenuto da un negoziante a solo esclusivo sussidio di memoria e mancante di tutti gli estremi per essere prodotto in giudizio, non può dirsi un libro giornale che costituisca in contravvenzione l'esercente se non l'ha fatto sottoporre alla tassa di bollo.

Sentenza del tribunale civile e correzionale di Brescia, 9 gennaio 1871, in causa Pubblico Ministero contro Sbardolini Luigi. Nello stesso senso giudicava il medesimo tribunale con sentenza di pari data in causa contro Giosuè Bontempi e con altre due del 31 gennaio e 14 febbraio 1871, nelle cause promosse a carico di Peri Andrea e Tarsio Domenico.

N° 2912. — *Registro.*

Successioni — Mobilia.

In mancanza di regolare inventario, il ricevitore è in diritto di stabilire il valore della mobilia *nella ragione fissata dall'articolo 51 della legge di registro e gli eredi ad una tale liquidazione non possono opporre la deficienza della mobilia nell'asse ereditario all'appoggio di un semplice atto di notorietà.*

Sentenza del tribunale di Palmi, 20 giugno 1871, in causa contro Giovanni e Nicola Alessio.

Questa massima potrebbe parere in contraddizione col principio ritenuto dall'amministrazione nella risoluzione che riportammo al n° 2775, nella quale è riconosciuta l'ammissibilità delle *attestazioni* siccome prova sussidiaria della mobilia. Però, comunque la sentenza sopra indicata non si estenda in particolari argomentazioni, dobbiamo credere che se, oppostamente all'espressa disposizione della legge che ammette la prova contraria, il tribunale ha esclusa l'attendibilità dell'atto di notorietà, ciò fosse perchè con esso, anzichè constatare il valore della mobilia, se ne negasse affatto l'esistenza, mentre che l'eredità denunziata saliva a circa 200,000 lire.

PARTE TERZA

Il congresso notarile, di cui abbiamo precedentemente fatto cenno, si è aperto in Napoli il 1° corrente ottobre, e, eletto a presidente il notaio professore Sciarretta, procede regolarmente nei lavori, a sensi del programma che abbiamo riportato sulla copertina del nostro fascicolo XVIII.

Nel prossimo fascicolo daremo un rendiconto del lavoro del congresso, dal quale, non dubitiamo, sarà per risultare un sensibile vantaggio al ceto notarile, poichè andiamo sicuri che i poteri dello Stato non mancheranno di tenerne gran conto nella occasione della discussione del progetto della nuova legge notarile, che è a ritenersi verrà finalmente approvata nella prossima Sessione legislativa.

N° 2913.

Testamento — Lingua straniera — Interprete.

Secondo le disposizioni delle leggi francesi e di quelle di tutte le altre civili nazioni, un testamento non può esser fatto a mezzo di un interprete, ma deve essere dettato dal testatore al notaio in presenza dei testimoni; e sebbene sia dato redigerlo nell'idioma del luogo ove si forma, è necessità indispensabile che il notaio e i testimoni comprendano quello che viene per manifestare il testatore.

Seppure necessità richiegga che il notaio abbia a valersi di un interprete, è a ritenersi sia indispensabile, fra le altre formalità, che nel testamento sia trascritta la disposizione tanto nella lingua del testatore, quanto in quella del luogo ove si fa

il testamento, potendosi così sempre verificare la precisione o no della traduzione.

Sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 luglio 1871, in causa Rondinella e altri contro Schearing, inserita nella *Temi Italica*, anno V, pag. 154.

Se il notaio e i testimoni, osserva la Corte, sanno la lingua del testatore, è inutile l'intervento di un interprete; e nel caso opposto questo intervento riesce pericoloso, perchè è il solo interprete che regola la formazione dell'atto, e non vi ha alcun elemento che assicuri che sia la verità quella che egli rapporta al notaio e ai testimoni, come la volontà dichiaratagli dal testatore, e quella che egli rapporta al testatore come il fatto del notaio della redazione fedele eseguita di detta volontà. In tal caso la fede che la legge attribuisce alle operazioni e dichiarazioni del notaio non si verifica, ed invece verrebbe a cangiarsi nella fede del solo interprete nel difetto di una disposizione qualunque che l'ammetta e l'autorizzi. Nè basta il dire che gli interpreti giurati sono riconosciuti idonei all'uffizio di traduttori; imperocchè questa idoneità è limitata alla traduzione, che sempre può paragonarsi all'originale e verificarsi se sia esatta, e non si estende alla comunicazione verbale che non lascia alcuna traccia ed elemento dal quale potrebbe trarsi la infedeltà o fedeltà sua.

N° 2914.

Ipoteca — Cancellazione erronea — Indennità contro il Conservatore.

L'iscrizione bene o male cancellata, dovendo considerarsi come inesistente, non può più produrre verun effetto rimpetto agli altri creditori, siano dessi anteriori o posteriori alla can-

cellazione medesima, salvo solo il diritto di chiedere verso chi di ragione una competente indennità.

Le ragioni d'indennità che possono competere contro del conservatore delle ipoteche, non sono proponibili nel giudizio di graduazione, e tanto meno per la prima volta in appello.

Massime desunte da sentenza della Corte di appello di Casale, 19 giugno 1871, in causa Galliani e Meriggi, riportata nella *Gazzetta dei Tribunali* di Genova, anno XXIII, pag. 534. Alla prima di dette massime corrisponde la giurisprudenza già riferita ai n[i] 2308 e 2764 del nostro periodico.

N° 2915.

Autorizzazione maritale.

La donna maritata non ha bisogno di autorizzazione per la vendita dei beni mobili, per le divisioni e per qualunque atto non espressamente indicato nell'articolo 134 del Codice civile.

Sentenza della Corte di appello di Genova, 11 maggio 1870, sopra ricorso Rossi.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali 18 e 31 agosto 1871 furono fatte le seguenti disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Fabiani Ottavio, notaio a Moltedo Inferiore, traslocato a Prelà.
Gandolfo Enrico, id. a Chiusavecchia, id. a Pontedassio.
Ramorini Giovanni Battista, id. a Genova, id. a Varazze.

Castelli Cesare, id. a Castelnuovo Parano, id. a Salvacava (Ausonia).
Parini Lodovico, id. ad Alessandria (Lobbi), id. a Casalcermelli.
Marescotti Maurilio, id. a Casalcermelli, id. ad Alessandria (Lobbi).
Berta Giuseppe, id. a Stroppiana, id. a Trino.
Calabrese Michele, id. a Brindisi, id. a Squinzano.
Procaccini Alessandro, id. a Carpineto Sinello, id. a Casalanguida.
Postorino Vincenzo, id. a Salice Calabro, id. a Campo di Calabria.
Bongiovanni Matteo, id. a Castelletto Stura, id. a Tenda.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Guglieri Giovanni Battista, nominato notaio a Chiusavecchia.
Garibotti Gian Carlo, id. a Zima (Carro).
Cipolla Pasquale, id. a Sutera.
Bloise Francesco, id. a Mormanno.
Vicchi Leone, id. a Castel Gandolfo.
Zampini Luigi Maria, id. a Cori.
Ricci Angelo, id. a Ponzano.
Amico medico Gabriele, id. a San Cataldo.
Del Bianco Federico, id. ad Alanno.
Bovenzi Giuseppe, id. a Capua.
Grimaldi Luigi, id. a Francavilla in Sinni.
Salbà Giuseppe, id. ad Agira.
Aidala Giuseppe, id. a Bronte.
Sabbetti Michele, id. a Peschici.
Laureti Giuseppe, id. ad Amelia.

Disposizioni diverse.

Dario Paolucci dottore Luigi, notaio a Venezia, dispensato dall'ufficio a sua domanda.

Di Severino sacerdote Pietro, arciprete della parrocchia di Nuzzano, notaio in Nuzzano, dispensato dall'ufficio a sua domanda.

Lucat Albino, notaio a Chambave, indi con R. decreto 26 febbraio 1871 traslocato a Chatillon, è restituito in tempo a far valere tale decreto entro cinquanta giorni dal 18 agosto 1871.

Lampaggi dottor Pietro, notaio di rogito limitato al comune di Fucecchio, è autorizzato ad estendere il rogito notarile al comune di Cerreto Guidi.

Caldara dottor Giuseppe, vicecancelliere di pretura a Como, nominato notaio a Lurate Abbate, previa rinunzia all'impiego di vicecancelliere.

Pace e Cirillo Domenico, notaio a Montemaggiore Belsito, indi traslocato a Sclafani, dispensato dall'ufficio di notaio a sua domanda.

PARTE QUARTA

Il commendatore Saracco, senatore del Regno, a cui le sue condizioni di salute più non consentivano di continuare nel posto di direttore generale del demanio e delle tasse, fu nominato commissario governativo presso la società per la vendita dei beni demaniali.

Il cavaliere dottor Federico Terzi, capo divisione di 1ª classe alla direzione generale del demanio e delle tasse fu nominato direttore generale del demanio e delle tasse.

Il cavaliere Rigacci, ispettore generale di finanza presso la Direzione generale del demanio e delle tasse, fu nominato commendatore dell'ordine della Corona d'Italia, ed ebbe dal ministro di finanza una ben lusinghiera partecipazione della conferitagli onorificenza.

Il commendatore Magnani è ritornato in questi giorni a Firenze, onde prestare la sua opera per i lavori che si stanno preparando nello scopo di rendere più produttive la tasse sugli affari.

NOMINE E DISPOSIZIONI
NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Con decreti reali e ministeriali del 31 agosto, 17 settembre e 1° ottobre 1871 sono state fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'Amministrazione del demanio e delle tasse:

Bozino cavaliere Achille, direttore capo di divisione presso la direzione generale del demanio, collocato in aspettativa per motivi di salute.
Lucchini dottor Luigi, ispettore demaniale al circolo di Varese (Como), traslocato a Pavia.
De Magistris Casimiro, volontario demaniale a Cagliari, nominato vice-segretario di terza classe nell'intendenza di Novara.
Orlandi Angelo, vice-segretario all'intendenza di Lecce, id. ricevitore del registro a Comacchio (Ferrara).
Gugliantini Antonio, volontario demaniale per la carriera superiore in Arezzo, id. id. a Radicondoli (Siena).
Derosas Luigi, id. a Cagliari, id. id. a Dego (Genova).
Puddu Aurelio, id. id., id. id. a Perosa Argentina (Torino)
Mariani Alfredo, commesso gerente a Cassino, id. id. a Chiaravalle Centrale (Catanzaro).
Barbieri Luigi, id. a San Remo, id. id. a Sepino (Campobasso).
Masi Tommaso, id. (Atti giudiziari) a Firenze, id. id. a Iseo (Brescia).
Valdata Cesare, id. id. a Roma, id. id. a Morgex (Torino).
Morelli Domenico, id. a Casale, id. id. a Cassine (Alessandria).
Gardini Odoardo, id. (Atti civili) a Bologna, id. id. a Lama di Mocogno (Modena).
Bassi Luigi, id. a Bozzolo, id. id. ad Agordo (Belluno).
Camerini Augusto, id. a Cremona, id. id. ad Appiano (Como).
Basso Lorenzo, id. a Mondovì (Cuneo), id. id. a Rocchetta Ligure (Alessandria).
Fracchia Fabrizio, id. a Perugia, id. id. a Nereto (Teramo).
Lupo Francesco, id. a Volpedo, id. id. a Montefiorino (Modena).
Mirabello Ambrogio, id. a Lucca, id. id. a Ciminna (Palermo).
Legè Giuseppe, id. a Piacenza, id. id. a Centuripe (Catania).

Ferralis Vincenzo, id. a Lanusei, id. id. a Gangi (Palermo).
Bonino Luigi, id. a Torino, id. id. a Oulx (Torino).
Cocco Belisario, id. a Novara, id. id. a Guardiagrele (Chieti).
Masini Pompeo, id. a Macerata, id. id. a Trecastagne (Catania).
Fadini Angelo, id. a Casalmaggiore, id. id. a Pizzo (Catanzaro).
De Gregorio Gaetano, id. a Sala Consilina, id. id. a Scigliano (Cosenza).
Maddalena Nicolò, id. a Campobasso, id. id. a Capracotta (Campobasso).
Roffi Augusto, id. a Bologna, id. id. a Laureana di Borello (Reggio Calabria).
Carrara Anacleto, id. a Cortemiglia, id. id. a Trivento (Campobasso).
Bandinelli Nicola, id. a Rocca San Casciano (Firenze), id. id. a Brisighella (Ravenna).
Beretta Enrico, id. a Milano, id. id. a Civitella del Tronto (Teramo).
Longone Silvio, id, a Milano, id. id. a Villa Santa Maria (Chieti).
Bongiovanni Luca, id. a Foggia, id. id. a Forenza (Potenza).
Rametta Antonino, id. a Palermo, id. id. a Naso (Messina).
Facconti Antonio, id. a Breno, id. id. a Bardi (Piacenza).
Serafino Giuseppe, id. a Montemaggiore, id. id. a Montemaggiore Belsito (Palermo).
Luciani Filippo, id. a Solofra, id. id. a Castelfranco Miscano (Benevento).
Martire Giuseppe, id. a Gerace, id. id. a Caulonia (Reggio Calabria).
Lombardo S. Filippo Giovanni, id. id. a Termini, id. ad Alì (Messina).
Guadagni Gaetano, id. ad Avellino, id. id. ad Acri (Cosenza).
Ciusa Ignazio, id. a Sassari, id. id. a Sogliano al Rubicone (Forlì).
Moro Angelo, id. a Novara, id. id. a Capestrano (Aquila).
Annaratone Alessandro, applicato di seconda classe alla direzione generale del demanio, id. segretario di seconda classe alla intendenza di Aquila.
Cassone Sisto, già ricevitore del registro, id. vice-segretario di seconda classe alla intendenza di Alessandria.

DECESSI

Abate Fortunato, ricevitore del registro a Tortorici, morì il 30 settembre 1871.

CORRISPONDENZA

---

194. Signor S. P., Trani, n° 1334. — Il recapito commerciale 10 ottobre 1870, scritto sopra un foglio bollato posto in corso il 1° gennaio 1871 contiene verosimilmente un'antidata. Ma, se la tassa del foglio stesso, non

tenuto conto dell'aumento del secondo decimo, corrisponde alla somma espressa nel recapito, non può esistere contravvenzione, perchè non si verifica alcuno dei casi previsti nelle sanzioni penali della legge, le quali naturalmente non possono ricevere un'applicazione estensiva.

195. Signor L. M., nº 534, Iglesias. — La tassa fissa della 2ª parte dell'articolo 32 della tariffa è imposta sulla scrittura, cioè sul documento, e non in ragione della prestazione individuale di servigi nella scrittura stessa convenuti. Partendo da questo concetto, che spesse volte abbiamo veduto attuato e sostenuto con considerazioni di qualche valore, è a conchiudersi che le scritture d'arruolamento di più marinari siano soggette alla tassa di una lira soltanto.

196. Signor F. R. B., Calanna, nº 3501. — La interpretazione che il Ministero ha dato all'articolo 143, nº 27, della legge di registro colla risoluzione inserita al nº 1538 del nostro periodico fa manifesto che anche gli atti di usciere per la riscossione delle tasse di registro e bollo sono esenti da registrazione. L'articolo 5 della legge modificativà 19 luglio 1868 non può influire per una applicazione diversa perchè gli atti d'usciere che essa sottopone alla registrazione colla marca sono quelli che per la legge del 1866 erano soggetti a registro e non gli altri esenti. Quanto agli atti d'usciere per la riscossione delle multe e spese di giustizia è dichiarato nell'altra risoluzione che riportammo al nº 1539 che sono soggette alla registrazione a debito.

197. Signor N. G., nº 3257. — Il testamento paterno contemplava la figlia per un legato quantitativo, più l'assegnazione di un determinato corredo. Dunque o la figlia aveva accettato il legato, e se ora in luogo della somma le viene dato uno stabile, questa assegnazione non è che una dazione in pagamento soggetta alla tassa del 3 per cento; o l'accettazione non aveva avuto luogo, e allora l'assegnazione, cadendo sopra un fondo ereditario, sarebbe dovuta la tassa graduale di divisione, come dicemmo nella lettera precedente.

198. Signor M. A., Livorno. — Che la divisione dei frutti in naturali e civili, fatta e nel Codice Napoleone e nell'italiano, non sia completa e conforme ai dettami della scienza economica è un'osservazione fatta da diversi scrittori e segnatamente da Pellegrino Rossi; ma nell'aspetto esposto nella vostra lettera non vediamo quale sia la incoerenza cui intendete accennare. Le miniere, le cave e torbiere, di che all'articolo 444 del Codice civile, sono evidentemente la *cosa* in rispetto ai *prodotti* che, secondo l'articolo stesso, ne costituiscono i frutti naturali.

Firenze, Tip. Eredi Botta. Grimaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Con decreto reale 1° ottobre 1871, n.° 489, fu ordinato che l'Ufficio del registro stabilito in Ceneda, provincia di Treviso, debba prendere il nome di ufficio del registro di Vittorio ed aver sede nella parte di quel territorio che dipende dalla pretura di Serravalle in Vittorio.

***Multe da ripartirsi agli scovritori delle relative contravvenzioni.* — Con circolare stampata 2 ottobre 1871, n.° 643, la direzione generale del demanio e delle tasse comunicò ai dipendenti uffizi le direttive state adottate in ordine all'allibramento degli introiti per le pene pecuniarie di cui un quarto del prodotto netto è dovuto agli scovritori delle relative contravvenzioni.**

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N. 2916.

Marche di registrazione.

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo di buon grado la seguente lettera:

ILLUSTRISSIMO SIG. DIRETTORE.

Varese, 28 ottobre 1871.

Le marche di registrazione sono un favore introdotto dalle leggi 14 luglio 1866 e 19 luglio 1868 per talune qualità d'atti, che richiedevano un trattamento speciale.

Il sistema però, quale vige attualmente, non è scevro da difetti, siccome quello che non porge all'amministrazione del registro una sicura garanzia, che la legge daziaria sia universalmente e costantemente osservata. Non è escluso neppure il dubbio, che le stesse marche possano esser fatte servire due, o più volte per atti diversi.

È vero che quanto alle sentenze interlocutorie, incidentali, preparatorie e simili, ai decreti e provvedimenti relativi all'istruzione delle cause, dovendosi questi atti registrare colla marca sugli originali e rimanendo sempre presso le cancellerie giudiziarie, l'amministrazione ha il mezzo di riscontrare se tale speciale registrazione si è effettuata.

Ma diversamente succede per ciò che riguarda gli atti d'usciere, di cui all'art. 5 della legge 19 luglio 1868, e le copie, di cui all'art. 11, lett. n.. Nè quelli, nè queste rimangono in cancelleria e quindi vien meno ogni opportuno mezzo di riscontro.

Lo stesso avviene per le marche di registrazione degli atti civili, di che all'art. 11, lett. G., legge citata.

L'obbligo dell'inscrizione a repertorio è finora un controllo illusorio, che a nulla serve, trattandosi di atti da registrarsi con marca, pei quali basta un cenno in esso d'aver adempiuto a tale formalità.

A questi inconvenienti mi è parso, che si possa recar efficace rime-

dio, introducendo il sistema delle marche di registrazione a *madre-figlia*.

Mi spiego.

La marca dovrebbe esser duplice; l'una cioè da applicarsi sull'atto in registrazione e questa sarebbe la *figlia*; l'altra da applicarsi sul repertorio, contrapponendola in apposita casella all'inscrizione dell'atto, e questa sarebbe la *madre*.

Di questo modo verrebbesi a rendere al repertorio il suo vero ufficio di serio controllo, di questo modo la possibilità delle frodi verrebbe tolta e l'amministrazione insieme resa meglio sicura del fatto suo.

Persuaso della bontà di questa mia proposta, le sarò grato, gentilissimo sig. Direttore, se vorrà darle pubblicazione nel riputato suo giornale, affinchè almeno possa esser fatta oggetto di studi e di discussione, ora massime, che le necessità sempre più stringenti dell'erario, obbligano il governo a studiare il miglioramento dei suoi ordinamenti finanziari.

Con profondo ossequio

Suo devotissimo servitore
PRIMA PIER FRANCESCO
Ispettore Demaniale.

La proposta dell'egregio Ispettore a noi sembra meritevole di particolare attenzione, massime quando non vogliasi andare al sistema più radicale e a nostro avviso assai preferibile, di prescrivere per gli atti giudiziari l'uso di una carta bollata che compensi a un tempo delle tasse di bollo e di quelle del registro.

N. 2917. — *Bollo e Registro*

Biglietti all'ordine tra non commercianti e per debito meramente civile.

Nella nota al n. 2896 facemmo qualche parola del nuovo principio affermato dalla Corte di appello di Lucca colla sentenza già pubblicata al n. 2877 in ordine alla registrazione dei biglietti all'ordine non riconosciuti per atti di commercio. La Corte ritenne che la esenzione stabilita coll'art. 143, n. 17 della legge di registro contempla le cambiali e i biglietti all'ordine tra commercianti o per causa

commerciale, ma non s'estende agli altri biglietti che non portando espressa una causa commerciale o non essendo sottoscritti dai commercianti sono a ravvisarsi produttivi di obbligazione meramente civile. Ammesso questo principio quanto al registro, siccome la disposizione del citato art. 143, n. 17 è intieramente collegata coll'art. 3 della legge sul bollo, ne seguirebbe che questo ultimo articolo dovrebbe parimente ricevere una interpetrazione restrittiva, e perciò i biglietti di cui si tratta, anzichè andar soggetti alla tassa graduale di bollo, che di sua natura è compensativa di quella di registro, dovrebbero essere scritti in carta filigranata colla tassa fissa da una lira e sarebbero da sottoporsi a registro entro 20 giorni col pagamento della tassa proporzionale di 50 cent. stabilita dall'art. 28 della tariffa.

Essendo per mera incidenza che noi dovevamo allora accennare a questa interpetrazione, non mancammo di prendere riserva di ogni nostro apprezzamento, persuasi ancora che la opportunità non avrebbe tardato a ripresentarcisi per andare più a fondo nella quistione.

Il fatto ha corrisposto al nostro presentimento anco più presto di quello che credevamo. Diverse lettere ci sono già pervenute da associati appartenenti all'amministrazione demaniale, nelle quali tutte s'imprendè a sostenere il concetto ritenuto dalla Corte di Lucca.

Il ragionamento che a quest'uopo si viene facendo si riduce sostanzialmente al seguente:

« Ritenuto che i biglietti sottoscritti da non commercianti e non portanti espressa una causa commerciale sono produttivi d'obbligazione meramente civile, non v'ha ragione per cui quanto al bollo e registro debbano avere un favore che non è concesso alle obbligazioni civili di somme e valori. Se il biglietto non è produttivo che di una obbligazione civile, la clausola « all'ordine » nulla gli aggiunge di carattere particolare o privilegiato, e la gira che ne fosse fatta non varrebbe come cessione intieramente efficace senza la

osservanza delle forme stabilite per le cessioni dei crediti civili con l'art. 1538 e seguenti del codice civile. Le azioni che si spiegano in dipendenza di tali biglietti devono essere portate davanti i Tribunali ordinari e non presso quelli di commercio. La Corte di Lucca ha dato dunque alla legge la interpetrazione restrittiva che perfettamente le conviene. »

Noi però non ci troviamo persuasi da questo ragionamento, e crediamo più esatto il sistema che sinora in pratica si è abitualmente osservato nella applicazione della legge di bollo e registro, e del quale è una conferma abbastanza autorevole ed espressa la massima ritenuta dal ministero delle finanze nel penultimo comma della risoluzione 31 gennaio 1867 che riportammo al n. 1687 del nostro periodico. Abbiamo detto altra volta che la legge di bollo e registro non fa distinzione veruna; l'una e l'altra parla di *biglietti all'ordine* senz'eccettuarne una specie qualsiasi, e quand'anche meno chiara potesse essere la ragione della disposizione generale stata adottata, non sapremmo come di fronte a una designazione così espressa ed assoluta potesse giustificarsi l'idea di inferirne una eccezione. È la forma girabile del titolo di credito, che la legge ha voluto favorire, come ebbe già a dichiarare il ministero colla risoluzione di sopra ricordata, e non crediamo che improntato il titolo di questo carattere mediante la clausola all'ordine, la sua negoziabilità venga meno per trattarsi di debito meramente civile. A questo riguardo non potremmo meglio appoggiare il nostro avviso che ricordando alcune delle considerazioni che già faceva la Corte di appello di Brescia in una sentenza 5 maggio 1870, che troviamo riportata nel Monitore dei Tribunali, anno XII, pag. 783.

« Attesochè, quand' anche si ritenga per accertato che il controverso biglietto all'ordine non dipenda da causa commerciale per compra di merci a scopo di farne traffico rivendendole, e non costituisca perciò un vero e proprio atto commerciale, ma si risolva in semplice obbligazione civile,

non cesserebbe nullameno dal rivestire il carattere di una cedola per la sua sostanziale forma essenzialmente *negoziabili*, e dal doversi reputare, come tale dispensato da ogni esuberante formalità di notificazione al debitore ceduto per atto di usciere o di accettazione del medesimo per atto autentico, voluta a validità della cessione dirimpetto ai terzi per qualunque altro credito e debito civile; avvegnacchè in forza appunto della clausola *all'ordine* che ne costituisce l'elemeto essenziale da cui piglia la denominazione, esso porta nel ventre l'ingenita efficacia di pronto perfetto trasferimento per semplice girata, la quale ne è uno svolgimento e complemento naturale, e comprende nella sostanza dell'obbligazione la espressa promessa di pagamento non solo a favore del beneficiario, ma eziandio di colui che per girata si troverà al giorno della scadenza legittimo possessore della polizza negoziabile; di maniera che la notificazione e accettazione posteriore della girata torna un fuor d'opera a sovrabbondanza, per essere già necessariamente contenuta fino dalla creazione nel corpo stesso della contratta obbligazione, onde il sottoscrittore accordò al creditore espressa facoltà di negoziarlo accettando fino d'allora e obbligandosi di pagare nelle mani del giratario possessore ».

Notisi poi che la Corte di Brescia allega ad appoggio del suo giudicato le seguenti autorità.

« La suprema Corte di cassazione francese per più decisioni ha posto in sodo, come la clausola *all' ordine* attribuisca pur sempre carattere essenziale di *effetto negoziabile*.

« La Corte di Brusselles con sentenza del 18 gennaio 1835 edita nella collezione intitolata *Pasicrisie Belgique*, decise qualmente un biglietto all'ordine anche fra persone non commercianti e per debito meramente civile si trasmetta per semplice girata senza bisogno di osservare le formalità prescritte dal codice civile a piena efficacia del trasferimento dirimpetto ai terzi.

« Merlin nel *Repertorio* al vocabolo relativo nota come

il biglietto all'ordine altro non sia che una polizza trasmissibile con maggiore celerità, a cui la legge non può giammai togliere il suo principale carattere quello cioè d'essere sciolta da qualsivoglia formalità di trasferimento.

« Il Pardessus nel suo trattato sul diritto commerciale vol. 1, n. 480, avverte come tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio, sulla scadenza, sulla girata e sopra quant'altro si debbono applicare eziandio ai biglietti all'ordine, compresi quelli che non dipendono da causa commerciale, e senza nessuna capricciosa distinzione tra commercianti e non commercianti, il cui interesse è abbastanza garantito in tutto che riguarda la prova delle obbligazioni e l'esenzione dall'arresto personale ogni qualvolta il biglietto sottoscritto non dipende da causa commerciale. »

Infine la sentenza osserva come il Nouguier nel trattato sulle lettere di cambio al n. 294 insegna « che i biglietti all'ordine sebbene reputati semplici obbligazioni civili costituiscono un atto speciale *sui generis* regolato per la forma dal codice di commercio, e che tenendo nei rapporti stessi degli originari contraenti un luogo di mezzo fra le obbligazioni commerciali e le civili, godono di un favore molto notabile, quale si è quello di un più facile e pronto trasferimento per semplice girata, esente da qualunque maggiore formalità di notificazione per atto di usciere, in quanto che la clausola all'ordine, da nessun testo di legge interdetta e conseguentemente lecita ed efficace li rannoda strettamente con gli atti commerciali e li dispensa dall'obbligo della notificazione o di altra posteriore rinnovata accettazione; e per quanto si attiene alla forma esso nota al n. 297 che la legge non fa distinzione alcuna fra i biglietti all'ordine sottoscritti per operazioni commerciali, e quelli che hanno per causa un'obbligazione meramente civile, sebbene ci sia poi molta discrepanza nelle conseguenze giuridiche. »

Dopo tutto ciò ci sembra superflua ogni altra osservazione per dimostrare che la ragione di distinguere messa

innanzi nella sentenza della Corte di Lucca non possa essere accolta in veruna guisa.

N. 2918 — *Registro*

Successioni — Usufrutto a tempo — Morte precedente dell' usufruttuario.

QUESITO. — *Tizio morto nel 1861, lasciò a Cajo l'usufrutto di una tenuta per il termine di 20 anni, decorsi i quali la tenuta si doveva consolidare in piena proprietà a favore di diversi nipoti del testatore instituiti eredi. Essendo adesso venuto a morte Cajo, si dovrà dal suo erede denunziare per la tassa di successione oltre i beni particolari di lui il valore dell'usufrutto per i 10 anni che restano ancora a decorrere?*

(Dal signor N. P., *di Palermo)*

RISPOSTA. — Muovendo dal concetto che la morte è una causa generale e costante di estinzione dell'usufrutto, a noi non pareva dubbia la risoluzione negativa da darsi al quesito. L'impegno però messo dal nostro interpellante a difendere la tesi opposta, ci ha indotto a soffermarci nella questione, ma in ultima analisi non abbiamo potuto che confermarci sempre più nell'idea primitiva. In un caso che ha molta analogia al fatto esposto nel quesito, la Corte di Appello di Catanzaro credè dovere ritenere che nella premorienza dell'usufruttuario non fosse luogo al rilascio dei beni in favore degli eredi della nuda proprietà prima che fosse compiuto il tempo per il quale l'usufrutto era stato lasciato, ma quella decisione ha incontrato la censura del supremo magistrato. La Corte di cassazione di Napoli, con sentenza del 3 agosto 1871, riportata nei principali giornali giudiziari ha fermamente stabilito che legato a tempo l'usufrutto ad alcuno e lasciata la proprietà ad altro individuo, se muore l'usufruttuario prima che il tempo sia decorso, l'usu-

frutto tuttavia si estingue nè gli eredi dell'usufruttuario possono esercitarvi verun diritto. Tale sentenza è in applicazione delle cessate leggi civili napoletane, ma le considerazioni addotte nella medesima trovano perfetto riscontro nel codice attuale, essendo per esso pure l'usufrutto un diritto personale che si estingue colla morte dell'usufruttuario (art. 515).

DECISIONI GIUDIZIARIE

N. 2919. — *Bollo.*

Cambiali tratte nello Stato
Loro sottoposizione a bollo prima della sottoscrizione.

Le lettere di cambio tratte e firmate nello Stato devono essere bollate fino d'origine e prima della loro sottoscrizione. Viola la legge la sentenza che dichiara non sussistere la contravvenzione solo perchè non resulti che delle cambiali anzidette sia stato fatto uso nello Stato.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO

Sentenza 15 Maggio 1871

in causa correzionale contro CHAMPY CARLO rappresentante la Ditta BEAUDOVIN E COMP. di Genova.

Sul ricorso del procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Milano, per l'annullamento della sentenza dello stesso Tribunale 24 marzo 1871, colla quale si dichiarò non farsi luogo a procedimento contro il contumace Champy Carlo, del fu Giovanni Battista, d'anni 32, nato a Pointepitre (Guadalupa) rappresentante la Ditta Beaudouin e Compagnia residente in Genova « per la contravvenzione all'articolo 20, n. 41, della » legge sul bollo 14 luglio 1866, n. 3122, a lui imputata per avere emesso » e firmato, prima che fossero munite del prescritto bollo, due cambiali

» *datate in Genova* il 24 maggio 1870 all'ordine di F Cesinelli sopra la
» Società dei depositi e conti correnti di Parigi, l'una per L. 2600 e l'altra
» per L. 1700 — contravvenzione punibile giusta l'articolo 53, n. 2 di detta
» legge col centuplo dell'importo della tassa che sarebbe di L. 2, cent. 75,
» e così colla pena pecuniaria di L. 275 ».

La Corte.

Sentita in pubblica udienza la relazione fatta dal signor consigliere Troglia del ricorso della sentenza ivi enunciata e dei relativi atti non essendo comparso l'avvocato Pazzotti difensore officioso del Champy.

Sentito pure il signor Pavini sostituito procuratore generale nelle sue conclusioni favorevoli alla domanda.

Atteso che la regia procura ricorrente propone, come mezzo di cassazione, la violazione degli articoli 1, 2, 3, 16, 20, (n. 41), 45, 50, 53, n. 2, della legge 14 luglio 1866, sulle tasse di bollo, e degli articoli 26, 27, 40, di quella del 19 luglio 1868, n. 4480, sostenendo che tutte queste disposizioni dimostrano chiaramente che le cambiali *tratte nello stato* debbono essere bollate *fin dalla loro origine*, e non nel solo caso in cui se ne faccia uso come erroneamente ritenne il Tribunale, di maniera che avendo il Carlo Champy nella sua qualità di rappresentante la Ditta Beaudouin e Compagnia di Genova tratte e firmate *nello stato* le cambiali, di cui è questione, e l'articolo 45, della citata legge sulle tasse di bollo ponendo in prima linea il *traente* siccome solidamente obbligato per le contravvenzioni in quanto riguarda le cambiali, riesce manifesto che il Tribunale, col dichiarare non farsi luogo a procedimento contro il medesimo per non concorrere nel fatto gli estremi dell'addebitatagli contravvenzione, ha violate le predette legislative disposizioni.

Considerato che la legge 14 luglio 1866, n. 3122, dopo di avere dichiarato nell'articolo 1, che gli atti e scritti colpiti dalla tassa, di cui in essa legge, sono soggetti al bollo *fin dalla loro origine*, oppure *in ragione dell'uso*, di cui è parola nell'articolo 2, e dopo di avere nel successivo articolo 3, accennato alla duplice specie *proporzionale* o *fissa* della tassa ed avere imposta la prima sulle *lettere di cambio* distinguendo quelle *tratte nello stato* da quelle *tratte all'estero*, si fa a trattare specificamente nel titolo II, degli atti o scritti soggetti al bollo *sin dalla loro origine*, e fra questi comprende appunto al § 8, del capo II, di esso titolo (il quale paragrafo coincide col numero 41, dell'articolo 20) le cambiali ed altri effetti di commercio.

Che in conferma di ciò la stessa legge nel successivo titolo III, trattando degli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che devono essere bollati *quando ne sia fatto uso*, non annovera fra i medesimi le *cambiali*, ed è solo nel titolo IV, dove si parla *degli atti e scritti provenienti dal-*

l'estero, i quali debbono essere bollati prima di farne uso, che le cambiali tratte *all'estero* (articolo 23, § 1), sono indicate fra gli atti e scritti *provenienti* dall'estero che vogliono essere bollati prima di farne uso nel senso dell'articolo 2 di essa legge.

Che coerentemente a quanto sopra la legge medesima dichiara bensì nell'articolo 13, facoltativo l'impiego della carta filogranata o delle marche da bollo per le cambiali, ma poi nel successivo articolo 16, tracciando le norme sull'applicazione ed annullamento delle marche da bollo, fa espresso richiamo e riferimento al succitato articolo 20. dove sono noverati gli atti e scritti (e fra essi le cambiali) *che debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione*, dichiarando, fra altre cose, che a tali atti e scritti la marca deve essere apposta *prima che sieno firmati;* e la legge 19 luglio 1868, n. 4480, dopo avere nell'articolo 26, regolato la misura delle tasse graduali di bollo per le cambiali, contempla in termini espressi nel susseguente articolo 27, il doppio caso delle lettere di cambio che debbono essere bollate *originariamente*, e di quelle che debbono esserlo *nel tempo prescritto dalla legge*, alludendo così evidentemente quanto al primo caso alle cambiali tratte *nello stato*, e quanto nel secondo a quelle tratte *all'estero*, e ciò in correlazione ed in armonia precisamente col disposto della precedente legge del 1863.

Che al cospetto dei surriferiti articoli di legge non si può ragionevolmente negare che le lettere di cambio *tratte nello stato* debbono essere bollate *originariamente e prima della loro sottoscrizione*, e che i contravventori a tale prescrizione, fra i quali l'articolo 45 della detta legge 14 luglio 1866 comprende in primo luogo il traente, incorrono nella pena pecuniaria sancita dall'articolo 53 n. 2, della legge stessa.

Che di conseguenza trattandosi nel caso concreto precisamente di cambiali *tratte* e firmate *nello stato* ed essendo del pari constante in fatto che le medesime non furono sottoposte al bollo prima della loro sottoscrizione ed emissione giudicialmente confessata, come da apposito verbale esistenti in atti dallo stesso rappresentante della Ditta traente, è forza conchiudere che il Tribunale giudicando non sussistente la contravvenzione, di cui è parola, per non risultare che siasi fatto uso di quelle cambiali, contravvenne alle disposizioni di legge invocate dalla regia procura ricorrente, le quali perciò sarebbero state violate colla sentenza dianzi riferita.

Per tali motivi

Cassa la denunziata sentenza del Tribunale civile e correzionale di Milano 24 marzo 1871, e rinvia la causa al Tribunale di Monza per un nuovo giudizio a termini di legge, mandando farsi annotazione della presente a piedi od in margine della sentenza come sopra annullata.

Nota. — Che le cambiali tratte nello Stato siano soggette al bollo fino d' origine, non ci sembra in verità che possa essere soggetto disputabile di fronte alle disposizioni chiare ed assolute delle leggi. Ma dal momento che anche questo punto chiarissimo della legge si vede oppostamente interpretato dall'autorità giudiziaria, non crediamo doverci dispensare dal riportare nella nostra raccolta la decisione che condanna siffatte violazioni. E tanto più siamo indotti a tener conto di questa sentenza della suprema magistratura, perchè essendo essa emanata in confronto delle due leggi 14 luglio 1866 e 18 luglio 1868, l'applicazione penale del centuplo della tassa con esso dichiarata conferma appieno l'interpetrazione che noi davamo all' art. 27 di detta ultima legge colle osservazioni fatte al N. 2263 pag. 173 del nostro vol. 7°.

Del resto aggiungiamo che il Tribunale di Monza a cui la causa fu rinviata giudicò in senso conforme al deliberato della Corte di Cassazione con sentenza del 23 giugno 1871.

N. 2920. — *Registro.*

Dichiarazione di mandato — Riserva generica — Nomina di più persone con assegnamenti ineguali — Collicitante.

La riserva generica di comprare per persone da nominare implica comunanza d' interessi fra coloro nel cui nome si procede all'acquisto.

La dichiaraziane o nomina che quindi si faccia di più persone in acquirenti, con assegnazione di quote diseguali e prezzi distinti non è conforme alla riserva e deve inoltre ritenersi eseguita a favore di un collicitante se alcuna tra le persone nominate si presentò all'asta previo regolare deposito, comunque non facesse alcuna offerta. Tale dichiarazione è soggetta non alla tassa graduale ma a quella proporzionale di trasferimento e sull' intiero prezzo dei beni acquistati.

Non giova per ritenere applicabile la tassa fissa che la facoltà di nominare derivi al procuratore esercente dall'art. 678 del cod. di proced. civ. ognorachè la riserva come sopra generica viene da lui espressa nel verbale d'incanto.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sentenza 11 Luglio 1861

in causa fra l'INTENDENZA DI FINANZA di Como e ANGELO BUTTI.

Ritenuto che nel giudizio di espropriazione di stabili promosso dalla fraterna Peilarca di Como contro la fraterna Coelli furono deliberati mediante pubblica asta gli stabili descritti nel bando 4 ottobre 1869 in cinque lotti separati a Comelio Giovanni pel prezzo di L. 21,100, ed in seguito alla proposta di aumento del sesto da parte di Angainica Giuseppe, Butti Angelo e Viganò Giovanni prefiggevasi con decreto del presidente del Tribunale civile di Como 28 dicembre 1869 l'udienza del 14 febbraio 1870 nel rimanente dei ridetti stabili.

Che a tale udienza si presentavano l'avvocato Ippolito Poggi di Lecco nella qualità di procuratore dei suddetti Anganica, Butti e Viganò per mandato speciale 11 febbraio detto anno ed i fratelli Gio. Batt. Miglio ed ingegnere Giulio, i quali allo scopo di farsi oblatori per l'acquisto degli stabili facevano il prescritto deposito.

Che apertosi il reincanto sul prezzo aumentato di L. 24,617, l'avvocato Poggi offriva per persona da dichiarare L. 24,618 e ne rimaneva deliberatario in mancanza di altri offerenti, e poscia nello stesso giorno 14 febbraio dichiarava al cancelliere del tribunale in concorso dei fratelli Gio. Batt. e ingegnere Giulio Miglio e di Butti Angelo di aver acquistato i lotti I, II, III e IV per conto dei fratelli Miglio, e il lotto IV per conto del Butti, e stabiliva di pieno accordo cogli stessi Miglio e Butti ai lotti I, II, III e V, il prezzo di L. 7518, e al lotto IV il prezzo di L. 17,100.

Che sottopostasi a registrazione la sentenza di vendita, e la dichiarazione di nomina veniva dall'ufficio competente tanto all'una che all'altra applicata la tassa proporzionale sull'intiero prezzo di delibera, e quindi L. 812. 90 per cadauno compreso il decimo di guerra.

Che contro siffatta tassazione reclamavano gli interessati in via amministrativa instando che al verbale di dichiarazione di nomina fosse applicata la tassa fissa apportata dall'art. 84 della tariffa annessa alla Legge 14 luglio 1866 o quanto meno la tassa graduale portata dall'art. 80 per le di-

visioni dei beni immobili, ma riescite vane le pratiche, l'Angelo Butti pagava la suddetta tassa, ed indi colla citazione sommaria 9 dicembre 1870 proponeva a mezzo dell'avv. Venini avanti il Tribunale civile di Como giudicarsi in confronto della pubblica amministrazione non essere dovuta alcuna tassa sul verbale di nomina, e in via subordinata applicarvi la tassa contemplata dall'art. 84 oltre la graduale prevista dal citato art. 80.

Che avendo il Tribunale in seguito alla discussione della causa dichiarato colla sentenza 30 gennaio 1871 non essere dovuta e non aver potuto il R. Ufficio del Registro applicare al verbale di dichiarazione di comando 14 febbraio 1870 altra tassa, oltre la fissa, che la graduale prevista dall'art. 80 della suddetta tariffa, e dovere conseguentemente l'amministrazione demaniale restituire il più percetto coi relativi interessi del 5 per cento dal giorno 16 maggio 1870 e compensarsi fra le parti le spese, se ne appellavano in via principale la pubblica amministrazione perchè fosse ritenuta ben applicata ed esatta la tassa delle L. 812. 90 e in via incidentale l'Angelo Butti per non essere state accolte per intero le sue dimande, ed essersi compensate le spese di lite, e alla pubblica udienza innanzi questa Corte formulavano le suesposte conclusioni.

In diritto

Considerato che nell'art. 42 della Legge di registro 14 luglio 1866 sono specificati i casi, in cui le dichiarazioni di nomina delle persone per le quali è fatto un acquisto od altro contratto, sono soggetti alla tassa proporzionale o graduale, ivi è detto in termini chiari e precisi, che soggiacciono a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni e le nomine che fossero fatte per una parte soltanto dell'acquisto e del contratto, o che non fossero perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero venissero fatte in favore di un collicitante, o in fine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni od assegnamenti parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione d'interessi solidalmente prestabilita nella riserva.

Considerato che la dichiarazione di nomina fatta dall'avvocato Poggi nel verbale 14 febbraio 1870 è manifestamente colpita da cotale disposizione, e perchè non è conforme alla riserva da lui espressa nel verbale di reincanto degli stabili Coelli, e perchè fu da lui fatta in favore di collicitanti. E per verità non è dessa conforme alla riserva, giacchè essendo generica, implicava la comunanza d'interessi fra le persone, in di cui nome fecesi l'acquisto, e il Poggi all'incontro procedette alla divisione ed agli assegnamenti delle quote, ne determinò il prezzo, e fece cessare la comunanza portata dalla stessa riserva. Fu poi fatta a favore dei collicitanti, perchè come tali devonsi risguardare i fratelli Miglio, dall'avv. Poggi indicati fra gli acquisitori, i quali come consta dal verbale di reincanto si presentarono in persona ad offrire dietro regolare deposito, non avendo giuridica importanza il fatto di non esservi da loro fatta alcuna offerta, in quanto che è licitante secondo il significato proprio della parola chi concorre ad una vendita all'incanto.

Considerato che al Butti non può giovare l'art. 678 del codice di procedura civile il quale sancisce che il procuratore esercente davanti il Tribunale, a cui sieno stati venduti i beni dell'incanto, può dichiarare nei tre giorni successivi a quello della vendita di aver fatto l'acquisto per una terza persona. Se stà in fatti per le norme che disciplinano in Lombardia l'esercizio dell'avvocatura che era in facoltà dell'avvocato Poggi comunque addetto al Tribunale civile di Lecco, di adire all'asta avanti a quello di Como e dichiarare nei successivi tre giorni d'aver fatto l'acquisto degli stabili a favore del Butti e dei fratelli Miglio, per essere l'uno e l'altro Tribunale nella giurisdizione di questa stessa Corte, stà però anche che nella dichiarazione di nomina da lui fatta deve per ciò che concerne la tassa applicarsi la disposizione dell'art. 42 della citata legge di Registro 14 luglio 1866, la quale ha una esistenza propria, indipendente dal prefato codice di procedura civile. E del resto nel caso concreto derivava all'avv. Poggi la facoltà di dichiarare, non dalla legge, ma della riserva presa nel verbale di reincanto, ed oltrechè come già si osservò non è pura e semplice la sua dichiarazione per la divisione degli stabili da lui praticata con assegnamento di quote, e determinazione del prezzo in onta alla generica riserva, sorge fondata la presunzione che il Poggi anzichè pei fratelli Miglio da lui indicati nel verbale di dichiarazione di nomina, acquistasse gli stabili per Anganica, Butti e Viganò da cui teneva speciale incarico, e concertasse soltanto dopo la riserva di surrogarli all'Anganica ed al Viganò, e che egli acquistasse esclusivamente per sè, e ne trasmettesse poscia il contratto per effetto di nuovi accordi al Butti ed ai fratelli Miglio.

Considerato che essendo la dichiarazione di che trattasi soggetta alla sanzione del citato articolo 42 è facile l'induzione intorno alla tassa da applicarsi, e nessun dubbio può nascere che sia applicabile la tassa proporzionale, mentre lo stesso articolo insegna che la dichiarazione non pura e semplice soggiace alla tassa proporzionale e graduale secondo la natura dell'acquisto o del contratto, cui si riferisce, e sono d'accordo le parti che la dichiarazione del Poggi si riferisca all'acquisto, ossia al trasferimento di stabili alla persona da lui indicata nel relativo verbale.

Considerato che anche la domanda della appellante Amministrazione per l'applicazione della tassa sulla totalità degli stabili deliberati all'asta, e non soltanto sul prezzo parziale di L. 7518 ammontare dei lotti assegnati ai fratelli Miglio, trova riscontro nella lettera della Legge, la quale impone di assoggettare alla tassa la dichiarazione secondo la natura dell'acquisto o contratto, cui si riferisce senza alcuna distinzione se gli stabili siano stati divisi; ed altronde non essendo la dichiarazione del Poggi in relazione nè al contratto nè alla riserva è giuocoforza ritenere che tra il Poggi e le persone dichiarate siasi stipulato un nuovo contratto pel trasferimento delle rispettive quote.

Considerato dopo ciò che la appellata sentenza merita censura per essersi dai primi giudici fatta una men retta applicazione dell'art. 42 della citata Legge di registro.

Visto in quanto alle spese l'articolo 370 del codice di procedura civile, e ritenuto esser titolo sufficiente alla compensazione la soccombenza della appellante amministrazione nel primo giudizio.

Reiette le conclusioni tutte dell'appellato Butti.

In riforma della sentenza 30 gennaio 1871 del Tribunale civile di Como, da cui è appello.

Dichiara:

Essere bene applicata ed esatta la tassa proporzionale del 3 per cento in L. 812. 90 decimo di guerra compreso sopra L. 24,618 di cui al verbale 14 febbraio 1870 col quale l'avv. Ippolito Poggi deliberatario degli stabili, di cui alla sentenza del medesimo giorno di espropriazione Coelli, previa la riserva fatta, dichiarò di aver fatto acquisto a favore dei fratelli Giovanni Battista ed ingegnere Giulio Miglio, collicitanti, e di Butti Angelo, con divisione fra gli stessi degli stabili acquistati, compensate fra le parti le spese d'entrambi i giudizi.

Nota. Anche questa sentenza conferma l'interpretazione data dalla Corte di Appello di Napoli alla parola *Collicitante* col giudicato che accennammo al N.° 2894. Quanto ai principii ritenuti in ordine alla non conformità della dichiarazione alla riserva, il giudicato trova i suoi precedenti nella giurisprudenza richiamata nel nostro Repertorio riassuntivo alle parole — *Dichiarazione di comando — divisione dei beni.*

PARTE TERZA

IL CONGRESSO NOTARILE A NAPOLI.

Per dare ai nostri lettori il promesso rendiconto del lavoro del *Congresso notarile di Napoli* crediamo non poter meglio fare che qui riportare la storia riassuntiva di quanto vi fu operato.

Con circolare 4 settembre ultimo scorso il notaio professor Sciarretta avendo invitato le Camere notarili del regno a delegare uno o più notari per rappresentarle nel Comitato direttivo del Congresso notarile italiano, nel giorno 11 stesso mese di settembre si sono riuniti a Napoli undici notai, tre dei quali rappresentanti la Camera notarile di Salerno, quattro rappresentanti la Camera notarile di Caserta, due delegati del Collegio notarile di Roma, ed altri due finalmente quali notai della provincia di Napoli.

Costituitisi gli intervenuti in Comitato direttivo del Congresso, ne compilavano il relativo programma.

Abbiamo già riportato sulla copertina del nostro fascicolo decimottavo, il programma adottato, per cui ci limiteremo a qui ripetere essersi in esso stabilito che gli intervenienti al Congresso dovessero riunirsi in seduta preparatoria il 30 settembre ed in seduta d'apertura il 1° ottobre 1871 allo scopo di occuparsi della disamina del progetto della nuova legge notarile approvato dal Senato del Regno per presentare poi ai poteri dello Stato il risultato dei loro maturi studi.

Nel prestabilito giorno 30 settembre 1871 radunatisi in seduta preparatoria i notai di diverse provincie, approvarono anzitutto ad unanimità il suddetto programma e successivamente discussero ed approvarono il regolamento delle sedute del Congresso.

Nel 1° ottobre radunatosi il Congresso, si costitui il seggio provvisorio della Presidenza e si passò quindi alla elezione del seggio definitivo, il quale risultò costituito dei signori: notaio *Sciarretta* di Napoli, *presidente*; notaio *Filippone* di Salerno, *vice-presidente*; notaio *Romano* di Caserta e notaio *Venuti* di Roma, *segretari*.

I notai intervenuti alla prima seduta furono cento quindici.

Pronunciati i discorsi d'uso si passò quindi alla votazione del giorno per la seconda seduta, della quale daremo conto in un prossimo fascicolo.

N. 2921.

Minori — Vendita di stabili, formalità relative.

Per la vendita di stabili pervenuti a minorenni per eredità, si devono osservare le forme stabilite dagli art. 224, 296, 297, 301 cod. civ. e art. 878 del cod. di proced. civ. e non quelle fissate nell'art. 876 e 877 di quest' ultimo codice.

In conseguenza, sebbene la eredità da cui prevengono gli stabili da vendersi, sia di diritto accettata con benefizio d' inventario, la vendita può essere autorizzata in via privata anzichè per pubblici incanti.

In questo senso ha deciso la Corte di Appello di Brescia con decreto 1 giugno 1871 sopra ricorso di Pellegrini vedova Glisenti in riparazione di contraria deliberazione del Tribunale di detta città del 3 maggio detto anno.

Il Tribunale aveva dichiarato di non poter autorizzare l'alienazione in via privata degli immobili di che nel ricorso, inquanto che la eredità essendo accettata con benefizio d' inventario riteneva che i minorenni sarebbero decaduti da questa qualità senza l'esperimento dei pubblici incanti.

Sopra reclamo in appello del pubblico ministero la Corte con elaborate considerazioni testualmente riferite dal Monitore dei Tribunali, anno XII, pag. 863, ha dimostrato che la disposizione dell' art. 878 del cod. di proced. civ. confrontata anche coi lavori preparatori dei corrispondenti art. 1035 a 1075 dei codici sardi del 1854 e del 1859 sottrae incontestabilmente i minori, gli emancipati e simili persone e corpi morali dall' osservanza delle forme stabilite per gli eredi beneficiati *sui juris.*

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali e ministeriali 17, 20 e 23 settembre, 1 e 4 ottobre 1871 furono fatte le seguenti disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

De Santis Michele, notaio in Loppano, traslocato a Rovito.
Marro Vittorio, id. in Garessio, id. a Camerana.
Garelli Vittorio, id. in Camerana id. a Garessio.
Lattanzio Francesco Sabino, id. in Biletto, id. a Bari.
Calenda Michele, id. in Scala, id. a Mercato Sanseverino (Spiano).
Donelli Giuseppe, id. in Barbariga, id. a Gazzoldo.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Gremigni Gio. Batt. nominato notaio di rogito limitato a Cusule Val di Cecina.
Marcelli avv. Luigi, id. di num. con residenza a Pieve Foiano della Chiana.
Valduga dottor Vittore, nominato notaio a Sezen.
Di Lauri Domenico, id. a Pozzuoli.
Volpe Michele, id. in Andria.
Maresca Pietro, id. a Sorrento.
Vascellari dott. Carlo id. a S. Pietro di Faletto.
Caruso Gio. Giuseppe, id. a Montejari.
Berti Serafino, id. di rogito limitato al comune di S. Croce sull'Arno.
Bacci avv. Gio. id. id. id. di Campiglia marittima.
Sarro Francesco, id. a S Agata di Sotto.
Caporizzi Gio. id. a Santeremo in Colle.
Tocco Filippo, id. a Orsogna.
Giaimo Luigi, id. ad Alimena.

Disposizioni diverse.

Gherardi Pilade, notaio di rogito limitato ai comuni di Bibbiena, Castelfocagnano e Chitignano, nominato notaio di numero pel circondario del Tribunale d'Arezzo con residenza a Bibbiena.
Ticciati Luigi, id. di Anghiari, Bucine e Val di Ambra id. con la residenza a Pieve S. Stefano.
Valve Felice, notaio a Pozzallo, dispensato dall'ufficio a sua domanda.
Alba Domenico, id. a Monopoli id.
La piazza notarile istituita in Valle, frazione di Avellino è soppressa.

I notai Arnoaldi Velli dottor Astorre di Budrio, Fabbri Antonio di Gaggio di Montagna, Parentelli Luigi di Pian di Vaglio e Malagodi Ferdinando di Casumaro, sono sospesi dall'esercizio del notariato per inadempimento all'obbligo della residenza notarile.

Serughetti dott. Gio. notaio a Chiudano, dispensato dalla carica a sua domanda.

Clemente Domenico, id. ad Oliveto Citra id.

Castelli Giuseppe, id. a Vasto id.

Traina Salvatore, id. a Cerda id.

Jacobellis Teodorico, id. a Gioia del Colle id.

Matteucci Aristide, notaio a Montalboddo nominato archivista notarile del comune di Montalboddo.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI

NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del demanio e delle tasse.

Con decreti reali e ministeriali 22 settembre, 7 e 8 ottobre 1871 sono state fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall' amministraziono del demanio e delle tasse:

Stefani Enrico, aspirante computista nell'amministrazione finanziaria, nominato computista di 4 classe presso la ragioneria della direzione generale del demanio.

Fornaca Giacinto, id. id., id. id.

Cenerini Pietro. id. id., id. id.

Balestrieri prof. Giuseppe, id. id., id. id.

Paglieri Giulio, id. id., id. id.

Bignardi Carlo, id. id., id. id.

Barbieri Francesco, id. id., id. id.
Vereton Andrea, id. id., id. id.
Moro Antonio, id. id., id. id.
Soria Giuseppe, ricevitore del registro a Gallipoli, nominato ricevitore del registro a Conversano.
Tanda Salvatore, id. a Pietraperzia, id. a Gallipoli.
Giovannini Giorgio, id. a Traetto, id. a Pietraperzia.
De Giacomi Antonio, id. a Castelvecchio Subequo, id. a Traetto.
Fatigati Francesco, id. a Anagni, id. a Terracina.
Giordani Pio, id. a Terracina, id. a Anagni.
Porati Enrico, computista di 2 classe presso la ragioneria della direzione generale del demanio, promosso alla 1 classe.
Valmori Raffaele, id. di 3 classe, id. id. alla 2.
Monticini Aladino, id. di 4 classe, id. id. alla 3.
Holy Baldessare, id. di 4 classe, id. id. id.
Pacini cav. avv. Enrico, capo di divisione presso la direzione generale del demanio, nominato ispettore generale presso la direzione generale delle imposte dirette.
Rosmini cav. dott. Cesare, capo di sezione di 1 classe id., nominato capo di divisione di 2 classe alla direzione generale del demanio.
Germani cav. dott. Pietro, id. id. id., ispettore centrale id.
Morelli Francesco, segretario di 1 classe alla direzione generale del demanio, nominato reggente capo di sezione di 2 classe alla direzione generale del demanio.
Panizzardi Costantino, id. id., id. id.
Caffaratti Giovanni, id. id., id. id.
Manetti dott. Angelo, applicato di 1 classe id., nominato reggente segretario di 2 classe id.
Bertolotti avv. Antonio, id. id., id. id.
Romagna Carlo, id. id., id. id.
Finozzi Gaetano, id. id., id. id.
Racagni Antonio, ricevitore del registro, nominato applicato di 1 classe id.
Nani Filippo, applicato tecnico del catasto, id. di 2 classe id.
Dell'Acqua Guglielmo, vice-segretario d'intendenza, id. di 2 classe id.
Renzi dott. Oreste, id. id., id. di 3 classe id.
Tucini Ghino, commesso gerente, id. di 4 classe id.
Mortara dott. Augusto, abilitato dietro esame agli impieghi dell'amministrazione centrale, id. di 4 classe id.
Costa cav. Pietro Enrico, capo di divisione di 2 classe nella direzione generale del demanio, promosso alla 1 classe id.
Riccio cav. Giacomo, capo di sezione di 2 classe id., id. id. id.
Bertozzi cav. Giulio Cesare, id. id. id., id. id. id.

Papa Achille, applicato di 2 classe id., id. id. id.
Cava Luigi, id. id. id., id. id. id.
Marchi avv. Marco, id. di 3 classe id., id. 2 id.
Pratellesi Leopoldo, id. di 3 id., id. id. id.
Natali dott. Domenico, id. di 4 id., di 3 id.
De Vecchi Luigi, id. di 4 id., id. di 3 id.
Retaggi Antonio, id. di 4 id., id. di 3 id.
Casini avv. Arturo, id. id., id. id.
Vaschini Orazio, id. id., id. id.

CORRISPONDENZA

199. Sig. Not. R. P. Sannazzaro De' Burgondi, n° 3151. — Quando il deposito di somma a cauzione dell'affitto è stipulato per un termine maggiore di tre anni non può essere applicata la tassa graduale fissata dalla seconda parte dell'art. 34 della tariffa 14 luglio 1866, ma seguendo il criterio stabilito colla risoluzione ministeriale riportata al n° 541, del nostro giornale dovrebbe applicarsi la tassa del 1/2 per cento per la obbligazione di restituire incontrata dal depositario. Se però la somma depositata deve imputarsi a sconto delle annualità dell'affitto non è dovuta tassa proporzionale nè graduale distinta da quella sull'affitto per il principio espresso nel terz'ultimo capoverso dell'art. 40 della legge di registro.

200. Sig. Not. T. G. Andria, n° 2578. — Ammettiamo che l'atto comunicatoci contiene un deposito di somma che a rigore non è compreso in alcuna delle disposizioni 34, 35 e 36 della tariffa di registro. Però è innegabile che in virtù dell'atto medesimo il depositario incontra verso il depositante una obbligazione di somma; e siccome tutte le obbligazioni della specie se non sono altrimenti contemplate dalla tariffa ricadono nella disposizione generale dell'art. 28 che le sottopone alla tassa di 50 cent. per ogni 100 lire, così crediamo esatta la risoluzione che nel vostro caso ha dichiarato ben percetta la tassa nella misura anzidetta.

201. Sig. Canc. P. Ç. Fuscaldo. — Non tutti gli atti della giurisdizione volontaria sono dichiarati esenti dall'art. 143, n° 25 della legge di registro, ma anzi l'articolo stesso conferma che debbono registrarsi quelli che si trovano specificamente designati nella tariffa. Per decidere dunque sul vostro dubbio occorre conoscere quali sono precisamente gli atti che si pretendono soggetti a registro.

202. Sig. Cav. N. P. Girgenti, n° 697. — Siamo pure noi di parere che la opposizione del debitore fatta nel biennio dalla registrazione dell'atto sia a

ritenersi interruttiva di prescrizione per ambedue le parti a norma dell'articolo 127 della legge di registro. Però osserviamo che non è pacifico in giurisprudenza che sia nulla la ingiunzione se la copia notificata era mancante del visto ed esecutorietà del pretore. La sentenza della Corte di Trani rammentata al n° 2760 del nostro giornale ha deciso che se il visto ecc. era nell'originale, la ingiunzione non è nulla, ma è semplicemente opponibile senza bisogno del pagamento preventivo.

203. Sig. Dott. A. M. Tarcento, n° 1524. — I bollettari indicati nell'articolo 20, n° 14, della legge sul bollo debbono essere tenuti per conto delle amministrazioni ivi indicate, non dai privati nè segnatamente dall'amministratore di una eredità qualunque. Se la tenuta del bollettario è stata prescritta all'amministratore dall'autorità giudiziaria ci pare che possa supplirsi all'uopo chiedendo di valersi di carta non filigranata all'appoggio dell'articolo 20, n° 29 della legge anzidetta.

204. Al suddetto. — La contestazione sulla devoluzione di una eredità è principio fermamente applicato che non sospende i termini per la denunzia della successione.

205. Al suddetto. — Riteniamo che la ricevuta di una obbligazione chirografaria di che all'art. 20 della legge 19 luglio 1868, sia incontestabilmente a considerarsi per ricevuta ordinaria soggetta al bollo di 5 centesimi in caso d'uso o obbligatoriamente secondo che sia per somma minore o maggiore di lire 10.

206. Sig. F. P. Ischia, n° 3140. — Occorre distinguere se l'assegno di L. 100 annue corrisposto dal Comune costituisce o non la dotazione del benefizio. Nel primo caso la tassa per il passaggio d'usufrutto nella presa di possesso deve essere applicata sulla metà del capitale in L. 1000; nel secondo caso non può essere dovuta tassa sull'assegno medesimo.

207. Al suddetto. — Stando alla risoluzione ministeriale che riportammo al n° 2213, gli atti esecutivi indicati nella vostra lettera sarebbero a farsi in carta da 50 centesimi.

208. Sig. G. G. S. Marco, Argentano. — La sentenza del Tribunale di Ancona che rammentammo al n° 2804, dichiara incorsa una sola penale.

209. Al suddetto. — L'art. 35 della legge di registro esige che per essere considerata soggetta a tassa graduale l'assegno di tutto il danaro ereditario a uno dei condividenti, questo danaro si trovi già compreso nella denunzia di successione.

210. Sig. L. D. A. Picerno, n° 2503. — Come abbiamo osservato mille volte le leggi di registro e bollo dispongono con poca esattezza intorno alle procure. Ad ogni modo è certo che se la procura alle liti è fatta in unico atto, non può essere in contravvenzione per quanti siano gli individui aventi interesse distinto che l'hanno rilasciata.

211. Sig. C. Cuneo, n° 3449. — Si tratta nel vostro caso d'interpretazione di volontà, e occorrerebbe vedere l'atto per emettere un parere aggiustato. Argomentando però dal fatto siccome è esposto sembra più verosimile che si tratti di donazione eventuale anzichè immediata.

212. Sig. Dott. G. B. B. Como, n° 2617. — L'art. 12 della legge di registro dichiara espressamente che non sono soggetti a tassa i beni mobili quando non sono nel regno e si trasferiscono per causa di morte. Se adunque sta in fatto che la sostanza mobiliare della eredità da voi accennata, era in Londra, è chiaro che la medesima non può formare soggetto di tassa di successione nel regno.

213. Sig. Not. G. G. Urbino, n° 3372. — La sentenza del Tribunale di Trani che riportammo al n° 2372, ha deciso che nei verbali d'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti i notari non devono adoperare altri testimoni oltre i due voluti dall'art. 915 del codice civile. Questa decisione motivata da diverse considerazioni chiaramente esposte a noi pure sembra giustissima.

214. Al suddetto. — Nelle osservazioni che facemmo al n° 2155, esprimevamo l'avviso che il verbale di apertura e pubblicazione dei testamenti segreti è soggetto al bollo di una lira, e finora non ci consta che il nostro parere sia rimasto contraddetto.

215. Sig. F. F. Anagni, n° 3502. — Ammesso che la dote stata costituita fosse esclusivamente quantitativa, l'assegnazione che venga fatta di uno stabile ereditario in pagamento di essa, si risolve in una dazione in soluto, soggetta alla tassa di trasferimento immobiliare e non a quella di semplice quietanza. Il fatto che l'assegnatária rinunzi alla costituzione della dote non può indurre a conseguenza diversa, se l'istrumento costitutivo fu stipulato anche da lei. La cosa varierebbe se la dotata non fosse già obbligata coll'atto di costituzione.

216. Sig. Dott. C. R. Varese, n° 1258. — Il sistema che crediamo generalmente seguito è di spedire distinti i certificati delle iscrizioni e quelli delle trascrizioni, e con questo metodo è risoluta la quistione sulla percezione dei rispettivi emolumenti.

Firenze, Stab. Civelli. Via Panicale, 39. — Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE SECONDA [1]

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N. 2922 *Registro.*

Denunzie di successione — Copie dei testamenti.

QUESITO. — *Se è indispensabile che a corredo della denunzia di successione si produca la copia autentica in carta bollata del testamento con cui è regolata la devoluzione della eredità o se possa prodursi soltanto una copia in carta libera debitamente legalizzata.*

(Dal Not. A. R. Seravezza n. 2275).

RISPOSTA. — L'art. 70 del decreto 14 luglio 1866 porta la seguente disposizione.

« Alla denunzia delle successioni testamentarie dovrà » unirsi *la copia autentica* dell'atto o degli atti di ultima » volontà che regolano la successione; questa copia dopo » la registrazione verrà restituita, semprechè sia stata pre- » sentata anche una *copia in carta libera firmata dal denun-* » *ziante,* la quale dovrà conservarsi nell'ufficio del registro » unitamente alla denunzia. »

La lettera di questa disposizione potrà parere che dia ragione a chi pretenda indispensabilmente la copia autentica in carta bollata; ma a noi pare che se fin di principio si produce una copia autentica in carta libera, lo spirito della legge sia appieno secondato.

(1) Il presente fascicolo non ha *Parte Prima* perchè non vi sono circolari nè provvedimenti dell'Amministrazione del demanio e delle tasse da riportare.

E difatti è da considerare prima di tutto che la disposizione surriferita veniva emessa in armonia col sistema di registrazione allora introdotto, giusta il quale i testamenti ed altri atti dovevano registrarsi sull'originale, senza produzione di copia. Secondariamente la fatta prescrizione non ad altro era diretta che a conciliare il minore aggravio possibile delle parti con le necessarie garanzie per la pubblica amministrazione. La copia del testamento a corredo della denunzia era indispensabile affinchè la liquidazione delle tasse potesse essere fatta in corrispondenza alle disposizioni testamentarie. Era inevitabile che questa copia fosse non solo integrale ed esatta, ma rimanesse eziandio nell'ufficio, onde la liquidazione del ricevitore potesse essere congruamente verificata, essendo appunto la interpetrazione delle disposizioni testamentarie uno degli elementi più importanti nell'applicazione delle tasse di successione. È a quest'effetto che la legge prescrisse la produzione e il deposito della copia. Essa non disse, è vero, che la copia fosse autentica e in carta libera, ma non poteva, certo, essere nella mente del legislatore il volere escluso l'impiego della carta non bollata per la copia da rimanere in deposito, ognorachè permetteva di fare in carta libera la copia da sostituirsi a quella autentica. Sarebbe stato per le parti un soverchio aggravio pretendere che rimanesse depositata la copia autentica e bollata già esistente nelle loro mani. Grave e molesto poteva essere anche l'esigere che la copia in carta libera da depositarsi dovesse sempre essere fatta e autenticata da notaio. La legge quindi preferì il temperamento del deposito delle copie firmate anche dal solo denunziante, potendo così essere evitata ogni spesa e rimanere accertata la loro conformità dal confronto che il ricevitore ne facesse con le copie autentiche. Ma in così disporre, il concetto del legislatore essendo di assicurare la esattezza e la conservazione della copia, non già d'impedire l'uso della carta libera, esso non esclude che fin di principio le parti pro-

ducano e depositino in carta libera una copia autenticata da notaio.

Del resto ora che la registrazione dei testamenti conformemnte anche alla risoluzione che riportammoal n. 2257, è ripristinata con la produzione della copia per effetto della legge 19 luglio 1868, quasi diremmo che nei casi in cui la copia si trova già depositata nello stesso uffizio del registro, al quale deve essere denunziata la successione, la denunzia potrebbe essere ricevuta senza inconvenienti anche prescindendo dall'esigere una nuova copia. Ad ogni modo la pretesa, oltre la copia autentica e bollata per la registrazione, di un'altra copia pure autentica e in carta da bollo per la denunzia di successione, da restituirsi questa seconda quando sia depositata una terza copia firmata dal denunziante, crediamo che sia una vera esorbitanza. È chiaro che in questo caso la copia firmata dal denunziante dispenserebbe da ogni altra produzione.

N. 2923. — *Registro*

Dichiarazione di mandato.

Quesito. — *Se all'effetto che la dichiarazione di mandato soggiaccia alla tassa fissa debba essere registrata nei tre giorni voluti dall'art. 42 del decreto 14 luglio 1866 quandanche sia emessa per atto pubblico.*

(Dal signor A. C. Paralita n. 2498).

Risposta. — La negativa a nostro avviso è evidente. La registrazione nei tre giorni è voluta dall'articolo 42 del decreto 14 luglio 1866 quando la dichiarazione è fatta per atto privato. Persuade di ciò non tanto la locuzione dell'articolo quanto il suo confronto con l'articolo 94, n. 49 della legge 21 aprile 1862 la quale si limitava ad ammettere alla tassa fissa soltanto le dichiarazioni o nomine fatte per atto pubblico. Col decreto del 1866 il legislatore ha ammessa anche la forma privata, come quella che più non incontrava osta-

coli nelle disposizioni del nuovo codice, e solamente ha voluto raggiungere una garanzia maggiore prescrivendone la registrazione entro tre giorni. Presso a poco è quella una disposizione che s'informa allo stesso concetto espresso nella tariffa, articolo 58, rispetto ai riscatti esercitati parimente per atto in forma privata.

RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE

N° 2924. — *Registro e Bollo*

Atti delle Società e degli Istituti di Credito Agrario.

QUESTIONE. — *Se i contratti relativi ad aperture di crediti od a prestiti sopra pegni acconsentiti da Società ed Istituti di credito agrario debbano registrarsi con un'unica tassa fissa di una lira qualunque sia il numero degli esemplari in cui trovansi redatti, e se le copie da prodursi all'uffizio del registro per l'eseguimento della formalità siano esenti da bollo.*

RISOLUZIONE. — Si risponde affermativamente disponendo l'art. 9 della legge 21 giugno, 1869 n° 5160 che mercè il pagamento del diritto di L. 1 debba per tali contratti ritenersi soddisfatto non solo la tassa di registro ma anche quella di bollo, non che qualsiasi altra che potesse competere all'erario.

(*Nota* 17 *ottobre* 1871 *n*° 31|4163 *all'intendenza di finanza di Firenze.*)

DECISIONI GIUDIZIARIE

N. 2925. — *Registro.*

Mutuo con promessa di vendita — Determinazione del prezzo.

Fattosi un mutuo con patto che non restituendosi entro un dato tempo la somma mutuata s'abbia ad intendere sin da allora venduto al mutuante il fondo ipotecato pel prezzo a stabilirsi da periti eligendi d'accordo, la vendita non è perfetta e non si opera trasferimento sino a quando una perizia o l'accordo delle parti non abbia determinato il prezzo.

Avvenendo questa determinazione sotto l'impero delle attuali leggi di registro è dovuta la tassa di vendita, comunque l'atto di mutuo sia stato registrato ed abbia scontato la tassa portata dalle precedenti leggi napoletane.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA.

Sentenza 9 settembre 1871.

in causa intendenza di finanza di Catania
contro BATTIATI.

La Corte

Omissis. . . .

Pria di tutto il tribunale equivocò quando disse che non esisteva tra le disposizioni transitorie la norma per regolare il caso in esame, mentre questa trovavasi scritta nell'art. 100 di quelle disposizioni della legge del 21 aprile 1862 e ripetuta nello stesso articolo della legge vigente dei 14 luglio 1866. In quell'articolo 100 era detto che, qualora l'acquisto e il trasferimento a qualunque titolo di cose o di diritti dipendeva da una condizione sospensiva, verificatasi sotto l'impero della legge del 1862, dovea applicarsi quest'ultima legge, *eccetto il caso* che pel trasferimento condizionato si *provava il già seguito pagamento delle tasse a norma della legge anteriore*. Fuori proposito poi invocava l'art. 98 della stessa legge 1862, poichè con lo stesso non faceasi altro che esentare dalla nuova tassa gli atti che per le leggi precedenti l'avessero pagata, o ne fossero esenti. Era questa una regola generale che pel trasferimento sotto condizione sospensiva era pure richiamata nell'ultimo periodo dell'articolo 100, nel senso che se per quel trasferimento condizionato si era pagata tassa sotto le leggi precedenti, non doveasene sotto quella del 1862.

Ma la legge precedente dei 21 giugno 1819 che governava la registrazione degli atti dei 6 giugno 1858, e 16 agosto 1860, non prescrivea agli articoli 11, n. 2 e 66, n. 1, che la tassa fissa di tarì otto siciliani per ogni atto notarile di qualunque natura, anche che più convenzioni avesse abbracciate, sicchè da una registrazione eseguitasi sotto l'impero di una tal legge non doveasi dal tribunale raccogliere il concetto che sotto l'impero della medesima, per quel trasferimento condizionato, si era già pagata la tassa.

Non pertanto l'esame se il trasferimento del predio Gallinaro ebbe luogo con gli atti del 1858 e 1860, oppure con l'atto del 1865, aveva importanza

in una quistione di tassa di trasferimento quale si è quella della causa attuale, poichè se per poco questo trasferimento operossi coi primi due atti, allora la tassa fu riscossa sotto la legge del 1819 che colpiva con unica tassa un atto, comunque mutuo, e traslativo di proprietà nello stesso tempo. Se però questo trasferimento operossi con l'atto del 1865, la legge del 1818 non potè colpire ciò che era sfuggito dal suo impero.

E sul proposito gli atti del 1858 e 1860 contenevano dei mutui con la clausola del giureconsulto Marciano, leg. 7, Dig. *de contrahenda emptione*. Se non restituivansi nel 1864 le somme mutuate, il fondo Gallinaro che ipotecavasi restava sin d'allora venduto pel prezzo a stabilirsi da periti eligendi d'accordo. Trattavasi quindi d'un mutuo che diveniva vendita quando non restituivansi le somme, vendita che non perfezionavasi e trasportava la proprietà se non quando determinavasene il prezzo. Fu questa determinazione che fecesi dalle parti con l'atto dei 17 gennaio 1865.

Erano questi i principii delle LL. CC. del 1819, ed invero l'art. 1428 proclamava che la vendita era perfetta tra le parti, e la proprietà si acquistava di diritto dal compratore (cioè vi era trasferimento), quando si era convenuto sulla cosa e sul prezzo, comunque non era seguita la tradizione.

Eccezioni a questo principio: 1. Incertezza della cosa venduta quanto alla quantità; cioè, quando si vendeano mercanzie a peso, numero e misura, la vendita non era perfetta (non operava trasporto) sino a che le mercanzie non erano pesate, numerate o misurate. 2. Incertezza della qualità, le vendite del vino e dell'olio ecc. i quali si assaggiavano per uso pria della compra, non erano perfette sino a che il compratore non li aveva assaggiati ed approvati (art. 1430 e 1432), anche il prezzo come la cosa dovea essere specificato e determinato dalle parti (art. 1436) per operarsi il trasferimento a norma del precedente art. 1428. Se il prezzo non era determinato, se era determinabile da un terzo sino a che questi non lo determinava o non lo determinavano le parti in di lui vece, non vi era trasferimento, come diceasi dalla maggioranza della scuola e giurisprudenza.

Or gli atti del 1858 e 1860 erano soggetti ad una prima condizione, che dovea avverrarsi sotto l'impero della legge del 21 aprile 1862, cioè che la convenzione del mutuo si fosse invertita in compravendita se nel 1864 il sig. Leotta non restituiva le somme mutuate. Era poi la vendita stessa imperfetta e non operava trasferimento sino a quando una perizia, o l'accordo delle parti, non determinava il prezzo del predio Gallinaro. Questa determinazione operossi al 13 gennaio 1865, ond'è che a quell'epoca e non pria la tassa sui trasferimenti, che in queste provincie non esistea pria del 21 aprile 1862, potè colpire quello in esame. Il tribunale deviò da queste idee, ed è mestieri che la Corte vi provveda.

Nota. — Comunque la sentenza sia emessa in applicazione della legge di registro 21 aprile 1862, le sue massime rimangono pienamente invocabili per identità di disposizioni anche sotto la legge attuale.

Il principio che la tassa fissa pagata per le leggi di registro napoletane non può intendersi soddisfatta pel trasferimento condizionale convenuto nell' atto sottoposto alla registrazione era già affermato dal tribunale e dalla Corte di appello di Napoli colle sentenze che riferimmo ai n.[i] 2082 e 2215.

Quanto alla perfezione del trasferimento nel caso di mutuo con promessa di vendita del fondo ipotecato abbiamo pure nella nostra raccolta altri precedenti ai n.[i] 672, 864, 1146, 1286 e 2082, ma la sentenza della corte di Catania è in loro confronto assai più positiva. Difatti la più importante delle precedenti decisioni, che è quella della Corte di appello di Napoli riportata al citato n. 2082 ammise bensì la tassa di vendita, ma partendo dalla considerazione che nel caso da essa deciso la stima era stata fatta non solo sotto l' impero della legge del 1862, ma anche dopo spirato il termine originariamente convenuto. Pare in sostanza che la corte ritenesse imponibile il trasferimento in quanto era un contratto nuovo, e non già quello stesso stabilito coll'atto di mutuo.

N. 2926. — *Registro.*

Esecuzione mobiliare — Sentenze sull'opposizione al precetto — Termine per l'appello — Spese.

Nei giudizi di esecuzione mobiliare il termine per appellare dalle sentenze che pronunziano sulle controversie di opposizione al precetto è di 15 giorni e non quello ordinario.

La controversia sorta sul pagamento o rimborso delle spese del precetto spedito dall' Amministrazione del registro, come accessoria e conseguente della opposizione mantiene la stessa natura e in ordine al rito è da regolarsi colle stesse norme.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE

Sentenza 16 giugno 1871

in causa contro Sestini.

La Corte ecc.

Ritenuto, che nel dì 29 luglio 1870 l' uffizio del registro di Arezzo, ottenuta ordinanza dal pretore locale, intimava alla vedova Sestini di pagare nel termine di 15 giorni la somma di L. 273 e cent. 90 per tassa supplementare di successione; niuna risposta alla intimazione essendosi fatta dalla Sestini, l'ufficio del registro notificò precetto ad eseguire il pagamento entro cinque giorni, colla comminatoria di esecuzione.

Che in questo termine la Sestini si oppose, ed eccepì la prescrizione biennale.

Che l'amministrazione delle finanze riconoscendo la legalità della eccezione, con atto notificato nel dì 12 settembre 1870, dichiarava di rinunciare alla domanda della tassa, e al precetto relativo, fermo però il diritto ch'essa riteneva di avere per la rifusione delle spese.

Che la Sestini tenendo all'opposto che a lei ne appartenesse il diritto, ne propose domanda avanti il tribunale di Arezzo, che con sentenza del giorno 21 novembre 1870, condannò l'amministrazione a pagare le spese; dalla quale sentenza la stessa amministrazione interpose appello alla Corte di Firenze.

Che non essendo stato l'appello interposto entro i quindici giorni prescritti dall'articolo 656 del codice di procedura civile, fu dalla Corte rigettato con sentenza del dì 9 febbraio 1871 dalla quale è ricorso.

L'unico mezzo presentato dall'amministrazione ricorrente pretende incorsa la violazione dell'art. 485, n. 2, ed essersi fatta erronea applicazione dell'art. 656 del codice di procedura civile.

Attesochè il ricorso ritiene inapplicabile quest'ultimo articolo che prescrive il termine di giorni 15 a proporsi appello dalla sentenza pronunziata nei giudizi di esecuzione quando siano per legge appellabili; ma farsi luogo al termine ordinario per la principal ragione che il precetto in fatto di esecuzione su beni mobili non fa parte degli atti di esecuzione, la quale invece comincia dal pignoramento, ed anche perchè il precetto notificato dall'amministrazione del registro doveva considerarsi come superfluo, e quindi la opposizione anzichè al precetto, essere stata diretta contro il titolo del credito.

Attesochè allo scopo di rendere più celeri e spediti i procedimenti esecutivi nell'interesse dei creditori, e per la più pronta amministrazione della giustizia, la legge di rito ha dettato norme speciali e proprie a simili giudizi; fra le altre, prescrive nell'art. 573, che nelle controversie sulle esecu-

zioni si osserva sempre il procedimento sommario; nel 655 dice inappellabili alcune delle sentenze pronunziate nei suddetti giudizi, e nell' art. 656, ordina, che l' appello da ogni altra sentenza debba essere proposto entro 15 giorni dalla notificazione, derogando al disposto dell' articolo 485 risguardante i termini degli appelli ordinari;

Che nello svolgimento del processo esecutivo che la legge viene tracciando dal cominciamento fino al suo termine, dopo essersi enunciato quali titoli siano esecutivi, si dichiara nell' art. 562 che la esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto;

Che il rapporto indispensabile, necessario, che ha il precetto colla esecuzione si rileva dal suddetto articolo;

Che trattandosi in particolare della esecuzione sui beni mobili, nell' articolo 579 si provvede alla opposizione, rimedio concesso all' intimato per declinare, se sia di diritto, la minacciata esecuzione, che per regola generale non si sospende;

Che codeste disposizioni facendo parte del processo esecutivo, ed in unico complesso essendo coordinate, è manifesto che tutte sono subordinate alle stesse regole di rito; e quanto alle sentenze che in siffatti giudizi si pronunziano, non possono oltre concepirsi fuori di quelle che sono inappellabili; o se appellabili, il loro appello è soggetto alle speciali prescrizioni dell' art 656;

Che anche quelle che vertono sulla opposizione al precetto sono controversie di esecuzione o relative alla esecuzione tendendo la opposizione ad annullarla, respingerla o impedirla; e che la stretta ragione che mosse il legislatore ad accelerare e rendere più semplici e spediti i procedimenti esecutivi, milita anche in questo caso;

Che di attinenza logica della esecuzione coi rimedi che vi si oppongono, e la identica natura dei giudizi, si rileva ancora dal num. 4 dell' art. 656, che pone fra le sentenze inappellabili quelle che rigettano opposizioni non proposte in tempo utile, cadendo necessariamente nella categoria delle altre sentenze comprese nell' articolo 656 le questioni decise intorno ad opposizioni tempestivamente proposte, senza alcuna distinzione;

Che inutilmente si allega in contrario il disposto dell' art. 369 ove si dice, che in fatto di esecuzione mobiliare la esecuzione non comincia dal precetto, ma sì dal pignoramento; poichè la nozione espressa in questo articolo alla varia efficienza dei precetti non ha la menoma influenza sulla questione attuale.

La esecuzione mobiliare comincia dal pignoramento, essendo necessario che i beni mobili del debitore siano appresi e consegnati alla giustizia per ministero di usciere, laddove i precetti riguardanti la esecuzione sui beni immobili, senza bisogno dell' opera di pubblico ufficiale, notificati e trascritti che siano, producono immediati effetti giuridici, quali sono il sequestro e la

indisponibilità dei beni, e la immobilizzazione dei frutti. Ma ciò nulla conclude nella specie presente, bastando osservare:

Che, sebbene il precetto esecutivo in ordine ad esecuzione mobiliare non equivalga al pignoramento, esso precetto però appartiene al processo di esecuzione come atto preparatorio indispensabile e iniziativo della stessa esecuzione; ed a qualificare il giudizio esecutivo poco importa se il precetto abbia per se stesso la virtù di apprendere i beni del debitore, o sia prodromo e mezzo di prossima inevitabile esecuzione, che la stessa opposizione non può sospendere, giusta l' art. 580 del codice di procedura civile.

Attesochè la controversia sorta sul pagamento o rimborso delle spese del precetto spedito dall' amministrazione del registro, come accessoria e conseguente della opposizione, mantenga la stessa natura; e in ordine al rito non possa giudicarsi che colle stesse norme;

Attesochè contro il secondo appunto del ricorso stà il fatto che l' amministrazione non si limitò alla notificazione del titolo, ma giovandosi della esecutoria di cui il titolo stesso era munito, trasmise successivamente il precetto con minaccia di pignoramento;

Che indarno si è voluto poi sostenere, che il precetto diveniva superfluo e la contestazione dovesse riferirsi al titolo; imperocchè volendo l' amministrazione procedere alla esecuzione di esso medesimo, trovò necessario, di notificare il precetto al quale la Sestini fece opposizione; indi il giudizio rivestì il carattere esecutivo del quale si è superiormente discorso.

E poichè la sentenza denunziata non ha violata alcuna legge, anzi ha seguiti i veri principj;

Per questi motivi, rigetta ecc.

N. 2927. — *Registro*

Successione — Denunzia negativa — Ritiramento e possesso di cartelle del prestito nazionale — Atto di erede puro e semplice.

L' erede che denunzia la successione come negativa e dipoi fa ritiro e s' immette liberamente in possesso di cartelle del prestito nazionale intestate al suo autore, non può opporre all' amministrazione del registro di aver fatto un atto meramente conservatorio nè di aver nulla raccolto dalla eredità in quanto affermi che il prezzo delle cartelle sia stato sborsato da altri e non dal defunto.

Esso è a considerarsi per erede puro e semplice, e, come

tenuto a rispondere eziandio ultra vires haereditatis, *è obbligato al pagamento della tassa e sopratassa sulle cartelle e sui legati lasciati dal testatore.*

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Sentenza 26 giugno 1871.

in causa Cav. Rossi contro l'intendenza di finanza di Porto Maurizio.

Ritenuto che il conte Vincenzo San Giovanni Toffetto con suo testamento, ricevuto il 25 ottobre 1858 dal notaio Sigimbosco, instituiva suo erede il cavaliere Antonio Rossi, e faceva alcuni legati a favore di diverse persone estranee.

Che il nominato testatore avendo cessato di vivere nel 22 ottobre 1866, il detto cav. Rossi faceva pervenire nel giorno 3 luglio dell'anno seguente all'ufficio del registro di San Remo la denunzia negativa della successione del detto conte Toffetto stata nello antecedente giugno sottoscritta da esso lui che se ne qualificava erede, ma essendoglisi nonostante, con atto del 19 febbraio 1870, fatta l'ingiunzione di pagare la tassa e sopra-tassa della successione medesima, egli vi fece opposizione; citò l'intendenza delle finanze avanti il tribunale civile di quella città, pretendendo di non essere tenuto a corrispondere tassa di sorta per non avere raccolto cosa alcuna da tale successione, e per non avere, d'altronde, fatto alcun atto d'erede.

Ritenuto che l'amministrazione delle finanze, al fine di legittimare la fatta ingiunzione, dedusse che l'opponente Rossi a fronte d'essa avesse assunta la qualità d'erede del conte Toffetti, e che in tale qualità avesse inoltre ritirate due obbligazioni, ovvero cartelle del prestito nazionale del 1866 sotto i numeri 196555 e 52903 per l'ammontare complessivo di lire seicento e per una rendita annua di lire trenta, giustacchè risultava da una di lui ricevuta, sottoscritta pur essa in detta qualità e rilasciata il 25 luglio 1867 e consegnata all'esattore Gerbolini di San Remo, e di coerenza instò, in via principale, affinchè fosse mandato star fermo nella sua interezza quell'atto ingiunzionale, o lo fosse almeno in via subordinata, nella parte che avea rapporto ai legati di cui era parola nel surriferito testamento.

Ritenuto che con sentenza del 29 aprile 1870 fu fatto diritto all'istanza sussidiaria dell'amministrazione delle finanze, e così nella parte appunto che si riferisce alla tassa e sopratassa dovuta pei detti legati, non che pel capitale delle lire seicento, e che l'attore Rossi avendone interposto appello il primo agosto successivo per essersi dal tribunale giudicante erroneamente supposto che per aver ritirato quelle due cartelle del prestito nazionale

esso appellante avesse assunto la qualità d'erede puro e semplice del conte Toffetti, e quindi fosse tenuto a rispondere eziandio *ultra vires hareditatis* avvegnacchè, coll'aver ritirato le due cartelle istesse, il suo correspettiv del resto era stato pagato con denari che non erano di spettanza di detto conte sebbene le obbligazioni figurassero a di lui favore, egli non avesse fatto che un atto semplicemente conservatorio, le parti hanno prese le avanti scritte conclusioni.

Attesochè, tanto pel disposto dell'articolo 988 del cessato codice Albertino quanto per l'articolo 934 del codice civile vigente, è stabilito che l'accettazione di una eredità possa essere espressa e tacita: *espressa* quando si assume il titolo o la qualità d'erede in un atto pubblico od in una privata scrittura; *tacita* quando l'erede faccia un atto che lasci presupporre necessariamente la sua volontà d'accettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità d'erede; epperò nella fattispecie deve indagarsi e stabilirsi se l'appellante cav. Rossi abbia o no in amendue quei modi, od anche in un solo d'essi, appalesato l'intendimento suo d'accettare l'eredità a lui conferita dal conte Vincenzo Toffetti, col suo testamento del 18 ottobre 1858, e, nel supposto affermativo, se lo si deve considerare qual erede puro e semplice.

Attesochè, dagli atti prodotti dal demanio dello Stato (amministrazione delle tasse) risulta precisamente come si è detto:

1. Che la denuncia della successione del conte Vincenzo Toffetti, presentata all'ufficio del ricevitore di San Remo sotto la data del 22 giugno 1867, sottoscritta dall'appellante Rossi, fu fatta in qualità d'erede istituito dal conte medesimo;

2. Che detto appellante ritirò pure, nel 25 luglio 1867, e che non è da lui negato, e così ben nove mesi dopo la morte del testatore, due obbligazioni o cartelle del prestito nazionale del 1866, nella stessa dichiarata qualità di erede, come consta dalla di lui ricevuta esistente agli uffizi della direzione compartimentale delle imposte dirette di Genova, che porta la firma di « Antonio Rossi F. D. erede », ricevuta codesta rilasciata per copia conforme nel 10 agosto 1869 dal primo segretario della direzione stessa, Giuseppe Aichino.

Che pertanto non può revocarsi in dubbio ch'esso appellante, in quei due atti, e più specialmente nel secondo, abbia realmente assunto in modo espresso il titolo e la qualità di erede, non avendo tampoco curato di garantirsi collo esprimere, in termini chiari, una volontà contraria mediante protesto e riserve giusta gl'insegnamenti della legge 20, § 1, *ff. de aeq. vel omitt. haered.*: per conseguenza, invano egli vorrebbe ora spogliarsi della qualità ereditaria per sottrarsi all'obbligo del pagamento solidale delle tasse dovute sui testamenti e sugli atti d'ultima volontà, stabilito fra eredi, legatarii ed altri dall'articolo 86, num. 8 della legge 14 luglio 1866.

Atteso che se anche si potesse e volesse concedere che la espressa qualifica di erede dichiarata dal Rossi, nelle preaccennate due circostanze, non valesse ad imprimergliene la legale qualità, nullameno sarebbe certo che l'operato di lui nel ritirare quelle due cartelle del prestito nazionale, che erano al nome del conte Toffetti, e col mettersene in possesso costituirebbe, come costituì, realmente un atto che non poteva consentirsi da un successibile che nella qualità di erede, ed era tale atto da far presupporre almeno a di lui carico, in senso dell'articolo 934 del codice civile, la tacita accettazione della eredità in questione, dacchè non avrebbe altrimenti avuto il diritto di avere la consegna di quei titoli, nè l'avrebbe certamente ottenuta dall'esattore Gerbolini. Quel suo operato non era un atto semplicemente conservativo, fatto nell'interesse dell'eredità, e nemmeno un atto urgente che si fosse potuto fare da un gestore di negozii, bensì un vero atto di proprietà, inducente nell'operante la necessaria qualità d'erede. Nè è valutabile quanto si oppone dal cav. Rossi a sostegno del suo assunto, e cioè che quelle obbligazioni non appartennero al defunto conte Toffetti ed alla sua successione per non avere questi sborsata del proprio la più piccola parte della somma delle lire seicento, che ne forma l'ammontare complessivo; poichè ad un siffatto obbietto rettamente risposero i primi giudici nell'appellata sentenza coll'osservare che anche in questa ipotesi i due titoli istessi formerebbero sempre un attivo ereditario, salvo a chi fece la sovvenzione d'esperire contro la successione medesima le relative ragioni di credito.

Atteso, che non varrebbe nemmeno il dire che l'appellato non avesse atto che un atto di semplice amministrazione, avvegnachè anche in questa supposizione il che per altro, avuto riguardo alla natura dell'atto medesimo, non può ammettersi, è principio di giurisprudenza che il successibile, che faccia di tali atti, debba ritenersi l'abbia fatti nel proprio interesse ed in qualità d'erede, a meno che provi d'averli eseguiti per altro motivo, od in qualità diversa, ciò che l'appellante medesimo non ha nè giustificato, nè cercato di giustificare.

Che tuttociò posto e ritenuto, dovendo il cav. Antonio Rossi aversi per erede puro e semplice del conte Toffetti, per non aver egli adempiuto alle condizioni cui doveva servire, giusta l'articolo 952 del codice civile, allo scopo d'essere considerato come erede beneficiato, ne segue che non hanno fondamento le censure ch'egli ha fatte alla sentenza di cui è caso, e che quindi i primi giudici, coi loro ragionamenti, hanno fatta una retta applicazione della legge, sia per ciò che concerne la tassa e sopratassa dovuta pelle cartelle del prestito nazionale, sia per quella relativa ai legati lasciati nel suo testamento dal conte Toffetti.

Per questi motivi

E per quelli della sentenza appellata, ventinove aprile milleottocentosettanta che pienamente si adottano.

Conferma la sentenza medesima, e condanna l'appellante Rossi cavaliere Antonio nelle spese di questo giudizio da liquidarsi dal consigliere delegato mensile, a mente dell'articolo 375 del codice di procedura civile, oltre quelle di copia e notificazione della presente sentenza.

Nota. — La premessa sentenza sembra che tenda a considerare come atto d'erede anche la denunzia di successione. L'articolo 61 del decreto 4 maggio 1862, n. 595 dichiarava espressamente che la esecuzione delle prescrizioni stabilite dalla legge sul registro non importava per sè sola accettazione di eredità. Tale disposizione non troviamo ripetuta nei decreti attuali 14 luglio e 18 agosto 1866. Tuttavia esiteremmo assai a fondare la qualità di erede sul semplice adempimento fiscale di una denuuzia. Il tribunale di Nicastro decise per la negativa col giudicato che accennammo al n. 1974.

Dalla stessa sentenza non si rileva se oltre le cartelle del prestito nazionale vi fossero assegnamenti ereditari per far fronte ai legati. In caso negativo, ammesso pure che per il ritiro delle cartelle il denunziante avesse compiuto un atto di erede, e che in mancanza di accettazione beneficiata fosse tenuto anche *ultra vires haereditatis,* la tassa non potrebbe essere dovuta che a concorrenza degli assegnamenti della eredità perchè essa colpisce ciò che si trasmette dal defunto agli eredi o successori, e non già le somme che l'erede possa essere tenuto a soddisfare per la confusione dei patrimoni.

N. 2928. — *Bollo.*

Ricevuta ordinaria — Nomina di perito.

L'atto unilaterale col quale taluno dichiara di aver ricevuto una data somma per abbuonamento d'appoggio *di un muro di confine, soggiungendo che la misurazione e il prezzo di detto appoggio debba constatarsi* dall'ingegnere *del proprietario che gode dell'appoggio medesimo non involve una nomina convenzionale di perito, ma è una pura ricevuta or-*

dinaria soggetta al bollo di 5 centesimi e non a quello di una lira.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE.

Sentenza 1 luglio 1871

sopra ricorso di FACCHETTI LUIGI.

Considerando, che Giuseppe Cheli nel dì 4 ottobre 1869, emise in carta da bollo di centesimi cinque una dichiarazione autografa così concepita:

« Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto dal sig. Facchetti Luigi, la somma di lire italiane 400 per abbuonamento di appoggio del muro di confine della mia casa posta in S. Jacopino in Polverosa fuori la Porta al Prato, restando però la misurazione a farsi non che il prezzo da stabilirsi per detto appoggio; che del tutto si farà la costatazione alla coperta della fabbrica del sig. Luigi Facchetti per mezzo del suo ingegnere ».

Considerando, avere la sentenza denunziata dichiarato, che la seconda parte di quella dichiarazione eccedeva i limiti di una semplice ricevuta, contenendo la nomina convenzionale di un perito, all'oggetto di liquidare il preciso importare dei diritti spettanti al Cheli, dipendentemente dall'appoggio preavvertito: e conseguentemente, anzichè essere scritta sopra carta da bollo di centesimi cinque (considerata quale ricevuta ordinaria, giusta il disposto dell'art. 19 della legge del 19 luglio 1868, n. 4480, volume 22, pag. 967), doveva essere redatta invece su carta da bollo di lire una (conforme prescrive l'articolo 19, parag. 3 della legge 14 luglio 1866, n. 3122, vol. 16, pagina 1471).

E dichiarò pure, che così operando, tanto il Cheli che rilasciò, quanto il Facchetti che ricevette la dichiarazione soprascritta, erano incorsi nella contravvenzione alla sopracitata ultima disposizione di legge, punibile secondo il disposto dell'articolo 53, n. 5 della legge medesima, e art. 13 dell'altra prenotata.

Considerando, che questa sentenza era patentemente errata in diritto:

Imperocchè, diceva fatta una nomina di perito in quel documento, in cui del perito eletto non era indicato nè il cognome nè il nome: e diceva questa nomina convenzionale fra due persone, mentre l'atto era unilaterale e firmato da una sola delle persone pretese contraenti, e incapace però di obbligare l'altra.

Che rimanendo perciò inalterata l'indole dell'atto consistente in una semplice ricevuta, veniva a mancare la supposta contravvenzione, e si faceva luogo a cassare la sentenza senza rinvio.

Per questi motivi, cassa, ecc. *(Dalla Legge)*

PARTE TERZA

IL CONGRESSO NOTARILE DI NAPOLI

(Continuazione del Resoconto).

Alle dodici meridiane del 2 ottobre p. p. apertasi la seconda seduta, si diede atto di alcuni omaggi consistenti la maggior parte in lavori ed opuscoli già pubblicati, i quali hanno attinenza al progetto della legge notarile.

Si è quindi proceduto alla divisione dell'Assemblea in quattro uffizi con l'incarico:

Al 1.° ufficio di tutti i lavori che riguardano gli articoli 1 a 72 del progetto della legge notarile.

Al 2.° ufficio dei lavori relativi agli articoli 73 al 144 di detto progetto;

Al 3.° uffficio dei lavori riguardanti la tariffa notarile annessa al progetto medesimo;

Al 4.° ufficio dei lavori relativi ad articoli nuovi da introdursi nell'accennato progetto, alle disposizioni transitorie ed ai fatti diversi interessanti il notariato.

E si è successivamente nominata una Commissione con incarico di provvedere agli introiti ed agli esiti pel Congresso, dopo di che si è sciolta la seduta previa approvazione dell'ordine del giorno per quella successiva.

Nel 4 ottobre 1871 alle ore nove antimeridiane, apertasi la quinta seduta, si prese atto di altri omaggi e fu quindi data la parola al sig. *Sciarretta* per lo svolgimento di taluni articoli da esso proposti in aggiunta al progetto della legge notarile.

Col primo dei nuovi articoli proposti lo *Sciarretta* vorrebbe fosse dichiarato che il notaio nella compilazione del

testamento pubblico e dell'atto di ricevimento del testamento segreto, possa valersi dell'opera dell'amanuense e dello scritturale come in tutti gli altri atti del suo ministero. Il sig. *Romano* a nome dell'ufficio che esaminò tale proposta, la combattè sostenendo che a fronte del disposto dall'art. 778 del codice civile italiano, il notaio nella scritturazione dei testamenti ha già facoltà di valersi dell' opera di un amanuense (1), ma poi finì col presentare un emendamento alla proposta *Sciarretta*, mediante il progetto d'un ultimo comma all'art. 44 dello schema di legge notarile, nei seguenti termini: *Tutti gli atti notarili, non esclusi i testamenti pubblici, possono scriversi anco di carattere altrui.* L' emendamento fu approvato dall'Assemblea.

Altro nuovo articolo progettato dallo *Sciaretta*, è del seguente tenore: *Nell'apertura e pubblicazione del testamento segreto, il pretore deve conferirsi presso lo studio del notaio, dove saranno adempiute le necessarie formalità. Spetterà al pretore suddetto di determinare il giorno e l'ora per l'adempimento delle stesse formalità, prevenendone di un giorno il notaro* (2). Cotesto articolo fu senz'altro approvato dall'Assemblea.

Fu quindi accordata la parola al sig. *Stingone* il quale osservando che non è esatta la interpretazione data all'articolo 282 del codice civile italiano nel senso che anche l' inventario dei beni dei minori, redatto da notaio debba depositarsi presso la pretura, (3) ad escludere siffatta interpretazione, propose che all'art. 55 dello schema della legge notarile, siano aggiunte le parole: *non escluso ogni inventario da lui compilato.* La proposta fu approvata ad unanimità.

(1) Vedasi opinione conforme al n. 2499 del nostro giornale.
(2) Vedasi in proposito il n. 2071 del nostro giornale.
(3) Vedansi i numeri 1406, 1871, 2121 e 2168 del nostro giornale.

(*Il seguito del resoconto al prossimo fascicolo*).

N. 2929.

Trascrizione — Atto contenente più contratti soggetti a detta formalità.

L' egregio conservatore delle ipoteche di Chiavari, cavaliere Lazzaro Boeri, con lettera pubblicata dalla Gazzetta dei Tribunali di Genova, anno XXIII, n. 35, ha nuovamente trattata la questione di cui facemmo parola ai N. 2569 e 2858 del nostro periodico, cioè, se stipulatisi con un solo atto più contratti distinti, soggetti ognuno — alla trascrizione, questa formalità possa essere eseguita anche per uno solo dei contratti medesimi.

Con questo nuovo scritto il cav. Boeri non solo ha dato maggiore sviluppo alle considerazioni che succintamente accennava nella lettera da noi inserita sotto il n. 2858, ma ha avvalorato ancora con nuovi argomenti la risoluzione affermativa che noi abbiamo mai sempre propugnata.

La ristrettezza dello spazio non consentendoci di riprodurre questa pubblicazione ci limitiamo a darne l' annunzio, non senza aggiungere che anco la direzione di quell' ottimo giornale si è manifestata pienamente concorde nelle idee esposte dal prefato conservatore.

N. 2930.

Biglietti — Notificazione di protesto.

Sebbene il protesto per mancanza di pagamento di un biglietto all'ordine sia stato fatto a ministero di Notaio, è valida la notificazione che ne faccia l' usciere rilasciandone egli stesso copia autentica.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO

Sentenza 26 Luglio 1871

in causa Casalegno contro la Banca Nazionale.

La Corte di Cassazione di Torino

Sul primo mezzo

Omissis . . .

Sul secondo e terzo mezzo: Attesochè la Corte di Torino disse che la Banca nazionale non era decaduta dal diritto di essere guarentita dal Casalegno per ciò che concerne i biglietti portanti la data del 15 luglio 1870, nei quali egli figurava quale girante, perchè, in sostanza, la legge non determina la forma della notificanza dell'atto di protesto, perchè nessuna nullità e decadenza può essere pronunciata se non è dalla legge dichiarata, e perchè tanto meno si può pronunciare, quando l'atto autenticato dall'usciere si trova integralmente trascritto nell'atto di citazione, e non differisce nelle parti sostanziali dall'originale, e così trovasi ugualmente raggiunto lo scopo della legge;

Attesochè le cennate considerazioni che stanno a base della denunciata sentenza, ben lungi sieno altrettanti errori, siccome dal ricorrente, a comodo di difesa, si pretende, corrispondono invece, nel loro complesso, al vero concetto della legge ed all' intendimento del legislatore, che in realtà altro non fa, tranne quello di rendere, mercè la notificazione del protesto, avvisato il cedente della cambiale del non fatto pagamento, onde sia in grado di esercitare, colla scorta di tale documento, le ragioni di regresso ad esso spettanti; quindi la pratica invalsa nella maggior parte delle piazze, nè dalla legge in verun modo contraddetta, di far seguire simultaneamente la notificazione del protesto, e la citazione del debitore con un solo atto d'uscire;

Che non vale del resto l'obbiettare la disposizione dell'articolo 1333 codice civ., onde stabilire la necessità dell'autentica del protesto per parte dello stesso pubblico ufficiale che lo ha levato, poichè le disposizioni del cod. civ. non sono sempre applicabili nelle materie commerciali, e ciò ha principalmente luogo quando la legge del commercio detta un *gius particolare* sulla materia, come sarebbe quella che regola protesti cambiarii e le loro conseguenze; che in altri termini l'autenticazione dell'atto per parte dell' ufficiale che lo ha ricevuto è necessaria quando trattasi di creare effetti civili, e non quando, come nel caso, è questione di notificazione, e così di atti processuali;

Che, ammesso il contrario sistema, la necessità cioè di dover domandare una copia autentica del protesto all'ufficiale che lo ha ricevuto, si aprirebbe l'adito a gravi inconvenienti, inquantochè si creerebbero imbarazzi in opposizione alle esigenze del commercio, inconvenienti che potrebbero diventare

maggiori nei casi di morte, destituzione, sospensione dell'ufficiale che ha levato il protesto e simili;

Che al postutto, un argomento d'analogia, a conforto del giudizio emesso dalla Corte, sorgerebbe pure dagli art. 554 e 555 cod. di proc. civ., che, sempre quando trattasi non di atti giudiziarii, ma di atti contrattuali e notarili stabiliscono che la copia da notificarsi al debitore può esser fatta dall'usciere,

Atteso, del resto, quanto, all' innocuità e conseguente inattendibilità delle lamentate inesattezze occorse nella trascrizione del protesto fatta dall'usciere nell'atto di notificazione, che il relativo giudicio della Corte non può, nelle circostanze del caso, in cui non venne omessa od alterata alcuna delle sostanziali enunciazioni volute dall'art. 260 cod. comm., formare oggetto di censura per parte di questa Corte Suprema, e ciò tanto più perchè il legislatore, al detto art. 260, corrispondente all' articolo 174 cod. comm. franc. non avendo fatto distinzione tra le varie enunciazioni, nè comminato in genere alcuna pena di nullità, avrebbe con ciò, secondo la dottrina e la giurisprudenza, dato a divedere come egli intendesse di lasciare alla prudenza dei giudici il decidere e giudicare della validità dell'atto secondo le diverse circostanze e la natura dei fatti;

Che perciò neppure questi due mezzi sono fondati.

Sul quarto e quinto mezzo

Omissis . . .

Per questi motivi rigetta ecc.

La sentenza che viene ad essere confermata dalla premessa decisione fu riferita al N. 2869. È a credersi quindi che dopo questo giudicato della magistratura suprema venga meno la massima contraria ritenuta dalla Corte di Appello di Milano coll' altra sentenza riportata al N. 2842.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali e ministeriali 15 ottobre e 3 novembre 1871 furono fatte le seguenti disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Bruna Gio. Batt., notaio a Valgrana, traslocato a Caraglio.
Bono Gio. Antonio, id. a Saluzzo, id. a Costigliole.

Binetti dott. Agostino, id. a Lamezzane S. Apollonia, id. a Quinzano d'Oglio.
Micanzi dott. Simone Antonio, id. a Sarezzo, id. a Bornato.
Boccalini dott. Cesare, id. a Sorina, id. a Sarezzo.
Fabris dott. Gio. Mario, id. a Cittadella id. a Cordignano.
Ziliotto dott. Ferdinando, id. a Cordignano, id. a Cittadella.
Ricco Gaetano, id. a Francolise, id. a Sparanise.
Ruggiero Baldassarre, id. a Davoli, id. a S. Andrea Apostolo.
Ruggero Vittorio, id. a S. Andrea Apostolo, id. a Davoli.
Gippini Gaetano, id. a Borgomanero, id. a Pella.
Magnavacca dott. Filippo, id. a S. Agata, id. a Bologna.
Barbieri dott. Pellegrino, id. a Monghidone, id. a Bologna.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Lera avv. Teodoro, nominato notaio ad Osario.
Buffa Gulino Giuseppe, id. a Montelepre.
Scola dott. Giuseppe, id. a Treviso.
Dell'Osso Pasquale, id. a Bernalda.
Cattaneo dott. Giuseppe, id. a Varese.
Del Felice dott. Antonio, id. a Bormio.
Ragazzoni dott. Cesare, id. a Legnago.
Gina Stefano, id. a Lanusei.
Bono Lamberti Giuseppe, id. a Omegna.

Disposizioni diverse.

Turrigiani Filippo, notaio a Serone, accettata la rinuncia all'ufficio.
Passeri Tommaso, notaio ad Arsoli, id.
Spalluzzi dottor Ettore Giuseppe, notaio a Bologna, dispensato dalla carica a sua domanda.
Sanmarchi dott. Antonio, notaio a Budrio, idem.
Amella Vincenzo, nominato notaio a Racalmauto con R. Decreto 28 giugno 1866 è revocata la detta nomina con effetto del 26 ottobre 1871.
Serloreti Giovanni Battista, notaio a Terni, nominato archivista dell'archivio notarile conservato nel comune di Collescipoli.
Pieri Gaetano, notaio di rogito limitato ai comuni di Sestino e Badia Tedalda con residenza nel primo, nominato notaio di numero pel circondario del tribunale civile e correzionale di Arezzo, ferma la residenza nel comune di Sestino.
Cocca Antonio, notaio nel comune di S. Marco dei Cavoti, dispensato dalla carica in seguito a sua domanda.
Valentinis dottor Giovanni Battista, notaio residente in Udine, è inabilitato a continuare nell'esercizio della professione per tarda età e per fisiche

sofferenze, senza pregiudizio dei beneficii riservati dall'art. 137 del regolamento notarile 17 giugno 1806.

Martellucci Adriano, notaio di rogito limitato al comune di Pistoia, nominato notaio di numero nel circondario del tribunale civile e correzionale di Pistoia con residenza nella stessa città di Pistoia.

PARTE QUARTA

NOMINE E DISPOSIZIONI

NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del demanio e delle tasse.

Con decreti reali e ministeriali 17, 22 e 26 settembre, 8 e 31 ottobre 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'amministrazione del demanio e delle tasse.

Perini Luigi, già conservatore delle ipoteche a Grosseto, dispensato da ogni ulteriore servizio a datare dal 1 ottobre 1871.

Mondino avvocato Matteo, capo d'ufficio del bollo ordinario, Torino, collocato in disponibilità.

Braggio Luigi, controllore id. id. id.

Montagnini di Mirabello, cav. Carlo id. id., id. id.

Mensi Giuseppe, scrivano, id. id. id.

Monti Angelo, id. del bollo ordinario, Torino, id.

Bosco Giacomo, Camillo, bollatore, id. id. id.

Voglino Diego, id. id., id. id.

Scapino Bartolommeo, id. id., id. id.

Porello Giuseppe, id. id., id. id.

Peyroleri Filippo, id. id., id. id.

Milano Giuseppe, id. id., id. id.

Bertiglia Carlo, id. id., id. id.

Razzetti Edoardo, id. id., id. id.

Pagella Giuseppe, id. id., id. id.

Barberis Antonio, id. id., id. id.

Pettiti Filippo, id. id., id. id.

Magnani Giulio, id. id., id. id.

Poletto Antonio, inserviente id., id. id.

Marucci Carlo, applicato di 4 clesse presso la direzione generale del demanio, promosso alla 3 classe ivi.
De Ciampis Pietro Paolo, già ricevitore del registro a Ferrandina, vice-segretario di 2 classe all'intendenza di Finanza a Foggia.

CORRISPONDENZA

217. Sig. not. G. P. Stradella, n. 1255. — Le osservazioni fatte al n. 2031, spiegherebbero già che la quietanza del capitale non può, a nostro avviso essere apposta sullo stesso foglio del mandato o nota di collocazione. Ad ogni modo, nei giudizi di graduazione la riduzione e la cancellazione definitiva della ipoteca legale pel prezzo iscritta a favore della massa dei creditori, si fa per ordinanza del giudice delegato, art. 719 del cod. di proced. civ. La presentazione al conservatore della semplice quietanza del creditore collocato non può mai bastare all'uopo, imperocchè, anche ammesso che la cancellazione o riduzione della ipoteca possa ottenersi per consenso e non per provvedimento giudiziale, il consenso dovrebbe essere prestato da tutta la massa dei creditori. Niun dubbio poi che per questo consensó occorrerebbe un atto pubblico se dovesse esser dato da un illetterato. Cod. civ. art. 2033 e 2036.

218. Sig. dott. G. Cesena, n. 3759. — Di fronte all'ultimo alinea dell'art. 1942. cod. civ. non ci pare dubbio che basti a garantire l'acquirente la trascrizione del solo suo titolo. I possessori precedenti al venditore sono terzi rispetto ad esso acquirente, e se non hanno iscritto o trascritto prima di lui (eccezione fatta dalla ipoteca legale pel prezzo) non possono contro di esso esercitare diritti.

219. Sig. A. Oderzo, n. 2509. — I contratti verbali di mezzeria senz'obbligo di corresponsioni fisse, sono esenti da registrazione, come tutti gli altri contratti verbali indicati nell'art. 146 della legge di registro. La tassa per essi è dovuta nel caso di enunciazione o di allegazione a fondamento di sentenza siccome dicemmo al n. 2013.

220. Al suddetto. — Non possiamo dare una risposta positiva sul secondo quesito, non essendo escluso dal suo tenore che la sentenza pronunci sopra un'operazione dipendente da conto corrente, nel qual caso potrebbe essere applicabile la massima stabilita dal Ministero delle finanze colla risoluzione inserita al n. 1998.

221. Sig. cav. C. C. Livorno, n. 604. — Le note e fatture di negozianti contemplate per la tassa di 10 cent. dall'art. 20, n. 6 della legge sul bollo non erano imponibili se non quando vi si volesse apporre la quietanza e

prima che questa fosse firmata. Dunque era la quietanza e non la nota o fattura che propriamente si voleva tassata. La legge del 1868, ha sottoposto quelle stesse quietanze a cent. 5; riteniamo perciò che unica è la tassa dovuta, cioè quella ora ridotta a 5 cent. ed unica per conseguenza la contravvenzione per chi rilascia una di dette quietanze senza la marca. Se poi di questa o di altra quietanza in contravvenzione viene fatto uso in giudizio, è naturale che il funzionario il quale a ciò si presta incorra nelle sanzioni penali espresse nel titolo VIII del decreto 14 luglio 1866, perchè la legge modificativa non può considerarsi che come testo del decreto medesimo.

222. Sig. not. P. P. a Terranuova, n. 1616. – A giudicare dal fatto esposto l'atto conterrebbe una cauzione certa, e subalternamente una dazione eventuale di stabili in pagamento. Se così è veramente, sarebbe intanto applicabile la tassa graduale, e all'avverarsi dell'evento quella di vendita.

223. Sig. B. P. Paola, n. 1940. – L'atto avrà il nome di donazione, ma negli effetti è una dazione di stabili in pagamento di un debito.

Se non è indicato su che cosa Tizio si debba rivalere della somma mutuata, non può dirsi che vi sia vendita.

Se il primo imprestito era verbale o non derivava da atto registrato è dovuta la tassa sull'ammontare di esso e sulla somma aggiunta.

Quanto al contratto che supponete matrimoniale non comprendiamo il vero concetto del vostro quesito.

224. Sig. A. Or S. Miniato, n. 3444. – L'ultimo alinea dell'art. 139 della legge di registro dice che la parte non ammessa al benefizio dei poveri la quale richieda copia del provvedimento registrato a debito deve prima pagare per *intiero le tasse* sul medesimo dovute. Non riferendosi la legge stessa alle tasse di bollo, non ci pare che queste possano entrare tra le tasse come sopra pagabili dalla parte solvente, e tanto più questo ci sembra essere il concetto della disposizione dacchè se l'alinea accenna a pagamento *per intiero* crediamo che ciò sia in relazione all'idea espressa nell'articolo successivo col quale le tasse vengono divise in ragione della condanna alle spese.

225. Sig. L. N. Castelnovo Monti, n. 3727. – Crediamo che l'atto indicato sia una cessione a titolo oneroso per la intera cifra, poichè o deve pagarsi una somma o deve adempiersi un onere che è pure valutabile a tutti gli effetti di diritto. Perciò opiniamo essere applicabile la tassa del 1/2 per cento sul credito ceduto.

Firenze, Stab. CIVELLI. Via Panicale, 39. GRIBAUDI LUIGI VINCENZO, *gerente*.

PARTE SECONDA [1]

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N. 2931 — *Tasse Ipotecarie.*

Iscrizione ipotecaria per lo stesso credito sopra beni non investiti con una precedente iscrizione.

QUESITO. — *Il Tribunale ha ordinato con sentenza al conservatore delle ipoteche di cancellare la ipoteca legale iscritta per una dote sopra determinati fondi, disponendo però che la ipoteca stessa venga accesa sopra altri fondi del marito non colpiti dalla prima iscrizione.*

Per la iscrizione da cancellarsi essendo stata pagata la tassa proporzionale, si domanda se la seconda iscrizione debba assoggettarsi ad altra tassa simile, o piuttosto a quella fissa.

(*Dal Sig.* F. G. *Cerignola, N. 991*).

RISPOSTA. — Un caso di molta analogia fu già deciso dal Tribunale di Finalborgo colla sentenza 11 dicembre 1869, che riportammo al N. 2482. Trattavasi anche allora di un provvedimento giudiziario che svincolava dalla iscrizione dotale alcuni beni ordinando che ne fossero gravati altri. E il tribunale di Finalborgo ritenne che la ipoteca accesa in sostituzione andasse soggetta alla tassa proporzionale, dacchè non

(1) Il presente fascicolo non ha *Parte Prima* perchè non vi sono circolari nè provvedimenti dell'Amministrazione del demanio e delle tasse da riportare.

riunisse i requisiti voluti dall'art. 9 della legge 6 maggio 1862, cioè, di essere presa per lo stesso credito ed all' appoggio dello *stesso titolo.*

A tale sentenza noi avemmo già occasione di fare riferimento allorchè riportammo nel nostro giornale la decisione della Corte suprema di Torino inserita al N. 2595. Ma si allora come adesso siamo stati sempre nel convincimento che la massima emergente dal giudicato del tribunale di Finalborgo non potesse essere presa in un senso generale ed assoluto.

Niun dubbio che per farsi luogo all'eccezione stabilita dalla legge la iscrizione debba esser presa per lo stesso credito ed all'appoggio dello stesso titolo; ma il provvedimento dell'autorità giudiziaria che prescrive l'accensione di nuova ipoteca sopra altri fondi, non si può dire che sia sempre un nuovo titolo. Il titolo di cui la legge intende parlare non può essere che un titolo *costitutivo d'ipoteca.* Ora il diritto ad una nuova ipoteca in aggiunta a quella del titolo primordiale, potrà talvolta derivare esclusivamente dal provvedimento del magistrato; e tale difatti era il caso su cui decideva la Cassazione di Torino colla citata sentenza inserita al N. 2595; ma può anche avvenire, e molto più quando si tratta di doti, che la ipoteca da iscriversi sopra altri beni derivi già dal contratto primitivo. La moglie (art. 1969 cod. civ.) ha l'ipoteca legale per la dote e per i lucri dotali su tutti i beni posseduti dal marito al momento della costituzione. Se questa ipoteca non è stata ristretta nel contratto di matrimonio a deteminati beni, se il marito nel dare le indicazioni volute dall' art. 1982 del cod. civ. non ha descritto tutti i beni da lui posseduti, e perciò la iscrizione è stata presa sopra una parte soltanto dei beni realmente obbligati, nulla impedisce che nel tratto successivo la ipoteca stessa venga reiscritta ed estesa ai fondi che momentaneamente rimasero non compresi nella iscrizione primitiva. In tal caso è chiaro, che, come unico è il credito della dote, unico è il titolo dal quale

la ipoteca realmente deriva. Suppongasi pertanto che in uno di questi casi adisca il magistrato per ottenere che i fondi vincolati colla prima iscrizione rimangano prosciolti, potendo la moglie rimanere tuttavia assicurata con una nuova iscrizione sugli altri beni del marito. Se il tribunale accoglie la domanda, certo non è la sua pronunzia che fa sorgere il diritto alla nuova ipoteca. Esso non fa che ordinare l'esercizio di una facoltà già competente pel contratto di matrimonio, e per conseguenza la ipoteca che si andasse di poi ad iscrivere essendo per lo stesso credito ed all'appoggio dello stesso titolo non potrebbe essere trattata che con le norme di eccezione fissate dall'art. 9 della citata legge.

Riassumendo conchiudiamo che, eccettuato il caso in cui la nuova iscrizione indicata nel quesito riguardi una ipoteca giudiziale od altra consentita *ex novo* in aggiunta o sostituzione di quella derivante dall'atto dotale, la tassa da applicarsi sia quella fissa.

DECISIONI GIUDIZIARIE

N. 2932 — *Registro.*

Dichiarazione di mandato.

Non è una semplice dichiarazione di mandato soggetta a tassa fissa quella fatta a favore di un terzo dalla persona per cui conto il patrocinatore ha già dichiarato di aver offerto all'incanto.

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO

Sentenza 8 luglio 1871

in causa tra la Intendenza di Catania e SALVATORE DI BARTOLO, FILIPPO PASTORE, STEFANO SCUTO, ROMEO e SEBASTIANO URSO-PLATANIA.

Nel 19 dicembre 1865, vigente allora la legge del 29 dicembre 1828, sulla espropriazione forzata, venivano aggiudicati diversi immobili al patrocinatore sig. Castorina, il quale in adempimento della disposizione dell'articolo 53 della suindicata legge all'udienza medesima del tribunale civile di Catania dichiarava aver citato nello interesse e per mandato del signor Urso—Platania.

Costui nel 21 dello stesso mese di dicembre si presentò nella cancelleria di quel tribunale, ed anzichè accettare per intero la dichiarazione di mandato, siccome avea manifestato il patrocinatore Castorina, la limitava ad un solo dei fondi, soggiungendo che per gli altri tre fondi il patrocinatore medesimo avea agito per mandato dei signori Romeo, Pastore e Di Bartolo costoro presenti confermarono la dichiarazione di Urso–Platania.

L'atto di deliberamento in un alla dichiarazione di Urso--Platania e della accettazione dei signori Romeo, Pastore e Di Bartolo venne presentata al ricevitore del registro, il quale incassò la tassa di registro del 4 per 100 calcolata sull'intero prezzo degl'immobili aggiudicati, e più la tassa in lire dieci per la dichiarazione del sig. Urso–Platania, in quanto che venne da quell'uffiziale ritenuta come dichiarazione semplice di mandato.

Più tardi e precisamente nel 1868, una ingiungione per supplimento di tassa proporzionale venne intimata ai signori Urso–Platania, Romeo, Pastore Di Bartolo.

E costoro anzicchè ottemperarsi sfidarono innanzi il tribunale civile di Catania il direttore del demanio onde venisse annullata l'ingiunzione loro intimata in quanto che indovuta la tassa suppletiva per una dichiarazione mera di mandato, nella quale non potea nè dovea ravvisarsi un atto di trasferimento.

Il tribunale di Catania giudicando in contumacia del direttore del demanio annullò la ingiunzione.

Il direttore produsse nel termine di legge apposizioni contro la sentenza contumaciale; però il tribunale ritenendo trattarsi di un giudizio relativo ad atti di esecuzione, dichiarò inammessibili le opposizioni.

Appello fu prodotto dal direttore del demanio contro le due sentenze, sostenendo in prima, che stranamente il tribunale avea ritenuto non passibile di opposizione la sentenza contumaciale pronunziata in un mero giudizio di cognizione; in secondo sostenea, che avendo il sig. Castorina patrocinatore dichiarato alla udienza del tribunale di Catania, giusta la disposizione dell'art. 53 della sopracitata legge del 1828, aver licitato per conto del sig. Urso–Platania, la susseguente dichiarazione da costui fatta in favore di Pastore, Romeo e Di Bartolo, dovea riguardarsi come un atto di trasferimento, il quale andava sottoposto alla tassa proporzione della 4 per cento e da ciò conchiudea, che bene a ragione era stato spedito il foglio d'ingiunzione per supplemento di tassa.

La Corte di appello di Catania revocò la sentenza ultima appellata in quanto avea ritenuto inammissibile la opposizione e giudicando nel merito respinse l'appello avverso la sentenza contumaciale, ritenendo che i signori Romeo, Pastore e Di Bartolo erano stati rappresentanti dal patrocinatore Castorina, onde escluso il concetto ch' essi fossero stati traslatarî del sig. Urso-Platania, disse indovuta la tassa di supplemento. Condannò il direttore del demanio alle sole spese della spedizione ed intima della sentenza.

Contro questa sentenza l' intendente della finanza di Messina ha prodotto ricorso per due mezzi:

Primo mezzo — Violazione e falsa applicazione dell'art. 53, della legge del 23 dicembre 1828.

Violazione e falsa applicazione degli art. 94, N.° 49 e 95, N.° 28 della legge sul registro del 21 aprile 1862.

Unica quistione solleva questo mezzo, quella del se per la suindicata legge del registro possa riguardarsi come contenente una semplice dichiarazione di mandato soggetta alla tassa fissa di L. 10 quella fatta in favore di un terzo da colui che fu nominato aggiudicatario dal patrocinatore ultimo offerente.

In altri termini se per un' aggiudicazione seguita sotto l' impero della legge del 1828 possa ritenersi come dichiarazione di mandato quella successivamente fatta dal primo nominato dal patrocinatore ultimo offerente, comunque fosse stata fatta infra i tre giorni dell'aggiudicazione.

Questa Corte di cassazione ha considerato che nel 1862 quando pubblicavasi la legge sul registro non eransi ancora unificati i codici civili e quelli di procedura civile: quella legge speciale del 1862 adunque dovea necessariamente applicarsi secondo i rapporti che la medesima si avea coi codici vigenti in questa provincia, ove era ancora in vigore il codice di procedura civile del 1819 ove allo art. 791 era prescritto che le offerte alle aste dovevano farsi all' udienza pel Ministero di patrocinatori.

E per l'art. 790 il patrocinatore ultimo offerente, il quale avea per altri licitato, avea la facoltà di dichiarare il vero interessato od interessanti nella aggiudicazione; ma questa dichiarazione dovea essere seguita dall'accettazione della persona dichiarata: in caso diverso il patrocinatore medesimo veniva considerato come aggiudicatario nel suo proprio nome.

Per queste disposizioni di legge restando occulto per tre giorni il nome del vero aggiudicatario, ne seguiva il sistema difettoso che la sentenza di aggiudicazione diffinitiva dovea rimanere per tre giorni in sospeso.

Ciò oltre di esser contrario all'essenza del giudizio, potea dare occasione ad intrighi a danno dell'aggiudicatario medesimo, il quale non avea altro garante eccettochè la buona fede del patrocinatore di lui.

L'esperienza non tardò a mostrare la facilità di siffatto intrigo, cui fu ovviato dalla novella legge sulla espropriazione forzata pubblicata nel 29 dicembre 1828, all'art. 53 così concepito.

« Il patrocinatore ultimo offerente negl' incanti per le aggiudicazioni sarà » tenuto di dichiarare il nome dell'aggiudicatario nel momento medesimo in » cui si proclamerà all' udienza la aggiudicazione, e quindi nel termine pe- » rentorio di tre giorni consecutivi all'aggiudicazione diffinitiva dovrà pre- » sentare l'accettazione dello stesso aggiudicatario ».

La dichiarazione perciò del patrocinatore fatta nel momento in cui si proclamava l'aggiudicatario valeva giuridicamente a chiarire come la persona nominata dovea riguardarsi il vero traslatario della proprietà, spropriata, ed ogni altro non nominato dal patrocinatore non poteva assumere il titolo e la qualità di aggiudicatario legale.

Inutilmente si osserverebbe che la sola dichiarazione del patrocinatore per la disposizione dell' art. 53 non bastava per intendersi giuridicamente verificato il trasferimento che per stabilirvi il vincolo di dritto si rendeva necessaria l'accettazione della persona nominata, donde la conseguenza che siccome Urso-Platania accettò la dichiarazione di Castorina di concerto con Pastore, Romeo e Di Bartolo, doveano tutti considerarsi come nominati da Castorina. Sarà facile eliminare siffatta obbiezione col semplice ricordo del- l'articolo 53 sopra trascritto.

Per questo articolo il patrocinatore si libera da ogni responsabilità da lui assunta coll' offerta all' asta pubblica, semprecchè la persona da lui nominata aggiudicataria accetta tal dichiarazione. La intera obbligazione del patrocinatore in tal caso si trasferisce nel nominato. Ma se avvenga che quest' ultimo accetti in parte l' aggiudicazione, non esistendo allora uniformità tra la dichiarazione del patrocinatore e l' accettazione del nominato aggiudicatario, sarà vero, che i rapporti tra il patrocinatore dichiarante ed il terzo debbano ritenersi giuridicamente fissati per la sola parte degl' immobili di cui ne fu fatta l' accettazione, il resto dee ritenersi appartenere per virtù di legge al patrocinatore autore dell'offerta.

Che se poi dimostrerà il fatto che l'accettazione di colui che venne nominato dal patrocinatore aggiudicatario fosse concepita in sensi da intrudere nell'aggiudicazione altri non nominati dal patrocinatore, un tal fatto vale a spiegare com' essi debbano considerarsi come traslatari del primo nominato, e in questo caso la legge del registro giustamente vi ravvisa un secondo trasferimemento sottoposto alla tassa proporzionale del 4 per 100.

Del resto giova in ultimo osservare che per la precisa disposizione del N. 28 dell'art. 95 di questa legge sono soggette alla tassa di L. 4 per ogni 100 lire le dichiarazioni di mandato o la nomina dello persone per cui si è fatto un acquisto d'immobili per via di deliberamento, semprecchè la dichiarazione non è pura e semplice, o venne fatta dopo il termine di tre giorni dall'eseguita aggiudicazione avvegnacchè nell'un caso o nell'altro la legge del registro anzi chè una nominazione effettiva vi ravvisa un latente atto di trasferimento.

Nella specie di cui trattasi la dichiarazione di appartenenza fatta dal patrocinatore Castorina non trova corrispondenza nell'accettazione fatta da Urso-Platania, il quale volle intrudere Pastore e Bartolo consenzienti, ma non nominati da Castorina, d'onde la conseguenza di non trattarsi di accettazione pura e semplice. Tanto basta per decidere come la Corte di appello abbia a un tempo violati e falsamente applicati l'art. 53 della legge 29 dicembre 1828 e gli articoli 94, N. 49 e 95 N. 28 della legge sul registro dei 21 aprile 1862.

Secondo mezzo. — Violazione dell'articolo 10 della legge sul registro del 19 luglio 1868 in quanto che il demanio venne condannato ad una parte delle spese del giudizio quando era evidente che per l'art. 10 della suindicata legge nessuna condanna di spese può pronunziarsi a carico del demanio tuttocchè soccombente allorquando le parti non si sono dirette in linea amministrativa prima di venire al giudizio.

La Gorte non si è occupata a discutere di questo mezzo, avvegnacchè annullata la sentenza sulla parte concernente il merito va giù per conseguenza anche quella relativa alle spese.

Per tali motivi.

La Corte di cassazione uniformemente alle orali conclusioni del pubblico ministero, accoglie il primo mezzo, e senza discendere al secondo annulla la sentenza impugnata pronunziata dalla Corte d' appello di Catania del 14 settembre 1868 pubblicata nel 31 dicembre dell'anno medesimo.

Rinvia la causa a novello esame innanzi la Corte d'appello di Messina per decidere sul mezzo, e sulle spese compresevi quelle fatte innanzi la Corte di cassazione.

NOTA. — Un principio analogo alla premessa sentenza fu già ritenuto dalla Corte di Cassazione di Napoli col giudicato 6 giugno 1868 in causa contro Monaco del quale facemmo menzione nella *Nota* al N. 2108. L'attuale codice di procedura civile dispone diversamente dalla legge napoletana 28 decembre 1828. Il procuratore esercente non ha obbligo (art. 672) di dichiarare nel verbale di aggiudicazione la persona per cui conto ha offerta all'asta; però, come per la legge succitata, la proprietà si consolida nel procuratore se nei tre giorni successivi alla vendita esso non dichiara l'acquirente e questi non emette formale accettazione. Ciò non toglie per altro che anche sotto l'impero del codice stesso siano applicabili i principii ritenuti dal

supremo collegio di Palermo. Basterebbe infatti per aversi la stessa ragione di decidere che il procuratore nominasse l'acquirente separatamente dall'atto della costui accettazione, e che tra questa e la nomina non si verificasse conformità perfetta.

N. 2933 — *Registro.*

Opposizione a pagamento di tassa — Inammissibilità.

L' opposizione all' atto ingiunzionale pel pagamento di una tassa principale è inammissibile in giudizio senza il corrèdo della quietanza, tanto nel caso in cui si disputi sulla quantità della tassa quanto in quello nel quale si impugni la imponibilità dell'ente tassato.

CORTE DI APPELLO DI CASALE

Sentenza 19 ottobre 1871

in causa contro delli Raffale Ambrogio ed altri.

Ritenuto in fatto, che sotto li dodici giugno mille ottocento sessantotto decedeva in Vigevano Stefano Ballarsini nativo di Montagne, distretto di Tione (Tirolo) previo suo testamento olografo del tre aprile mille ottocento sessantasette, col quale instituiva in sue eredi le proprie sorelle Angela e Caterina Ballardini con obbligo, tra gli altri, di pagare alla Marietta Raffele di lui moglie la pensione vitalizia di lire duemila, e rimettere alcuni effetti mobili ivi indicati.

Che due mesi dopo, e così nel giorno otto agosto mille ottocento sessantotto rendevasi defunta la Marietta Raffele vedova Ballardini, cui succedevano i suoi fratelli e sorelle attuali appellanti.

Che con atto del quattordici novembre mille ottocento settanta le finanze dello Stato spiccavano ingiunzione di pagamento nella somma di lire cinquemila cento novantotto, centesimi sessanta per tassa di successione del suddetto Stefano Ballardini, e pena pecuniaria per omessa denunzia e tardato pagamento a carico non tanto delle predette di lui eredi Angela e Caterina sorelle Ballardini, quanto della di lui vedova Marietta Raffele e per essa dei di lei rappresentanti.

Che questi ultimi si opponovano ad una tale ingiunzione instituendo giudizio nanti il tribunale di Vigevano, e sostenendo, che l'eredità Ballardini, come di suddito austriaco, e composta di cose mobili, non fosse passibile di tassa dalle leggi italiane; che d'altronde la vedova legataria, anche per la natura del legato, non dovesse alcuna tassa per la pensione ad essa lasciata, ed in ogni caso essa non potesse dirsi solidalmente tenuta per la totalità della tassa di successione, ma solamente in proporzione del suo legato.

Che le finanze eccepivano dapprima l'inammissibilità dell'opposizione Raffele perchè non accompagnata dalla quietanza del pagamento della tassa, posteriormente, senza recedere da tale pregiudiciale eccezione, conchiudevano in merito, limitando l'ingiunzione in confronto dei Raffele alla tassa sul legato della pensione delle lire duemila disposta dal Ballardini a favore della vedova.

Che il tribunale sul riflesso, che non potesse occuparsi delle quistioni di merito, perchè l'opposizione non fosse corredata dalla quietanza del pagamento della tassa in senso dell'articolo centotrentacinque del decreto quattordici luglio mille ottocento sessantasei, con sentenza degli otto maggio mille ottocento settantuno, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarava inammissibile la anzidetta opposizione dei Raffale, i quali proponevano appello da una tale pronunzia impiegandola siccome nulla e gravatoria.

Atteso in diritto, che l'articolo 135 del succitato decreto quattordici luglio mille ottocento sessantasei dispone in termini espliciti « che non saranno » ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni od istanze contro l'ingiunzione a » pagamento, o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie, che » dall'ufficio di registro si riconosceranno dovute, quando l'atto di opposi- » zione non sia corredato dalla quietanza del pagamento della tassa. »

Che è ben vero, che siffatta disposizione, la quale inverte le norme del procedimento ordinario, e pone l'esecuzione prima del giudicato, deve essere strettamente interpretata, e rigorosamente mantenuta nella cerchia, in cui fu dal legislatore circoscritta, ma da ciò non si potrebbe certamente inferire quanto gli appellanti pretenderebbero, che cioè essa non riesca applicabile, nè possa produrre alcun effetto, allorchè si impugni, come nel concreto l'imponibilità dell'ente tassato, imperciocchè ad una tale restrizione osterebbe il tenore della suenunciata disposizione, da cui appare in modo manifesto, come essa si riferisca indistintamente sia al caso in cui si disputi sulla quantità della tassa, sia a quello in cui si contenda sull'imponibilità dell'ente tassato.

Che ciò d'altronde è confermato dall'articolo centotrentadue del decreto anzidetto, il quale prescrive in modo parimenti assoluto che *l'atto di opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e le pene pecuniarie*, eccettuando soltanto il caso, in cui si tratti di supplementi di tassa.

Arroge che non solamente la lettera, ma anche la ragion della legge escluderebbe la restrizione dagli appellanti pretesa. — Non v'ha dubbio in-

fatti, che la disposizione eccezionale, di cui è parola, fu consigliata dall' interesse pubblico, dagli imperiosi bisogni dell' erario e dall' urgenza di provvedere onde non vengano improvvisamente a mancare nelle casse dello Stato i fondi necessari all' adempimento dei pubblici carichi. — Ora chi non vede che fallirebbe affatto lo scopo prefissosi dal legislatore, se si ammettesse cogli appellanti, che si possa sospendere il pagamento delle tasse, elevando dei dubbi ed impugnando l' imponibilità dell' ente tassato?

Che insussistenti pertanto si appalescrebbero gli appunti mossi dai Raffele contro l' appellata sentenza.

Ed invero non sussiste la nullità, che si vorrebbe derivare dacchè il tribunale non abbia esaminato nè risolto le quistioni di merito in atto sollevate, mentre esso ebbe a spiegare bastantemente il motivo, per cui allo stato delle cose, ed a fronte dell' eccezione pregiudiziale dalle finanze opposta, non credeva di potersi occupare delle anzidette questioni.

Non sussiste il preteso gravame, perchè il tribunale coll' impugnata pronunzia avrebbe fatto una retta applicazione della legge, nè egli sarebbe punto censurabile, se non tenne alcun conto delle limitazioni introdotte dalle finanze nelle loro conclusioni di merito, dal momento che esse insistevano anzitutto sulla anzidetta eccezione pregiudicale.

Per questi motivi:

La Corte,

Reietta la deduzione degli appellanti, ed ogni eccezione in contrario.

Conferma la sentenza del tribunale civile di Vigevano otto maggio mille ottocento sessantuno, di che è appello.

Spese tassate in lire 60,87, oltre quelle di cui agli articoli 424 e 425 della tariffa civile a carico degli appellanti.

Nota. — Questa sentenza conferma appieno le osservazioni che noi facevamo al giudicato contrario della Corte di appello di Napoli 26 ottobre 1870 riportato al N. 2694.

Nel senso stesso della Corte di Casale ebbero a decidere le Corti di Genova e di Torino colle sentenze inserite ai N. 1337 e 1785.

Tuttavia non è a dirsi che la irricevibilità della opposizione senza il preventivo pagamento sia sempre assoluta. V' ha la eccezione quando la imponibilità non sorge dall'atto, ma dipende dalla verificazione o cognizione di circostanze estranee, come ebbe a ritenere la Corte di cassazione di Torino col giudicato che riportammo al N. 2491. Evvi pure la limi-

tazione nel caso in cui l'atto che vuolsi imponibile è impugnato e ritenuto falso da una sentenza della sezione d'accusa siccome fu riconosciuto dalla Corte d'appello delle Calabrie nella sentenza inserita al N. 2781, e non meno sarebbe a farsi eccezione giusta la sentenza del tribunale d'Ancona (N. 2802) quando l'atto fosse riconosciuto inesistente, sebbene, come già osservammo nella annotazione relativa, si presenti affatto inverosimile che l'amministrazione ingiunga al pagamento di una tassa per un atto che essa stessa ammette non esistere.

N. 2934.

Erede beneficiato — Vendita dei beni ereditari pel pagamento della tassa di successione.

Il Coerede beneficiato ha diritto a vendere una parte dei beni ereditari per soddisfare la tassa di successione da esso dovuta, non ostante che essi siano vincolati all'usufrutto in favore dell'altro coerede.

L'erede usufruttario ha però diritto ad essere rivaluto dall'erede proprietario della perdita che risente.

Queste massime si trovano stabilite in una sentenza della Corte di appello di Napoli 19 luglio 1871 in causa Della Monica e Congregazione dei Sette Dolori.

Le considerazioni fatte dalla Corte sono le seguenti:

Per l'art. 91 del dec. 14 luglio 1866 l'erede beneficiario pagherà la tassa dell'eredità coi fondi ereditarii, e per l'art. 86 n. 4 dello stesso decr. *ciascuno degli eredi* è tenuto *solidalmente* verso l'erario *per tutta la tassa*, salvo *il regresso*. Per siffatte disposizioni la tassa è un *carico* della eredità cui solidalmente sono tenuti i coeredi, ed un di essi può far vendere una parte dei beni ereditari per soddisfare il debito cui sono solidalmente tenuti. Laonde non mal si sono apposti i primi giudici a dar facoltà alla Congrega a procedere sui beni ereditarii per adempiere al pagamento della tassa che va a carico dell'eredità.

Se non che nei rapporti dei coeredi l'uno proprietario pieno di una parte del retaggio, e usufruttuario dell'altra parte, l'altro meramente proprietario di questa, posto mente che la parte di tassa, la quale debbe ancora soddisfarsi è di carico della Congregazione per la quota ereditaria cui ha diritto (avendo Della Monica soddisfatto la quota di suo carico), egli è manifesto che vendendosi una porzione di beni soggetti ad usufrutto per soddisfare un carico cui son tenuti, sì, solidalmente i due eredi rimpetto all'erario, ma che debbe cadere a pro dell'erede proprietario, non possono rimanerne offese le ragioni dell'usufruttuario, dovendo i loro rapporti essere regolati secondo gli articoli 507 e 509 codice civ. Laonde giustamente si lamenta Della Monica del silenzio del tribunale sulla sua dimanda in garantia promossa il 25 marzo 1871 contro la Congrega per essere rivaluta della perdita che risentirebbe dell'usufrutto di quei beni che sarebbero venduti per soddisfare la tassa a carico della Congregazione.

In quanto al modo di procedere ad essa vendita ed ai beni da vendere, le parti si provvederanno innanzi chi di diritto giusta le disposizioni del tit. 8°, cap. 4° e tit. 5°, cap. 2°, Sez. 2ª del libro 3° del codice di proc. civile.

N. 2935 — *Registro.*

Successioni — Decadenza dalla qualità di erede beneficiato — Contestazione sulla validità del testamento.

Per invocare il maggiore termine alla denunzia e al pagamento della tassa di successione conceduto dall'art. 79 *ultimo alinea della legge* 14 *luglio* 1866, *è d'uopo dimostrare di essere erede beneficiato.*

Se invece sono decorsi i termini fissati dagli articoli 959 *e* 960 *del codice civile senza che l'inventario già incominciato sia stato compiuto nè siasi data proroga per ultimarlo, l'erede non può invocare la qualità di beneficiato quand'anche produca certificato della cancelleria pretoriale di aver fatta la dichiarazione prescritta dall'art.* 955 *del detto codice.*

Il pagamento della tassa di successione non può essere sospeso nemmeno per la circostanza che il testamento si trovi impugnato.

L'esito del giudizio potrà decidere sulla sorte del testamento e modificare di conseguenza anche la tassazione, ma ognorachè il testamento esiste, è titolo legale alla percezione della tassa finchè non sia annullato.

Principii desunti letteralmente da sentenza della Corte d'appello di Napoli 19 ottobre 1870, in causa tra l'intendenza di finanza di Salerno e Giacinta Patrelli ved. Reale.

N. 2936 — *Tasse Ipotecarie.*

Ipoteche legali delle doti costituite sotto le antiche leggi nelle provincie meridionali — Rinnovazione — Tassa relativa.

Le iscrizioni dotali prese sotto l'impero delle abolite leggi civili napoletane devono essere rinnovate nel decennio in corso al passaggio dalle leggi stesse al nuovo codice civile.

La rinnovazione è naturale che si faccia da quelle stesse persone a cui il nuovo codice ha imposto l'obbligo di prendere l'iscrizione dell'ipoteca legale delle mogli, ma non può incombere al conservatore delle ipoteche, essendo stato abrogato il decreto 5 novembre 1835.

Se tuttavia il conservatore avesse rinnovata d'ufizio una di dette ipoteche, avrebbe diritto di rivolgersi per le tasse relative contro la parte interessata.

Perchè però quest'azione possa competergli, è mestiere che consti dell'utile gestione secondo l'art. 1144 del codice civile.

Non può quindi aver diritto al pagamento se la rinnovazione riesca inutile per essere stata presa la iscrizione primitiva in dipendenza di contratto nuziale rimasto senza effetto.

Massime desunte letteralmente da sentenza della Corte di appello di Napoli 20 ottobre 1871 in causa tra il conservatore di detta città e Giordano.

Affermando la necessità della rinnovazione del decennio

in corso al passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione, la Corte ha modificato la sua giurisprudenza di che al N. 2320 del nostro giornale. Essa del resto aveva già incontrata la censura della Corte di cassazione come riferimmo al N. 2303.

Quanto alla cessazione dell'obbligo della rinnovazione nei conservatori il principio era pure assodato segnatamente dopo le deliberazioni della Camera elettiva delle quali facemmo parola al N. 2451 e la Corte di appello di Napoli non ha mancato tra le altre considerazioni di osservare che una conferma se ne trae anche dall'ultima legge di proroga 20 novembre 1870.

La massima nuova, e a nostro avviso ben fondata, della sentenza anzidetta, è quella stabilita in ordine alla ripetibilità o non della tassa.

N. 2937 — *Bollo.*

Tassa sui titoli negoziabili — Prestito a premi — Titoli invenduti o negoziati all'estero.

I titoli negoziabili emessi da un municipio per un prestito a premi sono tutti soggetti alla tassa stabilita dall' art. 28 *della legge* 19 *luglio* 1868 *quand'anche una parte di essi non sia stata posta in circolazione oppure sia stata negoziata all' estero.*

Sentenza del tribunale di Bari 19 giugno 1871 in causa tra la intendenza di finanza e il municipio di detta città.

Il tribunale ha ritenuto indifferente il fatto della negoziazione all'estero non essendo stabilita al riguardo eccezione dalla legge la quale impone i titoli emessi nello Stato e vuole la tassa sia pagata da coloro che ne hanno fatta la emissione salvo il loro regresso contro i proprietarii o possessori.

Parimente ha ritenuto indifferente che i titoli non siano peranco stati posti in circolazione, dacchè la legge li colpisce di tassa dal momento che essendo emessi acquistano suscettibilità di circolare o di essere commerciabili.

Sotto quest'ultimo aspetto il principio è conforme ai precedenti che già ricordammo al N. 2878.

N. 2938 — *Bollo.*

Cambiale — Annullamento della marca da bollo.

È in contravvenzione all'art. 14 della legge 14 luglio 1866 la cambiale comunque munita della congrua marca da bollo se l' annullamento di questa anzicchè essere eseguito dal competente ricevitore del registro risulta fatto dall'ufficio postale.

Principio applicato dal tribunale di Urbino con sentenza 10 agosto 1871, in causa contro Celli e Fattori.

N. 2939. — *Registro.*

Cause — Commesso gerente — Rappresentanza legale.

Il commesso gerente del ricevitore del registro, debitamente approvato all'esercizio delle funzioni e alla surrogazione del titolare, può legalmente rappresentare l' amministratore nel giudizio di opposizione alla richiesta di tasse di registro.

Massima desunta da sentenza del tribunale di Asti 1° luglio 1871 in causa finanze nazionali contro De Benedetti.

N. 2940 — *Bollo.*

Certificato medico — Lacerazione del foglio — Alterazione della filigrana.

La produzione in giudizio di un certificato medico scritto su foglio bollato, del quale sia stata tagliata una parte del

secondo mezzo foglio per guisa da presentare alterazione anche nella filigrana, costituisce una contravvenzione all'articolo 28, *N.* 2 *della legge* 14 *luglio* 1866.

Sentenza del Tribunale di Milano del 24 marzo 1871, nella causa correzionale contro l'avv. Domenico Marcello Brescianino e contro Giuseppe Citelli.

PARTE TERZA

Il Congresso Notarile di Napoli

(Continuazione del Resoconto).

Nella stessa seduta del 4 ottobre 1871 accordatasi la parola al notaio *Fusco,* questi richiamando l'attenzione del Congresso sull'ordinamento attuale degli archivi notarili, osservò che, a suo avviso, il sistema adottato dal senato del regno nel progetto di legge notarile da esso approvato non provvede completamente agli interessi pei quali vuolsi guarantita la conservazione degli atti notarili e propose per la discussione alcune idee che nel suo concetto meglio corrispondono allo scopo. La proposta fu rinviata al momento della discussione dell'art. 87 del suddetto progetto di legge. Dopo di che data lettura di un telegramma del ministro di grazia e giustizia di ringraziamento e d'augurio al congresso d'utili risultamenti nei suoi lavori, si chiuse la seduta previa approvazione dell'ordine del giorno per la successiva.

Nal giorno 7 ottobre 1871 apertasi la quarta (1) seduta,

(1) Accennando a pag. 496 del precedente fascicolo la seduta del 4 ottobre, la chiamammo per errore *quinta* seduta quando invece la dovevamo dire *terza* seduta.

si prese atto di alcuni omaggi (1) e datasi quindi la parola al notaio *Biondi* per lo svolgimento degli emendamenti progettati dal 1° ufficio agli art. 1, 2 e 3 dello schema di legge notarile, propose egli ed il congresso adottò la sostituzione di due o tre parole dell'art. 1.° ritenute più proprie per la chiarezza del concetto. Portatasi quindi la discussione sull'art. 2.° del progetto della legge notarile, fu dal congresso respinta la proposta di una aggiunta, mediante cui veniva dichiarato che l'esercizio del notariato non era incompatibile con l'ufficio di senatore, deputato, consigliere provinciale ecc. Diffatto l'aggiunta sarebbe superflua: fu invece approvata una opportuna aggiunta proposta dal notaio *Pieri* mediante cui viene dichiarato che la professione di notaio è incompatibile con la professione di avvocato e di procuratore *legale esercenti presso le Corti e i Tribunali del regno*, una quale aggiunta esclude la incompatibilità delle funzioni di notaio con quelle di procuratore pressa le preture.

(Il seguito del resoconto al prossimo fascicolo).

N. 2941.

Correzione di erronee intestazioni catastali.

Ci scrivono:

In questi giorni ci è occorso rilevare che, per la correzione di erronee intestazioni catastali, talune agenzie si limitano ad accettare, per documento giustificativo delle relative

(1) Fecero omaggio:
di osservazioni stampate intorno al progetto di ordinamento notarile, il notaio *Delle Piane* di Genova, la Camera notarile di Palermo, i notai delle provincie di Padova e Rovigo, il notaio *Denegri* di Genova, il notaio *Moscatelli* di Trani;
di osservazioni manoscritte intorno allo stesso progetto, il notaio *Gallo* d'Ivrea, il dottor *Fornasini* presidente della Camera notarile di Brescia, il notaio *Ferrara* di S. Angelo dei Lombardi, e il notaio *Mangiarotti* di Castellammare del Golfo.

domande, semplici attestazioni ricevute dei pretori assistiti dai rispettivi cancellieri, colla quale si afferma sotto vincolo di giuramento da più fidefacienti, essere notorio che determinati stabili, comunque intestati al catasto in nome di alcune persone, appartengono ad altre da tempo lunghissimo.

Domandasi a lei, sig. Direttore, se crede che questo sistema sia regolare non tanto per riguardo al merito intrinseco dei documenti, quanto rispetto alla competenza dell'ufficiale da cui le attestazioni sono ricevute.

Si domanda ancora se è regolare che le volture di correzione vengano eseguite prima che tali documenti siano registrati.

RISPOSTA. — Se le semplici attestazioni di più fidefacienti intorno all'errore incorso nella impostazione catastale, fossero documenti veramente attendibili per legittimare la voltura di correzione, non porremmo in dubbio che le attestazioni stesse potessero essere ricevute anche dai pretori. L'articolo 51 del cod. di procedura civile offre all'uopo ben valido argomento ed è su di esso che si fondava anche il ministero di grazia e giustizia con la circolare che menzionammo al N. 1898, § 3 del nostro giornale per delegare ai pretori il ricevimento delle attestazioni di qualità ereditaria già necessarie nei rapporti del catasto.

Ma dopo il nuovo regolamento sulle volture 24 decembre 1870, ci sembra chiaro che queste attestazioni non siano documenti efficaci. Esso prescrive con l'art. 22, che per gli errori d'intestazione catastale o d'iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario deve farsi luogo a *voltura di correzione* in base a domanda come per le volture ordinarie. È d'uopo dunque che la domanda sia corredata dell'atto traslativo come per le volture ordinarie è espressamente richiesto dal precedente articolo 14. L'attestazione, la dichiarazione di notorietà dell'errore costituirà un principio di prova, ma da sola non sarà mai un titolo efficace, che solo può aversi in un atto di consenso sia delle persone

in cui nome i beni sono erroneamente intestati, sia di quelle a favore delle quali deve esserne fatta la voltura.

Niun dubbio poi che questi atti di consenso sia in forma privata, sia fatti a ministero di notaio debbano essere registrati prima che la voltura venga eseguita.

L'articolo 15 del citato regolamento richiede tra gli altri estremi dei titoli giustificativi anche quello della loro registrazione.

Del resto sappiamo che la questione essendo stata proposta alla Intendenza di finanza di Pesaro, essa con nota del 22 ottobre 1871, N. 23734, rispose nel modo seguente:

Per la correzione di erronee intestazioni catastali devesi produrre la domanda come per le volture ordinarie, corredandola di documenti comprovanti che lo stabile appartiene a colui a cui vuolsi che si faccia l'intestazione.

Una dichiarazione avanti il giudice conciliatore non si ritiene sufficiente per potere eseguire la correzione, che potrebbe piuttosto basarsi ad atto notarile od anche privato autenticato nelle firme da notaio, da cui resulti del consenso prestato da colui, al quale sono erroneamente intestati i fondi da volturarsi.

Relativamente alla tassa di registro per tali atti di consenso rinviamo il lettore alla risoluzione del ministero delle finanze che riportammo al N. 648 del nostro giornale.

N. 2942.

Debito pubblico — Iscrizioni nominative — Cessione per atto notarile.

La trasmissione di proprietà delle rendite nominative sul debito pubblico dello Stato non è compiuta ed efficace rispetto ai terzi finchè il certificato della rendita non è consegnato all'Amministrazione del debito pubblico e questa non ne ha eseguito la traslazione nel cessionario.

Per conseguenza al creditore che domanda l'aggiudicazione di una iscrizione nominativa dal suo debitore non può essere

opposta la cessione che questi ne abbia fatto ad altri ancorchè con atto notarile, se tale cessione non fu susseguita dall'adempimento delle formalità richieste dalla legge del debito pubblico all'effetto che la trasmissione risulti efficace di fronte ai terzi.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sentenza 29 maggio 1871

in causa **Ballesio** contro **Garda** e **Fubini.**

La Còrte, ecc.

Ritenuto il fatto nei termini seguenti:

Il cav. Ballesio, creditore, in forza di sentenza passata in giudicato del 7 dicembre 1869, di lire 5230,91 verso il già suo commesso cassiere Salomone Fubini, domandava, in esecuzione di quella sentenza, che gli venisse aggiudicato, in estinzione parziale del suo credito, un certificato di lire 200 di rendita sul debito pubblico dello Stato, ricevuto in deposito dallo stesso Fubini;

Avendo quest'ultimo opposto che con atto del 2 febbraio 1870, rogato Percival, si era spogliato di quella rendita a favore di Israel Garda, altro suo creditore, intervenne nel giudicio lo stesso Garda per sostenere la cessione. Ballesio osservò, che non poteva la medesima essergli opposta perchè non fosse ancora stata notificato all'amministrazione del debito pubblico, nè da questa accettata, perchè inoltre fosse stata ordita in frode dei suoi diritti; il tribunale non accolse le istanze del cav. Ballesio, e questi appellò a questa Corte provocando la decisione sulle stesse questioni già proposte ai primi giudici;

Atteso, in diritto, che la proprietà d'un credito passa nel cessonario nei suoi rapporti col cedente pel solo effetto della cessione, ma che, quanto ai terzi, la cessione non è perfetta, fuorchè colla significazione del relativo atto al debitore ceduto, o coll'accettazione del trasporto per parte sua in modo autentico;

Attesochè, questi principj che, inspirati dalla giustizia e dalla moralità, furono dal diritto comune consacrati, non possono non trovare applicazione nelle trasmissioni a titolo di proprietà delle rendite nominative sullo Stato, relativamente alle quali, se il pericolo della frode sovrasta non meno che nelle cessioni dei crediti ordinarj, nella stessa legge sta il mezzo onde porvi riparo;

Che diffatti la legge in vigore intorno all'amministrazione del debito pubblico del regno del 10 luglio 1861, dopo di avere proclamato all'art. 19, che l'amministrazione riconosce soltanto l'individuo iscritto sul Gran Libro

come proprietario dell'iscrizione nominativa, stabilisce agli art. 18 e 19, che la traslazione delle iscrizioni nominative possono effettuarsi mediante convenzione notarile o giudiziale, come pure per mezzo di dichiarazione fatta presso l'amministrazione del debito pubblico dal titolare o da un suo speciale procuratore, depositando in ambedue i casi il certificàto d'iscrizione, ovvero mediante esibizione del certificato portante dichiarazione di cessione con firma del titolare debitamente autenticata, o per decisione del giudice passata in giudicato, che espressamente ordini la traslazione, e che sia accompagnata essa pure dal certificato d'iscrizione; all'art. 22 poi dichiara che quando sono esibiti gli atti, di cui nei precedenti art. 18 e 19, l'amministrazione del debito pubblico eseguisce senz'altro le traslazioni;

Che da queste disposizioni di leggieri s'apprende che rispetto ai terzi, come la cessione si perfeziona, trattandosi di crediti ordinarj, coll'eseguimento di quelle formalità che sono determinate dall'articolo 1539 del cod. civ., così per i certificati di rendita sul debito pubblico la cessione si compie al momento in cui, eseguito alcuno degli atti indicati agli art. 18 e 19 della legge del 10 luglio 1861 precitata e trasmesso il medesimo all'amministrazione del debito pubblico, abbia questa proceduto alla traslazione del titolo, mediante iscrizione del nuovo creditare, nel che consiste la vera e autentica accettazione per parte sua, come debitrice ceduta del trasporto del credito;

Attesochè, così stando le cose, se, in virtù della convenzione notarile stipulata il 2 febbraio 1870 la cessione del certificato di rendita sul debito pubblico, di cui si tratta, rimase perfetta nei rapporti del cedente Salomone Fubini col cessionario Jsrael Garda, la medesima però non ha potuto sortire alcun effetto rimpetto al cav. Ballesio, creditore del Fubini, nè privarlo dei diritti che una tale qualità gli attribuisce su quella ragione di credito che si presume sempre appartenere al Fubini per non essere stata finora presentata quella convenzione col relativo certificato d'iscrizione all'amministrazione del debito pubblico, e per non averne ancora ottenuto il Garda il trasporto in capo suo, come dispongono i regolamenti; e fu appunto provveduto nella stessa convenzione.

Ommiss.

Per questi motivi ecc.

Nota. — La cosa necessariamente è diversa per le rendite al portatore, rispetto alle quali il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo, art. 707 codice civile.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali 8, 11, 22 e 24 ottobre furono fatte le seguenti disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Caffo Giovanni, notaio a Nove, traslocato a Bassano.
Ravera Francesco, id. a Lequio Tanaro, id. a Bene Vagienna.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Fontana Ginepro, nominato notaio a Quattro Castella.
Vertova Viuseppe, id. a Terno.
Manduchi Ambrogio, id. a Carpegna.
Contini Antonio, id. a Ghilarza.
Pettinelli Nicola, id. a Lanciano.
Perotti Alberto, id a Pianfei.
Barli Tito, id. a Priero.
Roddolo Carlo, id. a Saliceto.

Disposizioni diverse.

Ricci Ferdinando, notaio di rogito limitato ai comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Firenze, con residenza nel primo, nominato notaio di numero nel circondario del tribunale civile e correzionale di Firenze con residenza a Firenze.

Peruzzi Giuseppe, nominato notaio a Ceccano con decreto pontificio 27 agosto 1870, restituito in tempo per assumere l'esercizio delle sue funzioni.

Con decreto reale 26 ottobre 1871 fu soppressa la piazza di notaio stabilita con R. decreto 21 aprile 1837 nel villaggio di Battaglia riunito al comune di Casaletto Spartano in provincia di Principato Citra.

Batini Luigi, nominato notaio di rogito limitato ai comuni di Bientina e Calcinaia con residenza a Bientina.

Minucci Antonio, notaio di rogito limitato alla città di Livorno, nominato notaio di numero pel circondario del tribunale civile e correzionale di Livorno, con residenza nella stessa città di Livorno.

Con R. decreto 31 ottobre 1871 fu soppressa la seconda piazza di notaio stabilita nel Comune di Calamonaci, provincia di Girgenti, col decreto luogotenenziale 16 settembre 1864.

PARTE QUARTA

In dipendenza della soppressione dell' ufficio del bollo ordinario di Torino, il servizio dei magazzini succursali del bollo venne con decreto ministeriale 23 corrente novembre esteso alle provincie che per la provvista della carta bollata e delle marche da bollo, facevano capo al suddetto ufficio soppresso.

Abbiamo annunziato nel fascicolo decimonono il ritorno a Firenze del Commendatore Magnani onde prestare la sua opera per i lavori che si stanno preparando per rendere più produttive le tasse sugli affari. Ed ora aggiungiamo che per tale scopo fu anche chiamato presso la Direzione generale del demanio e delle tasse il cav. Grassi ispettore demaniale a Genova.

NOMINE E DISPOSIZIONI

NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del demanio e delle tasse.

Con decreti reali e ministeriali 4, 17 e 25 ottobre 1871 furono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale dipendente dall'amministrazione del demanio e delle tasse.

Duranti Domenico, ricevitore del registro a S. Marcello (Pistoiese), nominato ricevitore del registro a S. Agata Feltria.
Rajna Giacomo, id. a S. Agata Feltria, id. a S. Marcello (Pistoiese).
Gervasoni Francesco, id. a Adria, id. delle successioni in Udine.
Orlandi Angelo, id. a Comacchio id. del registro in Udine.
Scaravelli Leopoldo, id. ad Erba, id. a Comacchio.
Ricordi Pietro, segretario d'intendenza a Bergamo, id. delle successioni a Pavia.
Sossich Antonio, id. a Venezia, id. del bollo straordinario a Venezia.

Merlo Romualdo, ricevitore del registro a Portomaurizio, id. del registro a Broni (Pavia).

Canubi Carlo, id. a Borgo S. Dalmazzo, id. a Portomaurizio.

Vasario Francesco, id. a Dogliani, id. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).

Dalmazzo Giuseppe, id. ad Andorno Cacciorno, id. a Dogliani (Cuneo).

Bianco Angelo, vice-segretario d'intendenza Alessandria, id. a Andorno Cacciorno (Novara).

Sismondo Evasio, ricevitore del registro Castelnuovo di Sotto, id. a Chiavari (Genova).

Sansebastiano Erminio, id. a Colorno, id. a Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia).

Mari Guglielmo, vice-segretario d'intendenza ad Ancona, id. a Colorno (Parma).

CORRISPONDENZA

226. Sig. not. F. Z. Ferrara. — Le considerazioni che facemmo ai n. 2847 e 2598 riguardano le revoche di testamenti fatte per atto speciale, non quelle che hanno luogo per mezzo di un testamento posteriore. In quest'ultimo caso, comunque la legge vogliasi interpetrare, è chiaro che non può esservi obbligo di registrazione ed iscrizione a repertorio vivente il testatore. La legge ha differito alla morte la registrazione degli atti d'ultima volontà e ciò senza riguardo se siano dispositivi *ex novo* oppure anche revocatorii di testamenti anteriori.

227. Sig. A. P. Urbino, n. 1443. — La seconda delle iscrizioni indicate nella vostra lettera essendo presa contro il solo marito, dobbiamo credere che sia un'iscrizione legale non soggettà a rinnovazione e da portarsi perciò nel registro di che al n. 3, art. 2072 codice civile.

228. Sig. cav. C. C. Livorno, n. 604. — L'esercizio dei così detti uffici d'asta per vendita di mobili è una industria commerciale per molti riguardi non diversa da un'agenzia di affari. I libri perciò che debbono tenersi da questi esercenti riteniamo debbano essere tra quelli contemplati dall'art. 20. n. 8 della legge sul bollo.

229. Sig. L. D. A. Picerno, n. 2503. — Noi crediamo che le firme delle parti dei testimoni e del notaio entrino benissimo nel numero delle linee che la legge sul bollo non vuole ecceduto per la scritturazione di ciascun foglio. L'inconveniente che la sola sottoscrizione del notaio o anche quella delle parti e testimoni venga a trovarsi isolata nel principio di un ultimo foglio può benissimo essere evitato dacchè la legge sul bollo non limita il numero delle sillabe per ciascuna linea.

Firenze, Stab. Civelli. Via Panicale, 39. — Gribaudi Luigi Vincenzo, *gerente*.

PARTE PRIMA

Liquidazione d'aggio ai cancellieri giudiziari. — Con circolare stampata 11 novembre 1871 n. 644 la Direzione generale del demanio e della tasse introdusse alcune variazioni alla circolare stampata n. 639 relativa alla liquidazione dell'aggio ai concellieri giudiziari sulle somme riscosse per multe e spese di giustizia.

Istituzione di nuovi maggazzini succursali di carta bollata. — Con altra circolare stampata 4 dicembre 1871 n. 645 la Direzione generale predetta comunicìò ai dipendenti uffizi un decreto ministeriale in data 23 novembre 1871, col quale a seguito della soppressione dell'ufficio del bollo ordinario di Torino, si istituiscono parecchi nuovi magazzini succursali pel servizio della carta bollata.

Classificazione, nomina e destinazione di volontari demaniali. — Con circolare litografata del dicembro 1871 la Direzione generale suddetta comunicìò alle Intendenze di finanza lo stato di classificazione, nomina e destinazione dei volontari demaniali che risultarono idonei nell' esame di concorso del 6 novembre p. p. e diede istruzioni in ordine all' assunzione di servizio da parte dei volontari stessi.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N. 2943 — *Registro.*

Ricognizione di debito — Donazione simulata — Sentenza dichiarativa della simulazione.

QUESITO. — *Viene presentato all'uffizio di registro un atto contenente una ricognizione di debito per la somma di lire settemila, come tale viene ritenuto ed assoggettato alla tassa di 50 cent. per ogni 100 lire.*

Dopo qualche tempo l'atto è attaccato in giudizio di nullità per dolo, e subalternamente di simulazione di donazione.

Il Tribunale con sentenza già passata in giudicato ha rigettata la domanda di nullità, ma accogliendo quella di simulazione ha dichiarato che le lire settemila sono state date per donazione e non per riconoscimento di un debito.

Si domanda:

1.° L'Amministrazione del registro ha diritto all'appoggio di tale pronunzia di esigere sull'atto la differenza tra la tassa di donazione e quella del 1/2 per 100?

2.° In caso negativo può pretendere sulla sentenza, indipendentemente della tassa graduale, la tassa dovuta per la donazione simulata?

(*Dal sig.* L. M. Teramo, *n. 458*).

RISPOSTA. — La prima delle domande sopra formulate si adatta ad un solo caso: a quello che la prova della si-

mulazione sia desunta dal tenore stesso dell'atto presentato al registro. Quando infatti la simulazione fosse costatata all'appoggio di elementi estrinseci, non potrebbe parlarsi di *tassazione supplementare* dell'atto originario, ma sarebbe solo a vedersi se la tassa di donazione può essere applicata su questi elementi diversi dall'atto già tassato.

Ristretta adunque la prima domanda alla sola ipotesi che le conviene, non dubitiamo di affermare che l'Amministrazione abbia diritto alla tassa supplementare, semprechè l'azione per ripeterla non si sia ancora prescritta.

Desunta la simulazione dal tenore stesso dell'atto, è forza ritenere che esso abbia solo nel titolo e nella forma apparente il carattere di una ricognizione di debito, che al contrario la sostanza dell'atto conduca a riconoscervi la natura e gli effetti della donazione. Così essendo, la tassazione primitiva non sarebbe che una percezione insufficiente. Il criterio fissato dall'art. 6 della legge di registro supplisce per riparare all'errore della percezione è l'autorità della cosa giudicata che irretrattabilmente attribuise all'atto il carattere della donazione, non è che un argomento maggiore perchè l'agente tassatore rettifichi il proprio apprezzamento. È in sostanza il caso di applicare in tutta la sua estensione il principio già ammesso dalla Corte di Cassazione di Parigi con sentenza 20 marzo 1855 (I. G. 2042, § 3). Nella specie decisa da quella sentenza trattavasi appunto di prova di simulazione dedotta dalle stesse clausole dell'atto sottoposto alla formalità. In altre parole i donanti erano comparsi all'atto per emettervi una ricognizione di debito con condizioni tutt'affatto insolite. La Corte di Cassazione ritenne dovuta la tassa di liberalità pel motivo « que l'Administration de l'enregistrement a le droit et le devoir d'apprécier *les stipulations des contrats présentés à la formalité*;.... que le véritable caractère de la clause énoncée dans le contrat était celui d'une *donation déguisée sous la forme d'une obligation.* »

Le premesse osservazioni ci dipensano dal ripetere che per rispondere alla seconda domanda dobbiamo solo contemplare la ipotesi della simulazione dedotta da elementi estrinseci. Sotto questo rapporto è nota la distinzione che gli scrittori vanno facendo tra i diritti d'atto e quelli di mutazione. — Certi fatti giuridici non sono generalmente dalle leggi di registro assoggettati alla tassa, se non in quanto siano constatati da un atto; in tale caso la tassa assume carattere di tassa d'atto; altri invece sono imposti per loro stessi e così anco in mancanza di atto; in allora la tassa è tassa di mutazione. Generalmente ancora le leggi di registro sogliono stabilire come tassa della prima specie quelle sulle convenzioni relative a beni mobili, e come tasse di mutazione quelle riguardanti i trasferimenti d'immobili. Questa teoria è pur quella a cui è informata la legge nostra, ma non senza le sue eccezioni.

La esistenza dell'atto rispetto ai beni mobili è indispensabile per la legge nostra quando si tratta di nuda applicazione delle tasse portate dalla 1ª parte della tariffa. Ma allorchè si deve invece applicare la 3ª parte relativa alle tasse giudiziarie, ognun vede che anche le convenzioni riguardanti beni mobili vanno soggette alla tassa indipendentemente dall'esistenza della scrittura bastando, che sulla convenzione verbale venga pronunziata una condanna o una dichiarazione di diritto.

Nel caso del quesito l'atto già tassato non fa prova che di una ricognizione di debito, e per tale rimane. Se per conchiuderne che, invece del riconoscimento del debito, si è fatto luogo ad una donazione, il Tribunale ha dovuto appoggiarsi sopra elementi estrinseci, questi non possono essere che i fatti comprovanti un consenso diverso da quello emergente dalla scrittura. Che altro adunque è la sentenza dichiarativa della donazione simulata, se non una dichiarazione di diritto sopra una convenzione non ridotta in iscrittura e non registrata?

A noi pertanto sembra chiaro che la 2ª parte del quesito non possa essere risoluta che affermativamente attese le speciali disposizioni degli articoli 63 del decreto 14 luglio 1866 e dell'art. 126 della tariffa, le quali sono altresì ben più ampie dell'art. 69, § N. 9 della legge francese 22 frimaio, anno VII.

N. 2944 — *Registro.*

Atti privati in più originali — Tasse e penali di registro sui duplicati non presentati alla formalità.

QUESITO. — *Il ricevitore che riceve e trascrive nei suoi registri una scrittura privata nella quale è detto che essa venne firmata in più originali, è egli assistito dalla legge a ripetere le tasse e le penali per gli esemplari identici che non fossero presentati al suo ufficio prima dei 20 giorni dalla data della scrittura sottoposta a registro?*

Dal sig. Notaio A. Fossano, *N.* 2283.

RISPOSTA. — Premettiamo subito che i commenti amministrativi intorno a questo punto della legge fiscale stabilirebbero senza restrizioni l'affermativa del quesito. V. art. 37 delle istruzioni diramate per la esecuzione della legge di registro (1866).

A nostra volta non sapremmo opporci al concetto ministeriale quanto alle tasse principali.

A questo riguardo, l'egregio associato che richiede il nostro avviso osserva, che mentre l'art. 66 della legge dichiara, *che se più sono gli originali, la registrazione deve essere trascritta sovra ciascun originale*, ciò tuttavia deve intendersi nella supposizione soltanto che codesti originali, IN PIÙ, si presentino realmente per la trascrizione della formalità. E veramente, se codesto articolo fosse solo nella legge a regolare questi atti, noi non esiteremmo a schierarci dalla

parte del nostro interpellante: la tassa fissa sugli originali così distinti dalla scrittura già registrata, non investe più la contrattazione o la disposizione, ma colpisce unicamente la materialità dell'atto in difetto del quale mancherebbe la causa alla imposizione della tassa medesima.

Il vero si è per altro, che l'apparente lacuna nell'art. 66 della legge, è in precedenza colmata dall'art. 46, ove è stabilito che la tassa deve applicarsi anche agli atti enunciati purchè soggetti alla registrazione.

Ora è noto che il successivo art. 74 prescrive la registrazione di tutti gli atti per scrittura privata della natura di quelli specificati dall'annessa tariffa per una tassa qualsiasi, e che fra questi l'art. 104 dell'annessa tariffa annovera con paragrafo speciale i duplicati degli originali di scritture private. — Dunque per logica connessione delle singole disposizioni legislative questi atti (originali) una volta enunciati, sono indubbiamente passibili della tassa per essi prescritta, anche senza che ne sia fatta la materiale presentazione all'ufficio d'imposta.

Così pure, se queste tasse dovute pel fatto della sola enunciazione non fossero riscosse al momento della registrazione, nulla impedirebbe che se ne facesse domanda in via supplementare, osservati i termini di prescrizione.

Lo stesso ragionamento vale eziandio per le pene pecuniarie relative agli originali non esibiti, quando cioè la registrazione dell'unica scrittura, tra i molti duplicati che l'accompagnarono in origine, non fu eseguita nei 20 giorni dalla loro data. In questo caso come la enunciazione degli originali soggetti a registrazione obbligatoria fa luogo alla percezione delle tasse comunque non presentati, così ai termini dell'art. 46 predetto, rende esigibili anche le accessorie penali.

Le nostre riserve sull'argomento, notisi bene, si limitano alla riscossione delle penali o *multe* allorchè l'originale che ne enuncia altri non contemporaneamente presentati, viene

però registrato nel termine legale; avvegnacchè per noi un atto enunciato in un altro atto che ha subita la formalità, è un atto registrato al pari di quello in cui la enunciazione è contenuta. Argomento dagli articoli 2 e 46 della legge.

Conchiuderemo quindi col dire, che l'amministrazione in ogni caso può esigere le tasse fisse di cent. 50 e di una lira secondo il numero degli originali enunciati nella scrittura che si trova trascritta nei registri del ricevitore, e che per contro nessun diritto compete all'amministrazione stessa di riscuotere anche le pene pecuniarie per gli originali mancanti semprechè, s'intende, quello che fu registrato siasi denunziato nel tempo utile ad evitare le sanzioni penali.

DECISIONI GIUDIZIARIE

N. 2945 — *Registro.*

Divisioni ereditarie. — Maggiore assegno per via di accollo di debiti.

Nelle divisioni ereditarie qualora a qualcuno dei condividenti oltre alla sua quota sia assegnata una quantità di beni in correspettivo di accollo di debiti è dovuta la tassa proporzionale di registro a concorrenza del maggior assegno. (*Legge* 21 *aprile* 1862).

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sentenza pronunziata in grado di rinvio il 7 luglio 1871

in causa contro FEDERICO e CARLO DE-LUCA.

Omissis . . . . .

Attesochè la tassa fissa e la proporzionale sono applicate agli atti giusta gli articoli 3 e 4 della legge 21 aprile 1862, secondochè non portino alcuna obbligazione o liberazione nè alcun trasporto di proprietà ovvero codeste cose vi si contengono;

Attesochè coerentemente a siffatta regola, premessa nei citati articoli, le divisioni essendo dichiarative di proprietà e non traslative sono state assoggettate soltanto alla tassa fissa, col N. 41 dell'articolo 94 della suddetta legge, laddove la tassa proporzionale sui beni che si dividono, è stata applicata al fatto del trasporto, già precedentemente avvenuta colla successione sia testamentaria sia legittima, a senso dei N. 32 a 36 dell'articolo 95.

Attesochè nullameno pertanto le divisioni giusta il N. 41 dell'art. 94 van soggette soltanto a tassa fissa, in quantochè conservano la loro natura di ripartizione od attribuzione di quote, in corrispondenza del diritto già acquistato, ma se oltre alla propria quota evvi un conguaglio o maggiore assegno, tanto la legge riconosce in ciò un trasporto di proprietà che anche sotto il N. 41 dello stesso articolo 94 ne assoggetta l'eccesso alla tassa proporzionale, rinviando all'uopo ai paragrafi 2.°, 4.° e 5.° del seguente articolo 95 dove son contemplati appunto sotto i N. 10, 23 e 30 codesti conguagli o maggiori assegni secondochè si verificano nella divisione dei crediti, delle case mobili o degli immobili.

Attesochè, se anche per l'art. 7 della legge la tassa proporzionale o fissa è ad applicarsi secondo la natura intrinseca degli atti e dei contratti, gli è indubitato che oltre al trasporto già avvenuto colla successione (limitato però alla propria quota), in codesti conguagli e maggiori assegni realmente vi è un altro trasporto affatto diverso e nuovo, per tutto quello che di eccessivo viensi a prendere sulla propria quota; eccesso che certamente non ripete la sua ragion di essere dal diritto alla successione su cui la tassa è stata già pagata, ma sì bene dal fatto convenzionale dei condividenti.

Attesochè in effetto, o che si tratti di conguaglio rappresentato dalla corrispettiva plusvalenza che si paga di contante per pareggiamento di quota, o che si tratti di maggiore assegno per debiti da pagarsi oltre alle passività della quota propria, rappresentato dall'accollo appunto della rata maggiore dei debiti da soddisfarsi, la cosa torna sempre allo stesso, che i beni cioè che si prendono di più, importano una vendita che si fa ad un altro condividente il cui prezzo o vien pagato in rimborso di plusvalenza a quello che prende di meno, ovvero si paga per lui e fino alla rata di suo conto ai creditori ereditari.

Attesochè mal si pretende per sottrarsi all'obbligo della tassa, di assorbire il valore della proprietà ceduta per maggiore assegno, mediante la deduzione dei debiti come la si fa nel fissare le basi della valutazione per la tassa di successione, togliendo in ciò argomento dai N. 6 e 10 dell'art. 17, 6 e 7 dell'art. 18 della legge, e tra loro mettendoli a raffronto. In materia di tassa di successioni, la legge ammette la deduzione dei pesi inerenti ai fondi, e dei *debiti* da pagarsi, e ciò è notevole, in quantochè la tassa dee ricadere pel netto, che è propriamente quello di cui l'erede si avvantaggia. In fatto poi di vendita la legge non ammette deduzione, in quantochè oltre

al prezzo espresso vuol che vi si aggiunga pure il capitale dei pesi rappresentati da quella parte di proprietà che è destinata a sostenerli. Or dall'essersi qui accennato soltanto al capitale dei pesi da doversi aggiungere, e non egualmente all'ammontare dei debiti di che i fondi sien gravati, si vuol desumere che sia concessa la deduzione dei debiti come la si è concessa nelle successioni, ma l'argomento non può esser mica atteso, avvegnachè con essa si fa sembiante di non vedere che trasferendosi la proprietà per un prezzo fatto, di cui una parte si paga, e l'altra si ritiene, per far fronte ai pesi, è poi affatto indifferente che la parte del prezzo da pagarsi, si paghi al venditore, ovvero si investa alla estinzione dei debiti sino alla concorrenza del prezzo anzi cennato.

NOTA. — Attesa la importanza del principio fatta anche maggiore dacchè la Corte ha pronunziato in grado di rinvio, abbiamo creduto riportare i principali motivi di questa sentenza che ha ampio riscontro nella nostra raccolta. Vedansi i N. 1606, 1693, 1737 e contra il N. 2088.

Aggiungeremo per debito di cronaca, constarci che non soddisfatte ancora del doppio giudizio, le parti hanno interposto ricorso in cassazione contro la sentenza dei giudici di merito. A suo tempo avremo cura di far cenno della nuova decisione.

N. 2946 — *Registro.*

Usufrutto trasferito congiuntamente e successivamente a più individui di età fra loro diversa.

Il penultimo alinea dell'art. 16 della legge di registro mette la finanza in relazione con una sola individualità cioè, fra i diversi chiamati, con l'usufruttuario più giovane.

Il diritto conseguito da quest'ultimo, e non altro, costituisce la base unica della valutazione tanto in ordine alla somma tassabile quanto in ordine alla misura della tassa.

CORTE D'APPELLO DI POTENZA

Sentenza del 24 luglio 1971.

Fatto

Nicola Lobella morì il 6 maggio 1868, dopo aver disposto tra gli altri lasciti, dell'usufrutto nella parte disponibile della sua eredità a favore della moglie Corbo Maria Giuseppa di età superiore agli anni 50 da goderlo durante la sua vita con che dopo la morte di lei l'usufrutto medesimo dovesse godersi da Carmela Delle Donne nipote *ex figlia* del disponente minore di anni 50.

Dal ricevitore del registro essendosi tassata questa disposizione così congiunta nella misura del 2 0[0] stabilita per le successioni tra coniugi, ne sorse la contesa giudiziale che la Corte ha risoluta nel senso sopraccennato svolgendo le seguenti considerazioni.

Omissis.

La Corte ha osservato che l'articolo 16 del decreto 14 luglio 1866, parlando del trasferimento dell'usufrutto a titolo gratuito del corrispondente valore, soggetto alla tassa di registro, prevede due ipotesi principali, quella cioè, dell'usufrutto a titolo indeterminato o determinato bensì, ma non minore di dieci anni, e l'altra dell'usufrutto limitato a tempo minore di dieci anni. Nella prima ipotesi, per determinare il valore imponibile, tiene conto dell'età dell'usufruttuario, la quale se maggiore di anni 50, dichiara soggetta a tassa la quarta parte dell'usufrutto medesimo, e se minore la metà. Prevede inoltre l'usufrutto stato trasferito congiuntamente e successivamente a più individui di diversa età, e prescrive doversi aver riguardo all'età del più giovane per fissare il valore tassabile. E poichè nella specie l'usufrutto era stato legato alla moglie del testatore e successivamente alla nipote, l'una maggiore e l'altra minore di anni 50, non può cader dubbio doversi la tassa applicare alla metà dello intero valore e non al quarto. Ha osservato altresì che quando la legge addita quale unico punto di partenza l'età del più giovane, ha voluto semplificare il metodo della tassazione concentrandone la base in un solo individuo, e facendo, sotto questo rapporto, e nello interesse della finanza, scomparire gli altri. Messa la finanza in relazione con unica individualità, cioè, l'usufruttuario più giovane, questo e non altro costituisce la base unica della valutazione, tanto in ordine alla somma tassabile, quanto in ordine alla misura della tassa. È troppo reciso ed assoluto il comando della legge per poter supporre che la misura della tassa si fosse voluta regolare con diverso criterio, senza una esplicita dichiarazione del legislatore.

Quindi nel presente caso dee ritenersi per finzione di legge, che l'usufrutto fosse stato legato solamente alla nipote di Nicola Zabella, per decidere in quale proporzione la tassa di registro debba esser pagata. Ma la usufruttuaria Carmela Delle Donne è discendente in linea retta del testatore, perchè nata da una delle di lui figliuole. Dunque il pagamento della tassa deve aver luogo da un canto sulla metà del valore, e dall'altro nella misura stabilita dall'art. 105 della tariffa annessa al decreto sopracitato, cioè in ragione di un quinto per 0[0], e non in ragione del 2 per 0[0]; giusta l'art. 106 come dall'amministrazione finanziaria si è praticato. Ha osservato che non giova far ricorso all'art. 7 del decreto stesso, il quale parla degli atti contenenti più disposizioni, imperocchè, quantunque potesse dirsi che nel testamento di Nicola Zabella siano due disposizioni, l'una a pro della moglie, e l'altra a pro della nipote, pure queste non tollerano l'applicazione del citato articolo quando lo articolo 16 surriferito prevede appunto la ipotesi dello usufrutto congiunto, e successivo, e lungi dal considerarlo sotto il rapporto di doppia disposizione, lo ritiene, quale disposizione unica a favore del più giovane. E poi non è vero, come crede il demanio, che l'usufrutto legato successivamente a due persone contenga disposizioni necessarie connesse, e derivanti per la intrinseca loro natura, le une dalle altre; non essendovi alcuna connessione o derivazione per intrinseca natura tra l'usufrutto legato alla moglie, e quello legato alla nipote, e trovandosi invece uniti per la sola volontà del testatore. Nè varrebbe obiettare che mentre lo scopo dello articolo 16 nel capoverso già discusso è di aumentare il valore imponibile; tale scopo rimarrebbe frustrato applicando la tassa di un quinto per 0[0], invece di quella del 2 per 0[0]. Se nella specie in disamina ciò si avvera, sono moltiplici le altre ipotesi in cui si avvera il contrario, e lo scopo si raggiunge. E non sarebbe giusto adottare diverse norme tutte dirette ad aggravare la condizione de'contribuenti, quando la legge ne ha dettata una sola per tutti i casi. Così per non uscire dalla causa suppongasi che la moglie fosse stata minore di anni 50, e la nipote maggiore, il valore tassabile, sarebbe della metà e la tassa in ragione del 2 per 0[0] senza che la parentela della nipote avesse avuto forza di farla scemare. Così ancora, se il più giovane, fosse stato un estraneo, la tassa si sarebbe riscossa in ragione del 10 0[0], sulla metà del valore, senza tenersi conto della parentela della moglie e della nipote.

NOTA. — Vedasi il nostro avviso su questo argomento al N. 1702 del giornale — Crediamo del resto che l'amministrazione non sarà per adattarsi al pronunziato della Corte.

N. 2947 — *Registro.*

Concessione del diritto di escavare materie da terreni palliata sotto la denominazione di affitto.

Allorchè il proprietario di cave o miniere ne concede l'esercizio ad un terzo non può parlarsi di locazione, ma di trasmissione di un dritto reale immobiliare, e sul relativo contratto è dovuta la tassa stabilita nella prima parte dell'articolo 1 della tariffa di registro.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza del 24 luglio 1871

in causa contro MAZZARELLI.

Fatto

Con istromento 19 maggio 1869 il cav. De Angelis a nome del marchese De Sassony subcedeva ai germani Mazzarelli il diritto di escavare pietre calcaree ecc. limitando la durata al 4 settembre 1872 epoca in cui spirava la concessione del signor De Sassony.

Sul correspettivo convenuto in L. 51,600 essendosi soltanto riscossa dal ricevitore la tassa dell'uno e mezzo per cento, nella verifica delle percezioni l'ispettore liquidò un supplemento di L. 851,40.

Oppostisi quindi i signori Mazzarelli alla relativa ingiunzione il tribunale ha risoluto la controversia in questi termini.

Omissis.

Attesocchè quantunque nel contratto stabilito tra il signor De Angelis nella qualità di procuratore del marchese di Sassony e gli opponenti, si fosse detto trattarsi di un subaffitto delle pietre calcaree o scogli siti nel comune di Castellammare lungo la strada che da qu vi conduce a Vico Equense pure in realtà il contratto veniva come tale male definito dai contraenti. Col contratto di locazione di fatti la proprietà della casa locata rimane per intero nelle mani del locatore, ed il conduttore non acquista dritto che alla percezione dei frutti che essa produce e che ne costituisce il godimento. Ora il frutto è il prodotto della cosa che lascia integra la sostanza di essa da cui se ne riproducono di somiglianti, ma ciò che distaccandosi dal fondo locato, non viene più ad essere riprodotto, non importa solo godimento ma diminuziono di proprietà.

E certamente col praticare in un fondo una cava di pietre ne viene la proprietà ad essere minorata, dappoichè non più si riproduce non essendo una produzione del fondo. Quindi allorchè il proprietario delle cave ne concede l'esercizio ad un terzo, non può parlarsi di locazione ma di trasmissione di un dritto reale ed immobiliare, e sul relativo contratto è dovuto la tassa di registro, che per tale trasmissione è indicata.

Ed anche a prescindere da ciò la contrattazione interceduta tra gli opponenti ed il signor De Angelis nell'indicata qualità è tassativamente indicata in riguardo alla tassa da percepirsi all'articolo 1 della tariffa annessa alla legge sul registro del 1866 modificata da decreto del 19 luglio 1868, nel quale si pone all'istessa stregua l'alienazione, vendita cessione della proprietà o titolo oneroso con quello del dritto di escavazione e di prendere materia da terreni e da miniere.

Egli è perciò che la novella liquidazione della tassa dovuta sull'istrumento dei 19 maggio 1869 si trova in perfetta consonanza colla testuale disposizione di legge, e debbonsi in conseguenza rigettare le prodotte opposizioni.

Nota. — Ai N. 183, 1044, 1932 e 2628 della nostra raccolta si hanno altri giudicati sulla tassazione di consimili contrattazioni. — Questa sentenza per altro è la prima, se non erriamo, che stabilisca l'applicazione della tassa di trasferimento immobiliare nei contratti della specie, dopo l'attuazione del decreto 14 luglio 1866. Essa ha una importanza reale per l'amministrazione delle finanze in quanto può dedursi che il tribunale abbia ritenuto non ostare alla tassa accordata la circostanza della limitazione dell'esercizio. Ci è noto che le parti si sono adattate pienamente a questo giudizio.

N. 2948.

Ricevitori del Registro — Giuramento decisorio ad essi deferito per impugnare la data delle registrazioni.

È inammissibile il giuramento deferito al ricevitore del registro per istabilire che una denunzia fu presentata in un giorno diverso da quella che l'atto stesso attesta.

Il verbale di denunzia ricevuto con le formalità volute dalla legge nell' ufficio all' uopo delegato, costituisce un atto pubblico facente piena fede dei fatti seguiti alla presenza del pubblico uffiziale che lo ha compilato e non può quindi essere impugnato altrimenti se non con la querela di falso.

Principio ammesso dal tribunale di Napoli in causa delle finanze contro i fratelli Suarez con sentenza 10 luglio 1871.

N. 2949 — *Manomorte.*

Diritti di pedaggio — Affitto di tasse di macello.

Le rendite che un municipio ritrae da pedaggi sopra ponti o da cessioni precarie di acque di sua disponibilità, sono beni e diritti reali trasmissibili, e come tali vanno soggetti alla tassa di manomorta.

Sono all'incontro esenti dalla tassa stessa i proventi derivanti da affitto di tasse di macello.

Sentenza del tribunale di Brescia, 3 agosto 1871, in causa tra il comune e la intendenza di finanza di detta città. L'una e l'altra di queste massime è conforme ai principii già ritenuti dall'amministrazione colle risoluzioni inserite ai N. 392 e 395 del nostro giornale.

N. 2950 — *Registro.*

Successioni — Debiti dipendenti da biglietti all' ordine.

L' amministrazione demaniale è stata evocata in un altro giudizio per la quistione se all' effetto della tassa di successione siano a dedursi i debiti dipendenti da biglietti all'ordine debitamente bollati. Questa volta sono gli eredi del marc. Ferdinando Bartolommei che hanno promosso la causa, e il tribunale di Firenze con sentenza del 26 luglio 1871,

ha deciso esso pure per la inammissibilità della chiesta deduzione. Sappiamo però che da tale sentenza i ricordati eredi si sono tosto provveduti in appello, come pure è a nostra notizia che l'amministrazione demaniale ha già ricorso in cassazione dalla sentenza della corte di Lucca che riportammo al N. 2877. A suo tempo non mancheremo di riferire l'esito dell'uno e dell'altro giudizio.

N. 2951 — *Bollo*

Società di assicurazioni — Avvisi al pubblico — — Tassa di abbuonamento.

Tra gli atti indicati dall'art. 23 *della legge* 21 *aprile* 1862. *N.* 588, *sono compresi anche gli avvisi che si affiggono al pubblico dalle Società di Assicurazioni per procacciarsi clientela.*

La Società perciò che ha contrattato collo Stato l'abbonamento annuale di che al citato articolo può affigger gli avvisi anzidetti senz'obbligo di apporvi la marca da bollo.

Sentenza del 4 luglio 1871 del tribunale civile e correzionale di Brescia nella causa promossa dal pubblico ministero contro la Società di mutua assicurazione *La Concordia.*

PARTE TERZA

Il Progetto della Nuova Legge sul Notariato.

Nella seduta del 4 corrente dicembre il Ministro di Grazia e Giustizia presentò alla Camera dei deputati il progetto di legge pel *riordinamento del notariato.* Se le informazioni nostre sono esatte, come crediamo, il progetto odierno è identico a quello già approvato dal Senato del Regno e presentato alla Camera dal Ministro Defilippo] nella seduta 13 marzo

1869 del quale a suo tempo fecimo cenno nel nostro Giornale.

Tostochè il progetto sarà stampato e distribuito, non mancheremo di darne ai nostri lettori più positivo ragguaglio.

Il Congresso Notarile di Napoli

(Continuazione del Resoconto).

Passatosi quindi a discutere (nella medesima seduta del 7 ottobre) l'art. 3 del progetto di legge notarile approvato dal Senato del Regno, dopo lungo dibattimento cui presero parte i signori Biondi, Romano, Spagna, Pieri, Vianello e Degiorgi, fu dal Congresso approvato l'articolo emendato nel seguente modo:

Art. 3. In ciascuna provincia vi è un collegio di notai. Ogni collegio ha un consiglio notarile. In ogni provincia vi è un archivio che avrà sede nel capo luogo della provincia. Ogni comune avrà pure un archivio particolare salvo il prescritto dall'art. 91, n. 5.

In questa occasione si posero in discussione gli articoli 88, 89, 90 e 91 del suddetto progetto di legge notarile i quali hanno attinenza coll'art. 3 e dal congresso furono emendati nel senso seguente:

Art. 88. Il conservatore dell'archivio provinciale è nominato con decreto reale, fra i notai esercenti o tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro sopra una terna proposta dal Consiglio notarile del luogo ove ha sede l'archivio, sentito il parere della Corte di appello non può essere rimosso se non con decreto reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

Se fu scelto fra i notari aventi la residenza nella città in cui ha sede l'archivio, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del notariato, semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte.

Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro

due mesi dal giorno della nomina, nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte di appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.

Il conservatore dell'archivio comunale sarà nominato dal Consiglio notarile, tra i notai del Comune più prossimo; questo suo ufficio non sarà incompatibile con l'esercizio notarile e sarà a vita.

Art. 89. Gli altri impiegati dell'archivio provinciale sono nominati dal Consiglio notarile del luogo ove ha sede l'archivio, con la intelligenza del conservatore dell'archivio.

I detti impiegati non possono essere rimossi, se non con provvedimento del consiglio con la intelligenza del conservatore dell'archivio.

All'art. 90 fu fatta la seguente aggiunta: « Le spese tutte occorrenti per gli archivii comunali saranno a carico dei rispettivi municipii ».

Art. 91. Nell'archivio provinciale sono depositati e conservati:

1. La copia degli accertamenti fatti sui repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaio deve trasmettere nel mese successivo, assieme con l'importare delle tasse dovute all'archivio, secondo la tariffa. La detta copia è scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaio e munita del suo sigillo;

2. Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel regno, semprechè non siano già depositati presso un notaio esercente;

3. I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito, dei notai morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferita la loro residenza nella giurisdizione di un altro Consiglio notarile;

4. I sigilli dei notai nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.

Nell'archivio comunale saranno depositate e conservate le copie certificate conformi degli atti notarili, che gli uffiziali del registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.

Dopo ciò venne sciolta la seduta previa approvazione dell'ordine del giorno per la seduta successiva.

Nel giorno 10 ottobre 1871 apertasi la quinta seduta, si discussero gli articoli 4, 5 e seguenti del progetto di legge approvato dal Senato del Regno. Parecchi di tali articoli furono emendati dal Congresso; essi sono i seguenti e nei seguenti termini:

Art. 4. Un decreto reale stabilirà il numero e la residenza dei notai per ciascun collegio notarile, inteso il parere del Consiglio di detto collegio, il quale Consiglio determinerà il detto numero e residenza.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, potrà essere rivista e modificata soltanto ogni dieci anni, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio notarile come sopra.

Art. 5. Per essere nominato notaio è necessario:

1. Essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'età di 24 anni.

2. Presentare i certificati di moralità.

3. Aver ottenuto la laurea di giurisprudenza.

4. Aver fatto la pratica per due anni continui presso un notaio esercente.

5. Aver sostenuto con approvazione li esami di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

Art. 7. L'esame è dato presso il tribunale civile residente nel capoluogo della provincia in cui si è aperto il concorso da una commissione composta del presidente e procuratore del Re o loro delegati, e del presidente e due membri del Consiglio notarile della provincia, i quali membri saranno prescelti dallo stesso Consiglio. Il presidente del tribunale presiederà la commissione.

Art. 8. L'esame è verbale o per iscritto.

L'esame verbale si aggirerà sulle materie del diritto civile e commerciale, e specialmente su i contratti e testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri e sulle leggi e sui regolamenti relativi alla tassa sugli affari in quanto riguardano i notai.

L'esame per iscritto consisterà nella compilazione di un contratto e testamento, che sarà estratto a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal presidente della commissione.

Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari.

Art. 11. Il consiglio notarile esaminati i documenti ed esposti costoro ad un esame pratico, propone per la nomina. Il comma 2° si è soppresso.

Agli articoli 12 e 14, alle parole *Corte d'appello* furono sostituite le altre *Tribunale civile*.

L'art. 15 è stato ritenuto come è scritto nel progetto di legge; però fu soppresso il n. 4 ed il n. 5 e fu emendato così: « Scrivere in un registro apposito, tenuto nella cancelleria dell'archivio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo o segno del tabellionato, di cui il notaio dovrà provvedersi a sue spese ».

Art. 17. La cauzione deve rappresentare una rendita di lire 200.

Nell'art. 20 alle parole: *L'archivio ne fornisce un altro* furono sostituite le parole: *il notaio si provvederà di un altro sigillo.*

All'art. 24 fu aggiunto un altro capoverso espresso così: *può dimandare l' assistenza della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni ogni qualvolta ne riconoscesse la necessità.*

L'art. 26 fu emendato nei seguenti termini: « Il notaio non può prestare il suo ministero fuori della provincia del collegio notarile a cui è ascritto ».

L'art. 27 fu surrogato nel seguente modo: « il notaio dovrà abitualmente osservare l'obbligo della residenza; quando vi manchi spetterà al Consiglio a richiamarvelo ».

Fu soppresso il 2° comma dell'art. 35.

L'art. 39 fu soppresso in conseguenza della cauzione unica stabilita per tutte le residenze notarili.

L'art. 40 fu emendato nei seguenti termini: « L'atto notarile redatto a cura del notaio, sarà da lui rogato alla presenza delle parti e di due testimoni ».

Il n. 1 dell'art. 43 è stato emendato così: « L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune, e della casa in cui l'atto è ricevuto e nei soli casi di ultima volontà anche dell'ora ».

Il n. 11 dello stesso articolo è stato emendato nei seguenti termini « Negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciasun foglio del notaio e dei testimoni ».

(Al prossimo fascicolo il seguito e fine del resoconto).

N. 2952

Segretari comunali — Atti d'asta — Ricevimento.

Dalla Rivista Amministrativa, *anno XXII, pag.* 720, *togliamo la seguente risoluzione del ministero dell' interno, la quale forma complemento alle massime che già riferimmo ai N.* 2832 *e* 2540.

L'art. 128 della legge comunale nello stabilire che saranno osservate nei contratti dei comuni da farsi per mezzo dell'asta pubblica le forme prescritte per l'appalto delle opere dello Stato, non ha potuto applicare a tali atti che quelle forme generali contenute nel regolamento 4 settembre 1870 che sono suscettibili di tale applicazione, e non già quelle speciali che riguardano unicamente gli atti dell'amministrazione centrale.

Conseguentemente, quanto agli avvisi d'asta, assistenza alle successive operazioni, firma ed autentica degli atti relativi che per i contratti dello Stato sono demandate all'uffiziale pubblico che vi è delegato, sono attribuzioni che per riguardo ai comuni spettano di diritto al rispettivo segretario.

Peraltro è da avvertire che i segretari comunali non sono rivestiti della speciale abilitazione a ricevere ed autenticare atti dipendenti dall'amministrazione del comune, pei quali richiedesi il ministero del pubblico notaio, e debbono astenersene.

(Nota ministeriale, 22 luglio 1871, div. 3ª, sez. 2ª, n. 18600-16, al prefetto di Reggio di Calabria).

N. 2953.

Atto notarile — Mancanza di firma di uno dei testimoni nullità e non falsità

V'ha nullità e non falsità di atto se l'istrumento notarile porta la mancanza della firma di uno dei testimoni, quantunque il notaro avesse dichiarato lo intervento reale anche di quel testimone.

Massima desunta da sentenza della corte di appello di Catania 4 ottobre 1870 in causa Bottino e Grasso inserita nel giornale *La Giurisprudenza* di detta città, anno I, pag. 132. Come è agevole intendere il giudicato si fonda sulla considerazione che l'atto palesa esso stesso il difetto della sua forma.

N. 2954.

Transazione — Necessità dell'atto scritto.

La transazione che non risulta da atto pnbblico o da scrittura privato è nulla di pien diritto. Qualora il preteso

correspettivo di una rinuncia alla lite non risulti dagli atti della causa nè da altri scritti, invano si ricorre ad incombenti e in ispecie al giuramento per stabilirne la prova.

Principii applicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 17 gennaio 1871, in causa Demonte contro Moriondo, riportata con nota nel giornale la Giurisprudenza, anno VIII, pag. 588.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali 5 e 15 novembre furono fatte le seguenti disposizioni nel personale dei notai.

Traslocazioni.

Sciello Giacomo, notaio a Camogli, traslocato a Rivarolo Ligure.
Rossi Domenico, id a Montecorvino Rovella, id. a Montecorvino Pugliano.
Fattori dott. Giuseppe, id. a Massa Superiore, id. a Stellata (Bondeno).
Natali dott. Lorenzo, id. a Stellata, id. a Ficarolo.
Bianchi dott. Gio. Batt., id. a Ficarolo, id. a Massa superiore.
Grosoli cav. avv. Giuseppe, id. a Carpi, id. a Bondeno.
Ghirardini dott. Goffredo, id. a Erigolo, id. a Gazzoldo.
Donelli dott. Giuseppe, id. a Gazzoldo, id. a Erigolo.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Mandolesi Francesco, nominato notaio amministratore residente, ossia agente dell'ufficio notarile di Roma, di proprietà del notaio di Roma, Orazio Milanesi.
Ducco dott. Cesare, nominato notaio a Lumezzana S. Appollonio.
Quaranta Francesco, id. a Corato.
Mazzone Gio. Batt. id. a Vittoria.
Vannini dott. Gio. Batt., id. a Reggio Emilia.
Manicardi Gerolamo, id. a S. Donato d'Enza.

Disposizioni diverse.

Sari Gherardo, notaio a Bondeno, dispensato dalla carica a sua domanda.
Con R. decreto 15 novembre 1871 fu soppressa la seconda piazza di notaro del comune di S. Angelo Muxhoro.

PARTE QUARTA

Nella snduta della Camera dei deputati del 12 corrente dicembre il Ministro delle finanze nello scopo di risolvere il problema finanziario, presentò un complesso di provvedimenti fra i quali figura la proposta di alcune modifieazioni alle leggi di registro e di bollo.

Speriamo di poter far conoscere nel prossimo fascicolo ai nostri associati, il sunto delle modificazioni progettate.

NOMINE E DISPOSIZIONI

NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del demanio e delle tasse.

Gemelli Giovanni, volontario demaniale della carica superiore nell'Amministrazione del Demanio, dimesso per arbitraria assenza dal posto.

Ercole Giovanni, Ispettore demaniale al circolo di Treviso, nominato Ispettore al 2. circolo di Livorno.

Rossi Luigi, id. id. id. Voghera id. id. al circolo di Treviso.

Pezzoni Cesare, id. di circolo pel servizio dell'Asse Ecclesiastico id. id. di Voghera.

Chiappe Filippo, Applicato di 1. classe presso la Direzione generale del demanio, nominato reggente Ispettore di circolo per il servizio dell'Asse Ecclesiastico.

Garampi Antonio, ricevitore del 2. ufficio del Demanio di Messina, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Franchi Tito, id. del Demanio di Genova, id. a riposo per motivi di salute.

Galasso Cosimo, id. del Registro a Niscemi, ricevitore del Registro a Tortorici

CORRISPONDENZA

230. Signor G. R. S. Marcello, n. 8484. — Crediamo che il vostro quesito debba intendersi nel senso che la vedova non ha diritto in forza del testamento all'usufrutto propriamente detto, ma ha invece il solo diritto a conseguire dall'erede della porzione disponibile una corrisposta annua in denaro equivalente all'usufrutto di detta porzione. Se cotesta interpretazione fosse la vera, nessuna tassa dovrebbe pagarsi dall'erede a concorrenza della rendita o prestazione capitalizzata che sortisse dal patrimonio, e ciò neppure quando per la morte della pensionata o vitaliziata cesserà la rendita, giacchè la disposizione dell'art 17 della legge di registro è tassativa per le riunioni d'usufrutto.

231. Signor. G. F. Buronzo, n. 1679. — Tanto l'una che l'altra delle procure di cui ci avete rimessa copia hanno locuzioni troppo generiche ond'essere considerate speciali per un solo atto; anzi mentre può dirsi che sulla prima procura la facoltà in genere di vendere gli stabili del mandante e di rinvestirne il prezzo, viene a far presumere che al mandatario è attribuita la facoltà di trattare successivamente con più acquirenti, nella seconda procura invece la generalità del mandato e in specie la plurarità degli atti da farsi sono formalmente espresse, in quanto cioè, la nomina del procuratore ha luogo per assestamento di conti con una persona e simultaneamente anche per esigere e rilasciare quietanza ad un terzo.

Riteniamo peraltro che non vi possono essere addebitate le tasse o le penali relativamente alla prima di dette procure estranea al vostro ministero. Coll'averne fatto inserzione nel vostro rogito, avete incontrato l'obbligazione di registrare anche l'inserto, obbligo che fu adempito presentando al ricevitore il rogito medesimo colla procura allegata. Ora se una tassa e più penali sono ancora dovute per tale procura, pare che l'azione fiscale per recuperarle debba spiegarsi non più contro il notaio, ma verso le parti, per trattarsi di somme che non si possono più pretendere fuorchè a titolo di supplemento (art. 87 della legge).

232. Signor V. P. Urbino, n. 617. — Le condizioni già imposte dal cedente al cessionario di determinati beni, di rinunciare ad un impiego governativo e di prestarsi a vivere con una persona determinata non sono oneri valutabili per la tassa di trasferimento, perchè mentre il cedente non ottiene da essi un vantaggio visibile, il loro effetto apparente è quello sol—

tanto di limitare la libertà o l'economia personale dell'acquirente che li accetta come servizio equivalente al suo acquisto di immobili. E quindi, ritenuta circoscritta in questi termini la stipulazione di che ci fate cenno, crediamo che la tassa relativa sarà giustamente commisurata sul valore dei beni ceduti, dichiarato dalle parti, a riscontro del quale sta naturalmente per l'amministrazione il criterio di confronto stabilito nell'art. 2 della legge 19 luglio 1868.

233. Signor E. P. Garlasco, n. 666. — È in forza del regolamento del 1770 e del manifesto camerale 27 settembre 1817 che i ricevitori del registro delle antiche provincie debbano corrispondere agli eredi e successori dei notari, i di cui minutari sono depositati negli archivi degli uffizi di registro *la metà* dei diritti di copia dei relativi atti che da essi vengano rilasciati. Con ciò è risposto ai vostri quesiti n. 1, 2 e 3.

Al quesito 4 rispondono i n. 1903 e 1907 del nostro periodico.

Infine per ciò che riguarda il quesito 5 occorre stabilire se la donazione fatta nel 1834 mentre comparisce differita fino alla morte del donante rispetto al conseguimento della somma donata, fosse però traslativa di un diritto incondizionato fino dalla sua origine. In questo caso il differimento parrebbe risolversi in una riserva di usufrutto, per la cui riunione avvenuta sotto l'impero della legge del 1866, non sarebbe dovuta alcuna tassa perchè l'art. 17 della vigente legge di registro non è inteso a regolare gli atti compiuti prima della sua attuazione. Non sarebbe che nel caso di donazione subordinata alla sopravvivenza della donataria che il fisco potrebbe avere pretese alla tassa, ora che la condizione si sarebbe avverata.

234. Signor V. T. Chieti, n. 2689. — Fra le risoluzioni che proponete per il vostro quesito, ci pare preferibile senz'altro quella che si fonda sulla circolare ministeriale n. 567. Se si ritiene infatti che l'amministrazione considera la rinuncia di usufrutto alla persona che ha la nuda proprietà, non già come trasmissiva di un diritto, ma bensì come estintiva di esso, è mestieri conchiudere che non sarebbe assistita in ragione la domanda di una tassa diversa da quella fissa di L. 1, 20 per ciascuna rinuncia od estinzione di uso od usufrutto, cui è parificata dalla legge.

Firenze, Stab. CIVELLI. GRIBAUDI LUIGI VINCENZO, *gerente*.
Via Panicale 39.

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI REALI, REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Con R. Decreto 22 novembre 1871 fu stabilito che la sede dell'ufficio di registro di *Rivarolo Ligure* col 1° gennaio 1872 sia trasferita nel comune di S. Pier d'Arena di cui ne assume la denominazione, mantenendo la sua giurisdizione attuale.

Liquidazione dell' aggio 1871. — Con circolare stampata 16 dicembre 1871, n° 646, la Direzione generale del demanio e delle tasse diede ai dipendendenti uffizi dell'amministrazione demaniale, norme ed istruzioni per liquidare l'aggio 1871 e per stabilire i compensi che dalla liquidazione risulteranno necessari, in confronto delle quote mensili provvisorie loro pagate con buoni.

Contabilità — Residui attivi. — Con altra circolare stampata 16 dicembre 1871, n° 647, la Direzione generale predetta prescrisse che entro gennaio 1872 sieno dalle Intendenze trasmesse al ministero le contabilità di dicembre 1871 e diede istruzioni per la formazione e spedizione dei prospetti dettagliati dei residui non riscossi al 31 dicembre 1871.

Malleverie dei contabili demaniali. — Con altra circolare stampata 16 dicembre 1871, n° 648, la Direzione generale suddetta richiamò le Intendenze di finanza ed i contabili demaniali alla esatta osservanza delle disposizioni che regolano il servizio delle malleverie, e vi aggiunse alcune prescrizioni che reputa necessaria per la esatta ed uniforme interpretazione delle disposizioni medesime.

PARTE SECONDA

Il progetto di modificazione nelle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Abbiamo accennato nel precedente fascicolo che il Ministro delle finanze presentò alla Camera dei Deputati nella seduta 12 finiente dicembre un complesso di provvedimenti finanziari fra i quali figura la proposta di alcune modificazioni alle leggi di *registro e bollo* ed esprimemmo la lusinga di poter fare conoscere nel presente fascicolo il sunto delle modificazioni progettate.

Ma ora che abbiam visto ed esaminato il progetto ministeriale, dovemmo convincerci che non basterebbero le pagine di questo intiero fascicolo per darne un sunto che faccia in modo chiaro conoscere le modificazioni tutte progettate e quindi per ora ci limitiamo ad accennare per sommi capi le principali proposte del Ministro.

TASSE DI REGISTRO.

Viene nel progetto ministerale determinata la situazione dei crediti appartenenti a nazionali o spettanti a stranieri nei casi di trasferimento a causa di morte e di passaggio d'usufrutto nelle prese di possesso di benefizi e di capellanie.

È stabilito in venti volte l'annua prestazione e negli altri correspettivi pattuiti il valore soggetto a tassa proporzionale nelle concessioni di enfiteusi a tempo indeterminato o di una durata di venti o più anni.

È abolito il multiplo d'imposta come base di valutazione degli immobili, i quali dovranno invece essere estimati in ragione del loro valore venale in comune commercio.

All'art. 24 della legge 14 luglio 1866 è sostituito un altro articolo con altre disposizioni pel caso di ricorso alla stima.

Sono stabilite norme speciali per la valutazione delle rendite del debito pubblico e delle azioni industriali.

Viene stabilito che le donazioni rimuneratorie dovranno considerarsi come fatte intieramente a titolo gratuito.

È dichiarato non essere deducibili, per la liquidazione della tassa di trasferimento a causa di morte, i debiti risultanti da cambiali o da biglietti all'ordine non annotati sui libri di commercio, e sono stabilite altre maggiori guarentigie in favore dell'Amministrazione per la deduzione delle passività dal valore imponibile delle successioni.

Le dichiarazioni di nullità radicali contenute nelle sentenze sono dichiarate soggette a tassa graduale in ragione delle conseguenze valutabili delle nullità.

Viene prescritta la registrazione formale a vece che con marca delle sentenze interlocutorie.

È imposta una tassa fissa sugli atti, decreti e provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Sono stabilite norme per l'esazione immediata di una tassa provvisoria sui trasferimenti a causa di morte vincolati a condizione sospensiva.

Vengono segnate norme per la registrazione degli atti di vendita di mobili e merci all'asta pubblica quando non sono fatte col ministero di ufficiali autorizzati.

Si provvede per facilitare ed assicurare la registrazione delle locazioni verbali di fabbricati.

Vengono prorogati i termini di prescrizioni pei supplementi di tassa motivati da occultazioni di prezzi e valori

Vien disposto onde assicurare la registrazione delle copie dei contratti di merci, di noleggio ecc. fatti col ministero di pubblici mediatori.

Si provvede per assicurare la registrazione delle accettazioni di offerte reali in qualsiasi modo fatte.

A vece della tassa graduale viene stabilita la tassa proporzionale di cent. 25 per ogni cento lire sulle somme conferite nella Società.

TASSE DI BOLLO.

È stabilita una tassa proporzionale di cent. 25 ogni mille lire sulle girate che si appongono alle cambiali ed altri recapiti di commercio.

Viene creata una nuova carta bollata graduale in ragione di una lira per ogni duecento lire, destinata alle polizze private dipendenti da prestiti, esenti da registrazione.

È imposto il bollo di cent. 25 per le dichiarazioni dei contratti verbali da presentarsi al registro

È stabilita una tassa di bollo di cent. 50 per gli originali degli annunzi di ogni specie che si inseriscono a pagamento nei giornali e fogli periodici.

È stabilita una tassa di bollo di tre lire per le procure generali e speciali che non vogliansi sottoporre a registro e per le loro copie.

È imposta la tassa di bollo di cent. 5 sugli stampati o manoscritti che si distribuiscono al pubblico per annunziare spettacoli, commerci e simili.

È stabilita la tassa di bollo di cent. 10 sulle note che i mediatori consegnano alle parti a mente dell'art. 46 n.° 1 del Codice di commercio.

È stabilito il bollo di cent. 10 ai biglietti o riscontri che si rimettono in prova dei versamenti ai concorrenti ai pubblici prestiti, ed eguale bollo alle ricevute dei depositi o versamenti fatti presso le banche.

È imposto il bollo di cent 50 sui verbali o registri di verbali delle deliberazioni fatte a qualunque scopo dalle amministrazioni, opere pie e corpi morali.

È fissato il bollo di cent. 50 sulle denuncie di successioni, di presa di possesso dei benefizi, di avveramenti di condizioni sospensive.

Il bollo di cent. 50 è stabilito sui conti di ritorno accompagnanti la rivalsa di ricambio delle cambiali protestate.

Altro bollo di cent. 50 sulle lettere di vettura.

Il bollo di lire 1 sulle polizze di carico.

La carta graduale delle cambiali (o corrispondenti marche) è imposta alle delegazioni mercantili e ad ogni altro atto contenente ricognizione di debito dipendente da operazioni commerciali.

15. È estesa ai proprietari e società di servizi di trasporti sui piroscafi e sulle vetture pubbliche la facoltà di supplire al bollo dei biglietti o riscontri mediante i pagamenti trimestrali di che all'articolo 38 della legge.

La penale per contravvenzione è limitata a venti volte la tassa non pagata sui recapiti di commercio.

Sappiamo poi che fu chiesta autorizzazione al Parlamento di ridurre a testo unico ognuna delle leggi delle tasse sugli affari, combinando insieme la legge del 1866, quella del 1868 e le odierne modificazioni, ciò che a nostro avviso è assolutamente indispensabile.

RISOLUZIONI DI QUESTIONI PROPOSTE ALLA DIREZIONE DEL GIORNALE

N. 2955 — *Registro.*

Autenticazione di firme sopra attestazioni, certificati, perizie, traduzioni e simili.

QUESITO. — *Occorre spesse volte ai notai di autenticare o legalizzare le firme apposte ad atti di attestazione, o certificati, perizie, traduzioni, o altri simili documenti. Si domanda se il notaio abbia obbligo di ritenere in deposito l'originale autenticato e debba munirlo della marca di registrazione iscrivendo l'autenticazione al repertorio.*

(Dall'avv. P. M. *Livorno, n. 2258).*

RISPOSTA. — La legge del 19 luglio 1868, art. 14, si è limitata a prescrivere il deposito dell'originale presso il notaio per le scritture private autenticate a norma dell'art. 1323 del codice civile, e coll'art. 11, letttera *G*, ha sottoposte alla marca di registrazione le autenticazioni di firme fatte parimenti nella forma stabilita dal codice medesimo. Ma per poco che si guardi alla disposizione del citato art. 1323 appare manifesto che esso si riferisce alla materia contrattuale, e per conseguenza le modalità da esso prescritte non possono di diritto regolare tutti i casi diversi. Se adunque il notaio valendosi delle facoltà che gli diano le discipline non ancora abrogate del suo ministero si limita per certi atti che non hanno elemento contrattuale ad accertare le sottoscrizioni senza intervento di testimoni e così con una forma che non è quella richiesta dal codice civile, noi siamo d'avviso che questa speciale autenticazione vada esente dalla marca voluta dalla legge di registro.

Ad ogni modo crediamo incontestabile che gli atti tutti indicati nel quesito non debbano essere ritenuti in deposito dal notaio quand'anche li autenticasse a forma dell'art. 1323, cod. civ. perchè non essendo atti soggetti a registro entro termine fisso, non potrebbesi estendere ad essi il disposto dall'articolo 14 della ricordata legge 19 luglio 1868.

DECISIONI GIUDIZIARIE

N. 2956 — *Registro.*

Dichiarazione di comando. — Tassa graduale di Registro.

La dichiarazione di comando fatta dal procuratore in cancelleria a norma dell'art. 678 del codice di procedura civile con reparto e divisione degli immobili acquistati tanto a favore di esso procuratore che di altre persone, è soggetta alla tassa graduale di registro.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

in data 7 agosto 1871

contro l'avv. RAFFAELE CERVELLI.

Omissis.

Considerando che l'intendenza delle finanze di Napoli con avviso di pagamento del dì 2 agosto 1870 dimandò contro il sig. Raffaele Cervelli lire 1115.90 per tassa e decimo al 3 per cento sul prezzo di compra di lire 35626 e lire 587.95 come pena per omessa registrazione, in uno ammontanti dette somme a lire 1763.85. All'uopo la intendenza di finanza dedusse « che rimasto il sig. Raffaele Cervelli aggiudicatario per persona a nominare di un casamento espropriato a danno di Nicola Ventrella pel prezzo di lire 35626.68 giusta la sentenza di questo tribunale del dì 23 maggio 1870 colla dichiarazione del dì 28 detto mese, esso sig. Cervelli lungi dal

contenersi nei termini della nomina pura e semplice della persona per cui fece lo acquisto dichiarò che una parte del casamento avea acquistato per Pasquale Hrainer, un'altra parte per Luigi Hrainer, ed una terza per suo conto, giusta i varii lotti espressi nel rapporto del perito, aggiungendo che taluni membri componenti un dato lotto si appartenevano ad esso sig. Cervelli, e che altri restavano aggiudicati ai detti Hrainer, i quali accettavano la fatta dichiarazione; e che contenendo però siffatta dichiarazione un riparto o divisione dello immobile aggiudicato in massa e non per lotti doveano i nominati Cervelli e Hrainer sottoporsi al pagamento della tassa proporzionale giusta l'ultimo alinea dell'art. 42 del decreto 15 luglio 1866 ». — E la detta intendenza di finanza con ingiunzione spiccata a 20 agosto 1870 insisteva pel pagamento suddetto. — Che avverso siffatti atti gl'intimati signori Cervelli e Hrainer in data del dì 26 detto mese si opposero sostenendo che la dichiarazione fatta dal procuratore e la accettazione delle parti racchiuse nel verbale del dì 28 maggio 1870 fu praticata a norma degli articoli 672 e 678 codice procedura civile, e che però reotroagendo al dì della sentenza di aggiudicazione forma con questo un solo atto, per modo che debba essere immune da ogni tassa e non altrimenti che se fosse stata consacrata nella sentenza istessa. — Aggiungano inoltre gli opponenti che se dubbio possa insorgere dalla lettura dello alinea invocato dalla intendenza di finanza debba gradatamente la dichiarazione in parola sottoporsi alla tassa graduale e non mica a quella richiesta dalla intendenza precettante. — Considerando che per l'art. 42 del decreto delle tasse di registro è stabilito che la dichiarazione o nomina pura e semplice della persona per cui si fece uno acquisto o altro contratto è soggetta alla tassa fissa purchè sia fatta con atto separato entro tre giorni dalla data del contratto cui la dichiarazione si riferisce. — Siffatta disposizione per la generalità dei termini in cui è concepita è applicabile non meno alle nomine pure e semplici che hanno luogo nei contratti interceduti tra i privati, ma ancora a quelle che metton capo come nella specie nelle sentenze di aggiudicazione. — Che se per la disposizione generale racchiusa nel codice di procedura civile è data facoltà al procuratore legalmente esercente di offrire allo incanto per persone a nominare, purchè a norma dell'art. 678 del codice medesimo, dichiari nei tre giorni successivi a quello della vendita la persona per la quale egli fece lo acquisto e siffatta dichiarazione venga accettata da quest'ultima; egli è chiaro che lo acquisto in tal caso giusta l'articolo innanzi citato si suppone fatto da colui che concorse nel verbale con la sua accettazione non altrimenti che se fosse direttamente comparso negl'incanti e rimasto ivi aggiudicatario; in guisa che la dichiarazione e l'accettazione fatta forma un prosieguo della sentenza di aggiudicazione con la quale s'immedesima e si ricongiunge. — Nè nuoce a siffatta supposizione di legge che il procuratore dichiari che lo acquisto fu fatto per più persone, in modo che debba ritenersi in tal caso una trasmis-

sione dei beni aggiudicati dalla persona del procuratore in favore di coloro per cui è fatta cotale dichiarazione. — Il verbale di cui è parola redatto nel termine di legge retroagisce al dì della sentenza di aggiudicazione con la quale si ricongiunge; e però non può ammettersi la stipulazione di intermedia, trasmissione di beni, quante volte coloro che compariscono nel verbale istesso debbono ritenersi come i soli aggiudicatarii in forza della sentenza all'uopo emessa. — Considerando che se al Cervelli non nuoce la indicazione di più persone, in favore delle quali si dichiarò aver egli acquistato per sottoporlo al pagamento della tassa contro di lui addimandata, è però da osservarsi che l'attribuzione dei membri di un sol lotto fatto a più individui in difformità della relazione del perito adoperato dal tribunale, rende la dichiarazione di lui soggetta al pagamento della sola tassa graduale e ciò perchè sebbene in siffatta dichiarazione si ravvisa una difformità tra la riserva del Cervelli contenuta nella sentenza di aggiudicazione con la dichiarazione in parola, pur tuttavolta siffatta dfiormità non debbe nè può in forza delle ragioni predette ritenersi come conseguenza di una precedente trasmissione di beni, la quale soltanto assoggetta i convenuti al pagamento della tassa proporzionale richiesta dalla intendenza succitata.

Nota. — Ci viene assicurato che l'amministrazione non abbia interposto appello da questa sentenza. Se argomentiamo però dai principii che essa ha sostenuto e sostiene in altre cause, dobbiamo credere che la sua acquiescenza a questo giudizio non sia fondata sulle sole considerazioni addotte dal tribunale.

E a dire il vero le obbiezioni al giudicato sono ben facili. Il procuratore non aveva duopo di esprimere nella aggiudicazione la riserva per persona da nominare. La facoltà di dichiarare il vero acquirente gli derivava dalla legge. Espressa però la riserva, era indispensabile che la nomina fosse a quella perfettamente conforme. Ma ognorachè la riserva era tutta per terze persone da nominare, il procuratore non poteva poi, agli effetti della tassa, dichiarare che l'acquisto era fatto parte per sè, parte per altri. Nella difformità quindi tra la riserva e la dichiarazione venendo meno la presunzione del mandato, l'applicazione dell'art. 42 della legge di registro non poteva condurre che alla percezione di una tassa di trasferimento.

Molto meno per escludere questa tassa si poteva prendere argomento dall'effetto retroattivo della nomina. Che la dichiarazione del procuratore Cervelli risalisse, nei rapporti civili, alla sentenza di aggiudicazione, non può essere contestato sempre quando la dichiarazione era fatta secondo le prescrizioni della procedura. Ma nella specie la quistione era di vedere se la dichiarazione corrispondeva alle condizioni volute dalla legge di registro. Il Tribunale stesso ha ammesso che questa perfetta corrispondenza non esisteva; dunque per essere logico non poteva conchiudere che per l'applicazione di una seconda tassa di trasferimento. Egli invece ha ritenuto dovuta la tassa graduale. L'equivoco è evidente, perchè, se in mancanza delle condizioni stabilite, la legge di registro presume che la dichiarazione contenga un nuovo contratto, la tassa dovuta per questa dichiarazione non può essere che della stessa natura di quella applicata sul contratto primitivo. La sentenza di aggiudicazione non conteneva un trasferimento sottoposto a tassa graduale, non era dunque questa la misura di tassa applicabile al secondo contratto presunto.

Però la tassa proporzionale, che a nostro avviso sarebbe stata applicabile, non poteva essere imposta per la parte di beni ritenuta dal procuratore. Per essa non potevasi vedere un nuovo trasferimento subito che i beni rimanevano nella stessa persona che figurava nell'aggiudicazione. Il nuovo passaggio presunto dalla legge di registro si limitava ai beni che dal nome del deliberatario passavano in testa di terze persone.

Ora dal fatto quale è esposto nella sentenza noi vediamo che la tassa del 3 per cento era stata richiesta sul prezzo integrale dell'aggiudicazione; di più vediamo che questa tassa era stata aumentata di una penale di L. 587, mentrechè la dichiarazione o nomina essendo stata fatta per atto di Cancelleria, vi è tutta la ragione di presumere che questo atto fosse stato munito quanto meno di una

marca di registrazione. Se così era in fatto, la penale come se si trattasse di registrazione assolutamente omessa sarebbe stata alquanto controvertibile: la tassa proporzionale sull'intero prezzo si presentava essa pure eccessiva; non è quindi improbabile che l'amministrazione abbia creduto di trovare la sua convenienza accettando la somma accordata dal tribunale.

N. 2957 — *Registro.*

Opposizione al pagamento delle tassa — Inammissibilità — Deposito della quietanza e dell'atto imponibile — Offerta reale di pagamento.

L'opposizione al precetto ingiunzionale pel pagamento di una tassa principale è inammissibile in giudizio senza il deposito della quietanza tanto nel caso in cui si disputi sulla quantità della tassa liquidata, quanto in quello nel quale s'impugni l'esistenza del contratto.

Non giova eccepire che la legge oltre la quietanza richiede il deposito dell'atto: il deposito dell'una e dell'altro non rappresentano due condizioni, ma due obblighi imposti al debitore che intende valersi del rimedio della opposizione; laonde la impossibilità di adempiere al deposito dell'atto non dispensa dalla produzione della quietanza.

La improcedibilità derivata dalla omissione del pagamento non può essere ovviata per pagamenti posteriori e nemmeno per un atto di offerta reale e di deposito della tassa fatto dopo la sentenza di 1° grado che ha dichiarato l'opposizione inammissibile.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sentenza del 1.° luglio 1871

in causa contro Assi Carlo e Consorti.

Omissis.

Ritenuto in *fatto*, che i signori Carlo Assi, Rodolfo Paravicini e Niccolò Capriati si presero cura di rendere di pubblica ragione un

loro contratto di società con circolare del giorno 1.° gennaio 1870; e mediante denuncia alla camera di commercio ed arti di Milano, con atto del giorno 29 stesso mese del seguente tenore:

« I sottoscritti notificano a codesta onorevole camera di com- » mercio ed industria, d'aver fra di loro costituita una società in » nome collettivo e per accomandita sotto la ragione sociale: Assi » Carlo e C., mediante scrittura privata in data 28 p. p. dicembre 1869, » per anni sei, e col capitale di lire ottantamila totalmente immesso » e vincolato per tutta la durata della Società; la firma sociale sarà » esercitata dal solo sig. Assi Carlo, como all'esemplare in calce, e » come alla circolare che si rimette di conformità. — La Società ha » per iscopo il ramo della commissione in genere, e l'istituzione di » un banco di prestito a premi con commissioni in banca. — La » sede ed il domicilio della suddetta società è in Milano, via S. Zeno, » n. 7, primo piano ».

Circa otto mesi dopo Parravicini e Capriati essendosi guastati coll'Assi presentarono al locale ufficio di registro una memoria per sapere se il contratto di società fosse stato dall'Assi registrato annettendovi il certificato della camera di commercio sull'esistenza della denuncia surriferita;

Ritenuto che avendo il ricevitore del registro acquistato per tal modo la cognizione dei precisi termini del denunciato contratto di società nè costandogli che fosse stato registrato avvisò, dover liquidare la tassa e sopratassa dovuta sul medesimo a forma di legge che risultò nella complessiva somma di lire 184. 80;

Ritenuto che dopo un avviso ufficioso riuscito inutile, essendo stata spiegata contro i condebitori l'ingiunzione di pagamento, Carlo Assi non dubitò di fare opposizione con atto di citazione del giorno 29 novembre 1870, usciere Bergomi, avanti il R. tribunale civile e correzionale di Milano sostenendo non essere mai esistito il contratto di società, nè quindi dovuta la tassa di registro contenuta nell'ingiunzione;

Ritenuto che la convenuta amministrazione del demanio e tasse dopo aver trasmesso atto di citazione per l'intervento in causa degli altri due condebitori Paravicini e Capriati, instava in via pregiudiziale che venisse respinta come improcedibile la citazione 29 novembre 1870; non essendo stato fatto preventivamente dall'attore il pagamento della tassa e sopratassa, e il deposito in cancelleria della relativa quitanza, come prescrive l'art. 135, del D. L. 14 luglio 1866;

Ritenuto che la detta pregiudiziale eccezione fu dai giudici di primo grado ammessa con sentenza del giorno 16 febbraio 1871; e

in seguito Carlo Assi fece eseguire l'offerta reale e deposito della tassa e sopratassa; ma colla espressa protesta di voler salvo e impregiudicato il diritto di appellare dalla detta sentenza;

Considerato in *diritto*, che l'ingiunzione di pagamento alla quale l'appellante Carlo Assi fa opposizione è favorita non solo dall'articolo 132 del D. L. 14 luglio 1866 che prescrive l'esecuzione devolutiva nel caso di opposizione o ricorso; ma anche dalla sanzione del successivo art. 135, che cioè l'opposizione stessa non debba ammettersi, se dal debitore non sia stato preventivamente pagato l'importo della tassa contenuta nell'ingiunzione e depositata in cancelleria la ricevuta originale;

Che ciò posto, non avendo il debitore Carlo Assi soddisfatto a questa esigenza della legge, non poteva che ritenersi improcedibile l'opposizione da esso promossa coll'atto di citazione 29 novembre 1870;

Considerato che non poteva accettarsi l'interpretazione insinuata dall'appellante che cioè la detta disposizione abbia luogo nei soli casi in cui l'opposizione si riferisce alla liquidazione della tassa, non già quando implichi l'impugnativa del contratto, e conseguentemente dell'intero debito, imperciocchè tale distinzione in primo luogo presenta l'assurdo di fare dipendere da un'indagine di merito, ciò che l'art. 135 del D. L. 14 luglio 1866 esige non altrimenti che come semplice forma necessaria in via preliminare alla istruttoria del giudizio di opposizione. Inoltre viene esclusa dalla letterale disposizione contenuta nel detto articolo, in quantochè contempla espressamente sia l'opposizione diretta contro la tassa in genere, sia quella che riguarda la liquidazione in specie e quindi prescrive indistintamente che l'atto di opposizione debba essere corredata dalla quitanza del pagamento della tassa; Nè valeva l'osservare: che col comprendere nella detta disposizione anche il caso dell'opposizione basata sull'impugnativa dell'esistenza del contratto, la legge avrebbe imposto all'attore una cosa impossibile, dovendo giusta il disposto nell'alinea dell'art. 135, al deposito della quitanza della tassa andare unito anche il deposito dell'atto originale a cui la tassa si riferisce. Imperciocchè l'uno e l'altro deposito non rappresentano già due condizioni, ma due obblighi imposti dalla legge al debitore che intende valersi del rimedio dell'opposizione; dal che viene che l'impossibilità di fatto, la quale possa per avventura scusare l'inadempimento di uno di essi, non deve impedire l'adempimento dell'altro;

Considerato che nessuna influenza poteva avere sulla risoluzione della causa l'atto di offerta reale e consecutivo deposito della tassa e sopratassa eseguito dal debitore dopo la emanazione della sentenza appellata; imperciocchè primieramente la omissione del preventivo

pagamento sulla quale si fonda l' improcedibilità dell'opposizione di cui si tratta, non può essere supplita da pagamento fatto posteriormente, dovendo aversi unicamente a calcolo lo stato degli atti al principio della lite. Secondariamente poi per avere l'offerta reale efficacia di pagamento si richiede che sia accettata dal debitore, ovvero dichiarata buona e valida da sentenza passata in cosa giudicata. Ciò che non si è nel caso verificato, non essendo stata l'offerta reale accettata, nè promosso dal debitore giudizio sulla validità della medesima. In terzo luogo non si poteva neppure considerare come significazione d'animo nel senso di adesione al giudicato, stante che l'atto di offerta contiene l'espressa protesta che non si dovesse intendere colla medesima pregiudicato il diritto di appellare dalla Sentenza.

Per questi motivi.

Nota. — Questa sentenza è ancora più importante di quella ultimamente inserita al N. 2933 essendo stata sciolta la quistione della inammissibilità dell'opposizione senza la quietanza di pagamento, da un punto di vista affatto nuovo. Vedansi del resto le osservazioni che facemmo nell'annotazione al detto numero.

N. 2958 — *Registro.*

Successioni — Crediti di dubbia esigibilità — Giustificazioni.

Affinchè si possano ritenere fondate le eccezioni degli eredi sulla inesigibilità dei crediti formanti oggetto della denunzia di successione, è d' uopo che non si riducano a semplici asserzioni ma vengano sorrette dalla presentazione dei relativi titoli giustificativi.

Principio ritenuto dal tribunale di Reggio-Calabria con sentenza 27 giugno 1871 contro Corigliano

---

PARTE TERZA

Il Progetto della nuova legge sul notariato.

Il progetto di legge pel *riordinamento del notariato* presentato alla Camera dei deputati dal Ministro De Falco nella Seduta 4 finiente dicembre, e quello stesso già approvato dal Senato del Regno, presentato alla stessa Camera dal Ministro De Filippo nella Seduta del 13 marzo 1869, e ripresentato dal Ministro Raeli nella Seduta del 7 marzo 1870.

Erano perciò esatte le informazioni che in proposito abbiamo riportato nel precedente nostro fascicolo.

Il progetto di legge di che è discorso è accompagnato dalle seguenti parole del Ministro Guardasigilli:

« Signori! La necessità di una legge uniforme per » tutto il Regno sul notariato fu sempre tanto sentita, » che fin dal 1866 io stesso già ebbi l'onore di presentarne il progetto al Senato del Regno.

« Questo progetto, dopo lunghe ed accurate discussioni notevolmente modificato e migliorato, ottenne » l'approvazione di quell'onorando consesso, e fu dall'onorevole Guardasigilli De Filippo presentato alla Camera nella tornata del 23 marzo 1869; ma non avendo » potuto in quella Sessione venire discusso, dovette essere » ripresentato dal mio antecessore onorevole Raeli nella » tornata del 7 marzo 1870.

« Col chiudersi della cessata Legislatura essendo pure » rimasto incompiuto su tale materia il lavoro legislativo » e facendosi sempre più vivi i desiderii di un definitivo » e regolare assetto di questo così essenziale ramo di » pubblico servizio, che è regolato tuttora da otto legisla-

» zioni diverse, mi reco a debito di richiamare sul me-
» desimo le vostre deliberazioni sottoponendovi il relativo
» progetto, secondo il testo già approvato dall' altro ramo
» di parlamento.

« Mi riservo però di proporre nel seno della Com-
» missione che verrà all' uopo eletta quelle aggiunte o
» modificazioni, che mi sembrassero giustificate dagli ul-
» teriori studi fatti sulla materia ».

Terremo a suo tempo ragguagliati i nostri lettori dell'ulteriore andamento presso la Camera dei deputati di questo importante progetto di legge (1).

Il Congresso Notarile di Napoli

(Continuazione e fine del Resoconto).

All'art. 44 fu aggiunto il seguente comma:

« Tutti gli atti notarili non esclusi i testamenti pubblici possono scriversi anche di carattere altrui. »

Al 2° comma dell'art. 45 allorchè parla dell'atto da potersi rogare in lingua straniera, fu aggiunto *ed in lingua latina.*

Il primo comma dell'articolo 65 è stato emendato nel seguente modo:

---

(1) Il progetto di legge *sul notariato* presentato dal Ministero al Senato del Regno fu da noi pubblicato testualmente nel fascicolo 6.° del volume 6.° (1868) del nostro Giornale. — Le modificazioni introdottevi dal Senato furono da noi dettagliate a pag. 699 e seguenti dello stesso volume 6.° del nostro Giornale. — Combinato il sudetto progetto ministeriale con le suddette modificazioni introdottevi dal Senato, si ha con tutta facilità il testo dello schema di legge oggi ripresentato alla Camera dei deputati, e ciò stante crediamo superfluo riportare altra volta il detto testo nel nostro periodico.

Coloro tuttavia che amassero avere isolatamente il progetto di egge di che si tratta, dovranno tosto rivolgersi all'Amministrazione del Giornale in senso dell'avviso pubblicato sulla copertina del presente fascicolo.

« Gli atti possono essere rilasciati in originale alle parti quando contengono soltanto contrattazioni mobiliari, obbligazioni e locazioni fino a lire 500, procure speciali, consensi ed autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche. »

L'art. 67 fu così emendato:

« Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorra far uso fuori della provincia del consiglio notarile saranno legalizzati dal presidente di esso consiglio.

« La copia in forma esecutiva degli atti pel gran libro dovrà legalizzarsi dal presidente del tribunale civile. »

L'art. 71 fu soppresso perchè lesivo all'amor proprio dei notai

L'art. 74 fu emendato nei seguenti termini:

« Il notaio che abbia scientemente esatto per gli onorari una somma maggiore di quella dovutagli, sarà tenuto alla immediata restituzione dell'eccedenza; se poi avrà esatto una somma maggiore per le spese, incorrerà in una pena pecuniaria del doppio della somma esatta in più, oltre la restituzione di questa. »

Il primo comma dell'art. 75 fu rettificato come segue:

« Tutti i notai residenti in una provincia costituiscono un collegio notarile che si aduna nel capoluogo della provincia. »

Al primo comma dell'art. 79 fu fatto il seguente emendamento:

« Possono essere eletti membri del consiglio i notai esercenti da più di cinque anni e che abbiano l'età *non minore* di anni trenta. »

All'art. 84, n. 2° furono depennate le parole *ne rilascia i certificati di moralità ed idoneità.*

Ed al n. 4° dello stesso art. 84 furono soppresse le parole *degli aspiranti e dei praticanti.*

Dopo di che approvato l'ordine del giorno per la seduta successiva, fu sciolta la quinta seduta.

Alle nove antimeridiane dell'11 ottobre 1871 apertasi la sesta seduta fu ripresa la discussione stata sospesa nella seduta precedente sull'art. 66 del progetto di legge notarile, per un emendamento proposto dal sig. *Romano* ed il primo comma dello stesso articolo fu poi emendato nei seguenti termini:

« L'atto con cui il notaio autentica le sottoscrizioni apposte alle scritture private è steso di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaio, dei testimoni e dei fidefacienti *quando ne sia il caso* con la data ed indicazione del luogo *nonchè tutte le altre formalità stabilite dalla presente legge per gli atti notarili* ».

Accordatasi quindi la parola al sig. *Catinelli* notaio a Tolentino nelle marche, che per la prima volta pigliava parte alle sedute, espresse egli il suo dispiacere e la sua meraviglia per non vedere rappresentate nel Congresso talune provincie italiane, ed intorno a ciò ed alla omissione di invito ai notai di alcune provincie che mancano di rappresentanze legali, datesi spiegazioni dal presidente e da taluni membri del congresso, si passò a discutere gli articoli 92, 93, 94, 95, 96 e 97 del progetto di legge i quali vennero approvati con pochi emendamenti riconosciuti necessari quale conseguenza necessaria della divisione degli archivi provinciali e comunali.

All'art. 106 si è annullato e soppresso il n. 4.°

Agli articoli 107 e 108 fu soppresso l'ultimo periodo del n. 2° *nel tempo che pende il giudizio d'appello.*

All'art. 116 alla *destituzione* fu sostituita *la sospensione da sei mesi ad un anno.*

L'ultimo capoverso dell'art. 126 fu modificato così:

« Le sentenze che pronunziano la sospensiva non sono esecutorie pendente l'appello. »

All'art. 131 dopo il primo alinea fu aggiunto il seguente inciso:

« Essi proseguiranno a ritenere durante il loro esercizio gli atti e documenti dei quali sono attualmente conservatori. »

All'art. 139 fu soppresso il capoverso.

L'art. 142 fu soppresso.

Il 1° comma dell'art. 144 fu modificato così:

« Tutte le leggi, i regolamenti, l'ordinamento e l'esercizio del notariato e qualunque altra legge in opposizione o modificazione della presente, cesseranno di aver vigore dal giorno in cui questa sarà attivata. »

Fu poi aggiunto un nuovo articolo così espresso:

« In quelle provincie ove il capo luogo amministrativo sia diverso dal capoluogo giudiziario, sarà quest'ultimo la sede del consiglio e dell'archivio generale notarile, ed il tribunale di questa residenza sarà il solo competente nella provincia per tutto quello che emanasi dalla presente legge. »

Completato con ciò l'esame del progetto di legge si passò quindi a discutere le proposte fatte intorno allo schema della tariffa notarile, e furono adottati i seguenti emendamenti:

All'ultimo comma dell'art. 1.° furono aggiunte le parole *salvo il disposto nell'art. 4.°*

All'art. 3.° il comma che vien dopo la distinta degli onorari fu modificato così:

« Non è dovuto alcun onorario se la parte richiedente la procura giustifica di essere stata ammessa al gratuito patrocinio. »

Il 2.° alinea dell'art. 4°, fu così emendato;

« Per gli atti di consenso, riduzioni e restrizioni di ipoteche sarà dovuto un emolumento di l. 4; per ogni altra ipoteca dopo la prima lire due. »

All'ultima parte dello stesso articolo 4.° furono aggiunti i seguenti due alinea:

« Competerà peraltro al notaio l'onorario proporzionale secondo la misura che verrà in seguito determinata sopra i documenti inserti o depositati quando i medesimi consistono in atti di forma privata che mediante il rogito notarile vanno a rendersi pubblici ovvero riguardino copie autentiche di contratti o di atti di ultima volontà rogati fuori dello Stato.

Parimenti competerà l'onorario proporzionale nella misura di cui appresso quando il notaio che stipula l'istrumento di ratifica non è quello che ha rogato l'atto che viene confermato. »

L' art. 5.° del progetto fu rifuso essedosi dal Congresso adottati i seguenti emolumenti proporzionali:

« fino a lire 500 . . . . lire 8
« Da 500 a » 1,000 . . . . » 1 per 0/0
« Da 1,001 a » 10,000 . . . . cent. 50 »
« Da 10,000 a in poi . . . . » 25 »

L'ultimo alinea dell'art. 6 fu modificato così:

« L'onorario per tutti gli atti e contratti indicati in questo articolo non potrà essere minore di lire 5 »

L'onorario proporzionale per le autenticazioni di che all'art. 7.° fu portato al quantitativo della metà a vece del quinto; il minimo dell'onorario fu fissato in lire 5.

L'onorario di che all'art. 8.° pel deposito del testamento olografo fu portato al terzo a vece del decimo, ferma sempre la tassa minima di lire 5.

Gli onorari stabiliti all'art. 9 del progetto per gli atti preparati e poi non stipulati sono stati dal Congresso portati al terzo degli onorari effettivi per gli atti stipulati.

Il secondo alinea dell'art. 12 fu modificato così:

« L'onorario non potrà essere minore di lire 5 ».

L'art 13 fu emendato nei seguenti termini:

« Per ogni altra copia l'onorario è il sesto di quello stabilito per l'originale dai precedenti articoli. »

Gli art. 14 e 15 furono così modificati:

« Per gli estratti o protocollo di atti l'onorario è dovuto in conformità dell'articolo precedente in relazione del valore espresso dalla particola estratta. »

« Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario fisso di lire 5. »

In modificazione di parte dell'art. 18 fu dal Congresso stabilito

Che quando ne li accessi il notaio può far uso di strada ferrata ha dritto ad un posto di prima classe.

Che per ogni giornata di soggiorno l' indennità debba essere di lire dieci.

Che per la presentazione degli atti e della copia all'ufficio del registro è dovuta una retribuzione al notaio che risiede fuori del luogo dell'ufficio stesso.

L'art. 30 del progetto di tariffa fu emendato dal congresso nel senso che il massimo della tassa d'archivio abbia ad essere di lire 5 pei casi che l'onorario del notaio superi le lire cento

Gli articoli 31 e successivi del progetto di tariffa furono dal congresso approvati senza essenziali modificazioni. come egualmente approvati furono tutti gli altri articoli sia del progetto di legge sia del progetto di tariffa dei quali non abbiamo fatto cenno esplicito nel presente sommario rendiconto.

Fu con ciò chiusa la sesta seduta previa approvazione dell'ordine del giorno per la successiva.

Il 12 ottobre 1871 apertasi la settima seduta, venne approvata la mozione del notaio *Santoro* di esprimere ai rappresentanti della nazione il voto onde siano aboliti i notài certificatori ed estese le loro attribuzioni a tutti i notai indistintamente:

Si prese atto d'una mozione del notaio *De Crescenzio* in ordine alla sospensione durante appello delle sentenze di condanna o destituzione d'un notaio;

Fu approvata una mozione del notaio *Biondi* onde l' obbligo della registrazione degli atti notarili sia posto a carico esclusivamente delle parti contraenti:

Fu approvata una mozione del notaio *Vianello* onde ogni qualvolta agli impiegati del registro occorre di ispezionare gli atti notarili, debbano farne precedere l'annunzio alla camera notarile acciò un delegato della camera si unisca al notaio per non lasciarlo trovare solo faccia a faccia coll' ispettore;

Fu successivamente provveduto per la nomina d'una commissione coll' incarico di redigere il resoconto dei lavori del congresso e di riunirsi poi in Roma onde presentare il lavoro alla competente autorità.

Ed infine previo invio d'un telegramma di acclamazione al Re, e d'altro telegramma di ringraziamento al Ministro di grazia e giustizia con la preghiera di difendere in parlamento gli studi del congresso, si è sciolta la seduta colla chiusura delle sessioni del congresso medesimo.

Il rendiconto del lavoro del congresso fu poi presentato oca apposita relazione della Comissione delegata al Ministro di grazia e giustizia, il quale disse soddisfacenti parole intorno al lavoro medesimo.

Componevano la Comissione il notaio *Sciarretta* di Napoli; i notai *Bacchetti*, *Bobbio*, *Delfini* e *Garroni* di Roma; il notaio *Pirolo* di Terra di lavoro; il notaio *Stingone* d'Avvellino; il notaio *Scarponi* d'Aquila; e il notaio *Di Giorgi* di Lecce.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE NOTARILE

Con decreti reali e ministeriali 16, 20, 23 e 26 novembre 1871 furono fatte le seguenti disposizioni nel personale dei notai:

Traslocazioni.

Finotti dott. Antonio, notaio a Codigoro, traslocato a Massa Fiscaglia.
Treccosti Giuseppe, id. a Riace, id. a Caulonia.
Sarpi Giuseppe, id. a Fagnano Castello, id. a S. Marco Argentano.

Nomine di nuovi notai e loro destinazione.

Caputi Pacifico, nominato notaio a Ferrandina.
Profeta Lorenzo, id. a Barrafranca.
Siniscalchi Francesco, id. a Bonvicino.
Villari Pasquale, id. ad Afragola.
De Simone Antonio, id. a Mutignano.
Carabbe Fileno, id. a Frisa.

Disposizioni diverse.

Valentini Lodovico, notaio a Ficulle, nominato archivista dell'archivio notarile di Ficulle.
Montani Luigi, notaio ad Arrone nominato archivista dell'archivio notarile conservato di Piediluco.
Bonanni Giacomo, notaio a Monticchio (Bagno) dispensato dall'ufficio di notaio a sua domanda.

NOMINE E DISPOSIZIONI

NEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Comunicazione della Direzione Generale del demanio e delle tasse.

Sabadini Valentino, ricevitore del Registro per le tasse di successioni in Udine collocato a riposo in seguito a suo domanda per motivi di salute.
Salussolia Giuseppe, id. id. a Pavia id. id.
Parlati Alessandro, ricevitore del Registro in aspettativa, richiamato in attività di servizio e destinato all'uffizio di Montecorvino Rovella.
Giorcelli Paolo, id. id. a Tenda, nom. Ricevitore del Registro ad Erba.
Bonicelli Enrico, id. id. a Corteolona id. id. a Mede.
Pessino Antonio, id. id. a Valenza, id, id. a Corteolona.
Grassi cav. Secondo, Ispettore demaniale al 2° circolo di Genova, nominato Ispettore super. di 2ª classe a disposizione del Ministero.
Foppiani Odoardo, id. id. a Mondovì, id. del 2° circolo di Genova.
Ollino Carlo, id. id a Novi, id. id. a Mondovì.
Tortarolo Gerolamo, id. id. a Firenzuola, id. id. di Novi.
Orcesi Giovanni, id. id. a Ravenna, id. id. a Firenzuola.
Vigna Giacomo, id. id. a Savigliano, id. id. a Ravenna.
Luchelli Gerolamo, id. id. a Urbino, id. id. a Savigliano.
Fornaini Silvio, ricevitore del Registro a S. Sepolcro id. id. a Urbino.
Banchetti cav. Pietro, Ispettore superiore di 2ª classe, promosso alla 1ª classe.
Gentili cav. Francesco, id. id. id. id.
Cardani Gioacchino, id. Demaniale a Como, promosso alla 1ª classe.
Visconti Giov. Ercole, id. id. a Vigevano, id. id.
Brunenghi Ferdinando, id. id. a Verona, id. id.
Mussi Giuseppe, id. id. a Chieri, id. 2ª classe.
Avondo Lino, Ispettore demaniale in Aosta, id. id.
Vaccaro Giovanni, id. id. a Catania. id. id. id.
Trojano Vincenzo, id. id. a Chieti, id. 3ª id.
Rossi Angelo, id. id. a Altamura, id. id. id.

Prina Pier Francesco, id. id. a Varese, id. id.
Farolfi Farolfo, id. id. a Volterra, id 4ª id.
Baldassarre Pietro, id. id. a Cassino, id. id. id.
Fiore cav. Giovanni, id. id. a Ferrara, nominato Ispettore demaniale al 4 circolo di Torino.
Moglia Enrico id. id. a Udine, id id. circolo di Ferrara.
Borini Carlo, id id. a Pordenone id id. d'Udine.
Pivatta Emilio, ricevitore del Registro a S. Donà, id. di Pordenone.
Paoletti Vittorio, id. id. a Castel di Sangro, id. id. di Paternò.
Petronio Paolo, Ispettore demaniale a circolo di Reggio Calabria, id. di Teramo.
Mariotti Luigi, id. id. a Teramo, id. id. a Reggio Calabria.
Falzone Pietro, ricevitore del Registro per le Successioni in Bologna, nominato Ricevitore del Demanio a Genova.
Demarsi Giuseppe, id. id. a Perugia, id. id. Registro per le successioni in Bologna.
Bargis cav. Pietro, id. id. a Lecce, traslocato a Perugia.
Calcagno Luigi-Pietro, id. id. a Chieti. id. id. a Lecce.
Sibille Felice, id. id. a Gonzaga, id. id. a Chieti.
Lapi Gioacchino, id. id. a Massa Marittima, id. id. a Poppi.
Franchi Nicola, ricevitore del Registro a Borgo a Mozzano, id. a Massa Marittima.
Pratesi Emilio, id. id. in Orbetello, id. id. a S. Sepolcro.
Cupello Tito, id. id. a Meldola, id. id. in Orbetello.
Antonucci Cosimo, id. id. a Fasano, id. id. a Francavilla Fontana.
Campi Angelo, id. id. a Corleone, id. id a Fasano.
Brignani Paolo, id. id. a Montepeloso, id. id. a Corleone.
De Nillo Innocenzo, id. id. a Mola di Bari, id. id a Castel di Sangro.
Martucci Raffaele, id. id. a Rocca d'Aspide, id. id. a Mola di Bari.
Pier Giovanni Fortunato, id. id. a Squillace, id. id. a Rocca d'Aspide.
Galli conte Giovanni, id. id. per le successioni a Ferrara, nominato conservatore delle Ipoteche a Pesaro.
Breda Giulio, controllore dell'Ufficio di commisurazione in disponibilità. Morto.

CORRISPONDENZA

235. Sig. dott. A. S. Bologna, n. 1402. – Dobbiamo ritenere che il caso esposto nella vostra lettera sia quello di un erede che si

trovi nel possesso reale dell'eredità; diversamente la risoluzione del dubbio si avrebbe già nell'art. 962 del codice civile. Ma ritenuta pure la ipotesi che abbiamo premessa, è certo che, trattandosi di un erede costituito in età minore, esso non può considerarsi erede puro e semplice per non aver fatta la dichiarazione d'accettazione dell'eredità nei 40 giorni dalla chiusura dell' inventario: per lui, a norma dell'art. 963 del codice civile la decadenza dal beneficio dell' inventario non ha luogo se non al compimento dell'anno successivo alla maggiore età. Tuttavia ciò non basta agli effetti della legge di registro. Essa vuole coll'art. 79, che gli eredi facciano *esplicita* dichiarazione di assumere la qualità di beneficati e ad ogni modo esige che la denunzia della successione non sia differita oltre un anno. Dunque è chiaro che il minore essendo sempre in tempo a fare la dichiarazione esplicita, la denunzia della successione sarà da ritenersi sempra in tempo utile purchè sia fatta entro l'anno dall'apertura dell'eredità e sia accompagnata dall' inventario e dalla dichiarazione anzidetta.

236. Sig. avv. P. M. Livorno, n 2258. – La legge del 19 luglio 1868, non lascia dubbio a nostro avviso che gli estratti di partite di libri commerciali debbano essere muniti di marca di registrazione ed iscritti a repertorio ove siano dichiarati conformi da notaio.

237 Sig. not. B. M. Cuneo, n. 1630. – Dal fatto esposto emerge che il debitore ha soddisfatto l' importare della cambiale in tempo debito. Se così è, non può essere tenuto a pagamento di spese per un protesto immaturamente preparato.

238. Sig. G. F. Poggibonsi, n. 1214. – L'art. 80 della tariffa civile nell'accordare il diritto di 20 centesimi per l'autentica di ogni copia del bando suppone espressamente che il bando stesso sia già stampato. Non comprendiamo quindi come nel vostro caso si possa parlare di diritto e di spesa di stampa.

239. Sig. not. M. F. N. Vittoria, n. 3862. Nelle cessioni dell'utile dominio a titolo oneroso la tassa è dovuta sul correspettivo pattuito. Dunque se la vendita delle ragioni utili fu convenuta per una data somma sotto deduzione del capitale al 5 per cento del canone passato a carico dell'acquirente, è chiaro che il correspettivo convenuto è la differenza tra il capitale del canone e il prezzo lordo, e su quella differenza soltanto deve essere applicata la tassa di registro.

240. Sig. C. M. Catanzaro, n. 467. – Per rispondere adeguatamente alla terza delle questioni fatteci nella vostra lettera abbiamo d'uopo di sapere se la divisione fatta dal padre col testamento era stata accettata da tutti i figli.

241. Al suddetto. – Le copie degli atti notarili assoggettate alla tassa dalla legge 19 luglio 1868, sono quelle spedite dopo il 31 dicembre detto anno.

242. Sig. not. M. B. Palma, n. 1638. – Il caso propostoci è analogo a quello che esaminammo al n. 2687, e le considerazioni ivi fatte ci persuadono sempre di più che anche nella vostra ipotesi il conservatore abbia diritto a ritenersi i documenti giustificativi della fatta operazione.

243. Sig. Z. Venezia. – Non crediamo regolare la pratica invalsa in qualche cancelleria di Tribunale di accettare le copie delle procure alle liti in bollo da una lira autenticate dall'avvocato o procuratore: 1° perchè la legge sul bollo prescrive la carta da due lire sì per l'originale che per la copia, e 2° perchè la copia voluta dall'art. 158 del codice di procedura civile non può essere che una copia la quale faccia fede come l'originale, e così la copia rilasciata dal notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato all'autenticazione a norma dell'art. 1333 del codice civile.

Nulla possiamo dire sulla seconda domanda della vostra lettera non comprendendone esattamente l'oggetto.

244. Sig. B. P. Vieste, n. 1528. – Gli atti di notorietà non essendo specificamente indicati nella tariffa, sono soggetti alla tassa di una lira giusta l'art. 104 come voi indicate. Quanto all'altro dubbio sulla consolidazione dell'usufrutto la risoluzione è ai num. 468, 2038 e 2306 del giornale.

245 Sig. not. D. D. F. Mirabello Sannitico, n. 1710. – La circolare manoscritta 26 aprile 1867 che abbiamo riportata integralmente al n. 1833 appoggia appieno il vostro concetto che il pagamento dei diritti d'archivio per gli atti esenti da registro possa essere fatto sulla presentazione al ricevitore del semplice repertorio.

Firenze, Stab. Civelli. Via Panicale 39.

Gribaudi Luigi Vincenzo, gerente.